

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# Bd. aug. 1904



HARVARD LAW LIBRARY

Received JUN 19 1907

gure 21

# RACCOLTA UFFICIALE

# DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALR - VOLUME SECONDO

ANNO 1905

# RACCOLTA UFFICIALE

# DELLE LEGGI E DEI DECRETI

# DEL REGNO D'ITALIA

# PARTE PRINCIPALE

**VOLUME SECONDO** 

ANNO 1905



ROMA
STAMPERIA REALD
BIPANOSTS & COLOMBO

1905

Rec. June 19, 1907

# N. 434.



# N. 431.

LEGGE portante la sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani della regia marina.

13 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1905, n. 94)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Articolo unico.

L'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, relativa al personale dei contabili e guardiani di magazzino della regia marina, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

- « A coprire un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Ministero della marina saranno ammessi, in seguito a loro domanda gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella regia marina e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.
- « Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per esame di concorso, a sott'ufficiali della regia marina sotto le armi con dodici anni di servizio effettivo.
- « In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato sarà devoluto ai sott'ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.

61 - Vos. II. - 1905.

« A coprire metà dei posti di ufficiale d'ordine ed equivalenti, nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, sono ammessi proporzionalmente in concorrenza con gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari del regio esercito, gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo nella regia marina e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili coi requisiti anzi indicati, i posti di cui al precedente capoverso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della regia marina con 12 anni di servizio effettivo setto le armi.

« Un apposito regolamento stabilira le norme e le con-

dizioni per il conferimento degli impieghi suddetti. >

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a' Roma, addi 13 aprile 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigilio. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 432.



N. 432.

REGIO DECRETO che approva il testo unico di regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto.

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 19(5, n. 96)

# · VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 7 della legge 8 luglio 1904, n. 371, che approva alcuni organici del personale dell'amministrazione finanziaria;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri; i

Sulla proposta del Nestro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico di regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniame che il presente desieto, munite del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di furlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 marzo 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato elle Verte del conti addi 18 aprile 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 7. PACINE Lecogo del Sigillo. V. Il Guardasigili RONCHETTI.

A. MAJORANA. TITTONI.

Digitized by Google

#### TESTO UNICO DI REGOLAMENTO

# per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto

#### Art. 1.

Giusta la tabella organica B, annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 371, che approva alcuni ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, i titoli ed i gradi del personale di ruolo degli uffici esecutivi delle imposte dirette sono i seguenti:

a) Ispettori superiori;

Ispettori provinciali ed agenti superiori;

Agenti;

Vice agenti;

Volontari;

b) Aiuti di agenzia.

Sono conservati il titolo ed il grado di ufficiale d'agenzia, sino alla completa eliminazione di coloro che attualmente li posseggono.

### Art. 2.

I posti vacanti nell'ultima classe degli ispettori superiori sono conferiti soltanto per merito agli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe.

# Art. 3.

È costituita una commissione presieduta dal direttore o dal vice direttore generale delle imposte dirette, e composta del vice direttore generale, dei direttori capi divisione della direzione generale medesima, o, in loro vece, dei rispettivi capi sezione più anziani, e di un ispettore superiore delle imposte dirette, per la designazione degli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe promovibili al grado di ispettore superiore.

#### Art. 4.

La scelta dei promovibili verrà fatta, previo esame dei titoli di tutti gli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe, quali risultano dalle note informative e da ogni altro elemento idoneo, secondo il giudizio della commissione, a chiarire ed integrare le note informative stesse, ed, in genere, a rivelare il merito dei funzionari suddetti.

#### Art. 5.

I posti vacanti nell'ultima classe degli ispettori provinciali ed agenti superiori sono conferiti per tre quinti per esame di concorso, al quale saranno ammessi gli agenti di prima e seconda classe, purchè, tanto agli uni quanto agli altri non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, nel triennio anteriore al giorno, in cui, giusta il decreto che indice il concorso, scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli agenti di seconda classe, però, per essere ammessi al concorso, debbono inoltre avere almeno tre anni di servizio in tale qualità al giorno predetto.

Gli altri due quinti dei posti vacanti saranno conferiti, seguendo l'ordine di anzianità, agli agenti di prima classe che non siano riconosciuti immeritevoli ed ai quali non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, come al primo comma del presente articolo. La designazione dei promovibili verrà fatta dalla commissione di cui all'art. 3.

#### Art. 6.

L'esame di concorso sarà scritto ed orale.

L'esame scritto consterà di due prove, delle quali una verserà sulla scienza della finanza e l'altra avrà per oggetto una delle materie giuridiche, da sorteggiarsi, indicate alle lettere A, B e C della parte prima del programma, che costituisce la tabella A annessa al presente regolamento.

L'esame orale verserà sull'intero programma predetto. Per conseguire l'approvazione, i concorrenti dovranno riportare una media di almeno sette decimi dei punti di merito, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove orali.

A parità di punti di merito, sarà data la precedenza nella graduatoria dei vincitori del concorso, ai candidati, che abbiano maggiore anzianità nel grado e nella classe giusta i relativi ruoli.

## Art. 7.

I posti di agente di ultima classe saranno conferiti per tre quinti ai vincitori di concorso per esami fra i vice agenti delle due classi, che abbiano almeno tre anni di servizio compreso il periodo del volontariato, ed ai quali non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, nel biennio anteriore al giorno, in cui, giusta il decreto che indice il concorso, scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli altri due quinti saranno conferiti, seguendo l'erdine di anzianità, ai vice agenti di prima classe riconosciuti idonei nell'esame di concorso, per avere conseguito nelle prove scritte e nelle prove erali rispettivamente, una media di al-

meno 6110 dei punti di merito

# Art. 8.

L'esame di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà scritto ed orale, e verserà sul programma che costituisce la tabella B, annessa al presente regolamento.

Le prove scritte avranno per oggetto altrettanti temi

quante sono le parti del programma.

Per conseguire l'approvazione, i vice agenti dovranno riportare, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove orali, una media di almeno 6110 se appartenenti alla prima classe, e di almeno 7110 se appartenenti alla seconda classe.

Anche a questo esame di concorso sono applicabili le di-

sposizioni del quinte comma dell'art. 6.

# Art. 9.

Nel decreto ministeriale con cui verranno indetti gli esami di concorso dei quali è parola nei precedenti articoli 5 e 7, saranno anche stabilite le norme dirette a guarentire l'assoluta segretezza del nome dei concorrenti per tutta le prove scritte, fino a dopo la definitiva votazione ed assegnamento dei punti a tutti i lavori consegnati alle commissioni esaminatrici e da queste riveduti.

#### Art. 10.

La commissione esaminatrice per il concorso ai posti di ispettore provinciale ed agente superiore sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere di corte di appello, di un referendario della corte dei conti e di due funzionari superiori della direzione generale delle imposte dirette. Quella per il concorso ai posti di agente delle imposte sarà costituita da un consigliere della corte dei conti, presidente, da un referendario del consiglio di Stato, da due funzionari superiori della direzione generale delle imposte dirette e da un ispettore superiore delle imposte.

Le due commissioni saranno di volta in volta nominate con decreto ministeriale.

# Art. 11.

I posti di vice agente di ultima classe sono conferiti, senza ulteriore esame, ai volontari, seguendo l'ordine della loro classificazione nel concorso, purche abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, abbiano dato prova di attitudine alla carriera intrapresa, e risultino ben classificati per condotta, operosità e diligenza.

I volontari giudicati immeritevoli dalla commissione di cui al precedente art. 3, della nomina a vice agente per due volte consecutive, vengono radiati dal ruolo con decreto ministeriale.

### Art. 12.

I posti di volontario nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto sono conferiti a quelli fra i vincitori dell'esame di concorso, dato secondo le norme determinate dal regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, che siano stati assegnati alla carriera degli uffici esecutivi delle imposte dirette.

Il servizio del volontario è pure disciplinato dalle norme del citato regolamento.

#### Art. 13.

I posti di aiuto d'agenzia di ultima classe che si renderanno vacanti dopo il collocamento in pianta stabile dei diurnisti fissi, messi e cottimisti indicati nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 871, saranno conferiti:

l° a coloro, che assunti nelle agenzie delle imposte in qualità di cottimisti per l'intero anno, o di messi indicatori e notificatori con mercede superiore a lire 50 mensili, dovettero abbandonare, nell'esercizio 1903-1904, le agenzie stesse, per soddisfare agli obblighi della leva militare;

2º a coloro che, in qualità di scrivani provvisori, durante l'esercizio 1903-1904, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, prestarono servizio nelle agenzie delle imposte, alle quali, giusta la tabella di reparto del personale approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1902, venne assegnato uno scrivano provvisorio per sei o più mesi.

Per ottenere il conferimento dei 'posti predetti, tanto i cottimisti e messi indicati nel n. l, quanto gli scrivani provvisori indicati al n. 2, dovranno però dimostrare:

- a) di avere tenuta buona condotta e di avere dato prova di operosità e diligenza nel periodo di tempo in cui prestarono servizio presso le agenzie, mediante certificati del capo d'ufficio, alla cui immediata dipendenza si trovarono, e dell'intendenza di finanza;
- b) di non avere riportato condanne penali, mediante certificato rilasciato dall'autorità competente in data non anteriore di tre mesi al giorno che verrà fissato dall'amministrazione, come termine utile per la presentazione delle domande di nomina;
- c) di non aver superato il 50° anno di età, al giorno suddetto.

Dei cottimisti, messi e scrivani provvisori, che posseggono i requisiti sovra indicati, sarà formata una graduatoria, nella quale si collocheranno prima i cottimisti e i messi, in base alla durata del servizio prestato nelle agenzie delle imposte, e poi gli scrivani provvisori, in base alla durata del servizio prestato nel corso dell'esercizio predetto, ed a parità di tale durata, in base a quella del servizio anteriormente prestato.

La graduatoria approvata con decreto ministeriale e registrata alla corte dei conti, sarà definitiva.

# Art. 14.

Esaurita la graduatoria, di cui all'articolo precedente, i posti che si renderanno ulteriormente vacanti nell'ultima classe negli aiuti d'agenzia, saranno conferiti per metà ai sottufficiali della regia guardia di finanza, che posseggano i requisiti voluti dall'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1899, n. 124, per poter prendere parte agli esami di concorso stabiliti per l'ammissione alla scuola dei sottufficiali medesimi.

La designazione dei nominandi, a richiesta della direzione generale delle imposte dirette, verrà fatta dalla direzione generale delle gabelle, di volta in volta che occorra procedere alle nomine e pel numero necessario a coprire i posti vacanti.

La stessa direzione generale delle gabelle indicherà l'ordine secondo il quale deve procedersi alle nomine, che verranno disposte con decreto reale.

L'altra metà dei posti suddetti rimane riservata a sottufficiali dell'esercito e della real marina, giusta l'art. 1 della legge 2 giugno 1904, n. 217.

# Art. 15.

Le promozioni di classe nei vari gradi avranno luogo esclusivamente per anzianità.

### Art. 16.

Gli ispettori superiori risiederanno in Roma alla immediata dipendenza della direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

#### Art. 17.

Delle funzioni di ispettore provinciale verranno incari cati, con decreto ministeriale, su proposta della direzion generale delle imposte dirette e del catasto, gli agenti su periori a qualunque classe appartengano, conservando le stipendio di cui sono provvisti e la rispettiva anzianità.

Essi potranno essere esoferati da questo incarico, sia pe

ragioni di servizio, sia sopra loro domanda.

# Art. 18.

Con decreto ministeriale verranno impartite le istruzzion per il servizio di ispezione delle imposte dirette e del catasto.

I rilievi fatti dall'ispettore durante la verifica saranno notificati ai capi d'ufficio e, da questi, al dipendente personale, per la parte che lo riguarda.

#### Art. 19.

L'incarico delle funzioni di messo notificatore ed indicatore, nelle agenzie i cui messi notificatori ed indicatori vennero sistemati in pianta stabile colla legge 8 luglio 1904, n. 371, verrà affidato agli aiuti di agenzia con decreto ministeriale, sentito il parere del capo d'ufficio nel cui distretto le funzioni stesse debbono esercitarsi, nonche quello dell'ispettore e dell'intendente della rispettiva provincia.

Le agenzie predette sono indicate nella tabella C, annessa al presente regolamento. Di tale incarico, però, rimangono senz'altro obbligatoriamente investiti gli aiuti di
agenzia, che, prima di assumere questa denominazione, già
lo disimpegnavano, ed avevano perciò la qualifica di messi
indicatori e notificatori. Non petranno, invece, esserne investiti, senza il loro esplicito consenso, i diurnisti fissi e
cottimisti sistemati in pianta stabile con la legge 8 luglio 1904, n. 371.

# Art. 20.

La dispensa dalle funzioni di messo notificatore ed indicatore potrà sempre disporsi per ragioni di servizio. Verrà concessa anche a domanda dell'interessato, solo nel caso in cui egli dimostri di essere affetto da infermità fisica tale, che le inabiliti ad esercitare le funzioni stesse.

#### Art. 21.

Gli impiegati di ruolo degli uffici esecutivi delle imposte dirette, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi intendenti di finanza congedi, che, in complesso, non eccedano un mese in ciascun anno.

Per cause gravi, la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

#### Art. 22.

Al reparto del personale fra le diverse agenzie delle imposte dirette e del catasto, sarà provveduto mediante apposita tabella da approvarsi con decreto ministeriale.

## Art. 23.

Rimangono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nel presente regolamento, a partire dalla sua pubblicazione; e per tutto ciò che in esso non sia espressamente disciplinato, sono applicabili le disposizioni analoghe contenute nel regolamento generale per gli uffici finanziari.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro delle finanze
MAJORANA.

Tabella A

#### PROGRAMMA

degli esami di cencerso ai posti di ispettere provinciale ed agente superiore delle. Imposte dirette.

#### PARTE I.

#### Generalità.

# a) Diritto e procedura civile.

Disposizioni preliminari al codice civile — Cittadinanza, domicilio, residenza, assenza — Cause che modificano o limitano l'esercizio dei diritti civili delle persone fisiche — Persone giuridiche — Dei beni della proprietà e delle sue modificazioni — Modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose; successioni e donazioni, obbligazioni e contratti in genere; disposizioni legislative concernenti i contratti di matrimonio, di vendita, di permuta, di enfiteusi, di locazione, di società, di mandato, di transazione, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato, di mutuo, di pegno e di anticresi. — Della trascrizione dei privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione.

Ordinamento giudiziario — Competenza per grado, per

Ordinamento giudiziario — Competenza per grado, per territorio, per materia e valore — Delle sentenze in generale e dei mezzi per impugnarle — Esecuzione forzata in genere — Esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.

# b) Diritto commerciale.

Degli atti di commercio, dei commercianti e dei libri di commercio — Delle società e delle associazioni commerciali — Della cambiale e dell'assegno bancario — Del contratto di conto corrente — Del fallimento — Esercizio e durata delle azioni commerciali.

c) Diritto amministrativo e costituzionale.

Poteri dello Stato, divisione ed esercizio di essi - Del potere esecutivo — Ordinamento amministrativo — Ordinamento della amministrazione finanziaria in genere e dell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto in ispe-cie — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro responsabilità — Leggi sul consiglio di Stato e sulla corte dei conti - Legge e regolamento sull'amministrazione comunale e provinciale.

# d) Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

Beni dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato - Bilanci, stati di previsione, assestamento del bilancio dell'esercizio in corso; rendiconto consuntivo — Spese dello Stato — Modo di ordinarle e di eseguirle.

e) Economia política e scienza delle finanze.

Parte II. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Parte III. — Imposta sui terreni e sui fabbricati — Conservazione dei catasti — Sovrimposte e tributi locali.

Parte IV. — Riscossione delle imposte dirette.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro delle finanze A, MAJORANA.

Tabella B

#### **PROGRAMMA**

per gli esami di concorso al posti di agente delle impeste dirette e del cataste

# PARTE I.

Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

Indicazione dei beni mobili ed immebili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato — Forma e scopo del bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Della legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso — Del rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

# , Nozioni generali delle, imposte.

Principi regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi — Ordinamento tributario del Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all' imposta fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidazione.

# Riscossione.

Legge 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principî fondamentali del vigente sistema di riscossione — Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi — Responsabilità

e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Scadenze delle rate d'imposta — Multe per ritardato pagamento delle imposte — Quietanze a matrice — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e decumentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciati attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel Regno prima della emanazione di detta legge.

#### PARTE II.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1864, e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell' imposta e modi di riscossione -- Aliquota

dell' imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili per ritenuta diretta mediante ruoli — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Inscrizioni e rettificazione d'afficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati — Sospensione dell'iscrizione dei redditi in ruolo.

Dichiarazioni dei redditi dei corpi morali e delle società ed istituti di credito in genere e delle casse di risparmio in ispecie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive — Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta — Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

# PARTE III. Imposta sui fabbricati.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell' imposta — Aliquota ordinaria e decimi —

Sovrimposta e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifici — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati. — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e redditi mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi per sfitto.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative

### PARTE IV.

# Imposta sui beni rurali.

Base e riparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria dell' imposta — Decimi addizionali — Sovrimposta e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base ai catasti o alle dichiarazioni — Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

# Catasto dei terreni e dei fabbricati.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno — Principi che regolano la formazione e conservazione del nuovo catasto italiano ordinato colla legge 1º marzo 1886, n 3682, e successive — Norme speciali per il catasto dei fabbricati.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il testo unico di legge del 14 luglio 1897, n. 276, ed il re-

62 - Vol. II. - 1905.



978 LEGGI B DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

golamento n. 277 di pari data — Disposizioni legislative e regolamentari successive.

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste di voltura — Forma e documentazione delle domande — Proroghe — Eseguimento delle volture in catasto — Votture non domandate — Note dei passaggi — Votture d'ufficio.

Estratti, certificati, copie e tipi catastali — Norme per il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti — Copie dei catasti permesse ai comuni — Catasti speciali per i consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa — Duplicato catastale.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto agli estimi e redditi --- Verificazioni periodiche.

Stati di cambiamento.

Visto, d'ardine di S. M.:
11 ministro delle finanze
A. MAJORANA.

# Tabella C

# AGENZIE

٠٠.

# i cui messi metificatori ed indicatori vennero sistemati in pianta stabilo con la legge 8 luglio 1994, n. 371

1. Ancona.		11. Napoli
<b>2</b> . Bari.	į	12. Palermo.
3. Bologna.		13. Pisa.
4. Cagliari.	Ì	14. Potenza.
5. Catania	Ì	15. Roma.
6. Firenze.		16. Sassari.
7. Genova.		17. Torino.
8. Livorno.		18. Udine.
9. Messina.		19. Venezia.
10. Milano.	l	

٠.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

N. 133.



N. 133.

REGIO DECRETO che istiluisce un posto di notaro nel comune di Sambiase.

2-aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficale del Rejno il 24 aprile 1905, n. 96)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

BE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale il consiglio comunale di Sambiase ha chiesto l'istituzione di un terzo posto notarile in quel comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Catanzaro e dal consiglio notarile di Nicastro;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2<sup>a</sup>); e la tabella che determina il numero e la residenza dei notari, approvata col regio decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3<sup>a</sup>);

Ritenuta dimostrata la necessità della istituzione di un

terzo posto di notaro in Sambiase;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un terzo posto di notaro nel comune di Sambiase, distretto notarile di Nicastro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 18 aprile 1905. Reg. 22. Assi del Governo a f. 8. Parini. Luego del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. FINOCCHIARO-APRILE

# N. 134.



# N. 134.

REGIO DECRETO che fissa la cauzione da prestarsi dal tesoriere centrale e dal controllore capo della tesoreria centrale.

9 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905, n. C.

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il reale decreto 15 luglio 1900, n. 290, contenente disposizioni relative alle cauzioni dei funzionari di gestione e di controllo alla dipendenza della direzione generale del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di aumentare le cauzioni del tesoriere centrale e del controllore capo della tesoreria centrale, in relazione alle cresciute attribuzioni della tesoreria medesima;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Art. 1.

Le cauzioni che, giusta la tabella annessa al regio decreto 15 luglio 1900, n. 290, sono tenuti a prestare, in lire 40,000, il tesoriere centrale ed in lire 12,000 il controllore capo della tesoreria centrale, sono rispettivamente fissate in lire 50,000 (cinquantamila) ed in lire 15,000 quindicimila).

#### Art. 2.

I funzionari di cui al precedente articolo, attualmente in carica, avranno un anno di tempo, dalla data del presente decreto, per integrare le rispettive cauzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fario osservare.

Dato a Roma, addi 9 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrate alla Corte del conti addi 18 aprila 1905 Reg 21. Ani del Goperno a f. D. P. Chn. Lucyo del Ligillo. V. II G ardanigilli C. FINCCCHIARO APRILE.

CARCANO.

N. 135.



N. 135.

Regio Decreto che approva la convenzione per la conces sione e l'esercizio di una ferrovia da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco.

23 febbraio 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regne il 24 aprile 1905 n. 96)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vedute le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2<sup>a</sup>), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3<sup>a</sup>), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3<sup>a</sup>), convalidato con la legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3<sup>a</sup>), e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 febbraio 1905, fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato, ed i signori conte comm. Filippo Grimani, sindaco di Venezia, e comm. Emilio Penzo presidente della deputazione provinciale di Venezia, in rappresentanza rispettivamente del co-

Digitized by Google

mune e della provincia di Venezia, per la concessione a comune e alla provincia medesimi della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore a sezione normale, da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 febbraio 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 19 aprile 1905, Reg. 22. Atti del Govern e a f. 14. Pacini. Leogo del Sigillo. V. Il Guardenigilli RONCHETTI.

Tedesco.
Giolitti.
L. Luzzatti.

(N. 27 di repertorio).

#### CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria con trazione a vapore da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primelano al confine Itato-Austriaco.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore Francesco Tedesco, ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore professor Luigi LUZZATTI, ministro del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor conte commendatore FILIPPO GRIMANI, sindaco di Venezia in rappresentanza del comune di Venezia giusta deliberazione 23 gennaio 1905 del consiglio comunale di Venezia, qui allegata sotto il n. 1, ed il signor commendatore Emilio Penzo, presidente della deputazione provinciale di Venezia in rappresentanza della provincia di Venezia giusta deliberazione 28 gennaio 1905 del consiglio provinciale di Venezia, qui pure allegata sotto il n. 2, i quali hanno dichiarato di stipulare per conto del comune e per la provincia, ed anche per conto di una impresa la quale si è assunto l'obbligo di costituire entro tre mesi dalla data del decreto reale, che approva la presente concessione, una società anonima per la costruzione ed esercizio della linea; si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso.

#### '.rt. 1

Il Governo accorda alla provincia ed al comune di Venezia la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo austriaco, che i concessionari si obbligano solidalmente di costruire ed esercitare a tutte loro spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e da quelle 27 dicembre 1896, n. 561, 30 aprile 1899, n. 168 e 4 dicembre 1902, n. 506, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti, compreso anche quello n. 1 approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528 e delle condizioni della presente convenzione e del capitolato relativo.

#### Art. 2

Emanato il decreto reale di approvazione della presente convenzione, dovranno i concessionari, con obbligo solidale, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella Gazzetta ufficiale, dare una cauzione di lire 21,000 di rendita 3.80 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo. La restituzione della cauzione sarà effettuata colle norme si abilite dall'articolo 247 della legge sui lavori pubblici.

#### Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dell'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è state dai concessionari eseguite il deposito di lire 10,500 di rendita in titoli al pertatore del consolidato italiano 3.50 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 41 (rilasciata il 15 febbraio 1905 dalla Cassa dei depositi e prestiti, sezione di tespreria di Venezia).

#### Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel terminprefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere i concessionari rinun ciato alla concessione, ed i medesimi incorreranno nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 5.

Lo Stato per la costruzione ed esercizio di questa linea assume di pagare ai concessionari (o per essi al' subconcessionario) per la durata di 70 anni un sussidio di lire 8,000 a chilometro pel tratto compreso fra l'asse del F. V. della stazione di Bassano e il termine della linea, e di lire 4,900 a chilometro pel tratto fra gli assi dei F. V. delle stazioni di Mestre e di Bassano, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferroviè e tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzata.

Nel caso però che a richiesta del concessionario il tronco Mestre-Bassano venga aperto all'esercizio prima del termine stabilito pel compimento della intera linea, il sussidio come sopra assegnato a detto tronco sarà intanto corrisposto a decorrere dalla data di tale apertura regola mente autorizzata.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore deb tamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verra corrisposto.

#### Art. 6.

Il Governo assume d'interporre i suoi buoni uffici presso il Governo austro-ungarico perchè sulla linea Trento-Tezze siano apportati i miglioramenti opportuni per renderla adatta ad un traffico internazionale; promette inoltre di adoperarsi presso lo stesso Governo austro-ungarico acciocchè sia autorizzata la prosecuzione della ferrovia dal confine Stato austriaco a Tezze per ivi operare la congiunzione delle due linee.

I concessionari alla lor volta si obbligano fin da ora di osservare tutte le condizioni che saranno stabilite dai due Governi, tanto rispetto alla costruzione, quanto rispetto all'esercizio del tratto di allacciamento della linea.

#### Art. 7.

Quando il prodotto lordo dell'esercizio della linea Mestre-Bassano-Primolano oltrepasserà la misura di lire 12,000 a chi-lometro, l'eccedenza sulle 12,000 sarà ripartita in ragione del 70 per cento ai concessionari e del 30 per cento al Governo. Resta inoltre fermo in ordine alla partecipazione dello Stato, il disposto dell'articolo 285 della legga 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sost tuito, però, al dieci per cento contemplato in detto articolo, il sei e mezzo per cento.

Per gli effetti della suindicata partecipazione i conti del concessionario (o del subconcessionario) dovranno essere presentati al Governo annualmente, alla fine d'ogni esercizio, pei debiti riscontri.

Il Governo, inoltre, avrà sempre il diritto di far ispezionare, a mezzo di funzionari propri, espressamente delegati, tutti i registri contabili ed amministrativi concernenti l'azienda della linea concessa.

Il concessionario (o subconcessionario) sarà obbligato a dare libero accesso ai predetti funzionari in tutti i locali d'ufficio e di facilitare loro in tutti i modi l'adempimento del loro mandato.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario (o subconcessionario) adottare, finchè non sia stabilito con regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione del Governo, il quale avrà il diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie, e di giudicare inappellabilmente in merito sentito il concessionario (o subconcessionario).

#### Art. 8.

Non si potrà cedere la presente concessione o la relativa subconcessione se non previa l'approvazione del Governo.

I concessionari per tutti gli effetti della presente concessione in rapporto col Governo, nominano sin d'ora come loro rappresentante il signor sindaco della città di Venezia e presso l'ufficio di lui in Venezia eleggono 1 loro domicilio. Alla persona e al domicilio così eletti saranno legalmente fatte dal Governo tutte le comunicazioni ed intimazioni concernenti la presente concessione.

#### Art. 9.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale, e dopo la registrazione del medesimo alla Corte dei conti.

Fatta a Roma, quest'oggi diciannove del mese di febbraio dell'anno mille novecento cinque.

Il ministro dei lavori pubblici FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il sindaco di Venezia [FILIPPO GRIMANI.]

Il presidente della deputazione provinciale di Venezia
'EMILIO PENZO.

Gustavo Boldrini, testimone. Valerio Marangoni, testimone.

Avv. Bartolomeo Ruini, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici e dell'ispettorato generale delle strade ferrate.

# **CAPITOLATO**

per la poproposione della castruzione a dell'eservizio di una strada forrata a sezione ordinaria con trazione a vapore da Mestro per Castelfranco. Bassano e Primolane al confine Italo-Austriaco.

#### TITOLO I.

# OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

I concessionari sono obbligati solidalmente ad eseguire, a tutte loro spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Mestre per Castelfranco. Bassano e Primolano al confine italo-austriaco, pel tronco da Mestre a Bassano, secondo il progetto di massima 10 gennaio 1902, redatto dagli uffici tecnici provinciale e comunale di Venezia in base al progetto ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei laveri pubblici con voto 15 aprile 1897, e pel tronco da Bassano al confine austriaco secondo il progetto governativo redatto dalla direzione tecnica di Mantova in data 29 agosto e 30 settembre 1893, con le varianti in data 28 settembre e 18 novembre 1894.

Potranno pure essere tenute in conto le proposte di varianti che fessero fatte dal concessionario sulle traccie della relazione della commissione reale, per lo studio delle ferrovie complementari, in quanto ne sia provata la utilità e subordinatamente alla debita approvazione ministeriale sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.In applicazione dell'articolo 210 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici il Governo acconsente fino da ora alla sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore sia totalmente che parzialmente previa la esibizione da parte dei concessionari del relativo progetto per l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

# Art. 2. Termini per l'ultimazione dei lavori.

Entro tre mezi dalla data di approvazione del progetto esecativo i concessionari sono tenuti ad incominciare i lavori e do-Yranno darli ultimati entro tre anni dalla stessa data,

Dovranno altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro quest'ultimo termine di tre anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle mero;

#### Art. 3

#### Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito nell'articolo precedente per l'incominciamento dei lavori scadrà infruttuosamente, verranno applicate di pieno diritto, e senza premettere alcuna formale ingiunzione, le disposizioni dell'articolo 250 della legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

Se poi, nel termine stabilito pel compimento dei lavori, questi non saranno ultimati; o se entro due anni dalla data del decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo non saranno avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'ese cizio nel termine fissato dall'articolo 2, i concessionari incorreranno pure di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e del'a sovvenzione, e nella perdita della cauzione definitiva, senza che possano più ottenere una seconda concessione. Ove concorressero giust'ficati motiv', al termine per l'ultimazione dei lavori, come a quello per il loro avviamento e per la esecuzione delle provviste, potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di un anno purchè domandata in tempo utile prima della scadenza di detti termini.

#### Art. 4.

# Progetto essoutivo.

I concessionari sono tenuti a presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione il progetto esecutivo della linea, compilato in conformità dell'art. 77 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e comprendente, altresì, tipi e quantitativi del materiale mobile e di tutti gli impianti e meccanismi. Tale presentazione ella relativa approvazione potranno essere fatte anche separatamente per ciascuno dei due tronchi Mestre-Bassano e Basleggi e decreti del regno d'italia - 1905

sano confine austriaco, purchè entro il termine di 6 mesi sop: a stabiliti.

Una copia del progetto, dopo segulta l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei avori pubblici.

#### Art. 5.

# Stagni e paludi.

Nell'esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possano dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti in modo permanente.

Per le cave di prestito che fosse indispensabile di aprire, i concessionari saranno tenuti alla osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460 e 15 maggio 1904, n. 209 e dei relativi regolamenti.

Del pari per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea i concessionari sono tenuti all'osservanza delle leggi predette, e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la malaria e sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi, nonchè all'esservanza delle disposizioni generali e speciali che per l'esecusione di dette norme legislative e regolamentari, siano e possano essere emanate dal Ministero dell'interno.

#### Art. 6.

#### Traversate a livello.

Le traversate a livello delle strade ordinarie su a ferrovia, di regola, dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai minore di 45°.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più comuni delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia, ed a raso delle rotaie, che qu'vi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

I passi a livello saranno munití di tabella monitoria e potranno essere senza alcuna chiusura laterale, salvo per le strade che si

63 ;- Vol. II. - 1905,

trovano comprese in tratte di linea aventi la chiusura, pel quale caso i medesimi dovranno essere, secondo la loro importanza, chiusi con cancelli o con abarre mos e a mano od a distanza con appositi apparecchi, ovvero chiusi a chiave, secondo saranno per prescrivere i funzionari governativi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea.

## Art. 7.

### Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con adeguato siatema di chiusura nei tratti ove vi è bestiame vagante e nei luoghi malto frequentati e pericologi, tratti e luoghi da determinarsi dai funzionari governa ivi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea

#### Art. 8

# Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e e fermate saranno stabilite nelle focalità indicate nei progetti citati all'articolo 1 del presente capitolato.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare in ogni tempo quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nella ubicazione delle stazioni e fermate che riconoscesse opportune, sentiti i concessionari.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi soambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

#### TITOLO II.

#### STIPULAZIONI DIVERSE

#### Art. 9.

## Durata della concessions.

La concessione della atrada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 70, a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della concessione medesima.

Qualora i concessionari (o subconcessionari) si valgano della facoltà consentita loro dall'articolo 1 ultimo capoverso del presente capitolato, fra le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, di cui all'articolo 248 della legge sui lavori pubblici, s'intenderanno compresi anche tutti gli impianti, le macchine e gli apparecchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasformazione in energia elettrica e per la trasmissione dell'energia medesima al materiale rotabile e di esercizio, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti al concessionario (o subconcessionario) sulla quantità di acqua occorrente per la ferrovia, stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o in difetto nel a quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

# Art. 10.

# Tassa di registro.

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una:

- a) l'atto di concessione fatto dal Governo;
- b) l'atto con cui fosse dai concessionari allogata la costruzione e l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione.

Saranno parimenti soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendense ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo; ed anche le convenzioni che i concessionari

stipulassero coi Ministeri della guerra e della marina per trasporti militari e per lavori di ampliamento e di miglioramento richiesti dai Ministeri stessi e da eseguirsi a loro spese.

#### Art. 11.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

I concessionari dovranno darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati; onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

#### Art. 12.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto reale che approvezà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima sarà pagata dai concessionari aunualmente al pubblico tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sensi e per gli effetti dell'articolo 288 della legge sui lavori pubblici, restando stabilito che tale pagamento sarà dovuto integralmente anche nel caso che fossero accordate proroghe, nei limiti consentiti dalla legge all'incominciamento dei lavori.

# Art. 13. Materiale rotabile ed orari.

'Il materiale rotabile si dovrà provvedere in misura non inferiore a lire 12,000 al chilometro e dovrà essere costruito in conformità dei tipi da approvarsi dal Governo.

Il materiale mobile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, i concessionari dovranno riceverli e tenerli in custodia senza diritto ad alcun compenso.

La velocità massima di corsa dei treni, la loro composizione media e le norme tutte di servizio e mevimento dei convogli corrisponderanno alle norme stabilite nei regolamenti d'esercizio da allegarsi al progetto esecutivo della linea.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi potranno i concessionari proporre all'approvazione del Governo, entro congruo termine, quei treni e fissare quegli orari che troveranno conformi ai loro interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio.

# Art. 14.

# Preferenza all'industrianazionale.

dualora per la provvista del materiale fisso e aci materiale mobile, così della prima dotazione, come dei successivi aumennti e rinnovamenti, i concessionari non trattassero direttamente con l'industria nazionale, potranno aprire una gara ed ammettervi anche delle ditte estere; ma dovranno limitarla soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali sarà affidata la fornitura dell'altra metà, alle stesse condizioni della prima aggiudicazione; se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, e non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una

seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggindicazione della prima metà, i concessionari saranno liberi di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato con regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario del regio ispettorato generale delle strade ferrate, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sarà applicata ai concessionari una multa del 15 percento del valore dei materiali acquistati, e, per quanto riguarda il materiale mobile, ne sarà vietata la messa in circolazione.

L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

#### Art. 15.:

# Tariffe e condizioni di trasporto.

Le tariffe, condizioni e norme pei trasporti sulla linea concessa dovranno essere presentate al Governo per la sua approvazione prima dell'apertura della linea all'esercizio.

Tali tariffe non potranno essere mai superiori a quelle che sono e saranno in vigore sulle ferrovie attualmente facenti capo a Venezia.

I concessionari non potranno, senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni a chicchessia, nè modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Potranno soltanto, dandone avviso in tempo utile all'ispettorato governativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasione di feste, fiere, mercati e simili.

I concessionari potranno, previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli

speditori e per determinati trasporti, purchè in eguale misura essi e accordino a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia eguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti. Sugli eventuali reclami per l'applicazione di questo comma deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentite il Consiglio delle tariffe.

Di queste facilitazioni dovranno dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potrà sospenderie e revocarle, e dovranno pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.

#### Art. 16.

Riduzioni di tariffe in casi di pubbliche calamità.

In caso di straordinaria carestia e di altra calamità pubblica il Governo potrà ordinare pei generi di prima necessità che siano da trasportarsi per cento del Governo, delle provincie e dei comuni, ovvero dei comitati di soccorso e di società cooperative dai Governo stesso indicate, una temporanea riduzione non maggiore del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

#### Art. 17.

# Concessioni speciali.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Principi Reali, nonche per conto dello Stato, saranno applicate, quando risultino per essi più convenien 1 di quelle dai concessionari attuate per il pubblico, le tariffe apeciali, di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Saranno incitre applicate le tariffe speciali di cui all'allegato medesimo (concessione C e seguenti) al trasporto delle persone e delle co e specificate mell'allegato stesso.

Per l'applicazione di tali tariffe i concessionari dovranno adottare le norme, condizioni e modelità in vigore sulle altre atrade ferrate del Regno.

I funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e le loro famiglie avianno lo stesso; trattamento stabilito su le reti principali.

#### Art. 18.

## Pubblicità delle tariffe.

Le tariffe in vigore, nonchè le modificazioni, estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico in tempo utile; ed inoltre un esemplare delle medesime, tenuto al corrente, dovrà trovarsi sempre depositato nelle stazioni a disposizione del pubblico per prenderne visione, salvo le eccezioni che siano consentite dal Ministero.

# Art. 19. Contravvenzioni.

I concessionari, per le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 18 incorreranno in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle penalità di cui all'articolo 277 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

#### Art. 20.

# Trasporti gratuiti.

I concessionari saranno obbligati a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari od agenti dello Stato i quali per ragioni di ufficio in dipendenza di rapporti colla ferrovia debbono compiere frequenti viaggi,

A tale effetto i concessionari dovranno tenere valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dal regio ispettorato generale delle strade ferrate per gli incaricati della sorveglianza e fornire biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che saranno loro richiesti dal regio ispettorato generale medesimo.

I concessionari dovranno pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e i sottoprefetti; per i sottoprefetti incltre il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della provincia.

#### Art. 21.

Facilitazioni agli ufficiali e al personale, dell'esercito e della marina.

I concessionari dovranno accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del regio esercito e della regia marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

In quanto le esigenze del normale servizio dei trasporti lo consentano, dovranno anche mettere a disposizione dell'autorità militare vetture e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni saranno stabilite d'accordo fra l'autorità militare ed i concessionari.

Questi avranno pure l'obbligo di prestare tutto il concorso che loro sarà richiesto dall'autorità militare per la predisposizione degli orari e delle norme per i trasporti in tempo di guerra o di preparazione alla medesima.

#### Art. 22

# Opere di difesa nazionale.

I concessionari non potranno opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

#### Art. 23.

# Esercizio della linea in caso di guerra.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 287 della legge sulle opere pubbliche, il comando superiore dell'esercito, durante la mobilitazione e durante la guerra, avrà diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi in possesso del concessionario (o subconcessionario) che giudicherà necessari per la esecuzione dei trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni che verranno date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario e di limitare o sop-

primere il servizio per il pubblico in relazione alle esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

Durante la mobilitazione dell'esercito e durante la guerra l'esercente dovrà continuare la gestione della ferrovia con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non avrà altra limitazione tranne quella che potesse derivare dall'uso che l'autorità militare farà delle facoltà sopra dette.

Il comando supremo dell'esercito avrà anche il diritto di fare direttamente l'esercizio della linea, quando, a suo giudizio, lo credesse necessario. In tale caso sarà tenuto apposito e distinto conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e di quelli per servizio del pubblico, ed i prodotti complessivi, sotte deduzione delle spese vive incontrate dall'autorità militare, saranno versati mensilmente nelle casse dello Stato, a carico del quale sarà rimborsato l'esercente delle spese vive da lui eventpalmente sostenute. L'esercente non avrà diritto ad altro compenso tranne quelle sopra indicato.

#### Art. 24. . . .

#### Scorta di combustibile.

I concessionari dovranno sempre tener lungo la linea una provvista di combustibile sufficiente almeno per un quadrimestre.

Quando il Governo stimasse di ordinare provviste di combustibile superiori al consumo di un quadrimestre, l'esercente dovrà eseguirle, salvo il diritto agli eventuali compensi.

# Art. 25.

# Servizio di posta.

I concessionari sono obbligati ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie e ferrovie economiche.

Essi potranno trasportare in esenzione dalle tasse postali sulla propria littea soltanto le lettere ed i pieghi rignardanti esolusivamente l'amministrazione e l'esercizio della littea stessa.

# Art. 26.

# Stabilimento delle linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche e telefoniche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costruita dai concessionari.

Le linee telegrafiche e telefoniche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dai concessionari.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed i concessionari corrisponderanno ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso dei concessionari. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno dai concessionari pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale di sorveglianza e in servizio ed il materiale destinati alle linee telegrafiche e telefoniche impiantate e da impiantarsi lungo la strada ferrata concessa saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

#### Art. 27.

# Telegrammi di servizio.

I concessionari non potranno trasmettere altri dispacci telegrafici fuorche quelli relativi al servizio della linea concessa e saranno perciò sottoposti alla sorveglianza governativa.

#### Art. 28.

## Telegrammi del Governo e dei privati,

Dietro richiesta del Governo i concessionari dovranno assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

I concessionari riterranno per loro il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra i loro uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai loro uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Essi riterranno il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai loro uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterranno il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra loro uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Saranno tenuti a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati ne' loro uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

#### Art. 29.

#### Tronchi e stazioni comuni.

Il Governo si impegna fin d'ora di accordare ai concessionari l'innesto della linea ed il servizio di essa nelle stazioni di Mestre, Castelfranco e Bassano ed in quelle di Venezia, Santa Lucia e Marittima; e s'impegna inoltre di accordare il transito per il tronco Mestre-Venezia, il tutto alle condizioni che, sentito il concessionario, saranno stabilite dal Governo, anche per regolare il servizio comune nelle stazioni di Venezia.

I concessionari dovranno costruire nella stazione di Primolano e nelle eventuali fermate intermedie i locali necessari per il regolare funzionamento degli uffici doganali colle modalità ed ubicazioni stabilite d'accordo colle amministrazioni interessate e dovranno provvedere pure all'impianto di un casotto per il corpo di guardia all'estremo confine dove possano riposare gli agenti italiani di finanza destinati a scortare i treni provenienti dall'estero fino alla dogana.

Saranno a carico dei concessionari le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che, per l'esercizio della nuova linea, occorressero, a g udizio del Governo, in dette stazioni: i lavori relativi saranno eseguiti a cura delle Società predette.

I concessionari poi saranno tenuti ad accordare al Governo, ed a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Venezia.

# Art. 30.

# Rinunzia di privilegi.

I concessionari rinunciano ai privilegi e diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici, che loro potessero competere per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonche per le linee laterali, restando quindi in facoltà del Governo di costruirle direttamente o di concederle liberamente a chiunque esso creda senza essere tenuto, in qualsiasi caso, a compensi od a risarcimenti di danni a favore dei concessionari.

# Art.[31. .

#### Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che pot anno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio su1006 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

Salah dan Japan Japan Salah

.

periore dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del Consglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252,270 e 284 della legge 20 marzo 1865, al'egato F, sui lavori pubblic. l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri che saranno nominati, como al precedente articolo 29.

#### Art. 32.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Nei casi di decadenza contemplati dall'articolo 8 d'1 presente capitolato, e nella con eguente applicazione degli ar colì 252 e seguenti della legge organica sui lavori pubblici, come pure nei caso previsto dall'artico o 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabi i si limiterà al valdre delle opere e provviste esistenti, considera e fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

#### Art. 33.

# Risca to della concessione.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea entro di e anni dal compimento della sua costruzione, con opportuno preavviso ai concessionari sei mesi prima; il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dall'ammontare del costo di costruz one e della spesa incontrata per la provvista di materiale rotabile e di esere zio da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente comunicati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dai concessionari, il tutto aumentato de' 5 per cento a titolo di premio.

Non eseguendosi il riscatto nel termine come sopra previsto, il Governo avrà facoltà di riscattare la linea in qualunque epoca, però non prima di 20 anni da'l'apertura tetale della ferrevia al l'esercisio, previo diffidamento da dazsi ai concessionari non mon di un anno prima, ed anche innansi lo spirare del ventennio, cor-

rispondendo per tutta la restante durata della concessione una annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento, che diedero prodotto maggiore, diminuita dell'interesse del 5 per cento sul valore del materiale mobile e di esercizio all'atto del riscatto.

L'annualità di riscatto potrà dal Governo essere convertita, in ogni tempo, in un capitale corrispondente.

# Art. 34. Personals.

I concessionari dovranno, tanto per la costruzione quanto per l'esercizio della linea, impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, sarà riservato, a termini dell'articolo 15 lettera C del testo unico delle leggi sullo stato dei sott'uffic ali approvato con regio decreto 30 novembre 1902 e modificato colla legge 2 g ugno 1904, n. 217, ai sott'ufficiali di cui è parola nell'articolo 12 della legge medesima, che abb ano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffic:.

# Art. 35.

# Regolamento pel personale.

I concessionari dovranno stabilire con apposito regolamento. da approvarsi da' Ministero dei lavori pubblici, il trattamento del personale assunto per l'esercizio della ferrovia concessa, nonchè le pene disciplinari e 'e formalità per la loro applicazione.

#### Art. 38.

Assicurazione del personale presso la Cassa nazionale.

I soncessionari dovranno provvedere ad assicurare, presso la Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il personale stabile addetto all'esercizio della ferrovia. Gli agenti le cui mansioni corrispondono a quelle indicate all'articolo 8 del testo unico della legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, approvato con regio decreto 28 luglio 1901, n. 387, saranno inscritti nei ruoli ordinari degli operai. Per il rimanente personale, avvalendosi delle assicurazioni popolari di rendita vitalizia, saranno dai concessionari concordate colla detta cassa di previdenza speciali norme per garantire agli agenti, oltrechè la pensione in caso di vecchiaia, anche la indennità o pensione per il caso di invalidità, e la indennità agli aventi diritto in caso di morte.

Il contributo dei concessionari nei versamenti da farsi alla Cassa non sarà inferiore al 4 per cento della paga dell'agente inscritto nei ruoli operai ed al 6 per cento dello stipendio per gli altri agenti.

#### Art. 37.

### Servizio cumulativo.

I concessionari dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che hanno vigore ora e che saranno emanate dal Governo per il servizio cumulativo delle ferrovie del Regno agli effetti del quale la ferrovia concessa sara pareggiata alle linee dello Stato e da esso esercitate.

Il ministro dei lavori pubblici FRANCESCO, TEDESCO.

U ministro del tesoro ...
LUIGI LUZZATTI.

Il sindaco di Venezia

Filippo Grimani.

Il presidente della deputazione provinciale di Venezia EMILIO PENZO.

> Gustavo Boldrini, testimone. Valerio Marangoni, testimone.

AVV. BARTOLOMEO RUINI
segretario delegato alla stipulazione dei contratti
del Ministero dei lavori pubblici
e dell'ispettorato generale delle strade ferrate;

N. **136**.



N. 136.

REGIO DECRETO che chiama alle armi per istruzione alcune classi dal congedo illimitato.

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 23 aprile, n. 95)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3<sup>a</sup>);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Nel corrente anno 1905 saranno chiamati alle armi per istruzione:

- 1. Per un periodo di 20 giorni:
- a) I militari di la categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Ancona, Arezzo, Barletta, Belluno, Benevento, Bologna, Cagliari, Caserta, Castrovillari, Chieti, Cosenza, Cremona, Ferrara, Gaeta, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Messina, Mondovi, Nola, Novara, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Vercelli, Vicenza e Voghera;

64 - Vol. II. - 1905.

- b) I militari di la categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Catania e l'alermo;
- c) I militari di la categoria delle classi 1879 e 1880, (esercito permanente) e della classe 1875 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Catania, Girgenti, Messina, Palermo e Trapani;
- d) I militari di la categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno;
- e) I militari di la categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da montagna appartenenti a tutti i distretti del regno;
- f) I militari di la categoria della classe 1876 (che faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) ascritti alla specialità ferrovieri del genio appartenenti a tutti i distretti del regno;
- g) I militari di la categoria della classe 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità ferrovieri, appartenenti ai distretti compresi nei territori del VII, VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata

# 2. Per un periodo di 21 giorni:

- a) I militari di 1º categoria delle classi 1877 e 1878 ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla sanità e sussistenza appartenenti ai distretti di Arezzo, Firenze e Siena ed a quelli compresi nel territorio del IX e X corpo d'armata e della divisione militare di Ancona;
- b) I militari di 1º categoria delle classi 1877 e 1878 ascritti ai granatieri appartenenti a tutti i distretti del regno, ad eccezione dei distretti compresi nel territorio della divisione militare di Chieti, dell'XI e XII corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari.

# ' 3. Per un periodo di 22 giorni:

I militari di la categoria della classe 1878 ascritti agli alpini appartenenti ai distretti di reclutamento dei soli

reggimenti alpini 1°, 2°, 3° e 4° (meno i distretti di complemento).

# 4. Per un periodo di 25 giorni:

- a) I militari di la categoria delle classi 1874 e 1875 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea appartenenti si distretti compresi nei territori dell'XI corpo d'armata e della divisione militare di Chieti;
- b) I militari di 1ª categoria delle classi 1874 e 1875 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Campobasso, Ca-strovillari, Chieti, Foggia, Lecce, Sulmona, Taranto e Teramo; c) I militari di la categoria della classe 1874 ascritti

alla milizia mobile degli alpini appartenenti ai distretti di

reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° 6 7°;

d) I militari di la categoria delle classi 1879: (esercito permanente) e 1875 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza appartenenti a tutti i distretti del regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà

- una maggiore durata di giorni 7;

  e) I militari di la categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile del genio specialità zappatori (escluso il treno) appartenenti ai distretti compresi nel territorio del IX corpo d'armata e a quelli di Aquila, Chieti, Gaeta, Sulmona e Teramo;
- f) I militari di la categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali trasmettitori appartenenti a tutti i distretti del regno.

# 5. Per un periodo di 30 giorni:

I militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno.

#### Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dai ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 aprile 1905

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 22 aprile 1905. Reg. 22. Atti dei Governo a f. 23. PACINI. Lesogo del Sigillo. V. Il Guardenigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

E. PEDOTTI.

N. 137.



N. 137.

LEGGE portante provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

22 aprile 1905.

(Pubblicata nelta Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1905, n. 95)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE ER D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

# Art. 1.

Dal 1º luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio:

a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

b) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n 530;

c) delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino, Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;

d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888 approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3<sup>a</sup>);

e) della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864 approvata con regio decreto 28 giugno 1865, n. 2401.

Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo dell'amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma Viterbo e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonchè l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566. È pure autorizzato a stipulare con società o ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli.

Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovrà comprendere una clausola risolutiva cordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardò

Il Governo potrà altresi assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino.

Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il consiglio di Stato, per decreto reale che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

## Art. 2.

Il Governo è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali, e con le amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.

Il Governo, appena promulgata la presente legge, nominerà il direttore generale, con le forme prescritte dall'ar-

ticole 4, e gli darà coadiutori in numero sufficiente sce-gliendoli fra i funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

#### Art. 3.

Anche prima della costituzione dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici può assumere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento e per i bisegni prevedibili dell'esercizio.

Nel suddetto caso, per gli impegni relativi alle spese di cui alle lettere d ed e dell'art. 9, deve essere sentito preventivamente il comitato superiore delle strade ferrate.

Degli impegni assunti a senso del presente articolo sarà tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'art. 6.

Ai pagamenti che si debbono fare prima del 1º luglio 1905 si provvederà, nei limiti di lire 250,000, con prelevamenti dal fondo di riserva istituito con la legge 30 giugno 1904, n. 293, e iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme prelevate saranno rimborsate dell'amministrazione delle ferrovie di Stato e reintegrate nel detto fondo sull'esercizio finanziario 1905-1906.

#### Art. 4:

L'amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue funzioni sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici. Ad essa presiede il direttore generale coadiuvato da un comitato di amministrazione composto di sei membri. Il direttore generale è nominato per decreto reale su proposta del ministro del lavori pubblici sentito il Consiglio dei mi-nistri. Egli presiede il comitato di amministrazione. I membri del comitato di amministrazione sono, con le stesse forme, nominati per decreto reale e restano in ca-rica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivo.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Con-

siglio dei ministri, si stabiliranno lo stipendio e le indennità del direttore generale, nonchè le indennità dei membri del comitato di amministrazione.

L'ufficio di direttore generale e quello di membro del co-mitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica parlamentare.

Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori pubblici designa il membro del comitato di amministrazione che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il direttore generale può delegare a membri del comitato di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari dipendenti, alcune delle facoltà che gli sono riservate dai vigenti ordinamenti.

#### Art. 5.

La direzione generale ha sede in Roma.

Il direttore generale e il comitato di amministrazione sono responsabili verso il ministro dei lavori pubblici.

Le attribuzioni e le facoltà, ora assegnate dagli statuti e dai regolamenti interni vigenti, al consigli di amministrazione ed ai direttori generali delle società Mediterranea, Adriatica e Sicula, sono deferite, in quanto non siano contrarie alla presente legge, al comitato di amministrazione ed al direttore generale delle ferrovie di Stato. Al comitato di amministrazione en al direttore generale delle ferrovie di Stato. Al comitato di amministrazione en al direttore generale delle ferrovie di Stato. amministrazione vengono pure assegnate le facoltà ed attribuzioni ora di spettanza del regio ispettorato generale e del comitato superiore delle strade ferrate per quanto riguarda la gestione delle somme destinate a lavori e provviste.

L'ordinamento dei servizi tecnici ed amministrativi ora vigente sulle linee affidate alle tre società esercenti, è prov-visoriamente mantenuto, salvo le modificazioni che occor-ressero per migliorarlo ed adattarlo alle nuove condizioni dell'azienda.

La facoltà consentita al direttore generale dal primo ca-poverso dell'art. 137 delle tariffe e condizioni pei trasporti

approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3a), si intende estesa a tutte le contestazioni giudiziali.

#### Art. 6

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 sarà presentato all'approvazione del Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese della amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio stesso.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alle sezioni di regia tesoreria provinciale presso la banca d'Italia. Queste somme sono tenute in conto corrente speciale distinto da quello attuale del tesoro dello Stato. Il direttore generale dell'esercizio di Stato avrà facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria.

La differenza fra le entrate e le spese dell'esercizio delle ferrovie è liquidata mensilmente e portata in conto entrate del bilancio dello Stato.

Fino all'approvazione del bilancio la nuova amministrazione preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provyedere alle spese ordinarie di esercizio, comprese quelle attualmente a carico dei tre fondi di riserva

### Art. 7.

È assegnato all'amministrazione delle ferrovie di Stato un fondo di dotazione di magazzino, costituito dal valore delle scorte di materiale e di oggetti di consumo in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dell'esercizio al l' luglio 1905 e riconsegnati agli effetti delle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n 3048 (serie 3°), e dei materiali in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dei fondi speciali istituiti in base alle convenzioni stesse.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stabilito l'ammontare definitivo di questo fondo, il quale ha gestione propria. Il rendiconto del fondo di dotazione di magazzino

è allegato al consuntivo del bilancio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato.

#### Art. 8.

All'amministrazione delle ferrovie di Stato è aperto dal tesoro sui fondi della tesoreria provinciale un conte corrente in contabilità speciale fino alla concorrenza di otto milioni di lire.

L'amministrazione si può valere di questo credito per le provviste di materie ed oggetti di consumo deliberate dal comitato di amministrazione e approvate dal ministro dei lavori pubblici in eccedenza alla dotazione di cui all'art. 7.

Sulle somme prelevate sul conto corrente nel limite degli otto milioni sarà pagato l'interesse medio vigente sui buoni del tesoro.

Le somme prelevate dovranno essere restituite non appena il fondo di dotazione del magazzino sia ricondotto allo stato normale.

#### Art. 9.

Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, provvederà all'amministrazione delle ferrovie di Stato la somma di lire 65 milioni da servire nell'esercizio finanziario 1905-906:

- a) per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti pel primo impianto della nuova amministrazione;
- b) per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato;
- c) per integrare la nuova amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giugno 1905, salvo rivalsa verso le società esercenti;
- d) per forniture di materiale disposte fino al 30 giugno 1905, o da disporsi dopo il lo luglio 1905, sia in relazione agli aumenti di traffico verificatisi negli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del materiale noleggiato;
  - e) per provviste, in aumento del patrimonio, di mate-

riale fisso, rotabile e di esercizio, di materiale metallico di armamento occorrente per i nuovi binari, e di macchinario di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di materiale rotabile, e in genere per qualunque spesa urgente di lavori e provviste di carattere patrimoniale.

Per la provvista dei fondi occorrenti l'amministrazione del tesoro è autorizzata ad assumere mutui dalla cassa dei depositi e prestiti all'interesse annuo del 3.75 per cento netto per i primi cinque anni, e del 3.50 per gli anni successivi ammortizzabili in 40 anni.

Le somme prese a mutuo saranno inscritte nel bilancio dello Stato e le annualità necessarie per la loro estinzione e relativi interessi saranno inscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'amministrazione delle ferrovie di Stato.

#### Art. 10.

L'amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata ad assumere a carico del bilancio dell'azienda per l'esercizio 1906-907 impegni di spesa fino alla concorrenza di 30 milioni di lire per forniture di materiale rotabile e di esercizio da consegnarsi dopo il 1° luglio 1906.

Le somme occorrenti saranno fornite dal tesoro nello stesso modo e con le stesse condizioni di cui al precedente art. 9.

### Art. 11.

Il Governo commetterà all'industria nazionale le nuove ordinazioni di materiale contemplate dai comma d ed e dell'art. 9 e quelle dell'art. 10 provvedendo che a pari condizioni esse sieno equamente ripartite fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, numero 351.

Il direttore generale potrà, su conforme parere del con-

siglio d'amministrazione e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e procedere per trattative private, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'amministrazione o per assicurare un'equa ripartizione delle forniture.

Nel caso di collusioni o di altre frodi degli industriali a danno dell'amministrazione ferroviaria, o quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi convenienti ed equi, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, si potrà, con la osservanza delle forme prescritte nel precedente capoverso, ordinare l'appalto della fornitura all'industria estera

#### Art. 12.

Fin dall'esercizio 1905-906 sarà iniziata la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste formato col prelevamento del 2 per cento dei prodotti lordi.

Dal fondo di riserva sono prelevate le somme occorrenti per le urgenti necessità di servizio, per le quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le corrispondenti variazioni. Le somme prelevate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso in uno o più esercizi finanziari.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla corte dei conti, sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Fino a che le somme accumulate in questo fondo non abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto medio avutosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente di cui all'art. 8 può, per servire agli scopi indicati nel presente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a completarlo.

Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.

#### Art. 13.

Al servizio di ragioneria della nuova amministrazione è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

La corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese. Le sue attribuzioni sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale presso la direzione generale.

La registrazione preventiva da parte dell'ufficio speciale della corte dei conti degli impegni delle spese è limitata ai contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti che rappresentano un ammontare superiore alle lire 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti da farsi d'urgenza per assicurare la continuità e regolarità del servizio.

Settimanalmente sono comunicati allo stesso ufficio della corte dei conti gli elenchi degli impegni di spese assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonchè gli elenchi dei mandati emessi.

I ministri dei lavori pubblici e del tesoro disporranno per i controlli che crederanno opportuni.

### Art. 14.

Per i contratti, approvvigionamenti e lavori occorrenti per l'eseizirco e la manutenzione della rete ferroviaria varranno provvisoriamente le norme amministrative e contabili in uso presso le attuali amministrazioni sociali col coordinamento che l'unità del servizio rendesse necessario, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) L'amministrazione può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo quando un'evidente esigenza prodotta da cause imprevedute o dal

bisogno di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, non permettano gl'indugi del pubblico incanto o della licitazione privata;

b) Può, verificandosi le condizioni previste nella lettera a, ordinare la esecuzione di opere senza preventivo progetto regolare;

c) Può, per l'acquisto dei carboni, servirsi delle facoltà accordate con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, numero 2016 (serie 3ª), modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª).

Ai contratti per opere e forniture da stipularsi dalla predetta amministrazione ed ai progetti da essa compilati non sono applicabili:

1° le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e corrispondenti modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294;

2º le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per la stipulazione dei contratti dell'amministrazione delle ferrovie di Stato si applicano le norme stabilite pei contratti delle altre pubbliche ammini trazioni dall'art. 11 della stessa legge sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 15.

Le condizioni per i trasporti e le tariffe in vigore sulle ferrovie delle quali lo Stato assume l'esercizio sono provvisoriamente mantenute.

Per le variazioni alle tariffe, che si ritenessero necessarie od opportune, continueranno ad applicarsi le norme ora vigenti.

## Art. 16.

Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non può essere diminuito.

Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri

sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.

Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potrà, in seguito a parere favorevole del comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette

il ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze locali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può per alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.

### Art. 17.

Col 1º luglio 1905 il personale delle tre reti Mediterranea, Sicula e Adriatica per la parte che non concerne le linee Meridionali, salvo il caso del riscatto, passa alla dipendenza dell'amministrazione autonoma delle strade ferrate dello Stato.

Il Governo ha facoltà di non accettare in servizio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato i funzionari delle società Mediterranea, Adriatica e Sicula aventi grado di direttore generale, vice-direttore generale e direttore di esercizio.

Il personale stabile ed in prova addetto alle ferrovie esercitate dallo Stato ha il grado, gli stipendi, le paghe, gli avanzamenti, e, compatibilmente con il nuovo assetto dei servizi, le qualifiche e le competenze accessorie stabilite negli ordinamenti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, dalle quali rispettivamente proviene; ha pure diritto alla pensione ed ai sussidi secondo le norme degli istituti di previdenza ai quali è ascritto, e che continueranno provvisoriamente a funzionare con le norme vigenti.

Fino alla unificazione di cui all'art. 22, i funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato continuano a far parte del proprio ruolo ed hanno provvisoriamente le qualifiche, indennità e competenze accessorie stabilite dal comitato di amministrazione.

Se per effetto del nuovo assetto si dovessero sopprimere o ridurre posti coperti da funzionari dei primi tre gradi degli attuali organici delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, i funzionari che risulteranno in eccedenza, e che l'amministrazione non creda di poter destinare ad altre funzioni, saranno collocati a riposo, se hanno compiuto gli anni di compartecipazione agli istituti di previdenza previsti dai relativi statuti: in caso diverso saranno collocati in disponibilità per due anni.

L'amministrazione delle ferrovie di Stato ha facoltà di rivedere, entro il secondo semestre dell'anno 1905, e, ove ne sia il caso, non riconoscere le promozioni deliberate entro il primo semestre dello stesso anno dalle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per i primi quattro gradi.

### Art. 18.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le relative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto reale 4 agosto 1902, n. 379, emanato in esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 291.

Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati.

Può però il direttore generale, su parere del comitato di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilità, applicare invece un provvedimento disciplinare.

Art. 19.

Per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile agli stipendi e agli assegni personali, goduti dagli agenti ferroviari a carico dell'esercizio di Stato, la classificazione del reddito è fatta ai sensi dell'art. 54, lettera d, della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per il personale attualmente in servizio il quale, per effetto della tassazione della categoria C, gode della esenzione e delle detrazioni di cui all'art. 55 della citata legge del 1877, l'amministrazione delle ferrovie di Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggior importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Gli assegni corrisposti oltre lo stipendio o la paga giornaliera a titolo di sussidio, indennità e competenze accessorie, sono pagati al personale senza ritenuta per imposta di ricchezza mobile, la quale però sarà conteggiata separatamente dall'amministrazione delle ferrovie di Stato nella parte ordinaria del suo bilancio e versata in conto entrate delle imposte dirette. Sono esclusi da tale conteggio gli assegni e le indennità che siano concessi in rimborso anche generico o in contemplazione di spese.

## Art. 20.

Agli agenti più anziani, esclusi quelli dei primi cinque gradi dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, i quali, tenuto conto degli ordinamenti in vigore, si trovino, non per demerito, in arretrato nel loro stipendio o paga, saranno assegnati gni anno, a cominciare dal 1º gennaio 1906, aumenti anticipati non compresi fra quelli previsti nei regolamenti in vigore, per una somma non minore di L. 1,200,000 nel primo anno e per la somma che sarà stabilita con la legge di bilancio in ciascuno degli anni successivi, fino a raggiungere, col cumulo degli aumenti annualmente accordati, l'importo complessivo di lire 3 milioni.

Tali aumenti speciali a favore degli anziani saranno ripartiti secondo norme formulate dal comitato di amministrazione dopo sentita una speciale commissione di rappresentanti delle diverse categorie del personale, nominata nel seno di questo con le forme stabilite da un regolamento speciale.

<sup>65 -</sup> Vol. II. - 1905.

Le predette norme saranno approvate con decreto reale.

### Art. 21.

Dal 1º luglio 1905 è ammessa a favore della vedova e dei figli minori del compartecipante al consorzio di mutuo soccorso la riversibilità del sussidio continuativo previsto dallo statuto nelle proporzioni e con le norme stabilite per la riversibilità della pensione alla vedova ed ai figli minori del compartecipante alla cassa pensioni.

Per i compartecipanti alla seconda sezione del nuovo istituto di previdenza le somme loro spettanti a termini dello statuto sono, a partire dal 1º luglio 1905, commutate in assegni vitalizi o temporanei a favore anche della vedova e dei figli minori nei modi e nelle proporzioni stabiliti nello statuto per i compartecipanti alla prima sezione.

Ad assicurare il suindicato trattamento l'amministrazione provvede con aumento del suo contributo, e lo Stato assume a suo carico il disavanzo a tutto il 30 giugno 1905 derivante al consorzio di mutuo soccorso e alla sezione seconda del nuovo istituto di previdenza dall'applicazione delle predette disposizioni.

Negli statuti del consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza saranno introdotte le modificazioni che conseguono dalla presente disposizione e saranno approvate con la procedura seguita per l'approvazion degli statuti medesimi.

## Art. 22.

Il Governo entro il 2° semestre 1905 farà la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate.

L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovrà eccedere la somma annua di un milione di lire.

I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

### Art. 23.

All'amministrazione delle ferrovie di Stato saranno affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori di costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, nonchè la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse alla industria privata giusta le vigenti leggi.

Le spese all'uopo occorrenti saranno rimborsate con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ai progetti e contratti di lavori e provviste riguardanti le costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, affidate all'amministrazione suddetta, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

Il servizio dei contratti relativi ai lavori e alla gestione delle ferrovie, al quale ora provvede il Ministero dei lavori pubblici, passa alla nuova amministrazione alla quale saranno conseguentemente assegnati, nei limiti richiesti dal servizio stesso, funzionari del suddetto Ministero con i modi e le condizioni di cui agli articoli 17 e 22.

### Art. 24.

Salve le attribuzioni della regia avvocatura erariale per le controversie di indole patrimoniale, la difesa delle cause e le consultazioni legali in tutte le controversie che riguardano l'esercizio delle linee di cui all'art. lo della presente legge sono affidate all'ufficio legale dell'amministrazione, al quale però, non meno che al direttore generale, è fatta facoltà di richiedere l'avviso dell'avvocato generale erariale.

Dovrà essere sentito l'avvocato generale erariale ove sorga questione sull'indole della controversia, se patrimoniale o di esercizio, ed in tutte le questioni anche attinenti all'esercizio nelle quali l'interesse dell'amministrazione ferroviaria si trovi in collisione con quello di altre amministrazioni dello Stato.

# Art. 25.

Qualora non si addivenga al riscatto delle meridiohali, è data facoltà al Governo di prendere tutti i provvedimenti occorrenti alla tutela degli interessi delle regioni servite

dalle linee concesse alla società per le strade ferrate meridionali.

E fatto obbligo alla società stessa di consentire al passaggio dei treni dell'amministrazione delle ferrovie di Stato sul tratto Bologna-Faenza della ferrovia Bologna-Ancona, mediante condizioni e compensi, che in caso di disaccordo saranno stabiliti da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della corte di cassazione di Roma.

Il Governo è pure autorizzato a concorrere, previ accordi con la società stessa, nella spesa di costruzione del secondo binario sul suddetto tratto di ferrovia da Bologna a Faenza.

### Art. 26.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio in servizio non possono concedersi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie, in quanto lo richieda il servizio a cui ciascuno è addetto, ed ai funzionari dello Stato, i quali, per ragioni d'ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

I funzionari che rilasciano a persone diverse da quelle sopraindicate, carte di libera circolazione, biglietti di servizio o biglietti gratuiti o semigratuiti sono puniti con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese, ed hanno l'obbligo di rifondere il danno derivato dalla indebita concessione. Nel caso di recidiva l'ammenda per il danno arrecato è elevata al doppio. Queste disposizioni punitive sono da applicarsi per ogni caso in via disciplinare ed amministrativa, senza pregiudizio dell'azione penale.

Gli scambi di biglietti con altre amministrazioni ferroviarie e con società di navigazione, sono stabiliti per decreto reale, tenuto conto della rispettiva loro importanza.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti semi-gratuiti sarà regolata con decreto reale da presentarsi al Parlamento entro l'anno corrente per essere convertito in legge.

## Art. 27.

La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private.

Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento.

### Art. 28.

L'esercizio di Stato delle ferrovie sarà fatto per mezzo di una amministrazione autonoma al cui ordinamento definitivo sarà provveduto entro l'anno 1905 con apposita legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 22 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardanigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARLO FERRARIS. CARCANO. RAVA.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 438.



N. 138.

REGIO DECRETO relativo all'assegnazione dei nomi delle regie navi di nuova costruzione ed al cambiamento di nome delle regie navi già inscritte nel quadro del regio naviglio.

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 55 aprile 1905. n. 97)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione dei nomi alle regie navi di nuova costruzione ed il cambiamento di nome delle regie navi, già inscritte nel quadro del regio naviglio, dovrà sempre farsi per Nostro decreto, su proposta del Nostro ministro della marina, da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 21 aprile 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 20 PACINI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.



N. 139.



N. 139.

REGIO DECRETO relativo all'ammissione al concorso per allievo della regia accademia navale per l'anno scolastico 1905-906.

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905, n. 97)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 17 dicembre 1896, n. 589, che approva l'ordinamento della regia accademia navale;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1898, n. 505, portante alcune modifiche all'art. 8 del predetto ordinamento;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1904, n. 50, col quale veniva, fra l'altro, modificato il comma a dell'art. 8 succitato;

Vista la disposizione transitoria contenuta nel regio decreto 7 febbraio 1904, circa il limite di età prescritto per i giovani concorrenti alla prima classe della regia accademia navale;

Considerata l'opportunità di riservare ancora per quest'anno ai giovani nati nel 1886 una parte dei posti messi a concorso per allievo della regia accademia navale per l'anno scolastico 1905-906;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Disposizione transitoria.

Per l'anno scolastico 1905-906 sono ammessi al concorso per allievi della regia accademia navale, eccezionalmente, anche i giovani nati nel 1886 unitamente a quelli nati negli anni seguenti, purchè si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2, comma b, c, d, e, della relativa notificazione di concorso.

I giovani nati nel 1886 che risulteranno idonei e compresi nei primi quaranta approvati potranno conseguire un numero di posti non superiore a quattordici fra quelli messi a concorso.

La classificazione di idoneità sarà comune fra tutti i concorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 21 aprile 1905. Reg. 22., Atti del Governo a f. 21. PACINI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.



N. 140.



N. 140.

LEGGE che proroga al 20 maggio 1905 il termine pel riscatto delle strade ferrate meridionali di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904, n. 678.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gassetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905 n. 90).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la società italiana per le strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 20 maggio 1905 il termine di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904, n. 678.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di faria osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addi 16 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARLO FERRARIS. CARCANO.

# N. 141.



# N. 141.

LEGGE che approva il contratto di permuta del fabbricato demaniale a Quartiere vecchio » in Siracusa coi fabbricati « Asilo » e « Statella » di proprietà comunale stipulato tra il demanio e il municipio di Siracusa il 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il demanio e lo stesso municipio il 29 ottobre 1904.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905 n. 141:

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE EN D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

È approvato il contratto di permuta del fabbricato demaniale « Quartiere vecchio » in Siracusa, coi fabbricati « Asilo » e « Statella » di proprietà comunale, stipulato tra il demanio dello Stato ed il municipio di Siracusa addi 30 luglio 1903, nonchè l'atto aggiuntivo stipulato tra il de-

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

manio dello Stato e lo stesso municipio addi 29 ottobre 1904.

Data a Roma, addi 16 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

E. PEDOTTI.

A. MAJORANA.

Digitized by Google

N. 142.



N. 142.

LEGGE che aggrega il comune di Limosano al mandamento di Montagano.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905, n. 97)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA RAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Limosane è distaccato dal mandamento di Castropignano ed aggregato a quello di Montagano.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto reale a quanto occorra per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 16 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

# N. 143.



# N. 143.

REGIO DECRETO che dà esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Russia per lo scambio di vaglia internazionali ordinari.

19 febbraio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, n. 99)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto l'accordo amministrativo, firmato dal ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, e dal direttore generale delle poste e dei telegrafi dell'Impero Russo recante rispettivamente le date di Roma 23 ottobre 1904 e di Pietroburgo sottobre 1904, ed avente lo scopo d'introdurre un regolare cambio di vaglia fra i due paesi;

Considerato che detto atto è stato ratificato mediante le dichiarazioni diplomatiche del ministro imperiale russo degli affari esteri in data 25 novembre 1904, e del ministro degli affari esteri del Regno d'Italia in data del 29 dicembre ultimo scorso;

Ritenuta la convenienza di un tale servizio, che tornerà utile alle relazioni commerciali fra l'Italia e la Russia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici *interim* per le poste e per i telegrafi, d'accordo con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione all'accordo amministrativo firmato dal ministro delle poste e dei telegrafi del LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

1037

Regno d'Italia e dal direttore generale delle poste e dei telegrafi dell'Impero Russo per regolare lo scambio dei vaglia postali fra i due Stati, con effetto dal  $\frac{1}{14}$  dicembre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 19 febbraio 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 20 aprile 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 19. PACINI. Luogo del Bigillo. V. Il Guardasigilli KONCHETTI.

TEDESCO.
TITTONI.

#### ARRANGEMENT

concernant l'échange des mandats poste entre l'Empire de Russie et le Royaume d'Italie.

Les soussignés ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes, les dispositions suivantes:

#### Art. 1.

- 1. Il est établi entre l'Empire de Russie et le Royaume d'Italie un échange régulier des mandats-poste.
- 2. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux désignés par chacune des deux Administrations respectives.
- 3. Ces bureaux s'informeront réciproquement, au moyen de listes, des mandats tirés dans un pays sur l'autre.

#### Art. 2.

- 1. L'Office expéditeur détermine, si le montant des mandats-poste doit être déclaré par les déposants en monnaie du pays d'expédition ou en celle du pays de destination.
- 2. Si le montant d'un mandat est déclaré en monnaie du pays d'origine, il doit être converti, par les soins de l'Office expèditeur, en monnaie métallique du pays de destination.
- 3. L'Administration des postes du pays d'origine détermine elle-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement le taux qu'elles auront adopté pour ladite conversion et les changement qui seront, le cas échéant, introduits ultérieurement à cet'égard.

#### Art. 3.

1. Les Administrations postales des pays contractants auront le droit de déterminer, d'un commun accord le maximum du montant de chaque mandat qui sera délivré dans les pays respectifs. Ce maximum ne pourra dans aucun cas être inférieur à 100 roubles (266 francs).

2. Il ne sera pas tenu compte pour établir le montant des mandats des fractions de copecks ou des sommes inférieures à 5 centimes.

#### Art. 4.

- 1. Le payement du montant des mandats est effectué en monnaie métallique du pays de destination ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier eas, qu'il sera tenu compte de la différence de cours.
- 2. Est réservé aux Administrations des pays contractants le droit de déclarer la propriété des mandats-poste provenant de l'autre pays transmissible sur son territoire par voie d'endossement.

#### Art. 5.

- 1. Chacune des deux Administrations fixera les taxes à percevoir sur les mandats-poste qu'elle délivrera sur l'autre pays.
- 2. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser un pour cent des sommes rondes, qui forment les dégrés de l'échelle de perception. Elle pourra être diminuée d'un commun accord entre les Administrations postales intéressées. Seront exempts de cette taxe, les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés par les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations.
- 3. Les deux Administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auron établies et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement.
- 4. Un droit spécial ne dépassant pas 20 copecks peut être prélevé par l'Office de Bussie pour le payement du montant d'un mandat au domicile du destinataire.
- 5. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celu; bui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des corre-



spondances recommandées. Le même droit peut être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort de mandats qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de payement.

6. L'expéditeur d'un mandat peut le fair retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances de la poste aux lettres par la Convention Principale en vigueur de l'Union Postale Universelle (actuellement par l'article 9 de la Convention de Washington), tant que la bénéficiaire n'a pas pris livraison; soit du titre lui-même, soit du montant de ce titre.

Toutefois les demandes de retrait ou de changement d'àdresse ne peuvent pas être transmises par la voie télégraphique.

7. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du présent article.

### Art. 6.

Les mandats télégraphiques ne sont pas admis.

### Art. 7.

- 1. L'Administration postale qui délivrera les mandats créditera l'Administration du pays ou le payement doit se faire d'une somme égale au total du montant des mandats annoncés et d'un droit d'un demi pour cent (1/2 %) de la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et remboursés. Toutefois aucun droit de commission ne sera bonifié pour les mandats d'office, ceux-ci étant exempts des payements de la taxe prévue à l'article 5.
- 2. Le droit de commission prévu ci-dessus peut être abaissé d'un commun accord entre les Administrations postales intéressées, conformément à la diminution de la taxe perçue sur les mandats-poste en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du présent Arrangement.



#### Art. 8.

- 1. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux deposants jusqu'au moment où elles ont été réguliérement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.
- 2. Il est toutefois entendu que la réclamation concernant le payement d'un mandat à une personne non autorisée n'est admise que dans un delai d'un an à partir de la date du dépôt du mandat. Passé ce terme, les Administrations cessent d'êtra responsables des payements sur faux acquit.
- 3. Pour les envois adressés poste-restante, la responsabilité cesse également par le payement à une personne qui a justifié suivant les régles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse du mandat.
- 4. Il est entendu que la réclamation concernant le non-payement d'un mandat n'est admise que dans le délai fixé par les lois et réglements du pays d'emission. L'émission eventuelle des duplicata des mandats non payés ne donne lieu à la perception d'aucune taxe.
- 5. Les sommes encaissées par chaque Administration en échange des mandats et dont le montant n'aurait pas été réclamé par les ayants droit avant l'expiration des délais fixés par les lois ou réglements du pays d'origine sont définitivement acquises à l'Administration qui a délivré ces mandats. Toutefois cette Administration prend les mesures nécessaires afin de pourvor au remboursement de ces sommes aux déposants avant l'expiration des délais susvisés.
- 6. L'Administration des postes du pays d'origine devra recevoir avis de tous les mandats qui n'auraient pas été payés à leurs bénéficiaires respectifs dans un délai de six mois après la date du dépôt.

#### Art. 9.

1. A l'expiration de chaque trimestre l'Administration des postes de Russie fera le compte des sommes encaissées par les

66 - Voi. II. - 1905.

offices des deux pays, et des credits à allouer de part et d'autre, en exécution de l'article 7 vi dessus.

2. Le solde sera établi en monnaie de france. A cette fin la conversion de la monnaie russe en france sura lieu sur le pied de 100 roubles — 266.68 france. Muis ce court de change pourra être modifié à toute époque d'un commun accord des Administrations des postes des pays contractants.

#### Art. 10.

- 1. L'Administration des postes d'Italie examinera le compte, le rectifiera, s'il y a lieu, et si le solde est en faveur de la Russie, elle en payera le montant dans un mois, au plus tard, aprés la réception du compte.
- 2. Si le solde s'établi en faveur de l'Administration des postes d'Italie, l'Administration des postes de Russie en payera le montant à celle-ci au plus tard, dans un mois qui suivra l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte.
- 3. Le payement des balances sera fait en francs effectifs de la manière suivante:

Bi la balance est est faveur de la Russie, l'Administration des postes d'Italie doit verset le montant de cette balance à la maison de banque à Paris indiquée per l'Administration des postes de Russie;

51 la balance est en faveur de l'Italie, l'Administration des postes de Russie doit verser le montant de cette balance à la maison de banque à Paris indiquée par l'Administration des postes d'Italie.

- 4. Les frais résultant du payement des soldes sont à la charge de l'Administration qui effectue le payement.
- 5. Lorsque dans le courant du trimestre il est reconnu qu'une Administration se trouve à découvert vis à vis de l'autre d'une somme supérieure à 50,000 francs, l'Administration débitrice doit payer à l'autre, à titre d'acompte, le montant approximatif de la différence. Les acomptes rérent payés de la manière prescrite dans le paragraphs 3 précédent, et portés dans le compte au crédit de l'Administration qui les a fait verser.



#### Arl. 11.

Totte la threspendance d'office, soit entre les Administrations centrales, soit entre les hufeaux d'échange désignés pour l'établissement des listes concernant le service des mandats institué par cet Arrangement, se feta en langué ffançaisé.

#### Art. 12.

- 1. La forme et les conditions d'émission des mandats sont déterminées dans chaque pays par les réglements en vigueur dans ce puys.
- 2. Le mode et les toudifieus du payement des mandats-poste sont réglée par les dispositions en vigueur dans le pays de desti-bation.

#### Art. 13.

Chaque Administration postale est autorisée à limiter le service de l'échange des mandants-poste dans son pays à un certain nombre de villes et à suspendre temporairement l'échange des mandats-poste chaque fois que le cours du change ou quelque autre circonstance pourrait denner lieu à des abus ou porter préjudice aux intérêts du Gouvernement respectif. Avis de cette suspension doit être donné immédiatement et, au besoin, par télégraphe, à l'autre Administration.

#### Art. 14.

Les Administrations postales des deux pays sont autorisées à règler d'un commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cet Arragement, et à les modifier à toute époque suivant les besoins du service.

#### Art. 15.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1-14 décembre 1904.

Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux Administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

### Art. 16.

Le présent Arrangement sera ratifié par un échange de Déclaration ministérielles aussitôt que faire se pourra.

Fait en double original et signé à S. Pétersbourg le 29 octobre-11 novembre 1904, et à Rome le 23 octobre 1904.

Le directeur genéral. des poste et des téléghaphes de l'Empire de Russie Signé: SÉVASTIANOFF

du Royaume d'Italie Signé: MORELLI-GUALTIEROT 11.

des postes et des telegraphes

Pour le ministre

N. 144.



N. 144.

REGIO DECRETO che convoca pel giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Fabriano per la elezione del proprio deputato.

20 aprile, 1905,

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1965, n. '99)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 15 aprile 1905 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Fabriano in provincia di Ancona;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Il collegio elettorale di Fabriano è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, aja inserte nella raccolin ufficiale delle leggi e dei decreti del Regne d'Italia, mandando a chiunque spejii di ossesvarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.

## VITTORIC EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 27 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 36. F. Ministern.

Luoga del Sigiffa, V. Il Grandangilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 145.



# N. 145.

REGIO DECRETO che tenveca pel giarno 14 Maggio 1905 il collegio elettorale di Teano per la elezione del proprio deputato.

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno el 27 aprile 1985, n. 00)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 16 aprile 1905 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Teano in provincia di Caserta:

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Il collegio elettorale di Teano (Caserta) è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 27 aprile 1905, Reg. 22. Atti del Governo a f. 37. F. Meszerri. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 146.



N. 146.

REGIO DECRETO che convoca pel giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Pesaro per la elezione del proprio deputato.

27 aprile 1905.

(Prebblicato nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905; n. 99)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE BE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 24 aprile 1905, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Pesaro;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo nnico.

il collegio elettorale di Pesaro è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla votazione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Ragno d'Italia, mandando a chiunque spatti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 aprile 1905

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi \$7 aprile 1905 Reg. 22. Atti del Governo a f. 38. F. MEZZETTI. Luogo del Sigillo. V. Il Chardenigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 147.



N. 147.

REGIO DECRETO che convoca pel giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Trapani per la elezione del proprio deputato.

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, a. 99)

# VITTORIO EMANUELE III

## PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 17 aprile 1905, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Trapani;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto del 28 marzo 1895, numero 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Il collegio elettorale di Trapani è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

1 t

Registrato alla Corte dei conti addi 27 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 39. F. Mazzerri.

Luojo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 148.



# N. 148.

REGIO DECRETO che riduce la quota di concorso a carico dello Stato, concessa al comune di Vizzini per l'abolizione del dazio sui farinacei.

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1º maggio 19.5, n. 102)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, lettera b, 3, 4 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90:

Visto il Nostro decreto 5 aprile 1903, n. 139, col quale furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei;

Vista la deliberazione 13 marzo 1905 della commissione centrale nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, numero 134:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma annuale compresa, a favore del comune di Vizzini, nell'elenco relativo ai comuni della provincia di Catania, il quale è annesso al sovracitato Nostro decreto del 5 aprile 1903, è ridotta da lire 11,715.06 a lire 5,954.28, dal 1º gennaio 1903 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inperto nella raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 marzo 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Regilifrato alla Genera dei bonni addi 20 aprile 1908. Reg. 22. Atti del Governo a f. 35. F. Mazzerr. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

A. MAJORANA.

# N. 149.



# N. 149.

REGIO DECRETO che approva gli statuti per la reale insigne accademia di belle arti di San Luca in Roma.

16 febbraio 19.5.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno Il 24 maggio 1905, n. 105)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE RE D'ITALIA

Veduto gli statuti della reale insigne accademia di belle arti denominata di San Luca in Roma;

Riconosciuta la convenienza di modificare gli statuti stessi secondo i voti manifestati dalla stessa accademia;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostrogministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Sono approvati per la reale insigne accademia di belle arti di San Luca in Roma gli statuti annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di fario asservario:

Dato a'Roma, addi 16 febbraio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 28 aprile 1905 Reg. 22 Atti del Governo a f. 40. F. MRZZRITI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigili RONCHETTI.

ORLANDO.

### STATUTI

della reale insigne Accademia di belle arti denominata di San Luca.

#### ARTICOLO PRELIMINARE.

La Reale insigne Accademia Romana di belle arti, denomi nata di S. Luca, ha origine dalla università dei pittori del secolo XIV, riformata con nuovo Statuto del 17 dicembre 1478, la quale aveva sede in una chiesa dei ss. Cosma e Damiano, con fondo annesso, sull'Esquilino. Demolita questa de Sisto V, fu in compenso assegnata ad essa l'odierna sede con la chiesa di S. Martina (motuproprio dell'anno 1588).

La trasformazione dell'università in Accademia dei pittori e scultori fu promossa dal pittore Girolamo Muziano ed approvata da Gregorio XIII (Breve del 15 settembre 1577). Quindi, per l'opera del pittore Federico Zuccari, furono nel 1593 riunite nell'Accademia le arti della pittura, della scultura e dell'architettura, con perfetta eguaglianza di grado. Da Pontefici, da Repubbliche, da Imperatori e da Re ebbe questo insigne Sodalizio in ogni tempo protezione e privilegi. Esso ha tenuto il pubblico insegnamento dello be le arti in Roma, dalla propria origine fino all'anno 1873.

#### CAPO I.

#### PROGRAMMA E COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA.

### Art. 1.

La Reale insigne Accademia Romana di belle arti denominata di S. Luca è istituita per insegnare e promuovere le belle arti, onorare il merito s'ngolare degli artisti, ammettendoli nel Corpo Accademico, e per adoperarsi alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte antica e moderna.

### Art. 2.

L'Accademia deve adempiere gl'incarichi ad essa affidati da speciali disposizioni, dare il giudizio di concorsi o risposte a quesiti d'arte proposti da Enti pubblici, e proporre partiti e consigli favorevoli al progresso delle arti.

#### Art. 3.

L'Accademia è Corpo morale autonomo, fin dalla sua origine.

### Art. 4.

L'Accademia è costituita da tre classi di Accademici di merito residenti, che corrispondono alle tre arti cioè pittura, scultura ed architettura; da tre classi di Accademici di merito corrispondenti; di tre classi aggiunte di Accademici residenti o non residenti, e da una classe speciale di Accademici d'onore.

#### Art. 5.

Il titolo storico di *Principe perpetuo* dell'Accademia è conferito unicamente a Sua Maestà il Re.

#### Art. 6.

L'Accademia deve pubblicare in ogni anno l'albo dei suo i membri, secondo l'esistenza dei medesimi al 1° di gennaio.

#### CAPO II.

#### DEGLI ACCADEMICI DI MERITO.

#### Art. 1

Gli Accademici di merito residenti sono eletti dall'Assemblea generale su proposta della relativa classe (come al capo VIII, art. 4) fra i più rinomati professori di qualunque nazionalità domiciliati in Boma. Essi sono in numero di dodici per ciascuna arte o classe.

67 - Vol. IL - 1905.

# Art. 2.

Gli Accademici di merito corrispondenti, cioè con domicilio fuori di Roma, hanno lo stesso grado dei residenti, e sono in numero di venti per classe. Sono Accademici corrispondenti i Presidenti di quelle Accademie italiane od estere, le quali conferiscono lo stesso onore al Presidente dell'Accademia di S. Luca.

# Art. 3.

Le donne di alto valore artistico possono essere elette Accademiche di merito residenti e corrispondenti. Se sono residenti, hanno il diritto del voto nell'Assemblea generale.

# Art. 4.

Gli Accademici di merito aggiunti sono coloro chè si sono resi eccellenti nell'arte, anche se applicata a rami speciali. Sono in numero non superiore a nove complessivamente. Hanno il diritto del voto nell'Assemblea generale.

# Art. 5.

Il seggio o grado accademico di S. Luca è a vita.

# Art. 6.

Affinchè l'attività del Corpo Accademico si mantenga sempre in vigore, è istituita una classe di Accademici emeriti, alla quale vengono ascritti gli Accademici di merito residenti, che, per motivo di salute, o per assenza, non possono più intervenire alle adunanze. Ad essi sono conservati tutti gli onori e i privilegi del grado accademico. I seggi degli emeriti si considerano vacanti nella rispettiva classe.

### Art. 7.

Nel corso di un triennio, gli Accademici di merito inviano all'Accademia il proprio ritratto nella forma e misura stabilite nel Regolamento.

# Art. 8.

E' vietato qualunque interesse, o rapporto d'indole finanziaria, tra gli Accademici e l'Accademia.

# CAPO III.

# DEGLI ACCADEMICI D'ONORE.

## Art. 1.

Gli Accademici d'onore, eletti o dall'Assemblea generale o dal Cons glio Accademico sono illustri scienziati, letterati, scrittori di arte, protettori delle belle arti, d'ambo i sessi, di un merito generalmente riconosciuto, essendo questo il massimo onore che l'Accademia conferisce a persone non esercenti l'arte.

# Art. 2.

Gli Accademici d'onore sono di numero illimitato. Essi intervengono ad alcune sedute accademiche, dietro invito speciale. Possono ricevere incarichi dal Consiglio, ed essere consultati per qualunque affare sia di arte, sia di amministrazione.

# CAPO IV.

### DELLA PRESIDENZA.

#### Art. 1.

La Presidenza dell'Accademia è formata da un Presidente, da un Vice-Presidente, da un ex-Presidente, dal Segretario del Consiglio e dal Sovrintendente dell'amministrazione.

## Art. 2.

La durata dell'ufficio del Presidente, eletto dall'Accademia (come al capo VIII, art. 1) è di un anno comune. E' in facoltà dell'Accademia il confermarlo per un altr'anno.

### Art. 3.

Il Presidente ha il titolo di Conte Palatino, riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno, finchè esercita l'ufficio. Egli è anche insignito dell'ordine equestre speciale dei Principi dell'Accademia, istituito con Breve di Pio VII del 23 settembre 1806; e mantiene questo onore dopo cessato l'ufficio. Le insegne dell'ordine gli vengono consegnate dal Presidente, che cessa dall'ufficio, nella prima seduta del nuovo anno.

# Art. 4.

Il segretario del Consiglio Accademico, eletto successivamente in ciascuna delle tre classi, dura in ufficio come il Presidente.

# Art. 5.

In mancanza del Presidente, ne esercita le attribuzioni il Vice-Presidente; in mancanza del quale, le disimpegna l'ex-Presidente; ed in assenza di questo, il Segretario del Consiglio.

# Art. 6.

La Presidenza rappresenta l'Accademia nelle funzioni, nelle cerimonie, in ogni atto pubblico tanto d'onore, quanto d'amministrazione. Può anche delegare altri Accademici a rappresentarla in casi speciali.

## Art. 7.

Il Presidente sottoscrive i verbali delle adunanze consigliari e generali, dopo approvati dal Consiglio o dall'Assemblea; le corrispondenze di materia artistica ed anche economica con i Ministri dello Stato; i diplomi delle nomine accademiche e i decreti dei premii. Egli convoca le adunanze accademiche e ha il diritto di intervenire a tutte le Commissioni.

# Art. 8.

Poichè i membri della Presidenza rappresentano le tre classi, le adunanze delle classi separate sono presiedute dal rispettivo membro della Presidenza, salvo il diritto al Presidente dell'Accademia d'intervenire in ciascuna adunanza, senza dare il voto.

# 'Art. 9.

Il Presidente regola le discussioni, tanto nel Consiglio Accademico, quanto nelle Assemblee generali, secondo l'ordine del giorno; propone gli argomenti sui quali si deve deliberare; fa lo spoglio delle votazioni e ne proclama il risultato; vigila sull'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti.

## CAPO V.

#### DEL SEGRETARIO.

# Art. 1.

Il Segretario dell'Accademia è un letterato di noto valore eletto a vita dall'Assemblea generale (come al Capo VIII, art. 10).

# Art. 2.

Il Segretario interviene in tutte le adunanze accademiche e in tutte le Commissioni tanto artistiche quanto economiche, ma non ha il voto. Egli dà lettura degli articoli dello Statuto relativi all'argomento delle adunanze stesse; ne redige i verbali, ne raccoglie le proposte, ne mette in atto le conclusioni; controfirma con il Presidente i verbali delle sedute approvati e i diplomi accademici. Egli redige tutte le corrispondenze che vengono sottoscritte dal Presidente dell'Accademia.

# Art. 3.

Spetta al Segretario la custodia dei sigilli accademici, l'ordinamento degli atti in corso, dei quali non potrà dare copia nè comunicazione ad alcuno senza licenza del Consiglio. Egli ha la consegna dell'Archivio dell'Accademia, con obbligo di non estrarne documenti senza licenza del Consiglio e non dare in prestito libri o stampe della Biblioteca che ai soli Accademici residenti.

### Art. 4.

Il Segretario formula gli ordini del giorno e convoca, per incarico del Presidente dell'Accademia, le adunanze generali, quelle del Consiglio e delle Commissioni speciali; convoca le Classi separatamente, d'intesa col rispettivo Presidente.

#### Art. 5.

Al Segretario compete un'annua medaglia per -compenso, come ancora competono le indennità per i varii Concorsi e per lavori straordinari, che sono stabilite dai testatori, o vengono decretate dal Consiglio Accademico.

10

# Art. 6.

Il Segretario presta la sua opera nella Amministrazione, (vedi Capo VII, art. 2) nella quale ha il voto consultivo, ne redige e ne controfirma i verbali insieme col Sovrintendente.

## Art. 7.

Spetta al Segretario l'ufficio di dettare le memorie, compilare gli atti, l'albo annuale, i documenti, le iscrizioni e quanto altro riguarda la parte letteraria, storica e araldica dell'Accademia.

# Art. 8.

In caso di assenza, di malattia o di decesso, il Segretario dell'Accademia è sostituito dal Segretario del Consiglio; ed in mancanza di esso, dal Consigliere anziano.

# CAPO VI.

DEL CONSIGLIO ACCADEMICO E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.

## Art. 1.

Il Consiglio Accademico è formato da ventiquattro Accademici di merito residenti, otto per ogni classe, compresi i membri della Presidenza.

## Art. 2.

Il Consigliere è eletto dall'Assemblea dei 36 Accademici di merito residenti, su proposta del Consiglio stesso, appena si rende vacante un posto nella relativa classe. L'ufficio di Consigliere è a vita, salvo il caso di volontaria dimissione, e il disposto dell'art. 6 cap. II.

#### Art. 3.

Al Consiglio spetta l'alta responsabilità di tutta l'amministrazione accademica; perciò esso esamina i bilanci annuali, decreta le spese straordinarie, non registrate nel bilancio, le alienazioni, gli acquisti, l'accettazione di lasciti e di doni, e le cause, con le formalità di legge. Esso nomina e destituisce gl'impiegati, e riferisce all'Assemblea generale le proprie decisioni per mezzo della Presidenza.

## Art. 4.

Al Consiglio spetta la revisione dei giudizi sui Concorsi artistici, la sorveglianza sugli obblighi dei pensionati, la presentazione delle candidature del Vice-Presidente e degli Accademici di merito residenti e corrispondenti, che vengono pure eletti dall'Assemblea generale, e la nomina effettiva degli Accademici di onore, che partecipa all'Assemblea stessa.

## Art. 5.

Il Consiglio si aduna una volta al mese, salvo che sia dal Presidente richiesta una seduta straordinaria. Esso è legalmente costituito, quando, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, siano presenti almeno sette consiglieri. Il Consigliere che mancasse a cinque successive adunanze, senza giusto motivo, s'intende dimissionario.

#### Art. 6.

Il Consiglio nomina due Accademici Sovrintendenti alle Gallerie dell'Accademia, le cui funzioni sono determinate da un regolamento.

### Art. 7.

Se vi sarà la distribuzione della medaglia di presenza (in lire cinque), questa competerà ai soli Consiglieri presenti alla lettura del verbale della seduta precedente.

#### Art. 8.

E' in facoltà del Presidente l'adunare il Consiglio in casa, o in altro luogo fuori della sede Accademica per giusto motivo.

#### Art. 9.

Il Segretario del Consiglio invigila sul regolare andamento dei Concorsi, sullo stato della biblioteca, dell'Archivio e della Segreteria, sulla condotta degli alunni e studiosi che frequentano l'Accademia, e sulla osservanza dei presenti Statuti. Egli ha una medaglia d'oro annuale.

# CAPO VII.

# DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA.

# Art. 1.

L'amministrazione delle entrate e la erogazione delle medesime, secondo i Bilanci approvati dal Consiglio Accademico, è affidata ad una Commissione permanente, che sostituisce l'Economo stabilito dagli antichi Statuti.

# Art. 2.

La Commissione è composta di tre Consiglieri scelti uno per ciascuna classe, esclusi i membri della Presidenza. Sono eletti dal Consiglio Accademico e durano nell'ufficio tre anni. Essa nomina il suo Sovrintendente. Il Segretario dell'Accademia è Segretario della Commissione. Ogni anno fra i tre si rinnova un Commissario, quello che ha compiuto il triennio. Il Consiglio può riconfermarlo. I Commissari che mancano a tre adunanze di seguito sono ritenuti dimissionari.

# Art. 3.

Spetta alla Commissione la vigilanza immediata sugli impiegati, sullo stato della contabilità, sulla regolarità delle esigenze, sulla manutenzione delle proprietà Accademiche, sulla regolarità dei pagamenti e sulla corrispondenza con lo Stato, Provincia e Comune per gli affari amministrativi.

#### Art. 4.

La Commissione si aduna ogni settimana, se gli affari lo richieggono, ma non meno di due volte al mese. È convocata dal Sovrintendente. E' in numero legale, quando i Commissari sono due, oltre il Segretario. Gli intervenuti hanno diritto ad una medaglia di presenza.

# Art. 5.

Il Presidente dell'Accademia può infervenire alla Commissione amministrativa (come al Capo IV, art. 7) e quantunque non intervenga, ha il diritto di essere informato dal Sovrintendente della Commissione delle risoluzioni e di ogni affaie che riguarda l'andamento amministrativo.

# Art. 6.

Il Sovrintendente della Commissione ha facoltà d'invitare qualsiasi Accademico, per fornire aiuti od informazioni utili all'andamento dell'amministrazione, e qualsiasi impiegato dell'Accademia per rendere conto del suo ufficio.

### Art. 7.

L'Accademia non deve custodire valori in danaro. Le sue entrate sono versate quotidianamente in un pubblico Banco. Il Sovrintendente della Commissione firma gli ordini di pagamento prima che siano sottoposti alla firma del Presidente dell'Accademia, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che si riferiscono all'Amministrazione.

# Art. 8.

Il-Ragioniere dell'Accademia prepara i bilanci annui, che vengono redattì nella Commissione amministrativa e sottoposti alla approvazione del Consiglio.

## Art. 9.

La Commissione per mezzo del suo Sovrintendente, riferisce al Consiglio accademico tutto ciò che eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, e riceve da esso gl'incarichi e le facoltà necessarie per casi speciali.

### CAPO VIII.

#### DELLE ELEZIONI.

# a) Del Presidente.

### Art. 1.

Allorquando il Vice-Presidente dell'Accademia è promosso per il turno di classe alla Presidenza, il Consiglio accademico si aduna per le elezioni del nuovo Vice-Presidente, che dev'essere un Consigliere della classe a cui spetta il turno.

# Art. 2.

La elezione del Vice-Presidente si fa dal Consiglio Accademico, con deporre nelle mani del Presidente una scheda firmata che contiene tre nomi. I nomi che riportano maggiori voti sono presentati all'Assemblea generale; la quale elegge con ischeda senza firma recante un solo nome dei tre candidati.

# Art. 3.

Tanto nella votazione del Consiglio, quanto in quella dell'Assemblea generale, in caso di ballottaggio, il Presidente dell'Accademia può usare di doppio voto.

# b) Degli Accademici di merito.

# Art. 4.

L'elezione degli Accademici di merito si fa in primo luogo dalla rispettiva classe, in cui è vacante il seggio, presieduta dal rispettivo membro di Presidenza, avvertendo che il numero degli adunati sia di due terzi della classe, non tenuto conto degli assenti da Roma e degli impediti da forza maggiore.

# Art. 5.

Ogni Accademico ha diritto di proporre uno o più nomi per la elezione con scheda firmata. Prima di procedere alla votazione, si propongono coloro che furono approvati, ma non eletti, nelle ultime elezioni. L'Accademico, che propone un candidato, deve guarentire che questi sia un artista di valore generalmente noto; e se si tratta di un candidato a corrispondente, ch'egli sia già Socio della primaria Accademia della sua nazione.

Il Presidente della classe, aperte le schede, comunica i nomi in esse contenuti, affinche, assunte le debite informazioni sui requisiti morali ed artistici, si proceda alla seconda convocazione. In questa successiva seduta la Classe, a scrutinio segreto, decide prima sul titolo dei requisiti, e poi sulla nomina a candidato, a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, si rimette la decisione ad altra adunanza della Classe.

E' in facoltà della Classe, il tenere doppia seduta nello stesso giorno, ove per notizie positive, da esprimersi con votazione, sia considerata, superflua la seconda convocazione.

## Art. 6.

La candidatura è partecipata al Consiglio Accademico, il quale fa l'elezione a scrutinio segreto sulla proposta della classe.

#### Art. 7.

L'Assemblea dei soli Accademici di merito, riceve dalla Presidenza la partecipazione della elezione dei candidati fatta dal Consiglio, e li elegge definitivamente a nuovi Accademici, per mezzo di serutinio segreto.

# Art. 8.

Il diploma di Accademico di merito residente si conferisce nel giorno del possesso, dopo il giuramento (v. Capo XI, art. 1).

c) Del Segretario del Consiglio e dell'Accademia.

# Art. 9.

L'elezione del Segretario del Consiglio viene fatta come quella del Vice-Presidente. L'elezione del Segretario dell'Accademia è preparata dal Consiglio.

# Art. 10.

Il Consiglio, per l'elezione del Segretario dell'Accademia, procede alla formazione di una terna per mezzo di scheda firmata, e presenta la terna all'Assemblea generale, che elegge da essa il Segretario con ischeda non firmata.

# d) Degli Accademici d'onore.

# Art. 11.

Ogni Accademico di merito può presentare alla Presidenza uno o più nomi di scienziati, o letterati'o di persone benemerite delle arti, perchè siano eletti Accademici d'onore. La proposta di ciascun nome deve essere accettata con firma da altri due Accade-

Digitized by Google

mici, e viene quindi sottoposta al Consiglio, che, approvandola con scrutinio segreto, la trasmette all'Assemblea generale la quale decide con identica votazione.

# Art. 12.

E' in facoltà del Consiglio l'elezione definitiva di Accademici d'onore, quando le circostanze richieggano minore impiego di tempo, salva sempre la partecipazione all'Assemblea generale

Il Presidente dell'Accademia conferisce il diploma di Accademico d'onore.

# CAPO IX.

# DEI GIUDIZII, DEI CONCORSI E DEGLI ALUNNI

# Àrt. 1.

L'Accademia dà giudizî e formula perizie di cose d'arte soltanto per incarico di pubbliche autorità e di Enti morali, non per conto di privati.

# Art. 2.

I giudizi dell'Accademia nei Concorsi artistici sono emessi dalla rispettiva Classe e in ordine alle disposizioni testamentaric, con i relativi diritti ed obblighi in esse determinati. Il Presidente della Classe partecipa all'Assemblea generale il giudizio emesso, accompagnato da una relazione.

#### Art. 3.

I giudizii dell'Accademia nei Concorsi artistici sono inappellabili.

# Art. 4.

Le discussioni che hanno luogo nella sede del giudizio, e il numero e la provenienza dei singoli voti debbono essere mantenuti nella massima segretezza, anche dopo il conferimento del premio.

### Art. 5.

I Regolamenti dei Concorsi vengono compilati o modificati dal Consiglio, sempre in ordine alle disposizioni testamentarie ed alle forme di legge.

### Art. 6.

Le opere dei concorrenti vengono esposte al pubblico a cura dell'Accademia. Per ciò che spetta ai doveri e ai diritti dei concorrenti si osserveranno esclusivamente i regolamenti e i programmi di ciascun Concorso.

### Art. 7.

Le Commissioni straordinarie, per qualunque esame, perizia o giudizio, sono nominate dal Presidente dell'Accademia.

## Art. 8.

Ogni Accademico ha facoltà di proporre, in casi di dubbi d'indole artistica e professionale, alla respettiva Classe, di formulare un voto.

# Art. 9.

I giovani allievi degli Accademici di merito delle tre Classi possono essere ammessi per titoli al grado di *alunni* dell'Accademia, e saranno disciplinati da norme speciali.

# CAPO X.

## DELLE ADUNANZE ACCADEMICHE.

### Art. 1.

Le adunanze generali della Accademia sono di due specie: cioè dei soli Accademici di merito residenti, per trattare affari interni ed elezioni di cariche, di tutti gli Accademici, quando si tratta di possessi di nuovi ascritti e di cose d'arte.

# Art. 2.

Per qualunque adunanza generale l'ordine del giorno viene formulato dal Segretario, d'intesa col Presidente; ed in esso non può iscriversi alcun argomento che non sia stato già esaminato dal Consiglio accademico.

## Art. 3.

L'adunanza generale è in numero legale quando intervengono dodici Accademici, compreso il Presidente, tenendosi conto dell'assente che partecipa la causa della sua assenza.

# Art. 4.

Il voto è sempre personale, nè alcun Accademico può farsi rappresentare, nè inviare il voto in iscritto.

### Art. 5.

Le deliberazioni si prendono per voto di maggioranza assoluta. Se trattasi di elezioni, in caso di ballottaggio, il Presidente ha doppio voto.

## Art. 6.

Le proposte d'importanza artistica debbono essere presentate in iscritto alla Presidenza, la quale decide sull'ordine e sul tempo in cui saranno discusse.

## Art. 7.

E' vietato di approvare o di riprovare qualunque proposta per mezzo di acclamazione; ed anche di eleggere o confermare al cuna carica accademica in tal modo, salvo il caso che si tratti del Principe perpetuo.

#### Art. 8.

Le adunanze dell'Accademia sono mensili, eccettuato il periodo dal 30 giugno al 13 novembre, nel quale esse non hanno luogo. Tuttavia la Presidenza ha facoltà d'intimarle anche in questo periodo, come in qualunque altro tempo, per motivo di provata opportunità.

## CAPO XI.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

# Art. 1.

Ogni Accademico nel prendere possesso del suo grado sia di merito, sia di onore, pronuncia innanzi alla Presidenza la formola seguente: > Io N. N. prometto alla Reale Accademia Romana di e Belle Arti di S. Luca di adoperarmi a vantaggio dell'arte, di cooperare all'utilità ed alla gloria dell'Accademia e di osservarne gli e Statuti >.

# Art. 2.

Agli Accademici estinti sono resi gli onori dalla Presidenza e dai colleghi. Nell'Assemblea generale un Accademico, o il Segretario, ne ricorda i meriti artistici e civili.

# Art. 3.

L'apposizione di qualunque memoria, il collocamento di qualsiasi oggetto d'arte, l'esecuzione di qualsiasi lavoro tanto nella Chiesa di S. Luca, quanto nel sotterraneo di S. Martina, e nelle aule e Gallerie Accademiche non può assolutamente farsi senza decreto della Presidenza.

#### Art. 4.

Qualunque atto contrario alle disposizioni dei presenti Statuti è nullo.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

### Art. 1.

I diritti acquisiti e le funzioni in corso degli Accademici, secondo gli Statuti del 1889, rimangono in vigore fino alla cessazione del relativo ufficio.

### Art. 2.

Entro un anno dalla data del Regio Decreto, che approva i presenti Statuti, sarà ordinata l'Accademia nel modo in essi prescritto.

# Art. 3.

L'Archivio e la Biblioteca delll'Accademia saranno consegnati al Segretario della medesima, quando ne saranno compiuti i nuovi inventarii.

## Art. 4.

I quadri, le statue, i mobili, le suppellettili dell'Accademia saranno consegnati agli impiegati responsabili destinati dalla Commissione amministrativa, quando ne sarà compiuto il nuovo inventario.

# Art. 5.

Per effetto della esperienza acquistata nel corso del governo dell'Accademia, si reputa utile alla medesima il tener conto di proposte che possono modificare le presenti disposizioni, e che a tal fine possono essere presentate dagli Accademici Consiglieri nelle rispettive adunanze.

V. d'Ordine di S. M. ORLANDO.

# N. 150.



N. 150.

REGIO DECRETO riguardante il nuovo modello di conto giudiziale che debbono presentare i eonsegnatari di magazzini e depositi di materiali della regia marina.

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 maggio 1905, n. 105)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3<sup>a</sup>), ed il regolamento per la sua applicazione, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3<sup>a</sup>);

Visto il regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il regio decreto 23 dicembre 1897, n. 532, per l'applicazione di detta legge;

Visto il regio decreto 25 maggio 1899, n. 190;

Visto il regio decreto 14 gennaio 1900, n. 28, relativo ai conti giudiziali dei magazzini e depositi della regia marina;

Visto il regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, col quale è stato istituito il registro analitico riassuntivo per tenere in evidenza la consistenza e le variazioni dei materiali e merci dei magazzini e depositi della regia marina;

Sentito il parere della corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

68 - Vol. II. - 1905.

# Art. 1.

I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari di magazzini e depositi di materiali della regia marina, sono compilati secondo l'unito modello, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905.

Costituiscono documenti giustificativi dei conti giudiziali i registri analitici riassuntivi, mod. A, prescritti dal citato regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, corredati dagli ordini di carico e scarico, che a norma del regio decreto 25 maggio 1899, n. 190, sono trasmessi trimestralmente alla corte dei conti.

A piedi del conto giudiziale di ciascun magazzino, il capo dell'ufficio di economato dichiara, in nome proprio e per delegazione della ragioneria dell'amministrazione centrale, la conformità delle introduzioni e degli esiti dei materiali quali risultano dai registri analitico-riassuntivi, mod. A, coi dati inscritti nei registri delle direzioni e sotto direzioni.

# Art. 2.

Il modello di conto giudiziale stabilito con il regio decreto 14 gennaio 1900, è abolito, a principiare dall'esercizio finanziario 1904-905.

# Art. 3.

cato in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 28 aprile 1905 Reg. 22, Atti del Governo e f. 46. F. MESSETTI. L'Acogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO. CARCANO.



Mo	nde	<u> </u>	C

REGIA	$\mathbf{M}A$	RIN	AF
-------	---------------	-----	----

Dipartimento	<b>di</b> (1)
(2)	

# CONTO GIUDIZIALE

del contabile del magazzino (8)		• •	
•		, ., .	
dal	al		 
	•		

Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.
 Direzione o Sotto Direzione.
 Direzionale o consumi regie navi o deposito.

Debito		Aumenti ne	l trimestre		Totale del debito			
al 1º luglio	1•	2•	3º	<b>4</b> 0 .	e degli aumenti			
		6						

Il contabile sottoscritto dichiara che il suo carico al lº luglio 190, gli aumenti e le d
minuzioni avvenute nel corso dell'esercizio ed il conseguente carico al 30 giugno 190 sonnelle precise quantità e valori risultanti dai registri analitici modello A dei quattro trimest
relativi al detto esercizio e nel loro complesso riportati nel presente conto.

100-		addi		190
------	--	------	--	-----

# IL CONTABILE

Dichiaro, anche per delegazione della ragioneria del Ministero della marina, la conformità delle introduzioni e degli esiti del materiale quali risultano dai suddetti registri analitici modello A coi dati inscritti nei registri della \_\_\_\_\_\_(1).

## IL CAPO DELL'UFFICIO DELL'ECONOMATO

(1) Direzione Sotto-Direzione.

	Diminuzioni	nel trimestre		Totale Rimanenza		
1°	20	8•	4.	delle diminu <del>s</del> ioni	alla chiusura dell'esercizio	
		·				

Visto: IL DIRETTORE

# N. 151.



N. 454.

REGIO DECRETO che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Messina.

26 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1905, n. 106)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Messina ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, Nostro ministro ad *interim* per gli affari dell'interno, e per la presidenza del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Messina distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi n'elle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del siglio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 26 marzo 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 29 aprile 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 47 F. MEZZETTI. Luogo del Sigille. V. Il Guardanigilli RONCHETTI.

TITTONI.

# ELENCO DI ZONE MALARICHE

# esistenti in provincia di Messina, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. - Comune di Alcara li Fusi.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona (a destra del torrente Rosmarino) ha per limiti:

la mulattiera Sant'Agata-Alcara, dalla sponda destra del torrente Rosmarino alla parte superiore dell'abitato di Alcara;

la mulattiera Alcara-Sant'Antonino-Acquachiusa, dalla parte superiore dell'abitato di Alcara al burroncello Viddicano;

il burroncello Viddicano dalla mulattiera Alcara-Sant'Antonino-Acquachiusa al burrone Sant'Anania;

il burrone Sant'Anania, dalla confluenza col burroncello Viddicano al torrente Rosmarino;

la sponda destra del torrente Rosmarino, dalla confluenza col burrone Sant'Anania alla mulattiera Sant'Agata-Alcara, punto di partenza.

Nella zona resta compreso tutto l'abitato di Alcara.

La seconda zona (a sinistra del torrente Rosmarino) ha per confini:

il limite territoriale Militello-Alcara, per metri seicento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Rosmarino;

la sponda sinistra del torrente Rosmarino, dal limite territoriale Militello-Alcara al ponte Gatto;

la mulattiera San Paolo, per metri seicento, a partire dal ponte Gatto;

una linea virtuale congiungente gli estremi della prima e terza linea di confine sopradescritte.

2. — Comune di Brolo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal limite territoriale Naso-Brolo alla sponda sinistra del torrente di Brolo;

la sponda sinistra del torrente di Brolo, dalla via provinciale alla mulattiera che va al torrente Jannello;

la mulattiera anzidetta, dal torrente di Brolo alla sponda sinistra del torrente Jannello:

la sponda sinistra del torrente Jannello, dalla via mulattiera suddetta alla strada provinciale;

la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente Jannello alla sinistra del torrente S. Angelo;

la sponda sinistra del torrente S. Angelo, dalla via provinciale alla spiaggia;

e da ultimo questa, dalla sponda sinistra del torrente S. Angelo al limite territoriale Naso-Brolo.

Nella zona resta compreso tutto l'abitato del comune di Brolo.

3: — Comune di Caprileone

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale S. Marco-Caprileone, dalla sponda sinistra del torrente Zappulla alla via mulattiera detta di S. Giovanni o Barbuzza;

la mulattiera Barbuzza o S. Giovanni, dalla via provinciale alla via mulattiera Rocca-Caprileone;

la mulattiera Rocca-Caprileone, dalla via S. Giovanni alla via mulattiera Rocca-Mirto;

la mulattiera Rocca-Mirto, dalla via Rocca-Caprileone al limite territoriale Caprileone-Mirto;

il limite territoriale Caprileone Mirto, dalla via mulattiera Rocca-Mirto alla sponda sinistra del torrente Zappulla;

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dal limite territoriale Caprileone-Mirto al limite territoriale Caprileone-S. Marco.

# 4. — Comune di Caronia.

L'intero territorio del comune, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica, eccettuatane una porzione che ha i seguenti confini:

Il limite territoriale Caronia-Troina, da Trefinaidi sino alla via mulattiera che dal territorio di Troina scende al torrente S. Barbara:

la mulattiera anzidetta, dal limite territoriale Caronia-Troina al torrente S. Barbara;

il torrente S. Barbara, dalla via mulattiera anzidetta al burrone Grassetto;

il burrone Grassetto, dal torrente S. Barbara alla mulattiera che da Grassetto va alla Croce d'Anaci;

la mulattiera anzidetta dal burrone Grassetto alla Croce d'Anaci;

la mulattiera che dalla Croce d'Anaci va al Pizzo Petrudelle, dalla Croce d'Anaci al torrente Rubino;

il torrente Rubino, dalla mulattiera anzidetta sino all'altra mulattiera proveniente dalla contrada Sambuco;

la mulattiera Sambuco-Monte Pomiere, dal torrente Rubino sino al limite territoriale Caronia-Capizzi in prossimità del Monte Pomiere;

il limite territoriale Capizzi-Caronia, dalla via mulattiera Monte Pomiere-Sambuco, sino al limite territoriale Caronia-Troina, in corrispondenza delle Trefinaidi.

# 5. — Comune di Mirto.

Vi è una sola zona malarica i cui confini sono:

il limite territoriale Caprileone-Mirto, per metri cinquecento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Zappulla;

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dal limite territoriale Mirto-Caprileone alla confluenza col torrente Galati:

la sponda sinistra del torrente Galati, dalla confluenza col torrente Zappulla al limite territoriale Mirto-Frazzanò;

il limite territoriale Mirto-Frazzanò, per metri cinquecento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Galati;

una linea virtuale congiungente gli estremi della prima e quarta linea di confine anzidescritti.

6. — Comune di Motta d'Affermo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Motta-Reitano, dalla spiaggia alla strada provinciale;

la strada provinciale, dal limite territoriale Reitano-Motta alla via mulattiera che da Torremuzza, passando per Bellomo e Piana, va a Motta;

la mulattiera anzidetta, dalla strada provinciale al burrone Piana o S. Catavado;

il burrone Piana o S. Catavado, dalla via mulattiera anzidetta alla strada provinciale;

la strada provinciale dal burrone Piana o S. Catavado al limite territoriale Motta-Tusa;

il limite territoriale Motta-Tusa, dalla via provinciale alla spiaggia;

la spiaggia, tra i limiti territoriali Motta-Tusa e Motta-Reitano:

Nella zona resta compreso tutto l'abitato di Torre-

7. — Comune di Naso.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limiti:

il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia al limite territoriale Naso-Ficazza:

il limite territoriale Naso-Ficazza, dal limite territoriale Naso-Brolo alla sponda destra del torrente di Naso;

la sponda destra del torrente di Naso, dal limite territoriale Naso Ficazza alla strada provinciale:

la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente di Naso alla Torre di San Carrò;

la spiaggia dalla Torre di San Carrò al limite territoriale Naso-Brolo. La seconda zona è delimitata:

dalla strada mulattiera Capo Orlando-San Gregorio, a partire dall'abitato del villaggio Capo Orlando fino alla via provinciale;

dalla strada provinciale, cominciando dalla mulattiera anzidetta fino alla sponda destra del torrente Zappulla;

dalla sponda destra del torrente Zappulla partendo dalla

via provinciale fino alla spiaggia;

dalla spiaggia, a partire dalla sponda destra del torrente Zappulla fino all'abitato del villaggio Capo Orlando in corrispondenza dell'intersezione della via rotabile Capo Orlando-Naso coll'antica via Reale attraversante la Piana di Naso.

La terza zona ha per confini:

la strada provinciale per metri cinquecento, a partire dalla spalla destra del ponte sul torrente Zappulla;

la sponda destra del torrente Zappulla, dalla via pro-

vinciale al limite territoriale Naso-Castell'Umberto;

il limite territoriale Naso Castell'Umberto, per metri cin quecento, a partire dalla sponda destra del torrente Zappulla;

una linea virtuale congiungente gli estremi della prime e terza linea sopradescritte.

8. — Comune di Pettineo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Tusa-Pettineo, dalla sponda destra del torrente di Tusa alla via rotabile di Pettineo;

la rotabile di Pettineo, dal limite territoriale Tusa-Pet tineo a Pettineo;

la mulattiera Pettineo-San Giovanni, da Pettineo al bur

il burrone San Giovanni, dalla via mulattiera anzidetta alla sponda destra del torrente di Tusa;

la sponda destra del torrente di Tusa, dalla confluenzi col burrone San Giovanni al limite territoriale Tusa-Pettineo Nella zona rimane compreso tutto l'abitato di Pettineo 9. — Comune di Piraino.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limiti:

la sponda sinistra del torrente Zappardino dalla spiaggia alla strada provinciale;

la strada provinciale, dalla sponda sinistra del torrente Zappardino al Capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli;

la spiaggia dal Capo Piraino in corrispondenza della Torre dei Ciavoli alla sponda sinistra del torrente Zappardino.

La seconda zona ha per confini:

la strada provinciale, dal capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli, alla sponda destra del torrente Sant'Angelo;

la sponda destra del torrente Sant'Angelo, dalla via

provinciale alla spiaggia;

la spiaggia, dalla sponda destra del torrente Sant'Angelo al Capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli

La terza zona ha per confini:

la via rotabile di Sant'Angelo, dalla via provinciale al limite territoriale Sant'Angelo-Piraino;

il limite territoriale Sant'Angelo-Piraino, dalla via rotabile di Sant'Angelo, alla sponda destra del torrente S. Angelo.

la sponda destra del torrente Sant'Angelo, dal limite territoriale Sant'Angelo-Piraino alla strada provinciale;

la strada provinciale dalla sponda destra del torrente anzidetto alla via rotabile di Sant'Angelo.

10. — Comune di San Fratello.

Vi è una sola zona malarica, i suoi confini sono:

la sponda sinistra del torrente Inganno, dalla spiaggia al viottolo Sant'Anna-Presamurata;

il viottolo Sant'Anna-Presamurata dalla sponda sinistra lel torrente Inganho alla strada provinciale Sant'Agata— San Fratello; la strada provinciale Sant'Agata-San Fratello, dal viot tolo Sant'Anna-Presamurata, alla via mulattiera detta Te desca che da Acquedolci va a San Fratello;

la mulattiera detta Tedesca, dalla via provinciale, S. Fra tello-Sant'Agata, alla via mulattiera Acquedolci-Castellaro San Fratello;

una linea virtuale, congiungente l'intersezione della mu lattiera Tedesca con la mulattiera Acquedolci-Castellaro d'intersezione dell'altra mulattiera Scorcianebbia col burroncello Sugherita;

la mulattiera Scorcianebbia, dal burroncello Sugherita all'altra mulattiera dividente la contrada Terreforti dalla contrada Mascarino:

la mulattiera anzidetta, dalla via Scorcianebbia alla sponda destra del torrente Furiano;

la sponda destra del torrente Furiano, dalla mulattiera dividente la contrada Terreforti dalla contrada Mascarino alla spiaggia;

questa dalla sponda destra del torrente Furiano alla sinistra del torrente Inganno.

11. — Comune di San Marco d'Alunzio.

Vi è una sola zona malarica i cui confini sono:

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dalla spiaggia al limite territoriale San Marco-Caprileone;

il limite territoriale San Marco Caprileone, dalla sponda sinistra del torrente Zappulla alla via provinciale;

la strada provinciale, dal limite territoriale San Marco Caprileone alla sponda destra del torrente Rosmarino;

la sponda destra del torrente Rosmarino, dalla via provinciale alla spiaggia e questa dalla sponda destra del torrente Rosmarino alla sinistra del torrente Zappulla.

12. — Comune di Sant'Agata di Militello.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti sono:

la sponda sinistra del torrente Rosmazino, dalla spiag gia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal torrente Rosmarino al burrone Posta; questo burrone Posta, dalla via provinciale alla via mulattiera che va alla contrada Telegrafo;

la mulattiera della contrada Telegrafo, dal burrone Posta al burrone Carra in corrispondenza della contrada Telegrafo;

il burrone Carra, dalla via mulattiera anzidetta all'altra via mulattiera detta di Gaglio;

la mulattiera detta di Gaglio, dal burrone Carra sino al crocevia detto di Gaglio;

la mulattiera detta di San Giovanni dal crocevia di Gaglio al burrone Minuto nella contrada San Giovanni;

questo burrone, dalla via mulattiera Gaglio-San Giovanni alla sponda destra del torrente Inganno;

la sponda destra del torrente Inganno, dalla confluenza col burrone Minuto alla spiaggia;

questa, dalla sponda destra del torrente Inganno alla sinistra del Rosmarino.

13. — Comune di Tusa.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Tusa-Motta d'Affermo, dalla spiaggia alla strada provinciale Messina-Palermo:

la strada provinciale anzidetta, dal limité territoriale Motta-Tusa alla strada rotabile di Pettineo;

la strada rotabile di Pettineo, dalla strada provinciale al limite territoriale Tusa-Pettineo;

il limite territoriale Tusa-Pettineo, dalla via rotabile di Pettineo alla sponda sinistra del torrente di Tusa;

la sponda sinistra del torrente di Tusa, dal limite territoriale Tusa-Pettineo alla confluenza col burrone San Pantaleo segnante l'altro limite territoriale Tusa-Pettineo;

il burrone San Pantaleo, segnante il limite territoriale Tusa-Pettineo, sino alla via mulattiera che passando da Camone e Sampolito, va a Tusa;

la mulattiera anzidetta, dal burrone San Pantaleo alla strada rotabile di Tusa;

la rotabile di Tusa, dalla via mulattiera proveniente da Sampolito e Camone alla strada provinciale; la strada provinciale, dalla via rotabile di Tusa alla

sponda destra del torrente San Biagio;

la sponda destra del torrente San Biagio dalla via provinciale alla spiaggia; e da ultimo questa dalla sponda destra del torrente San Biagio al limite territoriale Tusa-Motta d'Affermo.

# 14. — Comuni di Cesarò e San Teodoro.

Vi è una sola zona malarica costituita da porzioni contigue del territorio di ciascuno dei detti due comuni, e circoscritta:

a) pel comune di Cesarò:

dal limite territoriale Troina-Cesarò, a partire dalla via mulattiera di Bottiglieria fino alla sponda sinistra del fiume di Troina;

dalla sponda sinistra del fiume di Troina, a partire dal limite territoriale Cesarò-Troina fino alla confluenza del fiume di Bronte.

dalla sponda destra del flume Bronte a partire dalla confluenza del flume di Troina fino alla confluenza col flume Semantile;

dalla sponda destra del fiume Semantile cominciando dalla confluenza col fiume di Bronte fino al limite territoriale Cesarò-Bronte.

dal limité territoriale Cesarò-Bronte per metri settecento (m. 700) a partire dalla sponda destra del Semantile;

da una linea virtuale passante a metri settecento a monte della sponda destra del Semantile e parallelamente alla sponda medesima, à partire dal limite territoriale Cesarò-Bronte fino alla via mulattiera detta del Nadore;

dalla mulattiera del Nadore a partire dallo incontro con la linea virtuale anzi descritta fino all'altra mulattiera che va alla casa cantoniera Malamogliera;

dalla via nazionale cominciando dalla cantoniera Malamogliera fino alla via mulattiera detta di Bottiglieria;

dalla mulattiera di Bottiglieria cominciando dalla via

nazionale fino al confine territoriale Cesarò-Troina in corrispondenza della contrada Bottiglieria.

b) pel comune di S. Teodoro:

a levante: dal limite territoriale Cesarò-S. Teodoro, a partire dalla sponda sinistra del fiume di Troina fino alla strada nazionale;

a mezzogiorno: dal tratto di sponda sinistra del flume di Troina compresa fra i due limiti territoriali di est ed ovest dei comuni di Cesarò e S. Teodoro;

a ponente: d. l limite territoriale Cesarò-S. Teodoro, compreso fra la sponda sinistra del flume di Troina e la strada nazionale;

a settentrione: dal tratto di strada nazionale compresa fra i limiti territoriali di ponente e levante dei comuni di Cesarò e S. Teodoro.

15. — Comune di Santa Domenica Vittoria.

La zona malarica ha per confini:

il limite territoriale Roccella-Valdemone-Santa Domenica dalla via mulattiera Roccella-Contrada Torrazza-Santa Domenica alla sponda sinistra del fiume Alcantara;

la sponda sinistra del fiume Alcantara dal limite territoriale Roccella-Santa Domenica al limite territoriale Santa Domenica-Randazzo;

il limite territoriale Santa Domenica-Randazzo dalla sponda sinistra del fiume Alcantara al burrone Secco;

il burrone Secco dal limite territoriale Santa Domenica-Randazzo alla via mulattiera Santa Domenica-Torrazza;

la mulattiera Santa Domenica-Torrazza dal burrone Secco al limite territoriale Santa Domenica-Roccella.

16. — Comune di Spadafora S. Martino.

La zona malarica ha per confini:

il torrente Spadafora o Cocuzzaro, segnante il limite territoriale Spadafora-Venetico, dalla Spiaggia alla strada provinciale.

69 - Vol. II. - 1905.

la strada provinciale, dal torrente Spadafora o Cocuzzaro al torrente Fondaconuovo, segnante il limite territoriale Spadafora-Rometta.

il torrente Fondaconuovo, dalla strada provinciale alla

Spiaggia;

la Spiaggia, dal torrente Fondaconuovo al torrente Co-

N. B. — Nella zona sopradescritta è compreso tutto l'abitato di Spadafora.

# 17. — Comune di Venetico.

La zona malarica ha per confini:

il torrente Siena o Palmara, segnante il limite territoriale: Venetico-Valdina dalla spiaggia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal torrente Siena o Palmara al torrente Cocuzzaro o Spadafora, segnante il limite territoriale Spadafora-Venetine.

il torrente Cocuzzaro e Spadafdra, dalla strada pro-

vinciale alla spiaggia;

la spiaggia, dal torrente Cocuzzaro al torrente Siena

N. B. — 'Nella zona sopradescritta è compreso tutto l'abitato delle borgate Carmine-Liddotto e Bagni.

Visto, d'ordine di S. M.:

ll ministro dell'interno,
TITTONI.

N. 152



N. 452.

REGIO DECRETO che istituisce presso il Ministero della marina un consiglio superiore della marina mercantile.

2 aprile 1905.

Pubblicaso nella Gazzetta-Ufficiale del Legno il 3 maggio 1905, n. 104).

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visti i regi: decreti in data 18 luglio 1885, n. 3596; 6 dicembre 1889, n. 6562; 23 agosto 1898, n. 397, sull'ordinamento del consiglio superiore della marina mercantile;

Riconosciuta la necessità di modificare la composizione e le attribuzioni del suindicato consiglio superiore;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Art. 1.

È istituito, presso il Ministero della marina, un consiglio superiore della marina mercantile.

# Art. 2.

Il consiglio può esser chiamato a dare il suo parere:

l° — su tutti i disegni di leggi, di regolamenti e di decreti di massima riguardanti la marina mercantile;

2º — sulle proposte di modificazioni della circoscrizione marittima stabilita dal codice per la marina mercantile;

- 3° su tutte le questioni di massima relative all'ordinamento amministrativo della marina mercantile;
- 4° a richiesta dei Ministeri competenti, sulle parti controverse dei trattati di commercio e di navigazione degli accordi internazionali che riguardino la navigazione, la pesca, la industria marittima in generale e gli interessi della gente di mare nazionale;
- 5° sull'ordinamento del servizio dei porti, sulla sistemazione del servizio ferroviario in relazione col movimento della navigazione, sulle proposte di istituzione di consorzi portuari, sulla classificazione dei porti e sulle proposte di opere marittime che devono essere eseguite di concerto fra i Ministeri della marina e quello dei lavori pubblici;
- 6° sulle proposte di nuove tasse e diritti marittimi principali e supplementari, sulla applicazione delle tasse e dei diritti esistenti, sulle questioni di massima e reclami relativi, sulle proposte di nuove tariffe di diritti consolari e sull'applicazione di quelli vigenti, sulle proposte di agevolazioni da usare, in materia di tasse e di diritti, verso la bandiera nazionale e le bandiere straniere, sulle proposte di trattamenti differenziali e sui relativi reclami;
- 7° su tutte le proposte di leggi, di regolamenti e di decreti relativi al trasporto per mare dei passeggeri e degli emigranti, sulle questioni di massima riguardanti l'emigrazione, relativamente alle attribuzioni dell'amministrazione marittima e su di ogni altro argomento che, relativamente al trasporto dei passeggeri e di emigranti, possa interessare la marina mercantile nazionale, compreso le questioni riguardanti il trattamento da usare verso le navi straniere che vengono ad esercitare tali traffici nei porti nazionali e le agevolazioni che si concedono per dirigere emigranti nazionali a prendere imbarco nei porti stranieri;
- 8° sull'istituzione dei servizi marittimi postali e commerciali, sui rapporti fra il servizio ferroviario e quello marittimo postale sulle questioni relative al funzionamento

dei servizi già esistenti nei rapporti dell'interesse pubblico, su di ogni proposta di sovvenzione diretta o indiretta per lo stabilimento di linee di navigazione, ed infine su di ogni altro argomento riguardante l'espansione del commercio marittimo nazionale;

- 9° sul servizio di sanità marittima, relativamente agli interessi della marina mercantile, nei limiti delle attribuzioni dell'amministrazione della marina, sui reclami relativi al trattamento sanitario usato verso navi nazionali in porti stranieri, sulle proposte di imposizioni di speciali diritti, ed infine sul sistema sanitario marittimo in generale;
- 10° sull'ordinamento della regia scuola superiore navale, degli istituti nautici e dell'insegnamento nautico in generale e sui relativi programmi;
- 11° sull'esercizio della pesca, per quanto riguarda le attribuzioni dell'amministrazione della marina mercantile, sulla ripartizione del litorale in distretti di pesca, sulle concessioni ai sindacati per le società cooperative ed alle società in generale fra i pescatori e relativi regolamenti; sulle questioni relative al trattamento usato verso i pescatori nazionali in acque straniere, sull'ammissione di pescatori stranieri nei mari dello Stato, sulle istituzioni destinate a promuovere la industria della pesca o la istruzione dei pescatori;
- 12° sulle proposte di leggi, di regolamenti, e di decreti relativi alla previdenza ed all'assistenza della gente di mare, sulle proposte di fondazioni di istituti destinati a regolare l'offerta e la richiesta di lavoro della gente stessa, e di società cooperative fra le persone addette al servizio della navigazione e dei porti;
- 13° sulle opportunità di addivenire alla concessione di parti del demanio marittimo, dei porti, delle rade o delle spiaggie per lo stabilimento di opere di speciale importanza per l'industria ed il commercio marittimo nazionale, concessione negata dal Ministero della marina o da altre amministrazioni dello Stato.

In questo caso il parere del consiglio superiore deve essere chiesto tanto sulla domanda delle parti interessate o degli enti pubblici.

#### Art. 3.

Se consenzienti le parti ed annuente il ministro della marina potrà, anche sulla richiesta di enti pubblici, essere chiesto il parere del consiglio superiore sulle questioni di carattere collettivo concernenti i rapporti fra la gente di mare, compresi i lavoratori dei porti e gli armatori, le società di navigazione e gli esercenti di pubblici servizi nei porti.

#### Art. 4.

Il consiglio può, di sua iniziativa, proporre al ministro della marina le riforme della legislazione, le inchieste ed i provvedimenti che reputa utili all'incremento dell'industria marittima nazionale ed agli interessi della gente di mare.

## Art. 5.

È in facoltà del ministro della marina di chiedere il parere del consiglio su di ogni altra materia che non sia fra quelle indicate nei precedenti articoli e che abbia attinenza alla marina mercantile.

## Art. 6.

Il consiglio si compone di membri di diritto e di membri designati.

Il numero complessivo dei membri del consiglio è di trenta.

Sono membri di diritto:

Il direttore generale del personale e del servizio militare al Ministero della marina;

Il direttore generale delle costruzioni navali;

Il direttore generale della marina mercantile;

Il direttore generale delle gabelle;

Il maggiore generale medico, ispettore del servizio sanitario militare marittimo;

L'ispettore del corpo delle capitanerie di porto;

L'ispettore generale dell'industria e del commercio al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

L'ispettore superiore dei servizi marittimi al Ministero

delle poste e dei telegrafi;

Il direttore capo della divisione « affari commerciali » al Ministero degli affari esteri;

Il capo dell'ufficio del lavoro;

Un funzionario superiore del Ministero dei lavori pubblici (opere idrauliche);

Un funzionario superiore del Ministero dell'istruzione

pubblica (insegnamento nautico);

Un delegato del consiglio di emigrazione;

Il direttore della regia scucla superiore navale di Genova;

Il direttore del registro italiano;

Un funzionario del personale dell'amministrazione centrale della marina (direttore capo divisione) che avrà l'incarico di segretario del consiglio.

Sono membri designati:

Due scelti fra le persone più versate nelle discipline giuridiche ed economiche, relative alla marina mercantile e nella pratica della industria della navigazione;

Tre scelti fra le associazioni marittime e fra gli ar-

matori;

Due scelti, a turno, fra i componenti le camere di commercio delle città marittime;

Due direttori di casse degli invalidi della marina mercantile;

Un direttore di cantiere di costruzioni navali;

Un direttore di stabilimento siderurgico;

Un rappresentante dei capitani marittimi;

Un rappresentante dei macchinisti navali;

Un rappresentante dei lavoratori del mare e dei porti.

#### Art. 7.

I membri del consiglio sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro della marina.

I membri designati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi sono nominati dal ministro della marina.

#### Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente più della metà dei membri del consiglio.

#### Art. 9.

I lavori del consiglio saranno diretti da un presidente e da un vice presidente da nominarsi fra i membri di esso, con decreto reale, i quali rimangono in carica per tre anni.

#### Art. 10.

Il consiglio si raduna in sessioni ordinarie nel maggio e nel novembre di ogni anno.

Potrà anche essere radunato in sessioni straordinarie. La convocazione del consiglio è fatta dal ministro della marina, sia direttamente sia su proposta del presidente.

## Art. 11.

Il consiglio è ripartito in 4 sezioni:

- la Della navigazione in generale, dei trattati ed accordi internazionali, delle costruzioni navali del diritto marittimo in tempo di guerra;
- 2º Della protezione della marina mercantile, delle tasse e diritti marittimi, di tutte le questioni relative all'industria dell'armamento;
- 3ª Del servizio dei porti, delle concessioni del demanio marittimo, della pesca e dei pescatori;
- 4ª Delle istituzioni di previdenza e di assistenza per la gente di mare, delle leggi e dei regolamenti di carattere sociale.

## Art. 12.

L'assegnazione dei membri del consiglio alle rispettive sezioni sarà fatta dal presidente, il quale potrà sempre modificarla.



#### Art. 13.

Ciascuna sezione procede all'esame preliminare secondo la propria competenza, delle materie che debbono essere sottoposte all'esame del consiglio superiore ed elegge nel suo seno un presidente.

I presidenti delle sezioni costituiscono il comitato permanente del consiglio superiore.

## Art. 14.

Al comitate permanente è preposto il vice presidente del consiglio superiore.

È membro effettivo di diritto del comitato il direttore generale della marina mercantile.

Il segretario del consiglio superiore esercita, con diritto di voto, le stesse funzioni presso il comitato.

Il presidente del consiglio superiore può intervenire nelle adunanze del comitato: in tal caso ne assume la presidenza.

## Art. 15.

Il comitato riassume i lavori compiuti dalle commissioni, e designa un relatore che ha l'incarico di riferire al consiglio superiore.

## Art. 16.

Il comitato è convocato dal ministro della marina sia direttamente, sia sulla proposta del proprio presidente e anche del presidente del consiglio superiore.

## Art. 17.

Le questioni di carattere collettivo indicate nell'art. 3 sono sottoposte all'esame del comitato, nel quale, in tal caso, però, dovranno sempre intervenire i rappresentanti delle parti in controversia, per esporre le proprie ragioni, senza che abbiano diritto a voto.

Qualora le parti non accettino il parere del comitato, e ne facciano esplicita domanda, sarà chiesto il parere del consiglio superiore in adunanza generale.

#### Art. 18.

Il ministro della marina ha facoltà di chiedere il parere del comitato sulle questioni di competenza del consiglio superiore, qualora questo non sia radunato.

#### Art. 19.

Il comitato si raduna durante gli intervalli che corrono fra le sessioni del consiglio superiore.

#### Art. 20.

Le norme per il funzionamento interno del consiglio e per l'ordine dei lavori saranno determinate con decreto ministeriale.

#### Art. 21.

Per l'esame di determinati argomenti possono essere aggregati al consiglio, mediante decreto ministeriale, dei membri straordinari, i quali avranno gli stessi diritti dei membri ordinari.

Con consenso del ministro, il presidente può fare intervenire nel consiglio, a semplice titolo consultivo, quelle persone che egli creda necessario di interrogare sulle questioni in esame.

## Art. 22.

In fine di ogni anno il presidente presenterà al ministro della marina una relazione sui lavori fatti dal consiglio, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 28 aprile 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 44 F. Mezzetti Luogo dei Sigilio. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.
A. FORTIS.



N. 483.



N. 453.

LEGGE che costituisce in comuni autonomi le frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore.

9 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1915, n. 104).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le due frazioni di Verderio Inferiore e di Verderio Superiore sono costituite in comuni autonomi.

. Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 9 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Leago del Sigtilo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 154.



N. 154.

LEGGE che costituisce in comune autonomo la frazione di Solbiate Arno e Monte.

9 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1905, n. 104)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Articolo unico.

La frazione di Solbiate Arno e Monte è separata dal comune di Albizzate (Milano) e costituita in comune autonomo.

Ordiniame che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia nserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 9 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 155.



# N. 485.

Regio Decreto che approva alcune varianti al piano di risanamento della città di Palermo e dichiara di pubblica utilità il prolungamento della via Roma in quella città.

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1905, n. 108

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE - RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal comune di Palermo affinchè:

a) sia dichiarato di pubblica utilità il prolungamento della via Roma nei due tratti compresi fra le vie Bandiera e Bara e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi;

b) siano approvate alcune varianti al piano di risanamento della città approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344; e precisamente nelle zone 3° e 4° del rione Lattarini, 5ª e 6ª del rione Santa Rosalia e 2ª del rione Stazzone;

c) sia concessa al comune la facoltà di espropriare le zone laterali tanto per le opere progettate come varianti al piano di risanamento approvato con la citata legge, quanto per i due nuovi tratti della via Roma, giusta le disposizioni della legge sulle espropriazioni e col diritto di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti; Visti i piani particolareggiati delle opere da eseguire in

data 27 novembre 1897 e 5 maggio 1904;

Visto l'art. 8 della legge 19 maggio 1904, n. 185, l'art. 3 della legge 19 luglio 1894, n. 344, e la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che in virtu del combinato disposto degli articoli 2 della legge 19 luglio 1894 e 8 della legge 19 maggio 1904, per il solo fatto della regolare approvazione delle varianti al piano di risanamento e del progetto particolareggiato delle altre opere cui è accordata la precedenza su quelle del piano medesimo, deriva al comune la facoltà:

a) di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze con le norme sancite dall'art. 2 del regio decreto 29 lu-

glio 1886, n. 3983 (serie 3ª);

b) di chiamare a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della vigente legge sulle espropriazioni a contribuire nelle spese del piano, e delle opere cui è accordata la precedenza, i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere che verranno eseguite;

Ritenuto che regolare è il procedimento seguito e che durante il periodo della pubblicazione del progetto furono

presentate nove opposizioni e cioè:

l° da Palminteri Melchiorre perche una sua villetta, fu totalmente compresa fra le zone da espropriarsi, mentre una sola parte di essa è necessaria per le opere progettate;

2º da Vito Rallo perchè il numero dei vani del suo stabile indicato nell'elenco sarebbe inferiore alla realtà:

3° dal principe di Fitalia: a) per difformità fra il piano di esecuzione e il piano parcellare relativamente al suo palazzo compreso nelle espropriazioni; b) perchè il numero di vani ad esso assegnato è inferiore alla realtà; c) perchè a suo avviso la proposta variante potrebbe essere vantaggio-samente sostituita da un'altra con la quale la maggior parte del palazzo verrebbe risparmiata;

4° da Bonanno Cattaneo Francesco Paolo principe di Linguaglossa per far riserva riguardo ai danni che dal taglio potranno derivare al suo fondo e per proporre una

variante:

5° da La Mattina Giovanni: a) perchè venne omesso nell'elenco un vano ad uso magazzino di sua proprietà; b) perchè i corpi di fabbrica in via San Cristoforo figurano a suo avviso illegalmente come espropriandi in virtà della legge sul risanamento; c) per proporre una variante; 6° da Algerino Giuseppe, Bracco Gaetano ed altri per

affermare il loro preteso diritto a non essere espropriati

in base alla legge sul risanamento di Napoli; 7° da Russo Giuseppe, Baldi Gaetano ed altri per proporre in sostituzione della variante nel rione Santa Rosalia il ritorno al primitivo progetto col semplice allargamento della via Stazzone;

8º 'da Cardinale Salvatore perchè l'espropriazione non avvenga giusta la legge di!risanamento, trattandosi a suo

avviso di puri e semplici miglioramenti;

9º da Aragona Pignatelli Cortes Giuseppe, duca di Terranova, per protestare contro l'espropriazione di una zona laterale alla via Roma attualmente coltivata a giardino e destinata per i nuovi uffici del Museo nazionale e per nuovifabbricati;

Ritenuto che il consiglio comunale di Palermo ha accolto il primo reclamo di Palminteri Metchiorre ed ha dichiarati irricevibili o inammissibili gli altri in base a ragioni accettate dall'ufficio del genio civile; Considerato che quanto ai vari reclami che rilevano una

discordanza fra il numero reale dei vani dei loro stabili e quello dichiarato nell'elenco, o l'omissione di una intera parte dei loro fondi, il consiglio comunale opportunamente rispondei che tali dati sono descenti da indicazioni catastali e che quindi i reclamanti devono imputare a se stessi tale difformità o insufficienza che non si curarono di far rilevare;

Che uguale ragione può contrapporsi al reclamo del principe di Fitalia che lamenta una differenza fra il piano di

esecuzione e il piano parcellare;

Che le varianti proposte da alcumi dei reclamanti per evitare od attenuare il danno dei loro fondi, o non possono accogliersi, riguardando la parte del progetto ormai definitivamente approvata e non compresa nelle varianti, o devono respingarsi per sicure ed evidenti ragioni tecniche;

Che all'osservazione di tre dei reclamanti, di essere stati cioè i loro rispettivi fondi designati nel progetto come spropriabili in base alla legge sul risanamento di Napoli e quindi con maggior sagrifizio del privato interesse, e non in base alla legge comune, può agevolmente rispondersi che tale determinazione procede dalla legge approvante il piano di risanamento e che quindi i reclami in quanto si oppongono ad essa devono essere dichiarati irricevibili;

Che il reclamo del principe di Linguaglossa il quale per le suesposte ragioni è da respingersi, per la parte che propone una variante, è altresì da ritenersi intempestivo per la parte che riguarda la determinazione della indennità;

Che infine non può neppure ritenersi accoglibile il reclamo del duca di Terranova, giacchè la parte del giardino Monteleone compresa fra i terreni da espropriare, e destinata dal comune ai nuovi locali del museo, è compresa fra le zone laterali che il comune chiede ed ha diritto di espropriare come necessarie per indiscutibili ragioni tecniche all'attuazione del piano; mentre la destinazione data fin da ora dal comune all'area non può infirmare tali ragioni;

Ritenuto che uniformandosi al disposto dell'art. 8, capov. 2°, della legge 19 maggio 1904, già citata, il comune di Palermo ha presentato l'elenco delle opere da rinviarsi per l'importo complessivo di lire 17,190,595. 71 con la data 1° marzo 1904;

Uditi i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri *interim* dell'interno e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Respinte le opposizioni e le osservazioni più sopra regolarmente esaminate:

Sono approvati i piani particolareggiati di esecuzione del prolungamento della via Roma nei tratti compresi fra le vie Bara e Bandiera e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi, redatti dall'ingegnere Felice Giarrusso capo dell'ufficio di risanamento di Palermo, e visti d'ordine Nostro dai ministri proponenti nelle tre planimetrie in data 5 maggio 1904, nell'elenco delle espropriazioni in data 27 novembre 1897 e negli altri due in data 5 maggio 1904.

Sono approvate le varianti al piano di risanamento della città di Palermo e precisamente: alle zone 3ª e 4ª della parcella n. 13 (rione Lattarini), alla zona 5ª e 6ª della parcella n. 8 (rione Santa Rosalia); alla zona 2ª della parcella n. 7 (rione Stazzone).

E approvato l'elenco delle opere da rinviarsi per l'importo di lire 17,190,595.71, visto d'ordine Nostro dai ministri predetti nell'apposito quadro in data 1º marzo 1904 a firma dell'ingegnere capo Felice Giarrusso.

E assegnato il termine di anni tre da oggi per il compimento delle espropriazinni e dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 marzo 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 11 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 51. F. MEZZETTI Lesogo del Sigillo. V. Il Guardanigilli RONCHETTI.

TITTONI.
TEDESCO.

# N. 156.



# N. 456.

REGIO DECRETO che disciplina il reclutamento e le promozioni nel personale di bassa forza delle capitanerie di porto.

2 aprile 1905.

(Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 maggio 1905, n. 108,

## VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto il regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2°), che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile;

Visto il regio decreto 17 novembre 1904, n. 650, circa il reclutamento della bassa forza del corpo delle capitanerie di porto;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina, del consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina e di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Gli articoli 53, 54, 55, 56 del predetto regolamento marittimo 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2<sup>a</sup>), sono modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 53 — Le nomine a marinaio di porto e le successive promozioni di classe e di grado sono fatte con decreto ministeriale.

Art 54. — Le promozioni da marinaio di porto di 2ª classe a marinaio di la classe sono conferite per anzianità, con esclusione dei non meritevoli.

Le promozioni da marinaio di porto di la classe a secondo nocchiere sono conferite metà a scelta, metà per anzianità.

Le promozioni da secondo necchiere a nocchiere di 2<sup>a</sup> e da nocchiere di 2<sup>a</sup> a nocchiere di 1<sup>a</sup> sono conferite esclusivamente a scelta.

Una commissione composta di un capo sezione del Ministero presidente e di due ufficiali di porto procederà annualmente, in base alle note caratteristiche trasmesse dai capi di compartimenti, alla compilazione delle liste di avanzamento, in relazione alle vacanze che per ciascun grado e per ciascuna classe si potranno verificare, presumibilmente nel corso dell'anno.

Art. 55. — Un quarto dei posti di secondo nocchiere e di nocchiere di porto sarà riservato ai sottufficiali del corpo reale equipaggi i quali ne facciano domanda entro il trimestre anteriore al congedamento e purchè il posto si renda vacante nel termine di due anni dopo il congedamento. Sono esclusi da tale beneficio i sottufficiali delle categorie furieri ed infermieri, nonchè quelli di qualsiasi categoria riformati per imperfezioni fisiche che impediscono di prestar servizio nei porti.

Nelle nomine dei sottufficiali al quarto dei posti di secondo nocchiere di porto sarà data la precedenza a quello, tra gli aventi diritto, che abbia maggiore anzianità di servizio sotto le armi e, in caso di pari anzianità, al maggiore di età.

Art. 56. — Gli individui della bassa forza del corpo delle capitanerie di porto sono assimilati ai gradi del corpo reale equipaggi nel seguente modo:

Nocchiere di porto di la classe — Nocchiere di la; Nocchiere di porto di 2ª classe — Nocchiere di 2ª;

Secondo nocchiere di porto - Secondo nocchiere;

Marinaio di porto di la classe e 2a — Marinaio scelto e comune.

Per le trasferte per motivi di servizio e nei casi di tramutamento da una sede ad un'altra detto personale riceverà le competenze stabilite per gli agenti civili di basso servizio.

#### Art. 2.

Nulla è innovato circa le disposizioni del suddetto regolamento marittimo concernenti la bassa forza delle capitanerie di porto per quanto riguarda la divisa, le norme disciplinari, il diritto ai proventi eventuali, le licenze, le attribuzioni varie, ecc.

## Disposizioni transitorie.

#### Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 54 e 55, saranno applicate allorquando entrerà in vigore il nuovo organico della bassa forza portuaria, in conformità dall'art. 6 del regio decreto 17 novembre 1904, numero 650.

#### Art. 4.

I marinari di porto reclutati prima dell'attuazione del nuovo organico stabilito col regio decreto 17 novembre 1904 dovranno, per essere promossi al grado di 2º nocchiere, soddisfare alla condizione di saper leggere e scrivere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e li farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 1º maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 50. F. MEZERTI.

Luogo del Siggitto V. Il Guardasigilli C. FINOCCH'ARO-APRILE.

- C. MIRABELLO.
- A. Fortis.
- C. FINOCCHIARO-APRILE

N. 457.



N. 457.

REGIO DECRETO che istiluisce un posto di notaro nel comune di Omignano.

9 aprile 1905.

(Pubblicate nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1905, n. 107)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale, il consiglio comunale di Omignano ha chiesto l'istituzione di un posto notarile in quel comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Salerno e del consiglio notarile di Vello della Lucania;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879 n. 4900, (serie 2'), e la tabella, che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, approvata col regio decreto dell'11 giugno 1882, n. 810 (serie 3<sup>a</sup>);

Ritenuta la necessità della chiesta istituzione;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Omignano, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 9 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 1º maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 49. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILB.

C. FINOCCHIARO APR'LE

N. 158.



N. 158.

REGIC DECRETO che approva il regolamento per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

5 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLQNTÀ DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA

Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Veduti i pareri del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati. Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fario osservare.

Dato a Roma, addi 5 marzo 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 4 maggio 1915. Reg. 22. Atti del Governo a f. 54. F. Mazzarri Lungo del Sigilla. V. Il Guardanigilli RONCHETTI,

GIOLITTI,
Digitized by GOOGLE

#### REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36

#### CAPO I.

Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura e di ricovero degli alienati,

#### Art. 1.

Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

#### Art. 2.

Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 1° della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento.

#### Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla accertata capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati, in conformità delle istruzioni che saranno emanate dal ministro dell'interno, sentito il consiglio superiore di sanità.

#### Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, ad eccezione degli istituti di cui all'articolo 6, deve avere:

- a) un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria, in maniera che questo locale non abbia alcuna comunicazione con gli altri reparti del manicomio, e preferibilmente ne formi una parte distaccata, od almeno abbia separato ingresso ed apposito personale di assistenza ed abbia una o più stanze separate per i pericolosi e gli agitati;
- b) locali dove i malati possano occuparsi nel lavoro preferibilmente in forma di colonie agricole;
- c) locali di isolamento pei malati pericolosi ricoverati definitivamente e per quelli in osservazione giudiziaria,
  - d) locali di isolamento per malattie infettive;
- e) provvista di acqua e fognatura corrispondenti ai bisogni dell'istituto ed alle esigenze dell'igiene;
- f) un gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio ed alla diagnosi e cura dei malati.

I manicomi che provvedono agli alienati, la cui spesa è a carico della provincia, debbono avere comparti speciali per gli imputati prosciolti per infermità di mente ai sensi dell'articolo 46 del codice penale e pei condannati che abbiano espiata la pena.

I detti manicomi possono essere dispensati da quest'obbligo quando la provincia provveda al ricovero dei detti alienati o in altri manicomi provvisti dei comparti speciali, o riunendosi in consorzio con altre provincie.

I manicomi pubblici debbono avere un locale speciale per le autopsie degli alienati.

#### Art. 5

Sono esenti dall'obbligo dei riparti di osservazione e di lavoro:

- a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti di osservazione;
  - b) gl'istituti privati e i reparti per pensionanti negli istituti

- 1114 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA 1905
  pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimore distinte per
  ciascun pensionante;
- c) le sezioni di ospedale, in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell'ospedale stesso.

#### Art. 6.

Gli istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto alienati cronici tranquilli, ebeti, cretini, idioti, ed in generale individui colpiti da infermità congenita, non pericolosi a sè od agli altri, nè suscettibili di cura, sono tenuti all'osservanza dei commi a), b), d), e), f), del precedente articolo 4 e di tutte quelle norme che valgano ad assicurare il trattamento igienico e l'assistenza dei ricoverati.

#### Art. 7.

L'amministrazione del manicomi pubblici è rispettivamente affidata:

- a) al consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della deputazione provinciale, pei manicomi mantenuti dalle provincie:
- b) ad un consiglio, nominato dai rispettivi consigli provinciali, per quelli consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione;
- c) alla congregazione di carità od all'amministrazione speciale dell'opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fondazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza.

#### Art. 8.

La deputazione provinciale ed il consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio, ed in conformità al disposto del 2° comma dell'articolo 32, l'esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.

#### 1 Art. 9.

L'amministrazione dei manicomi privati è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del Re il nome dell'amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento, ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo.

#### Art. 10.

I manicomi pubblici ed i pubblici istituti di cui all'articolo 6 dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto dall'articolo 5 della legge, un regolamento organico, da deliberarsi dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se trattasi di opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, e le categorie e il numero del personale amministrativo o tecnico; i diritti ed i doveri dei vari impiegati; i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione.

Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti provinciali, anche consorziali, o di opere pie.

#### Art. 11.

Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentarne domanda al prefetto, corredata del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all'articolo 5 della leggee di una relazione particolareggiata sull'ordinamento dell'istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimestrare anche l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 4, salvo il disposto dell'articolo 6.

Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'istituto.

#### Art. 12.

Il prefetto, compiute con la commissione di vigilanza le occorrenti verifiche, e sentito il parere della commissione stessa e del consiglio provinciale di sanità, nonchè, ove lo creda opportuno, quelto di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere concessa, trasmette con sua relazione gli atti al Ministero dell'interno, per l'approvazione, da parte del consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell'articolo 5 della legge, del regolamento speciale dell'istituto.

Soltanto dopo l'approvazione del regolamento il prefetto rilascia l'autorizzazione con suo decreto, nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverat<sub>i</sub> nell'istituto.

Le spese occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di domandare, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la maggiore somma che potesse in fine risultare necessaria.

## Art. 13.

Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.

#### Art. 14.

Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

- a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;
- b) la sua ubicazione, che dev'essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;
- c) la possibilità che l'alienato sia adibito a quaiche lavoro, preferibilmente agricolo;



- d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se l'alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;
- e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;
- f) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sanitario che assumerebbe la cura dell'alienato.

#### Art. 15.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve farne domanda al prefetto.

Il prefetto, assunte le debite informazioni e compiute all'occorrenza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda merita di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di quest'ultimo.

Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.

## Art. 16.

l direttore del manicomio può istituire speciali corsi teoricopratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Il direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabilite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati di idoneità a chi frequenta i corsi medesimi.

Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato o uno degli ex-infermieri od ex-sorveglianti contemplati nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'assegnazione degli alienati alla cura in casa privata, quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente articolo 14.

#### CAPO II.

#### PERSONALE DEI MANICOMI - NOMINE ED ATTRIBUZIONI.

#### Art. 17.

Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore di età e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale e civile.

Gli amministratori dei manicomi privati che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

#### Art. 18.

Per l'approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

## Art. 19.

Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici non può aver luogo che per concorso.

La nomina viene fatta rispettivamente dal consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza fra i primi tre classificati dalla commissione di cui nell'articolo aeguente.

Pei manicomi privati la nomina dev'essere denunziata al prefetto, che può annullaria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall'articolo 17, i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica.

## Art. 20.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico bebbono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una commissione composta di tre o di cinque membri, dei quali uno, nel primo caso, e due, nel secondo, debbono essere professori universitari di psichiatria ordinari o straordinari. Nel concorso per la nomina dei medici il direttore del manicomio fa parte di diritto della commissione esaminatrice.

A parità di altri titoli costituisce titolo di preferenza il servizio prestato nello stesso manicomio.

I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere parenti nè affini, entro il quarto grado civile dei concorrenti, e non debbono essere interessati in alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.

#### Art. 21.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore, occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio.

Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

## Art. 22.

Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza, sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di sorveglianti, capi-infermieri e simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini e adeguata coltura, e che abbiano riportato l'attestato di idoneità alla qualità di sorvegliante, di cui all'articolo 24. La nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo, promossi ai gradi suddetti gli infermieri, che abbiano prestato servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci alle relativo funzioni.

#### Art. 23.

Gli infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica riconosciuta con appo-

1120 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

sita visita medica, e saper leggere e scrivere ed aver riportato l'attestato di idoneità di cui all'articolo 24.

Essi non possono esser nominati se non su proposta del direttore.

#### Art. 24.

Il direttore del manicomio, o personalmente o per mezzo di medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorico pratici per la istruzione degli infermieri allievi e di quelli interni e, possibilmente, anche per la formazione di un buon personale di vigilanza.

I corsi debbono aver la durata di sei mesi almeno per gli infermieri e di un anno per gli aspiranti alla qualità di sorve-glianti.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati d'idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti che, avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con huon esito un esame teorico-pratico finale, che sarà dato davanti ad una commissione composta del medico provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'amministrazione.

Gli attestati d'idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

#### Art. 25.

Il ministro dell'interno può, sulla proposta della commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.

## Art. 26.

La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.

## Art. 27.

Il licenziamento dei medici dev'essere deliberato aimeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza.

Trascorso il periodo di esperimento, le amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l'assemblea consorziale o l'amministrazione stessa.

#### Art. 28.

Al direttore dei manicomi pubblici e privati, per l'esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonchè per l'esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente, spetta, di:

- a) provvedere all'ammissione ed al licenziamento dei malati secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;
- b) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;
- o) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all'occorrenza i provvedimenti dell'amministrazione, in mode rispondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'istituto, in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi;
- d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio;
- e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti;



<sup>71 -</sup> Vol. II. - 1905.

- f) denunciare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada setto la sanzione del codice penale o di altre leggi vigenti;
- g) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno.

#### Art. 29.

Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è annessa la casa di salute, o, in mancanza, da chi ne esercita le funzioni.

Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i requisiti contemplati dall'articolo 21 ed esercita le funzioni di cui nell'articolo 28, meno quelle indicate nella lettera g).

#### Art. 30.

Nelle sezioni di ospedali, che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso, colle norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso spetteranno le funzioni di cui nell'articolo 28, meno quelle indicate nella lettera q).

Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell'articolo 28 spetteranno ai direttore della clinica.

#### Art. 31.

Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui spetta la direttà responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti relativi, e presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento di cui al precedente articolo 10.

Il delegato nominato dall'amministrazione nel caso di cui all'articolo 8 del regolamento invigila su tutto l'andamento ammi-

nistrativo ed economico del manicomio e sull'esercizio delle funzioni dell'economo.

Quando il servizio economico sia molto importante e complesso, specialmente a causa della gestione di opifici interni o di apposite aziende, è data facoltà alle amministrazioni dei manicomi di nominare, oltre l'economo, un capotecnico, e ciò senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e ferma restando all'economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma.

Il regolamento organico determinerà le funzioni del capotecnico.

#### Art. 32.

Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, sotto la sorveglianza del direttore, la cura dei malati e la vigilanza e responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei riparti rispettivi.

#### Art. 33.

Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici, di curare che dagli, infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l'attività e lo zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.

#### Art. 34.

Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi; vigilare attentamente affinche questi non nuocciano a sè e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quelle oc cupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all'indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali, degli

1124 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 arredi, ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio.

Bispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati pel lavoro.

Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire 100, senza preziudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.

Nell'adempimento dei loro doveri debbono aver sempre presenti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390, 391 e 477 del codice penale.

Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.

#### Art. 35.

La proporzione tra il numero dei medici, degli infermieri e del personale di assistenza e quello degli alienati di ogni manicomio pubblico o privato deve essere determinata nel regolamento speciale di cui all'articolo 5 della legge.

Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare ne di giorno ne di notte, e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi coi regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.

#### CAPO III.

AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI BICOVERO.

#### Art 36.

L'ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che non sia quella dell'alienato o della sua famiglia, dev'essere chiesta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'articolo 142 dei codice civile, ovvero dai tutori, protutori o curatori.

## Art. 37.

La domanda pel ricovero in un manicomio, o per l'autorizzazione della cura in casa privata d'un alienato, deve essere presentata al pretore o all'autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l'alienato, e il visto del sindaco del comune dove questi dimora.

Insieme con la domanda, le persone indicate nell'articolo 36 debbono presentare il certificato medico e, se non trattasi di caso d'urgenza, l'atto di notorietà di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge.

#### Art. 38.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, o col direttore o proprietario del manicomio, nè appartenente al manicomio stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.

#### Art. 39.

Il certificato medico deve accertare:

- a) l'indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa, e via dicendo;
- b) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero di urgenza:
- c) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio, per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute.

Il certificato dev'essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, e l'altra per uso del direttore del manicomio, a norma degli articoli seguenti.

#### Art. 40.

L'atto di notorietà deve essere compilato dal preture o, nei comuni che non sono sede di pretura, dal sindaco, e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge, siano riconosciuti come persone probe e degne di fede, e siano estranci alla famiglia dell'alienato, ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest'ultimo.

L'atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell'individuo.

#### Art. 41.

Il certificato medico e l'atto di notorietà nun sono più validi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.

#### Art. 42.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza in segnito a denunzia od altrimenti, di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l'autorizzazione del ricovero provvisorio dal pretore, dispone, con ordinanza motivata, il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del 3° comma dell'articolo 2 della legge.

## Art. 43.

Il pretore del mandamento dove trovasi l'alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.

Quando dal certificato medico risulta che l'alienato non'può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pretore sospende l'emissione dell'ordinanza di ricovero provvisorio, mandando al sindaco del luogo ove risiede l'alienato di dare le disposizioni opportune perche siano evitati eventuali pericoli all'alienato ed agli altri, fino a che sia accertato; con altro certificato medico, che possa essere trasportato, in seguito a che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio.

Il sindaco che non ottemperi alla disposizione del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

#### Art. 44.

Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 a 16 del presente regolamento, il procuratore del Re provvede in via provvisoria.

Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizzazione, deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alienzione mentale.

#### Art. 45.

Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Re, assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non è del mandamento, o ha aziende e beni fuori del mandamento, prevoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali.

Quando l'autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a' termini dell'articolo 2, comma 3°, della legge, provvede alla custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi che stima più convenienti, provocando al più presto i provvedimenti del pretore.

Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'autorità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo ingresso nel manicomio.

## Art. 46. 200. 121

L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento, dell'alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'articolo 142 del codice civile, all'istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesto da ragioni d'urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio da avvisi del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

#### Art. 47.

A richiesta dell'amministrazione dei manicomi pubblici, il sindaco deve trasmettere ad essa i seguenti documenti, in carta libera per uso interno d'ufficio, per ciascun alienato:

- a) situazione di famiglia, in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall'articclo 142 del codice civile;
- b) certificato relativo alle condizioni economiche dell'alienato e di ciascuno dei parenti di lui, contemplati dal citato articolo 142. A tale certificato debbono essere uniti quelli dell'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso.

In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni, ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle imposte e gli esattori sono soggetti all'ammenda da lire dieci a lire cinquanta, salva la facoltà dell'amministrazione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficio a carico di chi di ragione termini della legge comunale.

#### Art. 48.

Per gli alienati esteri tiene luggo, dei documenti prescritti dall'articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l'alienato appartiene, nel quale siano indicati, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia dell'alienato.

# Art. 49.

Dopo un periodo di esservazione, non maggiore di quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore del Be presso il tribunale del luogo eve ha sede il manicomio, una relazione circa la natura ed il grado della malattia, esprimendo il proprio giudizio se l'ammalato trovisi o no nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1° della legge, e conseguentemente sulla necessità di trattenerlo, o no, in cura nel manicomio, come anche fa le sue proposte sull'opportunità di autorizzarne la cura in una casa privata, o di concederne l'uscita in esperimento alla famiglia dell'alienato, se questa ne abbia fatto domanda.

Nei casi in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al procuratore del Re, chiedendo una prorega, che non potrà eccedere altri quindici giorni.

## Art. 50.

Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, sopra istanza del procuratore del Re provvedendo in camera di consiglio, sentito, ove occorra, un perito alienista che non appartenga al personale del manicomio e fatte le altre indagini che credesse necessarie, emette il decreto che autorizza il definitivo ricovero nel manicomio, ovvero la cura in casa privata, degli alienati pei quali è risultato che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 1° della legge. Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra preferibilmente fra le persone e secondo l'ordine stabilito dall'articolo 330 del codice civile, un amministratore provvisorio per l'alienato. Ordina invece l'immediato licenziamento dal manicomio di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale.

Per coloro che, durante il periodo di osservazione e in base agli altri accertamenti ordinati dal tribunale, sono risultati bensì affetti da alienazione mentale, ma non pericolosi nè a sè nè agli altri, nè di pubblico scandalo, come alienati cronici tranquilli, ebeti, cretini, idioti, ecc., il tribunale emette ugualmente l'ordinanza di ricovero definitivo nel manicomio e dispone nel tempo stesso che vengano segnalati al prefetto della provincia, perchè si possa provvedere altrimenti alla loro assistenza in uno degli istituti di cui nell'articolo 6 o in case private.

Il procuratore del Re comunica l'ordinanza del ricovero definitivo coi relativi documenti al procuratore del Re nelle cui giurisdizione ha domicilio l'alienato.

## Art. 51.

Quando non vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato, in base agli articoli 326 e 339 del codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell'individuo, provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.

#### Art. 52.

Dei decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della provincia ove il manicomio ha sede.

#### Art: 53.

Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione parziale di mente, chieggano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattr'ore al procuratore del Re, salvo a riferirgli, ai termini del precedente articolo 49, pei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinarii, ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il direttore, che ometta o ritardi di dare l'avviso al procuratore del Re, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire 300.

#### Art. 54. .

Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell'avvenuta ammissione provvisoria, nonchè del trasferimento di un alienato da un manicomio all'altro.

#### Art. 55.

Per gli alienati rimpatriati dall'estero, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e a cura dell'autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico.

#### Art. 56.

Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re, l'autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono, a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato, cui ciascuno di quelli appartiene.

## Art. 57.

Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie nervose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non coll'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 della legge e di quelle del presente regolamento.

Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 300 a lire 1000, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale, e salvi i provvedimenti del prefetto af termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica.

## CAPO IV.

ASSISTENZA, CUBA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENAȚI.

## Art. 58.

Durante il periodo di osservazione i rico cerati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale prescritto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge.

Per l'infrazione di tale disposizione, non grustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da lire 20 a 100.

#### Art. 59.

Nei manicomi debbono essere abeliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

L'autorizzazione indebita dell'uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da lire 300 a lire 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita nel comma precedente.

## Art., 60.

Con deliberazione della deputazione provinciale, per gli alienati a carico della provincia, e per gli altri sopra domanda dell'esercente la patria potestà, del tutore o del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso, o, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, l'alienato può essere trasferito da un manicomio all'altro.

'In tal caso il direttore del manicomio, da cui proviene l'alienato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito, una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme, leggi e decreti del regno d'italia - 1905

autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso, dei documenti, in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo.

Art. 61.

Quando il numero dei malati ricoverati superi la capacità del manicomio, il prefetto, sentite la commissione di vigilanza e la deputazione provinciale, dovrà provvedere al collocamento del numero esuberante di cronici tranquilli sia in case private, sia negli istituti di cui all'articolo 6, osservate, quanto a questi ultimi, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 60.

# Art. 62:

January of the following the second

eriner. G.

In ogni manicomio deve essere tenutot

- s) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica; di tutti i ricoverati;
- b) un fascicolo personale per ciascun riquorato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza dell'autorità giudiziaria, di quella amministrativa e idella famiglia, la diagnosi ed il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa;
- c) un registro in cui siano indicati giorno per giorno, i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;
- 2) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento, pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo;
  - e) un elenco dei malati affidati a case private.

Con speciali istruzioni il Ministero dell'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, darà le norme per i trasporti degli alienati e prescriverà i modelli per i certificati medici, di cui all'articolo 37, e per i registri prescritti dall'articolo precedente.



## CAPO V.

#### LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI.

#### Art. 64.

Quando un alienato sia guarito, il direttore trasmette apposita relazione al procuratore del Re presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il manicomio, richiedendo l'autorizzazione del presidente del tribunale pel licenziamento dell'alienato guarito.

Del decreto del presidente del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio, il quale provvede perchè senza ritardo il licenziamento abbia luogo. A tale uopo egli potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del guarite, direttamente o per mezzo del sindaco del comune cui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio, o anche rilasciarlo senz'altro quando giudichi, setto la propria responsabilità, non necessario l'accompagnamento, ovvero, quando non esista più la famiglia, potrà affidarlo all'autorità di pubblica sicurezza perchè provveda al rimpatrio e al collocamento di esso.

#### Art. 65.

Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia, se questa lo richieda o vi consenta, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del comune a cui appartiene.

Durante l'esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi, per mezzo del sindaco, al direttore un certificato medico sullo stato del malato.

Quando il direttore dichiari che l'alienato in esperimento è



guarito, ne dà avviso al procuratore del Re perchè provochi il decreto di licenziamento definitivo.

Verificandosi durante l'esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico. Il direttore deve subito informarne il procuratore del Re, inviandogli copia autentica del detto certificato.

Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del Re l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorre in una pena pecuniaria da lire 50 a lire 300.

#### Art. 66.

Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli alienati affidati a case private che siano guariti, o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

#### Art. 67.

La consegna de N'alienato guarito, nel case in cui il direttore non creda di rilasciarlo sotto la propria responsabilità, e di quello licenziato in via di esperimento, deve essere fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, e al tutore, e al curatore.

In caso che le dette persone rifiutino di ricevere l'alienato guarito, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prender cura dell'alienato guarito, fino alla revoca della interdizione o dell'inabilitazione, ovvero lo consegna all'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti a ricevere un alienato guarito, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 100 a lire 500.

# Art. 68.

Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non

creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di aver accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato.

Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 69.

Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiedere che cessi.

L'istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi\_la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore del Re.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in camera di consiglio, in base alle informazioni ed alle perizie che avrà reputate necessarie all'uopo.

Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 500 lire, sensa pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

## Art. 70.

Emesso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

## UAPOVI.

## COMPETENZA DELLE SPESE.

#### Art. 71.

Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa convenzione dev'essere previamente sentito il consiglio provinciale di sanità, il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

# Art. 72.

Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di futti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartementi ad altre provincie.

In tali casi e sempre che un alienato, per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la provincia medesima e tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipate, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute tali da poter sopportare il viaggio.

È sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'articolo 142 del codice civile.

#### Art. 73.

Le spese, a carico della provincia, per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagno o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato.

72 — Vol. II. - 1905.

. ....

### Art. 74.

Les spesso pel trasporto degli alienati esteri al manicomic quando non vi si provveda direttamente dagli interessati, sono anticipate dal comune, in cui l'alienato si trova, il quale rimette al prejetto la relativa contabilità pel rimborso a carico delle Stato.

#### Art. 75.

La domanda di rimborso a carico dello Stato pel manteni mento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere ri volta al prefetto della provincia in cui il manicomio ha sede,  $\epsilon$  deve essere corredata:

- a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;
- b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio;
- e) di una copia dell'ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.

La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali del Regno. La contabilità debbono essere trimestrali.

#### Art. 76.

Qualora il direttore del manicomio riconosca che l'alienate estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpattriato, deve darne avviso al prefetto.

#### Art. 77.

- Putti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all'ammis sione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti i carta libera e senza spesa di sorta

#### CAPO VII.

## VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI.

## Art. 78.

La commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria al mese di gennaio di clascun anno ed in sessione straordinaria tatte le volte che il prefetto crede di convocaria.

Tiene le sue sedute nel locale della prefettura, ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario, senza voto.

#### Art. 79.

Il prefetto deve sentire il parere della commissione di vigi lanza sugli affari, pei quali questo sia richiesto dal presente re galamento, e può domandarlo su tutti gli altri oggetti ohe si ri feriscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati.

#### Art. 80.

L'afficio di segreteria della commissione di vigilanza, annesso a quello del medico provinciale, deve tenere in corrente:

- a) un elenco del manicomi pubblici e privati esistenti nella provincia, con l'indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che può contenere;
- b) un elenco degli istituti, di cui all'articolo 6 del presente recolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate;
- c) un elenco delle case di salute annesse dall'ospedali, di cui all'articolo 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni;
- d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura gli alienati, in conformità dell'articolo 15;
- e) un elenco delle case private, presso le quali già siano ricoverati alienati, per autorizzazione sia del tribunale, sia del direttore del manicomio;
  - f) un registro delle deliberazioni della commissione;
  - a) un registro delle visite eseguite.



#### Δrt. 91.

I d'rettori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto, per uso della commissione di vigilanza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ri coverati e la loro distribuzione nei singoli riparti.

#### Art. 82.

Il medico alienista che deve far parte della commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell'articolo 8 della legge, non può essere nè il proprietazio, nè il direttore, nè alcuno dei medici adibiti al servizio di manicomi, case di salute o sezioni di ospedali per alienati esistenti nella provincia.

In quelle provincie nelle quali non vi siano medici alienisti, o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni prevedute nel precedente comma, il ministro dell'interno può incaricare di far parte della commissione un medico alienista residente in altra provincia.

La nomina del medico alienista è fatta dal ministro dell'interno per un biennio ed è sempre rinnovabile.

#### 'Art. 83.

Al medico alienista che risiede nel capoluogo della provincia, non spetta indennità o compenso, nè per l'assistenza alle sedute della commissione, nè per visite nel capoluogo stesso.

Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l'indennità di liro quindici al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini del regio decreto 25 agosto 1863, n. 1446, esclusa ogni altra indennità.

Il trattamento medesimo gli è dovuto per lo ispezioni che esegue, sia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria residenza.

#### Art. 84.

Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno dalla commissione di vigilanza ed almeno una volta ogni due anni da ispettori generali del Ministero dell'interno.



Le case private debbono essere ispezionate una volta l'audo da un membro delegato dalla commissione di vigilanza.

Il ministro dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, noichè delle case private di cui all'articolo 2, affidandole, a seconda delle circostanze, o agl'ispettori generali che da esso dipendono, o alla commissione di vigilanza istituita dall'articolo 8 della legge, o ad uno dei membri di essa.

#### Art. 85.

Quando si verificano erreostanze che rendano opportuna o necessaria l'ispezione d'un manicomio, il prefetto, sentita, ove occorra, la commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero per la necessaria autorizzazione; formulando le proposte che occorressero in ordine all'oggetto speciale dell'ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguiria.

Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile attendere l'autorizzazione ministeriale, il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero.

## Art. 86.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli istituti contemplati nel presente regolamento, da chiunque vengano di proste ed eseguite, risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento, il prefetto, accertata la spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell'amministrazione dell'istituto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro.

Ove, nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ufficio o dell'ordine di pagamento, l'amministrazione dell'istituto non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito commissario, se trattasi di pubblico istituto, e con l'applicazione della sospensione dell'esercizio, se trattasi di istituto privato.

Il prefetto ha obbligo di assicurarsi che le amministrazioni degli istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni; promuovendo anche, quando ne sia il caso, i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6979, per gli amministratori di istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza.

Att. 87.

Nel caso previsto dall'articolo 9 della legge, il prefetto, prima di sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi, pei manicomi publici, deve prescrivere alle amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o l'acquisto degli arredi, o per quegli altri provvedimenti cha fossero strattamente necessari al regolare andamento del servizio o per l'igiene dei ricoverati.

Tale procedura può essere omessassitante in quei casi straordinari, nei quali un sollecito provvedimento sia impasto da evidente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale o dell'igiene. I motivi dell'urgenza debbono éssere esposti nel decreto.

In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila pel conveniente collecamento degli alienati.

Ais. 88.

I prefetti, sentita la commissione di vigilanza di oni all'articolo 8 della legge, debbono inviare agni anno al Ministero dell'interno, non più tardi del mese di febbraio, una relazione, generale sul servizio dei manicomi e degli istituti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, nonche sul servizio di cura degli alienati in casa privata.

Art. 89.

Mulla è innovato alla dispesizioni degli arbichi 469a 480 del Togolamento generale per gli stabili menti sanderni a me ritormaLEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

tori governativi del Regno, approvato con regio decreto 1º febbraio 1891, n. 260.

I regolamenti interni, dei quali è parela ngll'articolo 479 succitato, debbono essere coordinati, per quanto è possibile, alle norme contenute nel presente regolamento, ed appprovati dal consiglio superiore di sanità.

La relazione annuale, prescritta dall'articolo 480 del regolamento generale anceitato, dev'essere trasmessa al Ministero per del prefetto, che la sottopone prima alla commissione di viglianza insieme con la relazione di pui all'articolo 88 del presente regolamento.

Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza, da porte della commissione e degli ispettori, di cui all'articolo 8 della legge 4 84 e 85 di questo regolamento.

#### CAPO VIII.

## Biglosizioni finali e trensitorie:

#### Art. 90

Sono considerati come manicomi, agli effetti della legge Il febbraio 1964, n. 36, è del presente regolamento, le cliniche pichiatriche quando funzionino come comparti di osservazione par dienati.

La vigilanza sullo clinicho psichiatriche sarà escreitata a norma degli anticoli 8 è 11 della legge.

Però, ogni volta ene le dette diniche definare essere ispezionate o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori genera'i del Ministero dell'interno, ne dovrà esser dato avviso al Ministero della pubblica istruzione perchè possa, ove lo creda, farsi rappresentare nell'ispezione da un proprio delegato.

# Art. 91.

Entro tre mesi dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, tutti i direttori di manicomi pubblici e privati debbono trasmettere al procuratore del Re l'elenco degli alienati, indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il luogo

I direttori che omettono o ritardano l'invio del detto elencincorrono in una pena pecuniaria di lire trecento.

Il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, esaminati gli atti, assunte le oppor tune informazioni e fatte eseguire le verifiche che reputasse necessarie, promuove dal tribunale il decreto che convalidi l'ammissione o ordini il licenziamento degli alienati.

#### Art. 92.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i manicomi, così pubblici come privati, debbono presentare al prefetto:

- a) una relazione da cui risulti che essi si sono conformati alle disposizioni della legge e del regolamento stesso per quanto si riferisce alla direzione, al personale ed ai locali.
- b) il regolamento speciale compilato in conformità delle disposizioni della legge e del presente regolamento, perchè sia sottoposto all'approvazione del consiglio superiore di sanità.

#### Art. 93.

Per la prima applicazione della legge e del presente regolamento le nomine dei medici alienisti, di cui nel precedente articolo 82, avranno effetto fino al 31 dicembre 1905.

Visto, d'ordine di Sua Maestà Il ministro dell'interno GIOLITTL N. 159.



N. 159.

REGIO DECRETO che distacca la frazione Carpe dal comune di Balestrino e l'aggrega a quello di Toirano.

23 marso 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1905, n. 112)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, *interim* per gli affari dell'interno, e per la presidenza del consiglio dei ministri;

Veduta l'istanza in data 9 marzo 1901, presentata dalla maggioranza degli elettori della frazione Carpe per ottenere il distacco dal comune di Balestrino e l'aggregazione a quello di Toirano;

Vedute le deliberazioni 6 gennaio 1901, del consiglio comunale di Toirano, e 21 aprile stesso anno del consiglio comunale di Balestrino;

Veduta la deliberazione 16 gennaio 1904 del consiglio provinciale di Genova;

Visto il parere favorevole 13 marzo 1904, dell'ufficio del gemo civile e relativa pianta topografica per la delimitazione dei confini:

Vedute le relazioni in data 10 ottobre 1904 e 24 gennaio 1905, del commissario prefettizio incaricato di presentare le proposte per il riparto delle attività e passività patrimoniali del comune di Balestrino, che in conseguenza del distacco devono passare a Carpe e per essa al comune di Toirano;

Visto il voto favorevole al proposto ripar o emesso dalla giunta provinciale amministrativa di Genova in seduta 10 novembre 1904;

Visti i pareri del consiglio di Stato emessi in adunanze

3 giugno 1904 e 3 corrente mese;

Vista la legge comunale e provinciale; Abbianio decretato e decretiamo:

# Art. 1.

La frazione Carpe è distaccata dal comune di Balestrino ed aggregata invece a quello di Toirano.

## Art. 2.

I territori dei comuni di Balestrine e di Toirano sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione risultante dalla pianta topografica redatta nell'aprile 1904 dall'ufficio del genio civile di Genova, che sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal ministro proponente.

Art. 3.
Il riparto delle attività e passività fra il comune di Balestrino e, la frazione Carpe aggregata al comone di Toirano è stabilito come segue:

# Atlività assegnate alla frazione Carpe e per essa al comune di Toirano:

1º Ricavo di beni incolti. Certificato n. 1,239,444, della rendita di lire 35;

2º Id. Gredito di lire 4,234. 40 che vanta tuttora il comune di Balestrino verso i terzi acquirenti dei beni in

parola 1 de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la comp Balestrino, con avvertenza che, ove il suddetto gredito di lire 4,234.40 verse i terzi acquirenti fosse ridotto a minore somma, la differenza sarà aggiunta da Balestrino alle hire 1.739. 60 suindidate:

4º Lascito « Calcamiglio ». Certificate fr. 576,568 della rendita di lire 30:

5º Scuole di Carpe. Certificato n. 632,415 della ren-

dita di lire 175;

6º Id. Capitale di lire 438. 18 incassato da Balestrino quale sopravanzo verificatosi nell'acquisto del certificato di rendita di lire 175.

## Passività:

1º Censo di lire 10.98 dovuto alla congregazione di carità di Balestrino (capitale di lire 183 al 6 per cento;

2º Censo di lire 5.84 dovuto all'opera poveri di Carpe (capitale di lire 146 al 4 per cento);

3' Censo di lire 13.53 dovuto al comune di Toirano che lo ha riscattato dalle due cappellanie della SS. Annunziata e Trinita (capitale di lire 341. 25 al 4 per cento).

## Art. 4.

La frazione Carpe, a di cui favore resta interamente devoluta la beneficenza della sua speciale opera pia, è esclusa dai béfiefizi della congregazione di carità di Toirano, limitatamente però al patrimonio attuale della congregazione stessa, non da quello che venisse ad acquistare dopo che la suddetta frazione avrà fatto parte integrante di Toirano medesimo.

Art. 5.

La quota assegnata al comune di Toirano pel disimpegno del servizio sanitario consorziale coi comuni di Balestrino e Baissano, sarà aumentata di lire 300, ed in conseguenza diminuita di pari somma la quota dovuta da Balestrino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilio delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mato a Roma, addi 23 marzo 1905.

# VITTORIO EMANUELE

August afo áilá Córte des consi adat 3 maggio 1905. Mg. 22 All del Gobbleo à f. 52. Misszers. Latago des Sigillo. V. Il Quarilantyllis Nonchatti.

TITTONI.

N. 160.



N. 160.

REGIO DECRETO col quale sono accertate le rendite sui beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi.

30 marzo 1905.

(Publicato nella Gazzetta Ufficiale del Reg. o l'11 maggio 1905, n. 111)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art, 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Sentita la commissione centrale di sindaceto istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, controfirmati dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

## Art. 2.

In relazione all'articolo precedente per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1º luglio 1904, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato Q, controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al presente decreto, in complessive lire duemila quattrocentotredici e centesimi due (L. 2,413.02) la residua annua tassa del 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al fondo per il culto, a termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 ago sto 1867, n. 3848.

È altresi accertato in complessive lire trentamilacinquecentotto e centesimi uno (L. 30,508.01), deduzione fatta delle rate arretrate di tassa, il residuo credito dell'amministrazione del fondo per il culto per rate di rendita maturate a tutto giugno 1904. L'anzidetta annua tassa ed arretrati di rendita saranno conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a favore del fondo per il culto coi predetti reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che fi presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di fazio osservario.

Dato a Roma, addi 30 marzo 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Gorte dei conti addi 5 maggie 1905.

Reg. 22 Atti del Governo a f. 56. F. MAZZETTI.

Luago del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA. C. FINOCCHIARO-APRILE,

# ELENCO

degli enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite 5 per 010 da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubbico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecglesiastici.

(Legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848)

## ALLEGATO A - Elenco degli !

delle rendite 5 ° lo da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a far a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzza (Leggi 7 luglio 1866, n. 30

		dell'Ent eccles	DE e morale piastico presso		DITA DUA	fr: rendite	RENZA le espeste elle e 5 e 6	o per la pre-	a per gil offetti a) glorna in cui il investiti degli in iscellita al De-	Diseaso
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	doruta pel beni stabili devoluti al Bamanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 36 per cento imposta sul patrimonio eccieniatico	Credito del Fondo per il Culto per rendita ennua de isorierrei sul Gran Libra del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	Debito del fendo per il culto per rendita annua da prote- card a favore del Demanio a salde tassa del 20 per conto - Colonno 6 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per II .	Rate dally condite accordate yet in teach of measured liquid decored dally press in December of the best is made in order to cover a c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1).
1	Corporaz. religiosa Convento degli sgosti- niani scalzi in (!)	Messina	Messina	••		24.95	.•	1. gennalo 1878		
10	endosi luogo alla iscrizion giungono alle rate arrei donna 9, le rate maturate 204 sul complessivo amme montare complessivo delle	rate di ren nel tempo ontare della	dita liquidat decorso dal rendita ann	e fino la dett ua esp	all'epo a epo osta n	oca inc ca a ti iella co	licata itto gi lonna	nélia ugno 7. L.		

Iscrizione suppletiva, vedi n. 178 dell'allegato H, annesso si regio decreto 12 agosto 1878
 Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli afferi delle finanze A. MAJORANA

## ali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio del leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 spoto 1887, n. 3848).

A.r.o	del Poor	o per il C	alto			di rioche			depurate 16 — 20	per rat	ito DEL DE e arretrate d 30 per ce	di tama
	HTO DESCRIPTION OF STREET	ita esposta olemaa 7		Totale	ita espusta nella colonna 13	cente sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	rendita espusta nella celonna 15	Totale	rendita Colonne	ceteriore alla presa di pos-	ore alla presa di possesso	Totale
dut beauf stabill a custo diversifica-	dal 1º gennaio 1869 orpuro dalla presa del beni stabili a tutto dicembra	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla del beni stabili fino a sutio	dal l'ologio 1894 oppure dalla presa di possesse dei beni stabili duo all'opoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 +	8.80 per cento sulla rata di rendita espusta nella colonna	13.20 per cente sulla rata di rend	20 per cento sulla rata di rendita	Colenne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Calto per rate arrefrate di dalla riccuta per imposta di ricchezza mobile	Verso il Fondo Culto pei tempe posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Este pel tempo anteriore alla del beni	Colonne 23 + 25
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B.06	<b>49.90</b>	174.65		257.61	4.39	23.05	••	<b>27-44</b>	230.17			
	··	411.67	260.50	661.17		54.34	<b>49. 9</b> 0	104.24	556.93			••
3.06	<b>10.9</b> 0	586.32	259.50	918.78	4.30	77.39	49.90	131.68	787. 10			

1502, serie 2ª.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

73 - Vol. IL - 1905.

Digitized by Google

# ALLEGATO B - Elenco degli

delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fa a saldo della tassa del 30 per cento in esecus (Leggi 7 luglio 1866, n.

		dell'Ent	DE e morale iastico resso	1300	DITA nua	fra rendite ne	RENZA le esposte lle e 5 e 6	do per in pre-	idate pel tempo , per gil efetti al giorno la mi il lavvestiti digili a lacettia al Dis-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluți al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fo iscriversi sul lonne 5 — 8	Debite del fondo per II culto ger rendita assusa da prete- sarsi a favore del Domanio a saldo tassa del 50 per conto - Golonne 8 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la facrizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Rate della rendite scentata per la tana di decerso dalla praza di popicace del di teni d dalla conversione ordinata dalla langge " sorte la vigore la Legge di suppressione, Teni morali est ficaje sessitato dagli luta ranas sei la Derecto II delbasio delli una
1	2	3	4	5	1 6	7	8	9	10
1	Legato Francesco Guerrera in (1)	Caltagirone	Catania		13.15		12.15	to lugito 1889	
rs pl	endosi luogo alla iscrizione ono alle rate arretrate di ts ate maturate nel tempo de lessivo ammontare della r	assa liquidate ecorso dalla c endita annua	fino all'epoc letta epoca i esposta nel	a indi a tutto la colo	icata n giugn onna 8	ella co no 1904	lonna !	9 le om- L.	
Amı	montare complessivo delle i giugno 1904	rate arretrate	di tassa del	30 pe	r cento	liquid		utto L.	

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 39 dell'allegato Q, annesso al regio decreto 2 febbraio 1805.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro regretario di Stato per gli affari delle finanze A. MAJORANA. a**li acclesiastici** soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore a . Immanio

k leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

Sagosto 1867, n. 3848).

		ngo bet ij ran radomy				di ricolor di ricolor			depurate 16 — 90	per rate	o Disk Des Affectate 20 per co	Ćİ (MILA
		ndita espec colenna 7	ita.		solomas 18	14 mag	us 15		rondik d Odense 2	či ya	ogecasod	_
Steeline 12	dicembre 1870	in gran di pana	presa di pesesso dei fosta nella celenna 9	Totale	di rendisa esponta nella sele	di rendita esport: nella colonna 14	lita esposta nella colun	Totale	<b>4</b>	o posteriore alla presa	astariors alla press di p	Totale
At the string of the Meeting In	dal 1º senaale 1999 oppures dalla presa	dal 1º gennafo 1871 oppure dalla presa di pe del beni stabili fino a mito giugne 1864	dal 1º luglio 1864 oppure dalla presa di pessesso beni stabili fine all'epeca indicata nella colenna	Octobro 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.90 per each suits rate di rac	13.90 per esate sulla rate. di re	So per eags wills rate di vendita asporta nallo octunua	Calonne 17 + 18 + 19	Credite del Fondo per il Culto ser rata arratrate dalla riventa per imposta di ricobessa mobile -	Verse il Fondo Culte pel tempo posteriore alla presa di sesse dei beni	Verso l'Ente pel tempe sate dei beni	Colonna II + Is
0	13	14	15	10	_17_	18	19	20	91	170	23	24
•		•		••	••	••	••	<b></b>	<b></b>	41 <b>2.</b> 45	••	112 45
						••				183.25		182, 25
•.		·	-							294-70		294.70

6659, serie 3ª.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO G - Elenco degli:

delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fi a saldo della tassa del 30 per cento in esecui

(Leggi 7 luglio 1866, n. 1

		dell'Ent	EDE te morale siastico presse		DITA	fr rendite	IRBNZA a le o espeste elle ue 5 e 6	do per la pre-	if act pal tempo a per gli estil al pierse in eni il investit degli le femilia al Da-	-
	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico			devolpti al Demanio	prefinaria del 30 per cento desiastico	to per rendite annua de N Debite pubblico — Co-	culto per rendita annea da prale- anio a saldo tassa dal 80 per ocuto	nidarioni per la isorizione e redito od a debito del Fondo	The team of managements light to deal best immability operated like Light Light Light to ppersoners, o git pagets and deals to deal transment della readification light.	Alon to large
Numero progressive	soppresse	COMUNIE	PROVINCIA	devuta pei beni seabili devoluti al Demanio corrispondente alla tama straordinaria del 30 per cento importa sul patrimonio coclesiastico		Credito del Fondo per il Culto iseritoresi sul Gran Libro del lonne 5 — 6	Debite del fendo per il enite ye sersi a favere del Demanio a s Gelenze 8 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendite a credito od	Bato della rendita eccertata yer decorro dalla presa di possesa della convertatano criticata dal ontro in vigore la Legra di so fruit morali pri findo contrali mando col El. Dopreto 17 fibbli	Willia condite senses 11-
1	9	8	4	5	6	7	8	9	10	<u>i</u>
1	Legato Agata Mimmi- Moretti	Spoleto	Perugia	••	<b>1</b> 3.94		23.94	4º lugilo 1897	••	
go	ndosi luogo alla iscrizione d no alle rate arretrate di ta te maturate nel tempo de essivo ammontare della re	ussa liquidate corso dalla d	fino all'epoc letta epoca s	a indic	cata no giugn	olla col o 1904	lonna 8	le om-	••	
Amı	nontare complessive delle giugno 1904	rate arretra	ate di tassa	del 30	°l, li	quidat	e a tr	itto L.		_

Roma, addl 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: U ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze A. MAJORANA. rzi ecciesiastici seppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio le l-ggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

15 szosto 1867, n. 3848).

		LIQUIDATI o per il C				AITEMUTA di ricche			1 90 E	ner rate	arretrate o ber cer	di tacca
1		ita sepoets ilenna 7			81 and	) Mana 14	8 15		rendits de	\$ 10 TO	omeand	
dal 4 mutambre 1887 appere dalità Spessa, el pessacena del beni stabili a tutto dissembre 1866	dal 1º gennaio 1849 oppure dalla presa di possesso dal beni stabili a mito dioembre 1870	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a sutto giugno 1894	dal lo'inglio 1894 oppure dalla presa di posseso dei bani stabili fino all'oposa indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15   equ	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna	18.50 per cente sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	) per cente sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colemno 17 + 18 + 19	Oredito del Fondo per il Culto per rate arretrate di ri dalla ritecuta per imperta di ricohema mobile — C	Verso il Fonde Culte pel tempo pesteriore alla presa di pos- sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempe anteriore alla press di j dei beni	Totalo
3	.a	-3 14	15	is	17	18	19	20	21	23	23	24
										79.60	634.44	748.01
										167.58		177. 58
•										247.18	634.41	881.59

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

# ALLEGATO D - Elenco degli

delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a la a saldo della tassa del 30 per cento in esecu (Leggi 7 luglio 1866, n.

-							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	1	dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA	resdite	RENZA a le esposta olle a 5 e 6	do per la pre-	ddate pel tempo per gli sfield M glorno in sul Marrestiti degli e medita al Jia
Ministe progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMMUNE	PROVINCIA.	or dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	correspondente alla tasca strucrdinaria del 30 per cento importe sul patrimonio ecolesiastico	Credito del Fondo per il Culta per rendita canua da terrieres sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	Doblo del fendo per il sulta per resultis sesses de perite co cerri a favore del Demanio a esido tasas del Be per cento - Colema 6 - 6	Decorsons stabilita nelle liquidasioni per la larafalca e lavazione della rendito a credito ed a debito dal Pondo	Esta folla rendita decentata per la tassa di manomorta liqui fassare dal peri limin bili perali di di desentata della pera di degli perali seri dila copressiona estata estimata della fassare il teglio l'inglia ripigi di mirità dei repressiona estata di seria della perali seria manelli sul finario mestimite carili fassereni della penali mentio melli Elimente restitutata della penali
2	Legato Gaffurri Baldas- sarre nella parrocchiale di	Ardesio	Bergamo Id.		37.50 9. »		37.50	- 1° gennalo 1899 -	*
	nella chiesa parroc- chiale di Valle S. Gior- gio in	Baone	Padova		2.66		2.66		
	Da riportarsi	TA SAUL		1	\$9.16	·	49.16		

rali occlesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

agosto 1867, n. 3848).

21		and per fi			'	aitanota di ricche			Credite del Fondo per il Culto per reste erretrata dalla ritenuta per imperta di ricchesza mobile verso il Fendo Culto pel tempo posteriore alla auero del beni.  Verso l'Ente pel tempo anteriore alla press del beni.			
		ndita esper	nta		colocus 13	onna 14	15 Au		endita de	ed }o	088880	
to be for the same and the same of the sam	dal 1º gennaio 1860 oppuro dalla puesa di possesso del beni stabili a unito dicumbra 1970	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fiso a sutte giugno 1864	dal lo luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fiso sill'spoca indicata nella colonna 9	Osionne 11 + 12 + 13 + 15 + 15 + 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	8.80 per eanto sulla rata di rendita esposta nella oni	18.20 per cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna 14	20 per cente sulla rata di rendita espesta nella colonna	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Cubo ger reste errestrate di m dalla sitenuta per importa di ricobetta mobile C	Verse il Fende Culto pel tempo posteriore alla presa avero del beni	pel tempo anteriore alla presa di	Colonne 23 + 23
	8	3	15	16	17	18	19	20	1			24
			•	••	••		··		••	<b>57.6</b> 0	4,447-09	1,174.61
					••	••				<b>13.83</b>	<b>168.10</b>	281-9
	••					•-				1.09	82.23	83.8
			-		••	.,	·			73.51	1,467-42	1,539.9

	11co LEGGI	SE dell'Ent eccles	DEL REGRE DE company de morale diastico dresso	REN	DITA GUS	DIFFE fra rendite	RENZA le esposte tle	do per la pre-	uldeto pel tomos in per gil effenti al giorna in end gil laventid augit in inordia al Do-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	r dovuta pel beni stabili devoluti al Bemanio	corrispondente alla tavea straerdinaria del 30 per costo imperta sul patrimento ecclesiastico	Credit. del Fondo per Il Culto per rendita annua da iserizersi sul Gran Libra del Dabito pubblico — Colombane 5 — 6	Bablie del fende par il culte per rendiss sennes de prote- carri s favore del Bomanio a saldo tama del 50 par cente - Calonno 6 - è	Decorrousa stabilita nelle Mquidassicai per la lecrizione e levazione delle resulte a credito od a debito del Fondo	Rate della readita necrista per la tessa di manomorte liq decorres dalla pressa di possessa dei basi lamaddili uperad della spaversiono ordinata fatta Cauper i Inglio 1006 fina entre iti vigore la Lugge di orginizzazione, e già pagata si Ruli mortali esi decora consistatio singli saterassi delle resulti mendie esi il. Dietrola 17 ficherial 1879, a. sens
1	2	8	!		6	7	8	9	10
	Riporto	• ·	••		<b>19</b> .16	•.	49.46	18	
4	Legato dal Moro di Bar- tolomeo nella chiesa parrocchiale di S. Leo- nardo dell'isola del- l'Abbà in	Polverara	Pado <b>v</b> a		15. »	••	<b>15.</b> >	gennato 1855 -	
5	Convento di S. Francesco di Paola in (1)	Catania	Catania	74.70	136.01		61-31	801	
i	i		•						
	montare complessivo delle tivi arretrati liquidati a t			74.70	200.17		125.47		rea.
Face ag ra m		atto disembra e della rendate ate liquidate corso dalla c endite annue ate arretrate	e 1898 L.   lita con dec o fino all'epo detta epoca a e esposte a c o di tassa del	correnz ca indi s tutto colonna 30 per	a dal licata n giugi 8	l° lugl ella co 10 190 • • •	io 190 olonna 04 sull'	4, si 9 le am- . L. tutto	

Iscrizione suppletiva, vedi n. 202 dell'allegato F, annesso al regio decreto 5 febbralo 1

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle final
A. MAJORANA.

		•		TEGG	I E DE	CRETI	DEL R	EGNO	D'ITALI	A - 19	05	116	1
1		iture sique Fondo por i		<b>0</b> 0		•	di rioche			parate 1 - 20	per rate de	or Del Del arretrate 30 per cer	iamo di tassa ito
	No. 10	edits cope colonas 7				colenna 13	colenna 14	2F AG		rondita deparate Colonne 16 — 20	di pos	possesso	
	dicembre 1970	alla presa di possessi 1to giugno 1864	bres di reservi	licata nella colema 9	Totale	endita esposta nella sol	cento sulla rasa di rendita esporta nella col	cento sulla rata di readita esposta nella colonna	Totale	41	po pesteriore alla presa	tempo anteriore alla presa di	Totale
	dal le gennalo 1869 oppure dalla presa di po	dal 1º gunnalo 1871 oppure dalla presa. di pes del beni stabili fino a tutto giugno 1804	ellab exposo 1894 oppure dalla	bani stabili fino all'opoca indicata nella colonna	Coloune 11 + 13 + 18 + 14	8.80 per cento sulla rata di rendita seposta nella	18.20 per cente sulla rata di 1	20 per cento sulla rata di res	Cologne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto ger rata geresbrata dalla ritenuta per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fondo Culto pel tempo pesteriore alla presa sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo ant dei beni	Osionne 23 + 23
	B	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							•	.•	.•	••	72-51	1,467.42	1,539.98
				••		••			••		<u>4</u> . 75	<u>4</u> 15. <b>2</b> 5	469. )
		1	1	••		••	••				3,355.06		3,355.06
		\		••		••		••	••		8,432.32	1,982.67	5,314.99
		.   .								••	690.08		690.08
	<b> </b>		··					<u></u>			4,122-40	1,882.67	6.095.07

n. 3696, serie 2º.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti C. FINOCCHIARO-APRILE.

## ALLEGATO E - Elenco degli

delle rendite 5 ol<sup>o</sup> da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a 1 a saldo della tassa del 30 per cento in esecu

(Leggi 7 luglio 1866, n.

		dell'Ent	EDE te morale siastico presso	RENI		fra rendite ne	RENZA le esposte elle e 5 e 6	do per la pre-	idate pel tempo a per gli efetti al giorno in esi il investiti degli a issettita al De-
- Numewo programstvo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	or dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondents alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da tecriterrei sul Gran Libro del Debito pubblico Co- lonne 5 6	Debito del fondo per il sulto per rendita ennua da prete- co sersi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Golomes 6 - 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito ed a debito del Poado	Bate della rendita accertata par la tassa di manomoria liquid della conventione codinata dalla Leggo i lagio 1866 fino all entre in vigore la Leggo di suppressione, a già pagas aggi Ratti morali nai fresio continho della latteranti si la pagas agli mandri cot il. Desgue IT febrasio vitto, a ggo
-1	2	3	1		0	1	1	11	1
1 Face	Legato pio Raffaele Patrignoni in	S. Elpidio a Mare	Ascoli Piceno	116.12 prenza	3). 84 dal l			6681 oilgile 1886	
ag re	ggiungono alle rate arretra te maturate nel tempo de ontare complessivo delle r	ate liquidate corso dalla	fino all'epo detta epoca	ca indi	cata n	ella co no 190	lonna 4 sull	9 le 'am-	
Amı	montare complessivo delle	rate arretrate	e di rendita I	iquidate	e a tut	to giug	no 190	4 L.	

Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

## r**ali ecclesi**astici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

5 **agost**o 1**867, n. 3848**).

LTE A	THE ASSESSMENTS AND SAGONATE THE GET PERSON IN CUITO					AZ FERIOYA			38		TC PAL DES	
	del Fee	do per il (	Dalto			di rioch	euso wop	ile	depurate 16 20	de de	30 per es	ato
•	mila yan	dita espesi selenna 7	•		celenna 13	Ontario 14	2 2		colonne	<b>•</b> 10 =	рошенио	
mitte disembre ifm	distant di possesso di distante di possesso di possess	della press. di pessesseres	A press di pessesse del dicata nella colonna 0	Totale	rendita especia nella cole	no vieu meios mipos	di mediin esperte sella colonna	Totale	ger rate erretrate di re di ricchessa mebile — Co	pe pesteriore alla press	anteriore alla presa di p	Totale
del brid skalif a mys	del 1º genanto 1859 espure dalla press	dal l' gennaio 1871 oppure d del besi stabili fiso a s	dal la lugito 1884 oppure dalla prese Seni stabili duo all'opone indicata	Octobra 11 + 15 + 15 + 14 + 15	8.20 per cente sulla rata di re	13.50 per sente sulla raia di r	90 per cesto sulla rata di ren	Colemo 17 + 18 + 19	Credite del Fende per il Culte ; della ritenuta per impesta A	Verso il Fendo Culta pel tempe pesterdore alla presa sesso del beni	Verso l'Ente pel tempo ant del beni	Colomas 22 - 52
	ע	u	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	•		142.46	142.46		••	28.49	28.49	448, 97		\$8.45	7 28. 45
·	••		406.40	406-40	<u></u>		81.28	81.28	323.12	••		••
	••	••	548-86	518.86	.	••	109.57	109.77	439.09		28.45	28.45

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO F — Elencodegli delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fa a saldo della tassa del 30 per cento in esecu-

(Leggi 7 luglio 1866, n. DIFFERENZA SEDE RENDITA fra le dell'Ente morale ٠, pe etiboer ecclesiastico Beila annua celcane 5 e 6 soppresso por cento DENOMINAZIONE Demanio 30 del dell'Euro o per il culto per readita ( del Demanio a saldo tassa corrispondente alla tassa straordinaria imposta sul patrimonio ecclesiastico devoluti al credito morale ecclesiastico COMUNE PROVINCIA pe e stabili soppresso Decorrenza stabilita levazione delle ren Namero progressivo beni per dovuta 5 8 1 7 9 30 1 Cappellania prima Ottavio Montaperto principe di Raffadali in. . Raffadali Girgenti 37.88 37.88 2 Legato Bonazzi Elisabetta nella chiesa di S. Maria dei Servi in. Padova Padova 37.31 37.31 3 Legato Pusateri can, Fi-٥. lippo o Donna Paola in. Caccamo Palermo 32.9 32, 99 Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1899. L. Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1º luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte a colonna 8. . . . . . . Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 olo liquidate a tutto giu-

Roms, addl 30 marzo 1905.

Visto, d'ordins di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio laggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico passono 1867, n. 3848).

ma additionary Liquidate mure dell Pundo per Il Culto					BITERUTA PER IMPOSTA di riochessa mobile				GREDITO DEL DEMANDO por rate arretrate di tassu del 80 per cento			
11	Fig. 19	1 3	Totale 22	rendita sepesta nella osionna 13	eserte sulla rata di rendita esposta nella colenza 14	ita esposta nella colonna 15	Totale .	d rendita	postariore alla presa di pos-	anteriore alla prese di pomesso	Totale	
to 11 - and the oppose the part of the large	Age organia campio ample of the table of ta	dal l'elegie 1894 oppure dalla presa di Possesso. Peni stabili fino all'epoca indicata nalla colonna.	5 Octobro 11 + 15 + 15 + 14 +	ar ib are relia test di res	18:30 per cente sulla rata di re	5 20 per cente sulla rata di resdita esposta	& Colemns 17 + 18 + 19	be Credito del Fondo per il Culto per ruste arrefrate dalla ritoutta per impesta di ricohessa mobile	28 Verso il Frando Culto pel tempo posteriore alla presa di sesso dei beal	Wereo l'Ente pel tempo anter dei beni	12 Colemno 25 + 25	
			••	••	:-		••		128.05	1,096 43	1,224.47	
٠				••	••	••			26 04	899.18	926.22	
	••			•			••		63 87	1,002.53	1,066-40	
	••		•.	••	••	••	•		217.96	2,998. 13	3,116.09	
				٠			•		484-84		486.81	
·		1.	]	••					704-77	2,998.43	3,702.90	

Visto, d'ordine di S. M: Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti C. FINOCCHIARO-APRILE. ALLEGATO G — Elenco degt delle rendite 5 % da inscriversi sul gran Libro del Debito pubblico a l a saldo della tassa del 30 per cento in esecu (Leggi 7 luglio 1866, n.

	TIE	dell'Ent	DE e morale iastico resso	RENI		fra rendits ne	RENZA le esposte lle 5 6 6	e o per la pre-	uldate pel tompo le por gli effetti le forno le rei
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	cerrispondente alla tassa straordinaria del 80 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico.	Drefte del Fondo per il Culto per rendita annua da isoriwersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debite del fondo per il culto per restitta asseso de prefe- versi a favore del Demanie a seldo tassa del 50 per cento — Colonna d — 5	Decorreous stabilita nelle liquidazioni per la lecrizione o levazione delle rendite a credite del Pendo.	Make dolla rendita assertata pier la lassa di manomorta liq Gasare dalla prasa di pessesa del besti manobili opera falla conversiona optima, della Lagge 7 laggia 1849 del sollo di ritora II. Caga di apprendime, e til pagata a
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Salvatore Roma- no Calemaro nella chie- sa del Purgatorio in .  Legato Catania Placido	Piazza Armerina	Caltanis- setta		3.55		3.55	4	
	in	Bronte	Catania	**	1.66	-	7-65	te luglie 1800	**
	Clero ricettizio di S. Maria Assunta in Cielo di (1)	Carpignano Salentino	Lecce	4-78	1-42	3.31		-	
					7.7				

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 37 dell'allegato E, annesso al regio decreto 17 agosto

## rah ecclesiastici soppressi,

Foulo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio e leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

agosto 1867, n. 3848).

	voje bas ij			1	altexuta di rioche	PRK IMPO:		depurate 16 20	per rate del	o der cen So per cen	ANGO di tama to
	olin esper minas 7	ta		13	colonna 14	25 ag		rendite de Colombe M	di pe	onescod	
House 1876	is press di pessono de gruppe 1894	presa di possesso dei usta nella colonna 9	Totale 	di rendita esposta nella colenna	ellou upodse	di rendite et corte nella solonna	Totale	r rats arretrate <b>d</b> i tr riochesta mobile — C	posteriore alla presa	tempo anteriore alla presa di 1	Tetale
del bed stabil a fatte diebre	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla dai beni stabili fine a tetto	dal l'inglio 1864 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'spora indicata nella colonna	G Colomne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	2 6.80 per cento sulla rata di rea	18.90 per cento sulla rata di rendita	5 20 per cente sulla rata di rend	S Colours 17 + 18 + 19	Oredite del Fondo per il Colto per rete arretrate di della risantta per imposta di ricchesza mobile —	Verse il Fonde Calte pel tempe posteriore alla presa sesso dei beni	Verso l'Ente pel dei beni	Calonna 25 + 22
1 13	14	1 18	16	17	1 16		20	31	23	.	24_
			••		.,				45-87	70- <del>6</del> 6	116.53
			••				••		9.20	261.91	251.11
		5.92	5.9 <u>2</u>			- 1.18	1.18	4.74	.	7. 56	7.14
- '	_	5.93	5.92			1.18	1.18	4.74	55.07	820.13	875.90

554, serie 2°.

•		dell'En	EDE te morale siastice presso		DITA	rendit	ERENZA ra le o esposta cella ne 5 e 6	per	date pel tempo a per gli effetti al giorno in cal ll lavorata dagu
047	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	pet beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa etraordinaria del 30 par cente. . Emporte sul patrimonio ecclesiastico	Oredito del Fondo per il Culto per rendita annua da territorrai sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	ebrio dei fondo per il culto per rendita sensas da grejo- sersi a favore del Domania a saldo tassa del 30 per centa - Goloma 6 - 5	stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o delle rendite a credito od a debito del Fondo	es dorrists per la base di manomoria Meni con di possesso del ben lamachili recenta la Legge di soppression, a cil successione continuo della base della benerali della soppressione a cil successi della seriesta
Numero progressivo			4	or downta pet bani	o corrispondente al importa sul pa	Credito del Fond territoria ani G	Debito del fondo varni A favore de - Colonne 6	Decorrenza stabi levazione delle	Bate delle rendita decerce dalla pre delle conventione entrè la rigore la Enti morali soi fi manio coi R. Due
	Riporto		••	4.73	12.62	3.31	11.30		
4	Legato Massucci nella chiesa parrocchiale di S. Cassiano in	Sarnano	Macerata		1.60	••	1.60		
5	Legato Rasconà Giovan- ni in	Fiumed <b>ini</b> si	Messina		1.53	••	1.53	1º lugilo 1900 -	
6	Legato Mocco Giuseppa e Salamone ved, Mocco in	Monreale	Palermo		<b>26.</b> 78	••	26.78	- 4• lug	177
7	Legato Messina Cristina nella chiesa di S. Pie- tro in	Id.	Id.		7-46		7 <b>.4</b> 6		145
	Da riportarsi	••		<b>4.73</b>	49.99	3.84	48.57		

		Per il Co				BITENUTA di ricche			purate - 80	CREDI per rau de	ro det des arretrate 1 30 per ces	ARIO di tassa
•	rendir rella cel	especta			oleans 13	olouna 14	onna 15		rendita depurate Colonne 16 — 20	ed ib as	O Dominio	
מיין וייין שליין ווייין לקונה יויים ואון איין איים איין איין איין איין איין איי	dal 1º gennalo 1609 oppure dalla presa di possero dei beni statrili a serso diosmbre 1870	dal l'e gennaio 1871 oppure dalla presa di pessono dei beni stabili fico a tnito giugno 1854	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fing all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colcaus 13	13 20 per cento sulla rata di rendita especta nella colonna 14	) per cento sulla raise di reudita esposta nella celonna 15	Coloune 17 + 18 + 19	Credito dal Fondo per il Culto per rate arretrate di dalla ritenuta per imposta di ricohesza mobile —	Verse il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di dei beni	Colonne 22 + 23
12	4 13	<b>3</b>	15	ک 16	26 17	18	24 19	10	\$1	22	23	24
••		••	5.95	5.92	••	••	1.18	1.18	<b>à</b> .74	55.07	<b>\$20. 1</b> 3	875 <b>. 9</b> 0
٠.					••	••				> .29	<b>52.2</b> 3	<b>52.</b> 5 <b>2</b>
					•• ·			.:	••	45.20	35 <b>. 0</b> 2	50.22
					••		·			<b>4</b> 7.16	851,89	879.0
••					••			· ••		11.60	238.97	244.87
				-	_			I———-				

	1170 LEGGI	E DECRETI	DEL REGN	ODH	TALIA	- 190	0		<del></del>
		dell'Ent	EDE te morale siastico presse	1	DITA B <b>W</b> B	DUFFE fre resiste selecce	RECA lo reposts sile		atant pol tempo por gil affecti al giorne in all pil investit dogil to learlite al De-
Numero progressive	DENOMINAZIONE  'dell'Ente  morale scelesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	doruta pei beni stabili devoluti al Demanie	corrispondente alla tasea straordinaria del 30 per cente imposta sul patrimonio eccienatico	Oredito dal Fondo per il Onito per resulta annesa da isoritornei sul Gran Liber del Debito pubblico — Oslone 5 — 6	Dobtto del fendó yer il elho per risidité enusa de pirál- enra a favore del Domanio a caldo tassa del 80 per emis — Cetenno 6 — S	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iseriziane e levazione delle rendita a credito ed a debito del Fondo	Rath Galls, press dispersion per la banka di manamerta liq decerco dalla press di posenzio del high limachili operat dalla courveridenze orithides dalla Loigh I indite 1866 face mai la vigere la Lorge di coppressione, e già paquie a mai merali sui finado contintio degli indementi dalla rendi mantio cei R. Deservo: Il fobblirado fergil in antic
_1_	3	3	4	.5	6.	7 .	. 8	. 9	10
	Riporto		••	4.78	49.99	8:391	48.57		
8	Legato Fesi sac. Gio. Battista in	Monreale	Palermo		6-89		6.89		
9	Legato di messe Can- navò Vincenzo nella matrice chiesa di	Partinico	Id.	<b>30.4</b> 6	6. 14	14-82		1 • lugiio 1900 —	
10	Legato pio Barzano Pie- tro in Remondo di	Gambolò	Pavia		25.61		35.61	_	
11	Bredità Sparacia Giu- seppe in (1)	Castelve- trano	Trapani	••	8.03		8.08		
	Da rip <b>orta</b> rsi	••	••	25.19	96:66	14:48	89.10		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 254 dell'allegato H, annesso al regio decreto 23 dicembre 1

Digitized by Google

			LEG(	H B DE	CRETI	DEL B	EGNO	DITAL	IV - 18(	JÐ	117	1
		BASH LIQUE Fundo por i			-	di ricche			deparate 16 - 20	DOT PAU	TO BEEL DES arretrate d 30 per ces	di tassa
	[1]	emilia espe la poloma 1	<u> </u>		colenna 18	18.50 per cente sulla rata di readita esposta nella colonna 14	sella colonna 15		rendite Colonie	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	1	
SE .	3		a di pesseso dei radia colonna 9	Totale	4	al par		Totale	<del> </del>	affa press	pre d	Totale
See See	Ï	Care in open tals pres e	20 and 20	22	lita espesta	dita espo	species s		Credito del Fondo per il Culte per rate erretrate dalla ritenuta per impesta di ricobessa mobile	Verse il Fonde Outse pel tempo pesteriore alla sesso dei beni	Enteriore alla presa	i
Inne		31 52	19-ingle 1884 oppure dalla prasa istal stabili fise all'opora indicata	+ 18 + 16 + 16	n di rendite	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	di rendita		Outhe per dir	od same		
- Control				2	1	41	stalls ratio	18 + 16	ado per il a per im	8	1	R +
	7	H	Help H	Oaloume 11 +	\$ #	1	8	Octorse 17 + 18	to del Fo la ritenut	and	l'Rade Deni	Colonse #8
	3		33	90 10	3	15 25 18	2 19	Selection 38	Si Si	22	i i	3
		<u> </u>				·		.				
		1	5.92	5.92	.		1.48	1.18	4.74	129.32	1,479.54	1,601.86
I										6.14	<b>22</b> 0, 03	236. 17
Ī			-									
F		419.90	85.92	206.85		45,83	17.18	88.04	173.84		113.28	113. 38
	••									24.20	816.39	840.65
1										258. 34	5.24	263.58
	- •						_					
<u> </u>		119.	91.86	311.77		15. 83	18.86	34.19	177. 59	418.06	<b>3,63</b> 7.48	8,045.54

		dell'Ent eccles	CDE te morale siastico presso		DITA DUS	rendite	RENZA le esposte die 5 e 6	e o per la pre-	uldate pel tempe in per gil effetti at giorno in gui rit inventit degli ta tuaritta ai De-
Mumero progressiva	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per renetta enesas da feorècersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-fonne 5 — 6	Doblio dal fendo per il enito per rendits annus da protesere a freces del Demanio a saldo isana del 80 per esuto — Calsana 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle Ilquidazioni per la lecrizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Bate dalla readita sesertata per la tassa di manamorta ilgi decenso dalla prese di pessone dei bani immobili operat dalla correctione cultanta dalla Lagge 7 lagio 1866 fino ante la vigere la Logge di appressione, e gli paggio al Enti morali nal fondo costituito dagli interessi della reali-
1	•	8	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto		. ••	25.19	98-66	17.63	<b>89. 1</b> 0		••
12	Cappellania di messe Genna Vincenzo ed An- na Maria Barbara in .	Marsala	Trapani		57.38	••	<i>5</i> 77. 38	- 0061	
13	Cappellania di messe Genna Vincenzo ed An-	Marsala Cessalto	Trapani Treviso		57.38 9. >	••	57.38 9. »	t" lugilo 1900	•• !
13 Amr	Cappellania di messe Genna Vincenzo ed An- na Maria Barbara in . Legato Giacomini Can- dido nella chiesa par- rocchiale di S. Anasta-	Cessalto rendite aunu	Treviso			47.63		4º luglie 1900	••
Amr la:	Cappellania di messe Genna Vincenzo ed An- na Maria Barbara in .  Legato Giacomini Can- dido nella chiesa par- rocchiale di S. Anasta- sio in	Cessalto rendite annu utto giugno della rendit liquidate fir dalla detta	Treviso te e dei re- 1960. L ta con decorr no all'epoca i epoca a tutto	enza d ndicata giugi	9. > 463.04 al 1º la no 190	uglio l colonn	9. 3 155.48 904, si	ag-	••

Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanza. A. MAJORANA.

	S LIQUIDATE			{	RITHNOTA 1			32	CR.EDI:	ro del de	(ANGO
	de per il Co				di ricche			depurate 16 — 190	per rate de	arretrate 30 per cer	di tassa ito
	lita especta pilonna 7			ana 13	pans 14	ns 15		rendita de Colonne 16	di pos-	posseso	
train dies fan Fud	dalla presa di possesso tutto giugno 1894	press di possesso dei licata nella colonna 9	Totale	di rendita esposta nella colonna	cento sulla rata di rendita seposta nella colonna 14	rendita esposta nella colonna	Totale	4	pel tempo posteriore alla presa	pel tempo anteriore alla presa di 1	Totale
dal le gentale 1-00 opporer talla prese del botti etabili a tutto diostubre	dal 1º gennalo 1871 oppure d del beni stabili fino a v	dal l'eluglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rata di re	18.20 per cento sulla rata di r	20 per cento sulla rata di ren	Columns 17 + 18 + 19	Credito dal Fondo per il Calto per rafe arrefrafe dalla zitenuta per imposta di ricobesza mobile	Verso Il Fondo Culto pel temp sesso dei beni	Verse l'Ente pel tempe ant dei beni	Colenne 22 + 23
2 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	119.93	91.84	211.77	••	<b>15. 8</b> 3	48. <b>36</b>	<b>84.</b> 19	177. 58	<b>4</b> 18 <b>.</b> 06	2,627.48	3,045-54
• • ••				••	••			••	<del>19</del> .44	1,836.09	4,983.50
·· ··					••	••			<b>22.</b> 85	<b>272.</b> 57	295.42
	119.93	91.84	211.77	••	15. 83	18.36	134.19	177.58	490.92	4,784.46	5,224-46
		70.55	70.52			14.10	11.10	56.43	621.92	<u>:.</u>	621.92
	119.95	162.36	282.29		15.89	<b>32.4</b> 6	48.29	294. 3	1,117.94	4,794.14	5,846.38

Vise:, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO H — **Elenco** degl delle rendite 5° lo da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a a saldo della tassa del 30 per centó in esecc

(Leggi 7 luglio 1866, n

SEDE DIFFERENZA RENDITA tra le dell'Ente morale ecclesiastico ngile 28 Annua colonné 5 e 6 soppresso 49 DENOMINAZIONE por rendita and Debito pubblico stabili devoluti al Degrando dell'Ente patrimenio ecclesiastica morale ecclesiastico COMUNE PROVINCIA osserggos Numero progressivo **20** Ł dovate 1 3 ĺυ Beneficio del Magnifico Gregorio Scopazzo in (1) Aidone Caltanissetta 2 Capitolo collegiale di San gennalo 1901 Michele Arcangelo in Belcastro pel legato Grandinetti in (2). . . Belcastro Catanzaro 16.95 5.08 11.87 2 Legato Serena Galimberti nella chiesa di San Giacomo in. . . Crema Cremona 148.50 148.50 Da riportarsi. 14.87

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 15 dell'allegato H, annesso al regio decreto 8 luglio (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 95 dell'allegato E, annesso al regio decreto 15 dicembre

## kerali ecclesiastici soppressi,

el Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

telle leggi di Inquidazione dell'Azze eccleziastico

15 agosto 1867, n. 3848).

		o best () C				di rioche			purate 3 - 90	per rate	rc par bar arsotrate l 30 per cer	di tassa
	nege del	ita, especti plouma 7			13	pess 14	aa 16		rendita depurate Colonne 16 — 20	ed pe	O BOOL	
April and the fille of the passes of passes of	Rennalo 1860 oppure dalla peren di nomeno del boni stabuli n unto dioembre 1970	genaçio 1871, oppure dajia prese di pesesseo dei beni stabili fino a sutto glugno 1854	dal le lugilo 1894 oppore dalla presa di possesso dei besi stabili fine sil epoca indicata nella colonna 9	Totale — SI + + 1 + 1	1860 per cento sulla rata di rendita esposta nella calgena 13	cento sulla rata di rendita seposta nella colonna 14	sulla rata di rendita seposta nella colonna	Totale	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di re dalla ritenuta per imposta di ricobessa mobile — Co	Worse ii Fende Oalte pel tempe postariore alla presa di . sosse dei beni	wapo anteriore alla presa di p	Totale
Hither ton	del 1º gennalo 1860 or del boni etabili	dal 1º gennado 1871 o dei beni stabili	dal 1º luglio 1894 oppu bani stabili fino nil'o	Qelonne 11 + 12 + 18 + 14	3460 per cento sulla ra	18.20 per cento sullá r	20 per cento sulla ratz	Colonne 17 + 18 + 19	Oredite del Fondo per l' dalla ritenuta per im	Worse ii Fende Culte p	Verso l'Ente pel tera dei beni	Oulonno 25 + 25
12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			••	<b></b>		••				6. <del>Ş</del> 6	440.45	147-20
		62.74	. 77.16	<b>139.</b> 90	••	8.28	45.43	23.71	116. 19			•••
					••				••	<b>33</b> .56	3, <b>12</b> 7.71	3,801.30
		<b>62.</b> 74	77.16	139.90	••	8. 28	45.43	38.71	116.19	3,90 · 42	3,568,18	8,948.60
156	 1	, , da	·	•		•		•	·	•	•	

1561, serie 3ª.

1202, serie 2.

		deil'Ent	EDE te morale siastico presso		DITA BUS	rendite	PRIVA lo especto dio o 5 o 6	de per la pre-	ideas pel mano.  a yes get edicti al giorne in ari il investit dagii a legitia al De-	
Namere progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondante sala tassa straordinaria del 30 per cento Importa sal patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Calto sor rendita enusa de iserierrei sul Gran Libro del Debies pubblico — Ce- lonne 5 — 6	Doble del fonde per il culto per rendita cersas da prote- sersi a favore del Demanio a saldo tanas del 30 per comb — Gelenza 6 — S	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e levazione delle rendite a oredito od a debito del Fonde	decourse dealing press of processes of bears of managements ling decourse dealing press of processes of bear is non-bill operations of the dealing of the processes of the proce	The same of the sa
1	2	3	1 4	5	6	7	8	9	10	<u> </u>
	Riporto		<b>.</b>	16.95	158. •	44.87	152-93	:		
4	Legato pio Martini Er- menegildo nella chiesa parrocchiale di	Bondeno	Ferrara		<b>15.9</b> 6	••	15.96	ì	•	
5	Legato Basterotti Gia- como in	Castelnuovo di Magra	Genova	••	48. 36		<b>48-9</b> 6	gennaio 1901		
6	Legato Adducci nella chiesa rurale di Colle- pila in	Stroncone	Perugia	••	4.79		4.79	2		:
7	Ufficiatura Pineschi in S. Martino a Strove in.	Monterig- gioni	Siena	••	14.11		14.41			!
	Da riportarsi , .			18-95	241.22	11.87	<b>296.1</b> 1			-

_		TÉGG	I B DE				<i>D</i> 1144				
	i LiquidaTE lo per il Ce	lto		,	di rioche			epurate 6 — 20	DOT TAME	ro del des arretrate 30 per ces	di tassa
sella e	lita espoeta elena 7	.e.o.		nella colenna 18	cologna 14	nella colonna 15		i rendita depurate - Colonne 16 — 20	esa di pos-	di possesso	•
dal 1º gennalo 1869 oppure dalla presa di posesses dei beni stabili a tuto dicambre 1870	del l'agentate 1871 oppure della prese di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal l'elugio 1804 oppure dalla presa di pesseno d bani stabili fise sil'opoca indicata nella colonna 9	Colemns 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita especta nella	18.50 per cente sulla rata di rendita espesta nella colonna 14	per cento sella rata di rendita esposta	Colonno 17 + 18 + 19 19	Credito del Fondo per il Ouko ser rate arretrate di dalla ritenuta per impesta di ricobenza mebile —	Verse il Fondo Culte pei tempo porteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa dei beni	Totals 22 + 55 enumero
ਂ ਛੋ  - 13	3	- <b>3</b>	16	17	18	2 19	් දිර 20	ව 21	22	23	24
	62.7%	77.46	180.90	••	8 <b>- 7</b> 8	15.43	28.74	116.19	580. 12	<b>3,56</b> 8. 13	3,948.60
••					••				78.83	458-54	531.87
			••						76. 17	4,535.43	1,611. <b>6</b> 0
•   ••					••		••		<b>5</b> . 06	155-57	159-63
• • • •					••		••		<b>2</b> 0. 58	449.61	£70.22
	62.7	77.16	199.90	•••	8. 28	15.48	25.74	116.19	554-56	6,167.36	6,721.92

	•	dell'Ent	DE e morale iastice resso	REN:		DIFFEI fra rendite ne celonne	le espeste lle	ndo per la pra-	north Rauldate pei tempe li operata per gli gifdii 1906 fino al giorno is sui pagnie agli investiti dagli ila renilta isentta al De-
Pesson programate	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	deverta pet beni stabili devoluti al Damanie	corrispondento alla tasa straordinaria del 36 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credite del Pende per il Culto per rendita annua da terrecersi sul Gran Libro del Debite pubblico — Co- lonne 5 — 6	Dables del femde per il cube per rendtha annua da probjersi p firece dal Demanio a solde tanna del 18 per conta — Calanno 6 — 8	Decorreces etabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credite od a debito del Fondo per il Culto	also dallo resulto scenteis per la tesse di manementa liquidate decrete dalla prima di personate del basi immedii operata per dallo scenteis per dallo scenteis per dallo scenteis del cage di nopressione, e già pagata agli intermalia facili merali sei facido continuito dugli instrussi dalla terminia dalla instrussi dalla remilia intermanata.
1	2	8	4	5	•	7	8	.,	16
	Réperto			46-95	264-28	11-87	236.14		
8	Beneficio di S. Stefano in (1)	Cineto Romano	Roma		8.75		8.75	1	
9	Opera pia Marco Di Leo- ; nardo in	Calatafimi	Trapani		9.92	••	9.92	te gennale 1901	
10	Legato Amigoni Teresa nella chiesa parroc- chiale di S. Maria As- sunta in.	Chioggia	Venezia.	••	<b>487.</b> →	••	147. »	ŧ	•
	Da rip <b>erters</b> i			16.95	601.00	11.87	396. 61		.

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 3 dell'allegato D, annesso al regio decreto 11 aprile 16

		e per il C				RITENUTA I di ricohe			deparate 16 — 20	bet tare campi.	rc del dei ar <del>rotrat</del> o 180 p <b>er c</b> es	di tassa ato
•		ita esposta olemna 7			81 am	) auac	22		rendita de Colonne 16	- <del>8</del> 28	i	
יין ומשוקוים קון ואינון יין און ואינון אינון אינו	dalla presa di possessio tte dicembre 1870	dalla presa di posseno tutte giu ne 1864	lla presa di possesso dei indicata nella colonna fi	Totale	eesto sulla rata di rendita seposta nella colonna 13	cente sulla rata di rendita sepesta nella colonna 14	ceate sulla rata di rendita esposta nella colomna	Totale	per rate erretrate di re di ricchema mebile — C	apo posteriore alla presa	70	Totale
det hem statif a tutte delle desine	dal 1º gennaio 1960 oppura dalla presa di pol dei beni stabili e tutte dicelabre 1870	dal 1º gannalo 1871 oggene dalla presa, di pov del beni stabili fino a tutte giu ne 1864	del le inglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni-stebili fino all'epora indicata nella colonna	Celenne 11 + 12 + 18 + 14 + 15	6.80 per sento sulla rata di	13.90 per cente sulla rata di	96 De	Celenne 17 + 18 + 19	Credito del Fendo par il Culto <i>per rude serretrate d</i> i dalla ritenuta per Imposta di ricchema mebile —	Verse il Fende Culte pel tempo porteriore alla presa di sesse dei beni	Verse l'Ente pel tempo anteriore alla presa dei beni	Calendo 18 + 25
19	13	14	15	16	17	18	19	20	21	92	28	24
		62.74	77.16	139.90		8. <b>1</b> 8	15.43	38.71	116-19	554-56	6,167.36	6,721.92
	••				••	••	••		. ••	2.82		2.82
		<b></b>			••	••	••			22.54	<b>3</b> 08. 04	<b>330.</b> 5 <b>9</b>
					••		••			361.85	<b>3,978.</b> 96	<b>4,22</b> 5.91
		64.74	77-16	139.90	••	8.98	15. 48	23.71	116.19		10,449.36	11,281.19
. 6087	, , esrie :	3 <b>*</b> .	•	•	'			•	•	Digitized I	oy Go	ogle

<b></b> .	1180 LEGGI	E DECRETI	DEL REGN	O D'I	<u> </u>	- 190	) 			
		dell'Ent eccles	DK e morale mastice resso		DITA nua	francisto	ile	o per la pre-	uldate pel tempe in per gli adesti al glorasi i eni gli invadid degli te lastita al De-	088980
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni etabili davoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito dal Fondo par il Culto per rendita ammes de iserierrei sal Gran Libro dei Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Dobito dal fendo per il culto per resdita menza da proto- mersi o favare del Domanio a saldo tasen del 30 per essio — Colorno 6 — 8	Decorranza etabilita nelle liquidazioni per la isorizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Bate della rendita secritia per la tana di masceneria liquideccaria della presi della presi della persi della persi della persi della corresponente della Corpe 7 luglio sussi sussi annichi si ripere la Lorge di roppositoro, o gli pagato al mandi controlla della forsto contintico degli intercesi della rendi mando col R. Decreto 19 februario 1870, n. 6019.	aulia rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di pi
1	2	3	4	5	6	7	3	9	1ú	12
	Riporte	••		16.95	<b>4</b> 01.89	44 - 87	3 <b>9</b> 6-81	1.		٠.
11	Monastero delle cappuo- cine di San Girolamo in (1)	,Bagnaca- vallo	Ravenna	_ <b>163</b> .85	<b>49.</b> 16	_11& 69		- 10 gennalo 1904"-		
Amı	montare complessivo delle tivi arretrati liquidati a 1	rendite ann	ue e dei re- re 1900 L.	190.80	451.05	126.56	396.81			١
Face ag ra m	endosi luogo alla iscrizion ggiungono alle rate arretr te maturate nel tempo de ontere complessivo delle nontare complessivo delle	e della rend rate liquidate corso dalla rendite annu	ita con deco fino all'epo detta epoca e esposte ne	orrenza ca ind a tutto lle col	dal l icata n giug onne 7	le lugli nella c no 190 de 8 .	io 190 olonna 4 sull'	1, si 9 le am- L		
lic	quidate a tutto giugno 19	04						L.		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 106 dell'allegato L, annesso al regio decreto 30 ottobre 18 Roma, addl 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M:
Il ministro segretario di Stato per gli affari dolle finanze
A. MAJORANA.

Digitized by

								apurate 1	DOT PRA	AFTOTTALO	di tassa
				ana 13	mns 14	35 4		mdfa d	di pos-	O O	
dalla presa di possosso to dicembre 1870	de"a press di possesso tivo. giugno 1894	a presa di possesso de: ndicata nella cologna 9	Totale 21 +		rendita esposta nella cole	esposta nella	Totale	rate arretrate di cchessa mobile —	pe posteriore alla presa	press di	Totale —
dal l'gennalo 1869 oppure del beni stabili a tut	dal 1º gennaio 1871 oppure del beni stabili fino a	dal 1º luglio 1894 oppure dall besi stabili fino sil'epoca i	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8.30 per cento sulla rata di	15.20 per cente milla rata di	90 per cento sulla rata di re	Colomba 17 + 18 + 19	Oredito del Fondo per il Culto dalla ritenuta per imposta c	Verse il Fondo Culte pel sem sesso dei beni	Verse l'Ente pel tempo an del beni	Celonge 23 + 28
13	14	15	16	17	18	19	200	91	22	23	24
	<b>6</b> 2.74	77-16	439.90		8.28	15. 43	<b>3</b> 9.74	116. (9	<b>831.7</b> 7	40,449.36	11,961.19
	••	566. <u>44</u>	506. 44	••	. <b></b>	113.29	118.35	<b>458.</b> 15	••		••
	62.74	618.60	796-84	•	8.38	128.72	187. »	502-84	931	1 ,449.36	11,281.13
••	,••	442. 96	443.96	••		88. 59	85. 59	854-87	1,388.83		1,888.83
	49.74	1,086.56	1,149.30	•.	8. 28	217.31	225.59	923.71	0.000.00	40 440 96	12,669.96
A THE ADDRESS OF TAXABLE AND A DESCRIPTION OF TAXABLE AND ADDRESS OF	Long and the state dioenbra 1970	Fondo per il Consesso della constanti della colonna 7  ossesso di pressi della colonna 7  ossesso di pressi di constanti con	one part of the pa	Fondo per il Culto  a rendita caporta  acella colonna 7  Casand lip secoli pi cando lip secoli pi cando por lipo cando per lip	Franco per il Culto  a rendita especta  cella colonna 7  Commend il press del periodi del	France per il Culto  a rendita espessa  cella colonna 7  Concesso di pressa	di ricchessa molia remodita espossa mella colonna 7  Ossessod il sessod per colonna 7  Ossessod il sessod per colonna 7  Ossessod il sessod il ses	A rendita espessa  and passed to see the passes and the series of the passes of the pa	Founds   Culto	Testale colours 7  Testale politics with the discontine state of boundary 1990 of 1990	Common   C

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE

## ALLEGATO I — Elenco degli E

delle rendite 5 ° lo au inscrivers: sul Gran Libro del Debito pubblico a fave a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzio (Leggi 7 luglio 1866, n. 30

DIFFERENZA SEDE RENDITA fra le dell'Ente morale ecclesiastico annes soppresso DENOMINAZIONE 4 2 2 3 etabili devoluti al Demanio dell'Ente alla tassa straordinaria e petrimonio ecclematico morale ecclesiastice COMUNIE PROVINCIA soppresso Ī Z. dovata 10 8 1 Legato De Angelis Gio. Batta nella chiesa parrocchiale di Castiglioni Arcevia Ancons 19.95 19.35 4° luglie 1904 Belvedere Legato Torri Oliviere in. Id. 11.17 11.17 Ostranse :.3 Legato Fiondementi Gal-Josi Id vani in . : 9.60 Da riportarsi. .

zali ecolesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

te leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

5 agosto 1867, n. 3848).

							<del>,</del>					-
di tausa	arretrate 20 per cen	per rate	parate 30			di rioche				p bet if C		
	0	#60. #8	rendita deparate Colonne 16 — 20		Da 16	) 4 and	colouna 13		<b>A</b>	ita dipest Nonea 7	mila pani asila e	
Totalo	pel tempo anterfore alla press di j	ipo posteriore alla presa	<b>3</b> 1	Totale	oento sulla rata di rendita esporta nella colonna	rendita espocia nella col	di rendita seposta nella colo	Totale	la prema di pomisso del ndicata nella colonna 9	della prem, di posseso tatto giugno 1964	dalla preta di possesso to dioembre 1870	o design in the
Columns 35 + 25	y Vero l'Ente pel tempo au dei beni	Ye're il Fondo Culte pel tempe pesteriore alla presa sesso del bení	Oredito 651 Fondo par Il Ouko ser rafe errabrate dalla riseante per imposta di ricobesta, mobile	2 Colonso 17 + 15 + 19	S 90 per cente sulla rata di re	33.20 per cento sulla rata di rendita cepcota nella celcana 14	2. 8.80 per cento mila rata di	57 Octobra 11 + 12 + 13 + 14 + 15	dal l'olighio 1804 oppure dalla prum. di ptadeso del beni stabbli fino dil'epoca indicam nella essenta F	And 10 generates 1971 opposes dealth press. Al po-	del l'egenato 1866 espure dalla preta di posseso del beni stabili a tutto diosabre 1870	City o Histor (1991) and
			<b>1</b>					,				
651.13	504. 60	<b>56.7</b> 3	••			••						•
<b>377.83</b>	.366.30	· 9.82			••	••	••	••				•
- 831-73	· <b>31</b> 7.71	7.01				••	••	••	••	<b></b> `		
1,353. 67	1:200.61	- 10-26										

	1184 LEGGI	E DECRET	I DEL RESI	ODI	TALIA	- 190	งอ		
•••		dell'Ent eccles	DE se merale siastico sresso	1	DITA nua	fra rendite ne	RENZA le esposte ille 5 • 6	e e per la pre-	aldate pel tempe a per gli efetti al giorno in eni pli investiti degli in iseritta al De-
	DENOMINAZIONE  dell'Ente			manie	del 30 per cento	per rendita annua da Debito pubblico — Co-	annua de prele-	per la jecrizione e a debite del Fendo	a di manomorta Manid mi immabili operata ni in in 1940 din al h pagata agli n. 3019
	morale coolesiastico	COMUNE	PRO <b>V</b> INCI <b>A</b>	beni stabili devoluti al Demanie	sa straordinaria nio ecclesiastico		o per il aulto per rendita annua del Demanio a saldo tasen del 30 :	stabilita nelle liquidazioni delle rendite a credito od	persono del beni persono del beni le di seppressione IT febbraie 1870, m
Numero progressaryo	soppresso			夏	corrispendente alla tassa straordinaria dal 30 per conto imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto isoritorrei sul Gran f.lbro del lonne $\mathbf{b} = 0$	Debits del fonde per il carri a favore del Dem - Colonne 6 - 5	Decerrense stabilita n levazione delle rendi	tella rendita neser res dalla presa di convertione esti i in vigere la Leg norali sul fonde le cei R. Decrete
<b>1</b>		3	4	or devuta	. e corrie	Credit Legrandon	Debite	o Decer	Rate del deserre della o entrè i Enti m
					Ī.	1	i	1	i
	Riporto	· ••	••		40.03		40.02		
4	Legato Piccioni Gentili nella chiesa di S. Rocco di Scisciano	Maiolati	Ancona	••	17-96	••	17.96		
5	Legato pio della Ma- donna della Misericor- dia nella parrocchiale di S. Sebastiano in	C <del>as</del> telplanio	Id.	••	7.66	••	<b>7. 6</b> 6	e luglio 1901 —	
в	Beneficio Benerba Giu- seppe e Baldassarre in.	Castiglione	Catania		18.83	••	43.23	ì	
7	Legato Imperia Matteo in	Scordia	Id.	••	<b>30.6</b> 0	••	30.60		
	Da riportarsi				100.57		109.57		

_				JI II DE	CRET	I DEL I	LEGNO	D LTAL	LB	<del></del> -	110	<u> </u>
-		Fando per il				di ricche	PER IMPO		opurate	DOF TAL	ro dat da e arretrate el 30 per ce	di tassa
-	2		1 3.		colemna 13	oolonna 14	olonna 15		ii rendita depurate – Colonne 16 — 20	es di pos-	li pomenno	
and the Albert with the farm	generale 1909 oppure dalla presa di pesses del bani esabili a tarto diosabre 1970	dal 1º granasio 1871 oppure dalla presa. di possesso dai beni stabili fise a tutte giugno 1884	dal 1º inglo 1864 oppure dalla presa di posseso d besi stabili fino all'opona indissa nella celonza 9	Colemns 11 + 12 + 15 + 14 + 16 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11	per cento solla zata di rendita sepesta nella c	per cento sulla rata di readita seporta nella colonna 14	cento sulla rata di rendita espesta nella colonna	Tetale 61 + 51 + 21 •	Credito del Fondo per il Culto per rate erreterate di dalla ritenuta per imposta di ricohema mobile —	Verso il Fendo Culte pel tempo posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di dei beni	Totale # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1	5.	3	3	3	8.80 pe	18.90 per	20 per	Ookane 17	Gedita dalla	0.0	Verse Gei b	Colog
10	12	14	15	16	17	18	19	20	91	22	23	24
-										78. 26	1,989.44	<b>4,8</b> 59. <b>6</b> 7
			•.		••	••				44, 45	<b>8</b> 63. 05	607. 50
1										81.04	<b>33</b> 8.06	369.09
		'								<b>36</b> 8. 52		398. 52
						••		,	,••	880. 97	654 - 67	1,085. 04
1.	-									917-64	2,726.18	8,648.83
7	•	75 - You	I 1	1905.								

Digitized by Google

		dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA DUA	fr. rendite	IRENZA a le espeste elle ne 5 e 6	o per la pre-	quidass pel tempo sis per gli effetti o si giorno in qui ugli lavestità degli like benefita el Do-	-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovata pei beni stabili devoluti al Domanio	cerrispendente alla tassa straordinaria del 80 per cento impesta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Cuito per rendita annua da isorierri sul Gran Libro del Debito pubblico — 'o-isens 5 — 6	Dobbie del fende per il culto per residita annac de proie- ceret a firver del Demailo a saldo tasan del 10 per cense Gobenna s 8	Descreens stabilita nelle liquidazioni per la incrizione o per levanicce delle rendite a credite od a debito del Fondo per	Rata dalla resolta accordata por la tesse di manomorio diquiscore dalla carrestiata preventi più pori considera della carrestione ggidinata dalla fangge di teglio riche fina mortili con per di sopprendone, a gri pagnio aggini mortili and fondo contintile della considera di sopprendone, a gri pagnio aggini mal fondo contintile della tributa della pagnio aggini mando el Br. Dictardo III fabblesia sorto, s. 6319.	milla rendita cancers nally odione a Julia sector M.
1	9	- 3	4	5	6	7	8	9	-00-	
	Riporto	••			109. 57		109.57			
8	Cappellania Comarda Benedetto in (1)	Messina	Messina		0.24		0.24			!
9	Legato Patti Tommaso di Giuseppe in	Id.	Id.	••	68.85		68.85	- luglio 1901		
10	Legato Patti Tommaso di Giuseppe in	Id.	Id.	••	57.38		57.38	1		
n	Comunia dei Preti in Serrentini di (2)	Patti	Id.	••	13. <u>44</u>		13. 44			
	Da riportarsi	••			249.48		249.48			-

<sup>(1)</sup> Iscrisione suppletiva, vedi n. 104 dell'alleg ato F, annesso al regio decreto 27 novembre 18 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 6 dell'allegato I, annesso al regio decreto 29 novembre 18

34.13 \$100	Martee o doi Pan	ga bet () (	na Peste		l s	di nesta			strad		diser, sum armirate 30 per con	ura di turas to
	pile ma celle d	illa erpası olanan 7	-&.		el accede	77	ns 16		met'es de plonne l'		C.remond	
and delight primer of the last	dalla press di pessessitto dioembro 1570	e dalla presa di passivare a unto giagno 1864	ialla press. (1 passesso del 1 indicata mella colcuna 9	Total.	sulla rata di rendita espesta nella este	di rendita esposta nella esk	onno sulla rata di rendita sepera nella colena 18	Totale 	Credito dai Fende per il Cube ger rate avversute de resedése depurate dalla rissenta per imposta di riestonza mobilo — Colonne 16 — 2:	Verso il Fondo Calto pel tempe posteriore alla presa di prevensa di preventa		Totals
And a suppossible play, oppose Adula- del bend sychol & sous five	dal l' gennato 1850 oppure dalla presa di P dei beni stabili a mito diognère 1870	dul le gennato 1971, oppure dalla prem, di passione del beni mabili fino a vatto giugno 1864	dal l'eleglio 1804 oppure dalla press di passesso besi stabili fino all'epes indicata nella colouna	Oslenze 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cente	ii 1830 per cente sulle rata di rendita esporta nolia esienna 1d	20 per cente sulla rata di	Colemns 17 + 18 + 19	Credito dai Fende per Il Cui dalla risecuta per Impest	Verso il Fondo Culto pel 1 cesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presu di dei beni	Colonne 22 + 24
a i	13	14	15	16	70	18	19	90	\$1	25	23	24
**								••		917 <b>.6</b> 6	2,726.48	3,643.83
1,6										<b>9.</b> 73		0.78
12.7										<b>1,5</b> 70.93	767.93	<b>9,32</b> 3. <b>8</b> 5
										1,309.08	634.82	1,940.88
2		. <b>-</b>								119.82	335 <b>. %</b> 9	454.61
										3,917.68	4,451.21	<b>8,3</b> 68. h9

7318**, serie 3°.** 562.

	1100 FEGGI	SE dell'Ent	DE e morale iastico resso	REN	DITA 1118	DIFFEI fra rendite ne colonne	le espeste Le	so per la pre-	to per gli effetti to per gli effetti to glerro in cul gli invertit degli fin leutito al Re-	1
Numero 'progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA ,	downta pei beni stabili devoluti al Demanio	corsispondente alla tassa straordinaria del 30 per cente imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credite del Fondo per il Culte per rendite assuss de terreseres sul Gran Libro del Debite pubblice — Celonse 5 — 6	Dobito del fende per il mile per rendits senses de pros- servi a fivere del Domanio a salde tassa del 20 per ecubo Colomne d 5	Decorreman stabilita nelle liquidazioni per la iserizione levamene delle readite a credite ed a debite del Fend	Rate dalls, present a per la tema di manamorin liq decence dadia prese di potenzo del tradi ilmanolili popura dallo converzatione di della Leggo I inglio 1909 di simbo in vignes la Leggo di copposicione, o gili pagato i Rati morali sali finale confidire dagli indercati della pratti monto sel Il. Decembo II fobbendo Man, n. 2010.	sulla rendita espenta nella esistema fi dalla presa di po-
1	9	8	4	5	6	7	8	9	10	<u> </u>
,	Riporto.	••		••	<b>349. 4</b> 8		<b>340. 4</b> 8			
12	Legato Cardoletti Giu- seppe Antonio in	Bieno	Novara		16. 50		16. 50			
13	Cappellania Migliaccio Vincenzo in (1)	Montemag- giore	Palermo		6. 20		6.20	1904 -		
14	Fidecommissaria Benigno Isabella Bignano in	Palermo	Id.		79. 64		79.61	— 1° lugilo 1904		
15	Legato Fusi Maria Antonia nella chiesa parrocchiale di	Casatisma	Pavia		5. <b>40</b>		5-40			
	Da riportarsi		••		857.19	···	367.49			-

<sup>(</sup>i) Iscrizione suppletiva, vedi n. 151 dell'allegate E, annesso al regio decreto 29 giugno 1873, n.

	<del></del>	Totale	Colombe 35 + 25	24	2,805.89	480.94	209.71	2,692.84	168.63	11,920.98
ansotrate of Table 20 per cent	1	pel tempo auteriore alla presa di	Verse l'Ente dei benå	20	£451.21	478, 86	6. 81	4,416.97	164. 36	6,212.09
	1	Verm il Fondo Culto pel tempo penteriore alla presa sceno dei beni		98	8,917. <b>6</b> S	7. 60	208. 40	1,575. 84	4.87	5,708. 89
A - 190	vendite de Celonne 10	Geslie del Fondo per il Culto per rafe erretrate si dalle ritenuta per importa di ricobassa mobile		21		••			••	•
		Totale	& Colomne 17 + 18 +	20				••	••	
-12 110re	ans 15	ata di rendita esposta nella coleana	90 per cento sulla rata	19	••	••	. •	••	••	
di ricohe	Jemes 14	18.50 per cento sulla rata di rendita cepecta nella colonna 14		18	••		<b></b>		••	••••
7	donna 18	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella celcana 18		17	٠.		• ••			••
ALE DE		Totale	Oeloune 11 + 12	16	••	••	••	••	••	••
 B		dal lo luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei besi stabili fino all'spoca indicata nalla calenna 9		15			••		.•	
i MQCIDATI	ita espests elenna 7	dal 1º gennalo 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	1	14		••			••	
	nella e	dal 1º genanio 1860 oppuse dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto diombre 1870		13						 
	1	boni stabili a tutte discentire 1864	1 <b>a</b> b	2		-	-	•	. !	<u> </u>

6 2\*

		dell'Ent	EDE e morale niastico eresso		DITA	fra condito Be	RENZA le esposte lle 5 e 8	do per il Cube		N Po
Munero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecodesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	devuts pet beat stabili devoluti al Demanie	corrispondenta alla tana straordinaria del 30 per cente Importa sul patrimonio ecclesiastico	Dedito del Fonde per fl'Outo ser rendita amena da jecrimeral sel Gran Libro del Dabim pubblico — Ce- ionno 5 — 6	Dobito dal finado per il culto per rendito annes da prote- neria a firece dal Demanto a coldo tanna del 80 per cento — Colomna 6 — 8	Decorrense stabilita vollo liquidationi per la forisiona Invantone delle restito a credito ed a debito del Pon	Actor folls realism service per la term al measurant ling decree della grane di pessono di berd immobili apprei della servication ordinata della Lappe i lugica bibli fan march impere degre di Lappe of Lappe i lugica bibli fan liva morni sel Amda verificilla degli berganal della reali zatale soi Il. Beserdo II debirale iffit, a, sale	nilla rendita espenta nella colonna 5 dalla presa di ra dei ceni embili avette il 3 settembre 1467 per gli fig
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	_11
	Riporto Corporaz. religiosa.	••		.,	<b>\$57.49</b>	••	357.19	1		 
16	Corporazioni religiose diverse (vendita oggetti mobili ed arredi sacri) in	Bologna	Bologna	178-11	51.94	121-17		i gennalo 1901		<u> </u>
Amr la	nontare complessivo delle tivi arretrati liquidati a t	rendite a an a utto giugno	ue e dei re- 1901 . L	173.41	409.13	121.47	857. 19	'		
ag re	ondosi luogo alla iscrizione giungono alle rate arretra te maturate nel tempo de ontare complessivo delle r	ate liquidate corso dalla (	fino all'epoc detta epoca a	ea indi a tutto	cata ne giugn	ella col o 1904	ionna 9 4 sull'a	le m–		
Amr	nontare complessivo delle idata a tutto giugno 190	rate arretra	te di rendit	a e di	tassa	30 per	cento	li– . L.	<u></u>	

Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze A. MAJORANA.

		z Liquidati do per il C			1	di ricche			deparate 16 - 20	per rate	ro but bar arretrate 1 30 per cer	di tassa
		ita esposta donna 7			nns 13	nna 14	na 15		rendita d	eod ib	Domono	
titatia dimensiture littled	dicembre 1820	dalla presa di pomeno tutto giugno 1894	a presa di possesso dei idicata nella colonna 9	Totale	di rendita esposta nella colonna	rendita esposta nella col	rendita esposta nella colonna	Totale	₹	po postariore alla presa	anteriore alla presa di p	Totale
del bunt abaltli a tutte	dal in gennalo 1869 oppure dalla press dei beni stabili a tutto dicembre	dal 1º gennaio 1871 oppure dei beni stabili fino a 1	dal l'anglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni atabili fino all'opoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rata di r	18.20 per cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rec	Colonne 17 + 13 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate dalla ribanata per imposta di risoberza mobile	Vermo il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di scese dei bani	Verso l'Ente pel tempe an dei beni	Coloure 23 + 28
19	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	23	24
					••					708.89	6,212.09	11,920.98
0.	11 484.32	2,828.95	848.19	3,861-57	16. 22	[ H73. 43	169-64	559. <b>4</b> 8	3,302.29			
0.	184-39	2,828.95	848.19	3,861.57	16.23	373.42	169.64	559.28	3,302.29	5,708.89	6 <b>,212</b> .0 <del>9</del>	11,928.98
**			363.51	<b>363</b> . 51		••	72.70	72.70	290.81	1,071.57		1,071.57
0.1	181.3	2,828.95	1,211.70	4,225.08	16.22	373.42	242.34	631.98	3,593.10	6,780.46	6,2:2.00	12,952.55

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti .

C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO K — Elenco degli El delle rendite 5 ° la da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favo

a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzio

(Leggi 7 luglio 1866, n. 303

		dell'Ent	EDE te morale mastico presso		DITA nua	fra rendite ne	RENZA le esposte ille 5 • 6	de per la pre-	Ngeldale pel tempo rata per gli offett hio al giorne in oni e agli faventia dogli solta feritta al De-	0.0555550
- Numera progression	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni etabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento impesta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita enessa da iscribersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-lonne 5 — 6	Debito dal fonde per il enito per rendita manue da preie- versi a favore del Domanio a saldo tanza del 30 per conto - Colonno 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrisione e lavazione delle rendite a credito cd a debiso del Fonde	Eate della rendita nescrista per la tassa di manomorta decenco dalla prise di prosenso dei busta famolti opi della conversiono ordinata dalla farges 7 luglio 1608 i entro la vigore la Laga el appressione, e già pagata Enti ancrali su l'orde sentificio dagli interessi della re mondo co la Logerese II fabbrato alla sa interessi della re- mondo co la Logerese II fabbrato alla se, interessi della re-	a colombia 5 dalla presa di
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	1_
	Legato Pio Richizzi nel- la chiesa del SS. Cro- cifisso del Borgo in (1).	Staffolo	Ancona		18.58		18.58			
	Beneficio di S. Dorotea o Legato Terraneo in Cassina Amata in. (2).	Cantù	Como	••	7.50		7.50	gennato 1962		
	Fondazione Olivetta Bar- tolomeo fu Gaspare nel- la cappella di N. S. del- le Grazie in	Noli	Genova		10-50		10.50	- 1° gen		
-	Da riportarsi,				36.58		86.58			-

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 3 dell'allegato I, annesso al regio decreto 22 marzo 18 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 2 dell'allegato B, annesso al regio decreto 27 dicembre 18

Mali ecolesiastici seppressi,

Fondo per il Oulto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

B agosto 1876, n. 3848).

		rm requirements			,	di ricche			\$ Q	per rate	ro del des arretrate 1 30 per cer	di tassa
	dia resi	lita espesu olemna 7			SI samoloo	coleans 14	ooloona 15		il rendita depurate - Colonne 16 20	es di pos-	possessod 19	
The sales of the	gennaio 1800 oppure dalla persa di posses dei beni stabili a mtto dicembre 1870	gennaio 1871 oppure dalla press. di posses dei beni stabili fine a tutto giugno 1894	dal lo luglio 1894 oppure dalle presa di possesso e beni stabili fino all'spoca indicata nella colonna	Totale — 91 + 71 +	cento sulla rata di rendita ceposta nella cologaa 18	sta di rendita esposta nella	di rendita ceposta nella	Totale	Credito del Fondo per il Culto per rate erretrate di dalla nicauta per imposta di ricobesta meblie —	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla presa sesso del beni	anteriore alla presa	Totale
del le sessable 1807 eprese della personali della besi personali a urra didantera	er Leb	del le gennaio 1871 opp del beni stabili fi	dal lo luglio 1894 oppur beni stabili fino all'op	G Coloune 11 + 12 + 18	2. 8.80 per cento sulla rad	3 18.20 per cento culla rata	5 20 per cento sulla rata	& Coloune 17 + 18 + 19	- Credito del Fondo per il dalla ritenuta per imp	Verso il Fondo Culte pe seeso dei beni	Verso l'Ente pel tempo dei beni	55 + 55 europo, 24
- =-	13		10			•						
				••	••	••			••	<b>40.</b> 78	553.98	594.76
				••	••	••			٠	<b>33. 6</b> 0	48 <b>8.3</b> 0	<b>\$21.6</b> 0
				••	••	••	••		••	<b>6.32</b>	306-02	810- <b>9</b> 4
						••			.,	78.40	1,018.30	1,136.60

5363, serie 3°. 2323, serie 2°.

		dell'Ent eccles	DE e morale niastico resse		DITA nua	fra recdite ne	RKNZA le esposta ille e 5 e 6	e per la pre-	nidade pal bempe in per gli effetti al giorio in cui pli investio dogili ta isoriita al De-	105390550
Flumert pregreed've	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovute pel beni mabili devoluti al Demanio	corrispondante alla tama straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Cradito del Fondo per il Culte per rendita amma da iscriversi sul Gran Libre del Debite pubblico — Celono 5 — 6	Dobite dal fanto per il mile per rendita menas da probeserta favore del Domanio a salde tanza del 20 per esses — Gelemo 6 — 5	Decorrenza stabilita nalle ilquidazioni per la incrisione e levtazione delle rendite a credite ed a debite del Fende	Rate della rendita securata per la term di manomenta liquidaceose dilla pressa il passacea della batti machili operata dalla convertame ordinata dalla Lagge di lagius 1869 fino corbe la vigoreta la Lagge di lapposessenze, a già pagetta agginti morali en dicato consistatio dargi tatervasi della rendimande soi E. Desersto II fabbraia 1879, n. 5010	sulla rendita especta nella eslonna 5 dalla presa di pi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Riporto		•	••	36.56		36-54			
4	Fondazione Gallo Fran- cesco nella chiesa di S. Ambrogio in	Genova	Genova		1.50		1.50			
5	Beneficio Scaglione Giuseppe in	S. Fratello	Messina		19.12		19.12	8		
6	Legato Pianacci nella chiesa parrocchiale di Montalbano in	Zocca	Moden <b>a</b>		49 87		49.87			
7	Legato Vergellese nella chiesa parrocchiale di S. Paolo in	Monselice	Padova	••	288.49		258.49			
	Da riportarsi	••	••		395.56		395.56			-

		ENQCEDATE e per il C				di ricche			1 02 I	per rate	TO DEL DEL ATTRICATO 1 30 por co	MARGO di tassa nto
1786	aella co	channe 7		Totale	per centy sulla rata di rendita esposta nella celenna 18	dita erporta nella colonna 14	readin esports nells celeans 15	Totale	rais serstrais di rendita depussis dochema mobile — Celonas 16 — 20	<b>≜</b> . ₩	tompo anteriore alla presa di possocoo	Totale
in toni agains a mine discentive	dal 1º gennalo 1869 copure dalla peres dal beni stabili a meto dicembre	del 1º gennalo 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutte giugne 1894	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di pomeno del beni stabili fino all'spoca indicata nalla colonna 9	Calonne 11 + 12 + 13 + 14 +	8.80 per centy suits rats di rend	18.90 per cento sulla rata di rendita cepusta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendit	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rete arrefrate della ritenuta per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla press	Verso l'Ente pel tempo anteri dei beni	Colonze ## + ##
3 1	13	14	15	ló.	17	18	19	20	21	22	23	24
										78.40	1,048.30	1 <b>,126</b> .60
					••	••			:	0.74	<b>43.</b> 59	44.33
	••				••	••			••	16.78	689. 56	656.29
			. •			.•			•.	<b>22</b> . 91	4 <b>45</b> 0-59	1,478-53
	••				••					713.08	8,089.66	8,752.74
:	1									851.89	11,321.60	12,053-49

		SE dell'Ente ecclesi soppi	morale iastico	RENI		DIFFEI fra rendite nei colonne	le esposte le	e o per la pre-	uldate pel tempe la per gli effetti al glorno in cui gli inventiti degli its iscritta al De-	0896860
	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico	COMUNE	PROVINCIA	beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Culto per rendita annua da oro del Debito pubblico — Co-	del fondo per il culto per rendita annua da prefe- a frecre del Demanio a saldo tassa del 30 per cento tonne 6 — 6	e liquidazioni per la isorizione o per a credito od a debito del Fondo per	to per la tange di mangemerte liquidate ossasso del bent 'enmobili operate per tatta datta Longre 7 inglio 1866 fatto al 181 i coppressione, e già pagate agli lar- gittilio dagli intercesi della rendita lar febbrato 1870, n. 1833	osposta nella colonna 5 dalla presa di possesso
Numero progressivo	soppresso			dovuta pei beni stabiil d	corrispondente alla tassa imposta sul patrimonic	Credito del Fondo per il Culto iscriversi sul Gran Libro del lonne 5 - 6	Debito del fondo per il cui esrsi a favore del Demani Colome 6 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendita a credito od	Rate della rendita secorteta per decencio dalla presa di possesso della conversione ordinesa stati entrò in rigore il Logge di cop Esti morali eni fondo centitito manio col R. Decreto II febbra	sulla rendita esposta nell
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Riporto				395.56		395.56	1803		
1	Corporaz. religiosa. Monastero di S. Maria Maddalena dei Pazzi detta delle Grazie in (1).		Bologna	66.50	19.96	46.55		l° gennalo 1		
Am ti	montare complessivo delle vi arretrati liquidati a tutto	rendite annu o dicembre l	e e dei rela- 901 L.	66-50	415.51	46.55	395.56	1.		<u>                                     </u>
Fac ap	endosi luogo alla iscrizion ggiungono alle rate arretr ate maturate nel tempo de nontare complessivo delle n	e della rend rate liquidate ecorso dalla	lita con dec fino all'epoc detta epoca	orrenz a indi a tutto	a dal cata n o giugi	i l° lugl ella co no 190	io 1904 lonna	L si 9 le		
Am	montare complessivo delle uidate a tutto giugno 190	rate arretra	te di rendit	a e di	tassa	30 per	cento	li- L.		

Iscrizione suppletiva, vedi n. 181 dell'allegato K, annesso al regio decreto 31 luglio 18
 Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordins di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

								DIII		00	110	•
		o bes ij C				errenoza di ricche			depurate 16 - 28	per rate	TO DEL DEI arrotrate 1 30 per cei	di tacca
		ita seposta olenna 7			colouna 13	coloans 14	<b>15</b> 15		rondita d Coleme 16	od poe	ossessod	
anna anna Bismi an	a 1870	press di possesso giugno 1894	l possesso dei la eclonna 9	Totale	erpoeta nella cole	elle e	ta nella colonna	Totale —	or rate arredrate et r. rioodesta modilo — C	ore alla presa di	ਰ	Totale
del besit stabill a tutte disembre	aio 1869 oppure dalla presa beni stabili a tutto dicembre	1871 oppure dalle stabili fino a tutto	ngilo 1894 oppure dalla presa di possesso stabili fino all'spoca indicata nella colonna	+ 12 + 13 + 14 + 15	sento sulla rata di readita sey	cento sulla rata di rendita esposta	per cento sulla rata di rendita seposta	+ 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto gar rate e dalla riteauta per Imposta di ricobess	Verso il Fondo Onito pel tempe porteriore alla sesso del beni	s pel tempo anteriore alla presa	<b>a</b> +
3	dal 1º gennalo 1 del beni	dal 1º gennato del beni	dal 10 besi	Colomne 11	8.80 per	18.20 per	2	Colemne 17	_	-	Verso l'Ente del beni	Colonne 23
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	222	28	24
			••	••		••				894.89	11321.60	12053-49
	••		<b>30-2</b> 8	30-28		••	6-06	6-06	24-22	••		••
:		••	80.78	80.28		••	6.06	6-06	24.23	891.89	11,221.60	12,063. 49
-			116-37	116-87			23-27	23.27	98.10	988. 90		988-90
			146-65	146.65	••		29.88	29. 83	147.33	1,830.79	11,221.60	13,0 <u>13</u> .39

<sup>1 385,</sup> serie 3ª.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO L - Elenco degli

delle rendite 5 10 da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fai a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzi

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3

						(6	<b>C</b>	6	,	
		dell'Ent	EDE te morale siastico presso	{	DITA nua	fra rendite ne	HUNZA le osposte lie 5 > 6	e o per la pre-	Ugel Cate pel tempo rata per gli effetti re al gierre in ori agil inventiti degil ritta inertita al Da-	
Names progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ent*  morale ecclesiastico  hoppresso	COMUNE	PROVINCIA	ന dovuta pei beni etabili devoluti al Demanio	c. corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento simposta sul patrimonio eccleniastico	Credite dal Fondo per il Calto per rendita annua da decreeres sul Gran Lilero del Debito nubblico Ca-bones 5 d	Doblio del fendo por il culto por rendita menus da profe- co ourri a favero del Demanio a saldo tassa del BO por souto Gelenno 6 – 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la sertsione o per levazione delle readite a credite cd a debito del Fondo per	Rate dalla resulta accurata per la tante di mancmorta liqui decorre dalla pressa di pessenzo dei hasti sanobli riperata della centratora ordinata dalla Lugge 7 lugito that despe di appresiona ordinata della Lugge 7 lugito tanto della cuercianta, orgi, rigate agii manto esi E. Ossecto II februito dagli intereso della resulta manto esi E. Ossecto II februito dagli intereso della resulta	Stilla Pendita agrapta naila aslana. E 1.11.
1	Cappelle già ammini- atrate dalla congrega- zione di carità di (1).	Pimonte	Napoli		21.28		24.28			
2	Capitolo della chi-sa col- legiata dei SS. Pietro e Paolo del Sasso Ca- veoso in (2)	Matera	Potenza	65.36	19.61	<b>\$</b> 5.75		0 1902 -		
3	Cappellania di S. Fau- stino nella chiesa di S. Giuseppe in	Siracusa	Siracusa		22 95		22.95	- 1º luglio 1902		
4	Legato Favara Salvatore	Salemi	Trapani		1.91		1.91	'		
İ	Da riportarsi	••		65-96	68. 75	48.78	49.14			_

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 5 dell'allegato P, annesso al regio decreto 2 novembre 1899, n. (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 84 dell'allegato K, annesso al regio decreto 7 maggio 18

ali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio e leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. agosto 1867, m. 3848).

122 1784	ARRITATI n čel Fond	s Liquidati lo per il C	ealto			zi <del>rmiur</del> a di ricche	PRE TMPO		dopurate 16 — 20	per rate	ro dal dan arretrate 1 30 per cen	IA:000 di tassa ito
***************************************	nalla o	ita esposti alenna 7		Totalo	s erposts nella colonna 13	s espada nella colosna 14	rendita esporta zinila colonna ib	Totalo	di rendita Colonne	ater:ore alla presa di pos-	alia presa di pessesso	Tetale
	dal le gennato 1995 oppure datia presa di po- dal beni stabili a tetto dicembre 1970	del 1º generale 1871 oppure dalla presa di pe del beni stabili Ano a sutto giugno 1354	dal 1º taglio 1894 oppure dalla pressa di pomerno dei beni stabili fino all'opoca indicata nella colouna 9	Octobro 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.20 per cento enlla rata di rendita edporta nella colonna 13	18.90 per ceute sulla rata di rendita	20 per cento sulla rata di rendita e	Colemne 17 + 18 + 19	Credito dal Fendo per il Culto per 1/2se arrefrase dalla riventa per importa di ricchessa mobile	Verse il Fesdo Culto pel tempo poster:ore alla semo dei beal	Verso l'Ente pel tempo auteriore alla del beni	Calcus # + #2
2 :	13 1	14	15	16	17	18	19	920	21	23	23	24
					••	••		••		<b>323.0</b> 4	<b>622-</b> 51	845.55
<b>.</b>			99-63	99. 63		••	<b>49.98</b>	19.98	79. 70			· ••
					••	••				362.48	<b>436.</b> 75	799 %3
										3.19	63.32	66.51
			99.65	99.68			19.93	19.93	79.70	589.71	1,122.58	1,711.29

<sup>3:31,</sup> serie 3º.

		dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA Bua	fr. rendite	RENZA a le esposte elle e 5 e 6	o per la pre- do per il Culto	ildate pel tempe a per gli affetti il investiti degli a iseritta al De-
Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ents  morale ecclesiantico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA'	devuta pei beni mabili devokuti al Demanio	cosrispondente alla tausa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesizatico	Credito dal Pondo per il Culto per rendita annua da isoriesersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita sassa de preio- esret a favere del Demanie a saldo tassa del 20 per cente - Colomos S - b	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la feorizione o per levzatione delle rendite a credite od a debto del Rondo per	Rato della rendita assortata par la tassa di uanamorta liquidate pel decorso dalla presenti di possesso del bari finamochi porreta, per gli della conversione refittata della Tagge 7 luglio 1988 fino a per gli della conversione e gita propossione della propessione e gita pagata api investificati manili sul fossesso continuto dagli fisteresi dalla pendita i sertitta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riperto			65.36	68.75	45.75	49.14		
5	Cappellania 2ª dell'arci- prete Morana nella chie- sa dell'Addolorata in .	Marsala	Trapani	<b>12.</b> 80	78.88		55. 58	e luglio 1902 -	
	nontare complessivo delle i tivi arretrati liquidati a tu			88. 16	147.13	45.75	106. 72	+ 1	
ag le	endosi luogo alla iscrizione ggiungono alle rate arretri rate maturate nel tempo ontare complessivo delle r	ste liquidat decorso dall	e fino all'ep la detta epoca	oca in	dicata to giug	nella no 190	colonn 4 sull'	a 9 am-	
mn	nontare complessivo delle ra ugno 1904.		-					•	

Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finan A. MAJORANA.



gannalo 1971 oppure dalla presa del beni stabili a tutto giugn del beni stabili fino a tutto giugn del beni stabili fino a tutto giugn estabili fino all'epoca indicata nelli stabili fino all'epoca indicata nelli orato cento sulla rata di rendita cepora cente sulla rata di rendita cepora orato sulla rata di rendita cepora orato sulla rata di rendita cepora orato cento sulla rata di rendita cepora orato cento sulla rata di rendita cepora orato di rendita cepora orato orato cento sulla orato di rendita di rendita cepora orato cento sulla rata di rendita cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento cento ce					8	del beni perbil a suste dicembre		
per il Centro  di ricchessa mobile  di ricchessa mobile  del 30 per centro  a cerpenta  Poli centro  per centro  del manua 7  Ossessod il per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro  per centro		• -				dal le gennalo 1869 oppure dalla presa di possesso dai beni stabili a trito dioembre 1870		
di riochemza mobile  di riochemza mobile  di riochemza mobile  del 30 per cento  del 30 per cento  del 30 per cento  formale alla colona di contro alla colona di contro alla colona di contro alla colona di contro alla colona di contro cento alla colona contro cento alla colona di contro cento alla colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di colona di				• •	14	dalla presa di post sutto giugno 1894		
di riochema mobile  CI e unojoo e ge e sale e de la compose e		99 63		99.63	15	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di pomesno dei beni stabili fino all'opoca indicata nella colonna 9	•	
di riochema mobile  Gi successa mobile  Totale  Totale  God per cento sulla rata di rendita esporta moli successa di rendita esporta moli successa di per cento sulla rata di rendita cento cento sulla rata di rendita di rendita cento cento sulla rata di rendita	i	99.63	••	99.63	16	+ 13 + 14 + 15		
di riochema mobile  Totale  To			.•		17	per cento sulla rata di rendita esposta nella	13	
per mobile  Totale  To			.,	••	16	18.20 per cento sulla rata di rendita seposta nella colo	14 400	
Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale		19.98		19.93	19	per cento sulla rata	<b>a</b> 15	
Der rate arretrate di tassa del 30 per en controle en della scientifa della situata del Roudo Deril Culto della situata di Tropessa del Deni della surgicia di Pondo Culto del peni di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tropessa di Tro		19.93		19.93	920	+ 18 + 19		
per rate arretrate di tassa del 30 per cento  sesso del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore del periore de		79.70		79.70	21	₹	ndita de lonne 16	purate - 20
Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  Totale		881. 58	<b>291.</b> 87	548-74	22	Varro il Fondo Calto pel tempo posteriore alla presa e sesso del beni	eod ::	per rate
Totals		1,214.69	92. 11	1,122.58	23	anteriore alla presa di	<b>6706</b>	arretrate
		2,096.27	381.98	1,711.29	24	-		di tassa

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministre segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

76 - Vol. II. - 1905.

## ALLEGATO M — Elenco degli

delle rendite 5 ° lo da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a far a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzi

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3

		dell'Ent	EDE te morale siastico presso	7.75	DITA	rendite	RENZA ie especto die e 5 e 6	do per la pre-	aldale pel lempo a per gli ogiaci al rierzo in egi ili invanisi degli is bentisa al De-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PRO <b>VINCIA</b>	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrinonio codessastico	Tredito del Pondo per il Culto per rendita assuta da forriverat sul Gran Libro del Lebito pubblico — Co- lonna 5 — 6	Debito doi fondo per il quito per rendro sonnes do prete- serri a fevora del Demanju a saldo tassa del 30 per cembo - Colomas 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la nerizione o levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo	Rato della rendita accertata per in fassa di manomorta liquidaccio della presa di possesso del beni ismobili operali della conversione erdinata della Leggo i leglio the6 fino culto la vegore la Loggo di soppressione, e gli, pognite aggisti morali sel fonde positicito digli miserani della seculi manto col E. Derreto il febbrato 1870, n. 6819.
ž	*	3	4	op 15	8	5	A B	9	10
1	Legato Pezzutti Giovanni in	Greco	Brescia		16.50	••	<b>16-5</b> 0		
2	Legato Pio Pantanella in	Arpino	Caserta	••	17.86	••	17-85	200	
3	Beneficio Scriffignano Giuseppe in	Agira	Catania	••	4.07		<b>♣.07</b>	gennalo 1903	
4	Opera pia dell'Assunta	Sangineto	Cosenza	••	10.87	•.	10.87	1	
	Da riportarsi				49. 20	••	49.29		

## di ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio e leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico sgcsto 1867, n. 3848).

		le per il C				di ricche			porate	por rate	er dez. Den arretrate 180 per cer	di vassa
		ita espost olenna 7			ana 18	colonna 14	a 15		rendika depurate Colonne 16 — 20	- P	pomesto	
tunta directibre 1868	dicembre 1870	talla prem, di possesse mto giugne 1894	a prosa di possesso dei dicata nella colonna 9	Totale	di rendita suposta nella colozna 18	cento sulla rata di rendita seposta nella col	rendita esposta nella colonna 15	Totale	per rale arretrute di ri il riochezza mobile — G	po posteriore alla presa	tempo anteriore alla presa di p	Totale
dal bent atability tutte	dal 1º gentalo 1860 oppure dalla presa di posesso dal bani stabili a tutto dicambre 1870	dal le gennale 1871, oppure dalla prom, di poi dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal le luglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Celeane 11 + 12 + 13 + 14	8.30 per sento sulla rata di r	13.20 per cente sulla rata di	20 per cento sulla rata di res	Colemne 17 + 18 + 19	Credito del Pondo per il Culto per rate arretrute di dalla risentta per imposta di ricchesta mobile —	Vesso il Fondo Calte pel tempo posteriore alla pressa di sesso dei bani	Verso l'Ente pel tempo su dei beni	25 + 25 ecrojo.
2	13	14	15	16	17	18	19	63	21	22	23	\$4
						••	••		••	<b>64. &amp;</b> 3	436. B1	500.74
.										21.77	608.78	630.55
						••				86.64	<b>57. 18</b>	143.77
•			.••	- •		,	••	. <b>••</b>		97.41	346.57	883.98
			1 1	j				1	1	\$10.25	1,448.79	1,659.04

	TEGG.	L E DECREI	I DEL REG	NU D.	TALIA	- 19	UĐ			
		dell'En	EDE te morale siastico presso	1	NDITA ndua	fendit rendit	ERENZA ra le e espeste selle ne 5 e 6	Per III	200	
	DENOMINAZIONE  dell'Ente			manio	del 30 per cento	per rendita mena da Debito pubblice — Co-	sunce de prote- a del 20 per sente	per la facrizione e a debito del Fende	off manomerta liquid 1 immebil operata 7 luglio 1866 fino al 6, 0 già pagate agli	n. 5519
	morale ecclesiastice	COMUNE	PROVINCIA	devoluti al De	straordinaria o ecclesiastico	Culto ger re	per il culto per rendita annua iel Domanio a saldo tassa del 20 8	stabilita nelle liquidazioni delle rendite a credite od	tata per la tassa possesse del ber anta dalla Legga fe di seppromissa contitutto dagli (s	COUNTRICE ABILD,
Numers progressive	soppresse			dovuta pel beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del imposta sul patrimonio ecclesiastico	del Fondo per il Culto se sersi sul Gran Libro del L	ebito del fonde per il er earsi a favore del Domas - Celonne 6 - 8	enza stabilita nel	rendita acerralla presa di resione ordividore la Leg il sol fondo.	Indita estante no
				dovata	corrier	Credito del l' taorizorai	Debito sarsi - Ce	Decorrenza s levazione d	Rate della deserso della centra fin y Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entra Entr	sulla rendit
1	! !	3	1 4	5	6	7	8	9	10	Ш
	Riporto	••			49.29		40.29			
5	Legato Puma Antonio nella chiesa madre di.	Montallegro	Girgenti		15 30	••	15 30			
6	Legato Costa Piccichè Giuseppe in	Messina	Messina		148.13	••	148.13	ı		
7	Legato Gullo Giuseppe	Aliminusa	Palermo	5.93	1.78	4.15	••	io 1903		
8	Fondazione del barone Francesco Mariano Cu- stos nella chiesa del Reclusorio di S. Maria del Ponte in	Partinico	Id.	••	<b>99. 4</b> 5	••	99. <del>4</del> 5	1° gennaio 1903		
9	Legato di messe del sac. Strada Pietro Giuseppe in	Scaldaso le	Pavia		18. <b>2</b> å	••	13.24		•-	
.	Da riportarși		·• ·	5.93	392.49	4.45	890.44			•

		LIQUIDATI o per il C				estenuta di rioche	PER DO-		purate	per rau	TO DEL DE arretrate l 30 per ce	di tassa
	neila co	ita esposti olonna 7			lonna 13	lonna 14	di saa		rendita depurate Colonne 16 — 20	di pos	possesso	
del bank such in the dicembra 1804	dal 1º gennato 1869 oppure dalla presa di pomeneso del beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla presa di persesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal lo luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15 - open	8.80 per cento sulla rata di rendita avposta nella colonna 13	13.20 per ceuto sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrata di e dalla ritenuta per imposta di ricobezza mobile — (	Verso il Fondo Culte pei tempo posteriore alla presa di	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di	Colonne 35 + 35
<u>12</u>	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				•••		••	••	••	••	240.25	<b>1,448-79</b>	1,659.0 <u>h</u>
·					••		••	••		181.85	359. 12	540. 47
		••		••	••			••		419.70	4,812.99	5 <b>,232-69</b>
			9 72	9.72			4.95	1.95	7.78		58.71	55-74
•				•	••		••	··	·•	544.73 38.91	%,475.58 605.41	3,020.25 654.32
			9.72	9.72	••	••	1.95	1.95	7.78	1,994.98	9,760.55	11,155.48

•		dell'En eccle	EDE te morale siastico presso		DITA	fr. rendite	RENZA a le esposte sile es 5 e 6		a per gli offetti al giorno in cui il lavestiti degil	
Nomero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	doruta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta eni patrimonio eccleniastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da isorierra sul Gran Liben del Lebito pubblico — Colonne 5 — 6	Debise dal fendo per il cuito per rendita emesa da prote- esera a favore del Demanio a saldo tassa del 80 per esato — Gelonze 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per	Rate culta readita, secertata per la tagan di manomorta liquidate descente della persa di pussana dei bemi immolla operata per dilapsana della benta immolla operata per della conventione ordinata dalla Legge 7 Inglio 1996 onto la giol entro la Legge di suppressione, e già pagate agli tava Enti morali e i fondo certifotto dagli historesi della regilia deri masto col R. Docrete il febbrata siro, a, sur ella lacrimatio col il suppressione, e già pagate agli tava	-
1	2	3	! 4	5	6	7	8	9	10	<u> </u>
10	Riporto  Legato di messe Masca- rucci Tommasini nella chiesa di S. Angelo dei	••	·	5.98	383-49	4. 15	330. 41			
	Calcinelli in	Saltara	Pesaro	••	38.30	••	38.90			
11	Cantorale annessa alla chiesa collegiata di	Lavello	Potenza	••	56.77	••	56.77	gennalo 1909 —		
12	Legato Fantini Alessan- dro in	Tivoli	Roma		8.63		8.63	le ge		
13	Legato Ravagnan Giu- seppe fu Felice nella chiesa parrocchiale di S. Andrea in	Chioggia	Venezia	••	54 - 85	••	<b>54 - 8</b> 5	Ī		
	Da ripertarsi, , .	••		5.98	482.74	4.45	480.96			

	TO ARRESTRATE LIQUIDATE Tore del Fondo per il Culto					RITENUTA di ricche			purate 3 - 20	per rate	o arretrate 130 per cer	di tasa
a tutto divenibre 1863	aella co	alla presa di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di possesso di poss		Totale	per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	rendita esposta nella colonna 15	Totale	por rale arrebrale di rendila depurale i ricobetta modile — Colonne 16 — 20	Vorse il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- nesso dei beni	tempo anteriore alla presa di possesso	Totale
dat bant stabill a tutto	dal l'e gennaco 1869 oppure dalla prosa dei besi stabili a utto dicembre	dal l'o gennaio 1871 oppure dalla presa di poss dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 13 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rata di re	13.20 per cento sulla rata di r	20 per cento sulla rata di ren	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di dalla ritenuta per imposta di ricobezza mobile —	Verso il Fondo Culto pel temp nesso dei beni	Verse l'Ente pel tempe ant dei beni	Colonne 22 + 25
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	23	24
			9.72	9.72	••		1.95	1.91	7.78	<b>1,394</b> .93	9,760,55	11,155.48
••										90. >	1,262.9\	1,352.94
••					••	••				1,9 <b>3</b> 0.18	75.22	2,005.40
					••					8.71	98.2	106.99
			:.	'	••					<b>33. 2</b> 7	1,798. 33	<b>1,8</b> 31.60
			9.72	9.72			1.94	1.94	7.78	3,457.09	12,995.32	16,452.41

-		dell'En	EDE te morale siastico presso	1	DITA nua	rendite	RENZA. le esposte	o per la pre- lo per il Culto	date pol tempo per gli offetti il giorno in cui i luventiti degli i peritta al Do-	
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	rei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla ta:sa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da isorteerii sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-lonne 5 — è	fondo per il culto per resedita annua da preis- tvore del Demanio a saldo tassa del 30 per sento ne 6 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per levazione delle rendite a credito cd a debito del Fondo per	ate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel si decerno dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli i dalla conversione erdinata dalla Legge 7 inglio 1866 faco al giona entrè ile vigore la Legge di «repressione», e già pagata agli invontiti fati mortali si i fonde cestituito dagli interesi della ren lite inartita amando coli inbibralo 1870, n. 1819	
Numero	•	3		es dovuta pe	o corrispond imposta	Credito de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la contrarte de la	Debito del fondo sersi a favore d Colonne 6	Decorrenz levazion	Bate della rendita decorso dalla pi della conversion Finti murali e il	out thus
	Riporto			5.93	482.74	4.15	480.96	,	••	
14	Corporaz religiosa.  Convento dei cappuccini di S. Lorenzo martire in (1)	Pistoia	Firenze	318- a	41.40	<b>36.</b> 60		1º gennaio 1903	••	
Amn	ontare complessivo delle : ivi arretrati liquid <b>a</b> ti a <b>tu</b>	rendite anni tto dicembre	ne e dei re- e 1902 . L.	46.99	494. 15	<b>30.</b> 75	480.96	1		-
ag ra	ndosi luogo alla iscrizione giungono alle rate arretra te maturate nel tempo de ontare complessivo delle r	te liquid <b>at</b> e corso dalla c	fi <b>no all'ep</b> oca de <b>tta epoca</b> a	a indic tutto	a <b>ta n</b> el giugn	lla colo o 1904	onna 9 s'll <b>o</b> s	le m-		
/ mm qu	mmontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904									

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 16 dell'allegato G, annesso al regio decreto 2 settembre 18 Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

	del Fand	LIQUIDATI				RITERUTA di rioche			deparate	DOT PAN	TO DIEL DIEL DEPOTENTATION 1 30 per con	di tassa
•	riis read refia e	ina esposti elesan 7	<b>.</b>		colonna 13	onna 14	na 15		rendita d Colonne 1	\$ 75		
tio disembles faid	dalla presa di pomesso ito dicembre 1870	dalla presa di possesso a tutto giugno 1894	ula presa di possesso dei Indicata nella colonna 9	Totale	di rendita seposta nella colo	i rendita esporta nella colonna 14	rendita esposta nella colonna	Totale	per rate arretrate di Il ricobatta mobile —	spe posteriore alla presa	anteriore alla presa di	Totale
and the state of the least the last	4al 1º genazio 1269 oppure dalla presa dei bani stabili a mute dicembre	del 1º gennaio 1871, oppure del beni stabili fino a	dal 1º inglio 1904 oppura dalla presa di possesso bani stabili fiso all'epoca indicata nella colonna	Celonne 11 + 12 + 13 +	5.20 per cento sulla rata di	13.20 per cente sulla rata di	10 per cento entia rata di s	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto dalla ritenuta per impoeta	Werns il Fonde Cuite pel tempe posteriore alla presa nesso del besi	Verso l'Este pel tempo dei beni	Osloans 25 + 55
	13	14	15	16	17	18	19	10	21	22	23	24
}			9.72	9.72	••		1.94	1.94	7.78	8,457-09	12,995. 52	16,452.41
			8.42	8.42			1.68	1. <b>6</b> 8	6.74	••		
		•-	18. 14	18.14			3.62	3.62	15.52	3,457.09	12,995.32	10,452.41
			48.12	46-12	••		9.22	9.22	<b>36.</b> 90	721.44	••	721-44
			64.26	64-26	••		12.84	12.84	51.42	4,178-53	12,995.32	17,179.85

5/14, serie 2ª.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

## Allegato N — Elenco degli.

delle rendite 5 ° lo da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a 12 a saldo della tassa del 30 per cento in esecus

(Leggi 7 laglio 1866, n.

		dell'Ent eccles	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso			DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle eolonue 5 e 6		o per la pre- ido per il culto	liquidate pel tempe rata, per gli effetti me al giorno in cui ngli inventili degli nilla iscritta al Pe-
- Naraore progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  merale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA.	or dovuta pei beni stabili devoluti al Domanio	corrispondente alla tassa utranstinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio exclesiastico	Credito del Fondo per il Calto per residita annua da iserisersi sul Gran Libre del Debito pubblico — Co- lenne 5 — 6	Debite del fonde por il enite per rendite sausa de preie- co versi a favore del Demanie a salde tassa del 30 per cente — Celenne 6 — 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo p	Rate dalla readita accertata per la taena di manonorale lituti delecreo dalla presa di possesso dei bent immobili operata della convenzione erdinata dalla Legge 7 luglia 1906 fino al O entrò in rigizzi la Legge di a ppressione, e gila pagata ngli Enti mortili e-i fonde contintito dagli interessi della reali manin col R. Derreto 17 febbraio 1570, n. 6819
i	Cappellania o legato Giardini in	Monteca- rotto	Ancona		6.82		6.32		
2	Legato pio di messe Davado nella collegiata di.	Id.	Jd.	••	9.18		9.18	4º luglio 1903	
3	Legato Zucchi nella chiesa del SS. Crocifisso in.	Cast pla- nio	Id.		81.92		31.92	nl ob —	
	Da riportarsi	••	••	••	47.42		47-42		

## orali e**cclesiastici s**oppressi,

! Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio de leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

5 agosto 1867, n. 3848).

					<del></del>							
	es sezzate sagunate  avere del Fando per il Culto  sella rendita esposta					di ricche			depurate 16 - 20	per rate de	ro DAL DAL Arretrate i 80 per est	falto di tansa ito
•	nella co	lonna 7			ologna 13	oloma 14	2110 JB		rondite Colonne	and D a		
to dicembre little	geunaio 1999 oppure dalla prena di possesso del beni stabili a tutto dicembre 1870	dalla presa, di possesso: tetto giugno 1894	ula presa di persene dei indicata nella colonna 9	Totale	rendita erposta nella colonna 13	i rendita esposta nella o	cento sulla rata di rendita esposta nella ecicuna	Totale	₩	ape posteriore alla presa	anteriore alla presa di	Totale
ties beni sakitik a tusto	dal 1º goursio 1969 oppure det beni stabili a tu	dal le gennaio 1871 oppure dalla presa. di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal le luglio 1894 oppure dalla presa di persene beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Celons 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rate di	18.2¢ per cente sulla rata di rendita seposta nella coloana	20 per cente sulla rata di r	Colemns 17 + 18 + 19	Oradito del Fondo per il Culte per rafe arretrate dalla ricenta per imposta di ricohossa mebile	Verso Il Frondo Culte pel tempe posteriore alla esseo del beni	Verso l'Ente pel tempe s dei beni	Opionne 22 + 28
:2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	28	24
		•-	••		••	••			••	12.23	214.18	236.41
						••				11-02	317.85	828.87
••				••						70-14	896.51	966.65
										93.39	1,428.54	1,521.93

1	dell'Er	MOE nto morale suiastico presso	j	n di t a	rendi	ERENZA fra le te esposte nelle ine 5 e 6	五	per git l'glorno inventiti	ADRIGA (
DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tama straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Rondo per il Cuito per rendita annua da tecriocret sul Gran Libro del Debito pubblice — Co- lonne 5 — 6		Decorrenza stabilin nelle liquidazioni per la lecrizione e levazione delle rendite a eredite ed a debio del Fondo	rate per la tasse di possesso del beni nata dalla Legge 7 ge il a ppressione, costitutto dagli inte	ditta asposta nella colonna 5 dalla presa di
?	8	1 4	5	6	7	8	9	10	12
Riporto	··	••		<b>≜7. ≜2</b>		\$7. <b>\$2</b>			144
chiesa parrocchiale di Castelplanio e chiesa ru- rale di Monte Adamo in	Castelplanio	Ancona		23.94		23.94	0 1903 —	**	200
regato Giuseppe Sag- gese in	Ospedaletto d'Alpinolo	Avellino		5. 10	••	5-10	- f° luglio 1908		
anonicato settimo aggiunto alla cattredale di	Avellino	Id.		40.50		40-50	1	i.	11
Da riportarsi		•		116.96		116.96			

										000	12	10
	ATE ARSETRATE LIQUIDATE Avere del Pando per il Culto mila rendita esposta					RITERUTA di ricohe			deparate 16 - 90	per rage	Affectives	di terre
	seila co	ionna 7		Totale	rendita esposta nella celenna 13	per cente sulla rata di rendita seposta nella solenna 14	dita esposta nella colonna 15	Totale	e reselts	e posteriore alla presa di pos-	priore alla presa di pomenso	Fotale
det beggt statist a tutto disemitire Min	dal 1º gennate 1809 oppure dalla presa di poss dei bezi stabili a tutte dicembre 1870	dal 1º gennalo 1s71 oppure dalla presa di pes del beni stabili fino a tetto giugno 1394	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di pessesse beni stabili fino all'epoca indicata nella celonna	Coloune 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.30 per cento sulla rata di	13.90	20 per cento mila rata di rendita esposta nella colonaa	Coleans 17 + 18 + 19	Credite del Fondo per il Culto ser rate cerretrate dalla nissonta per inipessa di ricobessa mobile -	Vome il Feado Culte pel tempe posteriore alla presa sesso dei beni	Verse l'Ente poi tempo anteriore alla presa dei beni	Coleane 83 + 33
	13	14	15	16	17	18	19	20	91	22	23	24
	••			•-	••.		••		<b></b>	<b>93. 39</b>	1,438. 54	1,521.98
••		·			••			••	••	65.24	792.41	857-65
••						••			<b>.</b>	8.70	••	8.70
••			•• •			••	••	٠, ٠	••	676.91	774.>	1,450. 91
- :									••	844. 24	2,994.95	8,839.19

	1214 LEGGI	E DECRETI	DEL REGN	ODIT	ALIA	- 190	<i></i>		
		SE dell'Ente ecclesi soppi	e morale iastico	RENI ann		DIFFER fra rendite nel coloune	le esposte	22	utdate pel tempo in por gii effetti al giorno in cai gli investiti dagli ta legitta al De-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pet beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iseriecret sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debite del fonde per il eqito per rendite sanua de profe- varet a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per esato — Golomo 6 — 6	a stabilita nelle liquidazioni pe is delle rendite a credito ed a c	Rate dalla readita avertate per la tene di manocore liquidate descreto dalla perese del bond ismobili operate per della Legge 7 luglio 1966 fino al gir autre in rigore la Legge di supressione, e già pageta agli larr. Enti morali a il fondo contitutto lagli interessi della rendita legi manis col B. Decreto il fobbaio 1870, n. 6819
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Riporto Legato pio Locatelli Ber-		••		116.96		116.96		
	nardino nella chiesa parrocchiale di S. Bar- tolomeo in	Bologna	Bologna		<b>134</b> .01		134-01		
8	Lugato o cappellania Pre- vosti Anselmo in	Castelmella	Brescia		95.26		94.96	4e lugilo 4903	
9	Legato Squassoni Gio. Batt. nella chiesa par- rocchiale di S. Agata in	Brescia	Id.		<b>39.</b> 03		39.09		
10	Legato Coiana Bernardo nella chiesa di S. Ber- nardo in	Cagliari	Cagliari		30. 24		30.34		••
	Da riport <b>arsi.</b>			••.	\$14.50		414.50		

	MINATE Ini Papi	o per ii (			di ricohe			depurate 16 — 26	par rate	ro DML DRI arretrate 1 30 per ce	MANUS di tassa	
	la rend	ita espest	•		E1 13	loans 14	31 Aug		rendita dep Coleane 16	8	O <b>sess</b> od	
name alami	genanio 1900 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutte disembre 1870	ure dalla prem di pessenso se a terto giugno 1894	dal le taglio 1894 oppure dalla presa di pesseso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella celonna 9	Totale 91 + 71 + 81 +	8.40 per cento culla rata di rendita especta nelle colonna 13	sente sella rata di readita esporta nalla selenna 14	di rendita seporta nella solunna 15	Totale	Credito del Fondo per il Culto per rate erretrate di r dalla ritennia per imposta di ricohesza mobile — C	sempe posteriore alla presa di	Verso l'Ente pel tempe anteriore alla presa di dei beni	Totalo
A Ulday bled 166	del 1º gennalo 1909 oppi del beni stabili a	dal l'apparate 1971 oppure dalla presa di pes del beni stabili fine a tarte giugne 1894	i	Celenne 11 + 18	I	. 10.00 per	20 per cento sulla rata	Oslanze 17 + 18 + 19	ł	Verse il Fonde Cuite pel sesse dei beni	Į.	Colomps 22 + 23
9	13	14	1.5	16	17	18	19	! ±0_	91	22	23	24
	••				••	• ••	••	•		944. <b>2</b> 4	<b>2,994-9</b> 5	3,839.19
	••					••			٠.	<b>475</b> . 58	3,644.82	4,120.40
	••					••	•			461.49	2,598.96	3,063.45
	••				••				••	180.30	1,088.18	1,368.48
				••	••	••	••			909.80	178.54	1,083.34
 						••			·	2,874.41	10,590. 45	13,374.86

,	1210 LEGG.	I E DECKE.	II DEL REG	INO D	ITALL	v - 19	905			
		dell'En	EDE ite morale siastico presso	1	N DI TA	recdit	ERENZA ra le e espeste selle ne 5 e 6	2.5	1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico			duti al Demanio	tordinaria del 30 per cento	to per rendita annua da iel Debito pubblico — Co-	por rendita ennue da prote- saldo tassa del 20 per cento	quidazioni per la iscrizione e redito od a debito del Fondo	per la tana di manomorio liquidato seco dei beni immobili operatis per falla Logge 7 luglio 1866 fino al gio s'eppresione, e già pugate agli love dido delli lavoraci della evadita isoni accidita isoni	Afon to force and
Numero progressivo	soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Bemanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto facriversa sul Gran Libro del lonne 5 — 6	Debito dal fondo per il culto per rendita annua eurei a favore del Demanio a saldo tassa dal 20 - Colonne S - S	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendite a credito od	Rate della rendita accertata per la tassa di mana decorso dalla pressi di possesso del beni immo della conversione «rdinata dalla Legge 7 luglia e-trò in vigore la Legge di e-pprassione, e già Rati morali s-i fondo constituto dagli interessi manio col R. Decreto II febralo info, m. Anse	
1	2	8	14	5	6	7	8	9	10	į
	Riporto	, ••		••	444.60	••	414.50			
11	Cappellania Stimolo Salvatore nella chiesa dell'Addolorata in	Niscemi	Caltanis- setta		11.47	••	41.47		• •	
12	Legato biennale Arcan- gelo Maddalena in	Caltanis- setta	Id.		8.60	••	8.60	0 1903 -	••	
13	Legate Napolitano Aniel- lo nella chiesa di S. Fe- lice in.	Nola	Caserta	50 <b>.8</b> 5	<b>1</b> 5. 10	<b>36.</b> 25		- 1. luglio 1903		
14	Legato Torriani don Laz- zaro in	Asso	Como	••	8.99		8.29		-	
	Da <b>r</b> iportarsi			50.95	457.96	35. 26	442.86			_

					1				1	<del></del>		
		ra Liquidat ado per il (				RITHRUTA di ricche	oran ser dom seas		depurate 16 - 20	DOT TAN	ro ser os e arretrate d 30 per os	di tases
	rolla	odita esport	1 3.		olonna 13	oloana 14	onna 15		rondita Colomo	\$. 2.	0	
enteachers fact appears delle press in	Rennate 1899 oppure dalla presa di nossesso dei bani stabili a tutto dicambre 1870	gennaio 1871 oppure dalla press. di posses del beni stabili fino a sutto giugno 1864	dal 1º ingilo 1884 oppure dalla presa, di possesso di beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale	a rata di rendita ceposta melia colonna 13	per cento sulla rata di rendita esporta nalla colcana 14	rata di rendita espesta nella colonna 15	Totale	Credito dal Fondo per il Cubo ger rase erretrase di dalla risenta per importa di ricobessa mobile	to pel tempe posteriore alla presa	tempe anteriors alla press di	Totale
find 4 emissembres 186.	dal 1º gennale 1866 dei bani su	dal 1º gennalo 187 del beni eta	dal le lugito 1894 o beni stabili fino	Coloune 11 + 12 +	8.30 per cento sulla	13.50 per cento sull	20 per cento sulla	Colemne 17 + 18 +	Credito del Fondo p dalla rissorta per	Varro il Fonde Oulte pel	Verso l'Ente pel dei beni	Delonze \$2 + \$6
מ	13	14	15	16	17	18	19	300	21	222	23	94
	··									2,874. M	40,500 <b>- 4</b> 5	18,374. 96
		••				••				<b>13.</b> 60	397.31	<b>410</b> .91
		••				••				9.44	298.66	<b>308. 1</b> 0
	••		140. 23	149. 23			29.85	29.85	119.58		<b>477-08</b>	₩77.03
									••	5 <del>9</del> . 99	237-90 -	296-99
	••		149-23	140, 23			29.85	29.85	119.38	2,966.54	11,911.85	14,867.89
'	77	— Vol	. II I	1905.	•	-	•		•		. •	

	Telo Leggi	E DECRETI	DEL REGN	DIT	ALIA	- ;'':)	<u>ر</u>		
		dell'Ent	SEDE Ente morale celesiastico soppresso		DITA IMA	fra rendite De	RKNZA le esposte ile e 5 e 6	o per la pre-	mesta liquidate pel tempo lli operata per gli effetti 1808 de al giorno la esi pagate agli lavestti degli ella rindite iscritta al De-
	DENOMINAZIONE			nio	sorrispondente alla tassa straordinaria del 36 per conte Importa sul patrimonio cordeciastico	per rendika annua da Debito pubblico — Co-	nus de prelo-	per la iscrizione o a debito del Fondo	manomera lig nmobili eperat agle 1866 and gid pagate a sest della r. mdl
	dell'Ente			al Dem	saria de satioo	er rendi	mdilla an o taon d	d pe of	tases di bent fi cogge 7 panione, agli inter 1870, m.
	morale ecclesiastico	COMUNIE	PROVINCIA	devolati	straordi o ecclesi	Calto p	culto per rendita annua anto a saldo tassa del Be	e liquida a credi	te per la pusses de la della 1 di sopprantisio di febbrate
en! vo	<b>se</b> pp <b>ress</b> o			beni stabili devokati al Demanio	atrimoni	de per f Gran Lik	=	stabilita nelle liquidazioni delle rendite a credito ed	read di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di parte di part
Numere progressive	,			1	ondente esta p	Sectite del Fonde per il Culto icorfeeret enl Gran Libro del lenne 5 — 6	Service del fendo per servi a favore del D. - Golonne 6 - 6	Decorrensa stabilita nelle l levazione delle rendite a	ille rendition posterior per vigore posterior per per per per per per per per per pe
1				dovata	eorriep trapo	Sedito Form	O STATE	Decorr	Mate delle delle es cate in Mati me
1			4	5	6	7	8	9	10
	Riporto	·•		50 <b>. 35</b>	457.96	83. 95	<b>432.</b> 86		
15	Luogo pio della Madonna della Neve in	Luzzi	Cosenza	••	3.96		3.86		
16	Luogo pio di S Pietro Martire in	Id.	<b>I</b> d.	••	8. 57		8.57	1903 —	
17	Chiesa ricettizia sotto il titolo di Santa Croce in (l),	Celenza Valfortore	Foggia	••	90.43		\$0.43	- 1° luglio 1903	
18	Cappellania Antonio Maria Torriglia nella chiesa di S. Giacomo di Rupinaro in	Chiavari	Genova	••	62.50		<b>ķ≥.</b> 50	-	
	Du riportarsi	••		50. 35	623.32	35- 25	608. 22		

<sup>(1)</sup> Iscrisione suppletiva, vedi n. 226 dell'allegato E, annesso al regio decreto 8 maggio l

il		am Eugomani			,	di rioche			or 1 20	DOC TAM	e puz, bui arretrate 30 per cer	di tasss
	de per	dita especti colonza 7	<b>b</b>		13 13	Ä	2 4		rondita deparate Colonne 16 — 20	1	0	
	dat best oppose dails press distributed by	are dalla preme di pommes a a futto giugno 1864	dalla presa di pessesso dei cos indicata nella colenna 9	Totale	sulla rata di rendita osposta nella celenna 13	a di sendha esperta nella col	di readita esperta sella colonea	Totale	errofrate di la mobile –	t sempe perteriore alla presa di	anteriore alla press di	Totalo
	Tilliane lead hab "t tak 13	dal 1º genasio 1871 oppure dalla prem. di po dei beni stabili ilbo a tutto giugne 1964	del l'aglie 1864 oppure della sessa es establis del dispersa establis del dispersa establis della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta de	51 + 51 + 51 + 11 square 14	nu vyjas oseso sed 97'3 K	21 13.90 per cents sulls rate.	2 90 per cente sulla rasa di rendita.	& Colemne 17 + 18 + 19	C'redito del Fondo per il Oube per rute dalla rismonta per Impesta di ricoben	Werse il Fonde Culte pel sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo del beni	Y Coloune 23 + 25
	1											
			149.28	149.23	·		29.85	<b>29.</b> 85	119.38	2,956.54	11,911.35	14,867.89
				••			. 1		<b>;</b> .	45 <b>-2</b> 0	. 1 <b>23.</b> 08	188.28
		\					•			33.76	278.26	307.02
				••	••	••				3,165.30	74.35	<b>3,239.6</b> 5
	••							•• ,		161 . <u>64</u>	2,038. <u>42</u>	2,189.86
\ ··	<del> </del>	.	149.18	149. 23			29.85	39.85	119.88	6,333. 14	14,420.46	20,742.70

898, serie 2

	1260 1."GGI	E DECKET	I DEL REG	NO DI	TALIA	- 19	UJ			
		dell'Ent	DE e morale iastico resso	1	DITA nua	fra rendite ne	RENZA. le esposte die s 5 e 6	e o per la pre-	aldate pel tempo a. per gli effetti al giorne in cai gli investiti degli ta iocritta al Do-	- 000000
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovnta pei beni stabili sevoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 80 per cento imposta sul patrimonio acciesiastico	Credito del Pondo per il Culto per rendita aemua da feorteerst sul Gran Libra del Debito pubblico — Colonne 6 — 6	Dobbio del fendo per il cuito per rendita sanua da profe- carsi a firece del Domesio a saldo tassa del 80 per conto Colonso 8 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il	aires della prodita scerettata per in tease, di manomorta liquid decerso dalla pressa di potasseno del beni immobili operata della semeratione cucionale della Lagge e laglio 1986 fino al lerbe in Tipore in Lagge di supparasiona, o già pagata agli Rati montali eni Londe contitutio dagli interessa della prandita manio sei R. Decreto il fobbrato 1870, a. 2010	It assesses a language of dalla masses of
1	2	8	4	В	6	7	8	9 :	10	
	Riperto			50 <b>.</b> 84	623. 51	35- 26	608.23			
19	Cappellania Grimaldi Gentile nella chiesa di S. Margherita in Fossa Lupara di	Sestri Le- vante	Genova	<b>363. 1</b> 7	72.95	170. <del>22</del>		- g		
<b>2</b> 0	Fondazione Facco Alberto in Cremeno di	Bolzaneto	Id.	2-93	57.45		A4.53	e luglio 1903		
21	Legato Saladino Pietro nella chiesa di S. Mi- chele in	Sambuca Zabut	Girgenti		10. <b>33</b>	••	10.33	ì		
22	Legato, Oronzo Colelli in	Leces	Lecce	••	148.43		148.43	-		
	Du riport <b>arsi.</b>		·	296.45	912.46	205.47	821.50			-

	MATTE ATT	LAQUIDATI	LEGG	I E DE	LABIT	LITERUTA F			CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa				
		lo per il C		ī	- <u>s</u>	di rioches		le	depurate 16 — 20	dal	80 bet on	200	
	leno leno	ita espectivisma 7	30	Totalo	nella ontonna	ita esperta nella colonna l	. esporta nella colenna 15	Totale	ser rade erretrate di resultia il ricchessa mobile — Colonno	octeriors alla press di pes	ore alla presa di pessesso	Tetale	
dai a settambre lifer eppere dalle presenti 1860	dal 1º gennalo 1866 oppure dalla presa dai beni mabili a tutto diocarbre	ule gennal 1371, oppure dalli dei beni stabili das a sutk	dal l'agge 1884 oppure dalla presa di possesso besi stabili fine all'apoca indicata nella coloma	Colenne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	6.80 per cento sulla rata di rendita espenta	18.90 per cente sulla rata di rendita seposta nella colonna	20 per cento sulla rata di rendita seposta nella colenna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fundo per il Culto per rode en dalla risonata per imposta di ricohema	Varue il Pendo Cuito pel tempo posteriore alla presa	Vario l'Ente pel tempo anteriore alla presa dei beni	Colonne 22 + 16	
11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	122	23	94	
		••	149.23	1 <b>10</b> . 23	••	••	29.85	<b>29.</b> 85	119.38	6,322.24	14,420.46	<b>20,742.</b> 70	
		98.45	1,5 1.98	1,625.13		12-50	306.40	348.70	1,306.43		1,916.96	1,916.96	
••								••		<b>24</b> 3. <b>2</b> 8	4,513.54	1.756.83	
					•			••		<b>2</b> 7.78	342.32	<b>370</b> -07	
										74 1. <b>2</b> 3	4,608.27	- <b>5,817.5</b> 0	
/ ;		93. 15	1,681.31	1,774.36		12.80	386.25	868.55	1,425.81	7,804.50	<b>12,799</b> . 55	<b>30,10à.</b> 05	

		dell'Ent eccles	DE e morale iastico resso	REN:		DIFFER fra rendite nel colonne	le esposte le	o per la pre-	Iquidate pel tampo rats per gli scolai no al giorne ta coi agil favectili degli ullis lecritta al De-	Obsesso
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Finte  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PRO <b>V</b> INCIA	dovuta pei beni stabili devokuti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento impoeta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da increeres sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debtie del fondo par il calto par rendita sanua da prois- serri a favore del Demanto a saldo tassa del 80 per sesto — Goloma 6 — 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Rate della rendita accurata per la tanaa di manomorta liquidate decorre dalla pereza di possesa del bani immoli i operata per della conversione ordinate dalla Legge 7 Ingire 1966 (inc. al. gio estric in vigore la Legge di soppressione, e. gia, pagate agli invegnata della sul fondo certitutto dagli interessi della remaitse ismi manto celi S. Docrete 17 febrato 1977, a. 5619	sulla readita esposta nella colonua 5 dalla presa di postesso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Riporto			296. 45	912. <b>4</b> 8	205.47	824.50			
23	Legato di culto nella chiesa parrochiale di .	S. Giorgio sotto Ta-	Lecce	307-95	92-47	215. 08	••	_		
24	Legato di messe Lippi Speranza in	ranto Massa e Cozzile	Lucca		1.68		1.68	1º luglio 1903 —		
25	Legato Calamante nella chiesa matrice di	Appignano	Macerata		5. 59		5. 59	— 1º lugi		
26	Legato Righelli Giusep- pe nella chiesa parroc- chiale di	Pieve di Coriano	Mantova		35.48		35.18			
	Da riportarsi			608-70	1647.10	<b>\$20.55</b>	963.96			-

		o per il C		Alteriora per inforta di riochema mobile				depurate 16 - 90	per rate de	re now. Day arretrate 1 30 per ca	di tarsa	
8		ita esposte sienna 7	· 		celonna 13	ooleana 14	25 au		rendita d Colomne I	<b>\$0</b> € \$	Desgrado	
itto diempibre litte	1899 oppure dalla presa di possesso stabili a tutto dicembre 1870	dalla presa di possesso a tutto giugno 1894	alla press. di possesso dei indicata nella colonna 9.	Totale	di rendita esposta nella celo	di rendita esposta zella cole	readita esposta nella colonna	Totale	- T	npo perteribre alla press	anteriore alla presa di p	Potals
Tal 4 actions for a pure dalla press dei bent etabili a titto dicessive	dal 1º gennaio 1869 oppur dei beni stabili a v	dal 1º gennaio 1871 oppure dei beni etablii fino a 1	dal 1º inglio 1904 epure dalla prem di posseno beni stabili fine all'spoca indicam nella coloma	Ocienze 11 + 12 + 15 + 14	8.80 per cento sulla rata d	13.90 per emnte sulla rata d	20 per cento sulla rata di	Colemno 17 + 18 + 19	Oredite del Fondo per il Culto ser rate arratrate dalla ritenuta per imposta di ricebesta mobile -	Verse il Fonde Culto pel sempe pestaritore alla presa semsa dei beni	Verso l'Ente pel bempo dei beni	Opiosne 22 + 28
13	18	14	15	16	17	18	19	90	21	23	23	24
		93-45	1, <b>68</b> 1-11	1 <b>,7</b> 74. 86	••	12-30	336.25	348.55	1-425-81	7,304.50	22,799-55	<b>22,799.</b> 55
••	••	109.83	1,985.72	<b>3,04</b> 5.05	••	14. 48	887-14	401-57	1,643.48	••	2, <b>42</b> 5.61	2,425.61
										9-80	50. 38	60.18
	.••				••	•				<b>4-</b> 05	196.21	200.26
				••				••	••	87. <b>4</b> 6	4,472-86	1,960.33
		202-48	8,616.93	8.819.41		26.73	723.39	750-13	8,069.29	7,405.81	26,644-61	34,050.42

	1224 LEGGI	dell'Ent	DB s morale iantice rense		B)TA	DiFFE	ia espeste lle	e e per la pre-	nidate pal tempe la per gli estati al genne in eni gli investit degli in teeritta al De-	1
oajsvezžovi nieur. <sub>N</sub>	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesizatico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA ;	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrisvondente alla tassa stracordinaria del 30 per ceuto imposta sul patrimonio eccissiastico	Credito del Fondo per Il Culto per rendita annua de incremerat sul Gran Libra del l'abita pubblico — Coloune 5 — 6	Dobito dal faudo por il sulto por rendite annua da preis- sarei a firezzo dal Demanio a saldo tacoa del 30 per onne Colomo 6 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscristone e levazione delle rendite a oredito od a debito del Fando	Rane delle procitte asservate per la tana di manomente lleg descrio dalle presea di pensone del brati manobili copren- dalle converzation orditata dalla Lugge 7 luglio 1800 fasse oribe in vigione la Lugge di toppranione, o gli paggio el Enil mercii sti fendo contituito degli inferment dalli predif mando col E. Docrete 1f febbrado 1870, n. 18519	sella reudita esposta nella colonna b dalla presa di pungane.
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	ر
27	Riporto  Beneficio dei SS. Fabiano e Sebastiano in	 Fivizzano	Massa Carrara	803.70 47.06		<b>≜\$</b> g-85				
28	Opera di Tommaso Accattini nella chiesa par- rocchiale di Virgoletta in	Villafranca Lunigiana	·Id.	23.63	7.09	16.54	•	1° luglio 1903 —		
29	Beneficio Aliquò sacer- dote Sebastiano in	Barcellona	Messina		4.94		4.81	ì		
30	Legato Brambilla nella chiesa parrocchiale di.	Gessate	Milano	••	73.63		73.63			••
	Da riportar <b>si.</b>			674.39	1163.41	452.87	941.89			-

-	: MASTRATE LIQUEDATE :n del Fundo per il Culto :nila rendita espesta					di ricoher			depurate 16 — 20	per rate	rc pat am arretrate I SO per ces	IANIO di tassa Mo
1,004	2 miles	I T	I.	Totale	ota nella colemaa 18	orta nella colonna 14	ia nella colonna 15	Totale	di rondita - Colonno	re alla presa di pos-	a press di possesso	Totale
dai s sejimalbra 1907 pppers daffa press	dal 1º gennaio 1866 oppure dalla presa del beni stabili a tutto dicembre	dal 1º geonaio 1871, oppure dalla presa d dei beni stabili fino a tutto giugno i	dal le lugilo 1804 oppure dalla presa di possesso besi stabili fino all'epoce indicata nella colonna	Cologno 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.50 per cento sulla rata di rendita esposta			Credito del Fondo per il Culto per rese cerrebuste dalla risanuta per imposta di ricohesta mobilo	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla dei beni	Calenne 25 + 25	
B	18	14	15	16	17	18	19	20	31	22	23	24
		<b>202-48</b> 55.96	3,616. <b>98</b> 211.47	3,919. <b>41</b> 700- 83		<b>26.</b> 73	778-39 . 42-29	750.12 40.60	3,069.29 217.23	7 <b>,40</b> 5. <b>8</b> 4	26,614 . 61 894 , 81	34,050. <b>43</b> 884. 81
31.92	32.08	: <b>368-0</b> 9	148.86	5 <b>92.</b> 55	2.91	51.91	<b>29.</b> 77	85.99	508.56			···
	••				]					35.07	119.34	454.44
	••	••							••	<u> 4</u> 09.87		409.87
21.92	33.08	646-53	3,977. 26	4,678.79	2.91	85.35	795.45	883.71	3,795.08	7 <b>,85</b> 0. <b>7</b> 5	27,648.76	85,499-54

		dell'En	EDE te morale siastico presso	I KOY	DITA	frendite n	CRENZA a le esposte elle ne 5 e 6	o per la pre- do per il Culto	idate pel tempo a per gli efetti al giorno in cui il investiti della	- Indiana
Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Enta  morale ecclosiastica  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovnta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclenastico	Credite del Fondo per il Culto per rendita annua da terriverni sul Gran Libra del Debito pubblico — Colonne 5. — 6	Debito del fondo per il celte per resedita enuse de prele- seret a favore del Demanie a saldo issas del 20 per conto - Gelome 8 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per	Hate dulla rendita accortate per is teast di manomorta Bouldate pel lempo decreso dalla prone di presente dei honi immobili operata per gli cobeti colla conversione ordinata dalla Legges 7 leggis 1849 fan al pierco in cui l'artic la reigno la Legge di appressione, e giù pagata agli irrocati della l'artic mercal nui fondo nestifolto dagli intercent della rendita lacritta al De- mande cel IL Decreto 17 febbrasa Ming. Lagge della rendita lacritta al De-	mila rendita suponta nella colonna 6 dalla press Al re-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Riporto	199		674.39	1163.41	452.87	941-87			
31	Opera pia Trinchelli in Camurana di	Medolla	Modena	157.04	47-44	109.98			**	
<b>3</b> 2	Legato Ussani Antonio *nella chiesa di S. Li- borio alla Carità in	Napoli	Napoli		7.50	••	7.50	0 1903 —		
33	Legato Sorvino nella chiesa di S. Castrese in	Marano	Id.	110.36	59.88	50.48		- 1° luglio 1903	29	
34	Legato Esposito Lucia	Napoli	Id.		106.50		<b>106.</b> 50			
	Da riportarsi			941.79	1384.40	613.28	1065.89		-	

		LIQUIDATI o per il C				RITEMOTA di ricche			deparate 16 - 20	DOT TRE	TO DEL DE arretrate d 30 per ce	di taona
85	nella co	geonaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal l'olugiio 1894 oppure dalla presa di possesse dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	di rendita esposta nella celeana 13	a di rendita seposta nella colonna 14	di rendita esposta nella ceionna 15	Totale	por rate arredrate di rendita il ricchesta mobile Colonne	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla presa di pos sesso dei beni	tempo anteriore alla presa di possesso	Totale
	dal 1º gennaio 1909 oppure dalla presa ilet beni stabili a tutto dicembre	dal 1º		Co'onne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulta rata	18.20 per cento sulla rata	20 per cento sulla rata	Colonne 17 + 18 + 19	5	1	Verso l'Ente pel dei beni	Colonne 22 + 23
$\dashv$	13	14	15	15   16   1		18	19	20	21	22	<b>73</b>	24
-92	<b>85.</b> 06	646.53	3,977.26	4,678.79	2.91	85.35	<b>795-4</b> 5	883.71	3,796.08	<b>7,850</b> -75	<b>2</b> 7 <b>,618.</b> 76	35 <b>,499</b> . 51
			593. 62	593-62			118.72	1 18.72	474-90		1,433.52	1,439. 98
	·					••	••			39.50	<del>19</del> 1-17	<b>250.</b> 67
1	••		322.23	3 <b>22. 2</b> 5			64. <u>4</u> 5	64.45	257.78	••	<b>1,763-9</b> 7	1,762-97
	••	••								288.50	2,986.66	8,274 - 56
.92	33.06	646-58	<b>4,59</b> 8.11	5,594-64	2.91	85.35	978.62	<b>1,066.</b> 88	4,527.76	8,4 <b>78.</b> <i>7</i> 5	34,022.26	423,01.03

		dell'Ent	DE e morale siastico eresso	-	DITA	fra rendita ne	RENZA le esporte die e 5 e 6	do per la pre-	itquidate pel tenipo rrato per gli offecti hee al glorne in cui s agli investit degli nelle lescida al No-	-
Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	er dovuta pei beni seabili devoluti al Benanio	o serriance dente alla tassa straerdinaria del 30 per conte impetas sul patrimonio ecclesiastico	Credit. del Fondo per il Cuito per resessio cremo del teorimersi sul Gran Liber del Debite pubblico — Colone b — 6	Dubis del famés per il sulla per rendide annue da peste co varia l'erce del Demando a salda tama del 36 per cembe — Calman 6 — 6	o Decerrensa stabilita nelle liquidazioni per la isorizione e lavazione delle randite a oredito da debito del Pendo ;	Rate delle rendata acceptate per la tanza el manomeria liqui desarre della pera di processo del lesi lamabili operate calla convertenza relicata della Cargo di resi lamabili pelli della convertenza relicata della Cargo di soppisazione, e già pagnio ngi inti morali sol findere conferenza della findere della preside ngi mante ce il. Demonto 11 febbusto 2004, p. 2012	and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t
										1
	Riporto			941.79	1384.40	613. 28	1055-89		"	1
35	Legato Chimenes Gen- naro nella chiesa della Congrega del SS. Sa- cramento nel villaggio di Piscinula in.	Napoli	Napoli		13-50		13.50	- 808		
36	Legato Castellaccio Rai- mondo in	Forio d'I-	Id.		19.50		19.50	te luglio 1903		
37	Legato Filippo Cimò in.	Lercara	Palermo		32-28		32.28	ī		2
38	Fidecommissaria San Fi- lippo Tommaso Duca delle Grotte in.	Palermo	Id.		114.75		114-75			
	Da riportarsi			94.79	1564.43	613.28	1235-92			

L.												
		a redame			_		PR 100		100	bes. M	olto sur o No sustra del 30 per (	male male
	nella c	dita coper	13.	Totale	lla colonna 13	ila colonna 14	oolowns 16	Totale	e di rendita deparate 1 — Colonne 16 — 20	press di pos-	ommod Ib	Totale
	are della prese di partetto dicembre 1870	gennalo 1871 oppure dalla presa di por dei beni stabili ino a sutto giugno 1894	dalla presa di posses Se fadicata nella coloni	41 + 15	di rendita esposta nella celenca	cento sulla rata di rendita ceporta nella colonna 14	enno sulla rata di rendita seposta nalla colcuna	_	alto per rate erretrat	tempe posteriore alla	anteriore alla presa	_
	dal l' gennaio 1809 oppure della prese dei besi stabili a tente diocubra	dal 1º gennato 1871 oppi dei beni stabili In	dai le ingito 1894 oppure dalla presa di possesso bani stabili fino all'epoca indicata nella celenna	Cologne 11 + 18 + 18 + 14	8.80 per cento culla rata	18.20 per cento sulla rate	20 per cento solla zata d	Colomne 17 + 18 + 19	Oredito del Fondo per il Culto per rate serverate di dalla Hisputa per imposta di ricobassa mobile	Verse il Fendo Oulte pel tempe postariore alla presa di steno dai beni	Verso l'Ente pel tempo del beni	Colonne 23 + 25
Ħ	13	- 14	15	16	17	18	10		21	*	-	.24
H. 92	<b>33.</b> 08	616. 61	\$,893.11	5,094 - 64	2.91	85.36	978.6	1,014.80	4,547.76	8,478. <b>%</b>	5 36 <sub>3</sub> 032-28	<b>\$2,201 . 08</b>
 		••				••				81.50	265.56	415-09
		••				••				41.60	' 557.97	5 <del>99</del> -57
		.•								99.98	1,056-45	1,156. <b>43</b>
		••								260-64	<b>3,96</b> 7.71	8,538. 22
1.92	<b>33.08</b>	646.58	4,893.11	5,594.64	2.94	85.36	978.82	1,065.88	4,627.76	8,631.97	39,267.97	47,900.84

		dell'En	EDE te morale siastico presso	-	NDITA LDUA	rendit	ERENZA ra le e especte selle ne 5 e 6	4.5	re pel er gill ployno resettin
Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pel beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento fimposta sul patrimonio ecclesiarilo	Dradito del Fondo per il Culto per rendita annua de locricorsi nul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonce 5 — 6	Dabito dal fondo per il culto per rendita ennua da prele- serri a favore del Domanto a saldo tazza del 30 per sente	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo:	Rate dalla cendita accertata por la tessa di manomorta lique decorso dalla pressa di possesso dei beni immobili operata della conversione reginata dalla forgar 7 luglio 1866 Sao sitto in vigore la Legge di suppressione, e già pagata aginamic opi II. Denrito IV fobbralo 1879, si 5819
1	•	3	4	5	8	5 7	8	ă 9	10
	Riporto	1		944.79	1564_43	613.78	1235.92	5	
39	Legato Piraino Vincenzo	Caccamo	Palermo		100.37		100-37		
40	Beneficio Longhi Gio- vacchino in	Caltavuturo	Id.		16.32	1.6	16.32	- 808	
41	Legato Virginia d'An- stria o Gambino Rocco in	Palermo	Id.	••	311.66		311.66	. to lugilo 4903	
42	Legato Moraschi in	Stradella	Pavia		75		75	1	
43	Legato De Luca nella massa dei legati pii in.	Vigevano	Id.		18. >		18. 3		
	 Da riportarsi			944.79	2085.78	613. 28	1757.27		

	ARTHATIS Icl Fundi	bet (I C				erranora di rische			deparate 16 - 20	per rate	rc del del arretrate d 30 per ce	di tama
П		ionna 7	•		celenna 13	colonna 14	1 Ta		rendita d Colonne 1	<b>₽</b>	9	
untro disembre 1885	1869 oppure dalla prasa di possesso i stabili a unto disembre 1870	dalla presa di possesso a unte giagne 1964	lagio 1894 oppure dalla presa di pesseso dei stabili fino all'apoca indinata nalla celonna 9	Totale	di rendita esposta nalla cale	rata di rendita seperta nella col	rendita esposta nella colonna	Totale	3	mps posteriore alla presa	anteriore alla presa di p	Totale
n a liidae ined leb	dal 1º gennalo 1869 oppure del beni stabili a te	dal l'e gennaio 1871 oppure de dei beni stabili fino a 1	dal 1º luglio 1894 oppure di beni stabili fino all'epoca	Ocienze 11 + 19 + 15 + 14	8.50 per cento sulla rata di	13.30 per cente sulla rata d	20 per cento sulla rata di 1	Colours 17 + 18 + 19	Oredito del Fondo par il Culto per rate carretrate dalla ritenuta per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fondo Culte pel sampe posteriore alla presa sesso del beni	Verso l'Ente pel tempo del beni	Oslenze 33 + 53
2	13	14	15	16	17	18	19	340	21	22	23	24
1.02	<b>52.</b> 05	616. 28	<b>a,885.</b> 11	5,094.64	2.91	<b>95. 3</b> 5	978.62	1 006, 88	4,537.76	8,632.87	3 <b>9,26</b> 7 97	<b>47,900-3</b> 4
		••				••				561.51	4 <b>2.4</b> 50,8	3,595.75
		••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				<b>33.</b> 3 <b>3</b>	551.34	584. 66
										6,217.60	3,345.01	9,582.61
								••		237. >	2,216.38	2,453.38
	••									- 90-95		, 90.85
21.92	33.06	646-58	<b>4,89</b> 5. 11	5,594-64	2.91	95.35	978.62	1,066-88	4,527.76	15,772.18	48,434.94	64,907.09

		dell'En	EDE te morale siastico presso	-	DITA	rendite	RISNZA s le esponta sle e 5 a 6	do per in pre-	idate pel tempo per gli effetti al giorna in cul it investid degli a temitta al De-
Namoro progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecolesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondesto alla tassa straordinaria del 30 per cento finporta sul patrimonio ecclesiastico	redite del Fondo per il Culte per rendita amissa da isovierrai sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	to dal fondo per il culto per candita assusa da prete- et a favore dal Dezanto a saldo tassa del 20 per esato Colonne 8 6	onza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione done della rendite a credito od a debito del Fond	and the results asserted a per in taxes of massenorts liques data press di passesso dei ban famesbill operets asserted os addistats della farger i hajlo filse fasse in vigito filse fasse di sepressione, a già pagado agnorali sui fonde scontistic degli taxement della sentita soi il. Describe 17 filèlende illi, pagado agnorali sui fonde scontistic degli taxement della sentita soi il. Describe 17 filèlende illi, pagado
emay.		3	14	en dovuta	o corrisi	Credito dal	Debite oc variet	Decorrenza s	Rate de
	Riporto	••		941.79	1085.78	613.28	4757.22	100	3.
44	Cappellania fondata da Gio, Carlo Bresca nella cappella della SS. An- nunziata entro la chiesa di N. S. degli Angeli in.	S. Remo	Porto Maurizio	27.50	8. 25	19.25		10 1903 —	
45	Cappelle riunite ammi- nistrate dalla congre- gazione di carità in	Brienza	Potenza		353.72		353.72	- te lugio	
46	Cappella di S. Maria di Costantinopoli in	Maschito	Id.		14:44		14. 55	- Company	/(34
	Da <b>riporta</b> rși	· · ·		969.29	2462, 19	632.53	21 25. 43	11	0.00,

		LIQUIDATI				aitenura di rioche			depurate	per rat	e arretrate of 30 per ce	MANGO di tales.
6.		ita espost olonna 7			oums 13	onna 14	di au		rendita de Colonno 16	eod 10	Possesso	
Alexandre I'm	alla presa di possesso dicembra 1870	dalla presa, di possesse sutto giugno 1894	oppure dalla presa di postveso dei all'epoca indicata nella colonna 9	Totale	madita esposta nella colonna 13	ndita esposta nella col	ita esposta nella colon	Totale	er rate arretrate di r ricobenza mobile C	postariore alla presa	pel tempo anteriore alla presa di	Totale
de hert strill a tuer	dal le gennaio 1969 oppure dalla presa dal beni stabili a tutto dicembre	dal le gennaio 1871 oppure di dei beni stabili fino se tu	dal 1º luglio 1804 oppure dalla beni stabili fino all'epoca ind	Oslonne 11 + 12 + 13 + 14 -	8.80 per cente sulla rata di res	18.20 per cento sulla rata di rendita especta nella colonna 14	20 per ceuto sulla rata di rendita esposte nella colonna	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Pondo per il Culto gen rate erretrate di dalla risenuta per imposta di ricohesza, mobile	Verso il Fondo Culte pel sampo postariore nila prosa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo ante dei beni	Coloune 22 + 25
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	28	. 24
k;.92	<b>83.66</b>	646.53	<b>4,895.11</b>	5,894.64	3.94	85. 35	978.62	1,066.88	4 <sub>5</sub> 837 - 76	45,77 <b>3</b> . 15	48 <b>,434</b> .94	64,307.09
		••	69.9 <u>k</u>	69. 63		••	13.99	18.99	55-95	<b></b>	265.58	<b>2</b> 65. 58
,.		••				••		••	••	1,963.32	1 <b>0,718.</b> 70	12,672.02
			••	••	••	••			••	<b>205.6</b> 5	941. <b>6</b> 6	517.51
11.92	13.09	646, 58	4,963.05	5,684.58	2.91	85.85	992.61	1,080.97	A.889. 74	47,991,49	59,780.88	77,662. >

Digitized by Google

		B DECKETT	DEL ALGIN		аша	- 100				
		SE dell'Ente ecclesi soppi	i <b>ast</b> ico	REN ani		DIFFEI fra rendite nel colonne	le esposte lle	s o per la pre-	morta liquidate pel tempo lli operata per gli effetti 1866 fino al giorno in qui pagato qril investiti degli dila v.n. ilta isortita al De-	TONINGER
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	CO <b>mune</b>	PROVINCIA	doruta pel beni etabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta, sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da tecriterri sul Gran Libro del Debito pubblica — Co- lonue 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita annua da proje- sersi a favore del Domanio a saldo tassa, del 80 per cento — Colomo C — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito de debito del Fondo per il Culto	Each dolls, rending according per la tesse of manomorta liquidate pel fer decended and the control of the present of possesso del best immobili operate, per gli of dells convertions ordinate data forme in surve in vigore la Lagge di suppressione, e gla pagata qu'il investiti di Rail morali en facile sectionis della manie cel R. Deserve in Tebbrulo 1870, 1830, 1830, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831, 1831	sulla rendita esposta nella colonna 5 dulla persa di ce
1	2	3	4	5	6	7	_ &	9	10	11
	Riporto	. <b>••</b>		969-29	2462.19	632, 53	2425.43			
47	Legato Castelli nel Duo- mo di	Reggio Em.	Reggio Em.		15.35		15.35			
48	Massa dei canonici di 2º erezione nella col- legiata di (1)	Vetralla	Roma		2.42		2.42	1º luglio 1903 —		
49	Legato Senesi Marghe- rita in	Tivoli	Id.		3.87		3.87	- 1º la		
50	Legato Bianchi Giuseppe nella chiesa parroc- chiale di	<b>Cen</b> es <b>el</b> li	Rovigo		28.52		<b>3</b> 8.52	-		
	Da riportarsi	•••		969.29	2512-35	639.53	2175-50			

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 93 dell'alleg. K, annesso al regio decreto 2 febbraio 1882, n. 65

is assertate Liquidate true del Fondo por il Culto												
					•	di ricohe			oparate 6 - 20	per rate del	arretrate 30 per cen	ANIO di tassa to
mi	la rendit: nella cele		١		18 add	onna 14	na 15		endite d	• Dod ₹	Ou <b>sess</b> ed	
dissintre 1804	alla presa di pomesso dicembre 1870	alla presa di possesso atto giugno 1894	presa di pomesso dei licata nella colonna 9	Totale —	di rendita esposta nella colonna 18	cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna 14	cento sulla rata di rendita ceposta nella colonna	Totale	sor rate arrewate di ra riochesta mobile — C	o posteriore alla presa	78	Totale
del beni santili a tutto dissistre i 201	dal l'emnaio 1869 oppure dalla presa di post dai beni stabili a muto dicembre 1870	dal l'agannaio 1871 oppure dalla presa di possesse dei beni stabili fine a tutto giugno 1894	dal 1º inglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Oslonne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rata di re	13.20 per cento sulla rata di r	20 per cento sulla rata di ren	Oolonna 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto <i>ger rate erretrate di vendit</i> a depurate dalla ritenuta per imposta di ricohessa mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fendo Calto pel tempo posteriore alla presa di sosso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa dei beni	Colenno 22 + 23
2	13	14	15	16	17	18	19	90	21	22	23	24
1.92	<b>33.00</b>	646. 53	<b>4,9</b> 08. 95	5 <b>,004.</b> 58	2.91	8 <b>5. 3</b> 5	993-61	1,080-87	<b>4,</b> 583. 74	17,934.12	<b>59,</b> 730.88	77,662- >
.		••	•			••	•• •	••	••	122.21	<b>349.</b> 75	<b>471.96</b>
		••				••				1.40		1.10
İ		••								6.79	109.22	116-01
1.		••				••		•••	••	27-25	<b>994.</b> 48	1,021.78
			4,963.05				992.61	1,080.87		18,088. 47		79,272.80

		dell'Ent eccles	DE e morale iastico resso		DITA nua	fra rei.dite ne	RENZA le esposte lle 5 e 6	do per la pre-	liquidate pel tempo rata per gli effetti no al ciorno in cui agli inventti degli a dia tecritta al De-	di commuso
	DENOMINAZIONE			anio	l 30 per cento	ita annua da abblica — Co-	una da prele- el 30 per cento	per la iscrizione o per la a debito del Fondo per II	manomorta liquidate mmobili operate per ligilo 1865 fino al gio e già pagate agli inve	In (resa
	dell'Ente			al Dem	naria de astico	per rendita ant Debito pubblica	o tases d	arioni to od a	Legge 7 Legge 7 Legge 7 Legge 7 Leggl inter	Month 5 dalla
	morale ecclesiastico	COMUNE	PROVINCIA	devoluti	straordi o eoclesi		lito per ri	le liquide	ta per la ta dalla I di coppr stituito di febbrado	18 00
Numero progressivo	<b>sop</b> presso			dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	oorrispondente alla tassa atraordinaria del 30 per cento Imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto iscriveral sul Gran Libro del Iono, 5 — 6	Debito del foudo par il culto per resdita canna perri a favore del Demanio a saldo tassa del 30 — Colonne 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendite a credito od	Rate della rendita secertal decorso dalla prese di pe della conversione valinat entre in vigore la Legge Enti morali sul fando con manto cel R. Decrete 17	sulla rendita espesta nel dai beni stabili a muto
1	2	В	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto	· ••		969.29	2162.19	632, 53	<b>2</b> 125. <b>4</b> 3	·		
47	Legato Castelli nel Duo- mo di	Reggio Em.	Reggio Em.		15.35		15.35			
48	Massa dei canonici di 2ª erezione nella col- legiata di (1)	Vetralla	Roma		2. 62		2.42	1º luglio 1903 —		
49	Legato Senesi Margherita in	Tivoli	Id.		3.87		3.87	- 1º lug		
50	Legato Bianchi Giuseppe nella chiesa parroc- chiale di	<b>Cen</b> es <b>el</b> li	Rovigo	••	28.02	•	28.52			
	Da riportarsi			969. 29	2512-35	632.53	2175-59			-

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 93 dell'alleg. K, annesso al regio decreto 2 febbraio 1882, n. 65

	dal Food	-				di ricobe			depurate 16 - 20	per rate de	ro DKL DRA arretrate 1 30 per cer	ANGO di tarna ito
	nella co	Nousa 7	<del></del>		onna 18	loana 14	nna 16		rendite de Colonne 16	and ib	person	
beni nubili a tutto dicembre 1800	dalla presa di pessesso sto dicembre 1870	dalla presa di posseno 1 mito giugno 1894	lla presa di pessenso dei indicata nella colonna 9	Totale	per cento sulla rata di rendita seposta nella celenna 18	ceuto sulla rata di rendita seposta nella colonna 14	rendita esposta nella colonna	Totale	- Tag	npo posteriore alla press	tempo anteriore alla presa di	Totale
dei bant nabill a tu	dal 1º gennalo 1809 oppure dalla presa dal beni stabili a vetto dicembre	dal 1º gennalo 1871 oppure dei beni stabili fine a	dal 1º lugilo 1894 oppure dalla presa di pesesso bani stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cento sulla rate di	13 90 per cento sulla rata di	20 per ceuto sulla rata di r	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto gen rate arrefrate dalla ritenuta per imposta di ricohessa mobile	Verso il Fendo Culto pel tempo posteriore alla presa di sosso dei bani	Verso l'Ente pel tempo a dei beni	Colonno 22 + 23
2	<u> </u>	14	15	16	17	18	19	90	21	22	23	24
21.52	33.00	616. 53	<b>4,909</b> . <b>0</b> 5	5,064.58	2.91	8 <b>5. 3</b> 5	992, 61	4 <b>,080.</b> 87	<b>4,</b> 589. 71	17,991.13	<b>59,</b> 730-88	77 <b>,662.</b> »
		••	<b>:</b>			••				137.21	349-75	<b>\$</b> 74.96
		••		••		••	••	••	••	1.10	••	1.10
		••				••			••	6.79	109.22	116-01
í.		••				••		··· <i>,</i>	••	27. 25	<b>994. 4</b> 8	1,0 <u>9</u> 1.78
21.92	33.08	616.53	<b>1,963.</b> 05	5 <b>,664.</b> 58	2.91	85-35	992.61	1,080.87	4,583.71	48,068. 47	61,484.38	79,272.80

		dell'Ent	EDE te merale mastico presso	1	DITA	rendite	RENZA a le esposte elle as 5 e 6	do per la pre-	idate pel toupo a per gli efetti al giorne in cal il freentifi dogli a laccitta al De-	Consessor Cate tro-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ents  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da isoritores sul Gran Libro del Pebito pubblico — Colone $5$ — $6$	Deblio del fands per Il culto per rendita sensa do preie- carri a favore del Demanio a saldotassa del 20 per cento Colonne 6 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito da debito del Fendo	Rate della rundita acciriata per la tasaa di nonnonoria liquidate pel è decorre della pressi il posseno del bent funitoliti posseno per gli della conversione cedinata dalla Lagge 7 luglio 1869 fino al giorne i euro la vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli terestiti Stel nonzali sul fendo costituito e agli interesti della resenti manto col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5019	aulla rendita esposta nella colonus 3 dalla presa di cossesse dei beni stabili a tutto il 3 settoribre 1457 ner vii Enst no-
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto			969. 29	2513-35	632.53	2175.59		-0-	
51	Legato Bianchi Costanza nella chiesa parroc- chiale di	Bergantino	Rovigo		38,63		38.63			
52	Cappellania Greco Pia- tro in	Avola	Siracusa		3.06		3.08	1º luglio 1933 -	46	
53	Cappellania Garofalo Giuseppe nella chiesa di S. Antonio Abate in .	Ferla	Id.		26.77		26.77	- 1º lugi		
54	Legato Monroi Giuseppe	Salemi	Trapani		42.10		12.10			
	Da riportarsi			969.29	2593.91	639.58	2256.15			

		o per il C		-	-	di rioche			depurate	DOC TRM	ro bat bas arretrate 1 30 per ces	di tanna
1866	aella c	ita espectiviena 7	J.	Tetale	ndita ceposta nella colonna 13	di rendita espesta nella colonna 14	rendita seporta nella colonna 15	Totale 	retrate di rendita mobile — Colonne	o posteriore alla presa di pos-	tempo auteriore alla presa di possesso	Totale
del beni etabili a tato dicembro	dal l' gennalo 1869 oppure dalla presa del bani stabili a into dioembre	dal 1º gennalo 1871 oppure d dei beni stabili fino a s	dal 1º lugilo 1894 oppure dalla presa di possesso besi stabili fine all'opoca indicata nella celenna	Coloume 11 + 12 + 13 + 14	8.30 per cento sulla rata di rendita ceposta nella	18.20 per cente sulla rata di r	20 per cento mila rata di rem	Coloune 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Cuito ger rafe arr dalla ritenuta per Imposta di ricchessa	Verso II Fondo Cuito pel tampo posteriore alla presa di sesso del bani	Verso l'Ente pel tempo anti dei beni	Coloune 22 - 53
<u> </u>	18	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31.92	<b>3</b> 3.08	616.58	<b>4,969.</b> 06	5,664.58	2.91	85.35	992.61	1,080.87	4,583.74	48,088 <b>. </b> ¥7	61,184.33	79 <b>,272.</b> 80
								••	••	<b>42.</b> 17	1,811.78	1,389. 92
	••	••		••		••	••	••		106.34	8. 18	109.63
									••	360.13	598.90	959.08
		••		••		••	••		••	27.26	406.93	433. 48
21.92	38. 08	646.53	<b>4,963</b> .06	8,664.58	2.91	<b>85. 3</b> 5	992.61	1,080.87	4,583.71	18,634.87	63,594.48	82,458.85

		dell'En eccle	EDE te morale siastico presso	100	DITA	fra rendite	RENZA le esposte sile e 5 e 6	do per la pre-	idate pel tempo a per gli offetti al giorno in oul li investiti degli s lecritia al De-
Numero progressiva	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	doyuta pei heni stabili devoluti al Demanio	corrispondante alla tansa stratchinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Cuito ger remitta amusa da isseriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonno 5 — d	Debtic del fondo per il cuito per rendita camos da preis- sarsi a favore del Demanio a soldo tassa del 30 per cento - Colonza 5 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo p	Eato della rendita assertata per lo lassa di manomorta liquidate pai tempo disconso dalla prata di posisso dei bossi ismostili operata per gli affesti dalla converzione orditata disila legge T inglio 1966 fino si giorno in sul sirrol in vigore il Legge di soppressione, a gla pagate agli irrestiti degli findi morth soli fondo contintio degli itteressi della rendita incritata al Dis- mandio col R. Desmito II fabbrata 1970, p. 5619
1	2	3	1 4	5	6	7	8	9	10
	Riporto			989. 29	2592.91	632.53	2256.15		a.
55	Fondazione Gentile Antonino in	Marsala	Trapani		218.02	æ	218.02		
58	Eredità Giuseppe ed I- gnazio Castro in (1).	Trapani	Id.		41.31		41. 31	1903 -	
57	Legato D'Angeli in Zoppicchia di	Codroipo	Udine	11.93	3.58	8.85		1º lugilo 1903	-4
58	Legato Garofoli ammini- strato dalla fabbriceria di S. Gio. Battista in Gambarare di	Mira	Venezia		168.74		168.74		
	Da riportarsi		146	981.22	\$023.56	610.88	2684.22		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi u. 45 dell'allegato R, annesso al regio decreto 25 febbralo 19

		LIQUIDATI		<del></del>	;	RITERUTA I			38	per rate	ro det des	di tauss
	ulla rend	ita esposta sionna 7			nna 18	di rioches	29	10	rendita depurate Colonne 16 — 20	<u>\$</u>	30 per re	to
dalla press Ni prisesses to direttibre l'east	dalla presa di poussao so disembre 1870	gennaio 1871 oppure dalla presa di passesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	la presa di possesso dei ndicata nella colonna 9	Totale	per cento sulla rata di rendita seposta nella colonna 18	rendita espesta nella colo	ndita esposta nella colonz	Totale	₹	po posteriore alla presa e	pel tempo anteriore alla presa di p	Totale
del 4 matember 1907 appus dalla resentation direction.	dal 1º gennaio 1869 oppure dalla presa del beni stabili a meso disembre	dal 1º gennaio 1871 oppure dei beni stabili fino a	dal le lugiio 1894 oppdre dalla presa di possoso beni stabili fine all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 16 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di	18.20 per cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna 14	20 per ceuto sulla rata di rendita seposta nella colonna	Colomne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto ger rate arrefrate dalla riconuta per imposta di ricohesza mobile	Verso il Fondo Culto pei tempo posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo su dei beni	Colonne #2 + #8
13	13	14	15	18	17	18	19	20	21	22	23	24
21.92	<b>8</b> 3.08	616.53	<b>4,9</b> 63 <b>.</b> 05	5, <b>6</b> 64 . 58	2.94	<b>85.</b> 35	992. 61	1,080.87	≜,583.74	<b>48,624.</b> 37	63,534. 48	82,158.85
				••	••	••			••	850.80	6,787. 43	7,638.23
:				••	••	••				<del>26</del> 7.87	1,212.56	1,479.98
		••	45. 91	15.9 <del>1</del>			<b>5.</b> 18	3. 18	<b>43.</b> 73		131.49	<b>121. <del>1</del>8</b>
:		••				••	••			8 <b>3</b> 5-73	5,209.38	6,045.41
H.92	۵.00	646.53	4,978.96	` 5,680.49	2.91	85.85	995.79	4,084.05	4,596.44	20,578.27	76 <b>,86</b> 5. 28	97,443.55
1 107												

	1010 LEGGI	E DECRET	DEL RIGG.		4.111.1	- 10				
•		dell'Ent	EDE te morale niastico presso	1	DITA	fr. rendite	RENZA a le capesto ella e 5 e 6	表表	quidate pol tempo ata per gli effatti 10 sl giorno in eni agli investiti degil dilla learitta al Do-	
Numer pregrocave	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale coclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pat beni stabili devoluti al Demanio	corriepondense alla tassa straordinaria del 30 per cento importa sul patrimonio ecclestantico	Credito del Fondo per Il Culto per rendita assessa de ferriversi sul Gran Libro del l'ebito pubblico — Colunte 5 — 6	Debits dal fondo per il onito per rendita annua da prais serri a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per sento	Decerenza stabilita nelle liquidazioni per la iccrisione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	hate della rendita secritata per la itaza di manomorta liquit deberro dilla presa di possence del basi immobili operata dalla controlime criticata dalla Legre i inglio 1806 fano octro la vigore la Legre di soppressione, e gla inggota aggi Buti mortali en i ondo centitulo, degli interesi della rendita mantio col IL. Deureto 17 fabbrato, ser a ser della rendita	esposta rell
Ž				5	8	_	9 8		<u>a</u>	7
-	2	3	<u>  4                                   </u>	1 3	1 0	7	8	9	10	<del>/ 1</del>
	Riporto	••	••	961.22	<b>3034.</b> 56	610-88	2684-22		••	
59	Legato Curnis nella chiesa parrocchiale di San Rocco in	Dolo	Venezia	••	64 50		6}.50	·		
<b>6</b> 0	Legato Sartori Teresa	Fumane	Verona	•.	58.50	••	38.50	l. luglio 1903 —		••
61	Legato Comini Caterina fu Carlo nella chiesa parrocchiale di	Lavagno	Id.	••	45. »	••	<b>4</b> 5. >	1° lug	••	••
<b>6</b> 2	Cappellania Zanoni in .	Mozzecane	Id.	168.45	73.87	94.58			••	••
	Da riportarsi		••	1149.67	<b>3216.4</b> 8	783.46	2832. 22	į		•

			LEG	GI E DE	CRET.	I DEL	REGNO	) DITAI	AA - 1	809	12	<b>4</b> 1
		TACHUOLI :				arrenora di rioche	PER IMP		depurate	per ra	ito bul Di te arretrat lel 30 per o	distants
		ita espost			donna 18	donna 14	nna 15		rendita de Colonne 16	di poe	os <b>sesso</b> ž	
eesteuntera 1802 oppure dalla prasa di 1111-esaer dal beni sachdi a tutto diagnibro Jade	gennalo 1869 ovpure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dioembre 1870	o dalla proca di possesso a tutto giuppo 1894	alla presa di possesso del indicata nella colonna 9	Totale	di rendita seposta nella colonna	per cento sulla rata di rendita esposta nalla colonna 14	rendita esposta nella colonna	Totale	1 %	mpo posteriore alla presa	anteriore alla presa di	Totale
ded bond stabilly a	dal 1º gennalo 1809 opus del beni stabili a c	dal logannaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabilli fibo a sutto giugno 1884	dal lo heglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 13 +	8.80 per cento sulla rata d	13.20 per ceuro sulla rata	20 per cente sulla rata di rendita esposta	Coloune 17 + 18 + 19	Credito del Foudo per il Cubo per rate erretede dalla ritenuta per impesta di ricobessa mobile	Verme il Fondo Culto pel tempo posteriore alla sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo dei beni	Colonne 25 + 22
12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24
#1. <b>92</b>	35. 08	646.58	<b>≜,97</b> 8.96	5,680.49	2.91	85. 35	995.79	1,084- 05	4,596-44	20,578. 27	76,865.28	97,443.55
		••				••				208.41	1,774.77	<b>1,983</b> .18
		••			.	••			••	173.02	975.29	1,148.91
		••			.			••	••	259. 50	4,359.63	1,612.13
		••	794. 47	794.47			(158. 89	458.89	635, 58	••	81.33	64.38
21.92	33.09	646.55	<b>5.773.4</b> 8	6-474-96	2.91	85.35	1154.68	1,242.94	5,932.02	20,219.20	81,052.30	102,271-50

		dell'Ent	DE e morale ciastico cresso		DITA nus	fra rendite ne	RENZA le esposte slie e 5 e 6	ne o per la pre- ndo per il Culto	iquidate pel tempo sia per gli offetti no a fettorio in cui agli investiti degli ilta isoritta al Do-	
Munage progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovata pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cente impoeta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Pondo per il Culto per rendita ennea de iserieersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debite dal fondo per il entre per rendita anuna da prote- cersi a favore del Demanie a salde tasen del 80 per cente Coloune 8 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Rate della rrollica socretate per la tasse di masomora liquidate descreto dalla perseta per descreto dalla logarità per della socreto dalla perseta per della conversione ordinate della Teger di regione della factoria della conversione ordinate della regione della persetta della regione della persetta della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione della re	emilia mandita senzeta nalla colonna 6, unita piana di r
1	2	8	4	5	8	7	8	9	10	L
	Riporto	• .		1149-67	<b>3246.4</b> 3	785.46	2832.22			
63	Legato Simeoni nella chiesa di S. Paolo in Campo Marzo di	Verona	Verona		42. ;		42. 1	1903 -		
64	Legato Niccoli Valentino nella chiesa di S. Gre- gorio di Veronella già Cucca	Cologna Veneta	Id.		119.71		119.71	– 1° lugilo 1903		
Amı la	nontare complessivo delle tivi arretrati liquidati a t	rendite ann utto giugno	ue e dei re- 1903 L.	1149.67	3408.14	735.46	2993.93			
rs m	endosi luogo alla iscrizior ggiungono alle rate arret. te maturate nel tempo de ontare complessivo delle n	ste liquidate corso dalla endite annu	fino all'epo detta epoca e esposte nel	ca indi a tutto lle colo	icata no giugn onne 7	ella col o 1904 e 8.	onna 9 4 sull'a	le m- . L.		
	nontare complessivo delle i tutto giugno 1904		di rendita e		•	er cent	-	late .L.		

Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finan: A. MAJORANA.

		s Liquidat lo per il (				RITERUTA di ricobe			depurate 16 - 20	ner ret	TO DEL DE e arretrate el 30 per ce	di tassa
		ita espest olonna 7			13 ann	oma 14	ms 15		rendita de Colomne 10	<b>\$</b>	possesso	
from appared data press. At foreseen	dalla presa di possesso 11to dicembre 1870	dalla presa, di possosso a tutto giugno 1894	oppure dalla presa di possesso dei all'epoca indicata nella colonna 9	Totale SI + FI +	di rendita seposta nella colonna	i rendita especta nella col	cento sulla rata di rendita esposta nella colonna	Totale	per rate arretrate di li ricchessa mobile —	mpe posteriore alla presa	anteriore alla presa di	Totalo
ida: e menembres fecto a passi-	del 1º gennaio 1866 oppure dalla presa del beni stabili a tutto dicembre	dal 1º gennafo 1371 oppure del beni stabili fino a	dal le luglio 1894 oppure di beni stabili fino all'epoca	Colonne 11 + 12 + 13 +	8.80 per cento sullá rata d	13.20 per cente sulla rata di rendita espesta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto ger rase arretrase di dalla ricansta per imposta di ricchessa mobile —	Verso il Fonde Calte pel tempe posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo : dei beni	Ooloume 22 + 23
-:-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	92	23	24
H.92	33.08	646-53	5,779-48	6,474.96	2.91	85.35	1154.68	1,242.94	5,232-02	20,219.20	81,052.80	102,271.50
		••				••	٠			136.36	1,155.02	1 <b>,39</b> 1.38
; <u> </u>										466.74	3 <b>,22</b> 0.45	3 686- 86
₹1.99	33, 08	616-53	5,773-48	6,474.96	291	<b>85.</b> 35	1151.68	1 <b>,252.</b> 95	5,232.02	21,822,27	85 <b>,42</b> 7 <b>.47</b>	107,249.74
; <u> </u>			735.46	735-46			147.09	147.09	t 88. 37	2,993.93		2,995-93
31.92	33.08	646.59	6,508.89	7,210.42	2.91	8 <b>5.8</b> 5	1301.77	1,390-03	5,820. 39	24,816.20	<b>85,427.4</b> 7	110,248.67

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti C. FINOCCHIARO-APRILE,

## Allegato 0 — Elenco degli

delle rendite 5 ° lo da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fa a saldo della tassa del 30 per cento in esecusi (Leggi 7 luglio 1866, n. 1

	·	dell'Ent	EDE de morale diastico oreaso		DITA Bus	frandite	RISNZA le especte lle 6 5 a 6	do per il Culto	al grams pel bernpo par gli offsta al grams in out fi inrective dagli is bestime al Dis-	NAMES OF TAXABLE PARTY.
Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresse	COMUNE	PROVINCIA	dorcte rei beni stabili devoluti al Demanio	corni; cadente alla tassa etraondinaria del 30 per canto Imposta sul natrimonio exclemanto:	Dredin del Pondo per il Culto per rendita annua da Larroerei sul Arau Libro dei Dabito pubblice Co- bane 5 C	Deblis dal fondo par il onito per rendita annue da preire ereis a favore dal Dimanie a asido tasse dol 80 par sensis - Colonna 6 - 5 ;	Decorranta austilita nelle liquidantoni per la iscrizione o levazione delle rendite a credito ed a debite del Pendo	alla rondita scentala passe convertous ordinata in vigore la Logge di nuorali el fondo contito	willia religion exposts nella colonna o riella prass di va
1	2	3	4	5	6	,	8	¥	10	
1	Beneficio o legato pio Santo Andrea in (1).	Cessole	Alessandria			4.50		- 190 <b>4</b>		
2	Clero ricettizio di Santa Maria della Fonte in (2)	Carbonara	Bari			5-8%		1º gennaio		
3	Legato Mingotti Tavo- lini Teresa in Chiesa nova di Bottonaga in .	Brescia	Brescia	••	45.77		45 77	1		
	Da riportarsi				45.77	10.32	45.77			

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato E, annesso al regio decreto 3 maggio 1874, n (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 14 dell'allegato Z, annesso al regio decreto 20 febbraio 1901, n

## rali ecclesiastici soppressi,

Isondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a savore del Demanio

k leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

5 agosto 1867, n. 3848)

		i Liquidati			<u> </u>	di rioches			dopurate 16 30	per rate	o det. Dem. arretrate ( 30 per con	ii lacss
	nella o	olomna 7		Totale	sposts nells colonns 18		rendita seporta nella colonna 15	Totale	er rate arretrate di rendita dop ricobetta mebile — Colonne 16	press di pos-	press & potassio	Totalo
The Land Land of the Land of the Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lines Lin	dal 1º gennano 1869 oppure dalla press di po del beni stabili a tutto diostabre 1870	da! l'o gennalo 1871 oppure dalla del beni stabili fino a tutto	dal le inglio 1804 oppure dalla presa di possesso beni stabli fine all'opora indicata nella colonna	Osloume 11 + 12 + 18 + 14 + 15	8.80 per cento mila rata di rendita seposta nella colonna	18:20 per cente sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cente sulla rata di	Colonno 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Cuito se dalla ritenuta per imposta di	Verso il Fonde Culte pel tempo posteriore alla sesso del beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla del beni	Calonae 35 + 5c
4	13	и	15	16	17	18	19	90	21	92	23 j	24
			22. 50	<b>33.</b> 50	••	••	4.50	4.50		18. >		••
i ij	11.64	136. 77	55-29	<b>209.</b> 13	1.02	18-05	11-06	<b>3</b> 0-13	179. >			••
: ]					••	••	••			79. 54	1346-06	1425.60
113	11.64	196.77	97-79	131.68	4.02	18.05	15.56	84.68	197. >	79. 54	1,816.06	1,425.60
<b>≥</b> C	1925	i Ioria 9ª	ı	1		'	ı	ı İ	1	ı <b>I</b>	ſ	

Mro 1925, serie 2º.

Digitized by Google

		dell'Ent	DE se morale siastico crosso		DITA DUB	frandite	RENZA lo esposte sile e 5 e 6	s o per la pre-	liquidate poi tempe erate per gli effett fine al giorno in cui e agli investiti degli indita ingritta el De-	099680
DENOMINA dell'En morale eccle	te siastico	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pel beni stabili devoluti al Denanio	corrispondente alla tassa attuordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da institución del Debito pubblico — Colone 5 — 6	Debite del fonde per il calto per rendita annua da prote- sersi a farere del Demanie a saldo tassa del 20 per cento - Colonne 6 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrisione o levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo	Este della rendita accertata per la tasse di manomerta liquidate pei i decore dalla prese di possesse dei besi immobili operate per gli d dala conversione ordinata dalla Legge 7 lugito 1866 dao al jetoro exirtà la rigore la Legge di coppressione, e già pugate gli irrestiti Esti merali sul fondo contituito degli tateressi della rendite i certita e	sulla reudita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso
1 .			4	5	6	7	8	9	10	
Rip	orto	••		••	45.77	10.32	45.77			
Cappellania 24 Pietro in		Roncadello	Brescia	••	90. >		90. >			
Commissaria St		Bornate	īd.		43. 13		43.13	- 1904 -		
Legato Sala Ca la parrocchial Faustino e G	e dei SS. I	Brescia	Id.	••	86.40	••	<b>86.4</b> 0	- 1º gennale 1904		
Legato Baronio nella parrocc SS. Faustino in	hiale dei	Id.	Id.		10 <b>2. 4</b> 5		10 <b>2. 4</b> 5	•		
1	l				367.75	10.32	367.75			Г

$\vdash$			23.470		CAULL	I		2 11.101				
-	del For	rm Liquidati ndo por il C	e uito			di riceba			depurate 16 — 20	per rat	e arretrated 30 per ce	di tassa
	bells o	lita esposta olonna 7			loans 13	louns 14	onna 15		rendita de Colonne 16	od ib	Domesod	
	a prova di pomenuo ioembre 1970	la presa di possesso de giugno 1864	presa di possesso del cata nella colonna 9	Totale	di rendita esposta nella colonna	di readita esposta nella colonna 14	ita esposta nella colo	Totale	₹	posteriore alla presa di	riore alla presa di	Totale
	del lo gennato 1800 oppure dalla prusa di pomesuo del beni stabuli a tutto dicembre 1870	dal 1º gennaio 1371 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal l'olugilo 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca Indicata nella colonua 9	Colonne 11 + 12 + 18 + 14 +	8.80 per cento sulla rata di ren	13.20 per cento sulla rata di res	20 per cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna	Coloune 17 + 13 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rafe arretrate dalla rissanta per imposta di ricobezza mobilo	Verzo il Fondo Culto pel tempo posteriore alla eceso dai bent	Verse l'Ente pel tempe anteriore alla dei beni	Colonne II + 23
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	11.64	136-77	77.79	231.63	1.03	18.05	15.56	34.63	<b>197.</b> →	79-54	1,946.06	1,425-60
										641.26	628. >	3 <b>,269.2</b> 5
										479.75	1,063.47	1,243. 12
٠.										534.96	2,916. 24	2,851.20
						••				<b>634</b> . 3 <b>4</b>	8,087.46	3 <b>,72</b> 1 . 50
3	41.0	136.77	77.79	231.63	1.02	18.06	15.66	84.68	197. >	2,069.74	10;4¥0.95	12,510.77

		dell'En	EDE te morale siastico presso	l	N DI T A	francite rendite	RENZA a le esposte elle e 5 e 6	o per la pre- do per il Culto	per gil gereli gering	The second second
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento impoeta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita conua da ferriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita sanua da preis- sersi a favore del Dumanio a saldo tassa del 10 per ecuta - Golome 6 - 6	Decorronna stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per levazione delle rendite a credite od a debito del Rondo per	Rate della vendita accertata per la tassa di manomorta Hquid della conversione creltatata dalla Logge 7 luggio non colli ontato in rigore la Logge 6 di sopprandione, a più pagata mgi Enti moreali sul fondo contituto dagli inferessi della rendita manio soi E. Dunrato 17 fabbrado 1970, a, 8019.	tilla vendita asposta bella calanne 5 dalla press di mo-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Riporto			.,,	367-75	40.32	367.75		440	
8	Legato Anghileri Dome- nico nella parrocchiale dei SS. Faustino e Gio- vita in	Brescia	Brescia		20.50		20.30			
9	Legato Dusi Luigi nella parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in.	Id.	Id.		181.44	a	181.44	gennalo 1904	-0	
10	Legato Giuseppe Tar- chisio in (1)	Castrogio- vanni	Caltanis- setta		11.19	7.	11.19	- 1• gen		
11	Legato Arcangelo Mad- dalena nella chiesa di S. Calogero in	Caltanis- setta	Id.		48-89		48.89			
	Da riportarsi	3.			629.57	10.32	629.57			-

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 57 dell'allegato E, annesso al regio decreto 8 maggio

		LIQUIDATI le per il C			•	di rioches			depurate 16 20	per rate	ro del del e arretrate 180 per ces	di tasaa
Tipel I	1870 1870 1870 1870 1870	ita esposta oleana 7	70	Totale	di rendita esponta nella celenna 13	per cento sulla rata di rendita esporta nella colonna 14	di rendita esposta nella colonna 15	Totale	rendita Colonne	8.	tempo anteriore alla presa di pomesso	Totale
dal 4 sessember 1417 repuers dalla pressa	dal 1º gennalo 1869 oppure dalla presa del beni stabili a mtto dicembre	طعا وجوم alla popure dalla proca و del beni stabili fino a sutto grio من المادة والمادة dal le lugito 1894 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Celenne 11 + 12 + 18 + 14	8.80 per cente sulla rata di re	18.90 per cento sulla rata di r	20 per cente sulla rata di ren	Colomne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rafe arreferste di dalla risanta per imposta di ricobessa mobile —	Verzo il Fondo Culto pel tempo poeteriore alla presa di sesse dei beni	Verse l'Ente pel tempe ant del beni	Colomo ## + #3	
3 1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.43	11.64	136.77	77.79	281.68	.02	18.05	15. 56	81.63	197.	2,069.74	10 <b>.410.9</b> 3	<b>12,</b> 500.77
			•					••	••	125.69	544.21	669.90
		••	.	••				••	••	1,228.71	<b>4,763.</b> 81	5,967.52
.						••				384. 19	22.29	, 406.48
.									••	78.09	1,097.84	1,775.93
6.49	11.64	436.77	77.79	231.63	1.02	18-06	15.06	84.63	197. >	3,891.52	17, <b>469</b> .08	21,750.60

198, serie 2ª.

79 - Vol. II. - 1905.

		dell'Ent eccles	DE e morale iastico resso		(DITA	rendite	RENZA le especto dle e 5 e 6	do per la pre-	idate pel tempo a por gli effetti al giorno in sui il investiti degli in iseritta al De-	Entimo-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta poi beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per residita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	Deblio del fondo per il culto per rendita annue da preis- varei a favore del Demanio a saldo tassa del 50 per cente - Colonne 6 - 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per	Rate della rendita accentata per la tasse di manomorta liquidate descore della persa di possesso del bara immobili operata per cella convertena ordinata della forge 7 luglio 166 fano al gio cutto in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventa su fondio continuto dari insiensi della cassilia di condinata con la lunguesi della rendita lesti mando col 2. Decreto 17 fabbrato 370, u. 1818 u.	sulla rendita espesta nella colonna o dalla presa di po dei beti stabili atutto il 3 combre 1867 per gli En
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto				629.57	10.32	629.57		22.0	++
12	Cappella Raimondo Concetta in	Caltagirone	Catania		3.82		3.82			**
13	Cappellania Frandoro Antonino in	Id.	Id,		18. 36		18, 36	gennaio 1904 -		
14	Fondazione Trigona Fi- lippo Maria in	S. Cono	Id.		97.61		97.61	- 1º gen		
15	Legato Bianchessi Antonio in	Izzano	Cremona		4.50		1.50			
	Da riportarsi	.,.			750.86	10.32	750.36		17.21	

1			LEGG	I E DE	CRETI	DEL RI	EGNO	D'ITALI	A - 19		125	
		messa se se del Pendo p	er il Oulto		•	di ricches			depurate 16 20	ORADII por Itale del	arretrate 30 per cen	LANGO di tam 190
1		n padin e	n 7	Totale	esporta nella colenna 18	porta nella colonna 14	sta nella colonna 15	Totale	di rondita Colonne	ore alla press di pos-	lla presa di possesso	Total
	tel le generale 1600 oppure dalla press di pe	Open of the state of the state of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open of the open	dal 19 hello 1864 oppure dalla presa di possesso dei besi stabili fino all'oposa indicata nalla colonna 9	C Obsesse 11 + 15 + 15 + 14 + 15	2.30 per sento sulla rata di rendita	; 18.90 per cente sulla rata di rendita seposta nella	5 20 per cento sulla rata di rendita espesta	3 Octobra 17 + 18 + 19	Cyclic del Fendo per il Culto per rate servierate della ritenuta per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla presa di	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla del beni	Colemne 25 + 39
	111	1 24	15	16	13	19	19	20	21	22	23	24
	9 11.66	156.77	77.79	231-68	1.02	18.06	15.56	34-63	197. »	3,8 <del>0</del> 1.52	47 <b>,469</b> .08	21,35
					. <b></b>	••	••		••	¹ 8.65	190. 11	<b>,13</b>
						••	••		••	85.66	631-28	66
				••		••	••		<b></b> ·	806-91	2,788.77	7,54i
	\			••					••	0.71	46.02	¥
	11.0	180-7	77.70	201.63	1.02	18-05	18.56	34-68	197. >	4,785.44	<b>21,015.2</b> 6	25,74

		dell'Ent	DE e morale iastico resse	R R M I		DiFFER fra rendite nel colonne	lo seposte lo	e e per la pre-	uldate pei bempo le per gli esteki al glorno in cal gli investiti depit.	occenses nel mo-
Namaro programivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dorata pel beal stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per censo importa sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita anesas de feorfeeres sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonna 5 — 6	Dobito dal fendo per il culto per renditio annua da profe- sersi a firzes dal Demanio a saldo isaza del 10 per conto — Colomas 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrisione levazione delle rendite a credite ed a debte del Pend	Rado dalla praddia occurrian per la tana di macomorta liq decono dalla prama. di poscono del bandi manobili opura dalla correversione ordinata dalla Luggo i bagio 1006 dan orito la riggan, di Laggo di uppressione o gità pagato a Rail mortali sal fondo corditatio dagli internesi della readi manio col R. Decedo II febbraio 1970, n. 1819	aulla rendita esporta nella colonna 5 dalla preza di romena dei beni stabili a tutto il 8 settembre 1867 per gil Etti mo-
1	•	8	4	5	6	7	В	9	10	11
	Riporto	••	••		750, 86	10.33	750-86			
16	Beneficio di S. Antonio Abate nella chiesa di S. lacopo in Ontaneta di	Portico	Fir enze		87-50		37.50	1		
17	Fondazione Serruto Do- menico nella chiesa par- rocchiale di S. Ambro- gio in	Varazzo	Geno <b>va</b>		9. >		9. ;	- 4º geanaio 1905		
18	Fondazione Peccio Antonio nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	<b>I</b> d.		1.50		4.50	)		
	Da riportarsi	·		-	798. 80	10.82	798.8	6		

		io per A C			•	di rioche			dopumate 16 - 30	hot. Ear	to DEZ. DE arretrate 4 50 per ce	MANGO di tassa sto
	19.00 common of 12.00 common o	the expent clause ? 1981 congle 19 word si	3.	Totale	eento sella rata di rendita esposta sella colonna 18	dita especta nella colonna 14	cento sulla rata di rendita seposta nalia colonna 15	Totalo	Colombia	\$ 2.	anteriore alla presa di possesso	Totalo
del bent emblit a tutto dicentire 1884	dal le gennaio 1988 oppure dalla presa dei beni stabili a futto dicombre	del 1º gennalo 1871 oppure dalla la della del del del del del del del del del del	del l'oligile 1894 oppure dalla prese di possesso best stabili fine all'epoca Indicata nella colonna	Celonzo 11 + 15 + 15 + 14 +	8.30 per sento sella rata di rend	13.90 per cento sulla rata di resdita	20 per ceato sulla rata di rendii	Osienne 17 + 18 + 19	Oredito del Foudo per il Calte ger rate arreterate di dalla risecuta per imposta di ricchessa mobile —	Verno il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa sesso dei besi	Verso l'Ente pel tempo anteri dei beni	Outonice 25 + 25
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	23	24
5.43	11.61	136.77	, <b>777.119</b>	231.63	1.09	18.95	15, 56	34. 63	197.	4,738.44	<b>31</b> ,015. <b>36</b>	25,748.76
	••	<b></b> .							•	95. 10	••	95.10
٠.	••			: ••		••				<b>71.</b> 18	<b>356.</b> 45	280-33
									•• 	, 8-39	řä:11	. 46.73
+4	11-04	138.77	77.79	231.43	1.00	18.05	15-56	34.60	197. »	1,856.01	21,316.85	26,170-86

		SEDE  dell'Ente morale ecclesiastico aoppresso			DITA	DIFFE fra rendite ne colemn	RENZA le copusto die 5 o 6	do per la pre-	aldate pel tompo e, per gli effetti al giorno la cel il investiti degli de lestitia al De-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	correspondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Pondo per il Culto per rendita amena da tacreterai sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	Debite del fondo per II culte per eradita sessas de prote- certa a favora del Domante a saldo tessa del 20 per esabe - Gelenne S 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la lacrizione o levazione delle readite a credito od a debito del Fondo	Rate dalla rendita sessitata por la taste di manomoria liquidadore dalla presa di pessene del ball ismobili operal dalla correstore ordinale dalla Torre i laglio 1948 manoli dalla correstore i la tregge di copressione, a giù bagota agrit i moriali seriali sul fondo contintito dagli finerezza dalla rendio mi la Decreto il fabbrado 1819, m. 2019 rendii
1	- 1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto	-	4.3		798.86	10.32	798.86		
19	Fondazione Mascardi Ga- leotto nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova		1.50		1.50		
20	Fondazione Blangero Lo- dovico nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	17	27. •	1.57	27. •	gennalo 1904 -	
21	Fondazione Cibo Giu- liano nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.		31.50		31.50	- 40	
22	Fondazione Pallavicino Giulio nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	•	1.50		1.50		
-	Da riportarsi	E.J			860.86	10.32	860.86	K	

-----

	LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 1255  RITHIUTA PER INCRORA SER CREDITÓ DEL DEMANDO por El Culto di tama del Fundo per El Culto												
F	s paners un del I	han relative	rs Oute		,				deparate 16 — 90	hes ser certos	ro but du e arretrate d 30 per ce	di tama	
	د عالیم عادد	radita esper relevan 7	<b>te</b>		reference 19	orienna 14	15		rendits de Colonne 10	\$. 7	i		
	L	1 1	11	Totalo	1	1	ella colec	Totalo	# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Serie of	p. would	Totale	
	on the grands like oppose data prom di ya	tenado 1971 opposo dalla pres. di per del besi stallii fiso a tetto giugno 184	lei 19 haffo 1884 copare dalla prem. di pemena beni staleti dan all'opon indicata nella colenza		spects 1	specie e	osato sulla rata di readita esposta nella colsana		Credito del Fundo per il Culto per rate errebule di dalla riterata per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fundo Culta pel tempo posteriore alla presa di pes semo dei beni	rd elle		
	420	138	allal Federa	+ 14 + 18	seato sella rata di residia	18.50 per cento sula rata di rendita	readita		to per n	od odu	tempe anteriore alla		
			o de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp	2 +	la rata	ila rata	rata di	+ 10	per il Cu r impost	ite pel t			
	of a second	9 2	*2	st + 11		cento su	ate salls	\$1 •	el Fondo territa pe	open of periods	Ente pel	Oeleans 25 + 25	
3	- 1 T	2.3 2.		Oslegno	8.80 per	ag 02,81	30 per o	Oslemne 17	Credito d	Verso II	Verso l'Ente del beni	Celeran	
ם	13	14	15	16	ø	18	10	20	21	22	23	24	
5.43	11.64	186.77	77.79	291.69	1.02	18.05	15-56	<b>84.</b> 63	497. >	<b>4,856</b> .01	21,314.85	26,170.86	
	••		••				••			8.34	48.42	<b>4</b> 6. 78	
	••				"		••			66. 84	774.44	840.98	
••							••			<b>79. 4</b> 5	901.69	981-14	
••			:		:	••			•	8.34	48.89	44.78	
5-	1	136.77	77.79	261.63	1.02	18.05	15 -56	<b>31.68</b> Dig	<b>197.</b> •		<b>28,077.40</b> 3le	<b>25,096.</b> <u>4</u> 4	

		dell'Ent	EDE te morale siastico presso		DITA	DIFFE fra	le sepeste	de per la pre-	iffebe pol fempe a giorne la enisi di investifi degli la femilia al De-
- Munate programive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pol beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla ansea struordinaria del 20 per cento fanpome sul patrizonio ecalesization	Credite dal Fondo per il Culto per residire amme de incriseral sul Gran Libro del Debito pubblice — Ce- lanne 6 — 6	Debite del fonde per il sulto per rendita emmo de prede- cered a favora del Demantio a caldo tassa dol 29 per cento - Coloane 6 - 6	Deserranza stabilita zelle liquidasioni per la iserizione e levazione delle rendita a credito ed a debito del Fende	Rate Still rendita agertata per la lasta di manamenta liquidazzone dalla persa il persante del beni transbilli operat dalla conventione ordinata dalla Legge 7 laglio ficto fine south in vigore la Lagge di reppressione, a già pagata sa fini marali sul findo cestitutto dagti intervant dalla rendifinata e il finita marali della rendifinata e il finita dagti intervant della rendifinata e il finita marali della rendifica e il finita della finita in terratti
1	9	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Riporto Fondazione Multedo Be-				\$60.36	40.32	86).36		
20	nedetto nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova		33. >		83. >		
24	Fondazione Della Cella Galeazzo nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.		1.50		1.50	gennalo 1904 -	
25	Fondazione Zoagli Lu- crezia nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.		1.50		1.50	0	
26	Fondazione Cibo Camilla nella chiesa di S. Lo- renzo in	Id.	Id.		1.50		1.50		
-	Da riportarsi				897.86		897.86	7	

*			LEGO	H B DE	CRETI	DEL B	EGNO	D'ITAL	M - 19	UD -	120	1
) The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the	ANDERTAT to del Fund	e Liquidate le per il C	nigo			di zicoher			deparate 16 - 20	por rate de	rc sul Dua arretrate 1 30 per con	MOO di tare 10
	nda rasi nda e				ooleana 13	Jenna 14	28. 16		rendite de Colemne 10	R C	) See and of	
Noshire 1866	daembre 1970	lla presa, di pesesso 18to giugno 1864	presa di pesseso dei licata nella colcuna 9	Totale	di rendita esposta nella co	endita esposta nella oc	rata di bendita esperta nella colenna	Totalo —	per rate erretrate di ricabassa mobile —	o posteriore alla presa	tempo anteriore alla presa di	Total
1964 carlines described in the contract limit and the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the limit in the lim	dal 1º generado 1860 oppura dalla yrena di pos dal beni stabili a unto diodunbre 1970	del l'opensalo 1871 oppure della presa di per del baci etablii fino a trito giugno 1864	dal 1º ingito 1884 oppure dalla presa di pessese besi stabili fine all'epoca indicata nella colonna	Ociones 11 + 15 + 15 + 14 + 15	8.50 per eseto sulla rata di re	12,90 per cento salla rata di rendita seposta nella colenna 14	20 per cento sulla rata di ben-	Oalenne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Cube per rate errefrafe di dalla ritenuta per impesta di ricohema mobile —	Verse il Frando Culte pal tempo posteriore alla sesse dei beni	Verso l'Ente pel tempo ant del beni	Osienze 22 + 28
F.	,	24	15	16	17	18	19	90	21	122	23	1 24
6.43	11.14	486-77	77.79	<b>291.6</b> 3	1.02	18.05	48-56	34.63	497. »	5,00 <b>9.</b> 95	<b>23,</b> 077 <b>.</b> 49	28,096
		<b></b> .		••		••	••	·• ·	·••	77. <b>23</b>	960-63	4,027
				••		••	••	••	••	3.84	63.59	44
	••		••		••		••	. <b></b>	••	<b>8-53</b>	48-44	44
						••		••	••	3.84	48.89	4
5. 43	11.	456.77	77.79	231.63	1.02	18-05	15.56	84-63	197. •	8,096-47	24,158.51	29,25

Digitized by Google

		dell'En	EDE te morale siastice oresse		DITA DVA	fra	RENTEA le compression de 5 6 6	do per il Culta	a per gli seupe a per gli seutit al giorsa in cul il investità di Da-	
Numers progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesizatico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	doruta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tasas straordinaria del 30 per cente imposta sul patrimonio eccissizatico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annue de iserberrei sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	Debtie del frado per il entle per rendits enema da gredo- errei a favore del Demanie a anido tama del 20 per cente Colemne d 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la isorizione o por levazione delle rendite a oredito od a debito del Fondo per	describe della procession per la tanna di manomarta liquit describe della processio del busi intracolli opercia della correction ordinata dalla degre i inglio fidio fino a sidici in vigoro in Lugge di organissione, e già pagnio agli fitti morali sal frando contintito dagli inferenzi della resultia mando est R. Descreto 12 februalis dagli inferenzi della resultia	mild rendita esposta nella reinana a datta
1	3	3	4	5	6	7	8 1	9	10	
·	Riporte	••	6		897.86	10.32	897.86			
27	Fondazione Dueto Antonio nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova		3. 3		3. >			
<b>2</b> 8	Fondazione Oncia Mar- tino nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	īd.		24. >		24. 3	1º gennalo 1904 -		
29	Fondazione Parodi Lino nella chiesa di S. Lo- renzo in.	Id.	Id.		1.50		1.50	1		
30	Legato Sciutto Vittoria i nella chiesa parroq- chiale di	Torriglia	Id.		6. )		6. 3			
	Da riportarsi	٠.			932.36	10.82	932.36	le		

		rs Liquida:				arranoza di ricola			depurate 16 - 90	bez zán	TO per or	Milito di tassa sato
1977 oppure dalla press 41 pessessa stabili a tutto dicembre 1968	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	ordenna 7	3.	Totale	sento sulla rata di rendita seposta nella colonna 18	rendita esposta aefia colonna 14	cento sulla rata di rendita cepceta nella colonna 15	Totale	of condition	po poteriore alla presa di pos-	acteriore alla preta di pessesso	Totals
del 4 settembre 1867 oppure del beni stabili a tut	dal 1º gennalo 1869 oppure dalla presa	del l'gennaio 1871 oppure dalla prem di pos del beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal 1º luglio 1884 oppure dalla presa di possesse beni stabili fino all'sposa indicata sella calenna	5 Colonne 11 + 12 + 19 + 14 + 15	5.80 per sento sulla rata di	313.50 per cente sulla rata di rendita seposta	50 per cento sulla rata di re	B Osleme 17 + 15 + 19	Credito del Fondo par il Culto per rate arretrate dalla ritenata per imposta di ricobessa mobile	Verso il Fonde Culto pel tempo posteriore alla sesse dei beni	Verse l'Ente pel tempe del beni	Osbones 12 + 15
	13	14	18	10	17	18	19	r 20	91	25	23	94
6.42 	11. <b>6)</b>	<b>436</b> -77		<b>251.63</b>	1.02	18.06	15.86	84.68 .:	497. >	5 <b>,006</b> - <b>1</b> 7	<b>34,158.31</b> <b>36.</b> 86	29,464.48 93.44
	••	••	<u></u>			<i>.</i> .	••		••	78-10	672-63	747.63
	••	••				••			••	3-29	45.44	46.73
÷								:.		21.18	196-77	217.96
8. <b>43</b>	11.06	<b>136.7</b> 7	77. <b>79</b>	231.68	1.02	18.05	15.56	34.68	197. >	5,909-32	<b>157.8</b> 4	80,360.48

	,	dell'Ifin	RDE te morale mantico presse		IDITA	DEFF	ERECLA a jo capetta die a j a d	to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th	A Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part
	DENOMINAZIONE			oju	del 30 per cente	States of the States of the States of Contract of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the Stat	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per la tentidade la Contra del Personal	24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	dell'Ente			al Dema	aria del atico	per rendite an Debito pubblico	alde best	37	
	morale ecclesiastico	COMUNE	PROVINCIA	Saloved .	stanged in	per il Culto pe an Libro del D	allo se said	le Equidas	A della L della L februlo da
Humaro progressive	soppresso			deruta pol beni stabili deroluti al Demanio	corrispondente alle tame stracerdinaria ( importe sul petalmenio ecclesiantico	ofte del Pondo per il sertionel sul Gran Lib pana 6 6	of a Bress del Danie Odiene 6 – 8	Decorregas stabilita nella levezione delle neadire :	the parties of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the
1	٠ ,	3	4	.5 .5	8	7	A	Q a	10
	Riporto	••	••		963.36	10.32	932.36		
81	Fondazione Bertollo Be- i nedetto nella chiesa parrocchiale di	S. Marghe- rita Ligure	Genova		7. 50	••	7.50		••
82	Legato Bondani nella chiesa parrocchiale di S. Maria di Nazzaret in	Sestri Levante	Id.	<b></b> '	19.90		18.90	Connaio 1904 —	
83	Fondazione De Valeri Melchiorre nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Id.	••	1.50	••	1.50		
34	Fidecommissaria Orto- leva Baffo Giuseppe in.	Mistretta	Messina	••	253.40	••	253-40		
	Da riportarsi		••	, ••	1213-66	10.32	1213.66		

E									20	CRAND1	TO DATE. DES	LANGO		
	un del Franci	per il C	alto			di rioche			depurate	per rate	arrotrate 30 per cen	di tawa		
		ta suposta ionna 7			13 mms 13	onna 14	na 15		renelles d Colonne 1	ed 15	possesso	•		
The state of the same of	dalla presa di pomesso tto dicembre 1870	dal 1º granalo 1809 oppure dalla presa di possesso dei besi stabili a tutto dicembra 1870 espere dalla presa di possesso dal besi stabili fino a tutto giugno 1894		Totalo	per cento sulla rata di rendita esposta nella colema	per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 r cento sulla rata di rendita espesta nella colonna 15 ne 17 + 18 + 19		Totale	o ger rate arretrate di ri di ricohenza mobile — C	mpo posteriore alla presa	presa di	Totale		
HANDERS COM P. PRINCE COM DESCRIPTION OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF THE	dal je granalo 1806 oppure del beni stabili a tu	2 3				+ 81 +	8.80 per cento sujia rata d	18.20 per cento sulla rata d	20 per cento sulla rata di	Colomne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rafe arrefrate di dalla ritanta per imperta di ricoherza mobile —	Verso il Fondo Culte pel sampo porteriore alla presa sesse del bani	Varso l'Ente pel tempo anteriore alla del beni	Calonne 23 + 23
1	13	1 1 .		16	17	18	19	90	21	22	23	24		
113	11.6	496 77	77.7 <del>9</del>	, 231.63	1.09	18 <b>.0</b> 5	15.56	: <b>84.4</b> 8	197. >	5,902.33	<b>35,457-8</b> 1	<b>30,36</b> 0. 48		
			••			••	••	••	••	9.06	224.54	<b>233.60</b>		
	••			••	••	••	••			<b>4</b> 5. 74	5 <b>42.</b> 95	586. 68		
.	••									<b>3.8</b> 3	<b>43</b> -40	46.73		
}	••			••		••		••		2,659. 06	5,595. 84	8,18 <b>1.9</b> 0		
13	11.65	136.77	·: 77.79	231.68	1.02	18.05	45.56	<b>34.</b> 63	197. >	7,919.81	31,494.53	39,414.04		

-		dell'Ent	EDE te morale niastico presso	100	DITA	DIFFE from the colonia	RENZA a la olle o 5 o 6	do per la pre-	if the politica politica politica politica politica de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la	NAME OF TAXABLE PARTY.
- Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNIC	PROVINCIA	et doruta pei beni stabili devoluti al Demanio	co corrispondente alla tana straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiantico	Credite del Fondo per il Culto per rendita annua da iteriteres sul Gran Libro del Debito pubblico — Colone 5 — 6	Dabito del fondo per il culto per rendita sensa da preie- erre a favore del Domanio a saldo tassa del 30 per centa - Golonne 6 - 6	Decorrenza stabilita nelle liquidasioni per la iscrisione o levazione delle rendite a credito di a debito del Fondo i	Rate della rendita noncriata per la tacca di mancenoria liquidamente della conventora della conventora celicata della Large 7 luglio tata noncria nuovi in volore la Legge di appressione, a già pagata agi minute nuova la labora contintito delli internati della renditamente sei E. Decreto II febbrate 180, a, 3017	units rendits espects usils colonna 5 dalla preza di po
		17	1	1		77	1	-		Ī
	Riporto	1/4	lead to a	1 -	1213.66	10.32	1213.68		-	1
35	Legato Corradino Fran- cesco nella chiesa dei cappuccini vecchi in .	Vercelli	Novara		9, 3		9. 3		.,	-
36	Legato Gallia Carlo nella chiesa parrocchiale di.	Olcenengo	Id.		16.50		16.50	gennaio 1901 -		
37	Legato Bozzi Anna nella chiesa parrocchiale di .	Castelletto Ticino	Id.		52.23		32.23	- 1º gent		
38	Legato Greppi Stefano nella chiesa dei cap- puccini vecchi in	Vercelli	Id.		11.36		11.28	1		
7	Da riportarsi			1	1282.64	10.82	1282.65			

om Description del Ferri	is per II C			di rioche			16 - 20	per tele del	o sea stee Arguirale 10 per ces	di tansa tito	
in possesson in 1810	ina esperie	3.	Totale	cento sulla rata di rendita seposta nella colonna 13	ndita esports nella colonna 14	ita esporta nella colonna 15	Totale	A rendite	postaciore alla presa di pos-	tempo anteriere alla presa di pomesso	Totalo
dal 1º gennato 1800 oppure dalla prese	dal le gennato 1871 oppure dalla del beni stabili fino a tutto	dal l'ologio 1804 oppure dalla presa di passesso besi stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Oblemne 11 + 19 + 15 + 14 +	8.80 per cento sulla rata di res	13.50 per cento sulle rata di rendita esposta nella eclonna 14	90 per canto sulla rata di rendita sepessa nalla colonna	Coleans 17 + 18 + 19	Ovelte del Fondo per il Cuke ser rete erroseste dalla rissutta per imposta di ricobesta, mobile	Vess il Fendo Culto pel tempo posteriore alla presa di sesso dei beni	Verse l'Ente pel tempo ante dei bessi	Colonne 33 + 53
13	14	15	16	17	18	19	20	91	29	22	24
LE (1.6)	<b>136</b> , 77	77.79	231.63	1, 02	<b>48.</b> 05	15. 56	, <b>34.6</b> 5	197. >	7,919.51	<b>31,404. 5</b> 3	39,414.04
	•		••				••.		<b>30.06</b>	<b>260. 2</b> 6	290.82
									45.99	868. 44	599.36
	••								104.86	899. 51	1,008, 87
	••			••			•• •		81. <b>3</b> 4	977.31	<b>≜</b> 08, 65
13 19.66	136.77	77.79	251.68	1.02	18.05	15. 56	84.63	197. >	8,121.19	33,585. 05	41,706.24

		dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA	6	RENZA a le ceposta elle e 5 e 6		if date pal tempo per git edical al glorne in en if investit depit a begitte al Be-
Munnero progressiva	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoinți al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cente finposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto ser rendita senses de ierricorsi sul Gran Libro del Debito pubblico — Orlone 5 — 6	Debise del fondo per il miles per rendits annua de prefe- eurel a favore del Demanie a saddo tagen del 10 per cembe — Goloma 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la incristone e levazione delle rendite a credito da debito del Fende	Eabs delle rendita sessitata per la tessa di memomorta liqui delle convertione cridizata dalla Legge di besti tamobbli operata della convertione cridizata dalla Legge 7 luglio 1948 fato surb la vigore la Legge di coppressione, e gla popula Emili merali ni l'orad continuto faqui internali della sendita mando col E. Boerio II fibbrado 1970, a 335
1	1	3	4	5	8	7	8	,	10
	Riporto				1282.64	10.32	1382.64		
89	Legato Morosone nella chiesa di S. Agnese in.	Vercelli	Novara		112.50		119.50	1	
40	Legato Malinverni Giu- seppe in	Olcenengo	Id.	ļ.	117.90		117.90	<b>Connaio 1904</b> -	
41	Beneficio laicale Albertoni in (1)	Artò	Id.	1.74	0.54	4.30		- 1° <b>g</b> e	
42	Legato Pignolo Andrea fu Gio. Maria in	Gattinara	Id.	٠.	69.60		69.60		
	Da riportarsi			1.78	1 <b>583</b> . 15	11.50	1589-64		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 94 dell'allegato H, annesso al regio decreto lo agosto 18

		i Liquidati lo per (1 C				di ricche			depusata 16 — 20	per rate de	ro mar. man arretrate 80 per ces	di tansa
• •		ita espoets olonna 7			Pons 19	onna 14	na 15		rendita de Colonne 16	ed to	bossesso	1
4 sequenties 1807 eppins dalla prema di premases dei heni stabili a turio dicembre 1608	gennaio 1899 oppure dalla presa di possosso del beni stabili a unto dicembre 1870	dalla presa di pessesso tutto giugno 1864	Ila presa di pemesao dei indicata nella colonna 9	Totale	di rendita seposta nella coleuna 13	di rendita esporta nella colonna 14	cento sulla rata di rendita esporta nella colonna 15	Totale	₹ 1	npo posteriore alla presa	press di	Tetale-
Ta y	dal le gennaio 1869 oppure dei beni stabili a tu	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla del beni stabili fiso a sutto	dal 1º lugilo 1894 oppure dalla presa di pessesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Oslonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di	18.90 per cento sulla rata	20 per cente sulla rata di r	Oslenne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto ser rate arretrate dalla ritenuta per imposta di ricobessa mobile -	Verso il Fondo Culte pel tempo posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempe anterfore alla dei beni	Oblome 33 + 23
12	13	14	15	76	17	18	19	20	21	23	23	24
5.13	11-66	136.77	77.79	• 234 • 63 <sub>5</sub>	1.02	18.06	45.56	84-63	197. >	8,1 <b>25-19</b>	83,585.05	41,706-24
		••	••	'	••	·		••		· 270.75	8 <b>,238. 2</b> 9	8,806-06
		••		••				••		189.95	4,092.77	4,282.72
	••	1.27	11.40	12.67		0.17	2-20	<b>2-45</b>	10.23	·· .	••.	1.
·		·· .		•:			••			188.11	2,310.11	2,596.23
5-48	11. <b>6</b>	198.06	· 89.49	244-80	1.02	18.22	17.84	87.08	207.22	8,770. >-	<b>6</b> 5,354 . 22	52,021.22
. 2677	. serie	24.										

l 2677, serie 2°.

<sup>80 -</sup> Vol. II. - 1905.

		dell'En	EDE to morale siastico presso	1000	DITA	frandite ne	RENZA a le esposte elle e 5 e 6	o per la pre-	date pol tempo por gli afreti al giorne in cali il investiti degli a isoritia al De-	CHINESO
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	or doruta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita amma da iscriparsi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debits del fonde per il milto per rendito annus do periterent a favore del Demanio a salda issas del 30 per comis — Colamas 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la isorizione e levazione delle rendire a credite od a debito del Fando	Rate della rendite accertate per la tessa di manomoria liqui descoro dalla presa di pressesso del besi inmobili operati dalla senversidera edidata dalla Legge 7 luglio lode dano curto la rigore la Legge di roppressione, o già pagata ag lati morali sui fondo costituito degli fateressi della resulti manio soi fe. Detropo 17 februario 1870, n. 6819	sulla rendita osposta nella colonne 5 dalla presu di po
as	Riporto	legate 1	and the	1.71	1583.15	11.58	1582.64	300	h. u.	-
43	Legato Di Falco Carlo	Carini	Palermo		36. 77		36, 77			
44	Legato Anfuso Salvatore	Monreale	ld.		5-61	-	5. 61	- 106	!	
45	Legato Lo Iacono Vin- cenzo in	Id.	Id.		4,02		4-02	1º gennaio 1904		
46	Legato Vizzini Giuseppe	Cefalù	Id.		7.65	1	7, 65	- 40		21
47	Legato Negroni Maria	Vigevano	Pavia		6.11		6, 11			100
12.0	Da riportarsi	100	UTWANT.	1.71	1643. 31	11.52	1642.80		10	9

			LEGG	I E DE	CRETI	DEL R	egno	D'ITALL	A - 19t	JD	126	<u> </u>
	41	MATS LOQUEDAT	rz Calto			di ricohe			spurate 8 - 30	per rate	arzetrato 20 per cen	Mage di tassa to
	-	edita especi colonna 7			oms 13	lonna 14	31 <b>a</b> aa		rendita deparate Colonne 16 — 90	ed po	)Omes	
	della press di possesso lo dicembre 1870	dalla prem, di passes tutta giugno 1964	lla presa di possesso dei indicata nella colonna 9	Totale - 12 + 15	rendita esposta nella colenna 13	di rendita especta nella colonna 14	di rendita esposta nella colonna	Totale	o per vale arretrale di e di vic besta mobile — C	mpo posteriore alla press	tempo anteriore alla presa di	Totale
- M 18	dal 1º gennalo 1866 espure dalla presa di pos del beni stabili a tuto dicembra 1870	dal 1º gennalo 1871 oppure dalla presa di per del beni stabili fino a tutto giugno 1864	dal le'inglio 1894 oppure dalla presa, di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 ·	8.50 per cento sulla rata di	18.90 per canto sulla rata	20 per cento sulla rata	Colemne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate erretrate di dalla ritenuta per impesta di viv. nesse mobile —	Vesso il Fondo Cuite pel tesapo posteriore alla presa di sesso del beni	Verse l'Ente pel dei berii	Culenze 25 + 25
2	13	14	15	16	17	18	19	20	91	22	23	1 94
£45	11.66	4 <b>38.</b> 04	80.19	244-80	1.02	18.22	17.81	37.08	207.23	8,770. •	48,254 . 22	52,021.23
			<b>-</b> .	•• !	••	•• •	٠	••)		ı 1 <b>09</b> -03	4,166.63	1,935.67
		••	••	••	••	••		"		<b>17.</b> 97	185. 81	208.78
			٠٠.	••	••	••		••		17.85	122-11	189-46
,		••	•••,		••	••		•••		9. 71	<b>26</b> 8. 48	277. 89
		••	٠							48. 64	478. <b>3</b> 0	221.94
5.45	11.66	488.04	20.19	944. 30	1.03	18. 32	17.86	87.00	207.22	9,082.74	45,167.25	54,199.96

	1200 LEGGI	E DECELL	D111 1120111						
		dell'Ent	DE morale iastico resso		DITA LUS	DIFFEI fra rendite nei colonne	le esposte Le	o per la pre- ndo per il Culto	nicate più tenpo in yer gii effeti al giorne in eni gli investiti degli ite feetita al De-
- Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	downia pel bani stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento Imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fonde per il Calto per rendita sessua da decriberrei sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- bome 5 — 6	Dobite del fende per il culte per rendita cemus da profe- seria a fevere del Domanio a saldo tesen del De per cento — Colonna d. — il	Decerenza stabilita nelle liquidazioni per la lecriziene o per la levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per li	As della resulta accertain per la tanca di mangmosta liquid decence dalla prese di possione del bend immobili operata della courceratore ordinata dalla Legga 7 lagito 1986 fina, entrò in vigore la Legga di copresiccio, a grà pagete agli Rati morali eni fondo escittatio dagli informesi della rendita mando cei I. Derreto il fobbrato 1979, a. 1849
2	•	3	4	5	8	7	8	٠,	10
48	Riporto Legato Casale Carlo in.	Vigevano	• • · · Pavia	1.71	1643.81 42. >		16 <b>42,</b> 80		· · ·
49	Legato Borghi Pasquale nella chiesa di S. Gio. Battista in.	Sassocor- varo	Pesaro	••	6.70		6.70	gennaio 1904 —	
50	Capitolo della chiesa col· legiata dei SS. Pietro e Paolo del Sasso Ca- veoso in (1)	Matera '	·Potenza		••	1.58	-	ot -	
<b>5</b> 1	Legato Andrea Dovadoli in	Lugo	Ravenna		9.58		9.58		
	Da riportarsi			1.74	1701-50	12.10	1701.06		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 2 dell'allegato L, annesso al presente decreto.

Digitized by Google

			LEGG	IRDEC	RETI	DEL BE	GNO.	D'ITAIL	<b>A</b> - 190	)5	158	8
	del Fo	TH LAQUIDATE	ulto		1	di ricches			depurate 16 — 20	ber tare	ro met, ben arretrate l 30 per ces	taido di taisa ato
		dita especta			osbans 18	nella colonna 14	colonna 15		Colonne 16	ed p	i	
decarbon 180	describe lift	bells prem di pesses steps 1984	a presa di passesso dei sdicata nella colonna 9	Totale	eo ellen espeste military	rendita esposta nella oc	rendita esposta sella colo	Totalo	3 1	po posteriore alla presa	anteriore alia presa di	Totale
section to [M] opport the	of its property and appears dails prove distributed in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con	del 1º gennaio 1871 appure della p del beni stabili fino a tutto g	dal le inglio 1964 oppaye dalla presa besi etabili fino all'epoca indicata r	Oslanus 11 + 15 + 15 + 14	A.lib sper causis upilla respe di a	18.20 per cente sulla rata di readita esposta	N per cente enlla rata di re	Colemne 17 + 18 + 19	Credito dal Fondo par il Culto per rate erretrate dalla ritenuta per imposta di ricobezza mobile	Vores il Fondo Culte pel tegapo ; sesso dei beni	Verse l'Ente pel tempo an dei beni	Colons # # + ##
40	13	24	15	36	17	18	10	20	21	23	13	24
5.49	11.65	138,04	<b>30,</b> 19	34.30	1.02	18.33	17.86	<b>37.08</b>	207.22	9,009,75	45,167.25	54,199.96
		••						· i		195.46	1,123.78	1,306,18
	••									<b>10-4</b> 6	232.92	, <b>243.3</b> 8
2.00	<b>3.</b> 1		<b>45-01</b>	57.39	0.26	<b>š. 9</b> 0	3. >	8-18	49-31	••		•
	••				, <b></b>		••			40.74	807.25	367.99
7.53	15	. 80 175,17	196-39	201.00	1.20	25. 12	20.84	45,26	266.43	9,969.85	44.8 <b>9</b> 0.14	56,099.51

	2,0.0									
		dell'Ent	DE e morale ciastico resso	i	DITA nua	frendite needite	RENZA le capeste slie e 5 e 6	o per la pre-	rta liquidata poi tempo operata per gli effetti 16 fino al giorne in Cui guto agli investiti degli a Fraulita isoritta al Do-	Ottober !
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dornta pet beni stabili devoluti al Domanie	corrispondents alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul, patrimonio sociesiastico	Oredito del Fondo per il Cuito per rendita annua da terrepersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colome 5 — 6	Doblio del fendo per il enlio per rendita annes da proicerera a ferrere del Demania a saldo tacas del 20 per essio — Golosno 6 — 6	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la fecrisione o levazione delle rendita a credito od a debito del Fondo	Rade Galla, reactita, scortaina per la tassa di manomorta liquii decerno dalla prese di possorio dei besti innobili operata della converzione della della Lagge i luglia ilada fano entre la regione la Lagge di impressione, a già pagata agli mati morali sui fondo contistito dagli interessi della resulta mando col E. Decreto II fobbralo 1870, m. 6518	sulla rendita sepoeta nella colonna 5 dalla nresa di n
1	2	8	4	5	6	7	8	9	. 10	
52	Riporto	Civitaveo-	 Roma	1.71	1701.59		4701.08 6.45		٠	
53	Legato Pirchedda o delle anime purganti in	Pezzomag- giore	Sassari	78.41	23.52	54.89		1 10		
54	Cappellania Giaralone Niccolò nella chicsa di S. Cristina in	Marvala	Trapani	••	45.39	••	45.29	f° gennalo 1906		
55	Cappella di Maria SS, della Presentazione fon- data da Lombardo An- tonio e Ballo in	.i Aleamo	Id.		64-90		64.90	Ī		
	Da rigortarsi	'	••	80-12	1898.05	67.99	1811.03			

LEGGI E  RAYS ARRESDATE LIQUIDATE A favore del Fundo per il Cuito					CRETI	DEL K	EGNO	DITAL	LA - 19	UÐ	121	1
						AITIMUTA di rioche			deparate 16 - 90	per rati	TO DEL DE arretrate d 30 per ce	MARIO di tasea ento
	mella o	ita especi colema 7	3.	Totale	ita esposta nella colenna 18	lita esporta nella colenna 14	oante mila reta di rendita ceposta nella celonna 15	Totale	di rendita Colonne	posteriore alla presa di pos-	tempo asteriore alla presa di possesso	Totale
dai beni stabil a tutto diosmbro 1864	dal le genatic 1866 oppure dalla prema del besi maldi a mito dicembre	dal 1º genasio 1571 oppure dalla del beni stabili fino a unto	dal l'elugito 1894 oppure dalla presa di possesso bessi stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colemne 11 + 15 + 15 + 14 + 15	2.00 per cento sulla rata di readita	13.20 per cente sulla rata di readita esposta nella colonna 14	D per cente sulla rota di rendit	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rese erretrate dalla nienuta per imposta di ricobessa mobile	Verse il Fondo Culta pel tempo posteriore alla presa di somo dal beni	Verse l'Ente pel tempo sateri	Colemas #5 + #5
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	222	23	24
7.52	14.80	<b>178. 17</b>	10 <b>526</b>	<b>301.60</b>	1.30	25.12	20.86	45.96	256.43 	9, <b>360.3</b> 7	46,880. 14 144. 56	56,099.51 166. <b>4</b> 5
	••	••	221.09	33H - 09	•	••	44.92	11-22	<b>176.</b> 87	••	75 <b>9-6</b> 3	759. 63
 							:			61 - 64 590 - 55		1,645. 15 - 2,223. 69
7.59	14.80	175.17	325.29	529.78	1.30	23. 12	- 65.04	89.46	483.80	9,908- 65	<b>50,900.3</b> 8	60,893.88

	1212 EEGGI									
		dell'Ent	EDE te morale siastico presse		DITA DUS	fr. rendite	RENZA a le copeste elle se 5 e 6	odo per la pre-	eldate pel tempo la per gli affetti al giorno is sul gli investiti degli le bestite al De-	Ossesso
Numero prograedvo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	deruta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento impesta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Cuito per rendita mesus de secretores sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lome 5 — 6	Dibite dal fondo per il enite per rendite annua da prole- serei a fivere dal Demanio a finide ianna dal 80 per cente - Colomo 6 - 8	Decorrenza stabilita nalie liquidazioni per la isorizione o levazione delle rendite a credito od a debito del Rondo i	Bate della rendita scentista per la tassa di manomenta liquidoccare della bresa di Possesso dei basi innachiti operal della conversation ordinate dalla Logge 7 ingle 1868 face ordich in vigere la Logge di suppressione, o già peptro di mando coli il chelli fatti interesi della rendifimanto col il. Decrete 17 fabbrate 1970, n. 2010.	rulla rendita esporta nella colonna 5 dalla presa di po
1				5		7	8	9	10	Ι,
	Riporta		••	80.12	1986-04	o <b>7.9</b> 9	1814:09			
<b>5</b> 6	Legato Regina Michele in	Marsala	Trapani		<b>13. 7</b> 7	••	13. 77			••
57	Legato Sciacca Antonio in	id.	Id.	••	3.83	••	3.83	- 4064		••
58	Legato Oca Gio. Batti- sta in	Salemi	Id.		4.05	••	å. 05	- 10 85		••
59	Legato Di Stefano Ga- spare in	Id.	Id.	••	2.40		2.40			••
	Da ripertursi		, II.	80.12	1902.10	67.99	1838.01		٠	

<u> </u>												
		nes a co				ermoura P di ricches			deparate 16 — 90	per rate	arretrate 30 per cec	di tassa
7.5	mile or	in especialists 7	3.	Totale	osperta nella estemna 13	erports netts colemns 14	a sella colenza 16	Totalo	rondita Colonne	es alla presa di per-	A press di possesso	Totale
	del 1º grandio 1866 oppura dalla press del basi sacipi a unto disembra	dal 1º gennaio 1671 oppuro dalla prem d del beni stabili ino a tetto giugno i	dal l'elaglio 1304 oppure dalla press di papesso Pest stabili fino all'opesa indicata nalla celenza	October 11 + 15 + 15 + 14 + 16	8.80 per sento sulla rata di susdita	11.50 per cento sulla rata di readita	90 per cente sulla rata di rendita esperta	Colonne 17 + 18 + 19	Oredito del Fundo per il Onho per rate erretrate di dalla riteauta per impesta di ricohema mobilo —	Verse il Pendo Oulte pel tempe perteriore alla press di	Verso l'Exis pel tampo asteriere alla del beal	Outenso 88 + 85 .
•	10	34	15	16	17	18	19	20	<b>91</b>	#	23	24,
7.53	14-80	(75 <u>, 17</u>	385-30	5 <b>500-7</b> 6	1.39	23.19	65-06	<b>89. 48</b>	438.30	<b>4;988-4</b> 5	50,960.3	60,896-83
		••	••	>			••	١ ځ.	••	83: 77	, NG 73	500.20
	••	: ••				· . ••		<i></i>	••	8.19	130.95	189. 12
					••	••			••	41.45	185-97	147-12
•				••	••	••	••	·	••	6. 64	90:5 <b>7</b>	<b>9</b> 7.48
1.33	14.80	175.97	565. Sa	180,70	: 1.30	23.12	65.06	89.48	433.30	10,048.17	<b>51,7#4.2</b> 8	61,767.45

	1274 LEGG1	E DECRET	I DEL REGN	O D'I	ALIAT	- 19	V5			_
•		dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA Dua	fr rendite n	ERENZA a le osposta ello m 5 e 6		aldah pel tempo la per gil editi al giorno in en gil investiti degil te iseritia al Do-	
	DENOMINAZIONE			oj <b>Ž</b>	corrispondente alla tassa stracedinaria dei 30 per cente Imposta sui patrimonio ecclesiastico	por rendita annua da Debito pubblico — Co-	tal 30 per cente	per la isorizione e a debito del Fondo	i manomenta He immobili operal begito 1986 duo e già pagate a rresse della rendi 6810	
	dell'Ente			2	aria d	bito p	41		L Dest	7 4 9
	morale ecclesiastico	COMUNE	PROVINCIA	stabili devoluti al Demasio	straordin o eodesia		with you rendles seems auto a saide team dal 30	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendite a credito od	tta per la da dalla L di suppre estituito da Pobbraio	lle enter
Ę	soppresse	. ;		ara bili	Na tase atrimoni	edito del Pondo per il Calto terribersi sul Gran Libro del lonne 5 — 6	N D II	Olta nel rendiu	res di res di la Legga fondo ce	A STATE
Poer				el beni	dente a	let Pon	del fonde a favore d lenne 6	at a deli	A Line	ditt
Mumere progressive				dovuta pei	orrispos impost	Credito de Learber Ionne 5	Dobite del f serei a fav - Colonza	levacio		A Fee
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Riporto	••		90.12	1802.10	67.99	1838.07			
60	Legato Suor Maria Anna Verdirame in	Salemi	Trapani	••	30-10	••	20.10			
61	Legato Sciacca Giovanni in	· Id.	Id.	••	1.59	••	1-50	gennale 1004		
62	Legato Romano Stella	Id.	. Id.		1.05	••	1.06	•		
63	Legato Suor Angela Oliveri in	Id.	Id.	••	2.43		2.43			
	De riportersi	·		80.12	1867.18	67.99	1963.15			1

			46	GGI E	DECRE	LI ORF	REGNO	D D'ITA	LIA - 1	905	12	75
d bros	dol Par	ngo bet () La Tricony	Oulto			Brantoya di ricch	Para para		S - 20	per rai	ito per pe e arretrat el 30 per ce	MANO o di taona mto
	sella.	dita esperante 7  Posterna 7  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9  Posterna 9	1 3.	Totale	cento sulla rata di rendita ceposta nella colonna 18	13.20 per cente sulla rata di rendita esposta nella colenna 14	cento sulla rata di rendita esposta nella celonna 16	Totale	Gredito del Fondo per il Culto per rate arretrate di resulta depurate dalla ritecuta per imposta di ricohema mobile — Colonne 16 — 20	o posteriore alla presa di pos-	pel tempo anteriore alla presa di possesso	Totale
the second after spinds to the state of the state that the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th	dal le gennaio 1869 oppure dalla presa di por dei beni stabili a mtto dicembre 1870	del l'agennaio 1871 oppure dalla press. di pos del beni stabili fino a unio giugno 1894	dal l'elegio 1804 oppure dalla presa di possessi beni stabili fine all'opoca indicata nalla colonna	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per		2	Oblemae 17 + 18 + 19		Verse il Fonde Cuite pel tempo pesteriore alla presa	Verso l'Ente pel tempo ant del beni	Colemns 25 + 25
7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.62	1å-80	178-17	825. 20	544.78	1.30	28.42	65.06	8 <b>9.48</b>	438.80	10,0 <b>18</b> -17	54,794.98	61 <b>,76</b> 7. <b>4</b> 5
••	••					••	<b></b>	••'	••.	55.33	o74.80	* 730.43
		••		••				ed.		<b>4</b> -18	50.56	5 <b>4. 49</b>
	٠.									2.89	<b>35. 2</b> 5	36.15
, ,		.:								6-69	81.58	<b>84.</b> 27
7.50	14.80	178. 17	226.20	522.78	1.30	29. 12	65.06	<b>90.</b> 48	438.30	0,112-21	<b>12,566.2</b> 7	62,678.48

		dell'Ent	IDE e morale mastice presso		DITA BUS	frendite ne	RENZA le espeste ille 5 o 6	e e per la pre-	al date pal tempo a per gli serbiti al derro la cal la investiti degli te lestite al De-	Opposite
Numero progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresse	COMUNE	PROVINCIA	devuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio cociestastico	Ovedito del Fondo per Il Cuito per rendita messas da iseritorist sul Gran Libro del Debito pubblico — Ce- lonne 5 — 6	Dobito dal fendo per il culto per rendita censes da profe- nersi a fivere dal Demanio a saldo tassa dal 80 per cento — Colonno 8 — 8	Desprenza stabilita nalle liquidasioni per la iserisione e per levandone delle rendite a credito od a debito del Fesdo per	Rate della presella sessertatis per le tessa di manamenta liquadescribe della prese di presenza del hani innobili sopresi della converzione ordinata dalla Legge 7 luggio piata della converzione ordinata dalla Legge 7 luggio piata della Rati morbili sui fondo coettistio dagli inseresi della readiti manio sei R. Deserto (7 febbrato 1979, p. 1819	sulla rendita egposta pella colonna 5 dalla presa di nor
1		3	4	<u> 5 1</u>	6 <u> </u>	7	8	9	10	
٠.	Ripento	••	••	89.42	1887-18	67.99	1 <b>96</b> 3. 15			
64	Legato Scimemi Giu- seppe in	Salemi	Trapani		1.50		1.50			
65	Cappellania Alagna Biagio, im.	Marsala	Id.	••.	30. <b>45</b>		30.45	Connaio 1904 -		
66	Cappellania Santa Lombardo in.	Id.	. <b>Id</b> ,		80.33	••	80. 33		٠.	
67	Legato Pietro Favusza	Salemi	Id.	••	1.95		1.96		••	
	Da riportarei			80.12	2001.11	67199	1677-08			-

					7							
		o per il c				di rioche			depurate 16 - 80	DOT TAN	to des. de arretrate l 30 per ce	di tees
; ;		ita espesti itanna 7	3.		colonna 13	nella colonna 14	lones 15		Colonia	eod pp	oesesod _	
antembre 1887 oppure Anita press di pusse dei besi stabili a tutto dicembre 1808	1806 appure dalla press di posses stabili a tutto diosmbre 1870	1871 oppure dalla prem di posses stabili ino a tutte giugno 1894	dalla proces di possesso d ladicata nella celenza f	Totalo	di rendita espesta nella	osute sulla rate di rendita esposta nella	di rendita esposta nella colonna	Totalo	Ovedite del Fondo per il Culte ger rate sevetrate di dalla ritecuta per imposta di ricobessa mobile —	Verse il Fundo Culto pel tempo posteriore alle presa di sesso dei beni	sempo anteriore alla presa di	Totale
1	dal l'a gennaio dei beni	dal 1º gennaio 1671 oper del beni stabili fin	dal 1º lugilo 1804 oppure dalla presa di possesso besi stabili fino all'opoca indicasa nella celenza	Coloune 11 + 13 + 15 + 14 +	3.20 per cento sulla rata.	18.80 per	90 per cento sulla rata	Osienae 17 + 15 + 19	Credite del Fondo per il C dalla ritenuta per Impot	Verse il Pundo Culto pel sesso del beni	Verso l'Ente pel tempo del beni	Oakense 23 + 25
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	34
7.50	16.80	4 <b>7</b> 5.	<b>316.19</b>	\$800.: <sup>1</sup> 78	1.80	23. 12	65.06	89.48	433.50	40,112.21	52,566, 27	62,678. L8
		••							••	<b>4.</b> 13	50.86	54.49
:	••	••			••	••			••	<b>33.</b> 50	1,061.70	1,095-20
		••				•.		••	••	<b>440.</b> 93	<b>2,291</b> .18	2,782.11
						••			••	5. 86	<b>45.4</b> 7	70.83
7.82	14.80	478.47	<b>395. 20</b>	511.78	1.30	25-12	65.06	89. 48	438.80	10,596. 13	<b>66,034.</b> 98	66,631.11

		dell'En	EDE te morale siastico presso		DITA	rendite	RENEA le empente lle 5 6 5	rione o per la pre- Fondo per il Culto	at per git offetti al giorno le cel il investiti degli in boritta al De-	CARLADO. I
	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico	COMUNE	PROVINCIA	beni stabili devoluti al Demanio	sorrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento impesta sul patrimonio ecclesiastico	Frado per il Culto per rendita annua da sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-	por II culto per resulto cenues da preis- al Domanio a saldo tassa del 20 per cento 5	selle liquidazioni per la tecri	isteata per la tanna di mincomorte lleg dinesia dalla Legga I leglia liste fine agge di soppresidore, a giù pegate si continhe dagli interessi dalla crandi o Il foldenia Isto, a per	a nella criesus 5 dalla press di p
- Namere progressivo	soppreaso 7		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	er doruta pei beni stab	o corrispondente alla tu imposta sui patrin	Cradito del Fondo pe dorrerei sul Gran lonne 5 — 6	Debite del fende per co peret a favora del Di — Celonne 6 — 6	Decorrenza stabilita i	Date fulls randtes and decease data press (cl)s conveyings to a cless for vigors in L. Bott moral and feed mento on IV. Darres	salla rendita seposta
	Riport:	105.53	on   on	80.12	2001.11	67.99	1977.08	100	14.00	
68	Cappellania Giaçolone Niccolò nella chiesa di S. Cristina in (1).	Marsala	Trapani		2.52		2. 52			
69	Legato Suor Celidonia Oliveri in	Salemi	Id.		0.54	4.	0.81	gennaio 1904		
70	Legato Renda Francesco	Id.	Id.	-	1.01		1.01	1000		
71	Beneficio o legato Cri- safi Mariano nella chiesa madre di	Alcamo	Id.	1	41.92		41.92		-	
1.0	Da riportarsi ,	nes.	m·n	80-12	2047. 17	67.99	2023-34	in		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 54 dell'allegato O, annesso al presente decreto.

		Lighteati per (I O			-	di ricches			depurate 16 - 20	bet tare	to per cel	elico di tassa ato
		la copeste lenna 7			13 Ages	nella ecisana 14	ans 15		condite de	<u>\$</u>	ì	
see distributions	dalls press di possessitte desmine 1570	dalla presa di passeno a tutto giugno 1864	illa press di possesso dei indicata nella celenna 9	Totals	sento sulla rada di randita espenta nella celesna 18	<b>1</b>	readits esports nella colonna	Totalo	₹	mpe posteriore alla press	nteriore alla press di	Totale
and lived seabill a terms	dal 1º granaio 1899 oppura dalla presa	del 1º gennaio 1871 oppuro dei beni stabili fino a	dal 1º hgilo 1894 oppura dalla bresa di possesse besi stabili fino all'opoca indicasa nella celemna	Colonno 11 + 15 + 15 + 14 + 15	6.20 per easto sulla rain di	12,50 per sects sulla rata di rendita	20 per cente sulla rata di s	Colemne 17 + 18 + 19	Credite del Fondo per il Culto ger reste servetrate dalla riteouta per importa di ricchema, mobile	Verno il Fundo Culte pal tempe posteriore alla presa di sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempe anteriore alla presa dei beni	Ocione 15 + 15
L	13	14	15	16	. 14	18	19	20	21	23	23	94
1.92	15.80	178-17	325. 29	<b>522.7</b> 8	1.30	25.12	65.06	<b>89. §</b> 8	<b>453.</b> 30	10,556.13	56,034.98	66,631.11
						: :, ••	· ••	• 1	••	i 3. <b>i</b> 3	88-11	91.54
						••	••		••	1. 23	27.49	20. 62
										<b>2.</b> 78	88.91	36.69
•			•• ,			••	·.	••	••	369.30	1,368.54	1,522.74
	11.80	178-17	335. 29	522.78	1.50	25.12	65.96	80.18	488. 30	10,863.77	57,447.73	68,311.50

	1260 LEGGI	E DECRETI	DEL REGN	D D 11	ALJA	- 190	)0 ———		<del>,                                    </del>
		dell'Ent eccles	DE e morale iastico reaso		DITA NUS	fra rendite	REMEA  le esponte ille 6 5 6 6	e o per la pre-	lquidate pet tempe rata per gil efatti no al giorno in cui agli invential degli idita iseritia al De-
Plumoro progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	davuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio sociesiastico	Credite del Fondo per il Culto per rendita senesa da iseriberesi sul Gran Libro del Debito pubblico — Coloune 5 — 6	Debito dal fondo per il enlio per resdita sensa da preiserei e fevere dal Domanio a saldo tasea dal 20 per essio — Colomo 6 — 8	Decorrenza stabilita belle liquidazioni per la jecrizione o per levzatione delle rendite a credito da debito del Pondo per	Bate della resetta accertata per la tassa di manomorta liquid decerca dista pressa il possesso del bani inmabili operatio della convertione refinada dilla Leggo I laggio 1966 fato al cutto la Leggo di seppressione, e già pagate agli malti mortali eni fende condittuto condittuto condittuto con mando col B. Doceto if febbraic 1960, p. 1819.
	2 .	9	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto	••	••	80.12	209,7 - 37	66.99	2023.34		
72	Cappellania di Girolamo Eleonora in	Marsala	Trapani	••	15.30		15-30	·	
73	Legato Fonato nella chiesa parrocchiale di Sarcedo amministrato dal parrocco pro tempore in (1)	Sarcedo ,	Vicensa	••	••	98.87		tº gennalo 1904	
74	Monastero delle France- scane di S. Maria Egi- zisca in (2)	Bologna	Bologna	54.79	16.44	88-86			
	Da riportarsi. '	••	- , <b>-</b> ,	184-91	2078-11	199.71	2088.44		

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 118 dell'allegato K, annesso al regio decreto 6 ottobre (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 17 dell'allegato I, annesso al regio decreto 2 settembre

								PAINI	. I	<i>5</i> 00	12	01
		LIQUEDAT o per il C				aitenuta di rioch	PER DAP		depurate 16 - 90	Der rat	ire out be a arretrate al 30 per ce	di tasas
nabili a tutto dicembre 1869	Della co	ita esposti pionna 7	13.	Totale	di rendita seposta nella colonza 18	rendita esposta nella coleana 14	rendita esporta nella celonna 15	Totale	er il Calto per rate arvetrate si rendita de importa di ricobessa mebile — Colenne 16	1	anteriore alla presa di possesso	Totale
dal 4 settembre	dal 1º gennaio 1969 oppure dalla press dei beni stabili a tutto dioembre	dal 1º gennaio 1871 oppure dei beni stabili fino a	dal 1º lugilo 1894 eppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'apoca indicata nella colonna	Colomne 11 + 12 + 13 + 14	8.80 per cents stilla rate	13.90 per cento sulla rata di	90 per cento sulla rata di	Colemne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo p dalla Fitenuta per	Verso il Fondo Oulte pal tempe posteriore alla presa sesso dei beni	Verse l'Este pal tempo ante del beni	Osismas 23 + 5.
12	18	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7. <b>8</b> 9	14-80	<b>175-1</b> 7	876-79	<b>883.</b> 78	1.90	<b>\$5.</b> 13	: <b>65.</b> 06	8 <b>9. 4</b> 8	<b>483.</b> 30	<b>10,863.7</b> 7	57,447.73	68,911.50
	••	••			••	· •	••	••		58.42	509.65	<b>85</b> 5.77
••	••	<b>1,378.</b> 70	866.76	<b>2,345. 46</b>	••	181.99	<b>173.</b> 95	365-34	1,890.43	••		
ı.	••	••	113.26	118.94			22.66	<b>\$3.65</b>	90.59		·· ··	·
7.60	11.80	1,833.87	1,305.29	2,881. [4	1.80	205.41	261.06	467.47	2,446-01	10,918.89	57 <b>,96</b> 0. 38	68,867.27
		0.8					. ,					

n. 5698, serie 2ª. n. 5644, serie 2ª.

<sup>81 -</sup> Vol. II. - 1995.

		dell'Ent	IDE e morale siastico oresso	RENI	DITA HUA	fra reodite ne	RENZA lo capesto lle 5 e 6	o per la pre-	morta liquidate pel tampe illi openta per gli effetti 1860 duo el giorno la cel pagato agli investiti degli iella rendita lantita al De-	Katl mo-
Numero progressivo	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Bemanio	corrispondente alla tasas stracedinaria del 30 per cento imposta enl patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto ger rehidise envesa da tecriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonue 5 — 6	Debtio del fonde per il enko per rendits enue da prei- eura a favore del Domanio a salde tassa del 20 per cento — Colonne 6 — 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la isocizione o per levazione delle rendite a credita od a debito del Pondo per	Rate della rendita accertata per la tassa di mangenoria liquid decerce della perca di possense del bani innobili operata della conversione redinata dalla Legge i laggio 196 fino al entro in vigore la Legge di soppressione, o grit pagate agli Enti morsal, esal fonde contitutio dagli interessi dalla rendita mando coi E. Descrito 17 febbrato 1879, a, 6819	per gli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11-
	Riporto			134-91	2079. 11	<b>19</b> 9.74	2038.64			
75	Convento dei padri do- menicani di S. Maria Novella in (1)	Firenze	Firenze			1.125 •	••	_	94	
76	Convento dei Cassinesi, di S. Maria della Ba- dia in (2)	Id.	Id.		••	1.877 >	••	gennalo 1904 —		42
77	Convento degli ex do- menicani di S. Marco in (3)	Id.	Id.	83.47	25.04	58.43		1º gen		
78	Monastero delle suore della carità in (4)	Tregate	Novara	20.08	181.53		161 44			42
	Da riportarsi			238-46	3079.11	2700.14	2300.08			

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 81 dell'allegato L, annesso al regio decreto 1° gennaio 1880, (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato A, annesso al regio decreto 3 giugnio 1886, (3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 105 dell'allegato L, annesso al regio decreto 30 ottobre 1896, (4) Iscrizione suppletiva, vedi n. 89 dell'allegato L, annesso al regio decreto 1° gennaio 1880,

Digitized by

		io per il O				di ricches			depurate 16 — 20	OREDIT per rate del	SO per cen arretrate	ANSO di tassa to
Dem Ore : see		organia 7	3.	Totale	di rendita esposta nella colenna 13	ita especta nella colonna 14	esposta nella esionna 15	Totale	rate avvetrate di rendita chema mobile Celome	press di pos-	anteriore alla presa di possesso	Totalo
det heni stabili a mutto die	da! I' gennaio 1860 oppure dalla del beni stabili a mito dio	del 1º gennaio 1871 oppure dalla del beni stabili fino a unto	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di possesso besi stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonno 11 + 18 + 18 + 14 + 1	6.30 per cento sulla rata di rendi	18.90 per cente sulla rata di rendita	20 per cento sulla rata di rendita	Oolenne 17 + 16 + 19	Credito del Fondo per il Cuito per i dalla ritennta per impesta di rio	Verso Il Fondo Onte pel sempe posteriore alla sesso del beni	Verso l'Ente pal tempe anterio dei beni	Colonno 25 + 35
_	13	14	15	16	17	. 18	19	20	91	22	23	94
1.63	15-80	1,553.80	1 <b>,3</b> 05. <sub>29</sub>	2, 881 <b>. §</b> 8	4-80	205-11	261-06	<b>467 - 47</b>	2,414.01	10,916. 89	57, <b>9</b> 60- <b>38</b>	68,807. <b>2</b> 7
	••	14,442.50	<b>9,98</b> 7.50	21550. >	••	1,532.85	1987.50	3,590 . 35	<b>19039.</b> 65			: :
2	2,764	<b>33359.</b> 50	13061 - 50	50019-53	249.35	<b>6,271.6</b> 5	<b>3</b> 616. 30	7 <b>,130</b> . 10	<b>49889-4</b> 3	. <b></b>		••
			32-95	<b>31, 9</b> 5	••	••	6.50	6.59	26.96			••
		••								1,170.19		1,170. 12
Œ	1,748. <b>80</b>	24,357. 24	24357.24	74.482.96	243.65	6.009.44	4874 . A5	11.194.84	69.969.A5	19.087.64	57,950.39	70,037.89

		n bhomh	L DED REG.	****	TUTIV	- 10	00			
		dell'Ent	IDE le morale siastico presso	1	DITA nua	fra readite	RENZA le esposte slie e 5 e 6	do per la pre-	idate pel tempo a per gli secisia al plemo la celati il lavestiti degli a lecritta al De-	689810
Maine to progressive	DENOMINAZIONE  dell'Ente  morale ecclesiastico  soppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovata pei beni stabili daveluti al Demaniè	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento finporta sul patrimonio ecclesiasico	Credite del Fonde per il Culte per rendita enusa da isoricores sul Gran Libre del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Dobles dal fendo per il culto per rendita cennel da proje- carel a favore del Demanio a saldo tassa del 20 per pentio - Gelome 6 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per	Rate della readita essertzita per la tassa di manomenta liqui deserto dila parese il possesso dal besi inmabili operati della centratione ordinata dalla Logge 7 luglio 1906 fino circh in vigore la Legge di copprentica, o già paggie ne Bati morali sol fondo continuito dagli intercadi della cradit manio cei R. Decreto If febbralo 1870, a. 1619	sulls rendits esposts nells colonne 5 dells press di re
.1	3 ·	8	4	5	6.	.7	8		10	1
	Riporto			238.46	1285.67	<b>276</b> 0. 14	2200.08			
79	Convento degli agosti- niani sotto il titolo di S. Nicola in (1)	Pisa	Pisa			900. >		1904 -		٠.
80	Monastero delle cappuc- cine di S. Egidio abate in (2)	Siena '	Siena	3.53	1.06	2. 47		f• gennaio 1904		
81	Convento dei carmelitani riformati in (3)	Sc <b>icl</b> i	Siracusa			99-64		ī		
Amn	nontare complessivo delle r vi arretrati liquidati a tut:	endite annue	o'e dei rela-	944 90	9396 72	9789 SK				
Face ag	sudosi luogo alla iscrizione giungono alle rate arretra te maturate nel tempo dec ontare complessivo delle r	e della rend te liquidate corso dalla	ita con deco fino all'èpod detta epoca (	orrenza sa indi a tutto	dal l	• lugli ella co lo 190	o 1904 lonna 4 sull'	, si V le am-		
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904									
_										

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 133 dell'allegato K, annesso al regio decreto 6 ottobre 13 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 37 dell'allegato M, annesso al regio decreto 22 febbraio 13 (3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato N, annesso al regio decreto 20 febbraio 13 Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanz A. MAJORANA.

		E LIQUEDAT do per il (				RITEMUTA di rioche			depurate 16 - 20	per rate arretrate di tassa. del 30 per cento				
		ita espost colema 7	3		BOR 18	coleans 14	12 .		rendite de Colonne 10	£ 7	Oppose			
nembre 1866	ire dalla presa di possesso wito diosmbre 1870	a presa di possesso o giugno 1984	reza di possesso dei ata nella colonna 9	Tetalo	ita esporta nella celenna	readita esporta gella cole	g esposte nella colenna	Totale	₹	posteriore alla presa	anteriore alla presa di p	Totale		
dat e segosabre 1867 appure dalla resea del best stabili a utta dinembre	dal 1º gennaio 1369 oppure dalla del beni stabili a usto die	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla del beni stabili fino a tutto	dal l'elagis 1894 oppure dalla presa di pessesso beni stabili filo all'opcon indicata nala colonna	Colonno 11 + 12 + 13 + 14 +	8.20 per cento sulla rata di rendita	15.30 per ceato milla reta di reac	of per sento sulla rata di rendita	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rafe arrefrate dalla ritenuta per imposta di ricobesta mobile	Verme il Fondo Culte pel tempe postariore alla presa sesse del beni	Verso l'Ente pe: tempo anteri dei beni	Celenae 28 + 26		
	13	1 4	15	16	17	18	19	20	21	72	23	24		
	2,768. 80	45,525.87	14357. 29	71,183.96	213.65	6,009-41	4871.45	11,121-51	63,359.45	12,087.01	57,950.38	70,037.39		
		5,580- >	8,550. >	14,070. >		728.64	1710. »	2,438-64	41,63 <b>1.36</b>	••		••		
·• ••	••	٠.	1.67	1.57		••	0.31	0-31	1.36			••		
<b>10. }</b> 5	212. >	2,424 . 22	946.58	3,723.25	18.66	8 <b>3</b> 0. >	189. 32	5 <b>27.9</b> 8	5, <b>19</b> 5- <b>2</b> 7					
7.50	2,980.80	53,470.09	33855.39	<b>92,2</b> 78.78	262-31	7,058-05	6771.08	14,091-44	78,187.34	12,087-01	<b>57,950.88</b>	70,037.89		
			1,981.12	1,881.12			376. 22	376. <b>22</b>	4,504-90	1,100-04	,	1,100.04		
	2.980.89			05 470 00	200 04			41 107 00	79,692.24	40 407 65	- OFO TO	71,137.43		

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO P -- Elenco degli delle rendite 5 °l<sub>o</sub> da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a p

a saldo della tassa del 30 per cento in esecu (Leggi 7 luglio 1866, n

	<b>DENOMINAZIONE</b>	dell'Ent eccles	DE e morale niastico resso	an	DITA	rendite rendite colonie	RENZA Live esposte lile o 5 o 6 -ogues and ogues seemen	per la iscrizione o per la pre- a debito del Fondo per il Culto	is menomenta liquidate pel tempe immedili operata per gli effetti lugio 1806 ano al gierno in cui o già pagnia egii investiti dagli remi della renitta lostitta al De 689
Numero progressies	dell'Ente morale ecclesiastico #oppresso	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla ta-sa straordinaria imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto ser rendita sem i derriversi sul Gran Libro del Debito pubblico lonne 5 — 6	Dabito del fondo per il entto per rendito e serei a fivere del Demanio a saldo tassa — Colonno 8 — 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni levazione delle rendite a credito cd	Rate della resulta assertata per la tassa descente della Pesse di possesso del bail della Leges del possesso del bail della Leges entrò in-theore is Loggo di coppressione. Eni morali sul fendo costifato dagli inti manie cel R. Detreto If febbrale 1876, m.
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10
1	Massa dei preti della collegiata di N. S. delle Vigne in (1)	Genova	Genova	••	25. •		25. •	- 706	
2	Ufficiatura Capacchia in Cerignano in	Fiviszano	Massa Carrara		25.90		25.90	1° lugilo 4904	
	nontare complessivo delle tivi arretrati liquidati a t				50.90		50.90	ı	

<sup>(1)</sup> Iscrizione suppletiva, vedi n. 21 dell'allegato I, annesso al regio decreto 6 ottobro Roma, addi 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

ukali ecclesiastici soppressi,

del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 sgosto 1867, n. 3848).

AMERICATE LIQUIDATE  o del Fondo per Il Cu  sella rendita esposta  nella colemna 7  O D D D D D D D D D D D D D D D D D D	do per fi Cu dita esposta colonna 7	Ca.	di possesso dei	Totale	rendita esposta nella colonna 18		esporta nella colonna 15		o per rese erretrase di rendita deparate di ricchema mobile — Colome 16 — 20	posteriore alla presa di pos-	TC DEL DES	di tassa
	ottu e genneto 1860 oppure de	del 1º gennaio 1871 oppure de	del l'eluglio 1894 oppure dalla presa Fe besi stabili fine all'apson indicata r	5 Celemne 11 + 12 + 18 + 14 +	2 8.30 per cento sulla rata di ren	31 18.30 per cente sulla rata di rendita cepceta nalla colonna 14	50 per cento sulla rata di rendita	B Colonne 17 + 18 + 19	Credite del Fondo per il Cuito pe dalla sitenuta per Importa di	Verso il Fondo Cuite pel tempo sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore dei beni	Oslonze 23 + 23
										712-50 14-82	64-31 988-95	776.81 953.77
			••					•••		727 - 52	1,008-26	1,730.88

L 5698, serie 2°.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO Q - Prospetto rispilogative de

delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favo a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzio

(Leggi 7 luglio 1866, n. 30

	degli ecc	NUMBA Enti r clesias quali a	morali tici		DITA nua	fra rendite ne	RENZA Le esposte elle e 5 e 6	ti a favore o a	e poi coppressi	aidale poi tempe la per gli effetti al giorno in cui gli investiti degli ila iscritta al De-	Oseeso:
INDICAZIONE  degli Blenchi  degli Enti morali  ecclesiastici  soppressi	rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del De- bito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Colomne 2 + 3	devuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sui patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da tecreversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debito dal fondo per il cuito per rendita sassas da greide serri a favore dal Demanio a saldo tassa del 30 per essis — Gelenne 6 — 5	Decorrenza della rendita da iscriverri o da prelevarui carico del Fondo per il Cuito	Numero degli Enti morali assoggettati a converzione e poi coppressi dalla Legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempe decerso dalla prosa di possesso dei heni inmobili operata per gli sfetti della conversione oddisera della fetti egge? Tullio 1966 fino a picno la cui entre la Vegere la Longe di soppressione, a già pagne agli investiti degli Enti mortii sui fonda contratto degli interessa della rendita incritta al De-manio col R. Decreto 11 teberato 1870, a. 2019	eulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di del beni stabili a trito il 3 metembre 1867 nes el 1
1	2	8	-4	Б	6.	7	. 8	9	10	11	12
1. Elenco — Allegato A .  2. Elenco — Allegato B .	1	1	1		 12.15	34.95 	 12.15	1			••
S. Elence — Allegato C .		1	,		25.94		23.94				
Elenco — Allegato D     Elenco — Allegato E     Elenco — Allegato F	1	5	. 5 1	<b>74.</b> 70 146. 12	200.17 34.84	 81.28	125.47	1° lugito 1904		*	

## elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi,

lel Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demania lelle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

15 agosto 1867, n. 3848)

		LIQUIDATE per il O			'		ena naro man mobi		deparate 16 — 20	per rate	orto del demando te arretrate di tassa lel 80 per cento		
•		ta esposta ionna 7			celoana 13	eologus 14	na 15		rendita de Colonne 10	di pos-	powsesso		
dinambre 1963	disembre 1870	dalla presa di possesso tutto giugno 1894	presa di pomesso dei icata nella colonna 9	Totale	di readita espensa sella cela	di readita enposta nella sol	lita espera nella colonna	Totale	o por rate arretrate di ri di ricobetta mobile — G	e posteriore alla presa.	anteriore alla presa di p	Totala	
dei beni etabili a unte dicembre	dal 1º gennaio 1809 oppure dalla presa dei beni stabili a tutte dicembre	dal le gennaie 1871 oppure de dei beni stabili fino a tu	dal l'ologito 1894 oppere dalla proza di possesso beni stabili fino all'opeca indicata nella colonna	Coloume 11 + 12 + 13 + 14 -	8.80 per senv sulla rata di re	13.20 per cente sulla rata di re	20 per cento sulla rata di readita	Colemne 17 + 18 + 19	Credite del Fonde per il Culto si dalla ritenata per imposta di	Verso il Fondo Culto pel tempo sesso dei beni	Verse l'Ente pel tempo ; ante	Celoune 22 + 45	
13	18	14	15	16	17	18	19	20	<b>3</b> 1	22	28	24	
<b>3</b> 7.06	<b>49-9</b> 0	596-33	<b>249</b> . 50	· 918.78	4.89	<del>7</del> 7. 89	<b>49.</b> 90	131.69	787. 10		••		
				••	• ••	, ••	••		••	294.70		294.70	
		••				••				347.18	684.41	881.59	
						••			••	4,122.40	1,882.67	<b>6,005.</b> 07	
			548.86	548-86			10 <b>9.7</b> 7	109.77	439,09		28.45	28.40	
			- 1	- 1	ı			-1		<b>704.</b> 77	2,998.43	3,703.90	

	NUMERO degli Enti morali acclesiastici pei quali si ha			100	DITA nua	fra rendite ne	RENZA Lie esposte ille e 5 e 6	a favore o a	poi coppressi	date pel tempe per gli efetti glorio en cul invostiti degli incritta al De-	
INDICAZIONE  degli Elenchi  degli Enti morali  ecclesiastici  soppressi	rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del De- bito pubblica	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecciesiastico	Credite del Fondo per Il Ouko per rendita annua da iecriveres sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-kome 5 — 6	Dobito dal fondo per il culto per rondite annue do perie- varri a fivere dal Domanio a salde tassa del 10 per cento — Golomo G — 6	Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi carbes del Fondo per il Cuito	Numero degli Enti morali assoggettati a convertione e poi dalla Legge 15 agosto 1867	Rate dalla residita acceptata per la tanta di manomorta liquidate pai sampe decorse dalla prema di pramente del monte famo della correctione della famora della correctione ordinata dalla Legge 7 legglo 1966 fano al gloren familie ha vigore la Logge di opprementore, e già pagata agli investiti degli mante col II. Desereto 17 febbrate 1970, n. Mill monte col II. Desereto 17 febbrate 1970, n. Mill della cendita incritta al De-	enlia rendita esposta nella colonna 5 'kl'u presa di nes
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Elenco — Allegato G	2	11	13	25. 19	463. D <u>4</u>	17.63	155 <b>. §</b> 8				
8. Elenco — Allegato H .	2	9	11	180.80	451.05	126.56	396-81				
9. Elenco — Allegato I	1	14	15	178-11	409.43	121.17	267. 19	ا څ			•
10. Elenco — Allogato 🛣 .	1	7	8	66.50	415.51	46.55	395-56	1° luglio 1901		••	
11. Elenco - Allegato L	1	٠	5	88.16	117.18	<b>\$</b> 5.78	104-72	9m		••	
2. Elenco — Allegate M	2	12	14	<b>43.</b> 90	494-14	30.75	480.96				
3 Elenco — Allegato IV	10	54	64	1,140.67	8,406. 14	735.46	2,998-95				
1. Elenco — Allegato O	18	68	81			8,762. 25	ll				1

		o per il (			,	RITRNOTA di rioche			CREDITO DEL DEMANO per rate arrotrate di t del 30 per conto				
		ta espost donna 7	<u> </u>		onn# 13	lonna 14	na 15		rendita d		ogsagsod		
IMOT oppure dalla press di postenza stabili a tutto dinenibro 1465	dalla presa di possesso to dicembre 1870	dalla prova di povsetto tutto giupao 1894	la presa di pomesso dei ndicata nella rolonua 9	Totale	di rendita esposta nella colonna 13	cento sulla rata di rendita seposta nella colonna 14	di rendita seposta nella colonna	Totale	per rate arretrate di	ipo postariore alla presa	sempo auteriore alla presa di	Totale	
us a sesionibre lifty oppured to the delibert	dal le gennaio 1909 oppure dalla presa del beni stabill'a tutto dicembre	dal logennaio 1971 oppure dalla presa di per dei beni stabili fino a tutto giuggo 1894	dal 1º luglio 1894 oppure dalla presa di possesso beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna	Colonne 11 + 12 + 18 + 14	8.80 per cento sulla rata di	13.20 per cento mila rata di	20 per cento sulla rata di re	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto dalla ritonota per imposta	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa sesso dei bani	Verso l'Ente pel tempo az dei beni	Oblonne 23 + 23	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24_	25	
		119.93	162.36	282. 29	••	15.83	82.46	48. 29	254. >	1,112.26	6,736.16	5,8 <b>44.</b> 38	
11	4	62.74	1,086-56	1,149.30		8.98	<b>M</b> 7.84	295.59	923.71	2,220.60	10,449.86	12,669.96	
x 14	184. 32	2,826.95	1,211.70	<b>≜,325-08</b>	16.92	873.49	242-34	631.98	3 <b>,59</b> 3.10	6,780-46	6,212-09	<b>12,993.</b> 55	
100	-	••	146.65	146.65			29.33	29.35	117. 32	1,820.79	11,221.60	18,042-89	
			191.13	191.13	••		38.28	88.23	152.90	1,091 02	1,214.69	2,305.71	
		·•	64-26	64.26	••		12.84	12.84	51.42	4,178.58	12,995.31	17,178.85	
1).02	83.08	646.53	6,508.89	7,210.42	2-91	85.35	1301.77	1,990.08	5,820.39	24,816.30	<b>85,437.4</b> 7	110 <b>,36</b> 3.67	
1,972.50	2,980.80	<b>53,4</b> 70.09	<b>9</b> 57 <b>3</b> 6.51	95, 159, 90	262-51	7.058.05	7117.30	14.467.66	79.692.94	18,187.05	57,950,88	71,187-43	

	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha				DITA nua	fra recdite ne	RENZA le esposte lle 5 e 6	a favore o a	e poi soppressi	idate pel tempo per gli effetti al glorno la cui li investiti degli a lacritta al De-	Overenso
INDICAZIONE  degli Elenchi  degli Enti morali  ecclesiastici  soppressi	rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del De- bito pubblico	rendita sunus da prelevare a saldo della tassa del 80 per cento	Colonne + + co	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita cannas da iscritorrei sul Gran Libro del Debito pubblico — Co-lonne 5 — 6	Debiso del fondo per il enite per rendita annua da preis- eard a favore del Demanie a saldo tassa del 20 per essio - Colome 6 - 6	Decorrenza della rendita da iscriverni o da presevarsi carico del Fondo per il Culto	assoggettati a conversione 867	Rate della rendita assertata per la teaca di manomorta liquidate pei decorre della perenda di perenda di perenda di perenda della conversione arbitata della Lagge i luglio 1866 fino di giorno autre di rigues della Lagge i luglio 1866 fino di giorno entre di rigues della Lagge di apprendanta, or già perenda di giorno entre di rigues de supprendanta, or già perenda della resulta increnta mando coi II. Decreto 17 febbraio 1970, n. 201	sulla rendita esporta nella colonna fi dalla presa di 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. Elenco — Allegato P		9	2		50.90		50.90			••	
Risultanse complessive de- gli Elenchi	31	191	245	2,160.17	8,205.05	4,992.35	7,405.37	406		••	
Dedotto l'ammontare comples quello delle partito a de	salvo de	elle pa	rtite a e	redito (co	L 7), da		4,992.85	1° luglio 1904			
Debite del Fe con decorres	ndo Cu Isa dal	ilto pe l 1º lu	r rendi glio 19	ita da pro	elevare		2,413-02	Ī		••	
Oredito degli im	vestiti e di poss	degli B 1 <b>058</b> 0 d	nti moi logli in	rak per i imobili a	rate di re tutto il	adita ma 3 settem	turate a l bre 1987.	oro fa	fore	••	ĺ

1. Rondita 5 per cento da prelevare a favore del Demanio con decorrenza dal 1º luglio 1904, contaggiandola

dici e contesimi due.

2. Rate di rendita dovute agli investiti dagli Buti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni in cui entrò la vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1807, e già pagate agli investiti medesimi

5. Rajo di rendita a tutto giugno 1904 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire novantammila ottoci

6. Rate di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di posse
7. Rate di dedurre dalle

8. Residuano a credito del Fondo per il Culto a tutto giugno 1904, lire trentamila cinquecontotto e centesimi

Roma, addi 80 marzo 1905.

Vute, d'ordine di S.M: Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze A. MAJORANA.



	E EIQUEDAT: do p <b>er il</b> C				di ricche			depurate 16 — 20	per rate	30 bet cen strates	di tassa
	ita esposti olonna 7		Totale	mella colonna 13	a colonna 14	nella colonna 15	Totale	d rendita — Colonne	presa di pos-	di possesso	Totale
grannaio 1869 oppure dalla presa di posside beni stabili a tutto diosmbre 1870	b gennaio 1871 oppure dalla presa, di posa dei beni stabili ino a tutto giugno 1894	dal le'ingito 1894 oppure dalla presa di possano beni stabili fine all'epoca ladicata nella colonna	Colonne 11 + 19 + 18 + 14 + 15	per cento sulla rata di rendita esposta melle	per cento mila rata di rendita esposta nella	per cento sulla rata di rendita esposta nella	Coloune 17 + 18 + 19	to del Fondo per il Culto <i>per rate arretrate</i> la ritenuta per imposta, di ricchema mobile	il Fondo Culto pel tempo posteriore alfa i del beni	o l'Ente pel tempo anteriore alla presa beni	Colonne 22 + 25 subone
de 1	del 1º	da y	See	98.	18.20	8	8	Gradito dalla r	e a	Verso Gei	3
14	15	16	17	18	19	20	21	22	28	24	25
	٠.		••	••	••	<b>).</b> ↓			727:32	4,008.26	1,730.5
59 3,248.4	57,714.56	45906.42	108896-67	285.83	7,618. 33	9181.25	17,085.40	91811-27	61303.26	<b>19675</b> 1 . 97	268055. 25
otto l'anem de partite	ontare con a credito	mplessivo (col. 22)	delle per	tite a de	ebito (co	l. <b>23</b> ) da	quelle	61303.36	••	ı	
dito del Po	nado Culto	per rate	arretrate	di rend	ita liquid	ate a tu	itto gių-	30608-01			

th jii ascritta a suo favore in esecuzione del E. Decreto 6 gennaio 1887, n. 3546, lire desemila quattrocentetreperale per gli effetti della conversione ardinata dalla legge 7 luglio 1886, fino al giorno 4 settembre 1887, in le continuito degli inferessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decreto 17 febbraio 1879,

······································	
mpii dalle steme Pondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. D. 6 gennaio	••
Marivi lire dictarretiennila oltaniacinque e contesimi qua anta	108,896.67 17,085.40
bi t cantesimi ver tiaette	91,811.27
interestamentale descentivers o contocimi venticei	61,303.26
	30,596.01

Fisto, d'eraine de M. :

Il Ministro segretario di Stato per gli affari di grasia e giustisia e dei culti
C. FINOCCIIIARO APRILE

# N. 161.



# N. 161

REGIO DECRETO che fissa il giorno per la estrazione della tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ancona.

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1905, n. 110)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZÍA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 317, con la quale il Governo del Re venne autorizzato a concedere alla commissione amministrativa dell'ospedale civile di Ancona una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire ottocentomila, ed a fissare la data dell'estrazione, purchè non oltre il 30 giugno 1905;

Visto il Nostro decreto lo dicembre 1904, esecutivo della citata legge e l'annessovi piano;

Vista la lettera 14 aprile 1905, n. 7482, con la quale la commissione esecutiva chiede che la data dell'estrazione sia fissata per il giorno 29 giugno 1905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'estrazione della tombola telegrafica concessa alla commissione amministrativa dell'ospedale civile di Ancona avrà luogo alle ore 18 del giorno 29 giugno 1905 in Roma, nel cortile del palazzo demaniale ove ha sede la direzione compartimentale del lotto, alla presenza della commissione di

vigilanza e sotto la osservanza delle condizioni e formalità tutte stabilite dal citato Nostro decreto lo dicembre 1904 e dal relativo piano d'esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 5 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a 1. 55. F. Mezzerri. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 162.



N. 162.

Regio Decreto che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Catania.

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Catania ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Catania distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone ove ciò occorra affine di maggiormente precisarne la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte de conti addi 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 59. F. MERISTE.

Luogo del Segillo. V. Il Guardanigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

Digitized by Google

#### ELENCO DI ZONE MALARICHE

### esistenti in provincia di Catania coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

## 1. — Comune di Agira.

La zona malarica occupa quasi tutto il territorio del comune, restandone escluse:

la cresta dei monti sulla quale si svolge la strada nazionale che passa per l'abitato; le sommità dei monti Sant'Agata, Gianguzzo, Colla, Rocca d'Aquila, San Vito, Finocchio, Nunziatella, Marcato Crudo, Portella Grande, Santa Chiara e le alture delle regioni: Mandre Bianche e Scardilli.

Le contrade interamente malariche sono le seguenti:

Capodoro, Consolazione, Lavandaio, Bucale, Piano della Corte, Comuni, Marano, Ulmi, Commenda, Boterno, Trefontane, San Paolo, Caramitia, Santa Barbara, Speziale, Tesauro, Salito, Tinghina, Benefizio, Zagaci, Ministra, Saglimbene, Linusella, Barracca, Perni, Lavanga, Risicata, Mataplana, Vaccarizzo

Le contrade che sono malariche solo nelle parti basse sono:

Mastro Marino, Mensale, Blasci, Ponte Sanci Pernicone, Pirato, Stramazzo, Ciappitelle, Bordino, Campana, Modica, Cote, Mangiagrilli, Giorgia, Colla, Cordaro, Scardilli, Marcato Crudo, Sciarella, Gararai, Nunziatella, Bastione, Salinella, San Nicola, Cannomele, Buffa, Mandre Bianche, Grado, Barbarigo, Bufali, Santa Chiara, Saraceni, Burrone, Santa Nicolella.

Sono completamente immuni da malaria le contrade:

Frontedoro o Fronti, San Giuliano, San Costantino, Maimone, Consiglio, Sant'Anna, Gianguzzo, Contessa, Mintina, Conche, Orteluzzo, Serre, Canalotto, Sant'Agata, Gambone, Mazzacane, San Giorgio, Seritondo, Carrubba e Chiapparo.

#### 2. — Comune di Assoro.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona che resta ad est, ed è costituita dal piano di Morra e San Giorgio, è delimitata:

- a nord e ad ovest, da un tratto della mulattiera che segue presso a poco l'andamento della curva orizzontale 600 e dalla cresta dei monti che segue la stessa altitudine;
- a sud, dal torrente Morra e da parte della mulattiera che attraversa le Manche e va a Villa San Giorgio;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Agira. La seconda zona malarica occupa l'estremità meridionale del territorio ed è limitata:

a nord, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante sud del fiume Dittaino, e precisamente dalla curva orizzontale 350;

ad est ed a sud, dal vallone di Valguarnera;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con la provincia di Caltanissetta e da un tratto di quello col comune di Leonforte.

La terza zona occupa la parte a nord del tratto di territorio che confina con i comuni di Agira, Rammacca e Raddusa, ed è delimitata:

a nord, dal corso del flume Dittaino;

ad est, dal limite territoriale con Rammacca;

a sud-ovest, da una linea che, dal triplice confine Assoro-Raddusa-Rammacca, va in direzione della stazione di Assoro. Restano comprese in detta zona le seguenti contrade:

Piano di Morra, Villa San Giorgio, Sperone-Piano, Comuni-Milocca, Rape (piano di Nezio), e le parti basse delle contrade:

Mandre Tonde, Cuticchi, Capo Bianco, Rassoaro, Sparagia, Agliastro e Pozzo.

## 3. — Comune di Centuripe.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona comprende le valli del fiume Salso e del Simeto, ed è limitata:

a nord, dalla strada rotabile che dalla contrada Grotta Fumata conduce alla borgata Carcaci, sino ad incontrare la mulattiera che, dirigendosi verso il nord, costeggia il flume Simeto, e che forma il limite ad est;

a sud dal tratto di strada nazionale che, dalla regione Sisto, va ad incontrare il fiume Salso nella regione D. Gennaro; quindi il limite della zona, seguendo la mulattiera che va in direzione nord-sud, costeggia le colline all'altezza della curva 350 passando ad est di Poggio Spinasanta, e, salendo sino alla contrada Marmora, costeggia il Poggio Renardo ad ovest, va ad incontrare la mulattiera che passa per Poggio La Cucca e ripiega in direzione nord-est-sud-ovest lasciando compresa nella zona la regione Paportelli;

ad est, dal tratto del flume Simeto compreso tra il triplice confine Randazzo-Centuripe Adernò e la regione Raisa;

ad ovest, dal tratto di limite territoriale con Regalbuto, compreso tra la regione Grotta Fumata e l'altra denominata Sisto.

La seconda zona occupa la valle del fiume Dittaino che scorre al sud del territorio, ed è circoscritta:

a nord e nord-est, da un tratto della mulattiera Paternò-Catenanuova, compreso tra il limite territoriale Paternò-Centuripe e la casa Granaro, e quindi da una linea che, da detta casa va a quella denominata Ficodindia, e da quivi alla regione Ponticello, precisamente al punto in cui una mulattiera attraversa il limite territoriale con Regalbuto;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Paternò, sino alla stazione ferroviaria di Sferro;

a sud-ovest, dal fiume Dittaino e da un tratto del limite territoriale con Catenanuova;

ad ovest, dall'altro tratto di detto limite e da un tratto di quello con Regalbuto;

Restano comprese nelle zone predette le seguenti contrade:

Carcaci, Cugno di Carcaci, Don Carlo, Canalotto, Ragona, Intorrella, Saporito, Licciardi, Spinasanta, Salenella, Cavalera, Coco Marmora, Minuè, Picone, Manderano, Paportello, Muglia, San Todaro, Laccitella, Franchiscè, Salina, Cubba, Pietralunga, Granaio e Giudeo.

#### 4. — Comune di Cerami.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona è così circoscritta:

a nord, da un tratto del limite con la provincia di Messina, compreso tra il mulino della Rocca e la regione Monerchia;

ad est, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante ovest del fiume Cerami e che passa per i punti: Molineddu, Giardino, Ghiriti, Serra di Falco, Cigone, San Nicola, da dove il limite resta costituito dalla mulattiera che passa ad est della contrada Le Stanze;

ad ovest, dal tratto di fiume compreso tra i punti Ruffiano e Cannameli. Da questo punto la zona si estende sino alla contrada Sciascia, e quindi il limite segue una linea a mezza costa in corrispondenza della curva orizzontale 650 sino al mulino della Rocca;

a sud, da un tratto del limite con Gagliano-Castelferrato e da un tratto di quello con Nicosia tra i punti: La Serra e Cannameli.

La seconda zona che occupa la valle del flume di Troina, è compresa tra due linee che seguono a mezza costa l'andamento dei due versanti di esso flume e che corrispondono alle curve 1000.

Restano comprese interamente in dette zone le contrade Ruffiano, Stanze, San Nicola, Ponte Stretto, Rigone, Riverso, Nerione, Molinello, Staforno, e, parzialmente, Cammisa, Cannameli, Pancollo, Pietrarossa, Stagliate, Pardo.

## 5. — Comune di Gagliano Castelferrato.

Vi è una sola zona malarica, che comprende le parti a sud e ad ovest del territorio, ed è limitata: All'esterno, dal limite territoriale con Nissoria (fiume Cerami) e dal fiume Salso.

All'interno del territorio, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che costituiscono il versante a sud del Salso ed il versante ad ovest del fiume di Cerami, la quale linea può ritenersi coincidere con la curva orizzontale 550.

Restano comprese in detta zona le contrade: Bonfiglio, Molino Caferfari, Molino Nuovo, Guido, Molino di Nardo, Nagaretto, Molino Carretta, Isola, Crisostomo, Garbato e Cotoniero.

#### 6. — Comune di Leonforte.

Vi è un'unica zona malarica che occupa quasi tutta la parte meridionale del territorio ed è circoscritta:

a nord, dalla mulattiera che dal bivio della strada per Assoro, sulla Leonforte-Agira va verso la regione Scannaso, da dove il limite della zona attraversa la contrada Salito, e quindi segue l'altra mulattiera che va verso la contrada Mangiafara. Di qui la linea di confine segue la mulattiera che da Leonforte conduce alle case della regione Montagna di Mezzo, da dove infine con un'unica linea si unisce alla strada che passa ad ovest della R. Castellazzo Buzzetta;

ad est, dal tratto della strada nazionale compreso tra il bivio sopradescritto e la casa del Re, e dal tratto di limite territoriale con Assoro, compreso tra detta casa e la provincia di Caltanissetta;

a sud e ad ovest, dal limite territoriale con detta provincia.

Dalla zona sopra descritta restano escluse le alture delle contrade Scala, Castellazzo, Valle dei Fiori e Russi, dalla linea di livello 500 in su.

Restano comprese in detta zona le seguenti contrade: Salito, Castellazzo, Noce, Canalotto, Mistri, Signiruzzo, Presa, Serrazza, Voltarutta, Mistri Sottani, Sperone e la stazione ferroviaria, nonchè le parti basse di Manca, Zaffarana, Bozzetta, Rocca di Mietere, Manca Scala, Piliere, Valle di Fiori, Mangiafara, Palombazzo, Erbebianche, Grottaformosa e Russi.

7. — Comune di Nicosia.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona sita lungo le valli del fiume Salso e del fiumetto di Nicosia, è circoscritta:

a nord, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 600, dall'estremità est di casa Salamone, sino al km. 103 a sud della regione La Costa. Da questo punto il confine della zona segue a mezza costa l'andamento del Fiumetto, con una larghezza totale di circa 500 metri. Quindi, dal chilometro 102, in poi, verso ovest, la zona continua ad essere circoscritta a nord dal limite territoriale con Sperlinga e chiusa ad ovest da un tratto di detto limite;

a sud, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 600 sul versante nord del Salso a principiare dalla sorgente in contrada Pioppo sino alla regione Benefizio, dove va ad incontrare il limite territoriale con Nissoria;

ad est, dal tratto di detto limite compreso tra il punto in cui esso ripiega risolutamente verso norde la casa Salamone.

La seconda zona è limitata:

a nord-ovest, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 800, che passa a nord della borgata Villadoro;

a sud-est, da una linea che; dall'estremità del limite territoriale con Sperlinga, va a passare ad ovest del monte Mancipo, e indi a mezza costa della contrada Mandra di Piano, sino ad incontrare la mulattiera che passa ad est del P. S. Agostino;

ad ovest e sud, dal limite del territorio con la provincia di Caltanissetta:

a nord-est, da un tratto del limite territoriale con Sperlinga.

La terza zona lungo il così detto Fiumetto di Sperlinga, è delimitata:

a nord, dalla mulattiera che dalla regione Cannella conduce alla Parizze;

a sud, dal detto Fiumetto;

ad est, dal molino di Capatrà;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Gangi. La quarta zona resta sul limite territoriale con Cerami che la chiude ad est, mentre ad ovest resta chiusa da una linea a mezza costa che segue l'andamento della curva orizzontale 600 dal punto Cugni-Latri alla contrada Cannameli.

Restano comprese in dette zone le contrade: Fiume Salso, Piano dell'Aceto, Anghera, Soccorso, Basso Ciappiere, Muniarelli, Valdinora, parti basse di Fontana di Piazza, Gessi, Olivera, Fiumetto, Pioppo, Pantano, Montegrosso, Margio, D'Albano, Fucilino, Passarello, Mancipa, Mandre, Selle, Beneficio, Casale, Cannella e Parizzo.

#### 8. — Comune di Nissoria.

Vi è una sola zona malarica che comprende parte del territorio e che è limitata:

a nord e ad ovest, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante sud del fiume Salso ed il versante est del vallone che forma limite territoriale con Gagliano Castelferrato, e la quale linea può considerarsi coincidere con la curva orizzontale 500;

a sud, da un tratto del limite con Nicosia, compreso tra la casa Salamone ed il punto in cui lo stesso ripiega verso ovest, e da una linea che segue la curva di livello 500 sul versante nord-est e sud-est del P. Galate, costeggiando anche il vallone San Paolo e Rinaldi;

ad est, la zona resta chiusa dal limite territoriale con Gagliano.

Restano comprese in detta zona:

- 1. Lungo il fiume Salso: le contrade Trappettazzo, Santa Caterina e Rocca di Sarro, nonche le parti basse di Favara, Mentina e Galati;
- 2. Lungo il vallone San Paolo: le contrade Rinaldi, Torre, Costa di Salso, Cozzo Mendoliere, Bosco Centosalme.
- 3. Lungo il vallone di Cerami: le parti basse delle contrade: Santa Caterina, Caporetina, Canalotto e Busciana.

#### 9. — Comune di Raddusa.

Vi sono due zone malariche che comprendono parte del territorio.

La prima zona malarica è compresa tra il tratto di limite territoriale con la provincia di Caltanissetta, costituito dal così detto fiume Secco, e la strada mulattiera che va in direzione sud-est, nord ovest, toccando l'estremità ovest dell'abitato di Raddusa.

La seconda zona occupa l'estremità ovest del territorio ed è compresa tra un tratto del limite territoriale con la provincia di Caltanissetta, un tratto di quello col comune di Assoro compreso tra il triplice confine Raddusa, Aidone-Assoro, e la prima strada mulattiera che, dalla contrada Capo Bianco, va verso Raddusa.

Le contrade comprese in detta zona sono quelle denominate: Betta, Manca, San Nicolò, Poggio di Croce, Gangitano e Cannellara.

#### 10. — Comune di Rammacca.

L'intero territorio del comune, nei suoi limiti attuali, costituisce zena malarica, eccettuate le seguenti località:

- a) Le alture dei monti che restano a sud dell'abitato di Rammacca, comprese tra il limite territoriale, la strada mulattiera che unisce detto abitato colla fonte Calcagno e il tratto di strada rotabile Rammacca—Palagonia compreso tra l'abitato stesso ed il limite territoriale;
- b) Le alture dei monti San Nicola, Tre forche e Pollice, che restano ad est del paese, dalla curva di livello 200 in su;
- c) Le alture dei monti Capezzano, San Giovanni e Turrisi dalla curva di livello 200 in su;
- d) Le alture del monte Indica che restano circuite a sud-est dalla strada mulattiera che attraversa la borgata Giardinelli e si dirige verso la casa Stella; ad ovest, dall'altra mulattiera che, dalla predetta va verso la contrada Cavallera e passa vicino alla casa Campanarella; a nord-est da una linea che unisce le dette due case Stella e Campanarella;

- e) Le alture del monte Scarpello, comprese tra il limite territoriale con Agira e la mulattiera che ne resta immediatamente al sud in direzione est-ovest;
- f) Le alture delle contrade Mandrerosse e Calatari che restano comprese tra il limite territoriale con il comune di Raddusa e la mulattiera che dal punto Zolfara-Portella, dirigendosi verso nord-est, attraversa la contrada Rocca di Mastro Pasquale, e quindi, ripiegando in direzione sud-est, nord-ovest, va ad unirsi all'altra che da Catenuova va verso Raddusa, passando per la stazione di Agira. Il tratto di quest'ultima mulattiera compreso tra il punto d'incontro con la prima ed il limite territoriale con Raddusa circoscrive anche le altre in discorso.

#### 11. — Comune di Randazzo.

Oltre la zona malarica già delimitata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, ne esistono altre due nella frazione del comune stesso situata fra i comuni di Bronte, Centuripe, Troina.

La prima zona è compresa tra il tratto del fiume Simeto, che forma limite territoriale, e una linea che corre a mezza costa in coincidenza con la curva di livello 400, sul versante occidentale di detto fiume, cosicche la zona in parola è costituita dalle parti basse della regione Pietre Rosse.

La seconda zona è limitata dal tratto del fiume sotto Troina che forma limite territoriale con la frazione di Randazzo e da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 400.

Questa zona occupa le parti basse delle regioni Spanò e Scala.

## 12. — Comune di Regalbuto.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona è costituita dalla valle del fiume Salso, ed è limitata:

a nord, da una linea che dal punto Cotonera (sul limite territoriale con Gagliano Castelferrato) segue l'andamento della curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il versante sud del fiume Salso ed est del fiume sotto Troina, sino al punto Grotta Fumata;

ad est, dal tratto di limite territoriale con Centuripe

compreso fra detto punto e la regione Sisto;

a sud, da un tratto della strada nazionale Bronte-Regalbuto, e quindi da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il versante nord del Salso, sino alla contrada Tremoli;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Agira.

La seconda zona è delimitata:

a nord, dalla mulattiera che partendo dal limite territoriale con Centuripe, sul punto Regione Ponticello, segue un andamento sinuoso, passa a sud di Montepeloso e quindi, dirigendosi verso nord, costeggia ad est il vallone Ceremellaro sino all'altezza di Pizzo Pagliarazzo. Da questo punto il limite della zona costeggia il versante est del vallone predetto, seguendo la curva di livello 250 sino a raggiungere la mulattiera che va verso Pizzo Turricchia questa seguesi sino a questo punto, per poi seguire la curva orizzontale 300 dei monti che formano il versante ovest del vallone Sciagnana;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Cate-

nanuova e con Centuripe;

a sud e ad ovest, dal limite territoriale con Agira.

Restano comprese in dette zone le seguenti contrade: Sparacello, Boterno, Cangemi, Campo grande, Prato, Pozzillo, Fontana Fichera, Parisi, Speziale Sparacollo, Ponte, Sitalù, Colle, Cugno Troina, Miraglia, Bruca, Sisto, Ciaramidaro, Piano Mattina, Sparacogna e le parti basse di Torricchia.

13. — Comune di Sperlinga.

Vi è un'unica zona malarica che occupa parte del territorio e precisamente le valli del Fiumetto e del Salso.

Essa è circoscritta:

dal lato esterno: dal corso del Fiumetto, dal limite con la provincia di Palermo sino al Molino Capostrà e da questo punto, da una linea che costeggia ad est, l'andamento del detto Fiumetto, passa a breve distanza dall'abitato di Sperlinga (lato ovest) ed a mezza costa del monte Grottavecchia, dove raggiunge il limite territoriale con Nicosia. Prosegue quindi, la detta linea di confine, nella direzione di nord-ovest sino alla contrada San Silvestro, deve raggiunge la curva orizzontale 800.

Dal lato interno, il limite della zona segue l'andamento di detta curva sino alla contrada Tiri; quindi, passando per la masseria Intronata, si dirige verso la contrada Gorgasse, da dove ripiega in direzione nord-ovest e, seguendo l'andamento del Fiumetto, raggiunge il limite con la provincia di Palermo.

Lungo il corso del Fiumetto, la zona mantiene una larghezza variabile dai 300 ai 500 metri.

gnezza variabne dal 300 al 300 metri.

Sono parzialmente comprese nella suddescritta zona malarica le contrade: Santa Venera, Cicera, Veschena, Capostrà, Capreria, Balmazzi, Paglione, Rocca, Corte, Grottavecchia, Gurgazzi, Intronata, Pantano, San Silvestro e Mandre.

## 14. — Comune di Troina.

Vi sono tre zone malariche costituite dalle valli dei fiumi Troina, Sotto Troina e Salso.

La prima zona è delimitata:

a nord, dal limite territoriale con la provincia di Messina dal punto C. Stagliata, sino alla regione Monastra, sul limite territoriale col comune di Bronte;

a sud, da una linea a mezza costa che segue l'andamento dei monti che costituiscono il versante a nord del fiume di Troina, e precisamente la curva orizzontale 800;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Bronte; ad ovest. da un tratto del limite con Cerami.

La seconda zona è delimitata:

a nord e ad est, da una linea sinuosa che segue a mezza costa l'andamento dei monti che costituiscono il versante a sud del fiume sotto Troina, a partire dal punto in cui il limite territoriale con la frazione di Randazzo, cessando di seguire l'andamento del detto fiume sotto Troina, comincia a seguire la linea che passa ad est della casa Pis-

sarò tra la regione omonima e quella detta Spanò, sino a punto C. Squilla, ad ovest di Troina. Detta linea, che segue anche l'andamento del vallone Lavanche e dei burroni che immettono nel fiume, attraversando le regioni Pissarò, Stingi, Ferrero, San Paolo e Redegone, si può ritenere coincidere con la curva orizzonlale 500, dal punto in cui il fiume sotto Troina cessa di formare confine con la frazione di Randazzo sino al vallone Levanche predetto, e da quivi in poi con le curve orizzontali 600 e 700;

a sud ed ovest, da un'altra linea che segue a mezza costa il versante a nord del fiume Sotto Troina e che coincide simmetricamente alla precedente con le curve orizzontali 500, 600 e 700 dal punto in contrada Rocca Fumata, dove comincia il limite territoriale tra Centuripe e la frazione di Randazzo, sino alla C. Squilla.

La terza zona occupa l'estremità del territorio che tocca il fiume Salso sino all'altitudine di metri 350 nella regione Cugno di Troina, che costituisce il confine a nord. Ad est è circoscritta da un tratto del limite con Regalbuto; a sud dal fiume Salso, e ad ovest da un altro tratto del limite con Regalbuto.

Restano comprese in dette zone le contrade Mannia, Pedecaro, Failla, San Costantino, San Cataldo, Ponte, Biatore, Costagrande, Santa Domenica, Brunno, Contessa, Paciona, Principe, Mastratico, Paternò, Candela, Larcirci, Marchelli, Calabrò, Gambaro, Radicone, Oliveto, San Gregorio, Lavanche, Masseria Vecchia, San Francesco, Licciardello, Granate, Ciappulla, Ferraro, Cammino, San Paolo, Scodellaffe, Stime, Pisciaro, Corre, Naso, Cota, Lupo, Ficarazzi, Affitto, Prastà, Pietralonga, Buscemi, Feudo Grande e Cugno.

Visto, d'ordine di S. M.:
11 ministro dell'interno
FORTIS.



N. 163.



N. 463.

REGIO DECRETO che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Campobasso.

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1905, n. 115)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Campobasso ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei mi-nistri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Campobasso distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1905 | Reg. 22. Atti del Governo a f. 58. F. Mezzetti Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

A. Fortis.

#### ELENCO DI ZONE MALARICHE

# esistenti in provincia di Campobasso, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

#### 1. - Comune di Baranello.

La zona malarica ha per limiti:

- a) a nord, il confine Baranello-Busso, cominciando dal suo incontro col Biferno, fino all'intersezione del confine con Baranello e la via Santa Cecilia;
- b) ad est, la via di Santa Cecilia, cominciando dal suo incontro col confine Busso-Baranello, fino al punto detto Torretta; poi la via detta del Molino, dalla Torretta fino all'incontro della via sunnominata col vallone Isca; da questo punto, un rettifilo fino alla cappella di Santa Maria a Monte. Finalmente da Santa Maria a Monte la via della Selva dell'Aquila fino al suo incontro col confine Baranello-Colle d'Anchise;
- c) a sud, il confine Baranello-Colle d'Anchise, cominciando dal suo incontro con la via della Selva dell'Aquila, fino al Biferno;
- d) ad ovest, il Biserno per tutto il tratto per cui forma confine comunale.

## 2. - Comune di Bonefro.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord-ovest, dalla via mulattiera detta Gerione, cominciando dal punto detto Cerro del Ruccolo, fino al punto d'incontro della via di Gerione col confine Bonefro Montorio, e poi da questo confine fino al suo incontro col vallone di Montorio;

- b) a nord est, dal corso del vallone Montorio, prima, a partire dal punto suddetto, e poi da quello del torrente Tona fino alla sua confluenza col vallone Varco;
- c) a sud, dalla via mulattiera Isca degli Zingari, cominciando dalla confluenza del vallone Varco col Tona, fino all'incontro della detta via Isca degli Zingari con la rotabile Rotello-Bonefro;
- d) ad ovest, da questa rotabile, a partire dal punto suddetto, fino al punto sul Tona;
- e) a sud-est, dalla via mulattiera, che prende successivamente i nomi di Cava d'Arena, San Paolo, Cannilia, Aia delle Macchie, Pinciara, Cadiorio, Rapino e Tre Terre, cominciando dal ponte sul Tona fino al punto detto Colle della Neviera;
- f) a sud-ovest, dalla via mulattiera che prende successivamente i nomi di Carpini, Crocelle e Trocchi, cominciando dal punto detto Colle della Neviera, fino al punto detto Cerro, del Ruccolo.

La seconda zona malarica è delimitata:

- a) a nord-ovest, dalla via mulattiera che prende successivamente i nomi di Macchiarelle, Riserva e Dogna, cominciando dall'incontro della via Macchiarelle col confine Sant'Elia-Bonefro, fino all'incontro della via Dogna con la rotabile che conduce a Colletorto;
- b) a nord-est, dalla rotabile per Colletorto, cominciando dal suo incontro con la via Dogna fino al suo incontro col tratturo;
- c) a sud, dal regio tratturo, cominciando dal suo incontro con la rotabile, fino al suo incontro col confine Bonefro-Sant'Elia, e poi da questo confine fino al suo incontro con la via Macchiarelle.
- 3. Comune di Busso.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

- a) ad ovest, dal corso del Biferno;
- b) a nord, dal confine di Busso con Oratino lungo il 83 Voz. II. 1905.

corso del vallone Rio, cominciando dalla confluenza del Rio col Biferno fino al punto d'incontro del Rio con la via mulattiera detta di Santa Croce;

- c) ad est, dalla via mulattiera di Santa Croce, cominciando dal suo incontro col Rio, fino alle vicinanze dell'abitato di Busso, a nord;
- d) a sud, a partire dal detto punto, la zona è delimitata prima da una linea che gira a nord dell'abitato, fino a raggiungere la strada Vicenda di Lisce: poi da questa via fino alle Masserie Strade, continuando sulla stessa fino a raggiungere il confine territoriale di Busso con Baranello, e indi da questo confine fino a raggiungere il Biferno.

La seconda zona è delimitata:

dalla mulattiera di Sauta Maria, cominciando dal punto d'incontro di detta mulattiera con la rotabile, presso il cimitero, fino al punto in cui essa incontra la via vicinale Ciapparelle, la quale gira attorno, comprendendole, al gruppo di case coloniche esistenti nella contrada avente lo stesso nome di Ciapparelle, e infine dalla detta via fino a raggiungere la contrada Cesa Longa nel bosco comunale.

Indi dalla mulattiera detta di Montevairano cominciando dal bosco comunale fino ad incontrare la rotabile, e poi da quest'ultima fino al suo incontro cen la via Santa Maria nelle vicinanze dell'abitato.

## 4. — Comune di Caccavone.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha i seguenti confini:

a) a sud-ovest, il fiume Verrino per tutta la lunghezza per la quale forma confine comunale;

b) ad est, il confine Caccavone-Civitanova del Samilo per la parte posta al di qua della sponda destra del Trigno, cominciando dall'incontro del detto confine Caccavone-Civitanova del Sannio col Trigno, fino ad arrivare al punto detto Farone a 1000 metri di distanza dal Verrino (da questa parte la zona malarica di Caccavone è in confine con altra zona malarica appartenente al comune di Civitanova del Sannio);

c) a nord-est, una linea parallela al Verrino e distante un chilometro da questo flume, cominciando dal punto detto Forcone fino a raggiungere la mulattiera detta Faidone posta nella contrada Casale; da questo punto un rettifilo fino a raggiungere la via Coste del Molino nella località Casette e precisamente alla masseria degli eredi Francesco Paolo Antinucci; e finalmente da questo punto un altro rettifilo fino al punto d'incontro del corso del Verrino col confine Caccavone-Agnone.

La seconda zona malarica ha i seguenti confini:

a) a sud-ovest, la via detta Tratturo, cominciando dal Colle del Sorbo fino all'incontro del detto Tratturo col confine Caccavone-Agnone che segue il corso del vallone delle Coste grandi;

b) a nord, il confine Caccavone-Agnone, cominciando dal suo incontro col tratturo fino all'incontro del suddetto

confine comunale col corso del Sente;

c) a nord-est, il corso del Sente cominciando dal suo incontro col confice Caccavone-Agnone fino all'incontro del Sente col confine Caccavone-Schiavi d'Abruzzo alla contrada Farone e lungo il vallone Carapellese;

d) a sud-est, il vallone Carapellese cominciando dalla sua confluenza col Sente fino alla sua origine alla località

Colle del Sorbo.

## 5. - Comune di Campodipietra.

Vi è una sola zona malarica, ch'è delimitata:

a) a nord-est, dal tratturo che conduce a Ripalimosano, cominciando dal punto in cui questo tratturo interseca il confine comunale con Campobasso, fino al punto in cui incontra la mulattiera detta Rua dei Mancini; poi da questa mulattiera fino all'incontro della rotabile che viene da Toro; indi da questa rotabile fino all'incontro con quella che viene da Campobasso; finalmente da questo punto (in rettifilo) fino all'incontro del tratturo col confine di Toro; b) ad est, dal confine con Toro dal detto punto fino all'incontro dei tre confini di Campodipietra, Toro e Jelai, e poi dal confine con Jelsi per tutta la sua lunghezza;

c) a, sud, dal confine con Gildone per tutta la sua lun-

ghezza;

d) ad ovest, dal confine con Ferrazzano, poi tutta la sua lunghezza, indi dal confine con Campobasso, cominciando dal punto in cui s'incontrano i tre confini di Campodipietra, Ferrazzano e Campobasso fino al punto in cui il confine con Campobasso interseca il tratturo che viene da Ripalimosano.

#### 6. — Comune di Casacalenda.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord, dal confine comunale con Larino, e precisamente dal casello 41 al punto in cui detto confine incontra il torrente Cigno;

b) a sud-est, dal corso del torrente Cigno, cominciando dal punto in cui detto torrente incontra il confine comunale di Larino, fino alle sue origini, e poi dalla strada mulattiera per Bonefro, fino al punto in cui questa incontra il confine comunale con Bonefro;

c) ad est, dal confine comunale di Bonefro partendo dal punto anzidetto fino al punto in cui detto confine incontra la strada rotabile per Bonefro;

18 strada rotabile per Boneiro;

d) a sud, dalla strada rotabile per Bonefro, cominciando dal punto anzidetto fino al punto in cui detta strada incontra la ferrovia nei pressi della stazione di Bonefro;

e) ad ovest, dalla linea ferroviaria, cominciando dal punto anzidetto fino al punto in cui la ferrovia incontra la mulattiera che porta al casello 51; poi da detta mulattiera fino all'incontro della rotabile per Casacalenda; indi dalla linea ferroviaria fino al casello 50; poscia dalla rotabile fino al suo ingresso nell'abitato di Casacalenda alla via Napoli, e da questa fino alla piazza Umberto; indi da questa piazza, seguendo via Termoli, fino alla fine dell'abitato che

sottosta a detta via; in fine dalla rotabile per Larino, fino al casello 44, e, da questo, dalla ferrovia fino al casello 41; La seconda zona è delimitata:

a) a nord-ovest, dal fiume Biferno, e precisamente dal punto in cui detto fiume interseca il confine con Guardial-fiera sulla sponda destra, fino al punto in cui interseca il confine con Larino, pure sulla sponda destra;

b) a nord-est, dal vallone Olivoli, detto volgarmente vallone Grande, dal punto in cui detto vallone si getta nel Biferno, fino al punto in cui incontra la mulattiera per

Larino;

c) ad est, dal corso del vallone Olivoli, a partire dal punto anzidetto, fino alla confluenza col vallone Collaltare;

d) a sud, dal cerso del vallone Collatare a partire dal punto anzidetto; fino ad incontrare la mulattiera che passa presso la marseria Melfi;

e) ad ovest, dalla mulattiera che mena alla masseria Melfi, a partire dal punto anzidetto, fino a raggiungere detta

masseria;

f) a sud, ancora dalla mulattiera che passa sotto monte Cece, partendo dall'anzidetto punto, fino all'innesto suo nella mulattiera che conduce al Biferno, di'rimpetto al monte Peloso, e poi da detta mulattiera fino al Biferno.

La terza zona è delimitata:

a) ad ovest, dal corso del fiume Biferno, e precisamente dal punto in cui detto fiume interseca sulla sponda destra il confine fra Morrone e Casacalenda, fino al punto in cui interseca il confine fra Casacalenda e Guardialfiera, lungo il vallone della Gravellina;

b) a nord-est, dal confine comunale con Guardialfiera, a partire dall'anzidetto punto, fino dove detto confine in-

terseca la mulattiera per Casacalenda;

c) ad est, dalla mulattiera per Casacalenda, partendo dal punto ora detto, fino al punto in cui detta mulattiera interseca il confine comunale fra Casacalenda e Provvidenti;

- d) a sud, dal confine con Provvidenti, dal punto ora detto, fino ad incontrare il Ric;
- e) ad ovest, di nuovo, da una linea che dal punto anzidetto, scende al corso del Rio, seguendolo fino al punto in cui questo abbandona il confine comunale; indi dal confine comunale fino a raggiungere di nuovo il Biferno.

# 7. — Comune di Cercepiccola.

Vi è una zona malarica che ha i seguenti confini:

- a) a nord, la strada rotabile, cominciando dal suo incontro col confine Cercepiccola San Giuliano del Sannio fino al suo ingresso nel paese a valle dell'abitato; indi una linea girante tutt'attorno all'abitato a sud fino a raggiungere la via mulattiera per Gildone; poi questa mulattiera per Gildone, mulattiera che prende successivamente i nomi di Porta Fontana, Capo Croce, Chiusa di Cristo, o Macera de' Santi, e Padulatta, fino all'innesto della via della Crocella alla Montagna; finalmente questa via della Crocella fino a raggiungere il confine Cercepiccola-Cercemaggiore;
- b) ad est, il confine comunale Cercepiccola Cercemaggiore, cominciando dal punto d'incontro di questo confine con la via della Crocetta fino al punto d'incontro dei tre confini Cercepiccola Cercemaggiore Sepino;
- c) a sud ed a sud ovest, il confine Cercepiccola-Sepino per tutta la sua lunghezza;
- d) ad ovest, il confine Cercepiccola-San Giuliano del Sannio, cominciando dal punto, ove s'incontrano i tre confini Cercepiccola Sepino San Giuliano, fino al punto d'incontro del confine Cercepiccola-San Giuliano del Sannio con la strada rotabile.

#### 8. - Comune di Colletorto.

Vi è una zona malarica, i cui confini sono:

a) a nord, la via mulattiera detta volgarmente del Molinello e che porta a Colle Jammanco, cominciando dal molino Santa Maria fino all'incontro della via del Molinello col confine Colletorto-San Giuliano di Puglia;

- b) ad est, il confine Colletorto-San Giuliano di Puglia, cominciando dal punto suddetio fino a dove il detto confine incontra il vallone Santa Maria, e da questo punto il corso del vallone Santa Maria fino alla sua confluenza col Fortore; e poi il corso del Fortore da quest'ultimo punto fino alla confluenza col vallone Caprareccia;
- c) a sud, il fiume Fortore cominciando dalla sua confluenza col vallone Caprareccia fino al punto in cui il confine di Colletorto con Carlantino passa al di qua della sponda sinistra del Fortore;
- d) a sud ovest, la parte del confine comunale Colletorto-Carlantino, che trovasi al di qua della sponda sinistra del Fortore, cominciando dal punto in cui il confine di Colletorto con Carlantino abbandona il Fortore, fino al punto di incontro dei tre confini Colletorto-Carlantino e Sant'Elia a Pianisi;
- e) a nord ancora, la via mulattiera Fonte la Torre, cominciando dal suo incontro col confine Colletorto Sant'Elia a Pianisi, fino al punto d'incontro della suddetta via Fonte la Torre colla rotabile; poi la rotabile, cominciando dal suo incontro con la via Fonte la Torre, fino all'incontro della rotabile con la via mulattiera detta Airino o Mura della Torre, poi la strada Airino o Mura della Torre fino al suo incontro con la via mulattiera, che dall'abitato di Colletorto conduce all'aia Pietroniro, e che si chiama appunto strada Pietroniro; indi una linea retta fino all'origine del vallone Macchiarelle ed all'incontro di questo vallone con la via, che prende successivamente i nomi di Serpulle e Savace, finalmente queste vie Serpulle e Savace fino ad Aia Nicola;
- f) ad ovest, la mulattiera che attraversa la contrada Cefalicchio cominciando dall'Aia Nicola fino al molino S. Maria.
- 9. Comune di Fossalto.

La zona malarica è delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera detta dell'Aia Vecchia, cominciando dal vallone Fossalto (distante dall'abitato circa 100 metri) fino al suo incontro col vallone Castelluccio;

- b) a nord-est, da una linea retta che dall'incontro della via Aia Vecchia col vallone Castelluccio va a raggiungere l'incontro della mulattiera di Macchie Colucci col confine comunale con Limosano;
- c) ad est, dal confine col comune di Limosano a partire dal punto d'incontro di esso colla mulattiera di Macchie Colucci fino a raggiungere il Biferno;
- d) a sud-ovest, dal confine comunale con Castropignano (che segue il corso del Biferno), cominciando dall'incontro di questo flume col confine comunale con Limosano fino alla confluenza del vallone Fossalto col Biferno;
  poi dal vallone Fossalto, a cominciare da questo punto, fino
  a raggiungere la contrada Lisciaro; indi salendo la costa
  Tre Monti per 300 metri, e da questo punto da una parallela al corso del vallone Fossalto, distante 300 metri dal
  vallone stesso, e continuando parallelamente al corso del
  vallone Feudo, e sempre alla stessa distanza di metri 300,
  fino all'incontro della mulattiera denominata Costa Calda;
- c) ad ovest, a partire da questo punto, dalla mulattiera di Costa Calda fino all'abitato di Fossalto; poi da una linea che gira attorno a questo (alla distanza di circa 100 metri dal vallone Fossalto) fino alle ultime case a nord in contrada Rinforzi, indi, da questo punto da una parallela al vallone medesimo toccando al di sopra il casino Orlando fino all'incontro col confine comunale con Pietracupa; infine da questo confine fino alla sua intersezione col vallone stesso;
- d) a nord, a partire da quest'ultimo punto, dalla mulattiera Castellano fino a raggiungere la via dell'Aia Vecchia.
- 10. Comune di Ferrazzano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord dal confine con Campobasso, cominciando dal punto, in cui questo confine interseca la rotabile nuova Campobasso Ferrazzano, fino al punto in cui interseca la rotabile Campobasso-Gildone; poi da questo punto da un

rettifilo fino al ponte Scarafone, e da questo da altro rettifilo fino al punto d'incontro della strada vecchia di Gildone colla mulattiera detta delle Piane; infine da questa mulattiera fino a raggiungere il confine con Campodipietra presso la regione detta Feudo Civitella;

- b) ad est (a cominciare dal punto ora detto), dal confine con Campodipietra fino a raggiungere il Tappino; poi, dal detto punto, dal confine con Gildone, fino al punto d'incontro dei tre confini di Gildone, Ferrazzano e Mirabello;
- c) a sud, dal confine con Mirabello Sannitico, a partire dal punto d'incontro dei tre confini sopranotati, fino dove questo confine abbandona il Tappino;
- d) a nord ancora, dal punto suddetto, da una linea retta fino all'incontro della rotabile per Gildone colla mulattiera detta Quartilia;
- e) a sud ancora, dal punto suddetto, da un rettifilo fino al punto in cui la nuova rotabile Campobasso-Ferrazzano interseca il confine con Campobasso.

La seconda zona malarica è delimitata:.

- a) a nord, a partire dal punto d'intersezione del confine di Campobasso con la mulattiera detta Dammonte, da questa fino al punto in cui incontra la rotabile per Mirabello.
- b) ad est, dalla rotabile ora detta fino all'intersezione col confine di Mirabello;
- c) a sud, a partire dal detto punto da un rettifilo fino alia sorgente dell'acqua solfurea;
- d) ad ovest, dalla sorgente dell'acqua solfurea fino al punto d'incontro del confine di Campobasso con la mulattiera detta Dammonte.

#### 11. — Comune di Gambatesa.

Vi è una sola zona malarica, essa è delimitata:

a) a nord, dalla strada nazionale Appula-Sannitica, cominciando dal punto in cui interseca il confine fra Riccia e Gambatesa, fino al punto in cui incontra la mulat-

tiera che porta al tratturo presso le masserie Torretta ed Aviuso;

- b) ad ovest (dal detto punto), da una linea retta fino alla masseria Farinaccio (volgarmente detta Pellanera) e continuando nella stessa direzione fino ad incontrare il confine con Pietracatella;
- c) a nord di nuovo, dal confine con Pietracatella partendo dal punto anzidetto fino a quello in cui detto confine si allontana dal Tappino; poi da un rettifilo fino alla masseria Galante (cra Fanelli);
- d) ad ovest di nuovo (dalla masseria Galante), da un rettifilo fino al punto di incontro del confine di Pietracatella colla mulattiera che conduce a Macchia Valfortore;
- e) a nord, di nuovo dal confine comunale con Pietracatella, a partire dal detto punto fino a raggiungere il fiume Fortore;
- f) ad est, dal corso del fiume Fortore, partendo dal detto punto fino all'incontro del confine con Tufara;
- g) a sud, dal confine con Tufara, partendo dal punto ora detto, fino all' intersezione fra il detto confine e la curva di livello 250; indi da un rettifilo fino alla masseria Josa, e poscia da un altro rettifilo aucora fino all'incontro della strada mulattiera detta della Carestia (presso la località Querce-Marino) con la strada nazionale; e poi dalla rotabile fino all'incontro della mulattiera detta del Mulino;
- h) a sud ancora, a partire dal detto punto, dalla mulattiera detta del Mulino fino all'incontro del vallone Fezzano e indi dalla mulattiera detta Folicari per trecento metri;
- i) a sud-ovest, dal detto punto in rettifilo fino all' intersezione fra il vallone Finocchio ed il confine con Riccia; da ultimo dal confine con Riccia fino all' incontro con la strada nazionale.
- 12. Comune di Gildone.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord-ovest, dal flume Tappino e precisamente

cominciando dal ponte Tappino fino al punto in cui il confine comunale con Campodipietra si allontana dal Tappino;

- b) a nord, dal confine con Campodipietra, a partire dal punto anzidetto, fino a quello in cui questo confine incontra quello con Jelsi;
- c) ad est, a partire dal punto anzidetto, dal confine con Jelsi fino ad incontrare la strada nazionale Appula-Sannitica:
- d) a sud, cominciando dal punto anzidetto, dalla na-zionale verso Gildone, fino ad incontrare il vallone Perdocchioso, e per una zona larga 80 metri a destra e 80 a sinistra dell'asse del detto vallone, risalendo lunghesso per cinquecento metri e ritornando alla nazionale poi fino al ponte sul torrente San Nicola;
- e) ad est ancore, a partire dal punto anzidetto, dal torrente San Nicola fino ad incontrare il confine di Cercemaggiore;

f) a sud, a partire dal punto anzidetto, dal confine

con Cercemaggiore fino ad incontrare la nazionale;
g) a nord ovest, dalla nazionale, a partire dall'ora detto punto, fino all'incontro con la provinciale per Campobasso. Poi dalla provinciale fino a raggiungere di nuovo il ponte Tappino.

La seconda zona, che comprende tutta la contrada Volla

o Golla, è limitata:

- a) a sud-ovest, dal confine col comune di Cercemaggiore, cominciando dal punto ove esso interseca il tratturo che porta a Cercemaggiore, fino al punto in cui interseca la via della Golla;
- b) a sud est, da una linea che va dal punto anzidetto fino al punto d'incontro della strada che conduce al Bosco comunale di Gildone con la strada che conduce presso la masseria Franco-Riccelli e dalla strada del bosco che passa al disopra della cisterna grande;
- c) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dalla strada del bosco che passa fra Colle Quadrano e Colle Sarachella,

fino al punto in cui detta strada incontra il tratturo per Cercemaggiore;

- d) a nord-ovest, a partire dal punto anzidetto, dal tratturo stesso, fino all'intersezione del confine di Cercemaggiore.
- 13. Comune di Guardialfiera.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona è delimitata:

- a) a nord ovest, dalla via mulattiera detta della Camarda, e precisamente dal punto in cui detta via interseca il confine comunale di Lupara fino al punto in cui s' immette nella strada detta del Camposanto Vecchio a da questa strada fino al punto in cui incontra la mulattiera che conduce al torrente Cervaro; dal detto punto da una linea retta fino ad incontrare, nella contrada Sella Monte Peloso, la strada rotabile che conduce al Liscione; poi da detta strada fino al ponte Liscione;
- b) a sud-est, dal fiume Biferno e precisamente dal punto ove trovasi il ponte Liscione fino al punto in cui il Biferno incontra il confine fra Guardialfiera e Lupara;
- c) a sud, dal confine comunale fra Guardialfièra e Lupara dal punto in cui incontra il Biferno fino a quello in cui la strada detta della Camarda interseca il confine comunale.

La seconda zona è delimitata:

- a) ad est, dal ponte Sant'Antonio seguendo la strada mulattiera che va sotto Monte Cecio fino al punto in cui detta strada abbandona il confine comunale;
- b) a sud, a partire dal punto suddetto, dal confine comunale, fino al punto in cui detto confine interseca la strada mulattiera che porta a Casacalenda, e poi dal detto punto fino al Biferno;
  - c) a nord-ovest, dal flume Biferno.

La terza zona è delimitata:

a) a sud-est, dalla via che dall'abbeveratoio pubblico presso l'abitato mena al cimitero fino al punto in cui detta

strada incontra quella detta delle Vallocchie, e poi da detta strada fino a raggiungere il torrente Cervaro;

- b) a nord-est, dal corso del torrente Cervaro, a partire dal punto ora detto fino a quello in cui detto torrente incontra il vallone Vaccardo;
- c) a nord, dal corso del vallone Vaccardo, a partire dal punto ora detto fino a quello in cui detto vallone incontra la strada che da Acquaviva conduce a Guardialfiera;
- d) ad ovest, dalla strada che viene da Acquaviva dal detto punto fino alla prima casa dell'abitato;
- e) a nord-ovest, dal perimetro dell'abitato, a partire dal detto punto fino a raggiungere l'abbeveratoio pubblico. La quarta zona è delimitata:
- a) a nord est, dalla prima casa dell'abitato verso la via che mena al Calvario fino all'incontro della via che mena a Civita;
- b) a nord-ovest, dalla strada che mena a Civita, partendo dal punto anzidetto fino al torrente Vallone;
- c) a sud-ovest, dal Vallone, scendendone il corso, a partire dal Vallone fino ad incontrare i ruderi dell'antico mulinello;
- d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dalla stradella vicinale che mena al paese, fino a raggiungere di nuovo l'abitato presso la casa d'Angelcola;
- e) a sud, da una linea che dal punto anzidetto, rasentando l'abitato, raggiunge le ultime case del paese verso la strada che mena al Calvario.

## 14. — Comune di Jelsi.

Vi è una zona malarica: essa è delimitata:

- a) ad est, dal confine con Pietracatella, cominciando dal punto in cui il confine interseca il corso del torrente Carapello fino al punto in cui interseca la mulattiera delle Vigne Vecchie;
- b) a sud-est, a partire dal detto punte dalla strada delle Vigne Vecchie, poi da quella della Greca, indi da quella del Macchione fino a raggiungere l'abitato di Jelsi alla via Pisciarello;

- c) a nord, dal detto punto, girando attorno all'abitato a nord, raggiungesi la nazionale Appulo-Sannitica, sul ponto del vallone Cerri;
- d) a sud, da una linea che dal detto punto, girando attorno all'abitato a sud, raggiunge la strada mulattiera che conduce all'ex bosco di Jelsi, e che è detta volgarmente via della Selva;
- e) ad est, a partire dal detto punto, dalla suddetta mulattiera, fino alla contrada detta Casale S. Pietro, poi dalla mulattiera che conduce al vallone Oscuro fino ad incontrare il confine con Riccia; poi da detto confine fino a raggiungere il vallone Oscuro;
- f) a sud ancora, dal corso del vallone Oscuro, a partire dal detto punto fino a raggiungere di nuovo la mulattiera detta via della Selva;
- g) ad est, ancora, a partire dal detto punto dalla mulattiera suddetta, fino ad incontrare il confine con Cercemaggiore;
- h) ad ovest, a partire dal detto punto dal confine con Cercemaggiore fino ad incontrare la fiumara Carapello al confine di Gildone; poi da tale confine fino ad incontrare il vallone della Castagna; poi da un rettifilo fino al cimitero di Jelsi; quindi, da altro rettifilo, fino alla masseria Ciaccia;
- i) a nord, da una linea retta che va dalla masseria Ciaccia fino all'incontro del torrente Carapello col confine di Pietracatella.
- 15. Comune di Larino.

Vi è una zona malarica. Essa è delimitata

- a) a sud, dal confine con il comune di Casacalenda, partendo dal casello n. 41, punto dove s'incontrano la linea ferroviaria, la strada rotabile di Casacalenda ed il detto confine comunale, fino all'incontro del torrente Cigno;
- d'intersezione col confine di Casacalenda, fino al punto incontro coi confini di Ururi e di San Martino in Pensilis, seguendo sempre il corso del torrente Cigno;



- c) a nord-est, dal tenimento di San Martino in Pensilis, cominciando dal punto dove s'incontrano i confini di Larino, Ururi e San Martino in Pensilis fino al fiume Biferno, seguendo sempre il confine comunale;
- d) a nord-ovest, dal fiume Biferno, cominciando dall'incontro dei confini di Larino e Guglionesi fino all'incontro dei confini di Larino e Casacalenda, seguendo sempre il corso del fiume Biferno;
- e) a sud, ancora, dal confine col comune di Casacalenda cominciando dall'incontro di detto confine col Biferno all'incontro col vallone Olivoli, della stradetta vicinale che, passando presso la masseria Ricci, conduce a Larino, e dal detto punto, dalla stessa stradetta vicinale fino all'incontro di questa col vallone della Terra;
- f) a sud-ovest, da una linea che dal punto d'intersezione del vallone della Terra con la stradetta vicinale suddetta, segue la curva orizzontale 150, fino al suo incontro con la stradetta vicinale detta dell'Acquara;
- g) a nord, da una linea che dall'incontro della curva di livello 150 con la stradetta dell'Acquara, va fino all'intersezione della streda vicinale (che conduce al bosco comunale) con il regio tratturo;
- h) ad est, da una linea retta che dal punto d'intersezione suddetto va fino al casello ferroviario n. 30;
- i) a nord-est, dalla ferrovia, a partire dal casello ferroviario n. 30, fino al casello n. 29;
- l) a sud-est, da una linea che dal casello n. 29 va sino all'incontro della strada mulattiera che mena a Rotello, e precisamente a 500 metri di distanza dall'intersezione di detta strada con quella dei Tufi. Poi dalla strada di Rotello fino al Montarone, poi dalla strada detta dei Tufi, fino al casello n. 38, e finalmente dal casello n. 38, lungo la linea ferroviaria, fino al casello n. 41.

La zona malarica comprende le seguenti contrade:

Molino, Fonte del Pesce (dette comunemente « Fonte del Pesco »), Volvelli (detto comunemente « Olivelli »), il Ri-

cupo, Parco di San Pardo, Colle dei Perazzi, Piani di Larino, Monte Carbone (detta « Colle Carbone »), Pozzo della Mendorla, Campolungo, Colle di Lauro, Pezza di Spinilli, Difesanuova, Parco dei Boni (detta comunemente « Parco dei Bovi »), Guascitello, Bosco di Melaine, la Defensa, Ripetello, Molino Falocco, Farozza, Frassitello (detto comunemente « Frasaniello »), Colle di Vreccia e Colle Torretta, e quella parte della contrada detta comunemente Para, che si avvicina alla contrada Frasaniello.

#### 16. — Comune di Limosano.

Vi è una zona malarica, così delimitata:

- a) a nord, dalla mulattiera detta Morgia della Volpe, cominciando dal suo incontro colla mulattiera detta di Colle Favori, fino alla masseria di Marcellino Ricciuto; poi dalla mulattiera detta di Pozzillo fino alla masseria degli eredi di Costanzo Ramolo; poi dalla strada di Peschio Martino e Macchie Colucci, fin oltre la Morgia di Peschio Martino, e da questo punto dalla via detta Fonte degli Sbirri fino a raggiungere la mulattiera detta prima Le Mosce ed in seguito Morgia delle Cese; e infine da quest'ultima mulattiera e poi da quella detta Lavandaia, sino a raggiungere la rotabile Montagano-Limosano;
- b) ad est, a partire dall'incontro della via Lavandaia con la rotabile Montagano-Limosano, da questa fino a raggiungere il ponte sul Biferno;
- c) a sud, a partire dal ponte sul Biferno, dal corso di questo fiume fino all'incontro del Biferno colla strada di Colle Favori:
- d) ad ovest, a partire dall'incontro del Biferno collastrada di Colle Favori, da questa strada fino al suo incontro con la mulattiera detta Morgia della Volpe.
- 17. Comune di Macchia Valfortore.

Vi è una zona malarica; essa è delimitata:

a) a nord-est, dal corso del torrente Cigno, cominciando dal punto d'incontro di questo colla mulattiera detta di Colletorto, fino alla sua confluenza col Fortore;

- b) ad est, dal corso del Fortore, cominciando dalla sua confluenza col Cigno, fino al punto in cui il Fortore esce dal tenimento di Macchia Valfortore;
- c) a sud, dal confine con Pietracatella, cominciando dal punto d'intersezione di questo confine col Fortore fino al punto d'intersezione dello stesso confine colla mulattiera detta dello Spirito Santo, che passa presso la cappella di S. Maria degli Angeli;
- d) ad ovest, dalla mulattiera dello Spirito Santo, cominciando dal vallone di Macchia fino a raggiungere l'estremità sud dell'abitato; poi, girando tutt'attorno all'abitato ad ovest, dalla strada di circonvallazione fino a raggiungere l'estremità nord dell'abitato presso la mulattiera detta di Colletorto; e finalmente da questa mulattiera fino a raggiungere il torrente Cigno.

#### 18. — Comune di Mirabello Sannitico.

Vi è una sola zona malarica così delimitata:

- a) a nord, dal corso del Tappino, cominciando dal punto in cui questo torrente entra nel territorio di Mirabello fino al punto in cui riceve le acque del vallone Castagna, che scende dalla regione San Paolo;
- b) a sud-est, dal corso del vallone Castagna, cominciando dalla sua confluenza col Tappino, fino al punto in cui incontra la mulattiera detta strada S. Giorgio;
- c) ad ovest, a partire dal detto punto, dalla mulattiera detta strada San Giorgio fino all'abitato, e poi, girando tutt'attorno all'abitato ad ovest, fino al principio della rotabile; indi dalla rotabile fino ad incontrare il confine di Ferrazzano, e finalmente dal confine di Ferrazzano fino a raggiungere di nuovo il Tappino.

#### 19. — Comune di Monacilioni.

Vi è una zona malarica, delimitata:

a) a nord, dal confine con Campolieto, cominciando dal punto d'intersezione di questo confine con la rotabile Campolieto-Monacilioni pressò il vallone Maillo, fino al punto

84 - Vol. II. - 1905.

in cui la rotabile incontra il tratturello che partendo da Campolieto porta a Sant'Elia attraversando il canale delle Lame al di sopra della rotabile; poi da questo tratturello oltre l'attraversamento del canale della Lama, e precisamente fino al punto in cui incontra la mulattiera che porta a Monacilioni;

- b) ad est, da questa mulattiera, dal suo punto d'incontro col tratturello fino a quello con la rotabile presso le prime case dell'abitato; poi, girando tutto attorno all'abitato ad est, fino ad imboccare la mulattiera che conduce a Pietracatella e che passa vicino a Serra di Macchia e Monte Maniro, e poi da questa mulattiera fino all'incontro col vallone Canale;
- c) a sud, dal vallone Canale, dal suo punto d'incontro colla mulattiera per Pietracatella fino all'incontro del detto vallone col Fiumarello, seguendo sempre il confine con Pietracatella;
- d) ad ovest, dal confine con Toro e quindi da quello con San Giovanni per tutte le rispettive lunghezze; quindi dal confine con Campolieto, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini comunali di Monacilioni, San Giovanni e Campolieto, fino al punto in cui il confine con Campolieto incontra la rotabile Campolieto-Monacilioni presso il vallone Maillo.

## 20. — Comune di Montagano.

Vi è una zona malarica che ha per confini:

- a) a nord-ovest, il corso del fiume Biferno;
- b) a sud-ovest, il corso del torrente Ingotto, comunemente chiamato Covatta, cominciando dalla sua confluenza col fiume Biferno, fino al punto d'incontro del sunnominato torrente Ingotto con la via mulattiera detta di Colle Misero;
- c) a nord-ovest ancora, la via mulattiera di Colle Misero, cominciando dal suo incontro col torrente Ingotto, fino all'intersezione fra la via di colle Misero e la rotabile; poi la rotabile cominciando dal bivio di questa con la via

di Colle Misero, fino all'incontro della rotabile con la via della Covatta; indi un rettifilo fino al bivio fra la via del Ponte e la via Piana del Ponte; poi un altro rettifilo fra il bivio suddetto e le masserie di Fonte Cuculo che terminano la via Spinillo, finalmente un terzo rettifilo dalle masserie di Fonte Cuculo alle masserie Janigro che si trovano nella contrada Piano del Monaco e lunghesso la via delle Case;

- d) ad ovest, la via delle Case, cominciando dalle masserie Janigro ed arrivando al punto detto Colle Martino, e precisamente alle masserie di Teodoro Janigro;
- e) a nord, la linea retta, che dalle masserie di Teodoro Janigro va al punto d'incontro del vallone della Piana colla strada mulattiera, che da Montagano conduce, alle masserie Casale;
- f) ad est, il vallone della Piana, cominciando dal suo incontro colla mulattiera per le masserie Casale, fino alla confluenza del vallone Fonte Nuova col vallone della Piana;
- g) a sud, il vallone di Fonte Nuova cominciando dalla sua confluenza col vallone della Piana fino all'incontro del vallone di Fonte Nuova colla via Carpineto;
- h) ad ovest ancora, la via Carpineto cominciando dal suo incontro col vallone di Fonte Nuova fino alla località detta Fonte di Calcare; indi la linea retta tracciata dalla fonte di Calcare alla confluenza del vallone di Petrella Tifernina nel Biferno.

## 21. — Comune di Montelongo.

Vi è una sola zona malarica, che ha per confini: all'esterno i confini del comune e all'interno:

- a) ad est, la via mulattiera detta Fonte Porci, cominciando dall'abitato, per la lunghezza di un chilometro, andando verso la contrada Pisciarelli;
- b) a sud-ovest, la linea retta congiungente il punto della via Fonte Porci, situato ad un chilometro di distanza dall'abitato, con le masserie dette Aia Pagliaia;

- c) ad ovest, la via mulattiera Fontana, cominciando dalle masserie Aia Pagliaia, fino alle prime case del paese ad est;
- d) a nord, la linea che gira tutt'attorno all'abitato a sud, fino a raggiungere il principio della via Fonte Porci.

#### 22. — Comune di Morrone nel Sannio.

Vi è una zona malarica che ha per confini:

- a) a nord-ovest, il corso del Biferno lungo i confini comunali con Castelbottaccio e Lupara per tutta la loro lunghezza;
- b) a nord-est, il confine comunale con Casacalenda per tutta la sua lunghezza;
- c) ad est, il confine comunale con Provvidenti, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini di Morrone, Casacalenda e Provvidenti, fino al punto in cui il confine di Morrone con Provvidenti incontra la strada di Provvidenti;
- d) a sud, dal detto punto la strada di Provvidenti, fino a raggiungere il cimitero;
- e) ad ovest, la via Trocchi a partire dal cimitero fino al suo incontro con la strada Pagliariello;

f) a sud ancora, a partire dal detto punto, la strada

Pagliariello fino alla fontana detta Fonte Rape;

g) ad ovest ancora, a partire da Fonte Rape, la via che mena al convento e poi alla cappella Santa Maria, fino a questa cappella;

h) a sud ancora, a partire dalla cappella Santa Maria, la strada di Santa Maria fino alla masseria di Colasurdo

Pasquale fu Michele, sita in contrada Montepeloso;

i) ad est ancora, a partire dalla masseria Colasurdo Pasquale fu Michele, la strada detta Fonte Capalumbo, fino alla masseria di Carosilli Gabriele fu Benedetto;

l) a sud ancora, a partire dalla masseria di Carosilli Gabriele fu Benedetto, la via Santi Pietri, fino all'incontro

con la via Aja Jannotta;

m) ad est ancora, a partire dal punto suddetto, la via

Aja Jannotta fino al suo incontro con la via dei Giardini, e precisamente al punto detto Colle della Creta Rossa;

- n) a sud ancora, a partire dal Colle della Creta Rossa, la via Giardini, fino all'incontro con la via San Benedetto, e precisamente alla masseria Carbone, e da questa la via San Benedetto, fino al suo incontro con la via delle Macchie, e finalmente la via delle Macchie da questo punto fino a raggiungere il regio tratturo;
- o) a nord-est ancora, il tratturo da questo punto fino al suo incontro con la via detta delle masserie Cicchelli;
- p) a nord ancora, la via delle masserie Cicchelli e poi quella detta Fonte Schiavonesca, dal detto punto fino alla cappella di San Roberto;
- q) ad est ancora, la via Brancone, dalla detta cappella fino al suo incontro col regio tratturo;
- r) a nord ancora, a partire dal detto punto, il tratturo fino al suo incontro con la via Pozzacchi;
- s) ad ovest ancora, la via Pozzacchi, dall'incontro con essa del regio tratturo fino al suo incontro con la via Fonte delle Case;
- t) a nord ancora, la via Fonte delle Case, dal detto punto fino al suo incontro col confine comunale Morrone-Ripabottoni;
- u) a sud-est ancora, a partire dal detto punto, il confine Morrone-Ripabottoni fino al suo incontro con la via Pozzacchi, nella regione Torrioni;
- v) a sud ancora, a partire dal detto punto un rettifilo, attraversando il bosco Castiglione, fino ad incontrare il vallone Cupo a 900 metri a monte della sua confluenza col Riomaio;
- z) a sud-ovest ancora, a partire dal detto punto, prima il corso del vallone Cupo e poi quello del torrente Riomaio, fino alla sua confluenza col fiume Biferno.
- 23. Comune di Oratino.

Vi è una zona malarica, che ha per confini:

a) ad ovest, il corso del Biferno per tutta la lunghezza del confine comunale;

b) a nord, il corso del Rivolo cominciando dalla sua confluenza col Biferno, fino al punto d'incontro dei tre confini di Santo Stefano, Oratino e Ripalimosano;

c) ad est, il confine con Ripalimosano per tutta la sua

lunghezza;

- d) a sud-est, il confine con Campobasso, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini di Campobasso, Ripalimosano ed Oratino fino al punto distante 500 metri dal detto triconfine, andando verso il tratturo;
- e) ad ôvest, la linea, che, partendo dal punto suddetto, corre parallelamente al corso del vallone San Pietro, e, sempre distante da questo 500 metri, fino a raggiungene le falde del colle Tridone;
- f) a sud, la linea che, partendo dalle falde del colle Tridone, corre parallelamente al Rivolo, sempre distante da questo 500 metri, e a va raggiungere il tratturo;
- g) ad est ancora, la linea che, partendo dall'ultimo punto nominato va in rettifilo a raggiungere la via provinciale nella voltata sotto la Rocca; poi la via provinciale fino al suo incontro colla mulattiera, che va a Casalciprano;
- h) a sud ancora, la mulattiera di Casalciprano, cominciando dal suo incontro con la via provinciale, fino all'incontro della suddetta mulattiera col Rio d'Oratino, e quindi il corso di questo Rio fino alla sua confluenza col Biferno.

#### 24. — Comune di Pescolanciano.

La zona malarica ha per confini:

- a) a sud, un rettifilo tirato dal molino Spognardi (presso il tratturo) all'incontro della mulattiera Colmaiuro colla strada ferrata (poco lungi dall'imbocco della galleria di Montetotila), poi questa via Colmaiuro fino al suo incontro colla via detta Guado delle Selve, che dalla contrada Cerrone conduce all'abitato di Pescolanciano;
- b) ad ovest, un rettifilo tracciato dal punfo d'incontro della via Colmaiuro con quella detta Guado delle Selve, al punto d'incontro della via Polisi col tratturo; indi la via mulattiera Polisi fino al suo incontro colla ferrovia;

- c) a nord, la ferrovia, cominciando dal suo incontro colla mulattiera Polisi, fino all'incontro col confine di Carovilli, poi questo confine fino al suo nuovo incontro colla ferrovia presso il casello 103 primo;
- d) a nord-ovest, il confine con Carovilli, cominciando dal casello 103 primo, fino al vallone Sant'Angelo;
- e) a nord-est, un rettifilo tracciato dal punto d'incontro del vallone Sant'Angelo col confine di Carovilli, fino al punto d'intersezione della mulattiera che viene dal bosco di Collemeluccio con la provinciale per Pietrabbondante; poi altro rettifilo tracciato dall'ultimo punto nominato fino all'incontro della mulattiera che viene da Chianci (e che passa fra Colle Jeto e Colle Lione) col confine comunale di Chianci;
- f) a sud-est, il confine comunale con Chianci, cominciando dal punto suddetto, fino al suo incontro col tratturo presso il molino Spognardi.

#### 25. — Comune di Pietrabbondante.

Vi è una zona malarica i cui confini sono:

- a) a nord, il confine con Castelverrino, da colle Riccione fino a raggiungere il fiume Verrino;
- b) a nord-est, il confine con Caccavone, per tutta la sua lunghezza;
- c) a sud, il confine con Civitanova del Sannio, dal suo incontro col fiume Verrino fino al suo incontro col tratturo;
- d) ad ovest, il rettifilo tracciato dal punto d'incontro del confine di Civitanova del Sannio col tratturo fino alla masseria Fafò della contrada Stampamiglia: poi altro rettifilo tracciato da quest'ultimo punto a colle Vernoni, e finalmente il rettifilo tracciato da colle Vernoni a colle Riccione.

## 26. — Comune di Pietracatella.

Vi sono due zone malariche.

La prima è delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera che, partendo da Pietracatella, va a finire nel vallone di Macchia, a cominciare dall'abitato, fino al punto d'incontro di questa mulattiera col confine di Macchia e poi da questo confine fino a raggiungere il Fortore;

- b) ad est, dal fiume Fortore, cominciando dal punto di incontro col confine Pietracatella-Macchia, fino al punto d'incontro col confine Pietracatella-Gambatesa;
- c) a sud, dal confine con Gambatesa, cominciando dal Fortore fino al punto d'incontro di questo confine col vallone detto della Confine; da questo punto da un rettifilo fin sopra Casa Arsa e finalmente da Casa Arsa dalla mulattiera fino a raggiungere l'abitato e poi da una linea che girando intorno all'abitato a sud, va fino al principio della mulattiera che scende al vallone di Macchia.

La seconda zona è delimitata:

- a) a nord, da una linea parallela al corso del Tappino e distante un chilometro dalla sua sponda sinistra, cominciando dall'intersezione col confine di Toro, fino al punto d'incontro col confine di Gambatesa;
- b) ad est, a partire dal detto punto, dal confine con Gambatesa per un chilometro di lunghezza, fino a raggiungere la sponda sinistra del Tappino poi dal corso del Tappino fino ad incontrare il confine fra Gambatesa e Pietracatella sulla sponda destra, e infine da questo confine per 500 metri;
- c) a sud, a partire dal detto punto, da una linea parallela alla sponda destra del Tappino, e distante da questa 500 metri, fino a raggiungere il confine fra Pietracatella e Toro, alla distanza di 500 metri dalla sponda destra del Tappino;
- d) ad ovest, a partire dal detto punto, dal confine con Toro, fino a raggiungere la sponda destra del Tappino, poi attraversando il Tappino dal suo corso fino ad incontrare il confine con Toro sulla sponda sinistra, e poi da questo confine fino ad allontanarsi di un chilometro dalla detta sponda sinistra.

#### 27. — Comune di Provvidenti.

La zona malarica ha per confini:

- a) a nord e ad est, il confine comunale Provvidenti-Casacalenda, dal suo punto d'incontro col torrente Rio fin dove esso incontra la via mulattiera detta del Cantone;
- b) a sud, la via del Cantone, dal detto punto, fino ad incontrare la rotabile per Provvidenti, e poi questa rotabile fino a raggiungere l'abitato, girando tutt'attorno all'abitato (che rimane escluso dalla zona malarica) fino al punto in cui la mulattiera Provvidenti-Morrone, esce dall'abitato, indi questa mulattiera fino a raggiungere il confine Provvidenti-Morrone del Sannio;
- c) ad ovest, il confine Provvidenti-Morrone dal detto punto fino a quello d'incontro dei tre confini Provvidenti-Morrone Casacalenda.

## 28. — Comune di Riccia.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

- a) a nord, da una linea che, cominciando dalla scesa Sabatelli, e, girando attorno all'abitato di Riccia, va ad incontrare la via Passo Grande;
- b) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dalla mulattiera che mena a Castelvetere e passa sotto Pesco della Carsa, fino a raggiungere il confine comunale fra Castelvetere e Riccia;
- c) a sud-est, cominciando dal punto anzidetto, dal confine comunale con Castelvetere fino ad incontrare il confine comunale con Castelpagano;
- d) a sud-ovest, a partire dal punto anzidetto, dal confine comunale con Castelpagano fino a raggiungere la strada delle Masserie Ciccaglione;
- e) a nord-ovest, a partire dal punto anzidetto, dalla strada delle Masserie Ciccaglione, che passa presso il Casone Massimo e non lontano dalla Masseria Crisci, fino a raggiungere di nuovo l'abitato di Riccia, presso la scesa Sabatelli.

La seconda zona malarica è delimitata:

- a) ad est, dalla strada rotabile che conduce all'innesto della nazionale, cominciando dall'uscita del paese; poi dalla nazionale fino all'incontro della mulattiera che porta a Pietracatella; e infine dalla detta mulattiera fino all'incontro dei confini di Riccia, Pietracatella e Gambatesa;
- b) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dal confine comunale con Gambatesa, fino all'incontro del vallone detto Valle Finocchio;
- c) a sud-est, dal punto anzidetto, da una linea retta, prima fino al Casino del Lupo, e poi fino alla mulattiera che passa vicino al Casino Cima;

d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dalla mulattiera che passa presso la masseria Zingarelli fino a raggiungere il fabbricato di Riccia;

e) a nord, a partire dal punto anzidetto dal perimetro esterno di Riccia fino a raggiungere il principio della rotabile.

29. — Comune di Ripabottoni.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

- a) a nord, dalla strada rotabile per Morrone nel Sannio dal punto in cui questa interseca il confine di Morrone con Ripabottoni, fino all'innesto della stessa rotabile comunale con la strada nazionale, e di qui dalla mulattiera di Cerrosecco fine all'incontro di questa mulattiera con la ferrovia;
- b) ad est, a partire dal punto ora detto, dalla ferrovia fino all'incontro di questa con la mulattiera del Castello e poi da questa mulattiera fino a raggiungere il vallone della Taverna; e finalmente dal corso di questo vallone fino ad incontrare il tratturo Foggia-Celano che passa per S. Croce di Magliano;
- c) a sud, dal tratturo, a partire dal detto punto fin presso la Taverna Centocelle, e di qui da un rettifilo fino all'origine del torrente Riomaio e finalmente dalla mulattiera detta di Pianisi per un chilometro di lunghezza;
  - d) ad ovest, a partire dal punto ora detto, da un ret-

tifilo fino ad incontrare il confine comunale con Morrone del Sanzio alla contrada Colle Querceto; indi sempre dal confine con Morrone fino all'incontro di questo confine con la strada rotabile di Morrone.

La seconda zona è delimitata:

- a) ad ovest, dalla mulattiera detta Castiglione, a partire dal suo punto d'incontro con quella detta della Pizzuta fino all'incontro con la strada nazionale;
- b) a sud, dalla nazionale a partire dal suo punto d'incontro colla mulattiera Castiglione fino all'incontro colla ferrovia, poi da questa verso la stazione di Ripabottoni, fino all'incontro della ferrovia con la mulattiera detta della Pizzuta;
- c) ad est, dalla mulattiera della Pizzuta dal suo punto d'incontro colla ferrovia fino all'incontro colla strada Castiglione.
- 30. Comune di Ripalimosano.

Vi è una zona malarica, delimitata:

- a) a nord, dal confine con Limosano, per tutta la sua lunghezza, quindi dal confine con Montagano cominciando dal punto ove s'incontrano i tre confini di Ripalimosano, Limosano e Montagano, fino al punto in cui il:confine con Montagano incontra la rotabile, che dalla stazione porta a Montagano;
- b) ad est, dalla rotabile Montagano-Campobasso, cominciando dal punto in cui questa interseca il confine di Montagano, fino all'incontro colla ferrovia presso la località Camposorcuno fra la taverna Mariana e la contrada Gessera; poi dalla ferrovia fino all'intersezione col confine di Campobasso;
- c) a sud, dal confine con Campobasso, cominciando dal punto d'incontro di questo confine con la ferrovia fino al punto d'incontro delle rotabili, che conducono a Campobasso partendo l'una da Ripalimosano e l'altra da Montagano;
- d) ad ovest, a partire dall'incontro delle due rotabili suddette, dalla rotabile di Ripalimosano, fino all'incontro della mulattiera che passa presso la Madonna della Neve, poi da questa mulattiera fino all'incontro, presso la così detta

Crocella di Pallacucca, di due altre mulattiere, che divergono ad angolo andando verso il Biferno, e denominate, quella a sinistra, di Ravenna, e l'altra a destra dei Mulattieri; poi da una linea retta dalla Crocella di Pallacucca fino all'origine del vallone della Covatta, e finalmente da questo vallone fino al Biferno.

#### 31. - Comune di Sant'Elia a Pianisi.

Vi è una zona malarica, delimitata:

- a) a nord, dal regio tratturo, cominciando dal punto detto Taverna vecchia, fino al punto d'incontro col torrente Cigno; poi dal corso del Cigno fino ad incontrare il confine con Bonefro, e finalmente da questo fino all'incontro dei tre confini di Sant'Elia, Bonefro e San Giuliano di Puglia;
- b) ad est, a partire dal punto suddetto, dalla mulattiera che, dalla regione Campo Lottatore, va alla strada rotabile Sant'Elia-Colletorto, presso la contrada Affariaturo; poi da questa rotabile fino all'incontro con la rotabile Colletorto Casacalenda; da questo punto, dalla mulattiera che scende nel vallone Salso (il quale, attraversando la contrada Li Valli, immette nel Fortore) fino ad incontrare il confine con Carlantino, poi da questo confine fino al punto d'incontro dei tre confini di Sant'Elia, Carlantino e Macchia Valfortore;
- c) a sud, a partire dal detto punto, dal confine con Macchia Valfortore, fino all'incontro della rotabile Sant'Elia-Macchia Valfortore;
- d) ad ovest, cominciando da questo punto, dal vallone che passa presso la masseria Codemanno, fino alla confluenza del valloncello Stingete, poi da questo valloncello fino alla rotabile per Colletorto; poi da questa rotabile fino alla contrada Pozzo Cupone, indi dalla mulattiera che dalla contrada Pozzo Cupone va a masseria Borro, e finalmente a partire da questa masseria, da una linea retta, fino a raggiungere il tratturo presso la Taverna vecchia.

## 32. — Comune di San Giovanni in Galdo.

Vi è una zona malarica così delimitata:

- a) a nord, dalla mulattiera che conduce a Monacilioni passando presso la masseria Graziano, cominciando dall'estremità nord dell'abitato fino all'incontro del confine con Monacilioni;
- b) ad est, dal confine con Monacilioni, cominciando dal punto dove questo comune interseca la mulattiera San Giovanni-Monacilioni, fino al punto d'intersezione col torrente Fiumarello;
- c) a sud, dal confine con Toro, e da quello con Campodipietra per tutte le lunghezze rispettive;
- d) ad ovest, dal confine con Campobasso per tutta la sua lunghezza; indi dal confine con Matrice cominciando dal punto dove s'intersecano i tre confini di San Giovanni, Campobasso e Matrice fino al punto d'intersezione del confine con Matrice con la mulattiera San Giovanni Matrice;
- e) a nord-est, a partire dal detto punto, da una linea retta fino all'estremità nord dell'abitato, presso la chiesa dell'Annunziata.

# 33. — Comune di San Giuliano nel Sannio.

La zona malarica ha per confini;

- a) a sud, il confine comunale San Giuliano-Sepino per tutto il tratto compreso fra Ponte Lungo ed il punto d'incontro dei tre confini San Giuliano-Sepino-Guardiaregia e della via mulattiera Guardiaregia-San Giuliano;
- b) a nord-ovest, la via mulattiera Guardiaregia-S. Giuliano, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini San Giuliano-Sepino-Guardiaregia fino alla casa colonica del marchese di San Giuliano; poi un rettifilo tracciato fra quest'ultimo punto ed il casello 65;
- c) a nord, la linea ferroviaria per il tratto compreso fra il casello 65 ed il casello 63; poi la mulattiera Magnalupo che dal casello 63 va a San Giuliano, cominciando dal suddetto casello fino all'incontro della mulattiera Magnalupo con la via nazionale;

d) a nord-est, la via nazionale, cominciando dal suo incontro con la mulattiera Magnalupo, fino a Ponte Lungo.

34. — Comune di San Pietro Avellana.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona malarica ha per limiti:

a) ad ovest, il confine comunale San Pietro Avellana-Castel di Sangro, cominciando dal punto di questo confine, presso la contrada San Nicola, a 1000 metri dal fiume Sangro, fino all'incontro dei tre confini San Pietro Avellana-Castel di Sangro-Roccaraso;

b) a nord-ovest, il confine San Pietro Avellana-Rocca-

raso, per tutta la sua lunghezza;

c) a nord, il confine San Pietro Avellana-Ateleta per tutta la sua lunghezza, e poi il confine San Pietro Avellana-Castel del Giudice, cominciando dal Sangro fino all'incontro del detto confine con la mulattiera detta delle Serre, che da Castel del Giudice conduce a San Pietro Avellana;

d) a sud-ovest, la via delle Serre, cominciando dalla sua intersezione col confine San Pietro Avellana-Castel del Giudice, fino all'estremo sud delle masserie dei Cerri;

e) a sud, il rettifilo che, partendo dall'estremo sud delle masserie dei Cerri, porta al punto del confine S. Pietro Avellana-Castel di Sangro, a 1000 metri dal Sangro presso la contrada San Nicola.

La seconda zona malarica ha per confini:

a) a nord, il rettifilo che unisce il punto d'incontro della mulattiera per Forlì del Sannio con il confine S. Pietro Avellana-Castel di Sangro, con il punto d'incrocio del tratturo con la mulattiera detta della masseria di S. Giovanni, e poi questa mulattiera fino al suo incontro col confine San Pietro Avellana-Vastogirardi;

b) a sud-est, il confine San Pietro Avellana-Vastogirardi, cominciando dal suo incontro con la mulattiera della masseria di San Giovanni, fino al confine San Pietro Avel-

lana-Vastogirardi e Castel di Sangro;

c) a sud-ovest, il confine con Castel di Sangro, comin-

ciando dal triconfine anzidetto, fino al punto d'incontro del confine San Pietro Avellana-Castel di Sangro con la mulattiera per Forlì del Sannio.

## 35. — Comune di Sepino.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti sono:

- a) a nord, i confini comunali di Sepino con San Giuliano del Sannio e con Cercepiccola, per tutta la loro lunghezza;
- b) ad est, il confine comunale di Sepino con Cercemaggiore per tutta la sua lunghezza;
- c) a sud, il confine comunale di Sepino con Santa Croce del Sannio, cominciando dal punto ove s'incontrano i tre confini di Sepino, Cercemaggiore e Santa Croce, fino al punto d'incontro del detto confine Sepino-Santa Croce con la ferrovia;
- d) ad est ancora, il rimanente tratto del sunnominato confine comunale Sepino-Santa Croce del Sannio, compreso fra la ferrovia ed il punto d'incontro dei tre confini Sepino-Santa Croce del Sannio-Sassinoro;
- e) a sud ancora, la parte del confine comunale Sepino-Sassinoro compresa fra il punto d'incontro dei tre confini Sepino-Santa Croce del Sannio-Sassinoro e l'intersezione del sunnominato confine Sepino-Sassinoro con la via del bosco Colatorre;
- f) ad ovest, la via del bosco Colatorre, cominciando dal suo incontro col confine comunale fino al ponte di San Rocco sul torrente Tappone; poi il corso del Tappone fino al suo incontro con la stradetta di accesso al tiro a segno, e quindi questa stessa strada fino alla rotabile; poscia il confine ovest della zona è dato dalla rotabile fino alla così detta Fontanella, e. da questa Fontanella, dalla via del Ponte delle Tavole sino al torrente Saracino; quindi dalla via dell'Altilia fino alla Croce Maglieri, e, da questo ultimo punto, dalla via dei Cantoni, intersecando il torrente Magnalupo e continuando fino ad incontrare il tratturo al vallone Cupo; finalmente dal tratturo fino al suo incontro col triconfine Sepino-San Giuliano Guardiaregia.

## 36. — Comune di Sessano.

La zona malarica ha per confini:

a) a nord, la strada che dalla borgata Coste (passando

per la borgata Pantanello e per le contrade Fonte Castalda e Fonte la Taverna) va alla stazione ferroviaria, cominciando dall'incontro della strada denominata Le Coste col vallone di Miranda (detto volgarmente la Rava) fino alla stazione sunnominata;

- b) ad est, la linea ferroviaria, cominciando dalla stazione di Sessano, fino al suo incontro col confine comunale Sessano-Carpinone;
- c) a sud, il confine comunale Sessano-Carpinone cominciando dal suo incontro colla ferrovia fino al triconfine Sessano-Carpinone-Pesche; indi il confine di Sessano con Pesche, cominciando dal triconfine suddetto fino all'incontro del già nominato confine Sessano-Pesche con il fiumarello di Case Resine (che si trova sul prolungamento del corso del vallone di Miranda o Rava e va a terminare col Rio Fonte la Satta che va nel territorio di Carpinone);
- d) ad ovest, il detto fiumarello di Case Resine, cominciando dal suo incontro col confine Sessano-Pesche, fino al suo incontro con la strada delle Coste.

#### 37. — Comune di Toro.

Vi è una zona malarica, così delimitata:

- a) a nord, dalla sponda sinistra del torrente Fiumarello per tutta la lunghezza per la quale questo forma confine fra Toro e San Giovanni in Galdo;
- b) ad est, dal confine con Monacilioni, per tutta la sua lunghezza; poi dal confine con Pietracatella, cominciando dall'incontro dei tre confini di Toro, Monacilioni e Pietracatella, fino all'incontro del confine di Pietracatella col torrente Tappino;
- c) a sud, dalla sponda destra del Tappino, cominciando dall'incontro col confine di Pietracatella, fino all'incontro del Tappino col confine di Campodipietra;
- d) ad ovest, dal confine con Campodipietra cominciando dal punto d'intersezione con la sponda destra del Tappino, fino al punto d'incontro col ciglio superiore del regio tratturo;
  - e) a nord ancora, a partire dal punto suddetto, dal

regio tratturo (lungo il suo ciglio superiore), fino ad incontrare la sponda sinistra del Tappino presso la località detta Bosco di Toro;

f) ad est e poi a sud ancora, a partire dal detto punto, da una linea parallela alla sponda destra del Fiumarello, e distante da questa metri 250 fino ad incontrare il confine con San Giovanni in Galdo, poco lontano dal punto d'incontro dei tre confini di Toro, San Giovanni e Campodipietra;

g) ad ovest ancora, cominciando dal detto punto, dal confine con San Giovanni in Galdo fino al punto d'incontro

col Fiumarello.

#### 38. - Comune di Tofara.

Vi è una sola zona malarica situata ad est dell'abitato di Tofara, e così delimitata:

a) a nord, dal confine con Celenza Valfortore per tutta la sua lunghezza;

b) a nord-est, dal confine con San Marco la Catola, pure per tutta la sua lunghezza;

c) ad est, dal confine con San Bartolomeo in Galdo,

pure per tutta la sua lunghezza;

- d) a sud, dal confine con Castelvetere Valfortore, cominciando dal Fortore, risalendo il confine per la lunghezza di 300 metri;
- e) ad ovest, a partire dal detto punto, da una linea retta fino ad incontrare il molino Giglio; indi da una retta fino alla masseria Porcarelli, e poi da altra retta fino ad incontrare il confine con Gambatesa a 300 metri dal fiume Fortore;
- f) a nord ancora, a partire dal detto punto, dal sonfine con Gambatesa, fino a raggiungere il Fortore.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
A. RORTIS.

N. 164.



N. 164.

REGIO DECRETO che indice un esame suppletivo all'impiego di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro.

13 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1905, n. 110)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 23 giugno 1904, n. 258;

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1904, n. 324, col quale gli scrivani avventizi, i cottimisti ed i commessi fiduciari del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico in servizio del Ministero del tesoro alla data della pubblicazione della legge 23 giugno 1904, n. 258, vennero ammessi all'esame di idoneità per l'impiego di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro;

Visto il parere n. 724-112 emesso dal consiglio di Stato

nell'adunanza del 10 febbraio 1905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

È indetto un esame suppletivo all'impiego di ufficiale di ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro, al quale saranno ammessi, in seguito a loro domanda, coloro che rimasero soccombenti nell'esame bandito col Nostro decreto 30 giugno 1904, n. 324.

#### Art. 2.

Detto esame avrà luogo nei giorni che saranno fissati con decreto ministeriale, in base alle norme stabilite dal decreto 30 giugno 1904, n. 324, e i dichiarati idonei saranno graduati fra di loro secondo la rispettiva anzianità di servizio e collocati in graduatoria dopo gli approvati nell'esame bandito col predetto regio decreto.

#### Art. 3.

Per l'assistenza all'esame e pel giudizio degli elaborati è confermata la commissione nominata con decreto ministeriale 11 novembre 1904, n. 8897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 61. F. Mezzerri.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

# N. 165.



# N. 465.

REGIO DECRETO che proroga l'applicazione delle norme concernenti la misura delle reti permesse e delle maglie di esse nelle acque del lago di Como, e dei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate.

3 aprile 1905.

(Pubblicato neila Gazzetta Ufficiale as) Regno ii 10 maggio 1905, n. 110;

## VITTORIO EMANUELE III

## PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto dell'8 maggio 1904, n. 176, che disciplina la pesca nel lago di Como e nei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate;

Vista la istanza dei pescatori interessati;

Visti i pareri degli enti locali;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la opportunità di concedere una dilazione maggiore (che il consiglio di Stato ritiene sufficiente se accordata per un altro anno) di quella consentita, dall'art. 2 del su citato decreto reale, ai pescatori, per uniformarsi alle disposizioni sulla misura delle reti permesse e sull'ampiezza delle maglie di queste nelle dette acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Il termine consentito dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 176, ai pescatori del lago di Como, e dei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate, per uniformarsi alle nuove disposizioni riguardanti la misura delle reti permesse e l'ampiezza delle maglie di queste in quelle acque è prorogato fino a tutto maggio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.

## VITTORÍO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 57. F. MEZZETTI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasignità C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.



N. 166.



N. 166.

REGIO DECRETO che chiama l'on. comm. Rubini Giulio, deputato al Parlamento, a far parte della commissione tecnica per gli istituti di previdenza, in sostituzione dell'on. Fasce Giuseppe.

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 maggio 1905, n. 111)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 14 luglio 1898, n. 335, relativa alla istituzione di una cassa pensioni per i medici condotti, col quale si prescrive la costituzione d'una commissione tecnica estesa a tutti gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e dei prestiti per sopraintendere alla gestione economica e finanziaria degli istituti stessi:

Veduti l'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 302, relativa all'istituzione di una cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari; l'art. 40 del testo unico delle leggi sul monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato col regio decreto 2 luglio 1903, n. 430, e l'art. 35 della legge 6 marzo 1904 che istituisce la cassa di previdenza e di pensione a favore dei segretari ed altri impiegati comunali; coi quali articoli si danno le norme per la costituzione della precitata commissione tecnica e si stabiliscono le sue attribuzioni per ogni singolo istituto;

Veduti i Nostri decreti 24 maggio 1900 e luglio 1900 coi quali si nominavano i membri componenti la commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel

tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

È chiamato a far parte della commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti l'on. comm. ing. Rubini Giulio, deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Fasce prof. Giuseppe, deputato al Parlamento, nominato sottosegretario di Stato pel tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 60. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO



# N. 167.



# N. 167.

REGIO DECRETO che istiluisce una commissione con l'incarico di riferire al Governo sulla convenienza del riscatto delle ferrovie meridionali.

22 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Vista la legge 16 aprile 1905, che proroga al 20 maggio prossimo venturo il termine utile per la diffida relativa al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Visto l'art. 25 dell'altra legge del 22 aprile 1905, col quale vengono conferite al Governo le facoltà necessarie per adottare i provvedimenti ravvisati opportuni pel caso in cui non si addivenga al riscatto delle strade ferrate predette;

Ritenuta la necessità di trarre dagli studi finora compiuti e dagli elementi raccolti definitive conclusioni sulla convenienza, e non, del riscatto in parola, e di avvisare così sulle condizioni alle quali il riscatto dovrebbe effettuarsi, come sui provvedimenti da adottare qualora il riscatto non apparisse consigliabile;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, e dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

È istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio 1905: « Se convenga, ed a quali condizioni subordinato, il riscatto delle strade ferrate meridionali, e quando il riscatto si reputasse non conveniente, quali provvedimenti occorre adottare, sia in rapporto al trattamento del personale, sia nei riguardi delle tariffe pei trasporti nelle regioni servite dalle strade ferrate medesime ».

#### Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1° è così composta:

#### Senatori

Casana barone Severino; Colombo comm prof. Giuseppe; Finali cav. Gaspare.

### Deputati

Carmine ing. Pietro; Guicciardini conte Francesco; Massimini avv. Fausto.

#### Funzionarî

Avvocato generale erariale, comm. Adriano De Cupis, senatore; direttore generale del tesoro, comm. Serafino Zincone; ragioniere generale dello Stato, comm. Emilio Melani; vice-ispettore generale delle strade ferrate, comm. Icilio Calvori; regio ispettore capo delle strade ferrate, comm. Ippolito Saint-Cyr.

Ordinismo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 22 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 9 maggio 1905. Reg. 22. Atti dei Governo a f. 67. F. Mischert. Lesope del Siglia. V. Il Guardanigliti C. PINOCCHIARO APRILE.

A. Fortis.
Carcano.
Carlo Ferraris.
Raya.

N. 168.



N. 168.

REGIO DECRETO che nomina gli onorevoli avv. Francesco Girardi ed ing. Leone Romanin-Jacur, deputati al Parlamento, a far parte della commissione di riferire al Governo le questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali, in sostituzione degli onorevoli ing. Pietro Carmine e comm. Francesco Guicciardini.

29 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE B'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1905 col quale fu istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio p. v., sulle questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

In sostituzione degli onorevoli ing. Pietro Carmine e conte Francesco Guicciardini, deputati al Parlamento, che non poterono accettare lo incarico, sono nominati a far parte dell'anzidetta commissione gli onorevoli avv. Francesco Girardi e ing Leone Romanin-Jacur, deputati al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 9 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 68. F. MREZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.
CARLO FERRARIS
RAVA.

# N. 469.



# N. 469.

Regio Decreto che nomina l'on. comm. Valentino Cerruti, senatore del Regno, a far parte della commissione con l'incarico di riferire sul riscatto delle ferrovie meridionali in sostituzione dell'on. comm. Giuseppe Colombo.

#### 30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Rigno il 9 maggio 1905, n. 109)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1905 col quale fu istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio p. v. sulle questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

In sostituzione dell'onorevole comm. prof. Giuseppe Colombo, senatore del Regno, che, per impedimento sopravvenuto, ha dovuto rinunziare all'incarico, è nominato a far parte dell'anzidetta commissione l'onorevole comm. professore Valentino Cerruti, senatore del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 9 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 69. F. MEZZETTI. Lucgo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.
Carcano.
Carlo Ferraris.
' Rava.

# N. 170.



# N. 170.

Legge che autorizza una maggiore assegnazione di lire 350,000 pel completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano.

20 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1905, n. 112)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE BE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 350,000 per provvedere al completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano, la quale somma farà carico per lire 180,000 all'esercizio 1904-905 e per lire 170,000 all'esercizio 1905-1906.

## Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 26 giugno 1903 in Milano fra l'impresa Ignazio Zanini ed i rappresentanti del Ministero delle poste e dei telegrafi, nella quale sono stabilite le condizioni per l'anticipata ultimazione dei lavori.

## Art. 3.

La detta convenzione sarà registrata col diritto fisso di lire 1.20. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 20 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

Morelli Gualtierotti. Carcano.

#### CONVENZIONE

fra l'amministrazione delle poste e telegrafi e l'impresa Zanini ignazio per l'acceleramento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e telegrafi in Milano

Premesso che in seguito a richiesta dell'impresa Zanini per stabilire le condizioni alle quali essa avrebbe anticipato l'ultimazione dei lavori del palazzo delle poste suddetto, in confronto col tempo fissato nel contratto di appalto in data 7 novembre 1902, Sua Eccellenza il Ministro delle poste e telegrafi ha stabilito che si addivenisse a opportune trattative con l'impresa stessa;

Che a queste trattative presero parte, per conto del detto Ministero, il sig. cav. Carlo Civallero, ispettore centrale, e

l'ingegnere del genio civile di Milano;

Si è addivenuto con il pieno accordo di tutti i funzionari suddetti, e sentito pure il parere favorevole del signor ispettore compartimentale del genio civile, alla presente convenzione:

#### Art. 1.

L'amministrazione delle poste e telegrafi, corrisponderà all'impresa Zanini Ignazio un premio di lire 60,000 (lire sessantamila) nelle quali sono compresi i premi allo stesso scopo assegnati dal municipio e dal comitato dell'esposizione di Milano nel 1905 sempre quando la suddetta impresa consegni, ultimati e pronti al servizio, all'amministrazione appaltante, i locali di cui al successivo art. 4, entro il 15 gennaio 1905 e terminati tutti i lavori che le sono stati appaltati in forza del contratto 7 novembre 1902 entro il 15 aprile 1905. Detto premio s'intende netto da ogni ribasso.

#### Art. 2.

Il premio sarà corrisposto in una sola rata in base ad apposito certificato di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile col corredo di due distinti verbali di constatazione, da compilarsi dallo stesso ufficio il 15 gennaio ed il 15 aprile 1905 in contradittorio dell'impresa e con l'intervento di un ispettore ministeriale appositamente a ciò delegato dal Ministero delle poste e telegrafi.

### Art. 3.

Qualora uno od ambedue i suddetti certificati riescano negativi, non si farà luogo alla concessione di premio di sorta, e resterà in pieno vigore il contratto principale in tutte le sue parti e come se la presente convenzione non avesse avuto luogo.

### Art. 4.

I locali che dovranno essere consegnati per il 15 gennaio 1905, sono i seguenti:

- a) tutto il sotterraneo;
- b) tutto il pianterreno;
- c) tutto l'ammezzato;
- d) tutte le scale, meno quella riservata all'impresa nel successivo articolo, fino al 15 aprile 1905.

I locali in parola dovranno essere in perfetto assetto e tali da poter essere immediatamente occupati dall'amministrazione postale e telegrafica.

#### Art. 5.

Dal 15 gennaio al 31 marzo 1905 l'impresa potrà mantenere tutti i ponteggi compresi gli esterni, purchè la loro parte inferiore, e cioè quella che fronteggerà il piano terreno e l'ammezzato, sia ridotta per modo da non togliere luce agli ambienti consegnati e da permettere la completa utilizzazione delle porte e finestre relative.

L'impresa potrà tener per sè la scala situata nell'angolo nord-ovest dell'edificio rendendone, con opportuni muricci provvisori, indipendente l'accesso del rimanente dell'edificio.

85 - Vol. II. - 1905.

Le altre scale saranno sbarrate all'altezza del primo piano in modo che non possano dall'alto cadervi calcinacci, detriti od altro.

Al 15 aprile tutti i locali dovranno essere completamente ultimati, rimossi i ponteggi, ultimate e scoperte le facciate e consegnato l'edificio all'amministrazione in completo assetto.

#### Art. 6.

In base ai prezzi stabiliti nell'elenco senza ribasso d'asta, l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori di adattamento di apparecchi, mensole e sostegni per fili, fori nei muri e simili, che le fossero richiesti in tempo opportuno dall'amministrazione postale e telegrafica, per modo che consegnati i locali si possa senz'altro portarvi gli apparati.

Di tali lavori sarà compilato un conto speciale separato, indipendentemente da quello relativo al contratto principale.

#### Art. 7.

La presente convenzione andrà immediatamente in vigore, sempre riservata la superiore approvazione.

Milano, 26 giugno 1903.

L'ispettore delle poste e telegrafi
CARLO CIVALLERO.

L'ingegnere capo del genio civile E. Sanjust di Teulada.

L'impresa assuntrice
Zanini Ignazio.

## N. 171.



# N. 171.

REGIO DECRETO che da piena ed intera esecuzione all'accordo per la repressione della « tratta delle bianche ».

9 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1905, n. 113)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 delle statuto fondamentale del Regne; Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo per la repressione della « tratta delle bianche », firmato a Parigi, tra l'Italia e vari Stati, il 18 maggio 1904, le cui ratifiche furono scambiate nella stessa città il 18 gennaio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 9 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 8 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 64. F. Massarri. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
TITTONI.
C. FINOCCHIARO-APRILE

#### ACCORDO INTERNAZIONALE

## per la repressione della « tratta delle bianche »

(18 maggio 1904)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et le Conseil Fédéral Suisse, désireux d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des Blanches », ont résolu de conclure un Arrangement à l'effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

S. A. S. le Prince de Radolin, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

## SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. A. Leghait, Son Envoyé Estraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le President de la République Française;

#### SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. le Comte F. Reventlow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

#### SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

S. Exc. M. F. de Leon y Castillo, Marquis de Muni, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

- S. Exc. M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française;
- SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:
- S. Exc. Sir Edmund Monson, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près 'le Président de la République Française;

## SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. Exc. M. le Comte Tornielli Brusati di Vergano, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

## SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Chevalier de Stuers, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

#### SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES:

M. T. de Souza-Roza, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Digitized by Google

#### SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES:

S. Exc. M. de Nelidow, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

### SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE:

POUR LA SUÈDE ET POUR LA NORVÈGE:

M. Åkerman, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

#### ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

#### Art. 1.

Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l'étranger; cette Autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

## Art. 2.

Chacun des Gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans se but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d'un trafic criminel.

L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d'un tel trafic sera

signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

#### Art. 3.

Les Gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d'origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les Gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue du rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les Gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. — Chacun des Pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

## Art. 4.

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays d'origine, — et à la charge du pays d'origine pour le surplus.

#### Art. 5.

Il n'est pas dérogé, par les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants.

#### Art. 6.

Les Gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger.

#### Art. 7.

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au present arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au Gouvernement français qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.

#### Art. 8.

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la data de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'egard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour du ladite dénonciation.

## Art. 9.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En roi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Ministère des affaires etrangères de la République Française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.

- (L. S.) Signé: RADOLIN.
- (L. S.) Signé: A. LEGHAIT.
- (L. S.) Signé: F. REVENTLOW.
- (L. S.) Signé: F. DE LEON Y CASTILLO.
- (L. S.) Signé: Delcassé.
- (L. S.) Signé: Edmund Monson.
- (L. S.) Signé: G. TORNIELLI.
- (L. S). Signé: A. DE STUERS.
- (L. S.) Signé: T. DE SOUZA-ROZA.
- (L. S.) Signé: Nelidow.

Pour la Suède et pour la Norvège Le Ministre de Suède et Norvège:

- (L. S.) Signé: AKERMAN.
- (L. S.) Signé: LARDY.

## PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE

Les plénipotentiaires soussignés réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'arrangement ayant pour but d'assurer une protection efficace contre la « traite des blanches », ont échangé la déclaration suivante en ce qui concerne l'application dudit arrangement aux colonies respectives des Ltats contractants.

#### Art. 1.

Les Pays signataires de l'arrangement susmentionné ont le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressement celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont sont exclues.

#### Art. 2

Le Gouvernement Allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses Colonies.

Le Gouvernement Danois déclare qu'il se réserve le droit d'adhérer à l'arrangement pour les Colonies Danoises.

Le Gouvernement espagnol déclare réserver ses résolutions au sujet de ses Colonies.

Le Gouvernement Français déclare que l'arrangement

s'appliquera à toutes les Colonies Françaises.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare se réserver le droit d'adhérer à l'arrangement et de le dénoncer pour chacune des Colonies ou Possessions Britanniques, séparément.

Le Gouvernement Italien déclare que l'arrangement s'appliquera à la Colonie de l'Erythrée.

Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que l'arrangement s'appliquera à toutes les Colonies Néerlandaises.

Le Gouvernement Portugais déclare se réserver de décider ultérieurement si l'arrangement sera mis en vigueur dans quelqu'une des Colonies Portugaises.

Le Gouvernement Russe déclare que l'arrangement sera applicable intégralement à tout le territoire de l'Empire en Europe et en Asie.

Art. 3.

Les Gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l'article 7 de l'arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'arrangement, S. A. S. le prince de Radolin, ambassadeur d'Allemagne, demande, au nom de son Gouvernement, à faire la declaration suivante:

De l'avis du Gouvernement Allemand, les réglements qui pourraient exister entre l'Empire Allemand et le pays d'origine, concernant l'assistance mutuelle d'indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l'Allemagne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent procès-verbal.

Fait à Paris, le 18 mai 1904.

Signé: RADOLIN.

Signé: A LEGHAIT.

Signé: F. REVENTLOW.

Signé: F. DE LEON Y CASTILLO.

Signé: Delcassé.

Signé: Edmund Monson

Signé: G. TORNIELLI.

Signé: A. DE STUERS.

Signé: T. DE SOUZA-ROZA.

Signé: NELIDOW.

Pour la Suède et pour la Norvège:

Signé: Åkerman Signé: Lardy. N. 172.



N. 172.

REGIO DECRETO relativo alla istituzione di un reparto macchine nei regi arsenali marittimi.

16 aprile 1905.

iPubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1905, n. 114)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi;

Visto il regio decreto 21 aprile 1904, n. 189, che porta

alcune modificazioni al regolamento suddetto;

Riconosciuta la necessità d'istituire nei regi arsenali e stabilimenti marittimi, presso le direzioni dei lavori, un «Reparto Macchine » alla diretta dipendenza del direttore delle costruzioni navali;

Sentito il consiglio superiore di marina;

Sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Presso ciascuna direzione delle costruzioni navali è istituito un reparto, che assumerà la denominazione di « Reparto Macchine », nel quale sarà accentrato tutto il servizio delle direzioni dei lavori inerente al montamento, alla condotta, alla manutenzione e alla riparazione degli apparati

motori del naviglio militare e delle macchine a vapore dei regi arsenali o stabilimenti marittimi;

A capo di questo reparto è proposto un tenente colonnello macchinista col titolo di « capo del reparto macchine », il quale è alla immediata dipendenza del direttore delle costruzioni navali per tutto ciò che riguarda il servizio del reparto a lui affidato.

#### Art. 2.

Nelle assenze del direttore delle costruzioni navali i rapporti tra il vice-direttore che lo surroga ed il capo del reparto macchine sono regolati come se il direttore fosse presente.

#### Art. 3.

Alla immediata dipendenza del capo del reparto macchine saranno destinati un maggiore ed un capitano macchinista. Sarà pure destinato al reparto, dal direttore delle costruzioni, un sufficiente numero di ufficiali macchinisti, di disegnatori e di impiegati della direzione costruzioni, in base alle richieste del capo reparto.

Gli ufficiali macchinisti imbarcati sulle regie navi in dispo-

Gli ufficiali macchinisti imbarcati sulle regie navi in disponibilità dipenderanno direttamente dal capo del reparto macchine per quanto si riferisce ai lavori inerenti agli apparati motori delle navi sulle quali sono imbarcati.

## Art. 4.

Nelle assenze del tenente colonnello macchinista il reparto macchine sarà retto dall'ufficiale macchinista più elevato in grado o più anziano addetto al reparto.

## Art. 5.

Il capo del reparto macchine riceve gli ordini e conto per l'esecuzione dei lavori emanati dal direttore delle costruzioni alle officine di sua competenza (calderai con annessi ramieri, tubisti e congegnatori per la parte che può competergli); li trasmette agli ufficiali macchinisti preposti alle officine stesse, ed è responsabile della buona esecusione di essi.

Nei casi di urgenza ha facoltà di emanare direttamente gli ordini verbali e le disposizioni necessarie per la pronta esecuzione dei lavori facendone poi immediato rapporto al direttore delle costruzioni per averne la sanzione.

#### Art. 6.

Egli fa eseguire dai suoi dipendenti od esegue egli stesso frequenti visite a bordo delle navi in riparazione, in disponibilità, in allestimento o in disarmo per assicurarsi del buono e del rapido andamento dei lavori, della conserva-zione ed accurata manutenzione delle macchine a vapore e relative caldaie, dando a tal uopo le necessarie disposizioni in relazione alle istruzioni in vigore sul servizio degli apparati motori.

Art. 7.

Analogamente per lo scopo indicato nell'articolo precedente l'officina calderai, con l'annessa sezione dei ramieri, tubisti, col personale tecnico ed operaio alla stessa assegnato, è posta alla dipendenza del capo reparto.

Per quanto ha tratto all'officina congegnatori ed a tutte

le altre officine invece la ingerenza del capo del reparto macchine è esclusivamente limitata ai lavori che vi si compiono per conto del reparto.

Art. 8.
Sono attribuzioni del capo reparto macchine:

- a) la compilazione delle note dei materiali ed altri oggetti necessari per i lavori di sua competenza per presentarla al direttore delle costruzioni per gli ulteriori ordini di acquisto, e la vigilanza sul buono impiego e sulla buona conservazione dei medesimi;
- b) la tenuta al corrente dei disegni di insieme e di det-taglio degli apparati motori edi ausiliari delle navi ascritte al dipartimento nonche di quelli appartenenti alle officine, tenendo a tale uopo speciali cataloghi descrittivi dei predetti apparati;
- c) la compilazione di speciali rapporti relativi alle pro-poste, o progetti di finnovazione, modifiche o riparazioni, da

compiersi, corredate da disegni illustrativi debitamente firmati e vidimati. Tali rapporti dovranno essere diretti al direttore delle costruzioni;

- d) la vigilanza sugli apparati motori e ausiliari delle navi, torpediniere e barche, galleggianti, ecc., ascritti al dipartimento, per curarne la manutenzione e rendersi conto dei lavori necessarii, servendosi a tale uopo dei propri dipendenti;
- e) la vigilanza sui pezzi di ricambio degli apparati motori delle navi, conservati nei magazzini, affinchè essi siano custoditi convenientemente ed in condizioni di poter essere sempre impiegati;
- f) le proposte del direttore delle costruzioni relative alle costituzioni degli inventari ed alle dotazioni dei pezzi di ricambio, attrezzi e materiale di consumo per gli apparati nuovi, e le modifiche che si crede utile apportare alle dotazioni degli apparati motori in esercizio;

g) la compilazione e la tenuta delle matricole degli apparati motori e dell'archivio tecnico per quanto concerne

macchine e macchinari;

h) il servizio di rifornimento del combustibile e quello della produzione dell'acqua distillata.

#### Art. 9.

Presso il reparto macchine dovrà essere custodito e tenuto in ordine per ogni nave uno speciale registro nel quale sono indicati sommariamente tutti i lavori di macchine e caldaie di cui ciascuna nave ha bisogno, suddividendoli in urgenti, necessari ed utili. Tale suddivisione dovrà essere tenuta presente nell'esecuzione di vari lavori.

## Art. 10.

Analoghi registri dovranno essere tenuti in ordine indicanti le caldaie ed i macchinari nuovi o impiegabili esistenti nei magazzini.

## Art. 11.

In relazione alla natura ed alla importanza dei lavori da eseguire il capo reparto potrà richiedere che parte del personale militare (macchinisti e fuochisti) sia, in base all'articolo 40 del regolamento 20 giugno 1895, chiamato a coadiuvare il personale operaio nelle officine. Avrà però sempre facoltà di utilizzare il personale militare imbarcato sulle navi nei lavori che si eseguono sulle medesime, previo accordo con le autorità di bordo.

#### Art. 12.

Il capo reparto esercita speciale vigilanza sui lavori di montamento degli apparati motori, avendo ai suoi ordini l'ufficiale macchinista destinato ad imbarcare quale direttore di macchina ed essendo per tale incarico all'esclusiva e diretta dipendenza del direttore delle costruzioni.

#### Art. 13.

Interviene a tutte le prove di macchina più importanti, sia come capo del reparto macchine, sia come delegato del direttore delle costruzioni quando questi non crede di intervenire personalmente o non si faccia rappresentare da altro delegato.

#### Art. 14.

Nelle giunte di ricezione il direttore delle costruzioni in seguito a proposta fattane dal capo reparto macchine, delega un ufficiale macchinista a prendervi parte ogni qualvolta si tratta di ricezione di parti di macchine, di combustibile di qualsiasi natura, e di materie lubrificanti.

Il capo reparto è membro di diritto della giunta superiore quando questa è convocata per giudicare dei materiali sopraccennati.

## Art. 15.

Il capo reparto vigila che le prove idrauliche e sotto vapore di qualsiasi specie previste dai regolamenti in vigore siano sempre seguite inoltrando in tempo le opportune proposte al direttore delle costruzioni.

## Art. 16.

Rimette al direttore delle costruzioni un rapporto mensile particelareggiato sullo stato dei lavori in corro, su quelli

87 — Vol., II. - 195,

#### Art. 17.

Analogamente in caso di consegna del proprio ufficio redige uno speciale processo verbale, da cui risulta quanto è specificato nell'articolo precedente.

#### Art. 18.

Presso la direzione di artiglieria ed armamenti il servizio delle macchine, ecc., potrà essere retto da un ufficiale macchinista alla dipendenza del direttore di artiglieria ed armamenti.

### Art. 19.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle indicate nei precedenti articoli sono da ritenersi abrogate.

### Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il l° maggio 1905.

'Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 8 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 66. F. Messerri.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardanigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO. CARCANO. N. 473.



N. 473.

REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, e sui provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.

26 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 125)

## VITTORIO EMANUELE III

Veduta la legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti, speciali a favore della provincia di Basilicata;

Visto il parere della commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della predetta legge;

Udito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri interim per l'interno e dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia e giustizia e pei culti:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, visto. d'ordine Nostro, dai ministri predetti, per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 26 marzo 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 10 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 70. F. MEXETTI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
L. LIUZZATTI.
A. MAJORANA.
ORLANDO.
THORSCO.
RAVA.
RONGHSTTI.

### REGOLAMENTO

per l'eccouzione della legge: 31 manzo 1994, n. 149; pertante provvedimenti speciali a favore della previncia di Basilicata

#### TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE ED OPERE PUBBLICHE.

#### CAPO I.

#### AMMINISTRAZIONE.

BEZIONE 1º - Commissario civile.

#### Art. 1.

Il commissario civile, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, è alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici ed ha la rappresentanza di esso Ministero e di quello dell'agricoltura, industria e commercio per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere contemplate dalla legge medesima, comprese le bonifiche.

#### Art. 2.

Il commissario civile:

- 1º esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento:
- 2º firma gli atti e la corrispondenza del Commissariato, presiede le adunanze del Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo:
- 3º esercita, riguardo alle opere di cui all'articolo precedente e non appaltate o non autorizzate prima della data di costituzione del Commissariato, le attribuzioni che, in materia di lavori pubblici, sono deferite al prefetto dalle disposizioni in vigore, salvo leccezioni stabilite dall'articolo 98 della legge, provvedendo ai corrispondenti aervisi amministrativi;

- 4º dà esecuzione alle disposizioni dei Ministeri competenti, e provvede perchè sia conservata unità di indirizzo nei servizi affidati, in dipendenza della legge, all'ufficio del genio civile ed a quello d'Ispezione forestale, sui quali esercita la sua diretta sorveglianza;
- 5° prepara lo schema del prospetto annuale dei lavori e degli studi, tenendo presente il piano regolatore di massima comunicatogli dal Ministero dei lavori pubblici, ed il presente regolamento; 6° provvede, in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio del commissariato ai sensi del n. 2 dell'art. 8 del presente regolamento, per lo studio e la compilazione dei progetti delle opere di cui all'articolo precedente, ed invigila sulla gestione economica ed amministrativa dei relativi appalti;
- 7º prepara gli atti che debbono essere sottoposti al consiglio del commissariato, sia per le adunanze ordinarie che straordinarie, stabilisce l'ordine del giorno e nomina il relatore su ciascun affare; 8º ha facoltà di chiedere l'intervento dei rappresentanti delle autorità governative e delle amministrazioni pubbliche e private alle adunanze del consiglio, perchè forniscano le informazioni ed i pareri di cui questo possa aver bisogno;
- 9° trasmette ai Ministeri interessati un estratto del verbale delle deliberazioni prese dal consiglio, accompagnandolo con le notizie e con gli schiarimenti opportuni;
- 10° presenta, entro il mese di agosto di ciascun anno, ai Ministeri interessati una relazione sull'andamento dei servizi del commissariato;
- 11° promuove la iniziativa dei privati o'dei consorzi per la utilizzazione, nei riguardi dell'agricoltura, delle acque di cui sia stata riconosciuta possibile la derivazione ai termini dell'art. 28 del presente regolamento;
- 12° corrisponde, secondo le esigenze del servizio, coi Ministeri, con la prefettura, con l'ispettore superiore compartimentale del genio civile e con tutte le autorità governative, provinciali e comunali:
- 13° cura la disciplina del personale addetto all'ufficio del commissariato e gli accorda i congedi ordinari nenchè quelli straordinari non eccedenti i quindici giorni;
  - 14° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla

leggi e decreti del regno d'italia - 1905

legge, che, sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

## Art. 3.

È assegnata al commissario la indennità annua di lire seimila oltre lo stipendio di cui è provvisto. La indennità gli sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Quando si rechi, per ragioni di servizio, fuori di residenza, gli spetta la indennità giornaliera di lire 18, il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe in ferrovia, oltre il decimo dell'importo del biglietto e la indennità chilometrica di centesimi 40 per viaggi sulle strade ordinarie.

SEZIONE 2 - Consiglio del commissariato.

§ A — Nomina dei componenti il Consiglio.

#### Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero dell'interno, quello di agricoltura, industria e commercio ed il consiglio provinciale di Potenza nominano le persone che, insieme ai membri di diritto, devono comporre il consiglio del commissariato.

## Art. 5.

I consiglieri non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Quando manchi uno dei rappresentanti di diritto per vacanza della carica o, in caso di legittimo impedimento o di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, ne fa le veci chi lo sostituisce nell'ufficio.

Ove i servizi tecnici governativi della Basilicața siano affidati a diversi uffici del genio civile, alle adunanze del consiglio del commissariato interviene l'ingegnere capo che dirige il servizio attinente alle materie che sono all'ordine del giorno.

## Art. 6.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio di cui all'articolo 90 della legge, i Ministeri e gli enti interessati designano i membri a scelta od elettivi che devono far parte del consiglio del commissariato per il quinquennio successivo.

Dovendosi surrogare in via straordinaria un membro a scelta od elettivo, si provvede, entro un mese dalla vacanza del posto alla sua sostituzione nei modi indicati dal presente regolamento.

Il consigliere così nominato resta in carica per il rimanente periodo del quinquennio.

#### Art. 7.

Non può essere chiamato a far parte del consiglio del com missariato:

- a) chi sia attore o convenuto in vertenze giudiziarie o arbitrali, aventi rapporto diretto coi servizi affidati al commissariato;
  - b) chi sia arbitro o perito in tali vertenze;
- c) chi partecipi direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di competenza del commissariato;
- d) chi abbia un vincolo di parentela fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo, con altro consigliere.

Chi si trovi, o venga a trovarsi, in una delle sopraindicate condizioni, decade immediatamente dall'ufficio di membro del commissariato.

## § B — Attribuzioni del Consiglio del Commissariato.

#### Art. 8.

Il consiglio del commissariato:

- 1° Esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento;
- 2° esamina lo schema del prospetto annuale di cui all'articolo 95 della legge, e compila il prospetto definitivo;
- 3° esamina, nei riguardi tecnici, economici ed amministrativi, i progetti e le eventuali varianti delle opere contemplate dal. l'art. 1° e prende in merito le necessarie deliberazioni;

## 4° dà parere:

- a) sulle eventuali proposte per accelerare la esecuzione delle opere previste dalla legge e sulle conseguenti variazioni nella ripartizione dei fondi di cui alla tabella F;
- b) sulle proposte di costituzione di consorsi per le manutenzioni delle opere dei corsi d'acqua non classificate in seconda categoria;



- c) sulle proposte di decadenza della temporanea esenzione dall'imposta fondiaria concessa ai proprietari ai quali siano stati assegnati i premi di cui all'art. 43 della legge;
  - d) sulle domande per concessioni di derivazioni d'acqua;
- e) sulle proposte di revisione dell'elenco\_delle strade nazionali scorrenti nella Basilicata, e di variante all'andamento delle strade provinciali sovvenute dallo Stato;
- f) sui contratti di enfiteusi da approvarsi dal commissario civile a termini dell'art. 27 della legge;
- g) sulle vertenze che possono insorgere durante l'esecuzione delle opere e sulle transazioni che eventualmente siano proposte;
- h) su tutte le questioni, sulle domande e sui ricorsi che si riferiscono all'applicazione della legge.
- 5° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla legge che, sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

#### Art. 9.

Il consiglio del commissariato si riunisce in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal commissario, o di sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro consiglieri.

L'avviso per le adunanze, col relativo ordine del giorno, è inviato dal commissario civile ai consiglieri almeno cinque giorni prima.

Il commissario, dopo spedito l'avviso, può aggiungere altri oggetti all'ordine del giorno, purchè 24 ore prima ne sia stata data partecipazione ai singoli consiglieri.

#### Art. 10.

Il presidente regola l'ordine da seguire nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori e le mette a partito.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.



In caso di dissenso, ciascun consigliere ha diritto di fare inscrivere nel verbale la motivata dichiarazione del proprio voto.

Il verbale di ciascuna adunanza, è di regola, approvato nell'adunanza successiva e sottoscritto dal presidente e dai segretari.

#### Art. 11.

Alle adunanze del consiglio possono essere invitati ad intervenire, per fornire notizie e schiarimenti, gli autori dei progetti il cui esame è inscritto nell'ordine del giorno.

## Art. 12.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti ha prevalenza il voto del presidente.

Non vi può essere deliberazione se non intervengano almeno cinque consiglieri. In mancanza del numero legale il commissario provvede per una seconda convocazione, la quale non può aver luogo se non 48 ore dopo la adunanza andata deserta.

#### Art. 13.

Ai consiglieri non provvisti di stipendio, e che risiedono in Potenza, è assegnata una medaglia di presenza di lire 10, la quale è corrisposta per ogni adunanza cui essi intervengano. Qualora in una giornata si tengano due sedute, queste si computeranno come una sola adunanza agli effetti della medaglia di presenza.

Ai consiglieri che risiedono fuori di Potenza è rimborsato il prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio in ferrovia dalla loro abituale residenza e viceversa, e la indennità chilometrica di lire 0.30 per viaggi sulle strade ordinarie. E' inoltre loro corrisposta una medaglia di presenza di lire 15, per ogni giorno di seduta, e una indennità, in eguale misura, per le giornate necessarie al viaggio di andata e ritorno.

Ove sia ad essi affidata una speciale missione fuori del luogo di loro ordinaria residenza hanno diritto, per tutta la durata della missione, ad una indennità giornaliera di lire 15, oltre alla indennità di viaggio di cui al precedente capoverso.

## SEZIONE\_3. — Segreteria del Commissariato.

#### Art. 14.

Il commissario civile ha alla sua dipendenza un ufficio di segreteria composto di funzionari dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e da quello di agricoltura, industria e commercio.

Il personale componente l'ufficio continua a far parte del ruolo della rispettiva amministrazione, a carico della quale rimangono gli stipendi ad esso dovuti.

A ciascun funzionario addetto all'ufficio, che appartenga ai ruoli dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici o dell'agricoltura, industria e commercio, è corrisposta una indennità in conformità al regio decreto 14 settembre 1862, n. 840. Questa indennità, che graverà sul fondo assegnato pel commissariato, sarà, dopo il primo mese, ridotta di un terzo.

La missione presso l'ufficio di segreteria del commissariato dei funzionari delle amministrazioni centrali predette non può esser protratta oltre due anni senza il loro consenso.

#### Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici determina, annualmente, l'assegno da prelevare sul fondo di cui alla tabella F, allegata alla legge che deve corrispondersi al commissario civile per le spese d'ufficio.

## SEZIONE 4º — Commissione centrale consultiva.

## Art. 16.

Col decreto reale, col quale viene nominata la commissione centrale consultiva, è designato il presidente della commissione stessa.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici è provveduto alla nomina del personale che deve esercitare le funzioni di segreteria della commissione.

#### Z = t. 17.

La commissione centrale:

1º approva il piano regolatore di massima;

## 2° dà parere:

- a) su tutti i progetti riguardanti i lavori contemplati dalla legge, pei quali sia prevista una spesa superiore alle lire 200 mila;
- b) sul prospetto annuale di cui all'art. 23 del presente regolamento;
- c) sulle proposte di modificazioni al programma di esecuzione allegato al piano di massima;
- d) sulle proposte riguardanti la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla legge;
- e) sulla elassificazione delle opere di 3°, 4° e 5° categoria compiute per la sistemazione dei corsi d'acqua e sulle proposte per la costituzione dei consorzi;
- f) sulle domande per concessione gratuita di derivazioni da tutti i corsi d'acque pubbliche della Basilicata;
- g) sulle eventuali opposizioni degli enti interessati a ricevere in consegna le opere eseguite in base alla legge;
- A) su tutte le questioni, attinenti all'applicazione della legge, che le siano sottoposte dal Ministero dei lavori pubblici, o di sua iniziativa, o in seguito a richiesta di altri Ministeri.

#### Art. 18.

In tutti i casi in cui, dal presente regolamento, sia richiesto il parere della commissione centrale consultiva, tale parere tiene luogo di quello che, per effetto di altre disposizioni regolamentari, dovrebbe emettere il consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### CAPO II.

#### OPERE PUBBLICHE.

\_Sezione 1º — Piano regolatore e prospetto annuale dei lavori.

## Art. 19.

Il piano regolatore di massima dei lavori da eseguire in base alle tabelle annesse alla legge è compilato dall'ufficio del genio civile di Potenza, con la cooperazione dell'ispezione forestale, per la parte attinente alla sistemazione idraulico-forestale.

1889

La compilazione del piano, per la parte attinente si rimboschimenti e rinsaldamenti, è fatta dall'ispezione forestale, di concerto con l'ufficie del genie civile.

#### Art. 20.

piano regolatore è costituito dai seguenti allegati:

- s) di una planimetria generale sommaria delle opere disegnata sulla carta topografica dell'istituto geografico militare nella scala da 1 a 25 mila;
- b) di una stima descrittiva sommaria dei lavori, che stabilisca l'importo approssimativo di ciascuno di essi nei limiti fissat<sub>i</sub> della legge.

La valutazione dei lavori potrà essere fatta a un tanto per metro lineare quando trattisi di strade, canali, condutture per acqua potabile, argini, fognature, opere d'arte e di difesa e simili; ad un tanto per metro quardato se trattisi di rimboschimento, rinsaldamento, nonchè della sistemazione di bacini montani dei corsi d'acqua; e con somme a calcolo per spese ed opere non contemplate nelle categorie precedenti;

- e) di un programma di esecuzione dei lavori, contenente il riparto di questi nei vari esercizi finanziari stabiliti dalla legge in corrispandenza delle somme, per ciascun esercizio assegnate dalle tabelle e di quelle già autorizzate da leggi anteriori e non impegnate prima della data di costituzione del commissariato;
  - A) di una relazione giustificativa.

#### Art. 21.

L'ordine di esecuzione dei lavori, e per conseguenza il riparto di uni nel precedente articolo, è stabilito nel modo seguente:

- .e) per i rimboschimenti, rinsaldamenti e per le sistemazioni idrauliche e forestali è data la preferenza ai laveri che concerrono alla difesa degli abitati minacciati da frame, tenuto conto del rispettivo grado di urganza, ed ai laveri nella parte montana dei bacini;
- b) per i lavori di consolidamento delle franc, di risanamento gli abitati indicati nella tabella E della legge, e di fernitura di acqua potabile, è data la preferenza a quelli che eccorrono per per-



servare gli abitati da pericoli imminenti o prossimi, per risanare gli abitati che si trovino in peggiori condizioni igieniche e per fornire di acqua potabile i comuni che ne siano assolutamente deficienti e incontrino maggiore difficoltà per provvedersene;

- c) per le strade provinciali è data di regola la preferenza ai lavori che servono a togliere i comuni dall'isolamento ed a quelli che facciano raggiungere più presto ai tronchi già costruiti, od in corso di costruzione, l'obbiettivo della strada;
- d) per le strade comunali sarà continuata la costruzione di quelle che, al momento della pubblicazione della legge, risultino già appaltate o in corso di costruzione e sarà poi data, per le altre, la preferenza a quelle che servono a togliere dall'isolamento il centro principale del comune.

# Art. 22.

Le due parti che, a senso dell'art. 19, costituiscono il piano regolatore, sono, a cura degli uffici che le hanno compilate, coordinate fra loro e presentate con relazione unica firmata dai capi degli uffici medesimi al commissario civile, affinchè invii il piano stesso al Ministero dei lavori pubblici con'le sue osservazioni. Il Ministero dei lavori pubblici, dopo inteso quello dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda i rimboschimenti e i rinsaldamenti, lo sottopone all'approvazione della commissione centrale di cui all'articolo 92 della legge.

Il piano, dopo approvato, è rimesso al commissariato per la sua attuazione.

## Art. 23.

A cura del commissario è annualmente fatto compilare dall'ufficio del genio civile e dall'ispezione forestale, a seconda delle rispettive competenze, un prospetto dei singoli stanziamenti annuali per le opere comprese nelle tabelle allegate alla legge.

Il prospetto viene sottoposto alle deliberazioni del consiglio del commissariato entro il mese di aprile precedente l'esercizio finanziario a cui si riferisce.

F Il commissario trasmette il prospetto, con le deliberazioni del consiglio del commissariato al Ministero dei lavori pubblici il

quale, dopo averlo comunicato, per le sue osservazioni, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, lo approva sentita la commissione centrale.

#### Art. 24.

Nel prospetto, di cui all'articolo precedente, sono indicati gli studi e i lavori da compiere per ciascun esercizio, tenendo presenti i bisogni locali e il relativo loro grado d'urgenza, e determinando l'ordine di precedenza delle opere da eseguire.

Il prospetto è diviso in due parti: la prima riguarda le spese occorrenti alla compilazione dei progetti; la seconda le spese per la esecuzione dei lavori.

Ciascuna delle due parti è divisa in capi corrispondenti alle diverse categorie di lavori, e cioè: correzioni di corsi d'acqua, rimboschimenti e rinsaldamenti, lavori stradali e lavori d'interesse comunale per consolidamento di frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.

Il prospetto è accompagnato da una relazione giustificativa proponente l'ordine da seguire nella compilazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori, il modo e il tempo più opportuni per provvedervi.

#### Art. 25.

Il commissario civile, nei limiti degli stanziamenti annuali. propone nel prospetto, ove lo ravvisi necessario, quelle variazioni al piano di massima che siano consigliate da bisogni meglio accertati, o richieste da nuove circostanze di fatto, e suggerisce nello stesso tempo le variazioni opportune nel riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, curando che non si venga con ciò a superare la somma totale assegnata per l'esercizio.

Ove circostanze eccezionali ed impreviste lo richieggano, il commissario potrà proporre lo studio di progetti non compresi nel prospetto annuale.

SEZIONE 2º — Sistemazione dei corsi 'd'acqua.

## Art. 26.

Il commissario civile incarica gli uffici del genio civile e della ispezione forestale di procedere, ognuno per la parte che lo riguarda, a norma dell'art. 19, alla compilazione dei progetti dei lavori di sistemazione sia in pianura che nei bacini montani dei cersi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni montani naturalmente ad essi collegate e coordinate.

I progetti sono compilati separatamente pei lavori di sistemazione idraulica e per quelli di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni relativi, e sono dal commissario civile trasmessi al competente ispettore superiore compartimentale del genio civile con una sua relazione.

#### Art. 27.

I progetti sono studiati ed eseguiti con unità di concetto, associando e coordinando ai lavori di correzione dei corsi d'acqua quelli d'indole forestali e quelli ausiliari.

I lavori sono eseguiti per ciascun bacino tributario gradualmente, senza interruzione, fino al loro completamento.

Le sistemazioni di pianura sono coordinate e subordinate a quelle dei bacini montani.

#### Art. 28.

Nello studio dei progetti, ove si riconosca possibile utilizzare le acque per la fertilizzazione delle terre, debbono coordinarsi le opere di sistemazione dei corsi d'acqua a quelle per lo inizio di un sistema di irrigazione, formando un elenco delle possibili derivazioni. Tale elenco, dopo l'approvazione dei progetti, è reso di pubblica notizia mediante avviso da rimanere affisso per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni il cui territorio è attraversato dal corso d'acqua.

Nell'avviso è dichiarato che l'elenco trovasi depositato, per il periodo di un mese, nell'ufficio del commissariato a disposizione di chi voglia prenderne conoscenza.

#### Art. 29.

Appena approvato il contratto d'appalto di ogni singolo progetto riguardante opere di sistemazione idraulica dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua, il commissario civile promuove dal Ministero dei lavori pubblici la emanazione del regio decreto di cui all'articolo 48 della legge.



Promuove pure, appena approvato il contratto d'appalto di ogni singolo progetto riguardante la sistemazione idraulica dei corsi di acqua nel bacino montano, nonchè il rimboschimento e il rinsaldamento del bacino stesso, la classificazione delle opere relative nella categoria cui esse possono appartenere, a norma delle vigenti leggi, ed avvenuta questa, provvede alle pratiche occorrenti per la costituzione dei relativi consorzi di manutenzione, ferme restando, per le opere di terza categoria, le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 7 luglio 1902, n. 304, per le spese relative alle riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa.

Ultimati poi i lavori, il commissario provvede per la consegna all'ufficio del genio civile, in rappresentanza dell'amministrazione idraulica governativa, delle opere di seconda categoria, e per la consegna di quelle delle altre categorie al consorzio degli interessati.

A tal fine un rappresentante del consorzio è invitato ad intervenire alle operazioni di collaudo.

Le opposizioni che fossero sollevate alla consegna delle opere saranno risolute dal Ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio del commissariato e la commissione centrale, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

A misura che è ultimata la sistemazione di un tronco di corso d'acqua, il commissario civile provvede inoltre all'accertamento ed alla delimitazione dei terreni guadagnati nell'alveo improduttivo, per farne consegna alla cassa provinciale di credito agrario.

#### Art. 30.

Al collaudo delle opere di sistemazione idraulica si provvede secondo le disposizioni vigenti.

Il collaudo dei lavori di rimboschimento e rinsaldamento, compresi nei progetti di sistemazione idraulica, quando superino l'importo di lire 12,000, è eseguito, in concorso dell'ingegnere capo del genio civile, da un ispettore di ripartamento delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che non abbia preso parte al progetto od alla esecuzione dei lavori da collaudare.

Per i lavori di minor importo, l'ispettore forestale, con l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, constata, con apposito

88 — Vol. II. - 1905.



certificato, la regolare esecuzione delle opere e la loro corrispondenza coi documenti contabili.

#### Art. 31.

Nessuna domanda per derivazione d'acqua da un fiume o torrente, di cui sia prevista la sistemazione nel piano di massima, potrà essere presa in considerazione, nei riguardi dell'istruttoria se non dopo approvato il progetto di sistemazione.

A tale norma potrà farsi eccezione solo quando intervenga parere favorevole da parte del consiglio del commissariato.

#### Art. 32.

Chiunque intenda di ottenere gratuitamente una derivazione di acqua pubblica, deve presentare al commissariato, oltre i documenti prescritti dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644, e dal relativo regolamento, la prova che a favore della concessione concorre una delle condizioni stabilite alle lettere a) e b) dell'articolo 50 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e che egli dispone dei mezzi sufficienti per procedere eventualmente alle espropriazioni di cui alla lettera o) dell'articolo stesso

SEZIONE 3ª — Strade.

§ A — Strade nazionali.

#### Art. 33

Il consiglio provinciale di Potenza propone le eventuali modificazioni da apportarsi all'elenco delle strade nazionali esistenti nella provincia.

Le proposte col parere del consiglio del commissariato, sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici il quale, nel termine stabilito dall'articolo 55 della legge, provvede alla pubblicazione del nuovo elenco, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

# § B — Strade provinciali.

#### Art. 34.

Alla costruzione delle strade provinciali sovvenute, di cui nella tabella B della legge, provvede direttamente lo Stato in

base alle norme vigenti, con il contributo della provincia ai sensi degli articoli 52 e 53 della legge medesima.

I lavori però attualmente in corso a cura della provincia saranno da essa proseguiti fino alla loro completa ultimazione col contributo dello Stato, corrisposto ai sensi degli articoli 52 e 53 sopraricordati.

È obbligatoria per la provincia l'iscrizione in bilancio della sua quota di contributo nella misura che le sarà indicata dal Ministero all'atto dell'approvazione di ogni progetto.

L'iscrizione in bilancio incomincia dall'anno successivo a quello in cui saranno dal Ministero aggiudicati i lavori.

## § C — Strade comunali.

## Art. 35.

Le nuove strade destinate ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni, di cui nella tabella *D* annessa alla legge, devono, qualora non risultino comprese in elenchi già omologati, essere inscritte a cura delle Giunte comunali interessate negli elenchi delle strade comunali, da compilare entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, secondo il modello unito al regolamento 11 settembre 1870, n. 6021.

L'aggiunta nell'elenco è approvata dal consiglio comunale ed omologata dal prefetto.

Per ciascuna delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui all'art. 54 della legge, deve essere compilato dalla Giunta municipa!e un elenco contenente l'indicazione della strada, la stazione ferroviaria da collegare con l'abitato, le strade esistenti cui debbasi eventualmente congiungere quella da costruire o da ultimare per arrivare alla stazione ferroviaria ed il carattere della strada, se rotabile, cioò, o mulattiera.

L'elenco sarà corredato di una carta topografica nella scala di 1 a 25,000 in cui sia indicata la strada da costruire e quelle esistenti cui essa deve collegarsi per giungere alla stazione. Per l'approvazione e la pubblicazione dell'elenco si seguirà laprocedura di cui all'articolo 17 della legge 20 marzo 1865, allegato F.



L'omologazione è data dal Prefetto, sentito il consiglio del commissariato.

#### Art. 36.

I progetti delle opere, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 51 della legge, e quelli delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui all'articolo 54, sono compilati dall'Ufficio del Genio civile, secondo le norme ed i regolamenti in vigore pei lavori di conto dello Stato.

L'andamento generale delle strade da costruire è stabilito con l'intervento di un rappresentante dell'ufficio tecnico provinciale e di ciascuno dei comuni interessati.

In caso di dissenso, il commissario ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici, a mezzo del competente ispettore superiore compartimentale del genio civile. Il Ministero decide sentita la commissione di cui all'articolo 92 della legge.

#### Art. 37.

I progetti debbono essere studiati con l'intento di raggiungere la maggiore possibile economia, escludendo ogni opera di lusso e di abbellimento.

Di regola la pendenza massima non può superare il 7 per cento e la larghezza normale di via libera deve essere di metri 5.

Sono però ammesse, sentito il Comune interessato, maggiori inclinazioni e minori larghezze, in casi eccezionali, e quando sia opportuno evitare troppo grave dispendio.

Allorchè un tronco di strada comunale serva di allacciamento fra due strade provinciali, potrà essergli assegnata la stessa larghezza di queste.

#### Art. 38.

Compilati i progetti, il commissario li trasmette al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, a mezzo dell'ispettore superiore compartimentale.

Dopo l'approvazione nei riguardi tecnici, il Ministero li comunica al prefetto per la dichiarazione di pubblica utilità, dandone contemporaneamente avviso al commissario civile.

#### Art. 39.

Per l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori sono osservate le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

I pagamenti sono disposti dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi annualmente inscritti in bilancio, salvo il ricupero della quota posta a carico della provincia.

#### Art. 40.

Per le strade indicate alle tabelle C e D, che erano in corso di costruzione alla data della pubblicazione della legge, l'importo delle opere e di ogni altra spesa relativa per il periodo anteriore alla detta epoca, sarà determinato mediante accertamenti contabili da farsi dall'ufficio del genio civile in contradittorio coi rappresentanti della Provincia e di ciascun Comune interessato. Ogni spesa successiva sarà, dal momento dell'andata in vigore della legge, assunta dallo Stato, col contributo della provincia ai sensi dell'art. 52 della legge.

#### CAPO III.

## Consolidamento di frane — risanamento di abitati Fornitura di acqua potabile.

#### Art. 41.

Le opere per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella E allegata alla legge, debbono essere limitate al più stretto bisogno con esclusione di qualsiasi lavoro inteso a riparazioni di fabbricati o di strade.

Le opere di rimboschimento, di rinsaldamento, nonchè quelle di sistemazione idraulica e forestale, destinate a concorrere alla difesa dell'abitato dei comuni, debbono essere coordinate a quelle sopradette e comprese in separato progetto.

#### Art. 42.

Nello studio dei progetti per la fornitura di acqua potabile ai comuni indicati nella tabella E della legge, deve aversi l'obbiettivo di limitare la provvista al più stretto bisogno e di utilizzare il più che sia possibile le esistenti sorgenti e condotture.

Quando non si possa, o riesca molto dispendioso, derivare le acque da sorgenti, dal sottosuolo, da serbatoi naturali od artificiali, da fiumi o da pozzi comuni od artesiani, si provvede mediante cisterne razionali.

#### Art. 43.

Ai progetti per la provvista di acqua potabile deve essere unita una relazione che giustifichi, nei riguardi tecnici ed igienici, le proposte per la qualità e quantità d'acqua da provvedore, secondo le norme vigenti per la sanità pubblica.

#### Art. 44.

Se è proposta la derivazione dell'acqua da sorgenti, la relazione deve descrivere il bacino imbrifero, fornire i dati di massima e minima portata dalle sorgenti stesse, con le indicazioni sulle variazioni di temperatura delle acque in confronto a quella atmosferica.

Deve pure contenere i risultati delle indagini compiute per assicurarsi che l'acqua si mantiene costantemente limpida anche dopo le pioggie e quant'altro può occorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Se non si proponga la derivazione da sorgenti, la relazione deve contenere la descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, le quali possano avere un'azione sulla purezza dell'acqua, e ciò allo scopo di fornire tutti gli elementi per un sicuro giudizio sulla qualità dell'acqua e sui mezzi da adottare per garantirne la potabilità.

#### Art. 45.

Nella compilazione dei progetti delle opere di risanamento e di fornitura di acqua potabile devono tenersi presenti la legge ed il regolamento vigenti sulla tutela della sanità pubblica e le istruzioni ministeriali sulla igiene del suolo e dell'abitato.

#### Art. 46.

Se un comune compreso nella tabella I intendesse eseguire una condottura d'acqua potabile, di un importo superiore a quello assegnatogli nel piano di massima, deve assumere a suo carico la maggiore spesa.

Il relativo progetto, in questo caso, è compilato dal comune e, dopo essere stato esaminato dal consiglio del commissariato, è trasmesso, a mezzo del competente ispettore superiore compartimentale, al-Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'art. 92 della legge. I relativi lavori sono eseguiti a cura del comune sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile, salvo rimborso da parte dello Stato della quota stabilita nel piano di massima.

Tale rimborso è fatto in rate proporzionali all'importo dei lavori eseguiti, in base a certificato rilasciato dall'ufficio del genio civile ed in relazione agli stanziamenti iscritti nei prospetti annuali di cui all'art." 95 della legge.

#### Art. 47.

I comuni non iscritti nella tabella E che, posteriormente al 1º luglio 1903 e fino al giorno della pubblicazione della legge, avessero appaltato opere di condottura d'acqua potabile, debbono, entro due mesi dal funzionamento del commissariato, darne partecipazione al commissariato stesso, presentando copia del contratto e del progetto appaltato.

Il commissariato trasmette col suo parere gli atti pervenutigli al Ministero dei lavori pubblici, il quale, udita la Commissione centrale, determina la quota di contributo a carico dello Stato da corrispondersi al comune in ragione di metà della spesa.

Tale contributo viene pagato in base a certificati dell'ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'importo dei lavori ese guiti ed in relazione agli stanziamenti iscritti nei prospetti annuali di cui all'art. 95 della legge.

#### CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRADE COMUNALI, PER IL CONSOLI-DAMENTO DELLE FRANE, IL RISANAMENTO DEGLI ABITATI E LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE.

#### Art. 48.

I progetti delle opere, di cui alle tabelle *C*, *D* ed *E* della legge devono essere corredati del piano particolareggiato di esecuzione rappresentante i beni da occupare con un fienco descrittivo delle ditte e con la indicazione delle indennità relative.

Essi saranno pubblicati agli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nei modi e con le avvertenze di cui agli articoli 4, 5, 17, 18, 21 e 24 della legge medesima.

Sulle eventuali osservazioni e sui reclami che fossero presentati durante la pubblicazione dei progetti, dà il suo parere il consiglio del commissariato, e, sui medesimi, decide l'autorità competente ad emettere la dichiarazione di pubblica utilità.

Qualora però la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera spetti al Prefetto e le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera stessa, il Prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione ne decreta il rinvio, per la decisione, all'autorità da cui fu impartita l'approvazione del progetto.

#### Art. 49.

Le opere sono collaudate dall'ispettore compartimentale del genio civile o da un ingegnere del genio civile da lui delegato.

In casi speciali potrà essere nominata dal Ministero dei lavori pubblici una commissione collaudatrice composta di ispettori superiori e ingegneri capi del genio civile.

Alle visite di collaudo dei lavori di strade comunali sono invitati ad intervenire un rappresentante dell'amministrazione provinciale e un rappresentante del comune interessato, desi-

giunta comunale.

Per tutte le altre opere è invitato a intervenire un rappresentante del comune interessato.

Se le opere sono ritenute collaudabili, l'ingegnere capo del genio civile ne fa la consegna ai comuni interessati, i quali non possono riflutarla.

Sulle opposizioni sollevate dalle provincie o dai comuni provvede definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della commissione centrale consultiva.

#### Art. 50.

I comuni interessati debbono trasmettere al commissario civile, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i progetti di massima o definitivi che fossero stati compilati per le opere da eseguire, di cui alle tabelle C, D ed E della legge-

#### CAPO V.

DIVERGENZE FRA I CONCESSIONARI DELLE FERROVIE AUTORIZZATE DALL'ART. 60 DELLA LEGGE, E GLI ENTI PROPRIETARI DI STRADE ORDINARIE — COSTITUZIONE DEI COLLEGI ARBITRALI.

#### Art. 51.

La determinazione del contributo nelle eventuali maggiori spese di manutenzione per quelle strade ordinarie su cui, ai sensi dell'articolo 64 della legge, debba impiantarsi una ferrovia, sarà fatta, in caso di dissenso fra il concessionario e gli enti interessati, da un collegio di tre arbitri, nominati, uno dal presidente della deputazione provinciale di Basilicata, l'altro dal concessionario della ferrovia, ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

#### Art. 52.

Le eventuali divergenze per compensi relativi o alla trasformazione della sede delle ferrovie, previste dall'articolo 60 della legge, in sede promiscua per strada ordinaria, o all'utilizzazione, per l'impianto delle ferrovie stesse, di strade costruite od in corso di costruzione dipendenti dal commissariato, saranno deferite



al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati, uno dal consiglio del commissariato, l'altro dal concessionario della ferrovia ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

## TITOLO II

RIMBOSCHIMENTI E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI.

#### CAPO I.

ELENCHI DEL TERRENI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE.

Art. 53.

In esecuzione dell'art. 37 della legge, il comitato forestale della provincia di Potenza cessa dalle sue funzioni, appena cominci a funzionare il commissariato, al quale dovrà farsi regolare consegna di tutte le carte, processi verbali e registri del comitato.

Il commissario civile promuove la nomina, da parte di ciascun consiglio comunale della provincia, di un delegato, il quale, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta, prende parte con voto deliberativo alle adunanze del consiglio del commissariato per quanto concerne il vincolo forestale, la coltura agraria e il pascolo.

#### Art. 54.

Per le proposte di vincolo, di cui all'art. 38 della legge, la ispezione forestale prepara, previ preliminari accordi con l'ufficio del genio civile, gli elenchi dei terreni da sottoporre al vincolo forestale, segnando sulle carte dell'istituto geografico militare alla scala da 1 a 25,000 la loro ubicazione e possibilmente il loro perimetro.

Nella formazione dei nuovi elenchi la ispezione forestale si varrà di quelli attuali, e procedendo, ove occorra, all'accertamento delle condizioni locali.

L'elenco distinto per ciascun comune, indica:

- a) il nome, cognome, la paternità e il domicilio del proprietario;
  - b) il bacino idrografico principale e quello secondario;

- c) la denominazione del fondo e quella della contrada;
- d) i confini e la superficie;
- e) la elevazione massima e minima;
- f) la natura del suolo e del sottosuolo;
- g) la pendenza massima e minima;
- h) i corsi d'acqua interni e laterali;
- i) lo stato di coltura;
- 1) i motivi della proposta di vincolo.

Per i terreni che formano una zona ininterrotta si indicano soltanto i confini del loro complesso.

Le spese, per gli accertamenti locali e per la preparazione degli elenchi di vincolo, fanno carico al fondo di cui al n. 15 della tabella A annessa alla legge.

#### Art. 55.

Gli elenchi sono trasmessi al commissario civile, il quale ne dispone la pubblicazione in ciascun comune per la durata di 30 giorni, decorsi i quali il sindaco li restituisce al commissario con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, unendovi gli eventuali reclami.

#### Art. 56.

Il commissario civile sottopone al consiglio del commissariato, per le definitive decisioni, gli elenchi pubblicati ed i reclami.

Resi così definitivi gli elenchi, l'ispezione forestale ne prepara quattro esemplari, corredandoli delle relative carte dell'istituto geografico militare, ingrandite alla scala da 1 a 10000, sulle quali traccia i limiti dei terreni vincolati di ogni comune. Sino a che non siano disposibili le carte nella suindicata scala potranno impiegarsi quelle in scala da 1 a 25000.

Uno di tali esemplari è rimesso al sindaco di ciascun ocmune, perchè provveda alla sua pubblicazione.

#### Art. 57.

Dei quattro esemplari, con le carte di cui all'articolo precedente, uno è conservato nell'archivio del commissariato, il secondo in quello dell'ispezione forestale, il terzo presso il distretto forestale ed il quarto nell'archivio del comune interessato. 1404

Il solo elenco ha forza probatoria rispetto al vincolo ed ai suoi effetti, dovendosi considerare le carte come semplice illustrazione dell'elenco stesso.

#### Art. 58.

Sino alla approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

Il vincolo forestale, osservata la procedura di cui nei precedenti articoli, può essere in seguito esteso anche ad altri terreni, per i motivi indicati nell'articolo 38 della legge quando lo richiedano le mutate condizioni locali.

#### Art. 59.

I confini dei terreni vincolati sono segnati, con termini stabili, a cura dell'Amministrazione forestale, la quale preleverà la relativa spesa dai fondi indicati al n. 15 della tabella A annessa alla legge.

#### CAPO II.

DISBOSCAMENTI, TAGLIO DEI BOSCHI E DISSODAMENTI.

#### Art. 60.

Chiunque, nei boschi sottoposti a vincolo, intenda procedere a disboscamento per cambiare la specie legnosa, all'estirpazione di piante vecchie e ceppaie improduttive ed alla lavorazione del terreno per quindi rimboscarlo, deve farne preventiva domanda al commissario civile, dimostrandone la necessità o l'utilità nei riguardi dell'economia silvana.

Il commissario, previo l'accertamento delle condizioni locali, fatto a cura dell'ispezione forestale e su parere motivato della medesima, decide sulla domanda stabilendo il modo e il tempo per la esecuzione dei lavori.

Le spese per l'accertamento sono a carico dei richiedenti.

#### Art. 61.

Quando un proprietario intenda introdurre la coltura agraria in un terreno sottoposto a vincolo forestale, a tenore dell'articolo 41 della legge, ne fa domanda corredata, possibilmente. del tipo catastale, dimostrando la convenienza della proposta col tivazione e presentando il piano dei lavori da eseguire per garantire permanentemente la stabilità del suolo ed assicurare il buon governo agrario ed igienico delle acque.

La domanda è consegnata al sindaco del comune, in cui è compreso il fondo, per essere pubblicata all'albo pretorio con i relativi allegati, durante 15 giorni consecutivi.

Spirato questo termine, la detta domanda è trasmessa dal sindaco al commissario civile, con gli eventuali reclami e con il certificato di eseguita pubblicazione.

Le colture agrarie già introdotte in terreni sottoposti a vincolo possono essere mantenute alle condizioni che siano prescritte dal commissario per la saldezza del terreno e per lo scolo delle acque.

## Art. 62.

Il commissario civile rimette la domanda, con i relativi documenti, all'ispezione forestale perchè la esamini e, se del caso, proceda allo accertamento locale a spese del richiedente e vi aggiunga la pianta del fondo, segnandola sopra una delle carte indicate nell'art. 56, nonchè una relazione contenente le notizie sulla inclinazione massima e minima del terreno, sulla natura geologica, sulla consistenza del suolo e sui corsi d'acqua.

Nella relazione è espresso il parere sulla efficacia delle opere esistenti o proposte dal richiedente, e sono suggerite le prescrizioni recessarie al fine della legge.

#### Art. 63.

Il commissario civile, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li sottopone all'esame del consiglio del commissariato, il quale decide sulla domanda e la decisione, se favorevole, indicherà la delimitazione del terreno destinato ad uso agrario ed il tempo entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori.

La decisione è esecutiva dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed è trasmessa dal commissario civile al sindaco, che la notifica subito all'interessato.

La delimitazione del terreno sarà segnata, a cura e spese del proprietario, con termini stabili.



#### Art. 64.

Presso l'ispezione forestale è tenuto un registro in cui sono segnati, per ogni comune e proprietario, tutti i fondi vincolati per i quali è autorizzata la coltura agraria, con la indicazione della loro superficie e, sommariamente, delle condizioni alle quali è subordinata la concessione.

#### Art. 65.

L'ispezione forestale cura che i lavori prescritti siano eseguiti regolarmente nel termine stabilito e mantenuti in buono stato.

#### Art. 66.

Chiunque intenda dissodare o disboscare terreni vincolati per eseguire lavori ed opere, ancorchè d'interesse pubblico, deve chiederne il permesso al commissario civile, il quale lo concede quando ritenga che nessun danno può derivare alla consistenza del suolo ed al regolare corso delle acque, salvo a prescrivere le norme c cautele di esecuzione.

Qualora si tratti di opere già dichiarate di pubblica utilità, il commissario civile delimita la zona occorrente per l'esecuzione dell'opera, prescrivendo le norme e cautele come sopra.

In tal caso, alla domanda, deve essere allegato il piano dell'opera stata dichiarata di pubblica utilità e già approvato dall'autorità competente.

#### Art. 67.

E vietato il pascolo nei terreni vincolati, di cui all'art. 42 della legge, fino a che le piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non essere offesi dal morso e dal calpestio del bestiame pascolante.

Nei boschi esistenti o da piantare possono essere riserbate al pascolo quelle zone che, per le condizioni topografiche, idrografiche e geologiche dei luoghi, comportano tale uso e con le norme e garanzie che saranno prescritte dal commissario civile, su parere dell'ispezione Iforestale.

#### Art. 68.

I comuni e gli altri enti morali che intendano procedere al taglio, su tutta o su parte della superficie, nei boschi di loro proprietà i quali, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, abbiano raggiunta la maturità economica, debbono farne domanda al commissario civile, ai termini dell'art. 40 della legge.

Il commissario dispone che l'ispezione forestale esegua, a spese del proprietario, i relativi accertamenti e, quando da questi risulti la maturità economica del bosco, la ispezione medesima compila il progetto di taglio, secondo le norme vigenti, e lo rimette al commissario, il quale, udito il consiglio del commissariato, lo invia al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

#### Art., 69.

I privati proprietari di beschi vincolati, che intendano di procedere al taglio su tutta o su parte della superficie, debbono farne domanda al commissario civile il quale, sentito il parere del consiglio del commissariato, concede il permesso, prescrivendo le condizioni e le cautele necessarie per la buona conservazione ed il miglioramento del bosco.

L'ispezione forestale sottoporrà il permesso di taglio a quelle condizioni e cautele che crederà opportune, previo, ove occorra, accertamento locale delle condizioni del bosco da farsi a spese del proprietario.

#### CAPO III.

RIMBOSCHIMENTI A CURA DEI PRIVATI A PARA PRIVATI REPREMI ED ESENZIONI DA IMPOSTE — ESPROPRIAZIONI.

#### Art. 70.

Il proprietario che, a tenore dell'art. 43 della legge, intenda procedere al rimboschimento di terreni nudi o cespugliati sottoposti a vincolo e concorrere ai premi dalla legge stessa stabiliti, ne dà avviso al commissario civile; indicando l'epoca nella quale intende iniziare i lavori.

Il commissario prescrive le norme alle quali il proprietario dovrà attenersi nella esecuzione del lavoro, per garantire la saldezza del suolo e il buon regime delle acque.

L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua dipendenza, che il proprietario osservi le norme predette.

#### Art. 71.

Dopo un quinquennio dall'inizio del rimboschimento, il commissario civile dispone per l'accertamento locale ed il verbale constatante il risultato della visita è trasmesso al commissario perchè sentito il consiglio del commissariato, assegni i premi a tenore dell'art. 43 della legge e determini, su proposta dell'ispezione forestale, il piano di coltura e di conservazione. Questo piano deve essere accettato integralmente dai rispettivi proprietari con atto di sottomissione.

Accertata la inosservanza delle norme contenute nel pian o l'ispezione forestale ne riferisce al commissario il quale, sentito il consiglio del commissariato, pronuncia, se del caso, la decadenza dall'esenzione temporanea dell'imposta fondiaria, di cui all'art. 78 della legge, salvo le pene stabilite dai regolamenti forestali in vigore ed ove si tratti anche di trasgressione prevista e punita dalle disposizioni in essi contenute.

## Art. 72

Qualora, per i terreni vincolati di privata proprietà, sia r conosciuta la necessità del rimboschimento per il consolidamento
delle frane, per la sistemazione dei corsi di acqua, per ragioni igieniche o per altri interessi generali ed i rispettivi proprietari, interpellati, si ricusino di rimboschirli, nonostante i premi e la esenzione
d'imposta, il commissario civile, quando non riesca conveniente
o possibile la costituzione di un consorzio, si varrà, ai termini dell'articolo 44 della legge, della facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni stessi, a tenore dell'art. 15 di quella 1° marzo 1888
n. 5238 (serie 3°).

#### Art. 73.

Sempre ai fini del rimboschimento dei terreni privati soggetti al vincolo forestale, di cui all'art. 44 della legge, il commissario

civile può concedere una indennità ai proprietari di essi, che escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alla osservanza dei disegni di coltura e di conservazione, preparati dall'ispezione forestale e approvati dal Ministero di agricoltura, su parere del consiglio del commissariato

### CAPO IV.

RIMBOSCHIMENTI A CURA E SPESE DELLO STATO.

#### Art. 74

Il commissario civile compila, per mezzo dell'ispezione forestale, in base agli elenchi di vincolo, separati prospetti dei terreni demaniali dello Stato, dei terreni provinciali e comunali, che devono essere rinsaldati e rimboschiti a spese dello Stato, ai termini dell'art. 45 della legge, distinguendo, fra i terreni comunali, i patrimoniali e demaniali, da quelli ex-feudali.

Invita pure la provincia ed i comuni a fornire, entro un mese, pei terreni di cui sopra, esclusi quelli di pertinenza dei comuni che fossero demaniali ex feudali, documentate notizie sul reddito medio netto riscosso nel sessennio antecedente alla promulgazione della legge.

Determinato, in base a tali notizie e sentita l'ispezione forestale, il reddito medio netto per ogni terreno, il commissario civile provvede perchè, nel foglio degli annunzi legali della provincia, s'ano pubblicati i prospetti di cui alla prima parte del presente articolo, con la indicazione del reddito a ciascun terreno assegnato. La pubblicazione sarà fatta senza spesa.

I prospetti sono rimessi ai sindaci di ciascun comune interessato per essere affissi, durante trenta giorni, all'albo pretorio.

Spirato tale termine, i prospetti, con le eventuali osservazioni che fossero prodotte, sono rinviati al commissario civile il quale, udito il consiglio del commissariato, approva gli elenchi e determina definitivamente il reddito medio di ciascun terreno dandone notizia agli enti interessati e al Ministero di agricoltura.

Contro le decisioni del commissario civile è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Governo del Re.

89 - Vol. II. - 1905.

#### Art. 75.

L'ispezione forestale, contemporaneamente alla preparazione dei prospetti, di cui all'articolo precedente, compila i progetti dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento dei terreni suindicati e quelli per la costruzione delle case di guardia, delle stradelle e delle siepi di chiusura necessarie alla buona conservazione dei nuovi boschi ed alla loro razionale utilizzazione.

Tali progetti debbono essere compilati anche per i terreni liberi erariali e provinciali, per i quali sia stata riconosciuta conveniente la coltura silvana e che, a quest'oggetto, siano stati consegnati all'ispezione forestale a norma dell'art. 25 della legge.

Il consiglio del commissariato, esaminati i detti progetti ed accertatosi che essi concordano coi lavori di sistemazione idraulica proposti dal genio civile, li approva e li trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per essere autorizzato a provvedere alla loro esecuzione valendosi del personale forestale a norma dell'art. 93 della legge.

#### Art. 76.

L'ispezione forestale inoltre compila i piani di governo dei nuovi boschi, come sopra formati; ed i piani stessi, previo esame del consiglio del commissariato, sono approvati e resi esecutivi da Ministero di agricoltura.

#### Art. 77.

Per tutti i terreni rimboschiti, dichiarati foreste inalienabili, a sensi dell'art. 45 della legge, l'ispezione forestale propone, sulla base dei piani di governo di cui all'articolo precedente, i progetti per la loro utilizzazione.

Questi progetti, previo parere del consiglio del commissariato sono trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Per l'amministrazione dei boschi divenuti inalienabili, affidata all'ispezione forestale, si provvede con le norme dettate dal consiglio del commissariato ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

#### Art. 78.

La rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali, dal giorno in cui passeranno all'amministrazione forestale per essere rimboschiti ai termini dell'articolo 45 della legge, sarà versata in conto corrente nella tesoreria provinciale di Potenza, ai sensi dell'articolo 606 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e verrà quindi corrisposta, fino all'ammontare della precedente rendita media netta sessennale, accertata come all'articolo 74 del presente regolamento, dal Ministero di agricoltura alla provincia ed ai comuni interessati, a rate semestrali posticipate.

Eguali norme si osserveranno per il versamento della rendita netta proveniente dai terreni demaniali dello Stato, la quale, insieme con l'eccedenza tra la rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali e quella che verrà corrisposta alla provincia e ai comuni, ai sensi della prima parte del presente articolo sarà poi ripartita, a cura del Ministero d'agricoltura ed assegnata alla cassa provinciale di credito agrario e ai monti frumentari nelle forme e con le norme stabilite dall'art. 45 della legge.

#### CAPO V.

#### AGENTI FORESTALI.

#### Art. 79.

Agli effetti dell'articolo 39 della legge, l'attuale corpo degli agenti forestali della provincia di Basilicata è sciolto dal giorno in cui comincia a funzionare il nuovo corpo ricostituito secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.

Il prefetto della provincia emana il decreto di scioglimento di concerto col commissario civile.

#### Art. 80.

Il commissario civile, sentiti l'ispezione forestale e il consiglio del commissariato, procede alla formazione del nuovo corpo deglagenti forestali, determinando il numero, i gradi, gli assegni, le indennità, le spese d'amministrazione, nei limiti delle somme autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il commissario civile, su proposta dell'ispezione forestale, compila le norme organiche e disciplinari del nuovo corpo.

#### Art. 81.

Per l'ammissione del nuovo corpo degli agenti forestali, i concorrenti debbono presentare al commissario civile domanda su carta bollata da centesimi 60, corredata:

- a) della fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 21 e non superati i 32. Per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito o nell'armata, il limite di età è elevato a 35 anni;
  - b) del certificato penale:
- c) dell'attestato di buona condotta morale, rilasciato dal sindaco del comune, in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;
  - d) del certificato medico di sana costituzione fisica.

I documenti, di cui alle lettere b), c) d), devono avere data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un esame sulle materie da de signarsi dal commissario civile nei relativi avvisi di concorso.

#### Art. 82.

Gli attuali agenti forestali della Basilicata potranno far parte del nuovo corpo, senza che sia tenuto conto del limite di età e senza l'obbligo dell'esame di cui nel precedente articolo, qualora posseggano gli altri requisiti, abbiano serbato buona condotta e conservino!'idoneità al servizio.

#### Art. 83.

La nomina degli agenti forestali è fatta con decreto del commissario civile, sentito il consiglio del commissariato.

#### Art. 84.

I contributi a carico della provincia e dei comuni, per il mantenimento degli agenti forestali, debbono essere versati a rate bimestrali nella cassa del commissariato civile.

Ove tali contributi, stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento degli agenti forestali, risultino insufficienti per

1413 far fronte alle spese del nuovo corpo, sarà, per la differenza, provveduto col fondo di cui al n. 15 della tabella A, annessa alla legge.

#### Art. 85.

Gli denti forestali saranno inscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

A tal fine sugli assegni degli agenti sarà prelevata mensilmente una ritenuta nella misura di una lira, ed un contributo equivalente sarà dato sul fondo di cui al n. 15 della tabella A, annessa alla leggo.

Le ritenute degli agenti forestali e i contributi dell'amministrazione saranno, mensilmente, versati alla sede secondaria della cassa nazionale di previdenza gerita dal banco di Napoli.

#### CAPO VI.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

#### Art. 86.

Quando, si termini dell'art. 93 della legge, occorra la cooperazione del personale forestale nella sistemazione idraulica, restano ad esso affidate la direzione e la esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento nella parte montana di ogni baeino idrografico.

#### Art. 87.

A cura dell'ispezione forestale, è provveduto, nelle foreste demaniali inalienabili, all'impianto ed alla successiva manutenzione di vivai per i rimboschimenti, di cui nel presente regolamento. I progetti relativi, udito il parere del consiglio del commissariato. sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura.

#### Art. 884

Il consiglio del commissariato formula il nuovo regolamento di polizia forestale, che sarà approvato con le norme stabilite dall'articolo 24 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 3. Lo stesso consiglio, su proposta dell'ispezione forestale, stabilisce le prescri-

Digitized by Google

1414 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 zioni di massima per la buona conservazione, la razionale utilizzazione e la riproduzione dei boschi vincolati.

Sino a quando non siano stati pubblicati il nuovo regolamento e le nuove prescrizioni di massima, continueranno ad applicarsi quelli in vigore.

#### TITOLO III.

#### CREDITO AGRARIO

### CAPO I.

#### CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO.

## A — Costituzione e funzionamento della Cassa provinciales

#### Art. 89.

Il consiglio di amministrazione de'la cassa provinciale, costituito ai termini dell'art. 4 della legge, dovrà, entro due mesi dalla sua costituzione, proporre lo statuto della cassa.

Lo statuto deve contenere:

\_ :

- 1° le norme per la convocazione e la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- $2^{\circ}$  la procedura da osservare per decidere sulla concessione delle anticipazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge e sulle cautele per la destinazione agricola di esse e per la esecuzione delle opere indicate alle lettere b) e o);
- 3° le norme per l'amministrazione dei terreni, di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 della legge;
- 4° le norme per la formazione del bilancio annuale della cassa;
- 5° le attribuzioni del direttore della cassa e le discipline relative alla nomina ed alla revoca degl'impiegati.

#### Art. 90.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà d'introdurre nello statuto della cassa tutte le modificazioni che reputerà convenienti. Lo Statuto è approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentita la commissione di cui all'articolo 92 della legge e il consiglio di Stato.

#### Art. 91.

Le successive modificazioni allo statuto della cassa provinciale possono essere proposte dal consiglio di amministrazione.

Quando siano promosse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio deve essere sentito il consiglio di amministrazione della cassa.

Quando le variazioni proposte allo Statuto riguardino gli obietti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 89, dovranno essere sentiti anche la commissione di cui all'articolo 92 della legge ed il consiglio di Stato.

#### Art. 92.

In bilancio col resoconto annuale della cassa provinciale è formato dal consiglio d'amministrazione non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere sottoposto all'esame dei revisori, di cui nell'articolo seguente.

Il bilancio, col resoconto delle operazioni compiute e con l'elenco dei mutui concessi, è inviato al Ministero di agricoltura, industria e commercio assieme alla relazione dei revisori.

Ottenuto il nulla osta del Ministero, il bilancio col resoconto e l'elenco dei mutui è pubblicato nel *Bollettino* della prefettura ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 4 della legge.

#### Art. 93.

Nel gennaio di ogni anno deve essere nominato un collegio di sevisori dei conti della cassa provinciale; uno dei quali nominato dal prefetto della provincia, l'altro dall'intendente di finanza e il terzo dalla deputazione provinciale.

I revisori nominati dal prefetto e dall'intendente di finanza devono essere funzionari dello Stato residenti in Potenza.

I revisori esaminano collegialmente il bilancio e il rendiconto delle operazioni compiute dalla cassa provinciale, ed hanno facoltà di riscontrare i libri dell'istituto e i documenti che hanno relazione col bilancio e col rendiconto.

### Art. 94.

Il consiglio d'amministrazione ha facoltà di nominare nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente o impedito, ne assume l'ufficio il vice presidente ed, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano.

## Art. 95.

Il direttore della cassa provinciale ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Lo stipendio del direttore della cassa provinciale non potrà essere superiore alle 6000 lire annue.

### Art. 96.

Il direttore e gl'impiegati dalla cassa provinciale saranno inscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo rendite popolari vitalizie.

I contributi da versare nella cassa provinciale e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati saranno stabiliti con apposita convenzione che interverrà fra l'amministrazione della cassa-provinciale e quella della cassa nazionale di previdenza.

### Art. 97.

Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale formerà il regolamento interno e disciplinare, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

# §B — Anticipazioni della cassa provinciale.

## Art. 98.

Per ottenere le anticipazioni in danaro dalla cassa provinciale, di cui nella lettera a) dell'art. 1° della legge, i Monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari devono presentare al consiglio di amministrazione della cassa provinciale:

1º una domanda, nella quale deve essere indicata la somma richiesta e gli scopi ai quali è destinata;

2° un estratto della situazione, a data corrente, dei conti del· l'istituto richiedente.



Prima di accogliere le domande di anticipazione che vengano fatte da istituti che non sono Monti frumentari o casse agrarie, l'amministrazione della cassa provinciale deve assumere esatte e precise informazioni sulla solvibilità dell'istituto richiedente.

## Art. 99.

Per le anticipazioni in attrezzi, l'istituto richiedente deve indicare nella domanda se questi servono per essere dati in prestito agli agricoltori, ai sensi degli articoli 10 e 20 della legge, o se di essi sia stato chiesto l'acquisto dagli agricoltori.

Nel secondo caso, ed anche per le anticipazioni in scorte, l'istituto richiedente deve unire alla domanda l'elenco degli oggetti chiesti dagli agricoltori con l'indicazione delle condizioni di acquisto e del termine nel quale debba esserne pagato il prezzo.

## Art. 100.

Le domande di anticipazioni presentate dagli enfitcuti, dalle società cooperative agrarie riconosciute e dai proprietari e conduttori di terre per gli scopi indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 1° della legge, devono contenere:

- 1º la indicazione dei lavori o degli acquisti ai quali è destinata la somma richiesta;
- 2º la descrizione del fondo o dei fondi sui quali può essere accesa l'ipoteca;
- 3° la durata dell'anticipazione, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Quando l'anticipazione è chiesta per la esecuzione di lavori alla domanda deve essere unito il piano dei lavori che si intende eseguire col relativo fabbisogno.

## Art. 101.

Le anticipazioni della cassa provinciale, in danaro e in natura, ai Monti frumentari non pessono complessivamente superare la somma di lire 5000 fissata dall'articolo 9 della legge.

Le anticipazioni alle casse agrarie non pessono essere superiori nel loro complesso, al capitale da ciascuna di esse posseduto, secondo l'articolo 16 della legge. La misura delle anticipazioni che possono essere concesse a consorzi agrari, sarà, per ciascuno di essi, determinata dal consiglio d'amministrazione della cassa provinciale, come prescrive l'articolo 19 della legge.

## Art. 102.

Le anticipazioni in danaro fatte dalla cassa provinciale di cre dito agrario ai monti frumentari, alle casse agrarie e ai consorzi agrari devono estinguersi in un periodo di tempo non maggiore di quattro anni.

Il prezzo degli attrezzi e delle scorte somministrati dalla cassa provinciale agli istituti predetti deve essere da questi pagato in un periodo di tempo non maggiore di sei anni.

Le anticipazioni fatte agli enfiteuti e alle società cooperative agrarie riconosciute, per acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, devono essere estinte in un periodo non maggiore di sei anni. Quando le anticipazioni predette siano date in natura, ne deve essere pagato il prezzo entro lo stesso periodo di tempo.

E' in facoltà della cassa provinciale di pattuire con gli enti e le persone sovvenute il pagamento delle anticipazioni date o del prezzo di quelle in natura, sia in una sola volta alla scadenza convenuta, sia in rate semestrali con gli interessi a scalare.

## Art. 103.

Le anticipazioni fatte dalla cassa provinciale agli enti ed ai privati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge e per gli scopi ivi indicati, possono essere rimborsate entro un periodo di tempo non maggiore di cinquant'anni.

Quando le somme date in anticipazione vengano somministrate ratealmente a misura che procedono i lavori, il periodo dell'ammortamento incomincia dalla data dell'ultima somministrazione e, nel periodo delle somministrazioni, il mutuatario paga soltanto gli interessi sulle somme effettivamente ricevute.

Il rimborso delle anticipazioni si effettua mediante pagamento di semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento del capitale anticipato.

į

## Art. 104.

Per la costituzione del privilegio speciale consentito dall'articolo 1° della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), l'atto scritto di cui nell'art. 3 della legge stessa, deve contenere:

- 1º l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioò se enfiteuta, società cooperativa agraria, proprietario di terre, conduttore o mezzadro;
- 2º la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quali viene costituito il privilegio;
- 3º la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti;
- 4º la espressa costituzione del privilegio con la indicazione della durata di esso;
- 5° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, della misura dell'interesse pattuito sul prestito e la destinazione della somma stessa agli scopi indicati negli articoli 1, 10, 17 e 20 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
- 6° l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti e i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso del fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

Quando il contratto del prestito non viene fatto con la forma cambiaria o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione del privilegio, questo deve anche determinare i tempi e i modi di restituzione delle somme costituenti il prestito

## Art. 105.

La registrazione presso l'ufficio del registro e la registrazione sul registro speciale del conservatore delle ipoteche, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 gennaio, 1887, n. 4276 (serie 3°), e la rinnovazione di cui nell'articolo 9 della legge medesima, debbono essere fatte a cura dell'istituto creditore.

I certificati d'iscrizione possono, quando l'istituto lo consenta essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegio.

### Art. 106.

Le anticipazioni, per gli scopi indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 1° della legge, devono risultare da atto scritto, il quale, oltre alle indicazioni di cui nell'articolo 100 del presente regolamento, deve contenere:

- 1° le norme per la somministrazione rateale delle somme mutuate, quando sia pattuita a misura della esecusione dei lavori;
- 2° la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio apeciale sopra il maggior valore che acquisterà il fendo dopo eseguite le opere per effetto dell'anticipazione consentita dall'art. 22 della legge 23 gennaio 1887 n. 4276, o della ipoteca consentita dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1903, n. 254;
- 3° la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, nel caso dell'art. 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 34);
- 4° l'elezione di domicilio, da parte del debitore, nel circondario del tribunale dove sono situati i fondi, per sè es uoi successori ed alienatarii.

## Art. 10 .

Nelle anticipazioni guarentite col privilegio speciale, di cui negli articoli 22, 23 e 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del contratto, da avere effetto dopo che sia stata depositata la perizia del fondo e siano state adempiute le altre formalità indicate dall'articolo 23 della legge medesima. Dopo ciò la Cassa provinciale farà procedere alla stipulazione del contratto e, previe le opportune inscrizioni, incomincierà la consegna delle somme mutuate per l'inizio dei lavori.

## Art. 108.

La Cassa provinciale può promuovere direttamente ed a spese del mutuatario negligente, l'esecuzione della seconda perizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'articolo 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3.), per l'accertamento del maggior valore del fondo risultante dai lavori per i quali l'anticipazione fu concessa.



## § 0 — Rimborso del contributo dello Stato.

## Art. 109.

Alla fine dell'undicesimo anno dalla data dell'ultimo versamento della somma di 2 milioni di lire somministrata dallo Stato alla cassa provinciale di credio agrario, la cassa stessa incomincierà il rimborso della somma ricevuta.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di 50 anni, mediante annualità che dovranno essere non inferiori, ciascuna, nel primo decennio a lire 30,000, nel successivo ventennio a lire 40,000, e a lire 45,000 nell'ultimo ventennio. Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno cui si riferisce nella tesoreria dello Stato, aumentata degli interessi a scalare nella misura del 2 %.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della cassa provinciale guarentisce il rimborso delle somme dovute allo Stato.

## CAPO II.

#### MONTI FRUMENTARI.

§ A — Coltivazione gratuita dei terreni dati ai Monti.

## Art. 110.

Quando, per formare od accrescere la dotazione in grano dei Monti frumentari, eccorra applicare le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, il prefetto, sentita la commissione amministratrice del Monte, invita il consiglio comunale a concedere gratuitamente la estensione di terreno che sia sufficiente a tale scopo.

Il consiglio comunale deve provvedere entro due mesi dall'invito del prefetto; e qualora entro quel termine non provveda, il prefetto fa procedere d'ufficio alla scelta e concessione del terreno, e stabilisco la durata di questa, addebitandone al comune il canone di affitto quando il terreno non sia di proprietà comunale.

### ' Art. 111.

Per la coltivazione gratuita dei terreni di cui nell'articolo precedente, adempiute le condizioni indicate nell'art. 7 della

legge, la giunta provinciale amministrativa emette la relativa ordinanza e stabilisce la durata della coltivazione stessa.

La commissione amministratrice del monte formerà il ruolo delle prestazioni d'opera che trasmetterà al consiglio comunale.

Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condizioni che nel comune sono portate dalle cosuetudini o giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

## Art. 112.

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel comune in cui ha sede il monte, può essere obbligato a dare annualmente tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede, e quando non ne possegga, per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni che faccia parte della sua famiglia.

La commissione amministratrice del monte potrà consentire che la prestazione abbia luogo in giorni festivi.

## Art. 113.

Agli effetti degli articoli 117 e 119 la commissione del monte determina in apposita tariffa il valore in denaro di ogni giornata di lavoro personale e il prezzo giornaliero dell'impiego delle bestie da lavoro coi relativi attrezzi.

## Art. 114.

La commissione del monte stabilisce l'epoca nella quale dovranno eseguirsi le prestazioni.

Il ruolo e la tariffa sono pubblicati nel primo giorno festivo dopo la sua approvazione da parte del consiglio comunale e devono rimanere affissi nell'albo del comune per 10 giorni.

Di questa pubblicazione si deve, nei comuni rurali, dare notizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.

## Art. 115.

Entro il termine fissato nell'articolo precedente gl'interessati possono reclamare alla giunta provinciale amministrativa.

I reclami, a cura del presidente della commissione del monte, con le osservazioni di questa, devono essere inviati alla giunta

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 provinciale amministrativa, la quale pronunzia definitivament e nel termine di un mese.

## Art. 116.

Il ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati nell'albo del comune per 10 giorni.

Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le variazioni di essi, si segue la procedura indicata in questo e negli articoli precedenti.

## Art. 117.

E in facoltà del contribuente di convertire in danaro le prestazioni di opera.

In tal caso deve farne dichiarazione al presidente della commissione del monte, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del ruolo e della tariffa, e nei 30 giorni successivi deve versare la somma relativa al montista.

## Art. 118.

Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nell'articolo 111:

a) coloro che vivono esclusivamente con lavoro retribuito a giornata;

gli inabili al lavoro;

- o) coloro che non hanno raggiunto l'età di anni 16 e coloro che hanno superato quella di 60 anni;
- d) coloro che sono a salario fisso per tutto l'anno presso i coltivatori, siano questi o no proprietari;
- e) gli agenti forestali, le guardie comunali e le guardie campestri.

Alle esenzioni di cui alle lettere o), d) ed e) non si farà luogo quando le persone si trovino nelle condizioni di possidenza di cui al precedente art. 112.

## Art. 119.

La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa,

## Art. 120.

La riscossione delle prestazioni volontariamente convertite in danaro e non pagate nel termine indicato nell'art. 117 e di quelle indicate nell'art. 119 si esegue dal montista in base al ruolo formato dalla commissione del monte e reso esecutivo dal prefetto.

L'esecuzione dei contribuenti morosi viene fatta dal montista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

## Art. 121.

I componenti la commissione del monte, insieme ai venti maggiori contribuenti del comune, scelgono a turno fra di loro una delegazione per esercitare la vigilanza sull'esecuzione materiale delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla introduzione di questo nel magazzino del monte.

La sorveglianza tecnica sulla cultura del terreno è esercitata dal direttore della cattedra ambulante ai sensi dell'uitimo capoverso dell'art. 7 della legge

## Art. 122.

La misurazione del grano prodotto, prima della esportazione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presenza di almeno due membri della commissione del monte.

Altro verbale deve formarsi per la consegna del grano al montista.

Copie autentiche di tali atti sono rimesse al prefetto.

## Art. 123.

La concessione gratuita del terreno può cessare anche prima del termine di cui nell'art. 111, quando il prefetto, su proposta del consiglio comunale d'accordo con la commissione del monte, accertata dall'ispettore di cui nell'art. 21 della legge, riconosca sufficiente la dotazione in grano del Monte.



## - Operazioni dei Monti frumentari.

## Art. 124.

Ogni Monte frumentario deve essere regolato da uno statuto, il quale deve contenere le norme:

- a) per il funzionamento della commissione amministratrice;
- b) per la natura delle malleverie che devono dare i richiedenti il prestito;
  - c) per le guarentigie che deve offrire il montista;
  - d) per la distribuzione degli utili annuali;
- e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali.

Nello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile o annuale del montista.

Gli statuti dei monti frumentari sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa provinciale ed omologati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

## 'Art. 125.

Entro il mese di agosto, il presidente della commissione del monte invita con pubblico avviso gli agricoltori del comune a presentare, nel termine di 15 giorni, le domande per essere ammessi all'assegnazione ordinaria dei prestiti di grano, di strumenti agricoli o di danaro.

Le domande devono contenere l'indicazione:

- a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario, conduttore, mezzadro, enfiteuta;
- b) della quantità di grano, degli strumenti agricoli o della somma di danaro di cui i richiedenti hanno bisogno;
  - c) della estensione del terreno preparata per la seminagione;
- d) dello scopo a cui serve il grano chiesto in prestito e della destinazione agricola del prestito in danaro;
  - e) delle malleverie offerte dai richiedenti.

### Art. 126.

La commissione del Monte determina, per ogni singolo richiedente, la quantità di grano, gli strumenti agricoli e la somma di 90 — Vol. II. - 1905.

danaro da concedersi a prestito, dando la preferenza ai piccoli coltivatori, e forma un elenco per ordine alfabetico e con le indicazioni delle domande, del prestito chiesto e concesso e delle mallaverie.

Nell'elenco è indicata, per ogni categoria di prestiti, la misura dell'interesse che sui medesimi deve essere corrisposto, e che non potrà in verun caso superare il 5%.

#### Art. 127.

Gli elenchi devono essere compilati entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, e pubblicati per affissione all'albo del comune; rimangono affissi per dieci giorni e sono comunicati al consiglio di amministrazione della cassa provinciale.

Coloro la cui domanda non sia stata ammessa in tutto o in parte qualora i loro reclami siano respinti dalla commissione amministratrice del Monte, possono ricorrere al consiglio di amministrazione della cassa provinciale, il quale provvede inappellabilmente, sentita la commissione del monte.

La presentazione dei ricorsi non sospende la esecuzione dell'elenco.

# Art. 128.

La commissione non può concedere alcun prestite, nè direttamonte, nè per interposta persona:

- a) ai debitori morosi;
- b) a chi non presenti idonea malleveria;
- c) a chi non è maggiore d'età o non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, quando non sia legalmente rappresentato.

#### Art. 129.

Oltre al riparto ordinario autunnale, in caso di csuberanza di fondi, si concederanno prestiti per scopo agricolo, in altre epoche, mediante formazione di elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite nell'articolo 127 per il riparto ordinario.

La domanda e l'atto col quale si concede il prestito devono indicare gli scopi agricoli ai quali deve essere applicato.

Quando il prestito non sia impiegato negli usi indicati nell'atto, il monte dovrà chiederne l'immediata restituzione.

## Art. 130.

Il presidente della commissione del monte fissa il giorno in cui incominca la distribuzione dei prestiti nel periodo autunnale, la quale deve continuare nei giorni successivi senza interruzione.

Il mutuatario rilascia una obbligazione secondo la formula indicata da apposito modulo.

L'obbligazione è firmata dal mutuatario, dal fideiussore e dal montista. Qualora uno o più dei contraenti fossero analfabeti l'obbligazione sarà da questi crocesegnata, ma deve essere firmata da due testimoni. Il fideiussore in entrambi i casi è solidale col debitore. L'obbligazione fa piena prova in giudizio.

## <sup>1</sup> Art. 131.

I prestiti in grano devono essere restituiti nel raccolto successivo alla data di concessione del prestito.

La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di asportare dall'aia il grano raccolto. Il montista deve recarsi sull'aia e scegliere il grano della migliore qualità e domanderà, ove occorra, il sequestro conservativo, secondo le disposizioni dell'articolo 924 del codice di procedura civile.

Il monte gode del privilegio stabilito nell'articolo 1958, n. 5, del codice civile.

Il procedimento coattivo deve esplicarsi con la forma dei privilogi fiscali stabiliti dalla logge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) per la riscossione delle imposte dirette.

## Art. 132.

La scadenza per la restituzione dei prestiti in danaro è stabilita annualmente dalla commissione del monte non oltre il mese di novembre.

È ammessa, alla fine del primo anno, la rinnovazione del prestito per un altro anno soltanto, e per il solo capitale o per parte di esso.

## Art, 133.

Almeno due mesi prima del periodo del raccolto il montista trasmetto al prefetto, per l'approvazione, la lista di tutti i debitori correnti ed arretrati, riconosciuta regolare e firmata dal presidente della commissione. Questa lista serve di titolo esecutivo per la procedura contro i debitori che alla scadenza del loro prestito non abbiano pagato e deve essere conforme ad apposito modulo.

Il montista deve accusare ricevuta della lista approvata.

## CAPO III.

DELLE, CASSE AGRABIE.

## Art. 134.

Le istituzioni di credito agrario esistenti nella Basilicata sotto varie denominazioni e derivate dalla trasformazione di monti frumentari o di altre opere pie, assumono il titolo di « Casse agrarie ».

Esse devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, modific re i loro statuti per porli in armonia con la nuova o la rinnovata loro funzione.

I nuovi statuti delle casse esistenti e gli statuti delle nuove casse, escluse quelle costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione od enti fondatori, sono approvati per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

### Art. 135.

Gli statuti delle casse agrario devono contenere le norme:

- a) per la formazione, la rinnovazione e il funzionamento del consiglio di amministrazione, il quale non potrà essere minore di tre nè maggiore di cinque componenti, compreso il presidente;
- b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati nell'articolo 17 della legge;
- o) per il servizio dei depositi a risparmio quando ne siano autorizzate a tenore dell'articolo 16 della legge;
  - d) per la nomina e la revoca degli impiegati;



- e) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;
  - f) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della cassa.

## Art. 136.

Le casse agrarie, le quali intendano funzionare come casse di risparmio esercenti il credito agrario, devono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

- 1º copia autentica delle deliberazioni dell'amministrazione della cassa intorno alla assunzione del nuovo servizio;
- 2º statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;
- 3° stato attivo e passivo della cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio di Stato, promuove il regio decreto col quale la cassa agraria è autorizzata a funzionare come cassa di risparmio esercente il credito agrario.

## Art. 137.

Le casse agrarie costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, adempiute, per la loro costituzione, le formalità volute dal codice di commercio, devono rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Ministero ha facoltà di suggerire quelle modificazioni che reputa opportune per il buon funzionamento della cassa si fini della 'legge.

### Art. 138.

Per essere inscritti alla cassa agraria, ai sensi dell'articolo 18 della legge, gli agricoltori del comune devono presentare domanda alla amministrazione della cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;



- b) della estensione e destinazione agricola del terreno posse duto o coltivato;
- c) del numero dei capi di bestiame qualora ne possegga. L'amministrazione della cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

## Art. 139.

L'amministrazione della cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori inscritti che sarà permanentemente affisso in un locale dell'istituto accessibile al pubblico.

Nello stesso locale deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

## Art. 140.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori inscritti ammessi al credito:

- 1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui nell'articolo 18 della legge;
- 2° colore che non abbiano, alle scadenze pattuite, rimborsato in tutto o in parte il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto della inscrizione o in rate mensili di una lira ciascuna.

## Art. 141.

Nel consiglio di amministrazione della cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori inscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti direttamente da questi con le norme che saranno stabilite nello statuto della cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti fra gli agricoltori inscritti e da questi designati.

L'ente fondatore della cassa ha però facoltà di aggiungere ai revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.

### Art. 142.

Per le operazioni che compiono le casse agrarie sono applicabili, nelle parti che concernono i prestiti in danaro, le disposizioni degli articoli 124 a 132 del presente regolamento.

## CAPO IV.

Sovvenzioni delle casse di risparmio e delle società ordinarie e cooperative di credito, ai monti frumentari, alle casse ed ai consorzi agrari.

## Art. 143. :

Per ottenere le sovvenzioni dalle casse di risparmio e dalle società ordinarie e cooperative di credito autorizzate ai sensi dell'articolo 22 della legge, i monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari devono rivolgere apposita domanda all'istituto dal quale intendono ottenere la sovvenzione.

Le domande devono essere corredate di un esemplare dello statuto e del regolamento interno e di un estratto della situazione a data corrente dei conti dell'istituto richiedente.

Alle domande dei monti frumentari e delle casse agrarie sarà inoltre unito il parere favorevole del consiglio d'amministrazione della cassa provinciale.

## Art. 144.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate, quando occorra, di quelle altre informazioni che l'amministrazione dell'istituto sovventore abbia raccolto sull'istituto richiedente sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione del l'istituto sovventore.

Il consiglio d'amministrazione, quando trovi regolare e meritevole di accoglimento la domanda, determina la somma della sovvenzione che può essere accreditata in un anno all'istituto richiedente.

Trattandosi di domande di casse agrarie costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, il consiglio d'amministrazione dell'istituto sovventore, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun socio, determina la somma della sovvenzione in una misura non superiore alla metà del valore complessivo de patrimonio dei soci.

L

## \_ Art. 145.

Il consiglio d'amministrazione dell'istitutosovventore, quando lo reputi necessario, può stabilire che la concessione sia subordinata ad una garanzia personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni, a scelta del consiglio stesso, dei membri dell'amministrazione dell'istituto che ha presentato la domanda, o anche da una o più persone estranee all'amministrazione; ovvero ad una garanzia reale in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall'istituto richiedente.

## Art. 146.

Le sovvenzioni da concedere ai consorzi agrari per procurarsi i mezzi per l'acquisto di sostanze e di materie agrarie commesse ad essi dai soci, non devono superare l'ammontare, a valore corrente, delle sostanze e materie commissionate dai soci, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali émesse in dipendenza della sovvenzione concessa non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi. Possono, alla scadenza, col consenso degli enti sovventori, essere sostituite dalle cambiali che avranno rilasciato ai consorzi i soci acquirenti.

#### Art. 147.

Per il servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli agricoltori, di cui al n. 2 dell'art. 20 della legge, le sovvenzioni sotto forma cambiaria ai consorzi agrari non devono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini dei consorzi o nei magazzini generali.

A garanzia di queste operazioni l'istituto sovventore può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il consorzio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Le cambiali scontate per il servizio delle vendite collettive non possono avere una durata superiore ai sei mesi; possono in seguito essere sostituite da altre di minor somma, le quali però dovranno essere totalmente estinte dopo un anno dalla data delle cambiali originarie.

#### Art. 148.

Le disposizioni degli articoli 146 e 147 del presente regolamento si applicano anche alle sovvenzioni fatte dalla cassa provinciale di credito agrario ai consorzi agrari.

## Art. 149.

Per il pagamento del contributo dello Stato, di cui nell'articolo 23 della legge, le casse di risparmio e le società cooperative ed ordinarie di credito che abbiano fatto sovvenzioni ai monti frumentari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari della Basilicata, devono, alla fine di ogni anno, rimettere, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, un elenco contenente:

- a) la denominazione degli istituti sovvenuti;
- b) la somma a ciascuno di essi anticipata;
- c) la data delle singole sovvenzioni;
- d) il giorno dal quale decorrono gl'interessi sulle singole sovvenzioni concesse;
- e) l'ammontare e la data dei rimborsi ricevuti durante l'anno;
  - f) l'ammontare del credito che l'istituto vanta al 31 dicembre dell'anno verso ciascuno degli istituti sovvenuti.

In corrispondenza degli elementi contenuti nell'elenco, l'istituto sovventore deve indicare la somma costituente la differenza fra l'interesse del 3% e l'interesse che l'istituto prende sulle operazioni cambiarie.

In ogni caso la somma della differenza non sarà superiore al 2 per ogni cento lire di capitale somministrato ed ancora da rimborsare e per il tempo per il quale sul capitale stesso è dovuto l'interesse.

#### Art. 150.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, prima di procedere alla liquidazione del contributo dovuto agli istituti sovventori, chiederà a ciascuno degli istituti sovvenuti la indicazione:

- a) delle somme da essi ricevute;
- b) della data delle singole somministrazioni;
- c) degli eventuali rimborsi, con le date rispettive, effettuati nell'anno;



d) delle somme ancora dovute al 31 dicembre dell'anno.

Qualora le informazioni ricevute dagli istituti sovventori non concordino con quelle ricevute dagli istituti sovvenuti, il Ministero ha facoltà di fare eseguire opportune verifiche presso gli uni e gli altri.

## Art. 151.

Accertata la somma del contributo che deve essere pagato a ciascuno degli istituti sovventori, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procede alla liquidazione del contributo stesso, la quale è comunicata all'istituto interessato, prima di emettere il relativo mandato di pagamento.

## CAPO V.

## VIGILANZA GOVERNATIVA.

## Art. 152.1

L'ispettore governativo, di cui nell'articolo 21 della legge, deve prendere in esame gli statuti dei monti frumentari esistenti, accertare la consistenza patrimoniale di essi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e promuovere dalle commissioni amministratrici le riforme degli statuti in conformità del a legge e del regolamento.

Qualora la dotazione in grano del monte non sia sufficiente ai b sogni del comune, l'ispettore determina la quantità di grano occorrente per integrare quella dotazione e ne fa rapporto al prefetto per i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 della legge e 111 e seguenti del presente regolamento.

#### Art. 153.

Nei comuni nei quali non esiste monte frumentario od altro istituto che possa trasformarsi in cassa agraria, l'ispettore deve promuovere la costituzione di un monte frumentario o di una cassa agraria secondo che il consiglio comunale, all'uopo interpellato, decida per l'uno o per l'altra.

Nel caso di costituzione di un monte frumentario, l'ispettore deve stabilire la quantità di grano occorrente per la sua dotazione leggi e decreti del regno d'italia - 1905

e farne rapporto al prefetto per i provvedimenti di cui nell'articolo precedente.

Qualora occorra dar vita a casse agrarie, l'ispettore deve adoprarsi perchè esse siano costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo.

## Art. 154.

La vigilanza sulla cassa provinciale di credito agrario è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza.

La vigilanza ordinaria sui monti frumentari, sulle casse agrarie e sui consorzi agrari è esercitata dal Ministero per mezzo dell'ispettore di cui nell'articolo 21 della legge.

Il Ministero potrà anche servirsi, per la vigilanza sui consorzi agrari, dei direttori delle cattedre ambulanti della Basilicata

## Art. 155

La cassa provinciale di credito agrario rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi deiprimi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente, nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e dai revisori che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'amministrazione della cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

## Art. 156.

I monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari rimettono all'ispettore, di cui all'art. 152, le situazioni semestrali dei conti non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si rifèriscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Le situazioni e i rendiconti devono essere muniti della dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

## Art. 157.

Le ispezioni alla cassa provinciale ai monti frumentari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si fanno di regola una volta l'anno e si compieno mercè gli opportuni riscontri dei registri, dei titoli di credito e della cassa degli istituti.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di un'ispezione straordinaria l'ispettore dovrà fare un'inchiesta completa ed esauriente sopra ogni parte della gestione.

Le ispezioni straordinarie possono anche essere chieste dai soci delle casse agrarie e dei consorzi agrari che rappresentino un quinto almeno del numero totale dei soci dell'istituto.

## Art. 158.

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve avere riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto e il direttore di esso o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

## Art. 159.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fragli ufficiali del Governo e quelli dell'istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli interessati, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi interno all'andamento dell'istituto, alle cagioni degl'inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'amministrazione dell'istituto.

Il processo verbale sarà presentato al consiglio d'amministrazione dell'istituto nella sua più vicina adunanza ed anche prima, se dalla ispezione risultino fatti gravi.

Saranno pure presentate al consiglio d'amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati delle ispezioni abbiano provocato.

## Art. 160.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dei monti frumentari o delle casse agrarie non costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo, o violazioni della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può promuovere lo scioglimento del consiglio d'amministrazione o della commissione amministratrice dell'istituto e la nomina del commissario regio, mediante decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Per le casse agrarie costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo e per i consorzi agrari, il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti dell'articolo 153 del codice di commercio.

## Art. 161.

Il commissario regio assume l'amministrazione dell'istituto per un periodo distempo non superiore a tre mesi. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.



## A : 100.

Appena composta la nuova amministrazione, il commissario regio la convoca per dichiararla costituita ed immetterla 'nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori del numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui uno è depositato nell'archivio dell'istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il commissario regio.

## TITOLO IV.

## ROVVEDIMENTI PER L'AGRICOLTURA.

## CAPO 1.

BENI DI PATRIMONIO ERARIALE, PROVINCIALE E COMUNALE.

## Art. 163.

Tutti i terrem, di cui all'articolo 2, n. 2, e all'articolo 25 della legge saranno rispettivamente consegnati, dall'intendenza di finanza e dall'amministrazione provinciale di Potenza, alla cassa provinciale di credito agrario, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

## Art. 164.

Appena la cassa provinciale di credito agrario sarà entrata in possesso dei terreni predetti, procederà alla nomina di una commissione tecnica composta di un membro del consiglio d'amministrazione della cassa con le funzioni di presidente, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario in cui i beni trovansi ubicati, di un ispettore forestale e di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza, perchè distingua i terreni nelle due categorie, liberi e vincolati, a norma dell'articolo 25 della legge.

### Art. 165.

I terreni vincolati, e quelli liberi ai quali meglio convenga, a giudizio della commissione predetta, la coltura forestale, sono consegnati, a cura della cassa provinciale di credito agrario, entro

leggi e decreti del regno d'italia - 1905

tre mesi dalla relazione della commissione tecnica, alla ispezione forestale per essere dalla medesima rinsaldati e rimboscati.

### Art. 166.

I terreni riconosciuti più adatti alla coltura agraria sono, a cura dell'amministrazione della cassa provinciale, concessi in enfiteusi, in conformità agli articoli 25, 26 e 27 della legge, con l'obbligo dei miglioramenti prescritti in appositi capitolati proposti dalla commissione tecnica di cui all'articolo 164, e approvati dal commissario civile.

La cassa potrà pure proceuere alla vendita dei terreni, ai termini dell'articolo 25 della legge, previo parere favorevole del consiglio del commissariato, nel qual caso il prezzo potrà essere pagato in rate annuali, comprensive di capitale e d'interesse, in un periodo di tempo non superiore a 20 anni.

In ogni caso la concessione in enfiteusi o la vendita sarà effettuata mediante pubblici incanti sulla base dei capitolati di cui nella prima parte del presente articolo. L'incanto sarà reso noto mediante avviso inserito, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'asta, nel foglio degli annunzi legali della provincia e lubblicato in ciascun comune ove sono situati i terreni da concedere in enfiteusi o da vendere.

La trattativa privata non sarà consentita se non dopo riusciti deserti due esperimenti d'asta.

Nel caso di inadempimento delle condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 31 della legge, il decreto del prefetto, col quale è pronunziata la risoluzione del contratto, è notificato per mezzo del messo comunale alle parti interessate.

Dalla data della notificazione decorre il termine di un mese per il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale pronuncia definitivamente, sentita la commissione centrale consultiva, ed il consiglio di Stato.

## Art. 167.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento e fatto obbligo, a tutti i Comuni della Basilicata, di denunciare, al commissario se posseggano terfeni patrimoniali indicandone

in caso affermativo, la denominazione, la ubicazione, la superficie, l'uso, la rendita annuale accertata, le servitù e le imposte rispettive.

Nel caso che la denuncia non sia fatta nel termine indicato, il prefetto, su richiesta del commissario civile, provvede di ufficio a spese del Comune ritardatario.

## Art. 168.

commissario civile, promuove dal consiglio comunale la deliberazione per la concessione in enfiteusi o per la vendita a pagamento rateale dei terreni liberi da adibirsi a coltura agraria.

La deliberazione del consiglio comunale, col relativo capitolato, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa sentito il commissariato per la parte tecnica.

La concessione in enfiteusi o la vendita rarà fatta con le norme dell'art. 166.

## Art. 169.

Il capitale ricavato dall'alienazione dei terreni comunali, di cui all'articolo precedente, sarà investito in titoli del Debito pubblico dello Stato, e la rendita relativa rimarrà attribuita al comune fino all'importo corrispondente al reddito annuo medio ricavato dai terreni nell'ultimo quinquennio.

Il di più della rendita eventualmente disponibile sarà assegnato per metà al comune, acciò lo eroghi in aumento alle entrate comunal: e per metà alla cassa agraria od al monte frumentario. locali.

Nel caso che i terreni fossero invece concessi in ennteusi, i canoni relativi saranno assegnati el comune sino alla concorrenza della rendita media del quinquennio precedente ricavata dai terreni stessi, e la parte res dua sarà distribuita in porzioni egua i fra il comune, la cassa od il monte frumentario locali.

Qualora nel comune non fosse ancora costituito l'uno o l'altro di questi due enti, la quota parte di rendita derivante dall'alienazione e dai canoni dell'enfiteusi, sarà provvisoriamente depe sitata nella cassa provinciale di credito agrario.

## Art. 170.

I terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi, dovranno, a cura del commissariato, essere consegnati alla cassa provinciale di credito agrario, redigendone verbale, al quale sarà allegato il tipo della località.

L'amministrazione della cassa, mediante avviso inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato in ciascun comune ove sono situati i terreni per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi, rende noto al pubblico l'elenco dei terreni disponibili perchè i proprietari confinanti possano, in quel termine, far valere i loro diritti di preferenza all'acquisto.

Nell'elenco sarà indicato il prezzo dei terreni corrispondenti alla fronte delle singole proprietà, determinato in base a stima compilata dal genio civile.

Il pagamento del prezzo d'acquisto potrà farsi anche a rate. Scaduto il suddetto termine, i terreni che non siano stati chiesti in acquisto dai proprietari, saranno concessi in enfiteusi, a termini dell'articolo 2 della legge.

La concessione in enfiteusi sarà fatta con l'obbligo di introdurre nei terreni quei miglioramenti che saranno prescritti in appositi capitolati approvati dal commissario civile.

#### OAPO II.

CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA E PODERI DIMOSTRATIVI.

## Art. 171.

Il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, tenendo conto delle condizioni economiche agrarie, di viabilità, di popolazione, di movimento di affari e di quant'altro può contribuire a trarre il massimo della utilità dalle cattedre ambulanti circondariali e dai poderi dimostrativi, destina la sede rispettiva di ciascuna istituzione circondariale, udito il parere del consiglio del commissariato.

91 — Vol. II. - 1905..



## Art. 172.

L'insegnamento delle quattro cattedre circondariali deve essere quello dell'agricoltura pratica nelle sue varie manifestazioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle varie condizioni economiche agrarie dei rispettivi circondari, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura, udito il consiglio dei direttori di cui all'articolo 180 del presente regolamento.

## Art. 173.

La nomina del direttore e degli assistenti delle cattedre ambulanti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esame.

Qualora vada deserto il concorso o non sieno riconosciuti idonei i concorrenti, il ministro dell'agricoltura, industria e commercio può procedere alla nomina dei detti funzionari a scelta fra il personale delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza.

## Art. 174.

I sorveglianti esperti o agricoltori pratici sono scelti fra gli allievi delle scuole speciali e pratiche di agricoltura con preferenza a quelli che abbiano fatto un tirocinio pratico presso cattedre ambulanti, scuole ed aziende agrarie.

Hanno un assegno non inferiore a lire mille e non superiore a lire milleduecento all'anno.

A questa spesa è provveduto con lo stanziamento, nel biancio passivo del Ministero di agricoltura, di cui al n. 9 della Tabella A annessa alla legge.

### Art. 175.

Il direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna delle quattro cattedre ambulanti di agricoltura, sono iscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».

I contributi da versare dal Ministero di agricoltura e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati, sono stabiliti con apposita convenzione, che interverrà fra il Ministero medesimo e la cassa nazionale di previdenza.

## Art. 176.

'La classificazione e l'anzianità per i direttori e gli assistenti è stabilita in base alla data di nomina e al maggior numero dei voti riportati nella graduatoria del rispettivo concorso.

Nel caso di vacanza nei posti di direttore e in quelli di assistente a lire 1500 si provvede per concorso in conformità dell'articole 173.

Gli assistenti possono essere promossi a lire 2000 per anzianità congiunta al merito.

Nei concorsi al posto di direttore, gli assistenti, a parità di voti, hanno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

## Art. 177.

Ai direttori ed agli assistenti che dovranno recarsi, per il disimpegno delle loro funzioni, fuori del comune di ordinaria residenza spettano: ai direttori lire 7, ed agli assistenti lire 5 per ogni giornata, nonchè il rimborso del prezzo di un biglietto di 2º classe per i viaggi sulle fereovie e una indennità di centesimi 25 a chilometro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie.

La metà della diaria e le indennità di viaggio saranno corrisposte per le trasferte nel territorio del comune di residenza oltre i cinque chilometri dalla sede della cattedra.

Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di lire tre per ogni giornata di trasferta fuori del territorio del comune ove risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di 3º classe per i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi venti a chilometro per i viaggi sulle strade ordinarie, Per le trasferte oltre i 5 chilometri, entro il territorio del comune della loro residenza, è loro corrisposto la metà della diaria e l'indennità di viaggio. Per le visite richieste dai privati, nel loro particolare interesse, le indennità sopradette sono a carico dei richiedenti.

## Art. 178.

La residenza ordinaria del personale addetto alle cattedre, deve essere nel luogo ove ha sede la cattedra rispettiva.

## Art. 179.

I sorveglianti esperti possono essere destinati, dal direttore, in altro comune fuori di quello in cui ha sede la cattedra. In caso di destinazione temporanea, che non potrà eccedere i sei mesi, ai sorveglianti distaccati è corrisposta, durante il primo mese della missione, l'indennità giornaliera di lire tre, di cui all'articolo 177; per il tempo successivo l'indennità predetta è ridotta alla metà. Quando la destinazione temporanea del sorvegliante in altro comune è fatta su richiesta del comune, questo dovrà provvedere l'alloggio.

## Art. 180.

I quattro direttori delle cattedre ambulanti circondariali si riuniscono due volte l'anno in consiglio sotto la presidenza del direttore anziano, per trattare affari concernenti il progressivo incremento dell'agricoltura locale, secondo le norme proposte dal consiglio medesimo ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la riunione, funziona da segretario del consiglio ed ha voto consultivo,

## Art. 181.

Il consiglio dei direttori delle cattedre fissa annualmente, su proposta dei rispettivi insegnanti: il programma delle conferenze da tenersi da ciascuna cattedra, degli esperimenti che si reputino più opportuni, delle ricerche e degli studi secondo il questionario della inchiesta agraria allo scopo di mantenerla in corrente; il piano generale di propaganda agricola; la forma delle relazioni che ogni direttore ha l'obbligo di presentare nel mese di gennaio di ogni anno, a cominciare dal 1906, al Ministero di agricoltura, sull'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati ottenuti. il metodo uniforme di contabilità da adottare tanto per le cattedre quanto per i poderi dimostrativi e istituzioni annesse, previa l'approvazione del Ministero, e quant'altro si renda necessario per conservare l'unità di indirizzo, a meglio raggiungere il fine del progressivo incremento dell'agricoltura locale, rispettando sem-

pre l'autonomia di ciascuna cattedra avuto riguardo alle condizioni particolari di ciascun circondario.

### Art. 182.

Delle sedute del consiglio dei direttori sono fatti speciali verbali, dei quali è rimessa copia al Ministero di agricoltura e al commissario civile, nei dieci giorni successivi, a cura del presidente, con la firma di questo e del segretario.

Le deliberazioni che importino spesa o che modifichino l'indirizzo e i programmi delle singole cattedre già approvati dal Ministero di agricoltura, non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero predetto.

## Art. 183.

I direttori e gli assistenti delle quattro cattedre ambulanti esercitano la loro propaganda a favore del progresso agrario della Basilicata a mezzo: di conferenze agrarie pratiche nei vari comuni della provincia; di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alle coltivazioni, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle industrie agrarie, alle macchine, ai concimi ed altri fattori della produzione rurale nei poderi dimostrativi, come nei campi sperimentali e nei fondi degli agricoltori privati; di istruzioni verbali e scritte sopra materie che interessino le varie branche della tecnica agraria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della preparazione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro concerne il miglioramento economico e tecnico-agrario della regione.

Sarà loro cura di promuovere i campi di prova presso i privati, le escursioni agrarie d'istruzione, le piccole mostre agrarie e zootecniche, e quelle associazioni agrarie a forma cooperativa che abbiano per scopo: l'esercizio del credito agrario specialmente in natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; la produzione e lo smercio delle derrate; l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, della grandine, incendi, ecc.

## Art. 184.

I direttori ed uno degli assistenti di Mascuna delle quattro cattedre debbono tenere, ognuno, non meno di 24 conferenze o lezioni, pratiche pubbliche ogni anno nel rispettivo circondario, se-

Il direttore affida l'incarico delle conferenze a ciascun assistente tenuto conto delle sue attitudini.

Nei luoghi delle rispettive residenze sono tenute lezioni e conferenze serali di agricoltura pratica secondo il programma approvato dal consiglio dei direttori.

## Art. 185.

Non è permesso, ai funzionari delle cattedre, di tenere conferenze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata a ciascuna cattedra, senza il consenso della cattedra locale.

### Art. 186.

Quando i mezzi lo consentano e col concorso, possibilmente, della provincia, dei comuni e degli agricoltori, sarà pubblicato, a cura dei direttori delle cattedre, un periodico agrario intitolato: Bollettino delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata.

Esso sarà dettato in forma semplicissima: tratterà soltanto argomenti agrari di pratica utilità per la provincia; renderà noti l'attività di ciascuna cattedra e i risultati dei miglioramenti agrari eseguiti nei rispettivi fondi da enti e da privati.

Alla direzione, alle spese ed alle altre modalità della pubblicazione sarà provveduto con deliberazione del consiglio dei direttori delle cattedre, da approvarsi dal Ministero di agricoltura.

## Art. 187.

Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinche gl'insegnanti possano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere più proficue le conferenze e le dimostrazioni pratiche nelle stagioni meno favorevoli alle visite ed alle istruzioni dirette nei campi e nelle stalle.

### Art. 188.

I poderi dimostrativi, annessi a ciascuna cattedra circondariale, debbono costituire tanti centri di aiuto intellettuale e materiale per gli agricoltori e favorire con la dimostrazione e con lo esempie le opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, la trasformazione e la intensificazione delle colture ed ogni altro miglioramento che miri a rendere più rimunerativa l'agricoltura locale.

## Art. 189.

Il terreno assegnato alla cattedra come podere dimostrativo sarà diviso in tre parti: una parte da destinarsi alle prove ed agli esperimenti di coltivazione da introdurre o da adattare; un'altra parte ad uso di vivaio di piante agrarie arboree ed arbustive, e la terza sarà coltivata con quei criteri tecnici ed economici che meglio valgano ad avviare ad un progressivo miglioramento la produzione agraria del circondario.

## Art. 190.

Tanto nell'impianto del podere con i fabbricati ed accessorii, quanto nell'esercizio della sua coltivazione, le spese devono essere contenute nei limiti strettamente necessari.

Del terreno destinato alle prove ed agli esperimenti deve tenersi un conto speciale, che potrà chiudersi anche in perdita.

Sul conto del vivaio non devono prevedersi profitti, perchè le piantine debbono cedersi agli agricoltori al solo prezzo di produzione.

Il conto del podere dimostrativo propriamente detto dovra, salvo eventuali avversità d'indole fisica od economica, risultare normalmente attivo, per attestare l'utile impiego dei capitali nell'agricoltura razionalmente esercitata.

#### Art. 191.

Delle stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina, di cui all'art. 33 della legge, sono tenuti conti speciali distinti da quelli del podere dimostrativo economicamente coltivato.

Le tariffe sono proposte dal consiglio dei direttori delle cattedre ed approvate dal Ministero di agricoltura.

### Art. 192.

A eura dei direttori di ciascuna cattedra circondariale è rimessa, nel mese di marzo di ogni anno, al Ministeno di agricoltura,



un'accurata relazione sul funzionamento della cattedra, del podere dimostrativo e delle istituzioni annesse, con i relativi conti consuntivi dell'anno precedente ed i preventivi pel nuovo anno agrario.

A cura degli stessi direttori è pure rimessa ogni anno, nel mese suindicato, al presidente del consiglio amministrativo della cassa provinciale agraria, una copia del conto consuntivo del podere dimostrativo per il precedente esercizio.

Il detto consiglio ha facoltà di far procedere a quei riscontri od a quelle verificazioni, che crederà opportune, nella parte amministrativa e contabile dell'azienda. Il risultato di tali indagini sarà dal presidente del consiglio suddetto, con le eventuali sue osservazioni, comunicato al Ministero di agricoltura.

## Art. 193.

Ai poderi dimostrativi saranno, possibilmente, annessi, in progresso di tempo e gradatamente: una modesta stazione per il controllo e la selezione dei semi di piante agrarie; un piccolo osservatorio udotermometrico per le più comuni osservazioni utili all'agricoltura; un deposito di macchine e strumenti più indicati per l'agricoltura locale; un modesto laboratorio per sperimentare e per dimostrare i modi di preparazione razionale delle principali conserve alimentari, per la utilizzazione di quei prodotti del suolo per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.

## Art. 194.

Nel podere dimostrativo di ciascuna cattedra, oltre il vivaio di piante agrarie da frutto e da foglia, che meglio corrispondano alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario, saranno coltivate piante madri delle più scelte varietà da frutto per il commercio di esportazione, dalle quali potranno ottenersi le marze per gli innesti delle piante adulte di qualità scadenti, appartenenti ai privati.

Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a loro spese, buoni operai innestatori, potatori, ecc., quando le esigenze delle coltivazioni del podere lo consentano.

## CAPO III.

### CASE COLONICHE ED ALTRI MIGLIORAMENTI AGRARI.

#### Art. 195.

Possono concorrere ai premi di costruzione delle case coloniche, di cui all'articolo 34 della legge, tutti i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori della Basilicata.

È lasciata piena libertà ai proprietari per l'ampiezza, la forma e il modo di costruzione delle case coloniche, purchè rispondano alle esigenze della stabilità, dell'igiene, della economia e delle condizioni culturali del fondo, secondo le prescrizioni approvate dal consiglio del commissariato, intesi i direttori delle cattedre.

## Art. 196.

Le domande, per l'ammissione al godimento dei premi, devono essere presentate in carta semplice al commissario civile nel primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1906, e devono contenere le notizie seguenti:

- a) il nome, cognome e dimora del concorrente;
- b) l'indicazione del comune e della contrada ove trovasi il fondo, in cui la casa è stata costruità;
- e) la strada di accesso al fondo del capoluogo del comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;
- d) la indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;
- e) la estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi un disegno, anche soltanto dimostrativo, della casa costruita, in modo che risultino chiaramente indicati: la distribuzione delle stanze la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Il commissario civile tiene al corrente un registro delle domande per ordine cronologico di presentazione.



## Art. 197.

Il commissario civile, ricevuta la domanda e riconosciuto dagli elementi esibiti che nella costruzione della casa sono state seguite le prescrizioni di cui nell'art. 195 fa eseguire il collaudo a tenore della prima parte dell'articolo 34 della legge.

#### Art. 198.

Sarà titolo di preferenza al conferimento dei premi:

- a) l'aggiunta alla casa della stalla e annessa concimaia;
- b) la scelta del luogo meno abitato per il quale la costruzione delle case coloniche contribuisca al progressivo ripopolamento e alla redenzione economica delle terre incolte;
  - c) la limitata condizione economica del concorrente.

#### Art. 199.

Il commissario civile, nel mese di marzo di ogni anno, rimette al Ministero di agricoltura una particolareggiata relazione intorno alle case costruite accompagnandola con le sue proposte per il conferimento dei premi.

## Art. 200.

A cura del consiglio dei direttori delle quattro cattedre circondariali di agricoltura sono preparate, entro l'anno 1905, le norme che debbono regolare il conferimento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1907-908, dei premi per i singoli oggetti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 35 della legge, da sottoporsi alla approvazione del Ministero di agricoltura.

## Art. 201.

Le spese per l'aggiudicazione dei premi e le indennità alle commissioni, di cui all'articolo 34 della legge, fanno carico al numero 6 della tabella A annessa alla legge.



## TITOLO V.

## NUOVI CENTRI DI POPOLAZIONE.

## CAPO I.

### COSTITUZIONE DEI NUOVI CENTRI.

## Art. 202.

Agli effetti dell'articolo 83 della legge i nuovi centri possono essere costituiti quando in regioni disabitate ed incolte venga a formarsi un complesso di case, anche sparse, in comunicazione fra loro che servano alla residenza stabile di una popolazione non inferiore a cinquanta abitanti.

Si intendono per regioni incolte quelle in cui siavi assenza di lavorazioni atte a modificare o ad accrescere il prodotto naturale e spontaneo della terra, da qualsiasi causa dipenda tale assenza, anche se da abbandono di precedenti colture, purchè verificatosi prima della pubblicazione della legge.

## Art. 203.

La constatazione ufficiale dei nuovi centri è promossa, a termini di legge, con domanda diretta al prefetto.

Il prefetto incarica una commissione, composta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario e del medico provinciale, di constatare l'esistenza del nuovo centro e dar parere sull'estensione di territorio da attribuirgli.

Nell'emettere il suo giudizio la commissione terrà conto del numero degli abitanti idonei al lavoro, della natura dei terreni, della potenzialità dei mezzi disponibili e delle altre condizioni necessarie a rendere possibile una razionale coltura dell'intero territorie.

Coloro che, agli effetti dell'articolo precedente, intendessero costruire nuove case in una regione incolta, petranno richiedere che il prefetto, sentita la commissione di cui sopra, accerti preliminarmente l'assenza di coltura nella località.



Sul rapporto favorevole della commissione, e sentiti il consiglio del comune interessato e la Giunta provinciale amministrativa, il prefetto emana il decreto di costituzione del nuovo centro e di delimitazione del territorio, a norma dell'articolo 83 della legge.

Qualora il consiglio comunale non si pronunci nel termine assegnato dal prefetto, si riterrà assenziente.

### Art. 204.

Il decreto del prefetto dev'essere registrato alla corte dei conti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale sarà trasmesso entro 60 giorni dalla sua data, corredato dei seguenti atti:

- 1º domanda di costituzione e documenti necessari a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 202;
- 2º parere della commissione relativo alla constatazione del nuovo centro;
- 3° deliberazione del consiglio comunale interessato o, in caso di mancanza, certificato del prefetto attestante l'invito fattogli a deliberare nel termine di cui all'articolo 203;
  - 4º parere della giunta provinciale amministrativa;
- 5° mappa catastale del territorio compreso nel perimetro del nuovo centro, e piano di delimitazione di esso, in scala da 1 a 50 mila, vistato dal genio civile:
- 6° certificato dell'agenzia delle imposte su la imponibilità fondiaria.

Tutti gli atti e documenti occorrenti per la costituzione dei nuovi centri, devono essere richiesti dal prefetto ai competenti uffici e saranno rilasciati in carta libera ad uso amministrativo.

### Art. 205.

Gli atti relativi alla costituzione dei nuovi centri sono conservati nell'archivio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale rimette al prefetto ed ai Ministeri dell'interno e delle finanze copia autentica del decreto registrato alla corte dei conti.

### CAPO II.

### SPESE PER I SERVIZI PUBBLICI.

#### Art. 206.

L'ufficiale del Governo, di cui al penultimo capoverso dell'articolo 83 della legge, nel termine di due mesi dalla comunicazione del decreto di riconoscimento del nuovo centro, prende accordi col comune, nella cui circoscrizione si forma il centro medesimo, per stabilire:

- a) i servizi pubblici collettivi indispensabili ai quali debba continuare a provvedere il comune;
- b) l'entità e la forma dei contributi da prestare dalla borgata per tali servizi in proporzione della loro importanza.

I nuovi servizi che occorresse in seguito affidare al comune dovranno essergli richiesti almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Il riparto del contributo dovuto al comune, come di ogni altra spesa o prestazione occorrente per i servizi riconosciuti indispensabili nella borgata, viene eseguito, dall'ufficiale del Governo, fra i capi di famiglia del nuovo centro, in proporzione dei redditi di ogni specie della famiglia e del numero degli individui atti al lavoro, che la compongono.

In caso di disaccordo fra il comune e la borgata sui servizi collettivi e sul contributo nella relativa spesa, come pure sul riparto delle quote di contributo a carico delle famiglie, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

### TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI.

CAPO UNICO.

ESENZIONI E SGRAVI D'IMPOSTE.

4 Art. 207.

Per la determinazione della rendita imponibile provvisoria dei terreni nella provincia di Basilicata, a' sensi ed agli effetti dell'articolo 66 della legge, l'amministrazione catastale sceglie, per ciascun circondario amministrativo della detta provincia, fra i comuni nei quali siano compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento per gli effetti della legge 1° marzo 1886, n. 3682, uno o più comuni che, per la specie e l'estensione delle colture, meglio si prestino a rappresentare le condizioni del circondario, così sotto l'aspetto topografico e altimetrico, come sotto l'aspetto agricolo ed economico.

### Art. 208.

Per i comuni scelti come tipo di ciascun circondario, giusta l'articolo precedente, l'amministrazione catastale raccoglie gli elementi occorrenti per la determinazione delle nuove rendite imponibili provvisorie. Tali elementi saranno desunti, sia da informazioni locali e da indagini dirette, sia dai registri delle aziende rurali di enti morali, di società agrarie e di grandi amministrazioni private, sia dai canoni di affitto ed anche dai prezzi di compra-vendita risultanti da regolari contratti esistenti presso gli uffici del registro.

Nella raccolta e nella valutazione dei detti elementi saranno tenute presenti le condizioni nelle quali la provincia di Potenza si trovava nel dodicennio 1874-1885, nonchè delle speciali circostanze che ne abbiano peggiorate le condizioni dopo quel dodicennio.

#### Art. 209.

Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, i periti catastali, per ciascuno dei comuni scelti come tipi del circondario, determinano, con procedimento sintetico e mediante opportuni confronti, le tariffe provvisorie d'estimo delle diverse qualità di coltura risultanti dal quadro di qualificazione e classificazione predisposto per i comuni medesimi.

Stabilite le tariffe per i comuni tipo, sono determinate, mediante coefficienti, quelle degli altri comuni del circondario, nei quali sia compiuto il classamento, tenendo conto delle speciali condizioni dei diversi comuni; e sulla base delle tariffe provvisorio così stabilite si calcola la rendita imponibile complessiva dei comuni stessi.

#### Art. 210.

Alle rendite imponibili provvisorie determinate per i comuni di ciascun circondario, ai quali siasi potuta estendere l'operazione di cui agli articoli precedenti, si applica l'aliquota dell'8.80%, e l'ammontare totale dell'imposta che ne risulta è confrontato con l'ammontare della imposta erariale sui terreni (principale e decimo) attualmente gravante sui comuni medesimi.

La differenza fra i due carichi totali di contribuzione prediale serve a determinare la quota percentuale di riduzione provvisoria dell'imposta erariale da accordarsi, dal 1° gennaio 1906 e fino all'attivazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni dei comuni del circondario, esclusi quelli che hanno eiascuno una rendita imponibile complessiva superiore a lire 8000.

#### Art. 211.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, le aliquote di riduzione di imposta da applicarsi in ciascun circondario sono approvate, sentito il consiglio del catasto, con decreto del ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserire nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Potenza.

#### Art. 212.

La ripartizione, fra terreni e fabbricati, delle somme complessive di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, è fatta ogni anno, in proporzione della somma d'imposta erariale principale inscritta, pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e per i terreni, nei ruoli principali dell'anno 1905.

Per la distribuzione, fra i singoli possessori, del carico di sovrimposta che cade sui terreni e sui fabbricati, separatamente, si tengono per base i rispettivi imponibili inscritti nei ruoli dello stesso anno al quale si riferiscono le sovrimposte.

## Art. 213.

Per ottenere l'esonero dalla imposta e dalle sovrimposte, di cui all'articolo 7 della legge, il possessore, deve presentare domanda, in carta semplice, all'agenzia delle imposte del distretto entro tre 1456 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 mesi dal giorno in cui ha principio la concessione gratuita del terreno destinato alla semina.

La domanda deve essere corredata da copia autentica, in carta semplice, dell'atto di concessione.

In caso di ritardo, oltre i tre mesi, l'esenzione è limitata dal giorno della domanda fino al termine della concessione.

### Art. 214.

Le somme equivalenti alla riduzione dell'imposta fondiaria, di cui al 2° capoverso dell'articolo 66 della legge, e destinate ad aumentare il capitale della cassa provinciale di credito agrario, sono determinate, su proposta dell'agenzia delle imposte, con decreto dell'intendente di finanza il quale dispone altresì per il pagamento.

Contro il decreto dell'intendente, la cassa provinciale può ricorrere al Ministero delle finanze entro il termine di 30 giorni.

### Art. 215.

L'esenzione, di cui all'articolo 69 della legge, si accorda ai singoli possessori che non paghino per i loro fabbricati più di lire quattro di imposta principale, non abbiano redditi ne mobiliari ne fondiarii soggetti, per ciascuna categoria dei redditi stessi, ad un'imposta principale maggiore di lire dieci, ovvero non siano tassati in principale per più di lire venti complessivamente per le tre imposte dirette.

La riduzione di lire quattro d'imposta principale sui fabbricati, coi relativi decimi e con le corrispondenti sovrimposte comunale e provinciale, si accorda ai singoli possessori di fabbricati che, per i medesimi, paghino più di lire quattro e meno di lire 10.01 di imposta principale, e si trovino, per le altre due imposte e pel coacervo, nelle condizioni del precedente alinea.

#### Art. 216.

Le aliquote da applicarsi al reddito imponibile esentato dalla imposta, per determinare l'importo delle sovrimposte da restituire alla provincia ed ai singoli comuni, giusta il primo capoverso dell'art. 69 della legge, non potranno essere maggiori di quelli complessivamente stabilite in conto di competenza dell'anno 1903 per

ognuno degli enti stessi, e da tale restituzione verrà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio passivo del ministero delle finanze.

#### Art. 217.

La domanda ed i certificati in carta semplice, di cui all'art. 78 della legge, devono essere presentati entro tre mesi dall'eseguito lavoro di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione, l'esenzione sarà limitata dal giorno della presentazione della domanda fino al termine dei periodi di esenzione.

Nei casi di decadenza dalla esenzione dalla imposta e dalla sovraimposta, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 43 della legge, l'ispezione forestale dà immediato avviso, alla competente agenzia delle imposte dirette, delle decisioni pronunciate dal commissario civile.

#### Art. 218.

Per ottenere lo sgravio e l'esenzione concessi dall'art. 79 della legge, i contribuenti devono presentare all'agenzia delle imposte dirette, come all'articolo precedente ed agli stessi effetti, apposita domanda col certificato, in carta semplice, del commissario civile, comprovante la destinazione voluta dal suddetto articolo 79.

Cessando la destinazione per la quale i terreni od i fabbricati sono stati esentati dall'imposta, il commissario civile ne dà avviso immediato all'agenzia delle imposte, la quale provvederà per la determinazione del reddito dei terreni e fabbricati stessi con le norme stabilite per i beni sfuggiti alla imposta.

#### Art. 219.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria, accordata dall'art. 80 della legge, gli interessati devono denunciare all'agenzia delle imposte dirette l'attuata coltura entro tre mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

La denuncia deve essere corredata di certificato da rilasciara in carta semplice dal commissario civile, attestante che la coltura è praticata nei sensi voluti dalla legge.

92 - Vol. II. - 1905

Qualora, in prosieguo di tempo, la coltura venga abbandonata prima che sia decorso il ventennio di esenzione, il possessore decade dal diritto all'esenzione per gli anni successivi.

#### Art. 220.

l'er ottenere, a termini dell'art. 82 della legge, l'esenzione decennale delle imposte, a favore di opifici nuovi per industrie non ancora esistenti nella provincia, e l'esenzione quinquennale a favore di opifici nuovi per industrie esistenti e di opifici risultanti da ampliamenti organici di stabilimenti minori, i possessori devono farne denuncia alle agenzie delle imposte entro tre mesi dacchè fu terminato l'impianto o l'ampliamento.

Qualora la denuncia sia presentata dopo decorso tale termine lo agravio delle relative impeste già iscritte è concesso soltanto dalla data di presentazione e pel tempo che rimane per compiere il decennio od il quinquennio.

Per opifici che risultino da ampliamenti organici di stabilimenti minori si intendono quelli che derivano da trasformazioni o modificazioni nei generatori della forza motrice, o nelle macchine lavoratrici, che siano di tale natura ed entità da costituire un notevole effettivo aumento di potenzialità e un miglioramento nell'esercizio razionale della industria.

L'agenzia delle imposte si accerterà che concorrano le circostanze stabilite dalla legge per la esenzione.

### Art. 221.

Agli effetti dell'esenzione dai tributi fondiarii, il prefetto trasmette il decreto di cui agli articoli 203 e 204 del presente regolamento all'intendenza di finanza, la quale provvede allo sgravio del reddito imponibile per i terreni attribuiti col decreto prefettizio al nuovo centro e pel rimborso dell'imposta che già fosse inscritta nei ruoli.

Lo sgravio del reddito e l'eventuale rimborso d'imposta sui terreni decorre dal giorno in cui, secondo il decreto prefettizio, ha cominciato ad esistere il nuovo centro di abitazione.

7

#### Art. 222.

Le agenzie delle imposte tengono nota nei loro registri delle esenzioni temporanee accordate ai terreni, ai fabbricati ed ai redditi di ricchezza mobile, per procedere, in tempo debito, alla scadenza del termine di esenzione, all'accertamento e tassazione relativi.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, a mezzo degli uffici dipendenti, e le agenzie delle imposte, coadiuvate dall'ufficio tecnico di finanza, invigileranno se, durante il periodo delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangano le condizioni del diritto alla esenzione.

### Art. 223.

Nelle contestazioni che possano sorgere in materia d'imposta sui terreni, fra agenti delle imposte e contribuenti, decidono l'intendenza di finanza ed il Ministero delle finanze in via di ricorso.

Per le contestazioni sulle altre imposte si seguiranno le norme e la procedura stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

### Art. 234.

Per la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di enfiteusi fra privati, che si stipulino a termini dell'articolo 28 della legge, occorre che, dal contesto dei detti atti, risulti espressamente convenuta la condizione di cui alla lettera a) del citato articolo e che, all'originale atto csibito per la formalità, venga unito un certificato in carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del catasto, indicante la estensione del fondo.

Per la registrazione, con la tassa fissa di una lira, degli atti di cui alla prima parte dell'articolo 74 della legge, stipulati dai comuni a sensi dell'articolo 29, occorre che gli atti stessi siano stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per ottenere la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di permuta e di compra-vendita, di cui al terzo capoverso dell'articolo 74 della légge, fatti allo scopo di arrotondare il tenimento di uno stesso proprietario, dovrà essere unito, all'originale atto, un

1460 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 certificato in carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del catasto, dal quale risulti l'estensione, così dell'arrotondamento contrattato, come del fondo principale.

#### Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
TTTTONI.
Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culta
RONCHETTI.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.
Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercia RAVA.

# N. 174.



# N. 474.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 26<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 6,680 a favore del Ministero del tesoro.

27 aprile 1905.

(Probblicato nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1905, n. 115.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,159,411.06, rimane disponibile la somma di lire 190,588.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, è autorizzata una 26° prelevazione nella somma di lire sei-

milaseicentottanta (L. 6,680) da portarsi in aumento al capitolo n. 141-quinquies: « Rimborso alle società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 10 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 71. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

# N. 175.



# N. 175.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 27º prelevazione nella somma di lire 4,000 a favore del Ministero dell'istruzione pubblica.

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Pegno il 16 maggio 1905, n. 115)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,166,091.06, rimane disponibile la somma di lire 183,908.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 27° prelevazione nella somma di lire quat-

tromila (L. 4,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 292 sexies e con la denominazione « Concorso dello Stato nella spesa per il V congresso internazionale di psicologia in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 75. F. MEZZETTI.

Lungo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS CARCANO N. 176.



N. 176.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 28º prelevazione nella somma di lire 20,340 a favore del Ministero dell'istruzione pubblica.

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1905 n. 115)

## VITTORIO EMANUELE III

## PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,170,091. 06, rimane disponibile la somma di lire 179,908. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 28° prelevazione nella somma di lire ventimila-

trecentoquaranta (L. 20,340) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 260-bis e con la denominazione « Università di Sassari – Acquisto e sistemazione di locali per l'istituto anatomico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corse del const addi 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 74. F. Mezzetti.

Zuego del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS. CARCANO.

# N. 177.



# N. 177.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 29' prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero del tesoro.

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,190,431 06, rimane disponibile la somma di lire 159,568. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 29 prelevazione nella somma di lire dieci-

1468 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

mila (L. 10,000) da portarsi in aumento, per lire 5,000, al capitolo n. 53: « Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri » e per lire 5,000, al capitolo n. 55: « Spese per l'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 73. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FIN OCCHIARO-APRILE.

A. Forris. Carcano.

# N. 178.



N. 178.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 30° prelevazione nella somma di lire 11,205 a favore del Ministero del tesoro.

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetia Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,200,431.06, rimane disponibile la somma di lire 149,568.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 30° prelevazione nella somma di lire undicimiladuecentocinque (L. 11,205), da iscriversi ad un nuovo

capitolo col n. 130 quate. e colla denominazione « Ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della corte dei conti situato nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere e suo riordinamento » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 11 maggio 1905 Reg. 22. Atti del Governo a f. 76. F. Mezzerri. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis. Carcano.

# N. 179.



# N. 179.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 31º prelevazione nella somma di lire 5,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

30 aprile 1905.

iPribblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905. n. 116)

## VITTORIO EMANUELE III

## PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,211,636.06, rimane disponibile la somma di lire 138,363.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-

torizzata una 31° prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 142: « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere

convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 11 maggio 1905 Reg. 22. Atti del Governo a f. 77. F. MEZETTI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis. Carcano.

N. 180.



N. 180.

REGIO DECRETO che approva la seconda appendice al contratto fra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia sul servizio di navigazione nello stretto di Messina.

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regne il 17 maggio 1905, n. 116)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Visto l'articolo addizionale del contratto 31 ottobre 1884 per l'esercizio delle strade ferrate della Sicilia, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª);

Viste le leggi 28 febbraio 1892, n. 75, e 6 agosto 1893, n. 491, colle quali è data facoltà al regio Governo di stipulare colla Società esercente le strade ferrate predette, un contratto pel servizio di navigazione a vapore nello stretto di Messina;

Visto il regio decreto 23 novembre 1893, che approva il contratto intervenuto fra il regio Governo e la Società per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione nello stretto di Messina;

Visto l'altro regio decreto lo giugno 1897 che approva e rende esecutoria una prima appendice al contratto in parola relativa ai rischi di navigazione;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

93 - Vol. II. - 1905.

## Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seconda appendice al contratto 22 novembre 1893 pel servizio di navigazione nello stretto di Messina, stipulata l'11 aprile 1905 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per l'amministrazione dello Stato ed il signor comm. ing. Riccardo Bianchi per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta Società; colla quale appendice si estende a due nuovi ferry-boats la garanzia già stabilita a carico dello Stato per i rischi marittimi degli altri battelli in servizio di navigazione nello stretto di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 18 maggio 1905. Reg. 22. Att' del Governo a f. 83. F. MESERTI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

> CARLO FERRARIS. CARCANO.

N. 181.



N. 181.

REGIO DECRETO che approva un'aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRASIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con regio decreto 4 febbraio 1897, n. 111; Sentito il parere del consiglio superiore di marina; Sulla proposta del' Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

È approvata l'annessa aggiunta al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 13 maggio 1905, Reg. 22. Atti del Governo a f. 84. F. MEXETTI. Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

## Aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo in data 4 febbraio 1897

« Al capitano del genio navale imbarcato su di una naveofficina in qualità di ufficiale dirigente dell'officina e dei lavori è assegnato in ogni posizione amministrativa della nave un soprassoldo giornaliero di lire 1. Tale assegno sia aggiunto alla tabella B del citato regolamento. »

Roma, li 27 aprile 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:, Il ministre della marina C. MIRABELLO. N. 182.



N. 182.

LEGGE che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercisio finanziario 1905-906.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gassetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA RAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. l.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco A.

## Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

### Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1905-906 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

### Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro L.	12,000
<b>»</b>	delle finanze »	25,000
ХŅ	di grazia e giustizia e dei culti. »	14,000
<b>*</b>	degli affari esteri »	10,000
<b>»</b>	dell'istruzione pubblica »	12,000
>	dell'interno »	48,000
>>	dei lavori pubblici »	15,000
D	delle poste e dei telegrafi. »	18,000
, ,	della guerra »	240,000
>	della marina »	20,000
>	dell' agricoltura, industria	•
	e commercio »	6,000
	Totale L.	420,000

Al conto consuntivo 1905-906 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 maggio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Leogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

# Stato di previsione della spesa

DEL

# MINISTERO DEL TESORO

per l'esercizio finanziario 1905-906

Namero	CAPITOLI	Competenca per l'esercizio finanziario dal
	denominazione	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	TITOLO L	
	Spesa ordinaria	
	_	
	CATEGORIA I — Spese effettive.	
	Oneri dello State	•
•	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbliga- toria).	400,061,451.52
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Idem).	4,802,320,62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem) .	7,842,212. >
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a fa- vore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	<b>*</b> *
	(Idem).	32,532,112.04
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem).	29,762,\$81.08
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000. »
7	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Si- cilia – Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,884. 87
	Da riportarsi	479,289,363. 13

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	Denominazione	l° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	479,989,366 13
đ	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Inte- ressi (Spesa obbligatoria)	987,626. 78
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napolitane (Idem)	94,171. 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3° (Idem)	593,245. 66
		480,964,406. 03
	Debiti redimibili.	
11	Debiti redimibili inscritti nel gran flibro - Inte- ressi (Spesa obbligatoria)	8,70 <b>8,042.</b> 76
12	Debiti redimibili non inscritti nel gran libro - In- teressi e premi (Idem)	9,821 <b>,29</b> 4. 43
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'an- ticipazione di lire 12,000,000 del concorso go- vernativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6080, e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	230,400. »
14	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto	
	delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi.	25,531,604. »
	Da riportarsi	44,891,341.49

a mero	CAPITOLI	Competenza per l'esercatio finanziario dal
N a n	<b>DENOMINAZIONE</b>	1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	44,291,341.19
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costru- zioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) – Interessi (Spesa obbligatoria).	27,540,120. >
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costru- zione di strade ferrate del Tirreno già conse- gnate agli appaltatori in cambio dei certifi- cati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575. <b>&gt;</b>
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risa- namento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - In- tercesi (Idem)	; 1,536,825. »
		79,089,861.19
	Debiti variabili.	,
18	Interessi di capitali diversi doveti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	320,500. »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria).	400,000. >
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negozia- zione (Idem).	6,200,000. »
	Da riportarsi	6,920,500 »

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
Nur	DENOMINAZIONE	1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	6,920, <b>56</b> 0. »
21	Interessi di buoni del tesoro a junga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) .	1,281,525. >
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrevie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1838, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem).	<b>2</b> 0, <b>00</b> 0. »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Idem)	450,090. »
24	Interessi dell'1.50 per cento di netto sopra anti- cipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 23 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e	
20	17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem).	750 <b>,000</b> . »
25	Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	17, <b>2</b> 60,00 <b>0.</b> »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Geverno con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 (idem).	25,308. 29
27	Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizie di navigazione attraverso lo stretto di Messina	
	Legge 6_agosto 1893, n. 491 (Idem) .	190,000. »
	Da riportarsi	26,897,331.29

Namero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario
Z 2 2 2	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	26,897,381.29
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei pirescafi Calabria, Sisilia e Cariddi adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1º giugno 1897, n. 380) (Spesa obblig.).	per memoria
29	Annualità netta dovuta alla sociefà italiana per le strade ferrate Meridionali esercento la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 dei contratto)	<b>8</b> 2,0 <b>6</b> 1, <b>64</b> 5.88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle società eser- centi le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1896, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	· 22,2 <b>26,08</b> 9. <b>43</b>
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del con- tratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem).	; 7,000,000. »
32	Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediter- ranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secon- darie (art. 73 dei capitolati per le reti Medi- terranea e Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	23, <del>2</del> 20,210. »
	Da riportars	111,405,276 60

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	111,405,276. 60
33	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soc- corsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Me- diterranea e Adriatica e art, 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	- 2,109,480. »
34	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5, marzo 1893, n. 125) (Idem)	112,796. 40
<b>3</b> 5	Annualità dovuta alla società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899.	1, <b>670.</b> »
36	Annualità spettante alla cassa depositi e prestiti, a forma dell'art 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 – Interessi – (Nona annualità)	4,023,727.01
	<b>(</b>	117,052,940.01
	Dobito vitalizio.	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) .	2,685,000. >

Namero	CAPITOLI Comper 1 fina	
Z	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
l	Pensioni straordinarie.	
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed or- fani, e pensioni diverse	<b>730,</b> 000. >
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489.	2,000,000. >
40	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341).	per memoria
	ŧ	2,730,000. »
41	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e mili- tari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legal-	
1	mente dovuti (Spesa obbligatoria)	84,000. •
	Totale del debito vitalizio	5,449,000. »
4	Dotasioni.	
42	Dotazioni della Casa Reale	15,050,090. »
43	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 di- cembre 1960, n. 393)	1,000,000. »
1		16,050,000. »

4 10 0 T O	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal
T B Z	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Spese per le Camere legislative.	
44	Spese pel Senato del Regno	5 <b>0</b> 0,000. »
45	Spese per la Camera dei deputati	931,000. >
48	Rimborso alle società di strade ferrate e di navi- gazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	8 <b>8</b> 2,000. »
		2,313,000. >
	Spese generali di amministrazione.  **Ministro.**	
47	Personale di ruolo (Spese fiase)	2,026,493.44
48	Personale di ruolo – Indennità di residenza in Roma (Idem)	<b>27</b> 5,0 <b>22.</b> »
49	Personale straordinario	51,877. »
50	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	,10,000. »
51	Spese d'ufficie del Ministere	′ 105,040 <b>.</b> »
	• '	2,468,432.44

Namero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1°.luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	
52	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri (Spese fisse).	4,000. »
53	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Idem)	350. »
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri	13,000. >
55	Personale straordinario dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri - Indennità di resi- denza in Roma (Spece fisse).	400. »
56	Spese per l'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri	<b>5,</b> 000. »
		22,750. »
	Corte dei conti.	
57	Personale di ruole (Spese fisse)	1,528,235. »
<b>5</b> 8.	Personale di ruolo – Indennità di residenza in Roma (Idem).	214,811.50
59	Spese d'afficio	84,500. »
	•	1,827,546.50
94	— Vos. II 1905.	

		1
N II III & T C	CAPITOLI	Comparanza por l'esercizio finanzianio dal
N	DENOMINAZI <b>ONE</b>	1" lugli 1505 ul 30 giugno "anti
	Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servisi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.	
60	Personale dull'ispettorato generale (Spese fisse) .	76,000. >
61	Personale dell'ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,19 <b>7.</b> 50
62	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e compenso al segretario della detta commissione.	5,000. »
<b>6</b> 3	Indennità di missione agli ispettori dell'ispettorato generale ed al personale addetto all'ispettorato medesimo o da esso delegato	297,500. »
•		113,697.50
	Appoeaturs crariali.	
<b>6</b> 5	Personale di ruolo (Spese fisse)	<u>′</u> 882,850. <b>62</b>
66	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (idem)	20,653. •
	Da riportarsi	903,503. 62

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercisio finanziario dal
	Z Z	DENOMINAZIONE
	Riporto	903,503.62
67	Personale straordinario	12,440. >
68	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	900. >
69	Speed d'ufficio (Idem)	41,500. »
<b>7</b> 0	Fitto di locali non demaniali (Idem)	<b>25,600.</b> >
		983,943.62
	Intendensa di Anansa.	
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrit- tura e magazzinieri economi delle intendense (Spese fisse).	. 2,053,109,47
72	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrit- tura e magazzinieri economi delle intendenze – Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,360. »
73	Personale straordinario	5, <b>7</b> 00. »
74	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese flase)	350. >
	Sarvisio del tesoro.	2,071,519.47
75	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente con- tabile dei titoli del debito pubblico, nell'offi-	

_		
Numerc	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal
N	DENOMINAZIONE	l° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	cina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia secca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	183,320. »
76	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente con- tabile dei titoli del debito pubblico, nella regia secca e nella cassa speciale dei biglietti a de- bito dello Stato – Indennità di residenza in	
	Roma (Idem)	8,880. »
77	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblice e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua	43,050. >
<b>78</b> `	Personale fiduciario della tesoreria centrale e del- l'agente contabile dei titoli del debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	2,000. >
<b>79</b>	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla banca d'Italia (Idem)	931,158.50
80	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia – Indennità di residenza in Roma (Idem).	, 13,650. »
81	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Idem).	7,460. >
	Da riportursi	1,139,018.59

Competence per l'esercisio finanziario dal	CAPITOLI	Numero
1º luglio 1905 al 30 giugno 1906	DENOMINAZIONE	
1,139,518. 50	Riporto	
16,500. »	Spese d'ufficio delle delegazioni del tecore (Spese	. 82
	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione	83
<b>35</b> ,500 <b>.</b> »	dei valori	!
21,500. »	Spese pei servizi del tasoro	84
1,500. »	Spese per l'accertamento presso le intendense di finanza e presso la cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	84 bis
	Spese di liti sostenute nell'interesse delle ammini- strazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'asignda dei danneggiati dalle truppe bor- boniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa	85
16,000. >	obbligatoria)	
1,230,518.50	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Regia secca e monetesione.	
41,390. >	Personale di ruole (Spese fiase)	86
5,941. >	Personale di ruolo – Indennità di residenza in Roma (Idem).	87
47,331. >	Da riportarsi	

umero	CAPITOLI	Comparanza per l'esercizio finanziario dal
N III	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	., Riporto	47,331. >
88	Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000. »
89	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria).	<b>82,00</b> 0. »
89 òis	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di secca, sussidi ai medesimi e loro superstiti – Premi per modelli di nuovi tipi di monete – Spese per la commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennsio 1905, n. 27, e	
	per lavori straordinari	18,000. >
90	Personale straordinario - Indeanità di residenza in Roma (Spese fisse)	700. »
	Bervisi diversi.	150,031. >
90 bis	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al perso- nale di basso servizio dell'amministrazione cen- trale e provinciale del tesoro per lavori e pre- stasioni straordinarie – Compensi alle commis- sioni di esami e alla commissione tecnica per- manente di cui all'art. 33 del regolamento	
	16 giugno 1886, n. 253	108,8 <b>60.</b> >
<b>9</b> 1	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	330,000. >
	De riportarei	438,860. »

Numero	CAPITOLI	Coupetenza por l'esercizio finanziario dal
	Denominatione	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	<b>438,</b> 860. >
91 bis	Spese di commissione per la riscossione dell'inden- nità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbli- gatoria)	40, <b>000.</b> »
91 ter	Spese per i servizi delle delegazioni all'estere, per l'applicazione dell'affidavit e per telegrammi di bersa	60,000. »
92	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per comple'are, mettere in circolazione e spe- dire all'estero i titoli che si ricevono dall'of- ficina carte valori.	<b>35,</b> 750. »
93	Indeanità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	55,000. »
94	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trassferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio.	2 <b>2</b> ,000. »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tecorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	120,000. >
96	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000. »
	: De riportarsi	776,610. »

Numero	CAPITOLI	Competence per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1º luglio 1905 30 grugno 1906
	Riporto	776,610. >
97	Spese pel servizio della contabilità generale of per gli studi e lavori relativi	10,000. >
98	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000. >
99	Telegrammi da spedire all'estero (Spess d'ordine).	3,000. >
100	Spese postali (Idem)	8,000. >>
101	Spese di stamps	96,700. >
102	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri .	23,550. >
103	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini fer- roviari per conto degli impiegati dell'ammini- strazione del tesoro (Spesa d'ordine)	300. »
104	Residui passivi eliminati a sense :dell'art. 33 del testo unico di legge sulla centabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa ebbligatoria).	per memoria
105	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro	16,000. >
106	Indennità di missione per le ispezioni affe ra- gionerie delle intendenze di finanza e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscentro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà	·
•	dello Stato	40,000. >
	Da <del>ripertarsi.</del>	1,049,160. >

u mero	CAPITOLI	Comperence per l'esercizio finanziario dal
N.	DRNOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	1,049,160. >
107	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in at- tività di funzioni dell'amministrazione centrale	
İ	e provinciale	40 000. >
108 (a)	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti .	20,000 »
110	Somma da versare alla cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epi- zoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giu- gno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	 1 <b>75,000. »</b>
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67)	42,984.60
112	Spese casuali	23,000. >
	<b>x</b>	1,350,144.60
ł	Spese per servizi speciali.	
-	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
113	Personale (Spese fisse)	31,760. >
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti control- lori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marse 1898, n. 80. Contributo annuo da versarai alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità	,
	Da riportarsi	31. <b>7</b> 60. »

<sup>(</sup>a) Il capitele n. 109 fe soppresso.

្រពលទុខប	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Comparanta per l'escreinio Ananniario dal	
		1º luglio 1905 al 30 giugno 1906	
	Riporto	31,760. •	
	e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri isti- tuti congeneri (Spesa d'ordine)	541,000. >	
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per	1 500 000	
	conto dei Ministeri ed altri enti (Idem) .	1,520,090. >	
	Rondi di riserva.	2,092,850. »	
116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'or- dine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 feb- braio 1884, n. 2016)	2,500,000. »	
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000. >	
		3,500,000. >	
	TITOLO II.	3,000,000.	
	Spesa straordinaria		
	_		
	CATEGORIA I — Spess effettive,		
	Oneri dello Stato.		
	(Debit variabili).		
118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui con- tratti dalle provincie danneggiate dalle inon-		

o ne ma	CAPITOLI	Competenza per l'escreizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
Nun	DENOMINAZIONE	
119	dazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giu- gno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	56,000. »
	vincia di Sondrio in ordine dell'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunne 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili ('dem)	12,000. >
120	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, num. 5000	
121	(Idem)	358,294. 56
122	fortificazioni  Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, cor-	per memoria
	Da riportarsi	426,294.56

1 • F 0	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizie finanziario	
Numero	DENOMINAZIONE	dal l° luglio 19 <b>65</b> al 30 giugno 1 <b>906</b>	
	Riporto	426 <b>,294</b> . 56	
123	rispondenti, alla metà della somma stabilità dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, e da procurarai nei modi indicati dall'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318.  Somma dovuta alla società delle ferrevie Meridionali in conseguenza della convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quattordicesima annualità)	1,000,000. > 162,838. 26	
		1,589,132.82	
	Spese generali di amministrazione.		
124	Maggiori amegnamenti sotto qualsiasi denomina- zione a favore del personale (Spese fisse)	23, <b>72</b> 0. >	
125	Spesa occorrente alla corte dei conti per il ser- vizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse.	43,000. >	
126	Personale straordinario della corte dei conti - In- dennità di residenza in Roma (Spese fisse) ·	2,600. »	
	Da riportarsi	69,320. »	

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercinio finanziavio dal	
an.	DENOMINATIONE	1º luglio 1905 al 30 giugno 1906	
	- Riporto	<b>69,32</b> 0.	>
127	Spesa pei lavori straordinari per l'amministrasione del debite pubblico	46,680.	>
198	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno cre- matorio delle carte-valori di Stato (Spesa ob- bligatoria).	<b>248,8</b> 00.	<b>&gt;</b>
128 <i>bis</i>	Spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito delle Stato – Studi e lavori diversi ine- renti alla fabbricazione dei biglietti di Stato .	17, <del>9</del> 00.	>
129	Personale della cassa speciale dei biglietti a de- bito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,500.	<b>*</b>
	Spese diverse.	<b>39</b> 3,200.	<b>»</b>
190	Compensi si danneggisti dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fiese e d'ordine)	254,000.	>
131	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia.  Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	4,500.	>
132	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della convenzione B, stipulata (ra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marso 1871, n. 137	per memor	<del>'</del> ia
	Da riportarsi.	<b>25</b> 8,500.	<b>-</b>

u iu e r o	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
z Z	DENUMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	258,500. »
133	Spesa per indenuità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria).	. 36,073. 68
134	Contributo del tesoro dello Stato a favore della be- neficenza pubblica romana, in eseguimento dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48, ed art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.	1,300,000. <b>»</b>
135	Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria).	300,000. »
136	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al cemune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed cepedali riuniti di Roma (Legge 31 mag- gio 1900, n. 211).	300,000. »
137 .	Corresponsione all'istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fab- bisogno annuale non coperto dalle disponibi- lità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo spe- ciale di beneficenza e religione giusta l'art. I comma 2º della legge 8 luglio 1903, n. 321.	per memoria
	lia riportarsi.	2,194,573.68
- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Namero	CAPITOLI	Companiera por Fosercialo finanziario dal	
Z	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906	
	Riporto	2,194,573.68	
138	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartonenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	per me <b>moria</b>	
139	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricatidi proprietà della società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	410,000. »	
140	Somma corrispondente alle quota d'imposta era- riale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a fa- vore del fondo per il risanamento (art. 8 della legge 7 luglio 1902, n. 200).	480,000. »	
141	Spesa per la costruzione e l' impianto in Roma della nuova secca di Stato	125,000. >	
142	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari	300,000. >	
	Da riportarsi	3,509,573.68	

CAPITOLI  DENOMINAZIONE  Riporto.  Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dal- l'amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1	Compenses per l'esercisso finanziario dal l° luglio 1905 al 30 giugno 1906  3,509,573.68
Riporto.  Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dal- l'amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1	al 30 giugno 1906
Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dal- l'amministrazione del fondo per il calto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1	3,509,573. 68
l'amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1	
comma 2º della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483).	1,000,000.
	4,509,573. 68
CATEGORIA III — Movimento di capitali,	
Estinzione di debiti.	
pesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 no- vembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto	~ mo ac 1-
delle ferrovie dell'Alta Italia – Ammortamento.	7,628,607. 12
Debiti redimibili inscritti nel gran libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	2,217,650. »
Debiti redimibili non inscritti nel gran libro - Ammortamento (Idem)	2,433,080 . >
bbligazioni 5 per cento per le spese di costru- zione delle strade ferrate del Tirreno - Am- mortamento (Idem)	1,560,000.
_	13,8`9,337. 12
)	delle ferrovie dell'Alta Italia – Ammortamento.  debiti redimibili Inscritti nel gran libro – Ammortamento (Spesa obbligatoria).  debiti redimibili non inscritti nel gran libro – Ammortamento (Idem).  debligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno – Am-

# E = 10	CAPITOLI	Compatenza per l'esercizio finanziario dal
2	Denominazione	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	13,839,837. 12
148	Obbligazioni farroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali – Legge 27 aprile 1885, n. 3048 – Ammortamento	3,750,000. >
149	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ri- cevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000. »
150	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risa- namento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) – Ammortamente (idem)	141,500. »
151	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'an- ticipazione di lire 12,000,000 del concorso go- vernativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento (Idem).	45,000. »
152	Rimborai di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Idem).	50,000. »
153	Annualità spettante alla cassa dei depositi e pre- stiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, ap- provata cell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 – Ammortamento (Nona annualità)	976,272. 99
154	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga acadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323).	1,210,000. »
	Da riportarsi	20,032,110. 11
95	— Vol. II 1905.	•

Namere	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal
Z	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto,	20,032,110, 11
155	Restituzione alla cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica	
	approvati da leggi dello Stato (Prima rata) .	180,000. >
	·	20,212,110.11
	Anticipasioni a provincie e comuni.	
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, esprispendente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 de'la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	<b>1</b> ,000, <b>0</b> 00. <b>&gt;</b>
	Partite che si compensano coll'entrata.	
157	Quote dovute ai funzionari delle avvocature era- riali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvecati e procuratori, peste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze melesime (Spesa d'or	
j	dine),	170,000. »
	Da ripertarsi	70,000. »

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
Nan	DENOMINAZIOME •	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	. 170,000. »
158	Spesa occorrente pel servimo dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine).	10,883,147. 50
159	Anticipazioni pel servizio di casea dei corpi del·· l'esercito	8,000,000. »
160	Anticipazioni da versarsi alla cassa depositi e pre- stiti per integrazione del fondo di ammortis- zazione stabilito dall'art, 9 della legge 12 giu- gno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	per memoria
	1	18,553,147.50
	CATEGORIA IV — Partite di giro.	
	Servizi diversi.	
161	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vinco- lata od in sospeso	6,697. »
162	Rendita di proprietà dello Stato libera da qual- siasi vincolo.	16,475. »
163	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade fer- rate del Tirreno state emesse in relazione alla	
	Da riport <b>ursi</b> .	<b>2</b> 3,172. »

umero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal l'eluglio 1905
Z	DENOMINAZIONE	al 30 giugno 1906
	Riporto	23,172 >
	legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non an- cora date in pagamento dei lavori.	1,947,825. >
164	Somma da versarsi alla cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4º degli arti-	
	coli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine).	6,655,000. >
165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governativo	496,863. 81
		9,122,860.81
	•	
	*	

CAPITOLI DENOMINAZIONE							COMPREENZA per l'escretaire finanziario dal		
							1º luglio 1905 al 30 giugno 1906		
								•	
	RIASS	UN'	ro	PE	R '	TIT	OLI		
			-						
		T	TO	LO I	Ι.			•	
	8	pes	<b>a</b> o	rdin	ari	B.			
-									
	CATEGOR	ua i	PRIM	[A. —	Spese	eff <b>e</b> ti	tive.		
	C	)neri	de	lio Si	t <b>a</b> to.				
De	biti perpetui	•	•			•	•	•	<b>4</b> 80 <b>,964,</b> 40 <b>6.</b> 0
De	biti redimibil	i.	•	•		•	•		79,089,861. 1
De	biti variabili	•	•	•		•	•		117,652,940.0
De	oito vitalizio		•			•	•	•	5,449,000.
	azioni .		•		•	•			16,050,000.
Do									0.010.000
	ese per le ca	mere	legi	sl <b>ativ</b> e	•	•	•	•	2,313,000.

910	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal
N	DENOMINAZIONE	l° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Spese generali d'amministrazione.	
	Ministero	2,468,432. 44
	Presidenza del consiglio dei ministri	22,750. >
	Corte dei conti	1,827,546.50
	Vigilanza sugl'istituti di emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città	110 007 50
1	di Napoli	113,697.50
1	Avvocature erariali	983,943.62
	Intendenze di finanza	2,071,519.47
	Servizio del tesoro	1,230,518.50
	Regia zecca e monetazione	150,031. •
	Servizi diversi	1,350,144.60
		10,218,583.63
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori .	2,092,850.
3	Fondi di riserva	3,500,000. >
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	717,830,640.86

E H • r o	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal	
Z,	DENOMINAZIONE	1º luglio 1905 al 30 giugno 1906	
	TITOLO II.		
	Spe <b>sa</b> straordinaria		
	CATEGORIA PRIMA. — Speec effettive.		
	Oneri dello Stato.		
1	Debiti variabili	1,589,132. 82	
	Spese generali di amministrazione	393,200. >	
	Spess diverse	4,509,573. 68	
		4,902,773.68	
	Totale della categoria prima della parte straordi- naria	6,491,906. 50	
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.		
	Estinzione di debiti	20,212,110.11	
	Anticipazione a provincie e comuni	1,000,000. >	
	Partite che si compensano coll'entrata	18,553,147.50	
	Totale della categoria terza della parte straordinaria.	39,765,257. 61	
	Totale del titolo II Spera straordinaria	46,257,164.11	
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	763,587,604.97	
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	9,122,860.81	

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	723,822,547. 36
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straor- dinaria)	39,765,257. 6l
	Totale spese reali	763,587,804.97
	Categoria IV. — Partite di giro	9,122,860.81
ı	. Totale generale	772,710,665. 78

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

# Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

#### Ministero del tesoro.

- Capitolon. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
  - n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
  - » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
  - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - . n. 7. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia interessi.
  - » n. 8. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia interessi.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napolitane.
  - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditrio di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie Sa.
  - » n. 11. Debiti redimibili inscritti nel gran libro interessi.
  - » n. 12. Debiti redimibili non inscritti nel gran libro interessi e premi.
  - n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,00 ),000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 18-5, n. 3048) interessi.

## 1514 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

- Capitolo n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 interessi.
  - n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) interessi.
  - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli istituti di beneficenza di detta città — Legge 12 maggio 1901, n. 164.
  - » n. 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
  - n. 21. Interessi dei buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
  - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata
    per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma
    dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - n. 28. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
  - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 25. Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate.
  - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.
  - n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate
    della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo
    stretto di Messina Legge 6 agosto 1893, n. 491.
  - » n. 28. Onere eventuele per rischi marittimi dei piroseafi *Calabria*, Scilla e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (regio decreto 1º giugno 1897, n. 380).

- Capitolon. So. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
  - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
  - n. 32. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea,
     Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
  - » n. 33. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
  - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
  - n. 41. Indeanità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 46. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
  - » n. 89. Spese d'esercizio della zeoca.
  - > n. 91. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
  - n. 91 bis. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.



## 1516 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

- Capitolo n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - > n. 96. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 100. Spese postali.
  - n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro.
  - » n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 110. Somma da versare alla cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
  - n. 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai etersi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo aunuo da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri istituti congeneri.
  - » n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoneino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
  - » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - on. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
  - n. 120. Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 8.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo

legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

- Capitelon. 128. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte valori di Stato.
  - » n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - » n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carita di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - n. 188. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 80 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro Ammortamento.
  - » n. 146. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro Ammortamento.
  - » n. 147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno Ammortamento.
  - » n. 149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamente.

- Capicolo n. 150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) Ammortamento.
  - » n. 151. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammertamento.
  - » n. 152. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.
  - » n. 157. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 158. Spesa occurrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti.
  - » n. 160. Anticipazioni da versarsi alla cama depesiti e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3. 50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
  - » n. 164. Somma da versarsi alla cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tance erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutao soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4º degli articali 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

#### Ministero delle finanze.

- Capitolo n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
  - » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero
  - » n. 20. Spese postali.



- Capitolon. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte—valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture eccorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 31. Indennita per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto Leggi 1º marzo 1886, n. 3682, e 7 luglio 1901, n. 321.
  - » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
  - » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario – Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
  - » n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- n. 56. Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

## Capitelo n.

- 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, nu-
- 59. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- 61. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- 62. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

mero 3443 (Idem).

- 63. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
- 68. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (canali Cavour).
- 69. Opere di manntenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
- 71. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
- 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- 77. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.
- 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- 79. Contribuzioni fondiarie Imposta erariale e sovrimposta pro vinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazion dei beni dell'asse ecclesiastico.
- 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi de 26 agosto 1898 e passaggio del prodetto netto alla cas nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchis degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- 81. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agent per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiu nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasi

- Capitolo n. 90. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali Art. 6 del testo unico delle
  leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio
  decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento
  relativo (Imposte dirette).
  - n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
  - » B. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 95. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali
     Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - n. 98. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 99. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 11 marzo 1904, n. 140.
  - n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudisiari, visarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - 96 Vol. II. 1905.

- Capitolon. 117. Spese di giustizia penale Quote di ripanto agli agenti deganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporte ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erarie (Gabelle).
  - » n. 119. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Idem).
  - n. 123. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 126. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei flammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
  - » n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nello industrie.
  - n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai propriotari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bellette a cauzione di merci in transito, queta da corrispondersi alla repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - n. 148. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacci, da corrisponderai ai comuni, meno quello di Roma e Napoli Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla lagge 23 gennaio: 1902, n. 25.

- Capitolon. 150: Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in atantimistrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 151. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 193. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria disesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarchesenti ed altri accessori (Privative).
  - n. 157. Spese di giustizia penale Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse – Indennità a testimoni e periti – Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 165. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
  - » n. 166. Aggio d'esazione (Lotto).
  - h. 167. Vincite al lotto.
  - n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla cassa nezionale di previdenza per l'iavalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - n. 175. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
  - » n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso perponale, alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita e la vecchiaia ed alla cassa di mutuo soccerso per le malattie.
  - n. 180. Assegni ed indennità al personale per la vigitanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

- » n. 188. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 184. Acquisto, nele e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
- n. 190. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro.
- » n. 19?. Indennità al rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
- n. 194. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
- n. 195. Compra dei sali.
- » n. 196. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a presso di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

- Gapitolo n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio
  e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia
  di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita;
  rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa
  derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - > n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 213. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
  - » n. 214. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Reguo dei preparati chinacei destinati alla vendita.
  - n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 216. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera D, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - » n. 217. Sussidi per diminuire le cause della malaria Art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - > n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem.)
  - n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art, 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

- Capitolon. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal lo settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in essenzione della legge 30 luglio 1896, p. 343.
  - » в. 234. Aggie si contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per emesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 285. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1º marzo 1886, numere 3682, modificate coll'art. 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 287. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 249. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
  - n. 250. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 252. Fondo per acquisto di rendita pubblica da integtare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 254. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, numero 382.
  - n. 256. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5
    della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge
    15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904,
    n. 351.
  - » n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 258. Stipendio ed indeanità al personale fuori ruolo (ldem).

- Capitolon. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di gire, di alleggio, di disagnata residenza ed altre (Comune di Napoli).
  - » n. 260. Casermaggie, fernitura di sequa potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem):
  - » n. 261. Spess & manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione s di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 262 Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 269. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 264. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 265. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 8<sup>a</sup>) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - » n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 267. Personale per la riscossione dei dazio consumo (Idem) Indennità di residenza in Roma.
  - n. 268. Assegni ed indonnità per spese d'ufficie, di gifo, d'alloggie, di servizie volente, di disegiata renidenza, di servizie notturno ed altre (Idem).
  - n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione
    priscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
  - » n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » u. 273. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

## Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

#### Capitolon. 12. Spese pastali.

- n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- n. 15. Stampa delle leggi e decreti del Regno.
- » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 82 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolon. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- > a. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 2, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 28. Spese di giustizia.
- n. 30. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.
- n. 32. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

#### Ministero degli affari esteri.

- Capitolo n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 8. Spese postali.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovnti.
  - » n. 40. Rimborso al tesoro delle spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; saggio, sconto e commissioni su cambiali dall'estero.

#### Ministero dell'istruzione pubblica.

- Capitolon. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 15. Spese di liti.
  - » 'n. 16. Spese postali.

- Capitolon. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » a. 104. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 208. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, n. 4460).
  - n. 209. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e si restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degl'istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
  - n. 210. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuple e convitti mantenuti a loro spose, che siano pareggiati ai governativi Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
  - n. 222. Propine ai componenti le commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

#### Ministero dell'interne.

Capitolo n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Spese di posta.
- n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 30. Spese di liti.
- n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1880, n. 6144, serie 3°, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- n. 93. Rimborso di debiti di mussa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 lugli\u00e9 1887, n. 4791, e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2).
- n. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui
  contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con
  altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di epere riguardanti
  la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902,
  n. 566).

#### Ministero dei lavori pubblici.

#### Capitolo n. 10. Spese postali.

- n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai crediteri.
- > n. 15. Spese di liti.
- » n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla pelizia tecnica dei porti.
- » n. 67. Quote a caribo dello Stato italiano, delle spese rigurdanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Leggo 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904 n. 15).
- n. 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

#### Ministero delle poste e dei telegrafi.

## Capitolo n. 15t Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 16. Spese di liti.
- n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai oreditori.
- » n. 26. Spesa postali.
- » n. 27. Bollo straerdinario di cambiali.



#### 1532 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

- Capitolo n. 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni. Rimborso di spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea. Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi.
  - » n. 39. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
  - » n. 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
  - » n. 41. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - n. 44 Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 1ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 16 febbraio 1901, n. 120).
  - » n. 45. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - n. 46. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n, 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
  - » n. 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
  - » n. 48. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
  - » n. 49. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi.
  - » n. 50. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe. Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione.
  - » n. 51. Diritti doganali per i piombi ed i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette

di uscita dei pacchi esportati, per i bolli ed i piombi apposti ai carri della valigia delle Indie, tasso speciale per oggetti d'arte esportati all'estero.

#### Capitolo n. 53. Retribuzione ai fattorini telegrafici.

- n. 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
- n. 68. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
- » n. 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
- » n. 82. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
- n. 84 Indennita per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 89. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698) Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

#### Ministero della guerra.

## Capitolo n. 5. Spese postali.

- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-

- 1534

  LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA 1905

  eient civili e militari, approvate col regio decreto 21 feb
  braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
  dovuti.
- Capitolon. 26. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'errario.
  - n. 41. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 44. Spese di liti e per risarcimento di danni.
  - n. 45. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

#### <sup>1</sup> Ministero della marina.

- » n. 8. Spese postali.
- n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
- n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 14. Spese di liti.
- n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 34. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 35. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi
  el ai velicri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e
  legge 16 maggio 1901, n. 176 Spese di visite e perizie
  per la esconzione di dette leggi.
- n. 15. Corpo reale equipaggi Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
- » n. 69. Spese di giustizia.

#### Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- Capitolo n. 5. Ministero Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'amministrazione contrale.
  - » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 15. Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero.
  - n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
  - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 24. Spese dî liti.
  - n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovati.
  - n 37. Istruzione agraria Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup>
     Speso per l'azienda.
  - n. 48 bis. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della diaspis pentagona (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della mosca olearia.
  - n. 107. Pubblicazione del Bollettino delle società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52).
  - n. 109. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904,
     n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro.
  - n. 125. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'arti 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3°.



Capitolo n. 129. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

- » n. 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunzie di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulii).
- » n. 143. Provvista di carta el oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.
- » n. 147. Spese per impedire la diffusione della phillowera vastatrix.
- » n. 148. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
- » n. 154. Bonificamento agrario dell'agro romano Annualità dovute alla cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 8°, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
- n. 155. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 172. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

#### Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016

#### Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 84. Spese pei servizi del tesoro Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.
  - n. 85. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

#### Ministero delle finanze.

- Capitolo n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
  - n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, numero 486 (Idem).
  - n. 53. Spose di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribusione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

97 - Vol. II, - 1905.

Capitolo n. 57. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » 1. 59. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
- » n. 72. Spese di coazioni o di liti (Idem).
- » n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 79. Contribuzioni fondiarie Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- "> n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
  - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - n. 95. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - n: 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribusione destinato alle spese per le commissioni provinciali.
     Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

## Capitolon. 97. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).

- » n. 101. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- n. 102. Personale degli ispettori, sotto-ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
- n. 103. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza
   Art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
- » n. 104. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 105. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- » n. 107. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le réttifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
- n. 108. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1902, n. 460.
- » n. 110. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
- » n. 111. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprieta dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- » n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 117. Spese di giustizia penale Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennita a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli in-

- 1540 eleggi e decreti del regno d'italia 1905
  volucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il
  rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi
  relativi alle tasse di fabbricazione.
- Capitolo n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - n. 155. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
  - n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 157. Spese di giustizia penale Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse -Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idom).
  - n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- Capitolo n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore della stesso personale alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
  - n. 192. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produziono naturale e clandestina del sale.
  - n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi, che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 205. Aggio a titole di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - n. 208. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
  - n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio
    e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di
    finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa
    derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

- Capitolo n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chininacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morogi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
  - » n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per'omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1º marzo 1886, numero 3682, modificato coll'art. 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
  - » n. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 261. Spese di manutenzione della ciuta daziaria, di illuminazione e di riscaldemento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 262. Acquisti riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - > n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - > n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) Indennità di residenza in Roma.

- Capitolon. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
  - n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

N. 183.



N. 183.

LEGGE che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle teggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.



# Stato di previsione della spesa

DEL

# MINISTERO DELL'INTERNO

per l'esercizio finanziario 1905-906

Numero	CAPITOLI	Constitution Apar l'eserciale finanziario del
X	DENOMINATIONE	1º Inglio 1905 al 30 giugno 1906
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Speec effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,008,754. 98
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in- Roma (Idem)	99,850. »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Idem).	97,810. »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	20,200. »
5	Spese per la copiatura a cottimo	<b>30,500.</b> »
6	Ministero – Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai ga- binetti	20,500. >
7	'Ministero – Spese d'ufficio	137,900. »
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'ammini- strazione centrale (Spese fisse)	14,600. >
	Da r <del>iportar</del> si	1,430,114.98

Numer	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esorcizio finanziario dal l'eluglio 1905 al 30 giugno 1906
	DBNOMINAZIONR	
	Riporto	1,430,114. 98
9	Ministero – Manutensione, riparazione ed adatta- mento dei locali	24,000. >
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	<b>553,391.5</b> 5
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di re- sidenza in Roma (Idem)	54,500. <b>&gt;</b>
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000. »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse) .	25,000. >
14	Funzioni pubbliche e feste governative.	50,00 <b>0.</b> »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile.	5,000. ➤
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese	6,100. >
17	Personale del servizio araldico - Indennità di re- sidenza in Roma (Idem)	1,07∪. >
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) .	10,830. >
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000. >
20	Ispezioni e missioni amministrative	615,000. >
<b>2</b> 1	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbliga- toria).	11,500. >
	Da riportarsi	3,053, 506, 53

Conservation for l'acceptation financiario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906	CAPITOLI	mero
	DENOMINAZIONE	Z
3,053,506. 53	Riporto	
12,000. »	Spese di posta (Spesa d'ordine)	22
110,050	Spece di stampa	23
<b>32,70</b> 0. ×	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria,	24
per memoria	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<b>25</b>
12,190. ×	Compensi e gratificazioni al personale dell'ammi- nistrazione centrale per lavori atraordinari .	26
<b>25,00</b> 0. ×	Sussidi ad impiegati ed al basco personale in atti- vità di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del consiglio di Stato e degli ar- chivi di Stato	27
<b>40,000</b> . x	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti al- l'amministrazione dell'interno, e loro famiglie.	28
<b>2</b> 00. x	Acquisto di libretti ed i scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	29
3,000	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	<b>3</b> 0
<b>80,000</b> .	Spece casuali	31
<b>3,36</b> 8,646. 5		•

Z	
	dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
Debito vitalizio.	
32 Pensioni ordinarie (Spese fiase)	7,600,000 x
Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legal-	
ment: dovuti (Spesa obbligatoria).	117,000. ×
	7,717,000.
Spese per gli archivi di State.	
34 Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	609,365. 03
Archivi di Stato - Personale - Indennità di resi- densa in Roma (Idem).	11,792. >
Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	65,000. »
37 Fitto di locali per gli archivi di Stato( Spese fisse).	20,245. 63
Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato	80,000. <b>&gt;</b>
	786,402.66

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1° lugli 1905 al 30 giugno .206
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse).	7,538,479.87
<b>4</b> 0	Amministrazione provinciale - Personale - Inden- nità di residenza in Roma (Idem)	39,617. 50
41	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	278,000. »
42	Speec d'ufficio per l'amministrazione provinciale (Idem).	554,845. 29
43	Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione pro- vinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	8,249.71
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	82,970. »
<b>4</b> 5	Gratificazioni e compensi agli impiegati dell'ammi- nistrazione provinciale per lavori straordinari .	16,000. >
<b>4</b> 6	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fiase).	26,720. >
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordi- nario - Indennità di residenza in Roma (Idem).	3,300. »
<b>4</b> 8	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle previncie - Spese di stampa e di posta.	232,400. »
	Da riportarsi .	8,780,582. 37

Numerc	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercaio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	8,780,582. 37
49	Gazzetta ufficiale del Regno e fuglio degli annunzi nelle provincie – Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600. »
<b>5</b> 0	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie	25,000. >
		8,806,182. 37
	Spese per la pubblica beneficenza.	
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle isti- tuzioni dei ciechi	230,000. >
52	Spese di spedalità e simili	30,000. >
53	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica be- neficenza	73,460. »
54	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa oc- corrente al mantenimento degli inabili al la- voro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3°, art. 81, e regio decreto del 19 nevembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000. >
55	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e di be-	
	Da riportarsi.	1,033,460. >

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	1,033,460. >
56	neficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole commissioni e del consiglio superiore.	50,000. »
	di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento	30,000. »
		1,113,460. >
	Spese per la sanità pubblica.	
57	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	297,612. 46
58	Medici provinciali – Indennità di residenza in Roma (Idem)	1,370. »
59	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	298,990. »
60	Dispensari celtici – Spese e concorsi pel funziona- mento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	225,350. »
	·	1
61	Dispensari celtici - Personale straordinario - In- dennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	350. »

Numero	CAPITOLI	Comparante A per l'esercizio finanziario dal l'eluglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Riporto	823,672 46
62	Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, le commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla direzione generale della sanità pubblica, il consiglio superiore di sanità e i consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario .	40,000. >
63	Laboratori della sanità pubblica – Personale (Spese fisse)	72,190. <b>&gt;</b>
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale - In- dennità di residenza in Roma (Idem)	7,950 <b>.</b> »
65	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000. >
66	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie – Spese per acquisto e pro- parazione del materiale profilattico	120,000. »
67	Spese varie per i servizi della sanità pubblica – Compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio – Medaglie ai benemeriti della salute pubblica – Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della	
	sanità pubblica	20,000. >
	Da riportaesi	1,123,812.46

Numero	C A P I T O L I	Compenses  per l'esercizio finanziario dal l° luglio 1905 al
		30 giugno 1906
	Riporto	1,123,812.46
68	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della sanità pubblica .	2,000. »
69	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti  - Spese di funzionamento, manutenzione, mi- glioramenti	43,000. »
70	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	30,000. »
71	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via tempora- nea per le stazioni sanitarie.	10,000. »
72	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di ri- scaldamento, e spese varie per le stazioni sa- nitarie	70,000. »
73	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sani- tarie – Personale (Spese fisse)	94,350. »
74	Veterinari provinciali - Stipendi (Idem)	150,000. >
75	Spesa, assegni ed indennità per la visita del be- stiame di transito per la frontiera – Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero – Com- pensi ai vetarinari per lavori straordinari nel- l'interesse della polizia zooiatrica	80,000 »
76	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sus- sidi, esperimenti e ricerche varie	. 21,000. >
	Da riportarsi	1,624,162.46

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905
	DENOMINAZIONE	30 giugno 1906
	Riperto	1,624,1 <i>6</i> 2. 46
77	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte vete- rinarie consorziali e comunali	91,000 >
78	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali .	44,000. >
79	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000. >
80	Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti.	15,000. <b>»</b>
81	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funziona- mento degli istituti curativi contro la pellagra.	100,000. >
82	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella prepara- zione e nel commercio dei vini	50,000. »
		1,925,162. 46
	Spese per la siourezza pubblica.	
83	Servizio segreto	1,000,000. »
84	Funzionari ed implegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	5,668,078 31
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale – Indennità di residenza in Roma	
	Idem)	41,430. »
86	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Idem)	217,700. >
	Da riportand	6,927,208.31

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
	DENOMINAZIONE .	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	6,927,208.31
87	Guardie di città - Personale (Spese fisse)	<b>12,652,482.</b> 50
88	Ufficiali delle guardie di città - Personale - In- dennità di residenza in Roma (Idem)	2,800. »
89	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città	480,000• »
90	Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica si-curezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di	
	latitanti e per sequestro d'armi	<b>95,00</b> 0. <b>»</b>
91	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	20,000. »
92	Sussidi ai funzionari, agli implegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guar- die di città	34,000. »
93	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria) .	per memoria
	Da riportarsi	20,211,490,. 81

N n.m er e	CAPITOLI	Comparance per l'essercizio finanziario del 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	. DEN <b>omin</b> azion <b>p</b>	
	Riporto	20,211,490.8
94	Armamento, travestimento e risarcimento degli ef- fetti di divisa delle guardie di città	43,254
95	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	15,000.
96	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città – Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spece fisse)	- 34,500
97	Personale incaricato per l'istruzione e pel servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Idem)	3,800. >
98	Gratificazioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città.	15,000 >
99	Contributo da pagarai alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (Legge 14 luglio 1898, n. 335).	5, <b>2</b> 80. »
100	Fitte di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000. ×
101	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città.	67,675.50
102	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) .	84,170. >
	Da riportarsi	20,488,170.31

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Comperence per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
103	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città	2 <b>9,000.</b> »
104	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei tele- foni e dei telegrafi ad uso della pubblica si- curezza (Spese fisse)	#4.000 m
	curezza (Spese nase)	64,000. »
105	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri.	30,000. >
106	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	90,000. »
107	Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese	7,100. <b>&gt;</b>
108	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ra- gione di sicurezza pubblica; indennità di tra- sferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati al- l'estero nelle professioni girovaghe	450,000 <b>&gt;</b>
109	Repressione del malandrinaggio, estradizione di im- putati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000. <b>&gt;</b>
110	Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'arma dei reali carabi-	
	Da riportarzi	22,308,270.31

Competenza per l'esercizio finanziario dal	CAPITOLI	Numero	
1° luglio 1905 al 30 giugno 1906	DENOMINAZIONE	Nur	
22,308,270. 31	Riporto		
<b>4</b> ,686, <b>26</b> 5. 60	nieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa e per la spesa occorrente alla legione di Palermo incaricata del servizio già disimpegnato dalle guardie di sicurezza pubblica a cavallo.		
50,000. >	Manutenzione, riparazione e trasporto delle bici-	111	
<b>27,044,535.</b> 91			
	Spese per l'amministrazione delle carceri.		
1,222,591.60	Carceri - Personale di direzione, di amministra- zione e tecnico (Spese fisse)	112	
1910# ~	Personale di direzione, di amministrazione e tec- nico delle carceri – Indennità di residenza in	113	
13,195. >	Roma (Idem)	114	
309,000 >	tori governativi (ldem)		
6,279,013.51	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'i- struzione delle carceri (Idem)	115	
	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori e	116	
7,823,800.11	Da riportarsi		

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal
N	<b>DENOMINAZIONE</b>	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	7,823,800.11
	funzionanti da direttori, e indennità di disa- giata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani ad- detti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000. »
117	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari – Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	76,400. »
118	Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	125,000. »
119	Armamento ed indennità cavallo agli agenti car-	7,200. »
<b>12</b> 0	Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000. »
121	Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario – Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla cassa depositi e	
***	prestiti,	65,000. <b>»</b>
122	Carceri - Spese per esami e studi preparatori .	10,000. >
123	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, com- bustibile e stoviglie	11,536,000. >
	Da riportarei	19,727,400.11

Numero	CAPITOLI .	COMPRTENZA per l'osorcizio finanziario dal l'uglio 1905 al
	DENOMINAZIONE	30 giugno 1906
	Riporto	19,727,400. 11
124	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	l,000 <b>,000.</b> 3
125	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	100, <b>000.</b> »
126	Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	1,431,120. >
127	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	864,980. >
128	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,340,000. >
129	Provvista e manutenzione dei veicoli per il tra- sporto dei detenuti e spese accessorie	10,000. >
130	Servizio delle manifatture carcerarie – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi o utensili.	170,000. »
131	Servizio delle manifatture carcerarie – Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000. >
132	Servizio delle manifatture carcerarie – Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie.	600,000. >
133	Servizio delle manifatture carcerarie – Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti	
	Da riportarsi	28,243,500 11

umero	CAPITOLI	Comparanza per l'esercizio finanzianio dal
N n	<b>DENOMINAZIONE</b>	i° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	28,243,500.11
-	carcerari funzionanti da capi d'arte, ai com- missionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie.	150,000 <b>.</b> »
134	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stam- pati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000. >
135	Servizio delle manifatture carcerarie – Indennità per gite fuori di residenza	11,000. *
136	Fitto di locali per le carceri (Spese fisse)	130,000. »
137	Manutenzione dei fabbricati carcerari	540,000. »
138	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, inden- nità per trasferte e per servizi straordinari.	27,000. »
139	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carce- rari, approvato con regio decreto l° febbraio 1891, n. 260)	6,000. »
	Da riportarsi	29,292,500 11

u mero	CAPITOLI	Computenza per l'esercizio finanziario dal
N n	Denominazione	1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	<b>29,292,50</b> 0.11
140	Sussidi alle società di patronato	13,300. >
141	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (Legge 14 lu- glio 1898, n. 335)	47,000. »
	:	29,352,800. 11
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	· <del></del>	
	CATEGORIA PRIMA. — Speece offettive.	
	Spese generali.	
142	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denomina- zione (Spese fisse)	1,000. >
143	Assegni di disponibilità (Idem)	32,000. <b>&gt;</b>
144	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneg- giati politici	200,000. >
145	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai dan- neggiati politici del 1848 e 1849 delle provin- cie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3°, articoli 1 e 7)	525,000. <b>»</b>
	Da rip <b>or</b> tarsi	758,000 <b>&gt;</b>

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905
Z	DENOMINAZIONE	30 giugno 1906
	Riporto	758,000. »
146	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai dan- neggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, se- rie 3°, articeli 1 e 7)	175,000. »
147	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai dan- neggiati politici del 1848 e 1849 delle provin- cie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3, articoli 2 e 8).	68,093. 12
148	Costruzione di locali per l'impianto del servizio di pubblica sicurezza e di polizia sanitaria nella stazione internazionale di Domodossola (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1903, n. 310).	183,333.34
	·	1,184,426. 46
	Spese per gli archivi di Stato.	
149	Lavori per evitare gli incendi negli archivi di Stato (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1904, n. 363)	50,000. »
	Spesa per la pubblica beneficenza.	
150	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza .	9,910. >

Numero	CAPITOLI	Comparanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905
z 	DENOMINAZIONE	al 30 giugno 1906
	Spese per la sanità pubblica.	
151	Maggiore interesse da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2) (Spesa obbligatoria)	186,000. >
152	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiansi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566) (Spesa obbligatoria)	80,000. <b>»</b>
153	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	<b>26,687. 28</b>
154	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e pre- stiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321).	3,032. 28
	Da riportarsi	295,719 56

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercitio finanziario dal
N N	DENOMINAZIONE	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	Riporto	295,719.56
155	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e pre- stiti al comune di Comacchio (Legge 23 ago-	
	sto 1900, n. 315)	9,938. 64
		305,658. 20
	Spese per la sicurezza pubblica.	
156	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pub- blica ed indennità ai reali carabinieri	700,000. »
157	Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata	1,000,000. »
		1,700,000. »
	Spese per l'amministraziono delle carcori.	**** *********************************
158	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (art. 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	512,000. »
159	Stabilimenti carcerari diversi – Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di tra- sporto dei detenuti	10,000. »
		522,000. »

CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal
<b>DENOMINAZIONE</b>	1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
RIASSUNTO PER TITOLI TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — Speec effettive.	
Spese generali	3,368,646 53
Debito vitalizio	<b>7,717,000</b> . <b>&gt;</b>
Archivi di Stato	786,402. 66
Amministrazione provinciale	8,806,182. 37
Pubblica beneficenza	1,113,460. >
Sanità pubblica	1,925,162 46
Sicurezza pubblica	27,044,535. 91
Amministrazione delle carceri	29,352,800.11
Totale de la categoria prima della parte ordinaria.	80,114,190.04

umero	CAPITOLI	Comparamena per l'esservizio finanziario dal 1º luglio 1905	
N P	DENOMINAZIONE		30 giugno 1906
	TITOLO II.		
	Spesa straordinaria	.	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effective.		
	Spese generali		1,184,428, 46
	Archivi di Stato		50 <b>,00</b> 0. <b>&gt;</b>
	Pubblica beneficenza	.	9,910. >
•	Sanità pubblica		<b>305,658</b> . 20
	Sicurezza pubblica	-	1,700,000. >
•	Amministrazione delle carceri		522,00d. »
	Spece diverse	•	20,000. >
	Totale della categoria prima della parte strao	rdi-	3,791,994.66
	TotalEdelle spess reali (ordinarie e straordina:	i-).	83,906,184.70
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di gir	· .	1,611,969.09
	1		

Numero	CAPITOL!	Compression l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906
	BIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA J. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	83,906,184 70
	CATEGORIA IV Parcite di giro	1,611,969 09
	Totals generale	85,518,153.79

Vi to, d'ordine di S. M.:
Il ministro del teso o
CARCANO.

N. 184.



N. 184.

LEGGE per la convalidazione dei decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1904-905.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 maggio 1905, n. 118)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 maggio 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

#### TABELLA

dei decreti reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 19 dicembre 1904-23 gennaio 1905.

Data e numero	Сар	itoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate	Somma
dei regi decreti	Numero	Denominazione	prelevata
		Ministero del tesoro.	
12 genn. 1905, n. 2	141 quinq.	Rimborso alle Società di navigazione di	
	1	spese di trasporto bonificate agli	
		esportatori di vini dai porti dell'Ita-	
		lia, meridionale per Vienna e Bu-	
		dapest	276,000. >
		Ministero degli affari esteri.	
24 dicem. 1904 n. 692	)	Missioni politiche e commerciali, incari-	80,000. »
	28 }	chi speciali, congressi e conferenze	}
15 genn. 1905, n. 7	) . (	internazionali	15,000. >
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
15 genn. 1905, n. 8	282	Impegni per spese di esplorazioni archeo-	
		logiche all'estero	4,300. »

Da <b>ta e n</b> umero <b>dei</b> regi decreti	Capitoli dei bilanci ai quali vencero iscritte le somme prelevate		- Som ma	
	Numero	Denominazione	prelevata	
29 dicem. 1904, n. 701	337 bis	Ministero dei laveri pubblici.  Spese per la commissione istituita col regio decreto 11 novembre 1898, per studi e proposte sull'ordinamento		
<b>29</b> dicem. 190 <b>4, n. 7</b> 00	69 ter	Ministero della marina.  Spesa per la inchiesta sulla regia marina (legge 27 marzo 1904, n. 139)	60,000. » 50,000. »	

V.º, d'ordine di S. M.:

// ministro del tesoro

CARCANO.

N. 185.



N. 185.

LEGGE che dà esecuzione al trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.

11 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gassetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1905, n. 136)

# VITTORIO EMANUELE III.

## PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

È data esecuzione al trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891, ed all'annesso protocollo sottoscritti a Roma il 3 dicembre 1904, le cui ratifiche sono state scambiate a Roma addì 8 maggio 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 11 maggio 1905.

# . VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

TITTON:
C. MIRABELLO.
RAVA.
A. MAJORANA.
CARGANO.

## TRATTATO ADDIZIONALE

### al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero Germanico, dall'altra, desiderando di assoggettare a revisione il trattato di commercio, di dogana e di navigazione in vigore fra l'Italia e l'Impero Germanico e concluso il 6 dicembre 1891, hanno risoluto di concludere un trattato addizionale al detto trattato e hanno nominato a questo scopo a Loro plenipotenziari:

### SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua eccellenza Tommaso Tittoni, cavaliere gran croce dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere gran croce dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, Suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, senatore del Regno;

Sua eccellenza Luigi Luzzatti, cavaliere gran croce decorato del gran cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia, cavaliere dell'ordine del merito civile di Savoja, cavaliere gran croce dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, professore, Suo ministro serretario di Stato per il tesoro, deputato al Parlamento;

Sua eccellenza Carlo Mirabello, grande ufficiale dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di la classe e della corona di 2 classe, Suo ministro segretario di Stato per la marina, senatore del Regno, contr'ammiraglio;

Sua Eccellenza Luigi Rava, grande ufficiale dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Mau-

rizio e Lazzaro, professore, Suo ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, deputato al Parlamento;

Sua Eccellenza Angelo Majorana, commendatore dell'ordine della corona d'Italia, cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, professore, Suo ministro segretario di Stato per le finanze, deputato al Parlamento;

Giacomo Malvano, cavaliere gran croce dell'ordine della corona d'Italia, grande ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di la classe e della corona di la classe con brillanti, segretario generale del Ministero degli affari esteri, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Dott. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento;

Dott. Nicola Miraglia, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine della corona d'Italia, grande ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, direttore generale del banco di Napoli, già direttore generale dell'agricoltura e già deputato al Parlamento;

Gherardo Callegari, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia, decorato dell'ordine prussiano della corona di 3ª classe, professore, ispettore generale dell'industria e del commercio;

Ludovico Luciolli, commendatore dell'ordine della corona d'Italia, ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato dell'ordine prussiano della corona di 4ª classe, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze; e

# Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia:

Sua eccellenza Antonio conte di Monts, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di 2ª classe e della corona di 1ª classe, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo consigliere intimo attuale, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

#### ARTICOLO 1.

Sono introdotte nel testo del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 le modificazioni e aggiunte seguenti:

I. - Articolo 6. Questo articolo è modificato come segue :

Le parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con alcun divieto d'importazione, d'esportazione o di transito.

Eccezioni a questa norma, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

l° in circostanze eccezionali, riguardo alle provvigioni di guerra;

2º per motivi di sicurezza pubblica;

3º rispetto alla polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali o delle piante utili, contro le malatie, gli insetti e parassiti nocivi;

- 4º in vista dell'applicazione, alle merci estere, delle proibizioni o restrizioni sancite da leggi interne rispetto alla produzione interna di merci similari, o alla vendita o al trasporto all'interno di merci similari di produzione nazionale.
- II. Articolo 7. Le tariffe indicate in questo articolo seno sostituite dalle annesse tariffe, A e B.
- III. Articolo 12. Questo articolo è modificato come segue:

Le merci di qualsivoglia natura e provenienza, la cui importazione, esportazione, transito o deposito potranno aver luogo, nel territorio di una delle parti contraenti, per mezzo di navi nazionali, potranno esservi ugualmente importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito, per mezzo di navi dell'altra parte, senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana, ne ad altre o più forti restrizioni, e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni, anche in materia di ferrovie, che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o al loro deposito per mezzo di navi nazionali.

IV. — Sono inseriti nel trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 i tre nuovi articoli del seguente tenore:

#### Articolo 2 a).

Le parti contraenti si impegnano a esaminare di comune e amichevole accordo il trattamento degli operai italiani in Germania e degli operai tedeschi in Italia a riguardo delle assicurazioni operaie nell'intento di garantire, mediante opportuni accordi, agli operai delle nazioni rispettive nell'altro paese un trattamento che loro conceda vantaggi fin dove è possibile equivalenti.

Questi accordi saranno consacrati con un atto separato, indipendentemente dall'entrata in vigore del presente trattato.

### Articolo 10 a).

Sulle ferrovie non sarà fatta differenza alcuna, ne quanto al prezzo di trasporto, ne quanto al tempo e al modo della spedizione, fra gli abitanti dei territori delle parti contraenti. In modo speciale, le spedizioni di merci che vengono dall'Italia e sono dirette a una stazione tedesca, o transitano attraverso la Germania, non saranno passibili, sulle ferrovie tedesche, di tariffe di trasporto più alte di quelle applicate nella stessa direzione e fra le stesse stazioni ferroviarie tedesche alle merci similari tedesche o estere. Lo stesso principio sarà applicato sulle ferrovie italiane, per le spedizioni di merci che vengono dalla Germania e sono dirette a una stazione italiana o transitano attraverso l'Italia.

Non potranno aver luogo eccezioni che per i trasporti a prezzo ridotto fatti per motivi d'interesse pubblico o per beneficenza.

### Articolo 14 a).

Qualora sorgesse fra le parti contraenti una controversia rispetto all'interpretazione o all'applicazione delle tariffe A e B annesse al presente trattato, comprese le disposizioni addizionali relative a queste due tariffe, come pure rispetto all'interpretazione o all'applicazione dei diritti delle tariffe convenzionali stipulate fra le parti contraenti e terzi Stati, questa controversia sarà definita, su domanda dell'una o dell'altra parte, mediante arbitraggio.

Il tribunale arbitrale sarà costituito per ogni controversia in modo che ognuna delle parti nomini arbitro un suddito competente del proprio paese e che le due parti scelgano per terzo arbitro un suddito d'un terzo paese amico. Le parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona del terzo arbitro da designare in caso di bisogno.

Qualora se ne presentasse il caso, e salvo intesa speciale, le parti contraenti sottoporranno parimente ad arbitraggio altre controversie intorno all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato all'infuori di quelle designate nel primo alinea.

#### ARTICOLO 2.

Il protocollo finale del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 è modificato nel modo seguente:

I. — Le disposizioni attuali all'articolo 7 del trattato sono soppresse e sostituite da quanto segue:

### All'articolo 7 del trattato.

a). È convenuto che, nei casi di reclami di interessati di una delle due parti contraenti, richiedenti il trattamento in base alla tariffa convenzionale dell'altro Stato o concernenti l'interpretazione di disposizioni di questa tariffa, una decisione già emessa in ultima istanza dalle autorità competenti non potrà costituire un motivo per escludere ogni possibilità di discussioni ulteriori intorno all'oggetto del reclamo e non impedirà, quando ne sia il caso, che una nuova decisione sia emessa dall'autorità in questione, purchè, tuttavia, il reclamo sia presentato, per la via diplomatica

Digitized by Google

e corredato di dichiarazioni di periti o d'altra autorità competente, nel termine di sei mesi a partire dal giorno in cui la prima decisione sarà stata ufficialmente notificata agli interessati. La decisione presa intorno al ricorso non potrà riguardare che il caso in questione, per il quale essa sarà senza appello. Tuttavia le parti contraenti avranno la facoltà di provocare, per il caso in questione e per i casi futuri, una corretta interpretazione o applicazione delle stipulazioni del presente trattato, secondo l'art. 14 a) del detto trattato.

b). Riguardo alle tariffe A e B sono da osservare le disposizioni seguenti:

# § 1. — TARIFFE A e B. — Dazi d'entrata nei due Paesi.

In quanto le tariffe A e B annesse al presente trattato facciano dipendere l'ammontare del dazio da percepire su una determinata merce dall'ammontare del dazio stabilito per un'altra merce e che vi siano più misure, generali o convenzionali, del dazio determinante, sarà presa per base, per fissare il dazio dipendente, la meno alta di queste diverse misure di dazi applicabile ai prodotti dell'altra parte contraente.

L'applicazione delle marche o dei nomi di fabbrica sulle merci non esercita alcuna influenza sul trattamento doganale.

## § 2. — TARIFFA A. — Dazi all'entrata in Germania.

A nn. 23 e 47. I prodotti soggetti, secondo la tariffa A, al dazio d'entrata in Germania durante un determinato periodo dell'anno e che saranno dichiarati e presentati a un ufficio doganale di confine competente prima dell'inizio del detto periodo, saranno ammessi in esenzione anche nel caso in cui lo sdoganamento non fosse ultimato che dopo questo termine.

Nel caso in cui lo sdoganamento definitivo fosse rimesso a un ufficio posto all'interno, i detti prodotti saranno ammessi in esenzione qualora, nel giorno in cui la bolla a cauzione (Ladungsverzeichniss o Begleitschein I) sarà emessa dall'ufficio di confine, il suddetto periodo non sia arcora incominciato.

- A n. 36. Il dazio ridotto per i pomidori semplicemente preparati compresi sotto il n. 36 è applicabile alla conserva di pomidori semplicemente preparata, in quanto essa non sia in recipienti chiusi ermeticamente.
- A n. 37. I cetrioli e gli altri ortaggi non nominati nei numeri 34 a 36 della tariffa generale, semplicemente conservati nell'acqua salata, in recipienti non chiusi ermeticamente, sono compresi sotto il n. 37.
- A n. 135. Il dazio meno alto che fosse eventualmente accordato dalla Germania alle specialità svizzere di formaggi sarà parimente applicato ai formaggi simili d'Italia come pure alle specialità italiane indicate nella tariffa A: stracchino, gorgonzola, fontina, parmigiano.
- A n. 166. Qualora fossero stabilite delle norme per lo sdaziamento degli olii d'oliva alla loro entrata in Germania, con lo scopo di accertare che essi non siano miscelati con altri olii, saranno riconosciuti in Germania i certificati d'analisi, rilasciati dagli istituti scientifici del regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, e gli olii accompagnati dai detti certificati non saranno sottoposti a una nuova analisi, purche risulti da questi certificati che l'analisi è stata fatta secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.

Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi degli olii importati con i certificati.

- A n. 234. Il marmo, l'alabastro e il granito, graggi o semplicemente sgrossati, anche segati, ma su non più di tre lati, o in lastre non spaccate, non segate (tagliate), o in polvere, sono compresi sotto il n. 234 e ammessi in esenzione. Le pietre d'asfalto e le marne bituminose, greggie, anche macinate, sono parimente ammesse in esenzione.
- A n. 384. L'esenzione da dazio d'entrata per l'estratto di sommacco è concessa a condizione che ogni spedizione sia accompagnata da un certificato d'analisi attestante che si

tratta d'estratto di sommacco puro, non mescolato con altri estratti tannici, nè fabbricato con la mescolanza di sommacco e altre materie greggie per concia. I detti certificati, da rilasciarsi dagli istituti scientifici del regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, saranno riconosciuti in Germania, in questo senso, che le spedizioni non saranno sottoposte a una nuova analisi, purchè risulti da questi certificati che l'analisi è stata eseguita secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.

Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi dell'estratto di sommacco importato con i certificati.

A n. 607. I coralli lavorati d'altra sorta (coralli bianchi, ecc.) non saranno trattati meno favorevolmente dei coralli rossi nelle medesimo condizioni.

A n. 680. Il marmo, l'alabastro e il granito sono compresi fra le pietre designate sotto il n. 680.

Le statue (compresi i busti, bassorilievi e figure di animali) di metalli nominati nel titolo XVII della tariffa generale, almeno di grandezza naturale, sono ammesse in esenzione, in quanto siano eggetti d'arte.

E convenuto che la tariffa generale tedesca menzionata nella tariffa A annessa al presente trattato addizionale e nelle disposizioni che precedono è la tariffa del 25 dicembre 1902, quale fu sancita dalla legge in data dello stesso giorno.

- § 3. TARIFFA B. Dazi all'entrata in Italia.
- A. n. 4. I caratteri della specialità di birra indicata sotto il n. ex 4 saranno fissati di comune accordo fra i due Governi.

Ogni riduzione di dazio concessa dall'Italia a qualsiasi altra qualità di birra diversa dalla birra scura, preparata alla bavaresa, sarà estesa a quest'ultima birra come pure a qualunque altra birra di origine tedesca.

A n. 76. L'indaco sintetico non sarà soggetto a dazi diversi o più alti di quelli dell'indaco naturale.

A n. 122. Qualora l'Italia risolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiati non supererà quello delle maglie foggiate aumentato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa speciale per la cucitura.

Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura.

I cordoni ottenuti sui guanti médiante semplice ripiegatura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.

A n. 131. I cascami e la borra di lana non saranno assoggettati a un dazio più alto della lana greggia.

Questa disposizione è applicabile anche ai cascami di filati di lana di qualsiasi lunghezza, che non possono servire come filati. In caso di dubbio gli uffici doganali possono domandare che essi vengano tagliati sotto vigilanza d'ufficio.

A n. 144. Qualora l'Italia risolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiati non supererà quello delle maglie foggiate aumentato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa speciale per la cucitura.

Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura.

I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiega-

tura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.

A n. 201. I colletti, i boa, i berretti di pelliccia (a eccezione dei berretti guarniti per donna), con fodera, nastri e cordoni di seta o altre guarnizioni, si classificano sotto il n. 201.

A n. 214. L'acciaio temprato è assimilato all'acciaio non temprato.

A n. 218. Le cassi forti si classificano sotto il n. 218 a) 2 e b) 2, anche se hanno accessori usuali ma senza carattere ornamentale, guarniti d'altri metalli, anche dorati.

A n. 225. In caso d'aumento del dazio sul rame in pani, rosette, limature e rottami (n. 225 a), i dazi convenuti per i prodotti del numero 225 ex d) e del numero 225 ex l), potranno subire un aumento proporzionale.

A nn. 239 e 240. Le macchine possono essere introdotte a tariffa convenzionale, anche smontate, alle condizioni indicate qui appresso, sia che le parti della macchina entrino contemporaneamente oppure successivamente a diverse riprese, e che esse vengano trasportate in un solo o in diversi vagoni.

Tutte le spedizioni parziali delle parti della macchina devono essere dichiarate allo stesso ufficio doganale ed entro un determinato termine, che sarà indicato dall' importatore all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potrà sorpassare i due mesi.

Introducendo una macchina smontata o alcune parti staccate della macchina, l'importatore è tenuto a presentare, insieme con la dichiarazione, i piani e i disegni della macchina completa, nonchè un elenco delle parti importanti, secondo la natura loro, il numero e il peso di ognuna di queste parti, e l'indicazione approssimativa del peso totale delle piccole parti accessorie.

Rimane inteso che, se, dopo la spedizione di alcune parti 100 — Vol. II. - 1905.

staccate della macchina, le altre parti non sono importate entro il termine fissate, si dovrà pagare per le parti già importate, o i dazi stabiliti per le parti staccate di macchine, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i diritti stabiliti a seconda della materia di cui sono fabbricate le parti staccate. Però, la mancanza di alcune parti accessorie di poca importanza non impedirà l'applicazione del dazio stabilito per la macchina completa. Fino allo sdoganamento definitivo di tutte le parti che

Fino allo sdoganamento definitivo di tutte le parti che costituiscono la spedizione, è riservata alla dogana la facoltà di esigere una cauzione per i dazi più atti da pagare eventualmente, e di munire di un contrassegne d'identificazione le parti introdotte a riprese; ad essa è; ineltre; riservata la facoltà di accertarsi, mediante una verificazione fatta a spese del contribuente dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevane alla macchina in quistione.

Le parti di ricambio o di riserva pagheranno sempre i dazi d'entrata separatamente.

- A n. 242. In caso d'aumento del dasio sul rame oppure sui prodotti di rame o sue leghe, il dazio convenuto per quelli fra gli apparecchi indicati sotto il n. 242 nella fahbricazione dei quali sono impiegate queste materie e questi prodotti potrà subire un aumento proporzionale.
- A n. 243. L'Italia si riserva di assoggettare le lampade elettriche a un regime speciale. In tal caso il dazio non sarà superiore a 5 lire per centinaio sulle lampade a incandescenza, ne a 60 lire per 100 chilogrammi sulle lampade ad arco voltaico.

## A nn. 270 e 271.

- 1. Qualsiasi varietà di stampo, compresi gli ornati ottenuti in pasta, non ha influenza sulla classificazione.
- 2. Le pipe di terraglia o di porcellana, anche con carchi o coperchi di metalli comuni non dorati, ne argentati, sono assimilate ai lavori di terraglia o di porcellana.
  - L coperchi e gli altri accessori di lega di nichelia: coi

quali queste pipe possono essere montate, non sono considerati come di metallo argentato.

Ghi stessi oggetti con cerchi o coperchi di metalli comuni argentati si classificano sotto il n. 352 a) (mercerie comuni).

A n. 278. I bottoni di vetro e di porcellana sono ammessi al dazio di 50 lire per 100 chilogrammi.

Rispetto ai dazi d'entrata da pagare per le seguenti voci della tariffa italiana:

- n. 114 (tessuti di cotone a colori o tinti);
- n. 115 (tessuti di cotone stampati);
- n. 156 b) (tessuti di seta o filusella, colorati);
- m. 157 (tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento);
- n. 164 (galloni e nastri di seta);
- n. 240 g) (macchine per la filatura, comprese le macchine per asciugare i filati e le macchine per lavare e sgrassare i filati);
- n. 240 ex h) (macchine per la tessitura e telai da tessere, a eccezione dei telai da far maglie);
- n. 240 ex l) (macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta e delle paste per fare la carta);

l'Italia s'impegna, per la durata del presente trattato addizionale, a non mutare a pregiudizio dell'esportazione tedesca lo stato di fatto risultante attualmente dalla tariffa generale italiana e dai diversi trattati-di commercio vigenti fra l'Italia e terzi paesi.

# § 4: — Dazi d'uscita dall'Italia.

Il Governo italiano si riserva di stabilire eventualmente un dazio d'uscita sulle ossa greggie. Riguardo agli altri prodotti attualmente esenti da dazio d'uscita, l'Italia manterrà l'esenzione per la durata del presente trattato. § 5. — Informazioni ufficiali.

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in Germania rispetto al servizio d'informazioni ufficiali in materia doganale, il Governo italiano è disposto ad adottare, al più presto possibile, delle disposizioni per effetto delle quali gli importatori saranno in grado di ottenere, in via ufficiale, informazioni intorno al trattamento doganale delle merci alla loro entrata in Italia.

# II. — Sono aggiunte le disposizioni seguenti:

All'articolo 10 del trattato. La sopratassa che la birra paga, all'entrata in Italia, a titolo d'equivalente dell'imposta interna, sarà riscossa, a scel·a dell'importatore, o in base a una ricchezza saccarometrica di  $16^{\circ}$  al massimo, o in base alla ricchezza saccarina e alcoolica, constatata secondo la formula E+2 A, nella quale E rappresenta l'estratto secco in grammi per 100 cm² e A l'alcool in grammi per 100 cm².

Nell'applicazione di questa formula saranno moltiplicate per due anche le frazioni di peso dell'alcool. Se il risultato dell'addizione darà delle frazioni, quelle di <sup>5</sup>I<sub>10</sub> o meno saranno trascurate nella tassazione della birra, quelle al di sopra di <sup>5</sup>I<sub>10</sub> saranno contate per un grado.

Nel caso in cui, su domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse essere riscossa in base alla ricchezza saccarina e alcoolica constatata, saranno riconosciuti dalle autorità italiane i certificati d'analisi rilasciati da istituti scientifici tedeschi. La birra accompagnata da tali certificati non sarà sottoposta a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale è stato constatato secondo la formula predetta e che nell'analisi sono state osservate le norme che saranno fissate di comune accordo fra i due Governi, anche in vista degli interessi sanitari.

Dal canto suo la Germania riconoscerà, per i vini italiani, i certificati d'analisi rilasciati dagli istituti scientifici del regno d'Italia, in tutti i casi in cui l'analisi fosse necessaria per lo sdoganamento. In questi casi i vini italiani non saranno settoposti a nuova analisi, purchè siano accompagnati dai detti certificati e da questi risulti che l'analisi è stata fatta secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra i due Governi.

In caso di dubbio, è riservato alle amministrazioni rispettive il diritto di verificare l'analisi delle birre e dei vini importati coi certificati.

Ĝli istituti scientifici autorizzati a rilasciare i certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i due Governi.

All'articolo 14 a) del trattato. Rispetto alla procedura da seguire nei casi in cui l'arbitraggio ha luogo in base ai due primi alinea dell'articolo 14 a), le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Nel primo caso d'arbitraggio, il tribunale arbitrale avrà sede sul territorio della parte contraente convenuta, nel secondo caso sul territorio dell'altra parte, e così di seguito alternativamente sull'uno e sull'altro territorio, in una città da designarsi dalla parte rispettiva, alla quale spetterà di fornire i locali, gl'impiegati d'ufficio e il personale di servizio necessari al funzionamento del tribunale.

Il terzo arbitro sarà presidente del tribunale, il quale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti.

Le parti contraenti s'intenderanno, o di caso in caso o una volta per tutte, intorno alla procedura del tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa, la procedura sarà regolata dal tribunale stesso. La procedurà potrà essere fatta per iscritto se nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni; in questo caso la disposizione del 1º alinea potrà essere modificata.

Per la citazione e l'audizione dei testi e dei periti, le autorità di ognuna delle parti contraenti, su richiesta del tribunale arbitrale da rivolgersi al rispettivo Governo, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei tribunali civili del paese.

#### ARTICOLO 3.

Il presente trattato addizionale entrerà in vigore allo spirare del termine di sei mesi a contere dal giorno in oui le due nerti contraenti si serenno poste d'accordo a questo effetto. Tuttavia, l'entrata in vigore del presente trattato addizionale non avrà luogo nè prima del 1º gennaio 1905. nè dopo il 1º luglio 1906.

Dopo l'entrata in vigore del trattate addizionale, il trattato attuale di commercio, di dogana e di navigazione, conduso il 6 dicembre 1891, con le modificazioni e aggiunte apportatevi dal detto trattato addizionale, eserciterà i ausi effetti fino al 31 dicembre 1917.

Nel caso in cui nessuna delle parti contraenti avesse notificato dodici mesi prima della scadenza di questo termine la sua intenzione di far cessare gli effetti del trattato, quest'ultimo, con le modificazioni e aggiunte suddette, continuerà a essere obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle parti contraenti l'avrà disdetto.

#### ARTICOLO 4.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato addizionale e vi hanno applicato il sigillo delle loro armi.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

(L. S.) TITTONI

(L. S.) Monts

- (L. S.) LUIGI LUZZATTI
- (L. S.) C. MIRABELLO
- (L. S.) LUIGI RAVA
- (L. S.) ANGELO MAJORANA
- (L. S). G. MALVANO
- (L. S.) EDOARDO PANTANO
- (L. S.) NICOLA MIRAGLIA
- (L. S.) GHERARDO CALLEGARI (L. S.) L. LUCIOLLI

# TARIFFA A

# DAZI ALL'ENTRATA IN GERMANIA

Numero della tariffa generale tedesca	Deneminazione delle merci	Unità	Dazio Marehi
10	Riso, non pulito	100 kg.	4
ex 11	Fagioli commestibili	id.	3
ex 12	Fagioli da foraggio (fave cavalline, ecc.) .	id.	2
ex 13	Semi di senapa	id.	2
ex 14	Semi di papavero e teste di papavero ma- ture, semi di girasole, tubercoli di cipero dolce (mandorle di terra), fag- giola, coccole di lauro.	id.	2
17	Altri semi oleosi e frutti oleosi, non spe- cialmente nominati in tariffa generale.	id.	2
18	Semi di trifoglio rosso, semi di trifoglio bianco e altri semi di trifoglio	_	esenti
19	Semi di graminacee d'ogni sorta	-	esenti
ex 21	Altri semi di rape di campo, semi di carote, semi di cicoria; semi di ortaggi, semi di flori e ogni altra sorta di semi per l'agricoltura, non altrimenti nominati in tariffa generale	<b>-</b> .	esenti
23	Patate fresche:		
	nel periodo dal 15 febbraio al 31 luglio.	100 kg.	1
	nel periodo dal 1º agosto al 14 febbraio,	-	esenti
az 24	Parbabietole da foraggio, carote, navoni e altre rape di campo:		
	freschi	-	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Harski
ex 27	Paglia di riso e paglia simile, non tinte, anche tritate	_	esenti
ex 28	Lino e canapa, greggi, puliti, macerati, gra- molati, scotolati, privati della colla.	_	esenti
	Nota: La stoppa di lino e di canapa è ammessa in esenzione secondo il n. 28.		
32	Piante per tinta e loro parti, anche salate, seccate al forno o altrimenti, tostate, macinate o altrimenti sminuzzate .	_	esenti
(ex 33-37)	Ortaggi (legumi e erbaggi commestibili, funghi, radiche e piante analoghe):		
ex 33	Carciofi, cocomeri, asparagi, pomodori, freschi; altri ortaggi freschi non spe- cialmente nominati in tariffagenerale.		esen <b>ti</b>
ex 34	Foglie di lauro, foglie di salvia e altre foglie e erbe che servono a aroma- uzzare gli alimenti e i commestibili, secche, non specialmente nominate in tariffa generale	100 kg.	. 4
3,5	Funghi prataioli (agaricus campestris), in salamoia o preparati in altro modo semplice	id.	10
<b>36</b>	Carciofi, socomeri, funghi, rabarbaro, asparagi, pomodori, sminuzzati, mondati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cetti o fritti o preparati in altro modo semplice:		-
•	pomodori	id.	4
	gli altri prodotti nominati sopra	id.	10

Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
Ortaggi, comprese le rape di campo che servono come ortaggi, sminuzzati, mondati o sbucciati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice, in quanto non cadono sotto i numeri 34 a 36; fagioli commestibili immaturi e piselli immaturi, secchi; fagioli commestibili c piselli (maturi e immaturi), cotti o fritti o preparati in altro modo semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice.	100 kg.	4
Alberi, vitigni, arbusti, fruttici, polloni da trapiantare e alize piante vive, con o senza piote aderenti alle radici, anche in vasi, mastelli o casse; in- nesti:	·	
Rosai	id.	12
Fusti di cycas, senza radici nè foglie	-	esenti
Altre piante:		
in vasi:		
palme	-	esenti
altre	100 kg.	10
con piote aderenti alle madici, anche in mastelli o casse:		-
palme . , , , , , , , , , , , ,	-	esenti
altre	100 kg.	6
	Ortaggi, comprese le rape di campo che servono come ortaggi, sminuzzati, mondati o sbucciati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice, in quanto non eadono sotto i numeri 34 a 36; fagioli commestibili immaturi e piselli immaturi, secchi; fagioli commestibili o preparati in altro modo semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice.  Alberi, vitigni, arbusti, fruttici, polloni da trapiantare e altre piante vive, con o senza piote aderenti alle radici, anche in vasi, mastelli o casse; innesti:  Rosai  Fusti di cycas, senza radici nè foglie.  Altre piante:  in vasi:  palme  altre  con piote aderenti alle madici, anche in mastelli o casse:  palme	Ortaggi, comprese le rape di campo che servono come ortaggi, sminuzzati, mondati o sbucciati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice, in quanto non cadono sotto i numeri 34 a 36; fagioli commestibili immaturi e piselli immaturi, secchi; fagioli commestibili e piselli (maturi e immaturi), cotti o fritti o preparati in altro modo semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice .  Alberi, vitigni, arbusti, fruttici, polloni da trapiantare e altre piante vive, con o senza piote aderenti alle radici, anche in vasi, mastelli o casse; innesti:  Rosai

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unith	Dazio Narekt
38 (segue)	senza piote aderenti alle radici	100 kg.	8
(3)	inn <b>est</b> i	id.	6
39	Bulbi d'orchidee, che non hanno messo ra- dici		esenti
40	Cipolle da flori, tuberi e bulbi di flori, sopra non nominati	<u></u>	esenti
41	Fiori, corolle, petali e boccioli, per fare mazzi o per adornamento, freschi .	· 	esenti
42	Foglie, erbe, rami (anche con frutti), per fare mazzi o per adornamento, freschi.	<b>-</b> , .	esenti
44	Fiori, foglie (anche le palme e le foglie di palma tagliate per ventagli), corolle, petali, erbe, musco marino, boccioli, rami (anche con frutti), per fare mazzi o per adornamento, secchi, impre- gnati o altrimenti preparati per au- mentarne la durevolezza, anche tinti.		esenti
ex 45	Uva (grappoli e acini):		
	fresca:		
	da tavola:		
	l. importata in pacchi postali di peso fino a 5 chilogrammi inclusiva- menta.	_	esente
	2. importata in altro modo	100 kg.	4
	altra	id.	10

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 45 (segue)	da vendemmia, pigiata in fusti o in va- goni-serbatoi, anche se ha subito un principio di fermentazione, conte- nente, oltre il succo, tutto le parti del frutto, cioè i graspi, i vinaccioli e le bucce.	100 kg.	10
ex 46	Noci e nocciole, immature o mature, anche sgusciate, macinate o altrimenti smi- nuzzate o preparate in modo semplice.	id.	2
(ex 47-49)	Altre frutta:		
ex 47	fresche:		
	Mele, pere, cotogne:		
	non imballate:		
	nel periodo dal 1º settembre al 30 novembre.		esenti
	nel periodo dal 1º dicembre al 31 agosto	100 kg.	2
	imballate	id.	5
	Albicocche, pesche	id.	2
	Ciliege, visciole	id.	2
	Nespole; frutti di rosa canina, susine salvatiche, nonchè altre frutta a semi o a nocciolo non nominate in tariffa generale	-	ësenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 47 segue)	Lamponi, ribes, uva spina, more selvatiche, mirtilli, bacche di sambuco, coccole di ginepro e altre bacche commestibili, eccettuate le fragole e l'uva orsina	-	esenti
	Fragole, importate in pacchi postali di peso fino a 5 chilogrammi inclusi- vamente		esenti
ex 48	seccate al forno o altrimenti (anche tagliate in pezzi o mondate):  Mele e pere, compresi gli avanzi utilizzabili	100 kg.	4
	Albicocche, pesche	id.'	4
	Altre frutta (escluse le prugne d'ogni sorta) seccate al forno o altrimenti.	id.	4
49	macinate, schiacciate, ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate, anche salate, cotte senza zucchero (marmellata senza aggiunta di zucchero) o pre- parate in altro modo semplice; fer-	,	
	mentate	id.	4
ex 51	Aranci, freschi	id.	3.25
	Limoni, freschi		esenti
	Cedri, aranci amari, melagranc, fichi, anche fichi d'India, mandorle, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno non spe- cialmente nominate in tariffa gene- rale, freschi	100 kg.	2

Numero della tariffa- generale tedesca	- Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 52	Fichi secchi	100 kg.	8
ex 54	Mandorle, secche (con o senza guscio)	iđ.	4
	Aranci amari (esclusi quelli indicati al nu- mero 57), melagrane, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno non special- mente nominate in tariffa generale,	.,	
	secchi	id.	10
<b>ex</b> 55	Carrube, anche macinate	id	1
	Castagne commestibili (marroni), anche sbuc- ciate; pignoli, maturi (secchi); pignoli, maturi e immaturi, sgusciati	iđ.	. 3
	Castagne commestibili, pignoli, macinati o altrimenti frantumati	id.	4
56	Limoni tagliati in pezzi o sbucciati, impor- tati in acqua di mare o in acqua sa- lata	id.	4;
<b>ex</b> 57	Aranci amari, immaturi (verdi o gialli, sbuc- ciati o no), anche conservati in acqua salata	id.	2
58	Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze carnose di frutta del genere « citrus », fresche (anche conservate in acqua salata) o secche.	id.	1
	Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze car- nose di frutta del genere « citrus »), macinate; cedri, tagliati in pezzi e importati in acqua di mare o in acqua salata	id.	4

Numero della tarifia generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 59	Sughi di frutta (eccettuato il sugo d'uva) e di piante commestibili, non conte- nenti nè etere nè alcool, non cotti o cotti senza aggiunta di zucchero, an- che sterilizzati:		
	Sugo di limoni, d'aranci amari e d'altre frutta del Mezzogiorno		esenti
	Sughi di frutta, non fermentati	100 kg.	4
	Altri sughi commestibili non nominati qui sopra nè altrove in tariffa gene- nerale	_	esenti
60	Sughi di frutta e di piante per usi indu- striali o medicinali non nominati al- trove in tariffa generale, non conte- nenti ne etere ne alcool, anche con- densati	-	esenti
ex 68	Giunchi, anche tinti, spaccați o tagliati; paglia, tinta o spaccată; radiche di riso; materie vegetali che servono alla fabbricazione di spazzole, di lavori d'intreccio, ecc., non nominate altrove no comprese sotto altri numeri della tariffa generale, anche attorcigliate in corde.		<b>es</b> en <b>ti</b>
ex 71	Coccole, feglie, corolle, petali, fiori, boccioli, erbe, drupe, cortecce, semi, gusci, radiche e altre piante e parti di piante, non nominate altrove in tariffa generale, per usi industriali, anche salati, seccati al forno o altrimenti, tostati, mondati, macinati, o altrimenti frantumati; noccioli e semi di frutta non nominati altrove in tariffa generale, con o senza guscio.		dsenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominasione delle merci	Unità	Dazio '
ex 72	Coccole, foglie, corolle, petali, flori, boccioli, erbe, drupe, cortecce, gusci, semi radiche e altre piante e parti di piante, non nominate altrove in tariffa generale, per usi medicinali, anche salati, seccati al forno o altrimenti, tostati, mondati, macinati o altrimenti frantumati; legni medicinali, anche sminuzzati.	-	esenti
ex 77	Legno d'erica; greggio o in pezzi tagliati.	-	esente
93	Legno di quebraco e altri legni per concia, in tronchi, anche macinati, raspati o altrimenti frantumati	100 kg.	2
94	Sommacco, anche macinato	_	esente
	Algarovilla, babla, dividivi, cupole di ghianda, noci di galla, galle o galloni, mirabolani, vallonea, come pure altre materie per concia non nominate altrove in tariffa generale, anche macinati; catecu bruno e giallo (gambier), gregio o depurato; kino	100 kg.	2
ex 99	Manna (anche mannite)	_	esente
ex 107	Pollame d'ogni sorta e altri animali vola- tili domestici, vivi, escluse le oche.	100 kg.	4
ex 110	Animali volatili domestici:		
	uccisi, anche squartati, non preparati	id.	20
;	lardellati o preparati in altro modo sem- plice	id.	20

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marehi
ex 117	Pesci pro vrati (escluse le aringhe salate intere):		
;	preparati semplicemente all'aceto, all'olio o con droghe	100 kg.	12
125	Animali vivi non nominati altrove in ta- riffa generale	_	esenti
ex 133	Latte sterilizzato	_	esente
ex 135	Formaggio:		
	Stracchino, gorgonsola, fontina e parmi- giano	100 kg.	20
ex 136	Uova di animali volatili domestici, crude o solamente cotte col guscio, anche tinte, dipinte o altrimenti decorate .	id.	3
144	Lana ovina (compresa la lana morta), greg- gia, anche lavata		esente
ex 145	Peli di capra domestica, di lepre, di coni- glio, di bestiame bovino, di porco e simili peli ordinari, tutti questi an- che bolliti		esenti
146	Crino di cavallo (della criniera o della coda), anche bollito	-	esente
147	Piume da letto, anche purgate o preparate (barbe, ecc.)	_	esenti
ex 151	Setole	_	esenti
152	Bozzoli da seta	_	esenti



Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi:
ex 153	Pelli di animali di piccolo e di grosso ta- glio, per la preparazione del cuoio, greggie (fresche, salate, passate alla calce, secche), anche senza pelo (pelli spelate)	· <b>-</b>	esenti
ex 156	Conchiglie greggie (anche con perle) e co- ralli greggii	<b>-</b> ·	esenti
ex 159	Spugne (apugne marine): greggie o soltanto battute preparate (lavate o imbianchité).	<b>-</b>	esenti esenti
ex 160	Altre materie animali greggie, non nominate altrove in tariffa generale, per es., uova diverse da quelle degli animali volatili domestici o della selvaggina pennuta (uova di pesce, fresche, anche fecondate, seme di bachi da seta e altre uova simili), ossi di seppia, scaglie di pesce, uova di formiche, filo di baco da seta per lenze (crini di Firenze), fiele di bue, ambra grigia, castoreo, muschio naturale, zibetto, cantaridi, scarabei maggiaioli.		esenti
163	Riso pulito	100 kg.	4
(ex 166 e 167)	Olii grassi:		,
ex 166	in fusti:		-
	Olio d'oliva, puro	-	esente
	Olii estratti dalle sanse o dalle polpe delle olive mediante l'acqua o il sol- furo di carbonio		esenti
		100.1	0.00.00
	Olio di ricino	100 kg.	<b>2</b> ;

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marshi
	-		
ex 167	in altri recipienti:		
	Olio d'oliva, puro	100 kg.	10
	Olio di ricino in stagnoni pesanti, con-	100 Ag.	10
	tenente e contenuto, almeno 15 chi-		
	logrammi	id.	2
ex - 177	Zucchero di latte	id.	40
ex 180	Vino d'uva, non contenente più di 20°2, in peso di spirito di vino, e mosto fresco d'uva, anche sterilizzati, in fasti o in vagoni-serbatoi:		
	Vino rosso e mosto di vino rosso, da ta-		
	glio, sotto riscontro	id.	15
	riscontro	id.	10
	Vino tipo Marsala	id.	20
	Altri vini, contenenti 14º7, in peso o mono di spirito di vino	id.	20
	Nota: Non saranno ammessi come vino da taglio al dasio ridotto di 15 marchi per 100 chilogrammi che i vini rossi naturali e i mosti di vino rosso che contengono, in peso, almeno 9.5°, e al massimo 20°, d'alcool — oppure, se si tratta di mosto, il suo equivalente in glucosio — e che contengono, inoltrè, alla temperatura di 100 gradi del termometro centigrado, 28 grammi almeno di estratto secco per ogni litro di liquido, in quanto i detti vini e mosti siano effettivamente adoperati per il taglio con l'osservanza delle formatità prescritte, per il riscontro, dal Consiglio federale dell'Impero Germanico.  È considerata come taglio, la mescolanza del vino bianco da tagliare, con una quantità di vino o mosto della qualità qui sopra indicata non eccedente il 60°, di tutta la miscela, come pure la mescolanza del vino rosso da tagliare, con una quantità di vino e mosto non eccedente i 33 1/3°, di tutta la miscela.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marehi
ex 184	Vermut, non contenente più di 20 % in peso di spirito di vino:		
	in fasti	100 kg.	20
	in altri recipienti	id.	30
sx 188	Feccia di vino:		
	secca o in pasta	-	csente
ex 192.	Cascami di riso provenienti dalla mondatura e pulitura del riso, anche macinati, adatti esclusivamente all'alimenta- zione del bestiame	-	esenti
193	Residui solidi della fabbricazione di olii grassi, anche macinati o in panelle (panelle oleose); crusca di mandorle.	_	esenti
ez 200	Paste alimentari (taglierini e altri prodotti, non cotti, di farina, di semolini o di glutine)	100 kg.	10 oltre al dazio de'
202	Dolci e altri prodotti di zuochero non nominati altrove in tariffa generale, compresi i prodotti non cotti ai quali sia stato aggiunto dello zuochero, per es., prodotti preparati con bassorina o adragante, con aggiunta di zuochero; noccioli e semi di frutti, droghe, semi, preparati con zuochero (canditi, glacés).	id.	framento
	Castagne commestibili (marroni), ortaggi, noci, frutti, scorse di frutti del Mezzogiorno, frutti del Mezzogiorno e altre piante o parti di piante, non nominate qui sopra, preparati con succhero (canditi, glaces).	id.	40

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unith	D <b>azio</b> Merakt
211	Mostarda, preparata con mosto, droghe o altri ingredienti	100 kg.	60
213	Sughi di frutta (eccettuato il sugo d'uva) e di piante, non contenenti nè etere nè alcool, con aggiunta di zucchero o di siroppo, o cotti con aggiunta di zuc- chero o di siroppo, comprese le mar- mellate e le gelatine vegetali; sugo di lampone misto ad aceto (Himbee- ressig)	id.	60
ex 216	Frutti (in quanto non siano compresi sotto il n. 215), legumi secchi, castagne commestibili (marroni), ortaggi, semi, scorze di frutti del Mezzogiorno e altre piante e parti di piante (eccetto le droghe e il granturco), preparati per consumi di lusso; salse; capperi.	id.	60
,	Olive, anche conservate nell'aceto, nell'olio o in salamoia	id.	30
219	Generi alimentari e di consumo d'ogni sorta (eccettuate le bevande), in recipienti chiusi ermeticamente:		•
	Conserva di pomodoro; olive, anche con- servate nell'aceto, nell'olio o in sala- moia	id.	30
	Altri prodotti, in quanto per loro natura non siano soggetti a dazi più alti .	id. '	60
ex 224	Ocre, boli, terra di Siena, terra di Verona, greggi; grafite, greggia (in pezzi), macinata o lavata	-	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 225	Pomice e tripoli, greggi, macinati o lavati: in altri recipienti (cioè non in sca- tole, barattoli di vetro o di terra, nè preparati per la vendita al minuto), anche in forma di mattonelle.	1	e <b>s</b> enti
ex 227	Carbonato di calce; calce, calcinata, spenta; fosfato di calce naturale	_	esenti
ex 229	Tufo, pozzolane naturali e artificiali, anche macinati o pestati		esenti
ex 231	Talco, greggio, anche macinato		esente
ex 233	Ardesie in tavole greggie ,	100 kg.	1
234	Pietre (escluse le ardesie e le pietre da la- stricare), come pure lave, porose o compatte, greggie o semplicemente sgrossate, anche segate, ma su non più di tre lati, o in lastre non spac- cate, non segate (tagliate); pietre ma- cinate, non nominate in tariffa gene- rale	· —	esenti
ex 296	Altre terre e materie minerali greggie, non nominate nè comprese altrove in ta- riffa generale, anche calcinate, lavate, macinate o depurate	_	esenti
ex 237	Minerali, anche trattati	_	esenti
ex 240	Asfalto solido	-	esente :
ex 257	Glicerina greggia	_	esente
ex 270	Zolfo, greggio o raffinato, anche polverizzato.	-	esente
	Nota: Il flore di zolfo è compreso sotto il n. ex 270.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unith	Dazio Marekt
275	Acido borico e borace (borato di soda idrato).	_	esenti
279	Acido tartarico	100 kg.	4
	Acido citrico	_	esente
ex 311	Tartaro:		
	greggio	-	esente
	depurato (raffinato) :	100 kg.	4
	Neta: Il tartaro semi-depurato segue il regime del tartaro greggio.		
312	Tartaro emetico e altre preparazioni a base d'antimonio	id.	4
ex 316	Carburo di calcio	id.	3
ex 317	Citrato di calce	_	esente
ex 329	Terra d'ombra, terra di Siena, calcinate, ma- cinate o lavate, secche o in pasta, non miste ad altri colori.	100 kg.	0.25
) x 353	Olii volati'i (essenze) doi frutti del genere « citrus » (essenza d'arancio, di li- mone, di bergamotto, di manda- rino, ecc.)	id.	<b>2</b> 0
<b>368</b>	Fiammiferi di stearina, di cera o di altre simili materie	id.	10
ex 373	Caseina	id.	s i

	·		
Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
384	Estratto di sommacco, puro, non misto ad altre materie	-	esente
	minati in tariffa generale:	100 kg.	4
	solidi	id.	8
ex 385			. , ,
<b>ex 300</b>	Sugo di liquirizia:  con aggiunta di zucchero, di miele, di essenza d'anici, di sale ammoniaco o di altri condimenti o sostanze medicinali, oppure preparato per la vendita al minuto	id.	60
	Seta greggia:		
ex 391	non tinta:		
	non torta o torta a semplice torsione.	_	esente
(ex 396 e 397)	Filusella (cascami di seta):	:	
396	non pettinata	_	esente
ez 397	pettinata :		
!	non tinta		esente
	Nota si sumeri 396 e 397: I cascami di seta tinta sono ammessi in esepzione,		
	, 1		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità.	Dazio Marshi
ex 398	Filati di filusella, semplici o a più capi, an- che torti:		enenti
404			Cadiler
	di seta pura	100 kg.	800
	di seta mista	id.	450
405	Tessuti fitti, non nominati altrove in tariffa generale:		
	di seta pura	iđ.	800
	di seta mista	id.	450
409	Tessuti a maglia o a rete, lavori a maglia o a rete:		
	di seta pura	id.	800
	di seta mista	id.	450
ex 413	Lana ovina (anche lana morta) e peli di ca- pra domostica, di lepre, di coniglio, di bestiame bovino, di porco e simili peli ordinari; tutti questi ravviati, imbianchiti, tinti, anche arricciati	_	esenti
ex 470	Lino e canapa, pettinati	-	esenti
	Filati di canapa e filati di stoppa di canapa:		
ex 475	semplici, greggi:		
	fino al n. 6 inglese	100 kg.	6
	oltre il n. 6 fino al n. 10 inglese	id.	7
	oltre il n. 10 inglese	id.	8

Numero della tariffa generale tedesca	Denomin <b>az</b> ione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 484	Gomene, corde, funicelle e spago (lavori da cordaio non intrecciati, formati unica- mente dal commettaggio delle ansiere [grossi fili elementari che servono alla tabbricazione dei cordami]), an- che imbianchiti o incatramati:		
	della grossezza di 5 millimetri o più	100 kg.	10
	di grossezza superiore a l millimetro ma inferiore a 5 millimetri	īd.	24
<b>5</b> 15	Crino di cavallo (della criniera o della coda), preparato:		
	pettinato, stirato, imbianchito o tinto	-	esente
	crino di cavallo, arricciato, anche misto con altri peli o con materie filamen- tose vegetali	100 kg.	5
ex 527	Calzature di lavori fatti con fili tessili o di feltro, con suola cucite di altre ma- terie:		
	di feltro	id.	50
	di lavori fatti con fili tessili, non special- mente nominati sotto il n. 527, an- che di tessuti impermeabili	id.	65
<b>(5</b> 37 e 538)	Cappelli da uomo, di feltro (esclusi i cap- pelli verniciati):		
537	di feltro di pelo:		
: •	non guarniti	ciasouno	0.50
	guarniti	id.	0.80

Numero della tariffa generale tadesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Mereki
<b>53</b> 8	di feltro di lana:		
}	non guarniti	ciascuno	0, 30
!	guarniti	id.	0.35
	Nets al sumeri 537 e 538: I cappelli di feltro la cui forma e guarnitura non per- mettono di distinguere se si tratti di cap- pelli da uomo o da donna, saranno trattati come cappelli da uomo sotto i numeri 537 e 538 della tariffa generale.		
ex 541	Cappelli di paglia:		
	non guarniti	id.	0, 15
556	Calzature di pelle d'ogni sorta, anche di pelle col pelo o di pelle di pesce o di rettile, con suola non di legna:		
	pesanti più di 1200 grammi il paio	100 kg.	85
	pesanti più di 600 sino a 1200 grammi il paio; anche tomai di pelle d'ogni sorta guarniti internamente di tessuti elastici, senza riguardo al peso	id.	100
•	del peso di 600 grammi o meno il paio.	id.	150
562	Guanti, interamente o in parte di pelle (esclusi i guanti ricoperti o foderati di pelliccia e i guanti imbottiti da scherma)	id.	175
587	Trecce di truciolo:		
	non tinte.~'	id.	1
	tinte	id.	2

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unit <b>à</b>	Dazio Hareki
ex 588	Trecce di paglia:		
	non imbianchite, non tinte	_	esenti
	imbianchite, tinte	100 kg.	8
( <b>5</b> 90 <b>• 59</b> 1)	Lavori da panieraio e altri lavori di in- treccio:		:
<b>59</b> 0	grossolani, greggi o tinti, trattati al mor- dente, verniciati:		
	di verghe di legno coortecciate o no, di canna d'India, di midollo di canna d'India (Peddig) o di truciolo	id.	3
	di altre materie da intreccio	id,	3
591	non grossolani, specialmente i lavori lac- cati, puliti, bronzati, dorati, argentati.	id.	24
ex 596	Scope grossolane, anche in unione con le- gno, canna o ferro non laccati, nè puliti:		
	di materie vegetali o di succedanei di fibre vegetali; scope di bordo e altri oggetti analoghi per pulire	id.	8
	Spazzole grossolane, anche in unione con legno, canna o ferro non laccati nè puliti:	·	
	di materie vegetali o di succedanei di fibre vegetali.	id.	4
ex 597	Scope e spazzole:		,
	grossolane, in unione con legno, canna o ferro laccati o puliti	id.	94

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marski
ex 607	Coralli rossi lavorati (strofinati, levigati, forati):		
	non montati	100 kg.	30
	non montati, infilati su filo di materia teasile o su cordoneini per scopo di imballaggio o di trasporto	id.	60
ex 611	Bottoni stampati di corno o di un impasto di corno e unghia fusi, con o senza gambo	· id.	45
ex 631	Lavori di legno fini (esclusi i bastoni), anche in unione con altre materie, purchè per effetto di questa unione non siano soggetti a dazi più alti:	,	
	lavori di legno scelpiti o intagliati; lavori di legno con sculturo fini; altri lavori fini di legno, non specialmente nominati in tarifia generale  lavori di legno (esclusi le liste e i quadrelli da pavimento) intarsiati, pur-	id.	30
	chè le materie costituenti l'intarsio non li assoggettino a dazi più alti; lavori di legno con pitture fini, do- rati, argentati o bronzati	id.	30
	liste per cornici, dorate, non scolpite nè intagliate	id.	24
	Nota: Le liste per cornici, bronzate o argentate, non scolpite ne intagliate, sono soggette al dazio delle liste per cornici dorate.  Le cornici sono soggette al regime delle liste per cornici.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio · Marchi
ex 646	Bottoni di corozo (avorio vegetale), anche in unione con altre materie, purchè que- sta unione non li assoggetti a dazi più alti	100 kg.	45
ex 674	Libri in tutte le lingue, stampati o mano- scritti, anche con illustrazioni d'ogni sorta nel testo o semplicemente in- serite; carta manoscritta; carta stam- pata, esclusa quella indicata nel ti- tolo undicesimo della tariffa generale; musica; tutti questi lavori, anche ri- legati.		esenti
677	Quadri (dipinti a mano) su tessuti di ma- terie tessili vegetali, su legno, metalli comuni o leghe di metalli comuni, carta o pietra; disegni, anche rile- gati o incollati su carta, cartone, tes- suti, ecc.	· .	esenti
680	Pietre (escluse l'ardesia e le pietre da la- stricare), come pure lave porose o compatte, segate su più di tre lati e greggie o semplicemente sgrossate sui lati non segati	100 kg.	0.25
(ex 682 e 683)	Lastre:	,	
ex 682	segate (tagliate) o spaccate, non levigate, nè piallate, pulite o smaltate:		
	di alabastro, di marmo, di serpentino.	id.	2.50
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lave porose o compatte	id.	3
•	di altre pietre (escluse la pietra calcare suscettibile di pulitura, l'ardesia e la mica)	id.	2.5(
	centimetri vanno classificate sotto il n. 680.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio March
ex 683	levigate, piallate, pulite o smaltate:		
02 000	di alabastro, di marmo, di serpentino.	100 kg.	10
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietro dure	id.	10
(ex 685 e 686)	Lavori da scalpellino, non levigati, non pial- lati, anche in unione con legno o ferro non laccati nè puliti, esclusi quelli di pietra calcare suscettibile di pulitura:	•	
ex 685	semplici, non profilati, nè torniti, nè or- nati:		
	d'alabastro, di marmo, di serpentino .	id.	2,50
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lave porose o compatte	id.	1
	di altre pietre (esclusa l'ardesia)	id.	1
ex 686	profilati, del tutto o in parte torniti o or- nati:		
	d'alabastro, di marmo, di serpentino .	id.	3
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietro dure; di lavo porose o	-	
	compatte	id.	2.50
	di altre pietre (esclusa l'ardesia)	id.	2
ex 687	Lavori da scalpellino, levigati, piallati, pu- liti o dorati, anche in unione col le- gno e col ferro:		
	d'alabastro, di marmo, di serpentino	id.	10
	di granito, di porfido, di sienite o di si- mili pietre dure	id.	10

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione del <del>le</del> merci	Unità.	Dazio Marehi
689	Lavori del tutto o in parte di lava porosa o compatta, purchè l'unione con al- tre materie nen li asseggetti a dazi più alti	100 kg.	200
690	Statue di marmo o d'altre pietre	-	esenti
	Lavori da scultore d'ogni altra sorta, di pie- tre d'ogni specie, in quanto siano og- getti artistici, compresi i lavori pun- teggiati		esen <b>ti</b>
ex 691	Lavori di pietra, non compresi in altri nu- meri della tariffa generale:  non uniti con altre materie o uniti sol- tanto col legno o col ferro, eccettuati		
	gli oggetti di lusso: di alabastro, di marmo, di serpentino.	100 kg.	. 10
	di gradito, di porfido, di sicuite o di simili pietre dure	id.	10
730 e 731)	Lavori di terraglia, di grès fine, di pasta argillosa fine, non nominati altrove in tariffa generale:		•
730	a un colore	id.	. 8
, <b>≖</b> 731	a più colori, anche con intonaco lustro o metallico:		
	diversi dai vast d'orramento, dalle figure e altri simili oggetti di lusso	id.	16
ex 738	Tubetti e verghette di vetro, senza distin- zione di colore, usati nella fabbrica- zione delle perle e dei vetri artistici.	id.	. 3

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unit <b>à</b>	Dazio Marchi
ex 737	Vetro cavo:  non stampato, nè arrotato, pulito, levi-		
	gato, tagliato, inciso al mordente, o fregiato con disegni: colorato o bianco opaco, anche placcato con vetro colorato o bianco opaco .	100 kg.	15
<b>7</b> 59	Lastrine di vetro; perle di vetro, perline di vetro forate e scaglie di vetro anche infilate su fili di materie tessili, uni- camente a scopo di imballaggio e di trasporto; gocciole di vetro (lacrime di vetro, lacrime bataviche); granelli di vetro (palline di vetro, goccie di vetro massicce):		
	bianchi o colorati	id.	2
	dipinti, dorati o argentati	id.	15
ex 760	Coralli falsi di vetro, non montati, anche infilati su fili di materie tessili, uni- camente a scopo di imballaggio e di trasporto:		
	greggi	id.	15
ex 761	Perle di vetro, vetrificazioni imitanti le pie- tre preziose, pietre da gioielli di ve- tro e coralli falsi di vetro, cuciti o infilati su fili di materie tessili, cor- doncini o fili metallici e adoperabili		:
	senz'altro come ornamento	id.	60
ex 764	Dipinti su vetro; mosaici di vetro	id.	25
			•

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marehi
ex 767	Lavori di vetro o di smalto in unione con altre materie, in quanto non siano specialmente nominati in tariffa ge- nerale o per la loro unione con altre materie non vadano soggetti a dazi più alti:		
₹. •	dipinti, dorati, argentati o fregiati di di- segni a colori applicati a freddo o fissati a fuoco	100 kg.	24
;	altri	iđ.	24
ex 769	Ceneri d'orefice (cascami della lavorazione dell'oro)	_	esenti
ex 772	Ceneri d'orefice (cascami della lavorazione dell'argento)	_	esenti
ox 942	Strumenti musicali a fiato:		
	strumenti d'ottone, flauti, clarini, ocarine.	100 kg.	20
ex 944	Armoniche a mantice	id.	20

i

## TARIFFA B

## DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in ore
	Dime and a constant		
ex 4 ( a)	Birra scura, preparata alla bavarese: in botti o caratelli	ettolitro	<b>3</b>
) ") b)	in bottiglie	cento	3
,	_	001110	Ü
ex 9.	Olii volatili e essenze·		
d)	dimenta	chilogr.	7.50
e)	non nominati	id.	3
ex 31	Acidi :		
g)	fenico	100 kg.	10
ex i)	gallico e tannico:		
	2. puri	id.	10
q)	tartarico	iđ:	10
ex r)	non nominati, eccettuati gli acidi citrico e lattico.	id.	10
ex 33	Potassa caustica	id.	. 2
34	Alcaloidi:		
<i>a</i> )	sali di chinina	chilogr.	5
<b>b</b> )	non nominati e loro sali	iđ.	5
ex 35	Ossidi:		
a)	di alluminio idrato (allumina pura)	100 kg.	4
·	Nota: È compresa sotto il n. 35 a) l'al- lumina gelatiuosa.		
e)	di zinco·	id.·	5

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unith	Dazio Lire in ore
ex 36	Acetati e piroligniti:		
er <i>v</i> )	acetati di barite, di calca, di potassa a di	100 kg.	4
ex 37	Carbonati:		
e)	di soda	id.	0.50
ex 40	Nitrati:		·
a)	d'argento	chilogr.	5
ex 43	Solfati:	,	
c)	di barite	100 kg.	1
g)	di potassa	<del>-</del>	esente
46	Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione).	100 kg.	80
50	Bromo e iodio	-	eșenti
56	Salicilati, esclusi quelli d'alcaloidi	100 kg.	80
ex 58	Ceresina, pura o mista a paraffina	id.	8
ex 59	Prodotti chimici non nominati:		·
	l. glicerina, greggia e raffinata; ossalato (biossalato) di potassa; sali di stronziana; cianuro di potassio; solfuro di potassio e di sodio; solfuro d'arsenico (orpimento) giallo e rosso, non in polvere; cromuto e bicromato di potassa e di soda; sale di stagno; albumina pura; sali di cadmio; ossido di rame; preparazioni disincrostanti per caldaie; ossido d'antimonio; benzoati; brillantina per apparecchio di tessuti; citrato di ferro; fegato di zolfo; fosfati; manganati: mastice composto d'olio di noce o di lino e di ossido o		

Numero della tariffa generale italiana	<b>Deno</b> minazione delle meroi	Unità	Dazio
ex 59 (Segué)	carbonato di piombo; mastice com- posto di resina, cera e cora, adope- rato per attaccare marmi o altre ma- terie simili o per spalmare i turac- cioli delle bottiglie	100 kg.	4
	rati di soda e di potassa e dei sali di antimonio	id.	10
ex 61	Cartucce, capsule e micce:		
d)	capsule	id.	<b>22</b> 0
ex 66	Canfora:	, i	
<i>b</i> )	raffinata	id.	25
ex <b>6</b> 9	Cotone e ovatta, antisettici; pepsina pura; estratto di luppolo; terpina	id.	10
ex 70	Olio canforato	id.	. 10
77	Prussiato di potassa giallo e rosso	_	esenti
78	Colori derivati dal catrame e da altre se- stanze bituminose:		
a)	in istato secco	_	esenti
<b>b</b> )	in pasta o liquidi	-	esenti
	Nota: I colori derivati dal catrame mediante l'acido gallico, lo zolfo o i solfuri sono compresi nel n. 78 a) e.b).  I colori derivati dal catrame saranno aminessi in esenzione, quand'anche contengano sostanze (p. es. cloruro di sodio in proporzione di 50 per cento al massimo, acido acetico, destrina, ecc.) la cui aggiunta abbia solamente lo scopo di indebolirne o renderne stabile il tono di timta o di impedirne la precipitazione nel bagno, oppure di dare al colore altre proprietà simili aventi per affette di renderlo più adatto al suo uso.	-	

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
79	Estratti coloranti di legni da tinta e di al- tre specie tintoria di qualsiasi sorta.	100 kg.	16
<b>85</b>	Colori in mattonelle, in polvere o di qual- siasi altra sorta, comprese le lacche color anilina	iđ.	16
•	Nota: Per lacche color anilina si inten- dono le combinazioni dell'anilina con allu- mina, ossido di stagno, di piombo o di ferro, senza alcuna aggiunta d'olio minerale nè d'alcool, allo stato secco o umido in pasta.		
ex 81	Vernici:		
ex b)	senza spirito:		
•	2. altre	· id.	20
82	Lapis:	· m,	
a)	di pastelli colorati senza guaina e tutti		
	quelli con guaina lucidata o verni- ciata, non bianca	id.	100
b)	altri	id.	50
83	Inchiostri :		
a)	da stampa	id.	12
<b>b</b> )	altri	id.	15
ex 65	Felpe di lino di qualsiasi sorta	id.	100
ex 103	Oggetti cuciti di materie tessili della cate- goria V:		
ex a)	sacchi, biancheria da letto e da tavola, asciugamani, tende semplicemente or- late e oggetti simili di lino	_	Dazio del tessuto con l'aumento di 10 per cento.

Numero della tariffa generale italiana	Denomin <b>azione delle merc</b> i	Unità	Dazio Lire in ere
108	Filati di cotone da cucire, avvolti su roc- chetti, in gomitoli o altrimenti pre- parati per la vendita al minuto	100 kg.	110
115	Tessuti di cotone stampati	_	Dazio del tessuto im- bianchito con l'ac mento di lire 70 : quintale.
ex 120 c)	Tessuti di cotone smerigliati	100 kg.	45
ex 121	Velluti di cotone:		
ex b)	fini (velvets):		
•	3. tinti	id.	190
	4. stampati	id.	, 235
ex 122	Maglie di cotone, esclusi le calze e i guanti:		
ex a)	semplici	id.	150
ex b)	foggiate	-	Dazio delle meglio semplici con l'au-
	Nota: Nella classificazione delle maglie comprese sotto il n. ex 122 a) e b), le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura non potranno essere tenute in conto che per l'applicazione della sopratassa di cucitura.  Le maglie foggiate comprese sotto il n. ex 122 b) non sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a compiere l'oggetto.		mento di 50 per cento
ax 128 a)	Tessuti di cetone misti:  con seta in misura inferiore a 12 per cento	_	Daziosecondo la qua- lità del tesuto con l'aumento di lire 40 il quintale.

			<u> </u>
Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in ore
b)	con lana in misuna inferiore a 50 per cento.	;	Dazio secondo la qua- l tà del tessuto con l'aumento di lire 20 il quintale.
ez <del>12</del> 9	Oggetti cuciti di materie tessili della cate- tegoria VI:	. •	
c) `	altri		Daglo del temuto con llaumente di 40 per cento.
137	Filați di lana pețtinata, ritorti	. <del>→</del> :	Dezio del disti som- plici con l'aumento di lire 17 il quis-
ex 138	Tessuti di lana:		tale.
a)	scardassata, che pesano per ogni metro quadrato:	•	
	1. 300 grammi o meno	100 kg.	185
	2. più di 300, fino a 500 grammi	id.	1,60
	3. più di 500 grammi	id.	1,40
b)	pettinata, che pesano per ogni metro qua- drato :		
	l. 200 grammi o meno	id.	250
	2. più di 200, fino a 500 grammi	id.	220
	3. più di 500 grammi	id.	190
c)	stampati	-	Dagio del tessuto se- condo la specie, con l'aumento di lire
ex 139	Feltri:		-80 il quintale.
b)	della grossezza di oltre tre millimetri .	100 kg.	120
ex 143	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, compresi i tappeti da pavi- mento nei quali prodominano in peso altre materie tessili non seriche	id	100

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merei	: Unità	Dazio Lire in ere
ex 144	Maglie di materie tessili della categoria VII, escluse le calze e i guanti:		
ex a)	semplici	100 kg.	<b>22</b> 0
ex b)	Nota: Nella classificazione delle maglie comprese sotto il n. ex 144 a) e b), le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura non potranno esserc tenute in conte che per l'applicazione della sopratassa di cucitura.  Le maglie foggiate comprese, sotto il n. ex 144 b) non sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a compiere l'oggetto.	-	Dario delle maglie semplici con l'an- mento di 50 per cento.
146	Galloni e nastri, di materie tessili della ca- tegoria VII.	100 kg.	<b>94</b> 0
147	Passamani, di materie tessili della categoria VII	id.	220
150	Oggetti cuciti, di materie tessili della categoria VII  Note — 1. Gli scialli, le sciarpe e gli scialletti (fichus) di lama, tessuti o a maglia, stampati o no, guarniti di frangie di materia tessile mistà di seta, e nelle quali la seta entri in proporzione inferiore a 12 per cento, se le frangie rappresentano nel prodotto compiuto la materia tessile più fortemente tassata, pagheranno il danio stabilito per le frangie, secondo la materia dominante in peso, con l'aumente di una lira il chilogramma.	. <del>-</del>	Dazio del tassuto con l'aumento di 35 per cento.

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unit <b>à</b>	Dazio
	2. La sopratassa per la semplice cucitura degli scialli, delle sciarpe e degli scialletti (fchus) di lana, tessuti o a maglia, stampati o no, con o senza frangie, e altresi la sopratassa di cucitura per le coperte di lana semplicemente orlate, sono fissate a 20 per cento.  I tappeti in pozza destinati a essere venduti a misura non sono soggetti a sopratassa di cucitura, quand'anche le estremità sicno cucite per evitare la sfilacciatura del tessuto.  I a sopratassa di cucitura per i tappeti di lana fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati lungo i due lati sprovvisti di vivagno. è fissata a 10 per cento. Negli altri casi i tappeti di lana semplicemente orlati sono soggetti, per la cucitura, alla sopratassa di 20 per cento.  3. Gli scialli, le sciarpe e gli scialletti (fichus) di tessuto di lana, neri, non ricamati, con frangie di seta, o ricamati, anche in seta, in un solo angolo, con o senza frangie di seta, saranno sottoposti al trattamento del tessuto, secondo la specie, con l'aumento di 25 per cento. Questi oggetti saranno esentati dalla sopratassa di cucitura.  4. Gli abiti per uomini e per ragazzi e i mantelli e le giacchette per donna, di lana, saranno sottoposti al trattamento della maferia più fortemente tassata, nel caso in cui questa rappresenti più di un decimo della superficie totale dell'oggetto cucito.  Se due o più parti delle materie più fortemente tassate rappresentano, nel lero insieme, più di 10 per cento della detta superficie, l'oggetto pagherà un dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazio corrispondente entrano nella composizione dell'oggetto.		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ere
ex 157	Tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno di 12 e non più di 50 per cento:		
<b>b</b> )	colorati:		
	l. lisci	chilogr.	5
	2. operati	id.	8
ex 159	Tessuti di seta o di filusella, ricamati:		
<b>b</b> )	a punto passato	-	Dazio del tessuto con l'aumento di lire 3 il chilogramma.
ex 160	Velluti e felpe, di seta o di filusella:	·	
<b>a</b> )	lisci.	chilogr.	9
161	Velluti misti nei quali la seta e la filusella entrano nella misura di non meno di 12 e non più di 50 per cento:		
a)	liaci	id.	7
<i>b</i> )	operati	id.	10
ex 164	Galloni e nastri di seta o di filusella miste con altre materie tessili, contenenti non meno di 12 ne più di 50 per cento di seta o di filusella	-	Dazio del tessuto con l'aumento di lire s il chilogramma.
3 165 3	Passamani di materie tessili della categoria VIII.	<del>-</del> .	Dazio dei nastri.

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ere
168	Oggetti cuciti, di materie tessili della cate- goria VIII:		-
<b>a)</b>	scialletti, sciarpe e fazzoletti (cache-nes), neri o colorati, di tessuti di seta o di filusella operati o no, orlati o guar- niti di frangie	_	Dazio del tessuto con l'aumento di 30 per cento.
b)	altri	-	Dazio del tessuto con l'aumento di 40 per cento.
ex 176	Mobili e parti di mobili greggi o finiti:		
ex a)	mon imbottiti:		
	2. altri di legno comune	100 kg.	. 13
	Nets: I mobili non imbottiti, di legno comune non curvato, si classificano sotto il n. 176 a) 2, anche se sono torniti, impiallacciati di legno comune, traforati, o con ornamenti impressi od ottenuti con la macchina a scanalare e cemmisti a intrecci di paglia, canna d'India e materie simili, purche non siano intagliati. Sono pure compresi sotto lo stesso n. 176 a) 2 i mobili non imbottiti, di legno comune non curvato, con accessori usuali e non ornamentali di metalli comuni, anche nichelati.		· ·
	3. di legno da ebenisti	id.	<b>5⊕</b> ·
	4. impiallacciati, intagliati o intarsiati.	id.	50
ex 177	Cornici e liste di legno per cornici:		
b)	verniciate, dorate o argentate	id.	60

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
\			***
178	Utensili e lavori diversi di legno comune:		
a)	greggi	100 kg.	8
, <b>)</b>	puliti o dipinti.  Nota: Le pale, le forche, i rastrelli, i piatti, i cucchiai, le scodelle e altri oggetti. d'uso domestico, i manichi d'utensili e di strumenti, con o senza ghiera, gli zoccoli comuni di legno e gli oggetti da disegno (tavole, regoli e simili) sono compresi nel n. 178 a) e b), secondo la natura del lavoro.  Gli oggetti compresi nel n. 178, vi sono ammessi anche se siano guarniti di ferramenta, di cerchi o d'altri accessori di metallo comune.	,id.	13
<b>1779</b>	Mercerie di legno.  Neta: I bottoni di ogni specie, di legno, sono classificati fra i lavori di legno, secondo la natura del lavoro.  I bottoni di corozo e le cannucce da pipa, di ogni sorta, di legno con bocchini d'osso, di corno o di legno, seguono il regime delle mercerie di legno.	id.	50
180	Balocchi di legno	id.	60
ex 182	Vetture da strade comuni:		• .
ex a)	velocipedi, non a motore:		
	l. a due ruote	ciascuno	35
**	2. a tre ruote	id.	42
	3. parti staccate di velocipedi	100 kg.	100
	Nota: I telai di velocipedi sono soggetti allo stesso dazio dei velocipedi completi.  Le parti di ferro e di acciaio greggio sono ammesse al trattamento dei lavori di ferro e d'acciaio secondo la specie.	5	,

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Uniță	Dazio Lire in ere
1			<u> </u>
ex 185	Lavori da panieraio e da stoiaio:		
. b)	fini	100 kg.	30
	Nota: Sono compresi sotto il n. 185 b) i lavori da panieraio fini anche se guarniti dei loro accessori usuali, senza carattere ornamentale, di metallo comune, anche nichelato, come pure i lavori da panieraio fini in unione con paglia, libro, rafia, sparto, giunchi, foglie di palma, laccioli, cordoncini e altri lavori di materie tessili, purchè non siano guarniti all'interno, nè foderati o imbottiti di queste materie tessili.		
ex 190	Pasta di legno:		
a)	cellulosa	_	esente
ex 191	Carta:	,	!
	bianca o tinta in pasta:		
ex a)	- , ,	100 5-	10.50
	l. non rigata, d'ogni qualità	100 kg.	12.50
<i>b</i> )	colorita, dorata o dipinta e da parati (com- presa la carta imbiancata per lito- grafia o fotografia)	' id.	40
ex d)	da involti, di pasta di legno meccanica, cotta a vapore (legno cotto), di color bruno naturale, anche lisciata in qual- siasi modo su una o su entrambe le facce (esclusa la carta in rotoli).	id.	5
er <b>d</b> )	da affilare, da dirugginire, da pulire e		
<b>⊕</b>	carta-ardesia.	id.	. 8
193	Stampe, litografie e cartelli, comprese le cromolitografie	id.	75

		1	<del></del>
Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Uni <b>tà</b>	Dazio Lire la ere
ex 194	Cartoni:		
<b>b</b> )	flai	_	Regime della carta, secondo la qualità
	Neta: I cartoni rifilati agli orli, in forma rettangolare, sono compresi sotto il n. 194.		
195	Lavori di carta • di cartone:		
<i>a</i> )	tubetti e rocchetti per la filatura e la tes- situra	100 kg.	<b>30</b> :
<i>b</i> )	non nominati:		
	<ol> <li>cartoni tagliati in pezzi o piegati per servire alla fabbricazione di lavori di</li> </ol>		
	cartone	_	Dasio dei cartoni cos l'aumento di lire 11 il quintale.
	2. bottoni di cartapesta o di materie simili	100 kg.	50
	3. altri	id.	70
	Neta: Sono compresi fra i lavori di carta e di cartone, gli oggetti di carta e di cartone, con accessori di altre materio, che il repertorio attualmente in vigore rimanda al n. 195, come pure la biancheria di carta, anche con imitazioni di cucitura ottenute mediante impressione a secco, e ricoperta. su una o su entrambe le facce, di tessuto di cotome, purchè il tessuto non raggiunga il 50 per cento del peso totale.		
ex 196	Lib <del>ri</del> :		
ex a)	stampati:		
	ex l. con testo misto (italiano e altra lingua), scielti o semplicemente le- gati		esenti

Dazio
esenti
20
esente
20
•
70
90
125
100
_

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unit <b>à</b>	Dazio Lire ia ore
- 011	Ohio		
ex 211	Ghisa:		
ez c)	lavorata in getti piallati, torniti o in altro medo lavorati:		
	<ul> <li>l. in oggetti per mobili, per ornament</li> <li>o per arnesi domestici i</li> </ul>	100 kg.	10
	ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di peso inferiore a 500 grammi	id.	7
٠	Nota: Gli oggetti di ghisa lavorata, considerati sotto il n. 211 c) 2, possono essere spalmati con colore di fondo (couleur d'apprét) o incatramati senza subire per questa preparazione un aumento di dazio.	<i>.</i>	\ <del>-</del>
ex d)	lavorata in getti con guarnizioni d'altro metallo, stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati, laccati, ecc.:		
	<ol> <li>in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici:</li> </ol>		
<i>:•</i>	a) lampade e loro parti, di ghisa gettata, con o senza guarnizioni o ornamenti di zinco, stagnate, amal- tate, nichelate, verniciate, ossidate,		·
	laccate	id.	15
	b) altri	id.	18
	ex 2, in altri oggetti, esclusi quelli di peso inferiore a 500 grammi	id.	12
213	Ferro e acciaio:		
a)	laminati o battuti in verghe, spranghe o barre sagomate di sezione qualunque:		
	l, non aventi in sezione alcun diame- tro e lato di 7 millimetri o meno .	id.	6

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Daxio Lire ta ere
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 7 millimetri o meno, ma più di 5 millimetri	100 kg.	7
b)	tirati in fili:		
	l. aventi un diametro di 5 millimetri o meno, ma più di 1 milimetro e mezzo	đ.	< 11
	2. aventi un diametro di 1 millimetro e mezzo o meno.	id.	15
<b>ø</b> )	in lamiere della grossesza:		
	l. di 4 millimetri e più	id.	7
	2. di meno di 4 millimetri e più di millimetri 1 e mezzo	id.	10
	3. di millimetri le mezzo e meno	id.	12
	Nota: In case di dubbio, la grossexza delle lamiere sarà stabilità constatando il peso preciso e la superficie loro. Dal peso e della superficie si dedurrà allora la grossezza della lamiera prendendo per base un peso specifico di 7,8, cioè un peso di 7,8 chilogrammi per metro quadrato di una lamiera di un millimetrò di grossezza.		
216	Ferro e acciaio in tubi, di lamiera della grossezza:		
<i>a</i> )	di 4 millimetri e più	id.	12
<b>b</b> )	di meno di 4 millimetri e più di milli- metri l e mezzo.	id.	14
c)	di millimetri l e mezzo e meno	iđ.	17
	•	•	

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire ta ere
ex 217	Ferro e acciaio fucinati o gettati, in lavori greggi, pesanti:		
a)	50 chilogrammi e più	100 kg.	9
ex b)	meno di 50, ma più di 5 chilogrammi .	id.	12
ex 218	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione (esclusi i cordami di fili di ferro o d'acciaio e i chiodi di ferro o d'acciaio), in lavori:		
ex a)	fatti principalmente con ferri e acciai grossi:		
	ex 2. in oggetti piallati, limati, torniti, bucati, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie	id.	13.25
	Nota: Saranno considerati come lavori fatti principalmente con ferri o acciai grossi i lavori fatti nella massima parte con ferri o acciai fucinati o gettati di peso superiore a 25 chilogrammi, e i lavori fatti nella massima parte con ferri o acciai laminati o trafilati che non presentano in sezione alcun lato o diametro di 7 millimetri o meno.		
<b>ex b</b> )	fatti principalmente con ferri o acciai pio- coli:		,
:	ex 2 in oggetti piallati, limati, torniti, bucati, ecc. su tutta o larga parte della loro superficie:		
	a) vasellame (padelle e simili) di la- miera soltanto pulito nell'interno.	id.	16.50
	b) altri	id.	17. 25
. •	•		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
	ex 3 stagnati, piombati, zincati, laccati e verniciati	100 kg.	17.25
	ex 4. ossidati, smaltati, nichelati, guarniti d'altri metalli, o congiunti a vetro o prodotti ceramici (esclusi gli utensili d'uso domestico e il vasellame, di ferro smaltato)  Nota: I lavori che il repertorio attualmente in vigore rimanda espressamente alla rubrica del « Ferro e acciaio di seconda fabbricazione », quando sono bruniti in tutto o in parte, si classificano come quelli nichelati. È fatta eccezione a questa regola per le casse-forti e i forzieri, i quali seguono il regime del n. 218 a) 2 e b) 2, anche se hanno accessori usuali, ma senza carattere ornamentale, bruniti.	id.	30
ex 222	Utensili e strumenti usuali per arti e me- stieri, in ghisa, ferro o acciaio:		•
ex a)	comuni:		
	ex 2, macchine-utensili per la lavora- zione del legno e dei metalli, del peso di più di 50 fino a 300 chilo-		
	grammi, anche con parti brunite.  3. altri	id.	14
·	Nota: Sono considerati come utensili e strumenti comuni i seguenti:  Accette, aratri, ascie, attrezzi ordinari di agricoltura in genere, badili, bicorni, biette, barletti, cazzuole, coti, cunei, efpici, filiere, forche, graffietti, leve, mannaie, martelli, morse da fabbri, pale, pali, picconi, piccozze, rastrelli, sarchielli, scuri, tanaglie, vomeri, ecc.  Gli utensili e strumenti della specie, bruniti, sono assimilati agli utensili e strumenti smaltati, laccati o ossidati e sono classificati sotto il n. 223 a) 1.	id.	13

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
<i>b</i> )	fini :		
·	l. smaltati, laccati, ossidati o bruniti.	100 kg.	22
	<ol> <li>altri, anche puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, sta- gnati, o guarniti di altri metalli.</li> </ol>	id.	17
;	- macchine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di 50 chilogrammi o meno, anche con parti brunite  Nota: Sono considerati come utensili e strumenti fini i seguenti:	id.	16
	Binde, bilance a bilico, brunitoi, bu- lini, cacciaviti, compositoi, copia-lettere, ce- soie, falci, falciole, forbici, fucine portatili, coni o punzoni; ferri non nominati da cal- zolai, doratori, falegnami, fabbri, maniscal- chi, parrucchieri, stampatori e altri artigiani; ferri da stirare e da crespare, incastri, lame da seghe, lesine, licciaiole, linguette o ferri da pialle, lisciatoi, pettini, pialle, pinze, pun- zoni, punteruoli, roncoli, raschiatoi, saette per succhielli e trapani, scalpelli, seghe, sgorbie, spatole, stampi, succhielli, trivelle, trivelline, timbri, torchietti per timbri e punzoni, torni da orologiaio, trapani a mano, verrine, ecc.		
<i>c</i> )	lime e raspe, aventi, non compreso il co- dolo, una lunghezza:		
	l. di più di 30 centimetri . ,	id.	13
	2, di 15 fino a 30 centimetri	id.	15
	3. inferiore a 15 centimetri	id.	20

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle m <del>erci</del>	Unità	Dazio Lire in ere
ex 223	Catene da orologi; fibbie, ditali e fermagli; catenelle e anelli per chiavi; armature, serrature, guarnizioni e fermagli per sacche e per portamonete; tutti questi oggetti di ferro o di acciaio, bruniti	100 kg.	80
224	Aghi e spilli	id.	80
ex 225	Rame, ottone e bronzo:		
ex d)	in fili aventi un diametro superiore a mezzo millimetro	id.	20
h)	in lavori ornamentali, non dorati, ne ar- gentati	id.	75
ex f)	dorati o argentati:		
	3. in altri lavori	id.	120
	Neta: Sono compresi sotto il n. 225 i) 3 gli oggetti della specie, anche placcati d'oro o argento, in quanto il repertorio in vigore non li assimili espressamente agli oggetti d'oro o d'argento, o alle mercerie.		·
ex I)	in lavori non nominati, escluse le viti e le chiavarde a vite	id.	30
ex 228	Piombo e sue leghe con l'antimonio:		
ď)	in caratteri da stampa	ſđ.	18
ex 230	Zinco:		
b)	in lamiere e fogli	id.	4

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in ore
c)	in lavori:		
,	l. dorati o argentati	100 kg.	58
	2. non dorati nè argentati, con ornati o vernici di qualsiasi sorta	id.	12
	3, non nominati	id.	12
	Neta: I lavori della specie nichelati sono compresi sotto il n. 230 c) 2.		
ex 238	Caldaie per macchine:		
ex a)	multitubulari, con tubi di ferro o di ghisa.	id.	14
<i>b</i> )	non multitubulari	id.	12
239	Maochine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli (seghe, pialle, torni, filettatrici, trapani, ecc.) di pese superiore a 300 chilogrammi	id.	9
ex 240	Macchine:		
ex a)	a vapore •		
	l. fisse, senza caldaia	iđ.	12
	ex 2. semifisse, con caldaie annesse, motori ad aria calda, ad aria com- pressa, a gas, a petrolio (comprese le		
	motrici rotative): di peso anperiore a 300 chilogrammi.	id.	12
f)	agrarie di ogni sorte	id.	9
Ã)	per la tessitura e telai da tessere	id.	ю

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione della merci	Uniță	Dazio
j)	da cucire :		
	l. con sostegni	100 kg.	25
	2. senza sostegni	id.	25
ex 7)	macchine per frantumare o polverizzare pietre, minerali, ossa, ecc.; argani di ghisa e ferro; grù meccaniche, non idrauliche; cavalletti per alzare vagoni, ecc.; macchine centrifughe per la fabbricazione dello zucchero; freni automatici (ad aria compressa, a vuoto, ecc.); laminatoi; macchine per cilindrare. eccettuate quelle por cilindrare tessuti; macchine congelatrici; macchine per la fabbricazione delle acque gassose; macchine tagliacarta; macchine per la fabbricazione dei laterizi; macchine per lavare e e stirare la biancheria; macchine per legare libri; macchine pneumatiche per uso industriale; macchine per pulire; ventilatori con meccanismo: macchine per traforare la carta; macchine per tingére i filati; macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta e delle paste per fare la carta.	id.	10
ex 241	Parti staccate di macchine:	<u>.</u>	
ex c)	altre, all'infuori di quelle di macchine dinamo-elettriche e di macchine da cucire, in quanto si tratti di parti d'una macchina nominata nel pre- sente trattato.	id.	11
242	Apparecchi di rame o di altri materiali, per riscaldare, raffinare, distidare, ecc.	id,	. 18

	·	<del> </del>	<del></del>
Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ere
243	Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, ecc.:		
<i>a</i> )	costruiti in rame, ottone, bronzo o acciaio:	ļ	
	1. muniti di cannocchiali o microscopi o di aste o circoli graduati; cannoc- chiali terrestri, moriocoli e binocoli, lenti sciolte e chiuse in armatura	100 kg.	30
	2. non muniti di alcun istrumento ot- tico, nè di aste o circoli graduati .	id.	30
<b>b</b> )	d'ogni specie nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro.	id.	30
ex 246	Oro:		
c)	battuto in fogli (senza difalcare il peso della carta	i chilogr.	18
ex 247	Argento:		
d)	battuto in fogli (senza difalcare il peso della carta)	id.	5
248	Oreficeria e vasellame d'oro	ettogr.	14
249	Lavori d'argento, anche dorati, o argenteria.	chilogr.	9
	Nota: I lavori d'argento placcati in oro sono classificati come lavori d'argento do- rati e non come lavori d'oro.		
<b>2</b> 50	Gioielli :	İ	
a) ,	d'oro:		•
	l. catene	. ettogr.	2
	2. altri	id.	6
<b>b</b> )	d'argento, anche dorati	chilogr.	10
-, •		ATTOR	••

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in ere
ex 264	Fornimenti d'orologi da tavola e da muro.	100 kg.	50
ex 255	Pietre preziose lavorate:		
ew b)	agate e onici	chilogr.	9
ex 261	Pietre, terre e minerali non metallici:		
ew a)	pietre litografiche	· —	esenti
<b>27</b> 0	Terraglie e lavori di pasta bianca	٠	
<i>a</i> )	bianchi	100 kg.	16
<b>b</b> )	variamente colorati o dipinti, dorati o al- trimenti decorati	id.	25
	Nete: Le terraglie o lavori di pasta bianca, colorati a fondo unito o con semplici linea, righe o cerchi d'un sol colore (esclusi l'oro e l'argento) non sono considerati come oggetti decorati e sono compresi sotto il n. 270 a).		
<b>27</b> 1	Porcellane:		
<b>a</b> )	bianche	id.	16
<b>b</b> )	colorate, dorate o altrimenti decorate	id.	35
ex 274	Lavori di vetre e di cristallo:		
a)	semplicemente soffiati o gettati, non co- lorati, nè arrotati, nè incisi.	id.	8120
<i>b</i> )	colerati, finti in pasta, arrotati, ameri- gliati e incisi	id,	15
	· 1		1

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
o)	dipinti, smaltati, dorati, argentati o altriment. decorati:  1. lavori di vetro vuoto bianco o di colore, semplicemente soffiati, non arrotati, non puliti, nè smerigliati, nè incisi, argentati internamente e anche ricoperti esteriormente, in tutto o in parte, di una vernice gialla o di decorazioni in pittura grossolana (sfere per giardini, candelieri, vasi, coppe,		,
	saliere e simili)	100 kg.	12
	2. altri lavori	id.	18
	Nota: I vetri e cristalli che portano la marca o il nome della fabbrica o una placca di vetro o un'incisione per indicarne la capacità, possono essere compresi sotto la lettera a) del n. 274.  I lavori di vetro o di cristallo, semplicemente soffiati o gettati, sono compresi sotto il n. 274 a), anche se hauno l'orlo, il fondo o il turacciolo arrotati o puliti.  I lavori di vetro e di cristallo compresi nella lettera b) del n. 274 possono essere incisi in tutto o in parte.		
278	Vetri cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in prismi per lumiere e altri simili lavori	id. , .	. <b>3</b> (
	Nota: Le perle di porcellana sono com- prese sotto il n. 278.		
ex 294	Amido:		
ex a)	comune:		(
	2. d'altra materia ,	id.	8
. <b>b</b> )	fino o in scatole	id.	15

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci -	Unith	Dazio Lire in ero
305	Luppolo	-	escate
335	Acido stearico (comprese la stearina e la palmitina)	100 kg.	8
ex 348	Avorio, madreperla e tartaruga:		
b)	lavorati:		
	1. pettini e forcelle da testa	id.	150
	2. altri oggotti	id.	100
<b>35</b> 2	Mercerie :		
a)	comuni:		
	1. mercerie di vetro	id.	. 60
	2. altre, compresi i balocchi d'ogni sorta (anche bambole)	id.	80
b)	fini:		
	l. mercerie di vetro	id.	. 60
	2. in cui predomini il cuoic d'ogni sorta, compreso il cuoio di Russia	id.	1 120
	3. altre, compresi i balocchi d'ogni sorta (auche bambole)	id.	150
•	Nota: I portafogli, portamonete, porta- sigari, libretti per note e simili lavori, di pelle di ogni sorta, compreso il cuoio di Russia, montati in metalli comuni non do- rati nè argentati, sono classificati come mer- cerie comuni.		
	3	•	

Numero della tariffa generale italiana	Denominaziono delle merci	Unità	Dazio Lire in ore
	Sono parimente classificati come mercerie comuni gli album ricoperti o guarniti di cuoio o di stoffa, eccettuata la seta, anche con doratura o argentatura sul taglio e con impressioni in oro o in argento.  Gli accessori di lega di nichelio, di cui questi oggetti possono essere forniti, non sono considerati come di metallo argentato.		
ex 355	Strumenti musicali:		
b)	pianoforti :		
	l. a tavola e verticali	ciascuno	90
	2. a coda	id.	180
d)	non nominati, a corda, pesanti:		
	1. 400 grammi e meno	id.	1.50
	2. più di 400 grammi	id.	1,50
e)	non nominati, a fiato, pesanti:		
	l. 400 grammi e meno	id.	1.50
	2. più di 400 grammi	id.	1.50
f)	altri non nominati	id.	1.50
<b>3</b> 56	Parti stacente di strumenti musicali	100 kg.	100
ex 358	Gomma elastica e guttaperca:		
· e)	in altri lavori, compresi quelli di gomma elastica indurita (ebanite) ed esclusi quelli misti a tessuti o a metallo .	id.	50

104 - Vol. II - 1905.

	• •		
della della turifia generale italiana	Denominazione delle merci	Unith	Dazio
	in lavosi di ogni foggia, misti a tessuti es desi i tessuti gemmati in pezza gli ognetti di vestiano o da viaggio, le cinchte di trasmissione e i tubi, ma comprese le coperture, le camere d'a- ria e le altre fasciature per ruote da velocimeti.	100 kg.	60
<i>f</i> (-)	lavorata in pessamani, nastri e tossuti elastici	id.	130
es. <b>3</b> 59	Fili e cordeni elettrici:		
6)	cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque rico- perti di materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi al- tro metallo, compresi i cordini sot-		
	tomarini	id.	28
387	Pennelli con asta o senza	id.	20

## PROTOCOLLO

Nel momento di firmare il trattato addizionale al trattato di commercio, di doguna e di navigazione fra l'Italia e l'Impero germanico del 6 dicembre 1891, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno dichiarato quanto segue:

La tariffa B, annessa al detto trattato addizionale, stabilisce per le felpe di lino (ex 95) un dazio di lire 100 in oro. Le due parti contraenti hanno però convenuto che, qualora fosse aumentato il dazio sulle felpe di juia (ex 93 b), le felpe di lino potranno essere assoggettate allo stesso aumento.

In fede di che, il presente protocollo è stato redatto e firmato in doppio esemplare.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

Il ministro degli affari estera d'Italia (L. S.) TITTONI.

L'ambasciatore di Germania (L. S.) Monts.

N. 186.



N. 186.

REGIO DECRETO che approva il regolamento per la esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, sui provvedimenti a favore dell'istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma.

5 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1905, n. 120)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1903, n. 321, portante provvedimenti a favore dell'istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1903, n 321, che sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 5 marzo 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Regist to alla Corte dei conti addi 15 maggio 1905.

Rec 22. Atti del Governo a f. 87. F. MEZZETTI

Luoy del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
L. LUZZATI

# REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, portante provvedimenti a favore dell'istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma.

## Art. 1.

Affratto dell'approvazione del bilancio di previsione degli ospedali riuniti di Roma il Ministero dell'interno determina in linea presuntiva la somma occorrente a provvedere alla eventuale deficienza della gestione ospedaliera, nel limite delle lire 500 mila fissato dall'art. 1. della legge.

# Art. 2.

Per determinare tale deficienza, devono essere calcolati separatamente i risultati preventivi della gestione ospedaliera quelli della gestione economica, in modo che non possono mai far carico a quella le spese di carattere straordinario per miglioramenti o manutenzione o trasformazione del patrimonio costituente la dotazione del pio istituto.

#### Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 della legge il Ministero dell'interno de nuncia a quello del tesoro la deficienza passiva della gestione spedaliera presuntiva dell'esercizio che risulterà dopo dedotti:

- a) la rendita netta patrimoniale liberamente disponibile per l'esercizio della beneficenza;
- b) il fondo speciale per le spedalità dei malati non romani, costituito dalla legge 31 maggio 1900, n. 211;
- c) la spesa per il mantenimento dei malati non appartenenti al comune di Roma, calcolata in linea presuntiva in base ai risultati accertati nei precedenti esercizi, per la parte eccedente il fondo di cui la precedente lettera b, e ripetibile dai comuni.



Gli assegni fissi corrisposti dal tesoro dello Stato agli ospedali in virtà delle leggi 30 luglio 1896, n. 343, 3 febbraio 1898, n. 48 e dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, sono da immutare alla gestione spedaliera.

## . 1 Art. 4.

Ii tesoro dello Stato corrisponde agli depedali riuniti di Roma, per dodicesimi posticipati, la somma occrorente s'paregg o della gestione spedaliera, determinata a termine dei precedenti articoli.

Qualora il bilancio degli ospedali non si trovi approvato al principio dell'esercizio finanziario del pio istituto e manchi perciò nei primi mesi dell'esercizio stesso la determinazione della deficienza da ripianare a senso del precedente art. 3, questa sarà per quei mesi corrisposta dal tesoro, per dodicesimi, nella misura fissata per l'esercizio scaduto; salvo, dopo approvato il bilancio e fissata la presunta eccedenza passiva della gestione apedaliera, a conguagliare sui dodicesimi che ancora restano insoluti la maggiore o minore somma corrisposta agli ospedali.

## 7.1. Art. 5.

L'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione della città di Roma, versa annualmente al tesoro dello Stato tutte le economie verificatesi sul fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche di cui all'art. 1 della legge.

## Art. 6.

Col decreto di approvazione del conto consuntivo annuale degli spedali riuniti di Roma il Ministero dell'interno, a norma del susseguente art. 26, determina nel modo indicato dai precedenti articoli 2 e 3, quale sia l'effettiva deficienza accertata nell'esercizio e ne dà partecipazione al Ministero del tesoro, il quale, a seconda dei casi, dispone o la ritenuta sugli assegni di cui all'art 3 della legge, dovuti agli ospedali delle somme eventualmente anticipate in più durante l'esercizio stesso, o il pagamento a saldo della eventuale differenza in meno, sempre fino alla concorrenza di fire 800,000.

#### Art. 7.

L'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, presenterà al Ministero dell'interno l'elenco dei debiti da dimettere a norma dell'art. 2 della legge, insieme alla liquidazione aggiornata di ciascun debito od agli atti costitutivi del debito stesso.

Il Ministero, dopo di avere riconosciuta la regolarità della liquidazione, ed approvate le modalità della operazione, delegherà un proprio funzionario ad intervenire nell'esecuzione di essa, agli effetti del succennato art. 2 della legge.

## Art. 8.

L'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione per la città di Roma consegnerà nello stesso termine all'amministrazione degli ospedali i certificati della rendita di cui alla legge 28 maggio 1896, n. 145.

#### Art. 9.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento l'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione per la città di Roma, procederà, in contraddittorio coll'amministrazione degli ospedali, alla constatazione dei locali del monastero di Santa Pudenziana e degli annessi e connessi, e consegnerà all'amministrazione degli ospedali copia autentica degli atti di presa di possesso e della pianta dei locali stessi.

Nel relativo verbale saranno indicate le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, eventualmente esistenti, e dalla data di questo verbale non potranno portarsi, senza il consenso dell'amministrazione spedaliera, modificazioni nello stato degli immobili medesimi.

Le spese di manutenzione e di riparazione, sia ordinarie, che straordinarie, le imposte e le sovrimposte fondiarie, ed ogni altro peso o tassa di qualsiasi genere inerente alla proprietà o al godimento degli immobili stessi restano a carico del fondo per usi di beneficenza e religione fino allo sgombero ed alla definitiva loro consegna agli spedali.

## Art. 10.

Appena si sarà avverata per le canonichesse lateranensi di Santa Pudenziana la condizione prevista dall'art. 6, secondo alinea della legge 7 luglio 1866, n. 3036, l'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione per la città di Roma provvederà allo sgombero delle religiose stesse e di tutte quelle altre, non appartenenti in origine al monastero, che vi fossero state concentrate e alla consegna del locale all'amministrazione spedaliera a termini dell'art. 4 della legge.

## Art. 11.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento il tesoro dello Stato verserà in conto corrente alla Banca d'Italia in nome degli ospedali riuniti di Roma, la somma di lire 400,000, in conto dell'anticipazione concessa con l'art. 5 della legge, e di cui l'amministrazione spedaliera potrà disporre mediante chèque a firma del presidente e vidimati dal ragioniere generale del pio istituto, sia direttamente a favore dei creditori, sia a favore del proprio tesoriere.

Quando i prelevamenti eseguiti abbiano raggiunto la somma di lire 300,000 l'amministrazione spedaliera richiederà al tesoro il versamento della rimanente somma concessa dalla legge.

I chèques rilasciati direttamente a favore dei creditori saranno pure controfirmati dal tesoriere del pio istituto, il quale, all'atto della loro consegna alle parti percipienti, curerà che sieno quietanzati i mandati corrispondenti.

A favore del tesoriere non potranno, sotto la responsabilità del presidente e del ragioniere generale degli ospedali, essere rilasciati chèques per un importo superiore a lire 50,000, ed in ogni caso non se ne potranno emettere per una somma che, unita a quelle ritirate nei giorni precedenti e non ancora erogate, superi il detto importo di lire 50,000.

#### Art. 12.

Le somme avute in anticipazione come al precedente articolo dovranno a preferenza destinarsi al pagamento dei residui passivi a tutto l'esercizio 1902, secondo l'elenco che ne sarà formato dall'amministrazione spedaliera e vidimato dal Ministero dell'interno; nè potranno essere adibite a profitto del servizio di cassa dell'esercizio in corso se non dopo soddisfatti gli accennati residui.

# Art. 13.

La riscossione dei crediti degli ospedali per rimborso di spese di spedalità dei comuni è vigilata dai prefetti, i quali comunicheranno annualmente alla sezione di regia tesoreria provinciale per mezzo della delegazione del tesoro il ruolo delle somme dovute da ciascun comune della provincia, compilato sulla base degli elenchi resi esecutori dal Ministero dell'interno a senso del regio decreto 5 luglio 1900, n. 277.

Il ragioniere capo della prefettura, sotto la propria responsabilità, terrà al corrente il conto delle somme dovute da ciascun comune, in base agli elenchi suddetti ed alle quietanze di versamento che saranno dalla sezione di regia tesoreria provinciale comunicate ai comuni, sempre a mezzo della prefettura, provocando, quando occorra, dal prefetto, i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge.

Trasmettera annualmente al Ministero e non più tardi del 31 gennaio, per mezzo del preferto, un elenco delle riscossioni avvenute nell'anno precedente e del debito residuale di ciascun comune al 31 dicembre dell'esercizio scaduto, con una relazione sull'andamento delle riscossioni.

#### Art. 14.

'Se i tesorieri non provvedono al pagamento dei mandati emessi a norma dell'art. 6 della legge, il prefetto fara senz'altro procedere alla verifica della cassa comunale.

Ove da questa risulti la esistenza di fondi o che il tesoriere abbia sodisfatto a preferenza altri mandati od ordini di pagamento per qualsiasi titolo o causa, il tesoriere stesso, per effetto della responsabilità a lui comminata dal detto articolo, è tenuto alle spese dei provvedimenti d'ufficio adottati ed al pagamento a vantaggio degli ospedali della multa del 4 °lo su l'ammontare dei mandati

insoluti, e si procederà con ordinanza del prefetto alla escenzione sulla cauzione per l'importo dei mandati medesimi.

## Art. 15.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento l'amministrazione degli ospedali riuniti compilerà per ogni provincia l'elenco dei contributi tuttora dovuti dai singoli comuni per spedalità a tutto l'anno 1900 ed a mezzo del Ministero dell'interno li trasmetterà alle rispettive prefetture.

## Art. 16.

I prefetti comunicano ai comuni l'ammontare del rispettivo debito residuale perche provvedano al pagamento entro il termine di giorni 30 dalla data della nota di comunicazione.

Contemporaneamente i prefetti trasmettono per la riscossione alla sezione di regia tesoreria provinciale per mezzo della delegazioni del tesoro l'elenco dei comuni debitori coll'indicazione della scadenza del debito.

Appena decorso il termine, il prefetto deve senz'altro promuovere i provvedimenti d'ufficio, di cui all'art. 6 della legge.

Alla riscossione di queste somme sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 13 e 14.

## Art. 17.

L'ultimo giorno di ogni mese la sezione di regia tesoreria provinciale, per mezzo della delegazione del tesoro, converte tutte le somme riscosse per rimborso di spedalità dovute a tutto l'anno 1901 in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, il quale ne farà imputazione al credito del Ministero del tesoro in conto delle rate annuali per ricupero dell'anticipazione di cui all'art 5 della legge.

Converte le somme riscosse per contributi posteriori al 1901 in vaglia del tesoro a favore del tesoriere degli ospedali di Roma, e lo rimette al prefetto per l'invio all'amministrazione interessata.

## Art. 18.

Ove le somme riscosse in conto dei contributi arretrati a tutto il 1901 e versate al tesoro in conto dell'anticipazione sud-

detta, risultino inferiori all'annualità dovuta dagli ospedali, la differenza sarà trattenuta dal tesoro sugli assegni agli ospedali stessi dovuti per effetto dell'art. 3 della legge.

Qualora invece superassero l'ammontare dell'annualità scaduta, esse saranno imputate a conto di quella successiva.

Quando l'intero debito verso lo Stato per restituzione della ripetuta anticipazione risulti integralmente sodisfatto, il Ministero del tesoro disporrà che tutte le successive riscossioni siano versate all'amministrazione ospedaliera.

### Art. 19.

Le deliberazioni indicate nell'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono pubblicate all'albo della sede principale dell'istituto e trasmesse in copia, munite dell'attestazione di pubblicazione a firma del segretario generale dell'istituto stesso, al Ministero dell'interno entro otto giorni dalla loro data.

#### Art. 20.

Salvo quanto è disposto nei seguenti articoli 21 e 22, il Ministero dell'interno, trasmetterà con gli atti relativi, al Ministero del tesoro, per il suo esame, tutte le deliberazioni, di cui agli articoli 36 e 38 della leggo 17 luglio 1890, n. 6972, dopo di avere provveduto per quello cui occorra, alla relativa istruttoria.

All'approvazione dell'atto verrà provveduto con decreto del ministro dell'interno previo accordo col ministro del tesoro.

In caso di dissenso si provvederà a ienore del n. 8, art. 1, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466.

#### Art. 21.

I ministri dell'interno e del tesoro designano, annualmente ciascuno, un proprio funzionario, perchè procedano di accordo all'esame del bilancio di previsione e dei conti dell'amministrazione e degli agenti, contabili degli ospedali riuniti.

I funzionari delegati hanno facoltà di procedere direttamente presso l'amministrazione spedaliera all'esame dei relativi documenti, al riscontro delle scritture contabili e di chiedere co-



municazione degli atti tutti che vi hanno o possano avervi riferimento.

Occorrendo di rilevare irregolarità o discordanze, ne danno comunicazione, secondo i casi, all'amministrazione od agli uffici competenti, od agli agenti contabili, le cui contro deduzioni scritte richiedono ed uniscono alla relazione, quando non le ritengono sufficienti a dirimere la contestazione.

## Art. 22.

Nell'esame del bilancio di previsione i funzionari delegati rileveranno specialmente:

- a) le situazioni risultanti dalle previsioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del presente regolamento;
- b) le variazioni occorrenti negli stanziamenti attivi e passivi, sia per allogazioni d'ufficio che per riduzioni di spese o migliore accertamento di entrate.

La relazione dei due funzionari delegati sarà trasmessa, insieme al bilancio, in due esemplari distinti al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno.

#### Art. 23.

L'esame dei funzionari delegati sul conto consuntivo dell'amministrazione e sui conti del tesoriere e degli altri agenti contabili riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di debito e credito fra gli agenti stessi e l'istituto, e si estende ai contabili di diritto, a tutti coloro che hanno avuto maneggio di valori per conto della pia istituzione ed agli amministratori che potessero risultare responsabili a termini di legge.

#### Art. 24.

Il Ministero dell'interno, ove intenda variare d'accordo cel Ministero del tesoro le risultanze dei conti o dichiarare la responsabilità degli amministratori o degli agenti contabili, fa notificare agli interessati, nei modi di cui all'art. 131 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, apposita ordinanza interlocutoria.

Le decisioni definitive devono essere motivate.

#### Art. 25.

Nell'esame del conto consuntivo dell'amministrazione i funzionari delegati rileveranno con separata relazione:

- a) la situazione della gestione del fondo speciale creato dalla legge 31 maggio 1900, n. 211, per il manteni mento dei malati non appartenenti al comune di Roma e l'ammontare della somma eventualmente spesa in eccedenza al detto fondo speciale e ripetibile dai comuni.
- b) la effettiva deficienza passiva della gestione spedaliera per gli effetti di cui all'articolo 5 del présente regolamento.

#### Art. 26.

In base alle risultanze del conto consuntivo dell'amministrazione e contemporaneamente all'approvazione di esso il Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero del tesoro, con separati decreti provvede:

- a) alla determinazione della eventuale rimanenza passiva della gestione del fondo speciale costituito coll'art. 1° dell'accennata legge 31 maggio 1900, n, 211 da ripianare col rimborso delle spese di spedalità a termini dell'art. 9 del relativo regolamento 5 luglio 1900, n. 277;
- b) alla determinazione della somma che gli ospedali dovranno rimborsare al tesoro, o riscuotere dallo stesso per conguaglio tra quelle riscosse in conto dell'esercizio e l'importo dell'effettiva deficienza accertata nella gestione ospedaliera, a senso dell'art. 5 del presente regolamento.

#### Art. 27.

Oltre ai provvedimenti autorizzati dall'art. 29 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il Ministero dell'interno, può in caso di urgenza, anche indipendentemente dall'esame e giudizio sui conti, emettere a carico degli agenti contabili, e, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a carico degli amministratori, provvedimenti validi per procedere ad atti conservatori.

Di questi sarà data comunicazione al Ministero del tesoro.

### Art. 28.

Il presidente della commissione spedaliera, oltre all'invio in copia delle deliberazioni soggette ad approvazione tutoria, somunica, di volta, in volta al Minstero dell'interne, s'elence di tutte le deliberazioni adottate della commissione stessa.

## Art. 29.

A mente dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, spetta al Ministero dell'interno di provvedere, ove occorra, alle allogazioni d'ufficio nel bilancio ed all'emissione dei mandati di ufficio.

Esso provvede pure con suo decreto, o col mezzo di un delegato speciale, all'esecuzione degli altri atti resi obbligatori da legge o da regolamento, nei casi di cui all'accennato articolo.

## · Art. 30. "

Il ragioniere generale dell'Amministrazione spedaliera, deve, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministere dell'interno:

- a) tenere in evidenza nelle sue scritture i conti delle entrate e delle spese, in relazione, tanto ai capitoli del bilancio, quanto ai vari servizi ed alla responsabilità degli agenti contabili, e i conti del patrimonio dell'istituto e delle variazioni nella sua consistenza, sia per effetto della gestione del bilancio che per qualunque altra causa;
- b) esercitare una continua vigilanza su tutti i servizi contabili, comprese le officine maggiori o minori, e su qualunque agente che abbia maneggio o deposito di valori e materia di conto dell'amministrazione.

## Art. 31.

Tutti i mandati di pagamento deveno pertare il visto del ragioniere generale il quale, sotto la sua responsabilità, deve accertarsi che siano osservate le disposizioni dell'art. 52 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99.

Qualora non creda per qualsiasi motivo d'irregolarità di dare seguito ad un mandato o ruolo di pagamento, deversubito riferirne al presidente della Commissione, il quale se ciò nonostante giudichi di dar corso al titolo di pagamento, ne darà ordine in iscritto al ragioniere, che dovrà eseguirlo, trasmettendo però contemporaneamente tanto le sue osservazioni che l'ordine del presidente al Ministero dell'interno.

#### Art. 32.

Per tutto ciò che concerne l'amministrazione e la contabilità dell'istituto e l'esercizio della vigilanza ed ingerenza governativa saranno osservate le disposizioni del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto non pròvveda il presente regolamento, al quale potranno per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello del tesoro, sentito il parere del consiglio di Stato, apportarsi quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrate opportune.

Visto d'ordine di Sua Maesta:

Il ministro dell'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITT!.

Il ministro delle finanze L. LUZZATTI. N. 487.



N. 187.

REGIO DECRETO che modifica il regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenati e cantieri marittimi.

13 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1905, n. 121).

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 20 giugno 1895, n. 431, col quale fu approvato il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei regi arsenali e cantieri marittimi;

Visto il regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, in virtù del quale furono approvate alcune modificazioni al suindicato regolamento;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, relativo al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi; Sentito il consiglio superiore di marina;

Udito il parere del consiglio di Stato e della corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina:

a) Agli articoli 7 (lettera j), 37, 38 (n. 7), 51 (n. 3 e 7) del suindicato regolamento 20 giugno 1895;

- b) Agli articoli 1 (n. 3) e 2 (n. 1, 2, 3 e 5) delle disposizioni approvate col regio decreto in data 22 novembre 1900, n. 434;
  - c) All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414.

## Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 9 (lettera d) 30 (n. 2, 3 e 4), 33 (n. 3, lettere d ed e) del menzionato regolamento 20 giugno 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti adci 15 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 86. F. Mexzerri.

Letogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO. CARCANO.

## MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

# pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi

# Art. 1.

l. Alla tabella relativa ai mestieri ed alle mercedi dei lavoranti dei regi stabilimenti marittimi, di cui all'art. l, n. 3, delle disposizioni approvate col regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, è sostituita la seguente:

. <b>#</b>		Mercede giornaliera	
Categoria	Mestieri	Normale	Massima
<u>ల</u> ో		Lire	Lire
1.	<ol> <li>Calderai fucinatori;</li> <li>Congegnatori elettricisti;</li> <li>Congegnatori e montatori di macchine;</li> <li>Congegnatori siluristi;</li> <li>Congegnatori torpedinisti;</li> <li>Fabbri capi maglio;</li> <li>Fucinatori di lamiere e verghe profilate;</li> <li>Incisori su metalli;</li> <li>Meccanici di precisione;</li> <li>Modellatori di navi;</li> <li>Ramieri tubisti da vapore;</li> <li>Ramieri tubisti per silari;</li> <li>Scultori da legno;</li> <li>Tornitori da metallo.</li> </ol>	3.50 a 4.00	5,00 e più
2*	1. Calderai comuni; 2. Carpentieri comuni da ferro; 3. Carpentieri maestri d'ascia; 4. Congegnatori comuni; 5. Elettricisti comuni; 6. Fabbri fucinatori; 7. Fonditori staffatori; 8. Fuochisti per prove di apparati motori; 9. Intagliatori; 10. Laveratori di mobili di ferro; 11. Litografi; 12. Macchinisti conduttori di macchine fisse; 13. Modellatori comuni; 14. Pittori ornamentisti ed indoratori; 15. Stipettai ebanisti; 16. Tagliatori di vele; 17. Tipografi.	8,00 a 3,50	<b>5.</b> GO
3ª	<ol> <li>Armaiuoli;</li> <li>Artificieri per alti esplosivi;</li> <li>Robinatori per macchine elettriche;</li> <li>Calafati foratori, impernatori da mazzola e da ferro per navi e per caldaie;</li> <li>Fabbri aggiustatori;</li> <li>Impiombatori di cavi metallici;</li> <li>Ribaditori con utensili meccanici speciali;</li> <li>Tappezzieri;</li> <li>Zincatori a caldo.</li> </ol>	3, 60 a 3, 50	<b>4. 5</b> 0

. <b>8</b> 1	Mostieri	Mercede giornaliera		
Categoria		Normale Lire	Massima Lire	
4*	1. Artificieri comuni; 2. Attrezzatori; 3. Bottai; 4. Bo/zellai; 5. Capi fuochisti; 6. Conduttori di macchine utensili; 7. Cordai; 8. Cucitori di bandiere; 9. Cucitori e guarnitori di vele; 10. Foratori e scalpellatori con utensili mec- canici speciali; 11. Inservienti d'ufficio; 12. Lan- ternai ed ottonai; 13. Lustratori di mobili; 14. Muratori per forni di caldaie; 15. Palom- bari; 16. Piallatori, incastratori e trapanatori di metalli; 17. Pittori comuni per navi e stuc- catori; 18. Ramieri comuni; 19. Remai; 20. Ri- baditori per navi e caldaie; 21. Segatori; 22. Stipettai comuni; 23. Tornitori da legno.  1. Arrotini, salda-seghe e lima-seghe; 2. Carrai; 3. Chiodaroli; 4. Conduttori di magli a vapore; di locomobili e piccoli motori; 5. Cuoiai per fornimenti militari, per manichette di pompe e per cinghie; 6. Fabbri battimazza; 7. Fale- gnami; 8. Foratori di metallo a mano, smen- tatori e scalpellatori di metallo a mano; 9. Fuc- chisti per forni fusori; 10. Lattai; 11. Lega- teri di libri; 12. Magazzinieri di officine; 13. Magnani e limatori; 14. Manovali marinai; 15. Materassai; 16. Muratori comuni	3.00 a 3.50	4.00	
6 <b>ª</b>	1. Fuochisti comuni; 2. Guide da palombaro; 3. Ma- novali comuni; 4. Pegolieri e preparatori di stoppa per calafatare	2.00 a 2.50	8, 00	
7-	Operaie di qualuaque mestiere	2.00 a 2.50	3. (0	

2. Nessun lavorante è classificato nella matricola e nei ruoli di presenza e mercedi con un mestiere che non sia compreso fra quelli indicati nella precedente tabella.

#### Art. 2.

Le disposizioni approvate col regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, contenute all'art. 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. Le promozioni di classe dei lavoranti hanno luogo normalmente con la data del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno e vengono effettuate dalle direzioni e sotto direzioni dei lavori.

Il Ministero, quando ne sia il caso, impartisce istruzioni circa le modalità d'indole generale da osservarsi nel concedere le promozioni, perchè si seguano criteri uniformi nei vari stabilimenti.

- 2. Le promozioni sono fatte, in massima, per anzianità, con esclusione dei lavoranti non meritevoli, ed a scelta, per merito speciale, secondo le norme appresso indicate.
- 3. Gli operai di tutti i mestieri contemplati nella tabella di cui all'art. 1, le operaie ed i manovali comuni hanno diritto alla promozione, se ne sono riconosciuti meritevoli per abilità ed irreprensibile condotta, quando al 1º gennaio ed al 1º luglio si trovino di avere la seguente anzianità di classe, in relazione alla loro mercede:

Operai dei vari mestieri considerati nelle prime cinque categorie dalla tabella di cui all'art. 1:

• •									
anni	10		•	•	<b>4. 5</b> 0	L.	mercede di	la	con
anni	8		•		4.00	»	<b>))</b>		*
anni	6	•	•		<b>3. 5</b> 0	<b>)</b>	<b>»</b>		<b>»</b>
anni	5	. '	•		3.00	D	»·		*
anni	4				2.50	<b>&gt;&gt;</b>	)h		n
anni	3				2.00	*	<b>»</b>		*
anni	2				1.50	)))	<b>»</b>		<b>X</b>

Operai, operaie e manovali comuni della  $6^a$  e  $7^a$  categoria:

con	la	mercede	di L.	2.50		•	в	anni
<b>))</b>		*	<b>»</b>	2.00			4	anni
))		<b>»</b>	<b>)</b> )	1.50			3	anni

4. Quando per giustificate ragioni sia il caso di concedere promozioni a scelta, esse vengono effettuate sempre contemporaneamente alle promozioni per anzianità, però il loro numero non può essere, volta per volta, superiore a quello corrispondente al 10 per cento del numero di queste ultime promozioni pei lavoranti che non hanno ancora raggiunta la più elevata mercede normale stabilita pei rispettivi mestieri e del 15 per cento dello stesso numero per coloro che hanno raggiunta o superata tale mercede.

Perchè i lavoranti possano conseguire promozione a scelta, debbono avere almeno un anno di anzianità di classe.

- 5. Salvo ordini in contrario del Ministero e l'eccezione di cui al seguente n. 10 non hanno luogo promozioni di lavoranti oltre quelle semestrali indicate al precedente numero 1.
- 6. Le proposte di avanzamento dei lavoranti vengono compilate, presso ciascuna direzione dei lavori, da una commissione presieduta dal vice-direttore e composta di due ufficiali dirigenti, e due impiegati tecnici, da nominarsi dal direttore tra quelli di grado più elevato o più anziani.

Presso le sotto-direzioni dei lavori le commissioni sono presiedute dal sotto-direttore.

7. Per le promozioni per anzianità, le commissioni scrutinano tutti i lavoranti che si trovano nelle condizioni di anzianità indicate al precedente n. 3, per accertare se sono meritevoli di avanzamento. Questo scrutinio viene fatto in base alle note matricolari e caratteristiche, ai rapporti degli ufficiali preposti ai lavori ed alle officine e dei capi di queste ultime, nonchè ad altri elementi di giudizio a cui le commissioni credessero di ricorrere per dare alle loro proposte il maggiore affidamento d'imparzialità e di giustizia.

8. Le commissioni compilano processo verbale circa le proposte di avanzamento per anzianità. In esso vengono indicati i lavoranti non compresi nelle liste e le ragioni della loro esclusione.

Analogamente, dal verbale debbono risultare le proposte di avanzamento a scelta, con l'indicazione dei motivi che le giustificano.

9. Il direttore può non concedere la promozione a lavoranti che siano stati proposti dalla commissione, quando abbia valide ragioni a ciò fare. Queste ragioni debbono essere indicate nel verbale con apposite note sottoscritte dal direttore medesimo.

I verbali vengono conservati negli archivi delle direzioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 83, n. 3, lettere d ed e, del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che nei seguenti articoli sarà indicato con la semplice denominazione di regolamento. 20 giugno 1895.

- 10. I garzoni, giunti al 17° anno di età, se hanno serbato buona condotta, sono ammessi ad una prova d'arte nel loro mestiere per la promozione ad operaio di 8° classe, la quale promozione è loro concessa quando questa prova risulti soddisfacente.
- 11. Le promozioni debbono essere annunziate all'ordine del giorno delle direzioni e sotto-direzioni dei lavori nel cerso della quindicina che precede il giorno della loro decorrenza, il quale in ogni caso dovrà essere il primo di una quindicina.

Le direzioni inviano al Ministero, volta per volta, un prospetto numerico delle promozioni effettuate nelle varie classi dei lavoranti, distinguendo quelle a scelta dalle altre per anzianità.

## Art. 3.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del regolamento 20 giugno 1895 sono abrogate.

#### Art. 4.

All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, è sostituito il seguente:

Agli individui del personale lavorante degli stabilimenti marittimi, che si trovino nelle condizioni di essere riammessi, quali reduci dal servizio militare, ai sensi degli articoli le 2 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, sarà assegnata, all'atto della riammissione, la mercede di cui godrebbero, giusta i periodi di anzianità nelle mercedi stabilite all'art. 2 (n. 3) delle presenti disposizioni, ove non si fossero assentati dal lavoro a causa del servizio militare

#### Art. 5.

È abrogato l'art. 34 del regolamento 20 giugno 1905.

# Art. 6.

Il titolo dell'art. 37 del regolamento 20 giugno 1895 è modificato come segue: lesioni riportate in servizio per causa di lavoro; malaltie non dipendenti da cause di servizio.

Al medesimo articolo sono aggiunti altri otto paragrafi, numerati progressivamente dal 16 al 23, circa gli operai infermi per cause non dipendenti dal servizio; e cioè:

- 16. Ai lavoranti infermi per cause indipendenti dal lavoro è, su proposta dei direttori e sotto-direttori, concesso dal Ministero un sussidio giornaliero, quando l'infermità abbia una durata superiore a cinque giorni e quando i lavoranti che ne sono affetti risultino meritevoli di considerazione.
- 17. Il sussidio giornaliero non può oltrepassare la metà della mercede assegnata ai lavoranti ai quali è concesso. La misura del sussidio così limitata è determinata dai competenti direttori o sotto-direttori in relazione all'abilità, allo zelo in servizio ed alla condotta dei lavoranti, tenendo anche conto delle loro condizioni economiche e del numero delle persone di famiglia che hanno a carico.

18. Per aspirare alla concessione del sussidio i lavoranti infermi a casa debbono fare domanda alla direzione o sotto-direzione di essere visitati da un medico militare.

Questa domanda deve esser fatta non oltre il terzo giorno di malattia.

19. Ricevuta la domanda, il direttore o sotto-direttore provvede sollecitamente per la visita medica, rivolgendosi direttamente alla direzione di sanità o ospedale secondario rispettivamente, o alla autorità militare del regio esercito all'occorrenza.

L'ufficiale sanitario incaricato della visita deve accertare la esistenza della malattia ed indicarne la presumibile durata.

Contemporaneamente il direttore o sotto direttore chiede informazioni, per mezzo dei reali carabinieri, se già non ne possiede di data recente, intorno afle condizioni economiche dei lavoranti infermi ed alla composizione delle loro famiglie

20. Per i lavoranti ricoverati in pubblici ospedali, o in case di salute, alla visita dell'ufficiale sanitario, di cui al precedente n. 19, è sostituito un certificato medico del direttore dello stabilimento nel quale ciascun lavorante trovasi ricoverato.

Questo certificato è fatto pervenire alla direzione o sotto direzione per cura dei lavoranti infermi, ovvero è chiesto d'ufficio, in seguito a domanda degli interessati.

- 21. I lavoranti infermi possono avere successivi sussidi per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovando le istanze a periodi di 10 giorni, a contare dall'ultimo giorno nel quale è stato concesso il sussidio precedente.
- 22. Non sono, per alcuna ragione, concessi sussidi ai lavoranti per infermità contratte indipendentemente dal lavoro, con la semplice esibizione di certificati o dichiarazioni di medici estranei alla regia marina ed al regio esercito, salvo il caso previsto nel precedente n. 20.

Parimenti non sono concessi sussidi quando le istanze per

la visita medica non sono presentate nel tempo prescritto nel n. 18, in modo che si possano accertare dall'ufficiale sanitario, prima che cessino, le infermità che rendono temporaneamente i lavoranti inabili al servizio.

23. Nell'assegnazione dei sussidi si tien conto dei giorni festivi solo per quanto riguarda la durata delle infermità, mentre la quota di mercede che si propone per ciascun giorno di malattia è conteggiata esclusivamente pei giorni feriali.

I sussidi considerati in questo articolo vengono pagati con liste speciali, dopo l'emissione dei relativi decreti, in base alle proposte fatte al Ministero.

## Art. 7.

Al § 7 dell'art. 38 del regolamento 20 giugno 1895 è aggiunto il seguente capoverso:

Ai capi operai e capi manovali i direttori possono accordare, conciliabilmente con le esigenze del servizio, licenze, senza perdita di mercede, fino alla concorrenza di dieci giorni lavorativi per ciascun anno, non cumulandoli per più anni.

## · Art. 8.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 7 dell'art. 51 del regolamento 20 giugno 1895 sono modificate e sostituite dalle seguenti:

(N. 3). Quando il trasferimento implica cambiamento del comune di residenza i lavoranti trasferiti hanno diritto ad un soprassoldo giornaliero di lire 2,00 se operai, operaie o manovali e di lire 1,50 se garzoni, durante il viaggio, e ad una indennità giornaliera di lire 0,50 nei primi quindici giorni di effettiva presenza al lavoro, a partire da quello di arrivo, se il trasferimento è definitivo, o nei primi 45 giorni se esso è temporaneo.

giorni se esso è temporaneo.

Trascorso il detto periodo, l'indennità di lire 0,50 può essere pagata nel secondo caso solamente per concessione del Ministero.

Essa è pagata anche a quei lavoranti che nella novella destinazione sono impiegati in lavori a cottimo.

N. 7). Ai trasferiti sono amministrati i mezzi di viaggio, sia per ferrovia, trams o per mare, sia sulle vie ordinarie, dalla direzione o sotto-direzione dalla quale partono. Questi mezzi consistono nei posti di 3º classe sulle ferrovie o sui piroscafi, pei quali posti, sempre quando esista, dovrà applicarsi la tariffa militare, od altra, comunque ridotta, con diritto ad una indennità di bagaglio, corrispondente al trasporto a tariffa militare di 40 kg., qualunque sia la quantità effettivamente trasportata; ovvero nell'indennità di lire 0,10 per ogni km (bagaglio compreso), per i viaggi sulle vie ordinarie.

Quando trattasi di trasferimento definitivo e che i lavoranti abbiano famiglia a loro carico, la quale si trasferisca pure alla nuova residenza, sono accordati a ciascun membro della famiglia gli stessi mezzi di viaggio sopra indicati, escluso il bagaglio; però nel complesso alla famiglia è concesso il prezzo del trasporto per mare, per ferrovia (a piccola velocità) e sui trams, delle masserizie nel limite massimo di kg. 500 e su presentazione dei documenti di spedizione.

Per famiglia s'intendono la moglie, i figli minorenni e le figlie nubili conviventi con l'operaio ed a suo carico.

Quando più individui sono inviati contemporaneamente,

Quando più individui sono inviati contemporaneamente, i documenti possono essere collettivi e sono allora affidati a quello che guida il drappello.

Per i viaggi sulle linee ferroviarie e di navigazione, per i quali è concessa la tariffa militare od altra comunque ridotta, gli operai e le loro famiglie dovranno esser muniti dei prescritti documenti.

Sulle linee, nelle quali non esiste la 3ª classe, è dovuto il trasporto in 2ª classe.

## Art. 9.

Le attribuzioni delle direzioni di artiglieria ed armamenti indicate alla lettera j dell'art. 7 del sovramenzionato regolamento 20 giugno 1895 sono determinate come segue:

j) l'acquisto, la conservazione e la distribuzione alle regie navi dei materiali consumabili per tutti i servizi di bordo, escluso il combustibile.

Sono, in conseguenza, abrogate le disposizioni contenute alla lettera d) dell'art. 9 ed al n. 3 dell'art. 61 del precitato regolamento.

#### Art. 10.

# Disposizioni transitorie.

- l. I lavoranti che all'attuazione del presente decreto si trovino a percepire mercede superiore alla massima stabilita pei mestieri che esercitano dalla tabella di cui al precedente art. I continueranno a godere della mercede stessa.
- 2. I lavoranti che esercitano un mestiere non considerato nella suddetta tabella saranno classificati in matricola con un mestiere affine, a giudizio dei direttori dei lavori dai quali rispettivamente dipendono.

Roma, 13 aprile 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:,
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.



N. 188.



N. 188.

REGIO DECRETO che indice un concorso a premi fra i comuni, gli enti morali, i consorzi e i privati proprietari della provincia di Bologna per opere di colmata di monte.

12 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE EN D'ITALIA

Volendo incoraggiare il buon regime delle acque nelle pendici montane, le opere di colmate di monte, di consolidamento e di sistemazione dei terreni di collina e di montagna, nelle valli o lungo i torrenti e i rivi montani non che il rimboschimento e il rinsaldamento dell'appennino bolognese, affinche meno dannose riescano le erosioni dei terreni in pendio e meno frequenti le alluvioni torrenziali;

Visti i resultati ottenuti dal concorso per opere di colmata di monte e di condotta razionale delle acque nelle pendici montane della Toscana e dell'Umbria, bandito con regio decreto 26 marzo 1891;

Viste le deliberazioni del consiglio di vigilanza dell'ufficio provinciale di agricoltura di Bologna del 13 luglio 1904, della cassa di risparmio di Bologna del 12 novembre 1904 e della Società *Pro montibus et sylvis*, sede emiliana, del 5 dicembre successivo, con le quali i tre enti contribuiscono rispettivamente per il detto concorso nella misura seguente:

Ufficio provinciale di agricoltura con. L. 500 Cassa di risparmio . . . » 1000 Società *Pro montibus et sylvis* . . » 100 Sulla proposta del Mostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È bandito un concorso a premi fra i comuni, gli enti morali, i consorzi e i privati proprietari della provincia di Bologna, i quali compiano, con felice risultato, opere:

a) di colmata di monte;

b) di condotta razionale delle acque nei terreni in pendio;

c) di consolidamento delle pendici francse nelle vicinanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere pubbliche;

d) di imbrigliamento e sistemazione di torrenti e rivi montani;

e) di rimboschimenti e rinsaldamenti che contribuiscano al miglior regime idraulico dei bacini montani.

#### Art. 2.

Le opere di cui all'articolo precedente, sono divise in due categorie secondo la estensione del terreno in cui furono eseguite, ed a ciascuna di esse sono assegnati i premi di contro indicati, come risulta dalla tabella seguente:

(Segue tabella).

#### Art. 3.

I premi che non fossero conferiti ad una data opera, potranno essere conferiti alle altre opere in concorso.

#### Art. 4.

Le opere, di cui all'art. 2, debbono essere eseguite dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1907, fatta eccezione per le colmate di monte, le quali possono concorrere ai premi anche se iniziate nel biennio 1903-904.

#### Art. 5.

Le domande per l'ammissione al presente concorso, debbono essere rimesse, in carta da bollo da lire 1.20, al Ministero dell'agricoltura (direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 dicembre 1905.

#### Art. 6.

Le spese per i premi in denaro e medaglie, per le indennità alla commissione giudicatrice ed altre relative al concorso, nella somma complessiva di lire 7,600, sono così ripartite:

- L. 6,000 al Ministero di agricoltura;
  - » 1,000 alla cassa di risparmio di Bologna;
  - » 500 all'ufficio provinciale di agricoltura di Bologna;
  - » 100 alla Pro montibus et sylvis (sede emiliana).

Il contributo di lire 6,000 a carico del Ministero di agricoltura graverà, per lire 4,000, il capitolo 61 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1904-905, e per le rimanenti lire 2,000 sarà imputato al capitolo corrispondente dell'esercizio 1905-906.

#### Art. 7

Le somme, di cui all'articolo precedente, saranno versate al prefetto di Bologna, il quale provvederà al pagamento dei premi ai vincitori del concorso, giusta l'elenco che sarà preparato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base alle decisioni della commissione giudicatrice, rimettendone al Ministero stesso speciale discarico.

#### Art. 8.

Con decreto ministeriale sono specificate le norme che regolano il presente concorso ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 marzo 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 16 maggio 1905 Reg. 22. Atti del Genero a f. 88. Pacim. Luego del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI,

RAVA.

N. 483.



186

Regio Decreto che modifica le tariffe per la vendita dei tabacchi lavorati esteri.

#### 2 1 bbraio 1905

(i ulblicato resus cazzana Utp.sal: del Recno il 23 maggio 1905, n. 121)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo

#### Articolo unico.

A datare dal giorno 1º giugno 1905 la tariffa per la vendita dei tabacchi lavorati esteri amessa al Nostro decreto 21 aprile 1901, n. 171, è modificata in conformità della tabella unita al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservazi di farlo osservaze.

Dato a Roma, addi 2 febbraio 1905

# VITTORIO EMANUE! E

Registrato alla Cort. dei conti addi 18 maggio 1 d. 1. Reg. 22. Atti del Governo a f. 99. F. Mezzerri. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETT.

106 - Vol. II. - 1905.

# TABACCHI ESTERI

DENOMINAZIONE	Prezzo di vendita dai	Preszo di vendita dai rivenditori al pubblico					
dei tabacchi		magazzinieri ai rivenditori per chilogramma	per chilogramma	per sigare e spagnoletta o per ettogramma			
		L. c.	L. c.	L. c.			
Rapati	•	18 60	20. »	Per ettogramma 2. >			
Trinciati		37. 20	49. >	» 4.»			
I Friiciati	•	27.90	30. »	» 3. »			
		( <b>23 3</b> 0	25. >	<b>&gt; 2.</b> 50			
		282. »	300. »	Per sigaro . 1.50			
		225. »	240. »	» 1. 20			
		187. »	200. »	» l. »			
Sigari dell'Avana .		{ 149. »	169. »	» 0.80			
_		111. >	120. »	» 0.60			
		92. >	160. »	» 0.50			
		73. >	80. >	» 0.40			
		130 >	140. >	» 0.70			
		120. 50	130. >	» 9.65			
		111. >	120. »	» 0.60			
		101.50	110. >	» 0,55			
Sigari del Messico .		92. >	100. >	» 0.50			
		82. 50	90. »	» 0.45			
•		73. »	80. >	» 0.40			
		63 50	70. »	» 0.38			
		54.05	60. »	» 0.30			

DENOMINAZIONE	Prezzo di vendita dai	Prezzo di vendita dai rivenditori al pubblico					
dei tabacchi	magazzinieri ai rivenditori per chilogramma	per chilogramma	Pev sigaro e spagnoletta o per ettogramma				
	L. c.	L. c.	L, c,				
	54.05	60. <b>»</b>	Per sigaro 0.30				
Sigari di Manilla	45.05	50. »	» 0.25				
	36.65	<b>4</b> 0. »	» 0. 20				
	142, 50	150. »	Per spagnoletta 0.15				
Spagnolette	112.50	120. »	» 0. 12				
	93, 50	100. »	· » 0.10				
	74.50	89. >	» 0.08				

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per le finanze
A. MAJORANA.



REGIO DECRETO che trasforma gli archivi notarili mandamentali di Filottrano e di Ostra in archivi notarii comunali.

12 marzo 1905.

Pribblicato nella Gazzette Ufficiali del Regno il 24 maggio 1985, n. 122

# VITTORIO EMANUELE III

PER MERAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLE NAZIONE RE D'IMALGA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949 (scrie 2), cel quale, tra gli altri, gli crchivi notarili di Filottrano di Mentalboddo furono trasformati in mandamentali ai termini dell'art. 101 della 1-gge notarile, testo unico approvato col regio decreto 25 maggio 1879, n. 4960 (serie 2):

Visto il regio decreto 12 maggio 1881, n. 353 (serie 3<sup>a</sup>), col quale fu autorizzato il comune di Montalboldo a canbiare la sua denominazione in quella di Ostra;

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Filottra e di Ostra, debitamente approvate dalla giunta provinci amministrativa e dirette ad ottenere che i detti archivisiano trasformati in archivi notarili comunali;

Visti gli articoli 146 della legge succitata e 147 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 nevembre 1879, n. 5170 (serie 2<sup>a</sup>);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro se gretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Gli archivi notarili mandamentali di Filottrano e di Ostra sono trasformati in archivi notarili comunali e posti sotto la dipendenza dell'archivio notarile distrettuale di Ancona e sotto la vigilanza di quel consiglio notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addi 12 marzo 1905

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 13 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 92. F. Mezzetti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHET II.

RONCHETTI.



# N. **191**.



N. **191**.

REGIO DECRETO che concede l'esenzione dalle tasse postali al carteggio spedito dalle delegazioni del tesoro ai notari certificatori reali.

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente modificazione.

Tabella relativa al Ministero del tesoro, alla rubrica « Delegazioni del tesoro presso le sedi e succursali della

banca d'Italia, esercenti il servizio di tesoreria », aggiungere alla seconda colonna:

« Notai certificatori reali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 aprile 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 18 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 93. F. Mezzetti.

Lesogo del Sigillo. V. Il Guardanigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.
MORELLI GUALTIEROTTI.

# N. 192.



# N. 192.

REGIO DECRETO che concede l'escazione dalle tasse postati al carteggio scambiato tra la regiu scuola di arti e mestieri a Umberlo I » di Bari, il Regio delegato per le Basiliche Palatine Pugliesi ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

2 marzo 1905.

Pubblio, in arthi Garzetia U, ficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvato le tabelle dimostrativo delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, interim per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Alle tabelle dimonirative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente modificazione.

Tabella relativa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, aggiungere la seguente nuova rubrica:

Regia scuola di arti Ministero di agricole mestieri « Umberto I » in Bari. commercio. L. C. P. C.

Alle tabelle che fanno seguito al regio decreto del 5 marzo 1899, n. 95, riguardanti la franchigia postale competente al carteggio della Real Casa, dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

Alla rubrica relativa al carteggio spedito dal « Regio delegato in Bari, per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi », aggiungere alla seconda colonna: « Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spotti di osservario e di fario osservare.

Dato a Rome, addi 2 marzo 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 19 maggio 1905. P.g. 22. Atti del Governo a f. 93. F. NEVETTI. Lungo del Sigillo, V. Il Guardasigilli INNCHETTI.

Tedesco.



N. **193**.



N. 193.

REGIO DECRETO che autorizza un quarantesimo prelevamento di lire 350,000 dal fondo di riserva per le spese relative alla costruzione delle strade ferrate.

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Garretta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1905, n. 124)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318, e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazione, a transazioni di vertenze e ad interessi, nonche ad altre maggiori spese impreviste per le ferrovie complementari e per i titoli di spesa descritti nella tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, fu approvata la somma di lire 28,555,128 che, colla aggiunta di lire 6,500,000 delle quali fu autorizzata la spesa colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251, fu elevata alla complessiva somma di lire 35,055,128 interamente stanziata a tutto l'esercizio finanziario 1896-97;

Che per gli anzidetti titoli di spesa e per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative alla azienda ferroviaria, in aumento al succitato fondo di lire 35,055,128, negli esercizi finanziari dal 1897.98 al 1900.901 inclusivi, fu stanziata l'ulteriore somma di lire 6,064,371 in base alla autorizzazione di cui al n. 11 della tabella allegata alla succitata legge 27 giugno 1897, n. 228, dimodoche il fondo di riserva in parola si elevò a complessive lire 41,119,499;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati trentanove prelevamenti dell'anzidetto fondo di riserva per l'ammontare complessivo di lire 36,072,539.66 imputabili per lire 32,229,051.60 alle lire 35,055,128 stanziate in base alla spesa autorizzata dalle succitate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e per lire 3,843,488.06 alle lire 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della successiva legge 27 giugno 1897 dianzi citata;

Che a mente delle disposizioni della legge 3 marzo 1904, n. 66, coi residui delle suesposte lire 35,055,128 (capitolo 364 bilancio lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905) furono altresì pagate lire 167,550 e lire 345,100, ed in complesso lire 512,650, rispettivamente mediante i mandati 18 maggio 1904, n. 1, e 21 ottobre 1904, n. 1, commutati in quietanza di entrata con assegnazione ai capitoli 106 bis e 103 bis del bilancio dell'entrata degli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905:

Che conseguentemente del fondo di riserva in parola sono tutt'ora disponibili lire 4,534,309.34 delle quali L. 2,313,426.40 costituenti i resi lui della complessiva spesa di lire 35,055,128 stanziata in base alle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e lire 2,220,882. 94 rappresentanti i residui della somma di lire 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della legge 27 giugno 1897;

Ritenuto che fra i titoli di spesa a favore dei quali può disporsi del fondo di riserva autorizzato colle anzidette leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 è compreso quello indicato al capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori

pubblici per lo esercizio finanziario 1904-905 (Assegni al personale temperamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie. Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato);

Che per far fronte alle spese del citato capicolo del bilancio occorre di autorizzare dallo anzidetto fondo di riserva il prelevamento di lire 350,000, imputandolo alle sopra esposte lire 2,313,426. 40 costituenti i residui della somma stanziata in base alle autorizzazioni delle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896;

Che il prelevamento in parola di lire 350,000 deve portarsi in aumento, in conto residui, al succitato capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie approvato colle leggi 12 luglio 1894, n 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 (Capitolo 364 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Esercizio finanziario 1904-905) è autorizzato un quarantesimo prelevamento di lire trecentocinquantamila (L. 350,000) da imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziate in base alle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, e da portarsi in aumento ai residui dello esercizio 1904-905 del capitolo 361 dei citati bilancio ed esercizio (Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie. Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chimque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrate cela Corte del conti ad B 19 maggio 1905.

Reg. 22 Atti del Governo a f. 100. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Avandosigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARLO FERRARIS.

N. 194.



N. 194.

REGIO DECRETO che istituisce un consolato in Georgetown.

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

È istituito un Nostro consolato in Georgetown con giurisdizione nel territorio della Guiana inglese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 19 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 99. F. MRIZETTI. Lesogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILB.

TITTONI.

N. 195.



N. 195.

REGIO DECRETO che modifica il regolamento di contabilità generale dello Stato.

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3<sup>a</sup>);

Visto il regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serio 3<sup>a</sup>), col quale su approvato il regolamento per la esecuzione di detto testo unico;

Sentiti la corte dei conti ed il consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Al capo XIII del titolo VII (articoli 502, 503, 504 e 505) del regolamento per la esecuzione del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3<sup>a</sup>), è sostituito il seguente:

#### CAPO XIII.

Delle paghe alle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza, ad alcune calegorie di personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi e al personale de altri corpi aventi analogo ordinamento.

#### Art. 502.

Per il pagamento delle paghe e degli assegni alle guardie ed ai graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Ministero dell'interno mandati di anticipazione a favore degli ufficiali incaricati di tale servizio dalle prefetture, in ragione delle guardie che trovansi in servizio per ciascuna provincia.

Per il pagamento delle retribuzioni dovute al personale delle seguenti categorie, dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi:

- a) agli assistenti ed'assimilati, agli operai ed agli al lievi meccanici;
- b) agli allievi fattorini, ai fattorini in surrogazione dei serventi, alle inservienti delle sezioni femminili, agli allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea;
- c) agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di la classe;
  - d) agli agenti rurali delle poste;

e) ai procacci pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi;

f) al personale degli uffici postali e telegrafici di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe:

sono spediti dal Ministero delle poste e dei telegrafi mandati di anticipazione a favore dei direttori provinciali delle poste e dei telegrafi per l'importo dei pagamenti da eseguirsi.

A queste anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell'art 377.

#### Art. 503.

Le prefetture ed il Ministero delle poste e dei telegrafi tengono rispettivamente un conto nominativo delle guardie, dei graduati di pubblica sicurezza e delle categorie di personale delle poste e dei telegrafi enumerate nel precedente articolo.

Un esemplare dei singoli ruoli è fornito alla corte dei conti:

a) dalle prefetture per mezzo del Ministero dell'interno;

b) dal Ministero delle poste e dei telegrafi direttamente.

Nello stesso modo sono notificate alla corte dei conti, mediante note, le successive variazioni che avvengono ai ruoli predetti.

Le note di variazioni debbono indicare:

Per le guardie di pubblica sicurezza:

1º gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamento ed in questo caso da quale provincia vengano;

2° quelli che cessano di appartenere al corpo per qual-

siasi motivo;

3º quelli promossi o degradati;

4º l'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Per il personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi:

l° le persone alle quali fu affidato il servizio;

- 2º la durata del medesimo e se del caso, la località, l'ufficio e la provincia rispettiva presso cui il servizio deve prestarsi:
  - 3º la retribuzione dovuta;

4º la scadenza del pagamento;

- 5° gli aumenti, le diminuzioni e le cessazioni delle retribuzioni;
- 6° gli eventuali tramutamenti del personale da una provincia all'altra.

107 — Vol. II. - 1905.

#### Art. 504

Quando una guardia od un graduato passi da una provincia ad un'altra, il prefetto, dal quale cessa di dipendere, dispone per l'invio all'altro della situazione del rispettivo conto di paga.

Tale situazione sarà unita alla giustificazione del primo

pagamento fatto nella nuova residenza.

Allorchè un agente delle poste e dei telegrafi sia trasferito da una ad altra provincia il Ministero competente, mediante analoga nota di variazione, provvede al trasporto della partita presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi della provincia di nuova residenza dell'agente.

## Art. 505.

Il procedimento stabilito nel presente capo per le guardie di pubblica sicurezza sarà seguito anche per le paghe e gli assegni delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri, dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia e del personale degli altri corpi aventi somigliante costituzione; salvo che fosse trovato più conveniente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte del conti addi 19 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 98. F. MEZZETTI. Leugo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.
MORELLI GUALTIEROTTI.

# N. 196.



# N. **196**.

REGIO DECRETO che istituisce l'indennità giornaliera da corrispondersi agli ispettori delle intendenze fuori della ordinaria residenza.

11 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 68, con la quale furono istituiti due ispettori delle intendenze;

Visto il decreto reele del 14 settembre 1862, n. 840; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Agli ispettori delle intendenze, incaricati di recarsi fuori della loro residenza per ragioni del loro uflicio, sarà corrisposta una indennità di lire 15 al giorno per il tempo in cui dovrano rimanere fueri della loro residenza medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossarvarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 11 maggio 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 10 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 97. F. MEZZETTI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 497.



N. 497.

LEGGE portante disposizioni per la chiamata della leva di mare della classe 1885.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

Gl'inscritti di leva marittima della classe 1885, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3º categoria, saranno tutti assegnati alla 1º categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano dalle leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.

## Art. 2.

Gl'inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1883 e nel 1884, in base all'art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1º categoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1883, e quella di tre anni se nati nel 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 maggio 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Luogo del Nigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 198.



N. **198**.

REGIO DECRETO che istituisce nuovi posti di giudice nei tribunali di Lecce, Lucera, Messina, Napoli, Palermo e e Udine.

4 maggio 1905

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 18 luglio 1904, n. 402; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Sono istituiti nuovi posti di giudice nei tribunali sottoindicati:

Lecce .	•	1	Napoli.			1
Lucera.	•	1	Palermo	•		1
Messina	•	1	Udine .		•	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

# VITTORIO EMANUELE .

Registrato alla Corte dei conti addi 23 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo a f. 108. F MEZZETTI, Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Digitized by Google

N. 199.



N. **199**.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 32º prelevazione nella somma di lire 22,660 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125)

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,216,636. 06, rimane disponibile la somma di lire 133,363. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo décretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-

duemila seicentosessanta (lire 22,660) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 133 bis e con la denominazione: « Saldo dovuto in seguito a transazione colla ditta Badellino per la sistemazione edilizia del palazzo sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio » nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Ragno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 22 mayeio 1905.

Reg. 22 Atti del Governo a f. 103. F. Mezzerri.

Luogo del Sigillo. V. 11 Guardasigilli Ç. FINOCCHIARO-APRILB.

A. Fortis. Carcano.

N. 200.



N. 200.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 33º prelevazione nella somma di lire 20,000 a favore del Ministero degli affari esteri.

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,239,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 110,703. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo décretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 33° prelevazione nella somma di lire ventimila

(L. 20,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col numero 42 qualer e con la denominazione « Acquisto di una barca a vapore per il servizio della regia ambasciata italiana a Costantinopoli » dello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri, dell'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamente per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 22 maggio 19(5.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 144. F. MERRETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis. Carcano.

# N. 201.



# N. 201.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 34<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 6,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125.

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato nella somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,259,296.06, rimane disponibile la somma di lire 90,703.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 34° prelevazione nella somma di lire seimila

(L. 6,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col numero 159-quater e con la denominazione « Concorso dello Stato nelle spese per le esposizioni agricolo-industriali in Cuneo » nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e li farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 22 maggio 1905. Reg. 22, Atti del Governo a f. 105, F. Manuerti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

CARCANO.



# N. 202.



N. 202.

Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 35° prelevazione nella somma di lire 8,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 127)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### BE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,265,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 84,703. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 35° prelevazione nella somma di lire otto-

mila (L. 8,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col numero 45 bis e con la denominazione « Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della « Diaspis pentagona » (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della « Mosca olearia » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

## VITTORIO EMANUELE

Registrato all's Corte dei conti addi 22 maggio 1905. Reg. 22. Atti del Governo d. 106. F. MEZETTI. Lesgo del Sigillo. V. Il Guardangilli C. FINOCCHIAR '-APRILE.

A. Fortis.

N. 203.



N. 203.

REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 36ª prelevazione di lire 10,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Utficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 127)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE DE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,273,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 76,703 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 36<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire dieci-

1712 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 mila (lire 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 16: « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere

convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rome, addi 7 maggio 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 22 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 107. F. Mezzetta.

Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. Fortis.



# N. 204.



N. 204.

REGIO DECRETO che approva le nuove tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate secondarie della Sardegna.

19 gennaio 1905.

(Pubblicato nella Gassetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1905, n. 124)

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE BE D ITALIA

Visto l'art. 276 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; Visto l'art. 1 del regie decreto 5 agosto 1869, n. 5211; Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 /serie 3), relativa alla concessione di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna;

Visto il regio decreto 1º agosto 1886, n. 4041 (serie 3º), che approva il contratto 28 luglio 1886 per la concessione della costruzione e dell'esercizio di dette ferrovie;

Visto l'art. 44 del capitolato d'oneri annesso al precitato

regio decreto;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per la migliore attuazione del servizio cumulativo interno dell'isola, le tariffe e condizioni per i trasporti attualmente in vigore sulle linee delle ferrovie secondarie della Sardegna, nel senso di renderle in massima conformi a quelle in vigore per le linee della compagnia reale delle ferrovie sarde;

Vista la proposta presentata dalla società delle ferrovie secondarie della Sardegna, in data 28 novembre 1904 per alcune varianti nelle attuali tarisse e condizioni dei trasporti sulle ferrovie anzidette, le quali varianti portano nel complesso una compensazione, con tendenza a savorire il pubblico;

103 - Vol. II. - 19 .

Digitized by Google

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavoni pubblici, per le finanze, per il tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

Le attuali tarisse e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate secondarie della Sardegna sono abrogate e sostituite, a decorrere dal 31 gennaio 1905, da quelle comprese nell'apite regolamento, firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Data a Roma, addi 19 gennaio 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addi 23 maggio 1995.

Reg. 22 Atti Les troporte d f. 111 Mizzerti
Luogo dei Sigiffe. Y. Il finarcanignili KUNCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
A. MAJORANA.
L. LUZZATTI.
RAVA.

# Società italiana per le Strade l'errate Secondarie della Sardegna. Società anonima con 15 milioni di capitale interamente versate e in cerso di ammortamente

# TARIFFE

# CONDIZIONI PER I TRASPORTI

# SULLA RETE DELLE FERROVIE SECONDARIE SARDE

approvate con R. Decreto del 19 gennaio 1905, n. 53 ed in vigore dal 31 gennaio 1905

# INDICE DELLE MATERIE

	CAPO I.		
	Delle condizioni generali che regelano i trasporti.		
Art	. 1. Obblighi di chi si serve delle strade ferrate	Pag.	1729
>	2. Obblighi dell'Amministrazione. Pubblicazioni	>	>
>	3. Obbligatorietà delle tarisse e relative condizioni	>	>
>	4. Determinazione e pagamento dei prezzi di trasporto	>	1730
>	5. Reclami	>	1731
>	6. Danni al materiale ed ai locali	>	>
	CAPO II.		
	Del trasporto dei viaggiateri.	•	
Art.	. 7. Basi della tariffa	Dan	1731
ART.	8. Pagamento del biglietto	ruy. >	1732
<b>,</b>	9. Validità dei biglietti	>	1100 >
~. >	10. Distribuzione dei biglietti.	>	•
>	11. Apertura delle carrozze dei convogli in partenza	•	· ·
<b>.</b>	12. Compartimenti di coupé	_	1733
<b>&gt;</b>	13. Carrozze a salone	, ·	<b>*</b>
>	14. Compartimenti interi	>	1734
>	15. Convogli speciali	>	>
•	16. Ragazzi	>	1735
>	17. Biglietti di andata-ritorno.	>	>
>	18. Biglietti di abbonamento	>	1737
•	19. Rimborso eventuale del prezzo dei biglietti	>	1741
>	20. Persone non ammesse nei convogli	>	1742
▶.	21. Ammalati	>	>

171	3_,	LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905		
ART.	22.	Cambio di classe	Pag.	1742
7	23.	Diritto fisso per le esazioni suppletive	>	1743
3	<b>24</b> .	Presentazione e consegna dei biglietti	>	>
>		Biglietto mancante	>	•
>	26.	Biglietto irregolare	•	•
v	27.	Divieto di fumana	•	1744
-	28.	Osservanza degli ordini di servizio	>	•
•	29.	Donne che viaggiano sole	v	1745
•		Rioccupazione del posto lasciato precariamente	>	>
*	31.	Fermate dei convogli sulla via	>	•
•		Responsabilità personale del viaggiatore	>	>
>	33.	Sale d'aspetto e caffé	•	1746
		CAPÓ HE VIII - LIO VIII		
		•		
		Del trasperto del bagagli e/del cani.		
Δрт	9.4	Definizione del bagaglio	Pan	1746
<b>***</b>		Base della tariffa generale per il trasporto dei bagagli e		7174
•	ω.	per il trasporto come tali dei piccoli animali e dei ve-		
		locipedi, velocimani, bicicli e tricicli a motore.		174%
>	36.	Bagaglio ammesso nelle carrozze.	<b>&gt;</b>	1748
*		Bagaglio soggetto a tassa	•	1749
>		Bagaglio escluso dal trasporto	>	>
>		Armi da fuoco	>	1750
>		Assicurazione dei bagagli	>	>
➤.	41.	Riconsegna dei bagagli	>	•
➤.		Mancanza dello scoutrino di spedizione bagagli	•	•
ж.	43.	Diritto di deposito	>	1751
•	44.	Bagaglio non ritirato	>	•
>	45.	Bagaglio mancante all'arrivo	>	>
>	46.	Cani	>	•
>	47.	Oggetți trovati	▶ .	1752
•		•		
		CAPO IV.		
		Del trasporto a grande velocità	•	
<b>A</b>	, _ 40	Pari della taniffa ganarali	Pag.	1758
ART	40	Basi delle tariffe generali,		1756.
<b>»</b> .	- 4∀. - E∧	Prezzo minimo per vagone	,	1757
>	οU.	Modo di trasporto		TINK

		leggi e decreti del regno d'italia - 1905		17)9
ART.	51.	Termine per la resa a destinazione	Pag.	. 1757
<b>*</b>		Indirizzo	<b>,</b>	>
-	53.	Consegna delle merci in arrivo	*	>.
			•	1758
•	55.	Carico e scarico	<b>»</b>	*
•				
		CAPO V.		
	·	Del trasporto a piccola velocità.		
ART.	56.	Classificazione delle merci	Pag.	1758
<b>»</b>		Basi delle tariffe generali	<b>,</b>	1759
>		Scali marittimi	>	1760
>	59.	Colli contenenti merci di classi diverse	*	*
•		Peso minimo tassabile	*	*
>		Prezzo minimo per vagone	>	*
>		Carico e scarico	•	1762
>	63.	Caparra per vagoni	")	1763
		Termini per la resa a destinazione	>	1764
>	65.	Merci escluse dal trasporto	<b>»</b>	1765
		CAPO W		
	;	CAPO VI.		
	De	el trasporto dei velcoli, dei ferétri e delle ceneri mortus		
ART.	66.	Basi della tariffa	$P'_{ag}$ .	1765
•	67.	Vetture smontate	»	1767
*	68.	Carri e carretti	*	>
>	6 <b>9.</b> (	Cărri privati da vino	*	>
*	70.	Disposizioni diverse	<b>»</b>	<b>چ</b> ي
» ¯	71.	Féretri	<b>»</b>	1768
		CAPO VII.		
		Del trasporto del bestiame.		
		<u>-</u>	n	4740
		Classificazione		
<b>&gt;</b>		Basi della tariffa.		1769
*	(4. i	Spedizioni a vagone completo	*	1770
•	10. \	Cavalli in vagone-scuderia	<b>»</b>	-
<b>&gt;</b>	70. (	Caparra	)I >>	· »
<b>&gt;</b>	70 1	Trasporto di scimmia catti ed altri piccoli anin ali	*	1771

1720	)	LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905		
ART.	<b>79</b> .	Custode del bestiame - Bagagli, bardature, attrezzi e fo-		
		raggi	Pag.	1771
>	80.	Modo di spedizione	>	1772
*	81.	Carico, scarico ed alimentazione del bestiame	>	>
*	82.	Responsabilità	>	1773
>	83.	Bestiame non ritirato	>	>
>	84.	Animali esclusi dal trasporto	>	>
>	85.	Bestie feroci	•	1774
		CAPO VIII.		
		Delle condizioni comuni ai trasporti di merci, veicoli, feretri e bestiame.		
		,		
ART.			Pag.	1774
>		Richiesta di spedizione	•	1775
>	88.	Prescrizioni particolari alle richieste di spedizione	>	1776
>	89.	Ricevuta delle merci - Conclusione del contratto di tra-		
		sporto	>	1778
>		Accettazione delle merci	>	>
»		Merci ritirate prima della partenza	>	1779
>		Modificazioni al contratto di trasporto	>	1780
>	93.	Rilascio del bollettino di consegna al destinatario e ritiro		
		delle merci	•	1781
>		False ed erronee dichiarazioni	>	>
>		Uso dei vagoni	>	1782
>		Disinfezione dei vagoni	>	1783
•		Trasporti a rischio e pericolo dello speditore	>	>
>		Merci pericolose	<b>●</b> .	1784
>		Oggetti di straordinario peso o dimensione	•	>
		Merci voluminose	>	1785
		Assicurazione delle merci	>	1786
<b>&gt;</b> :	102.	Rispedizioni	•	•
<b>&gt;</b>	103.	Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate	•	1787
		CAPO IX.		
		Dei servizi speciali.		
Art.	1,34	4. Ricognizione del peso	Pag.	1788
>		5. Nolo dei copertoni	>	>
>		3. Copertoni, catene, stanti in ferro e corde di proprietà degli		
		•	• .	1789

	LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1900	1	721
ART.	107. Ricevuta di ritorno	Pag.	1790
>	108. Diritto di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame.	>	>
>	109. Uso della gru	•	1793
>	110. Trasporti a domicilio	>	
>	111. Diritti daziari	<b>&gt;</b> ·	1794
>	112. Magazzini di deposito	>	>
>	113. Spese anticipate	>	
>	114. Assegni	•	1795
>	115. Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni	>	1796
>	116. Rimborso di spese eventuali	>	>
>	117. Trasporti per oltre le strade ferrate	>	>
>	118. Formalità doganali	>	1797
	CAPO X.		
	Delle interruzioni temporanee dei trasporti.		
A	. 119. Avviso delle interruzioni	Pag.	1707
ART	120. Vinggiatori e bagagli in corso di trasporto	ruy. ≯	1798
<b>,</b>	121. Spedizioni di merci, veicoli, bestiame, ecc., semplicemente	•	1100
•	accettate od in corso di trasporto.'	>	»
	accessed out in coreo at maspores	•	"
	CAPO XI.		
	Della responsabilità dell'Amministrazione		
	nei trasporti bagagli, merci, velcoli e bestiame.		
	Sezione I. — Responsabilità per avarie, perdite o ritardi	i.	
ART	. 122. Limiti e durata della responsabilità	Paa.	1799
· · · · ·	123. Casi d'irresponsabilità dell'Amministrazione	- wy.	1800
•	124. Calcolo dei termini di resa	>	1801
>	125. Responsabilità per quanto riflette il personale dell'Am-		1
	ministrazione	>	1802
>	126. Reclami per avarie e perdite	>	>
	Sezione II. — Domande di risarcimento.		
ART	. 127. Persone aventi diritto a reclamare	Pan	1802
21.D.	128. Limiti al diritto di reclamo	<i>1 ug.</i> >	)
•	129. Accertamento dei danni	•	1803
>	400 70 1 4	<b>&gt;</b>	1804
>	131. Rappresentanza legale dell'Amministrazione	>	>

# Sezione III. — Degli indennizzi.

ART.	132.	Indennizzo nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani	Pag.	1805
>	133.	Indennizzo per i ritardi alla riconsegna delle cose tra-	Ū	
		sportate a grandé e piccola velocità	•	>
•	134.	Indennizzo per la perdita totale o parziale delle cose tra-		
		sportate a grande od a piccola velocità	»	1806
>	135.	Rinvenimento delle cose perdute	>	1807
>	136.	Indennizzo per avarie ai bagagli, merci ed oggetti	>	
•	137.	Indennizzo nei casi di spedizioni falsamente dichiarate.	*	•
•	138.	Indennizzo per i trasporti a tariffa speciale	>	1808
>	139.	Forza maggiore	*	•
		Sezione IV. — Della prescrizione.		
Art.	140.	Termine e decorrenza della prescrizione	Pag.	1808
		CAPO XII.		
	Ne	omenciatura e classificazione delle merci a piocola veles	ltà.	
		ze	Pag.	1809
		ne per categoria delle merci a piccola velocità	>	1810
Nom	encia	tura e classificacione delle merci ca i piecota velociti		
		Basi chilometriche e prezimper zone dei trasporti com		4044
	•	condizione di peso	>	1811
		CAPO XIII.		
٠		Tariffe speciali e relative condizioni di applicazione.		•
		-		
Cond	izion	i generali per l'applicazione delle tariffe speciali	Pag.	1989
	•	Tariffe speciali a Grantie-Velocità.		
Tarif	fa. sp	eciale N. 1. Spedizioni di piccolo peso. — Carte di tra-		
	•	sporto	Pag.	1993
"> •	1	N. 2. Messaggerie e merci	<b>&gt;</b>	1996
•		N. 3. Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura :	>	1998*
>	•	N. 4. Recipienti vuoti generalmente in uso per'il		
		trasporto di merci sulla ferrovia	>	2°103 °
>		» N. 5. Ghiacetone neve:	>	2005



# Allegati.

Allegato	N.	1. Distinta delle valute metalliche e cartacec da accet-		
		tarsi dalle stazioni e norme relative	Pag.	2031
•	>	2. Trasporto ai porti di Cagliari e Bosa	>	2036
>	*	3. Regolamento per il trasporto delle merci perico-		
		lose e nocive	>	2037
•	•	4. Elenco delle merci che l'Amministrazione ha fa- coltà di trasportare in vagoni scoperti senza co-		
		pertoni	>	2061
>	<b>»</b> ·	5. Nota di spedizione a grande velocità	>	2065
>	>	6. Lettera di porto a piccola velocità accelerata	>	2097
>	>	7. Lettera di porto a piccola velocità	>	2129
•	>	8.		2404
_		Distanza in chilometri de stazione a stazione	>	2161

## Avvertenze generali

- 1º. I prezzi di trasporto indicati nel presente libro comprendono le imposte erariali stabilite colle leggi n. 542 del 6 aprile 1862 e n. 1945 (Serie 2º) del 14 giugno 1874; e cioè: sono aumentati del 13 per cento, se si riferiscono ai trasporti a grande velocità, e del 2 per cento, se sono riferibili ai trasporti a piccola velocità accelerata od a piccola velocità.
- 2º Per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni riscontro per il trasporto di bagagli, cani, merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità devonsi pagare, in aggiunta ai prezzi ed alle imposte sopraindicate, centesimi cinque per tassa di bollo. (R. Decreto 8 luglio 1897, n. 414 Testo unico).

Per le spedizioni di bagagli e di merci con assicurazione del valore, oltre al premio dovuto all'Amministrazione, è dovuta l'imposta stabilita dalla legge n. 1947, Serie 2º) in data 8 giugno 1874 modificata dall'altra 8 agosto 1895 n. 486, Alleg. H.

3º. I pagamenti dei prezzi e dei diritti speciali, accessori, ecc. relativi ai trasporti, hanno luogo nelle stazioni ed agenzie sociali in valuta cartacea e metallica avente corso legale nel Regno ed alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore (Alleg. 1).

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere che il pagamento delle tasse sia effettuato colla somma corrispondente al preciso ammontare del trasporto. In casi ordinari però si farà il cambio della moneta, sempre che il resto non superi il decimo del valore presentato.

4°. Gli orari degli uffici delle stazioni e delle corse dei convogli sono regolati sul tempo medio dell'Europa centrale (R. Decreto 10 agosto 1893, n. 490). DISPOSIZIONI E TARIFFE GENERALI.

#### DISPOSIZIONI E TARIFFE GENERALI

#### CAPO. I.

#### Delle condizioni generali che regolano i trasporti

#### Art. 1.

#### OBBLIGHI DI CHI SI SERVE DELLE STRADE FERRATE.

Chi si serve delle strade ferrate è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso delle medesime e ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto: in caso diverso risponde delle conseguenze.

#### Art. 2.

#### ORBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE. PURBLICAZIONI.

L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose, che le vengono richiesti, sempre che:

vi possa provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili;

non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Essa è pure in obbligo di pubblicare e di tenere esposti nelle stazioni gli orari, le tariffe, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

## Art. 3.

Obbligatorietà delle tariffe e relative condizioni.

Le tariffe generali e speciali e le condizioni relative, debitamente approvate, fanno legge fra l'Amministrazione e chiunque

109 - Vol. II. - 1905

si serve\_delle ferrovie e sono strettamente applicabili in ogni loro parte; qualunque deroga alle stesse è nulla di pieno diritto e qualunque errore, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, deve essere rettificato.

L'Amministrazione può accordare speciali ribassi di tarifia od altre facilitazioni, purchè ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze. Di queste concessioni dovrà esser dato in tempo utile preavviso al Governo, il quale potrà sospenderle o revocarle; delle medesime si farà oggetto di speciali pubblicazioni.

#### Art. 4.

#### DETERMINAZIONE A PAGAMENTO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto il chilometro incominciato si calcola come compiuto.

Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali (Alleg. 8 e 8-bis). I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Nel prezzo complessivo di trasporto la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun caso il detto prezzo può essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole tariffe.

Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi accessori si fa in partenza od in arrivo.

È però sempre obbligatorio in partenza:

- a) per i viaggiatori, bagagli e feretri;
- b) per il bestiame, per i cani e per gli altri animali;
- c) per le merci facilmente inflammabili, esplodenti o pericolose, secondochè è stabilito nel relativo Regolamento (Alleg. 3);
- d) per i campioni e per le merci di un valore intrinseco inferiore alle spese di trasporto;
- e) per le merci suscettibili, durante il trasporto, di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento;
- f) per le merci ed oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.

Qualora all'atto della spedizione non si possa determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione di partenza può esigere il deposito di una somma, che ne rappresenti l'importo approssimativo.

#### Art. 5.

#### RECLAMI.

In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio della ferrovia. Il capo stazione deve sollecitamente trasmettere copia dei reclami al regio Ispettorato di Circolo.

I reclami possono essere invisti anche alla Direzione dello esercizio ed ai rappresentanti del Governo.

Ai reclami si darà risposta od avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni.

Nei casi di divergenza fra il pubblico ed il personale delle stazioni o dei convogli, provvede il capo stazione.

## Art. 6

#### DANNI AL MATERIALE ED AI LOCALI.

t

Tutti i danni e guasti arrecati ai locali, al mobilio, al materiale fisso e mobile ed ai meccanismi, devono essere risarciti da chi ne è responsabile.

# САРО П.

#### Del trasporto dei viaggiatori

# Art. 7.

## BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa per il trasporto dei viaggiatori sono stabilite come segue:

Per le distanze minori di tre chilometri, la tazza arrà enlocata come per tre chilometri; in nessun caso però la tazza potrà essere minore dei dieci centesimi per egni corsa, eltre alle imposte erariali.

#### Art. 8.

#### PAGAMENTO DEL EEGLIETTO.

È consegnato al viaggiatore, contro il pagamento della tassa di trasporto, un biglietto in virtù del quale egli ha diritto di effettuare la corsa.

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la destinazione richiesta; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore. Non si accetta verun reclamo in proposito, se non fatto immediatamente.

#### Art. 9

#### VALIDITÀ DEI BIGLIETTI.

I biglietti sone valevoli soltanto per il conveglio per cui furono distribuiti.

#### Art. 10.

#### DISTRIBUZIONI DEI BIGLIETTI.

Di regola la distribuzione dei biglietti comincia trenta minuti prima della partenza del convoglio e cessa, nelle stazioni primarie, cinque minuti prima dell'ora indicata per la partenza e, nelle secondarie, al segnale d'arrivo del convoglio.

# Art, 11.

## APERTURA DELLE CARROZZE DEI CONVOGLI IN PARTENEA.

Tutti i compartimenti disponibili delle carrosze, componenti i convogli in partenza, saranno lasciati aperti affinchà i passeggieri posseno cellocarsi deve più lero aggrada, secondo la classe del loro biglietto.

#### Art. 12.

#### COMPARTIMENTI DI COUPÉ (\*).

Per i posti di coupé nelle carrozze di 1º classe, che potranno essere messi a disposizione dei viaggiatori, si pagherà, oltre al prezzo del biglietto ordinario, la seguente sopratassa:

Per la percorrenza fino a Km. 100 inclusivi L. 1,00

Oltre i > 200 > > 2,50

Per l'uso dei doupé a letti da due e da tre posti sono stabilite le norme e tarisse seguenti:

Il viaggiatore che vuole occupare un posto in coupé a due letti dovrà pagare il prezzo di quattro posti di 1º classe; se in coupé a tre posti pagherà lire 0,226 per chilometro. Nel primo caso avrà diritto di far salire con sè, senza supplemento di prezzo, una persona che lo accompagni.

I viaggiatori non potranno esigere posti in coupé, con o senza letto, qualora il convoglio non contenga vettura di detta specie, o, contenendole, non ne abbia disponibili.

I posti di coupé devono essere richiesti prima della partenza del conveglio e saranno dati di preferenza a quei viaggiatori, che dovranno fare un più lungo percorso sulle lince della Compagnia.

Per le linee di diramasione, i posti di coupé si pagano soltanto fino alla stazione dove succede il cambio della vettura, non potendosi garantire che, per il tratto ulteriore, il convoglio in coincidenza abbia posti disponibili.

Nei coupé non si potrà fumare, a meno di unanime consenso degli altri viaggiatori.

#### Art. 13.

# CABROSEE A SALONE (\*).

Per le corse in carrozze a salone, che venissero poste a disposizioni del pubblico, si pagheranno 12 biglietti di 1º classe per

(\*) Non in vigore fino a nuova disposizione.

ogni carrozza. Quando i viaggiatori fossero in numero maggiore di 12, ciascuno di essi paghera un biglietto di 1º c asse.

#### Art. 14.

#### COMPARTIMENTI INTERL

Il viaggiatore, che vuole avere a sua disposizione un intero compartimento in una carrozza di 1º classe, dovrà acquistare i biglietti pei tre quarti dei posti dei quali è capace il compartimento ed avrà il diritto di occuparli con altrettante persone; ma se i passeggieri fossero in maggior numero, ciascuno di essi dovrà avere il proprio biglietto di corsa. Nel computo, la frazione di un biglietto da acquistare verrà considerata come un biglietto intero.

#### Art. 15.

# CONVOGLI BPECIALI.

La tariffa per i convogli speciali viene stabilita come appresso:

Sarà pagata per ogni convoglio, nell'atto dell'ordinazione, una tassa fissa di lire 33.90 qualuque sia la distanza che deve essere percorsa.

Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il loro numero, pagheranno il prezzo del biglietto di 1º classe aumentato di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e bagagli si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali per i trasporti a grande velocità.

'Il minimo della tariffa per i convogli speciali sarà di lire 4.52 per chilometro, ed il minimo del prezzo totale sarà di lire 56.50 oètre il diritto fisso di lire 33.90.

Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dall'arrivo e se sia stato richiesto all'atto della partenza, l'importo del convoglio speciale verrà calcolato sulle basi suddette, colla deduzione del 20 per cento sul prezzo di trasporto e senza pagamento di una seconda tassa fissa, salvo sempre il minimo di lire 56,50.

L'Amministrazione è autorizzata a riflutare le domande di convogli speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano compromettere il servizio. Nel caso che, per causa di chi richiede il convoglio, la partenza non avesse luogo all'ora stabilita, l'Amministrazione avrà diritto di riflutarsi di eseguirlo, ritenendo le lire 33.90 a titolo d'indennizzo.

Qualora occorressero convogli speciali per merci tanto a grande che a piccola velocità, varranno le norme suddette, applicando le rispettive tariffe coll'aumento del decimo.

#### Art. 16.

#### RAGAZZI.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente, sempre che non occupino un posto di viaggiatore e sieno accompagnati da persona adulta. Quelli di età compresa fra i tre ed i sette anni hanno diritto di occupare un posto, pagando la metà del prezzo ordinario di cui all'articolo 7.

Tale riduzione non si estende al prezzo dei biglietti di andata-ritorno e di abbonamento, nè ai supplementi per i posti di coupé.

#### Art. 17.

#### BIGLIETTI DI ANDATA-RITORNO.

Le basi di tariffa per i biglietti di andata-ritorno sono fissate:

Da 1 a 50 Km. Oltre i 50 Km.

Per la 1º classe 0.05085 0.04746 / per viaggiatore e

• 3º • 0.0296625 0.027685 / per chilometro
oltre la tassa di bollo di cinque centesimi.

I biglietti di andata-ritorno verranno rilasciati per tutte quelle località per le quali si distribuiscono in media almeno tre bigietti ordinari al giorno.

È proibita la cessione in qualsiasi modo della sezione di ritorno; il trasferimento della medesima ne produce la nullità.

I contravventori a questa disposizione, ossia tanto chi cede' quanto chi acquista il biglietto, come chi si intromette nella cessione, incorrono nelle pene stabilite dal Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate e sono quindi denunziati all'autorità giudiziaria per i procedimenti di legge (\*).

I biglietti di andata-ritorno vengono distribuiti tutti i giorni e sono valevoli per viaggiare con qualsiasi convoglio avente vetture della classe per la quale sono emessi. I portatori di tali biglietti devono intraprendere la corsa di andata nel giorno stesso dell'acquisto e quella di ritorno nel giorno suddetto o nel successivo, coll'obbligo, se il convoglio non va fino a destinazione, di compiere il viaggio con la prima corsa del terzo giorno. La vali lità viene prorogata di un giorno quando quello successivo

- (\*) Estratto dal Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto del 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato con regio decreto del 23 giugno 1895, n. 385:
- « Art. 50. I biglictti a prezzo ridotto, cioè quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, ed ogni altro documento rilasciato per usufruire delle concessioni speciali, non sono trasferibili, nè possono essere usati in modo diverso da quello stabilite dalle rispettive condizioni debitamente approvate.
- « È proibita perció la cessione in qualsiasi modo della parte del biglietto di andata-ritorno, la quale serve pel ritorno, e di cedere altro biglietto, documento o certificato non trasferibile, per abilitare a viaggiare persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.
- « Nessuno potra viaggiare o tentare di viaggiare valendosi di biglietto a prezzo ridotto, o di qualsiasi altro documento o certificato non trasferibile, rilasciato per usufruire di una concessione speciale, o della seconda parte di un biglietto di andata-ritorno, che abbia acquistato od ottenuto, direttamente od indirettamente, in contravvenzione ai precedenti due paragrafi, nè interrompere il viaggio, quando ciò sia espressamente vietato dalle condizioni stabilite per la concessione stessa.
- « È proibito d'intromettersi o di far traffico nella compra-vendita o cessione dei biglietti o documenti di viaggio, indicati nel § 1°, tentando di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone delle quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria, a norma delle tariffe generali,
- c Art. 65. I contravventori al disposto dei paragrafi 2º e 3º dell'art. 56. saranno puniti con una multa estensibile a lire 100.
- « Celoro che poi contravvengano al disposto del paragrafo 4º del suddetto art. 56, incorreranno in una multa estensibile a lire 500.

alla data di vendita sia festivo, di due o più, se a questo seguono immediatamente altri festivi.

Il viaggiatore nell'andata deve presentare il biglietto colle due sezioni unite, spettando unicamente agli agenti della ferrovia lo staccare e ritirare la sezione di andata: presentandolo colle sezioni staccate incorre nella perdita del biglietto.

Nei viaggi di andata-ritorno non sono concesse fermate intermedie. È tuttavia permesso al portatore di un biglietto di andata ritorno di interrompere il viaggio di andata o di incominciare quello di ritorno, in qualunque stazione intermedia a quelle segnate sul suo biglietto.

Quando per straordinaria affinenza occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe del biglietto e non vi sia modo o tempo di aggiungere carrozze, i viaggiatori con biglietto d'andata e ritorno devono prendere posto in classe inferiore, senza diritto a rimborso alcuno.

#### Art. 18.

#### BIGLIETTI DI ABBONAMENTO.

Gli abbonamenti possono essere annui, semestrali, trimestrali, mensili e si rilasciano per le due classi. Quelli annui vengono rilasciati per un percorso qualunque; quelli semestrali vengono rilasciati per percorsi non superiori a 200 chilometri, e quelli trimestrali e mensili, per percorsi non superiori a 100 chilomet i.

La tariffa stabilita per i biglietti di abbonamento annui, semestrali, trimestrali o mensili, è contenuta nel quadro seguente:

	PREZZI							
Distanza in	Per u	anno Per sei mesi		Per tre mesi		Per un mese		
chilometri	1ª Classe	3ª Classo	1ª Classe	3ª Classe	1. Classe	3- Classe	1. Classe	3. Classe
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Fino a 10 Km.	81	47	-61	35	' 40	23	20	12
Fra 11 e 20 >	154		116	. 67	70	45	81	17
» 21 » 30 »	219	· 128	146	90	84	53	36	21
> 31 > 45 >	323	161	174	104	95	61	40	25
> 46 > 60 >	353	221	197	120	107	67	49	29
> 61 > 75 >	<b>38</b> 2	<b>24</b> 0.	219	129	122	75	51	<b>3</b> 0
> 76 > 100 >	408	264	231	144	136	80	61	<b>3</b> 6
» 101 » 125 »	442	282	255	158				
> 126 > 150 >	469	<b>2</b> 97 ·	265	167				
» 151 » 200 »	503	318	286	183	i			
» 201 » 250 »	525	327		ĺ				
» 251 » 300 »	549	345	] .					
» 301 » 350 »	594	374						
» 351 » 400 »	624	396				ł		
`								

Norme per l'applicazione dei prezzi: il prezzo d'abbonamento per un percorso chilometrico non tassativamente designato nella presente tabella, si ottiene aggiungendo al prezzo indicato per il limite del percorso immediatamente inferiore, la differenza che risulta fra il prezzo stesso, e quello per il limite immediatamente successivo, divisi:

I biglietti di abbonamento sono foggiati a guisa di libretto. Nella parte interna della copertina viene inquadrata la fo-

tografia in busto del titolare, sulla quale si appone il bollo della Direzione dell'esereizio.

Il biglietto contiene le seguenti indicazioni scritte a mano: cognome e nome del titolare; le lines che il medesimo può percorrere; la durata dell'abbonamento e la firma del titolare.

La domanda di abbonamento deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell'esercizio almeno dieci giorni prima della data da cui si vuole fare decorrere: si potrà presentare alle stazioni per l'inoltro d'ufficio alla Direzione medesima.

La domanda deve indicare il nome, cognome, condizione e domicilio della persona, che vuole abbonarsi, la tratta di ferrovie da percorrere, la classe del biglietto e la durata dell'abbonamento.

Colla domanda si devono pure presentare due copie della fotografia in busto ed una dichiarazione di un capo-stazione, comprovante il versamento anticipato dell'ammontare dell'abbonamento, più lire 2 costo del libretto e lire 0.60 per tassa di bollo. Per gli abbonamenti di tre mesi, o meno, il costo del libretto è ridotto a lire 1.

La Direzione dell'esercizio, verificata la regolarità del pagamento, emette il biglietto e lo fa tenere alla stazione indicata dal richiedente.

L'abbonato ha l'obbligo di restituire il biglietto, con l'ammessa fotografia, entro gli otto giorni successivi alla scadenza.

A garanzia dell'esecuzione di questa clausola l'acquirente depositerà lire 5 all'atto del ricevimento del libretto, le quali verranno rimborsate contro restituzione del libretto stesso nel limite di tempo suindicato, restando altrimenti quel deposito in proprietà dell'Amministrazione.

L'abbonato potrà esigere dalla stazione, alla quale farà tale restituzione, che venga distrutta in sua presenza la propria fotografia.

L'abbonato, durante il tempo del suo abbonamento, può prendere posto in tutti i convogli di viaggiatori a seconda della classe del biglietto che possiede. Il biglietto non è valido che

per la tratta in esso indicata, e perciò se l'abbonate oltrepassa le stazioni, sul biglietto segnate como estreme, o re vinggia su una linea o tratto di linea non compresi nell'abbonumento, deve munirsi di un biglietto ordinario.

Hgli non ha diritto a risarcimento di danni nel case di ritardo o di soppressione di qualche convoglio, oppure quando, per esigenze del servizio, l'Amministrazione modifica gli eravi.

Il biglietto di abbonamento è personale e non è valido se non è firmato dal titolare.

L'abbonato non può entrare nelle sale d'aspetto, nè prendere posto nelle carrozze senza essere munito del biglietto di abbonamento, ch'è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione, giustificando, in caso di dubbio, di esserne il vero titolare col dare la prepria firma.

L'abbonato poi, che per qualsiasi motivo viene, darante il viaggio, trovato aprovvisto del biglietto di abbonamento, deve sottostare al pagamento, a tariffa ordinaria, del presso della corsa effettuata e, per proseguire, deve acquistare un secondo biglietto valevole fino a destinazione.

Il biglietto trovato in mano d'altri che non sia l'abbonato, viene ritirato e distrutto senza che il titolare pessa aver diritto a reclamo alcuno, salvo che ne abbia denunziato:lo smarrimento. Chi se ne sarà illecitamente servito dovià settostare alle penalità stabilite dai regolamenti in vigore.

Nel caso di smarrimento del bigliatto, l'abbonata deve tosto darne avviso ad uno dei Capi stanione, il quale ha l'obblige di farne rapporto alla Direzione dell'esercizio, affinche questa ne fornisca nel più breve tempo possibile un secondo, qualera la ricerche del primitivo siano rimaste infruttuose. L'abbonato dovrà però pagare anticipatamente il costo del nuovo libretto, e lire:0.60 per tassa di bollo. Col rilascio di questo secondo biglietto si intenderà del tutto annullato il primo; qualera però quest'ultimo venga rinvenuto, dovrà essere restituito immediatamente all'Amministrazione. In ogni caso, dopo il rilascio del secondo bigliatto, l'uso del primo sarà considerato come un tentativo di frede a danno dell'Amministrazione e soggetto quindi alle penalità stabilite dai regolamenti.

L'abbonato, il quale ha smarrito o dimenticato il suo biglietto, non può viaggiare senza pagamento finchè non ne abbia ricevuto un secondo o ricaperate a proprio e non avrà diritto ad indennizzo per i viaggi effettuati nell'intervallo.

L'abbonato di 3º classe, che volesse passare alla classe superiore, deve pagare a tarilla intera la differenza suppletiva, stabilita per i biglietti ordidari.

Qualora per malattia, assenza, decesso od altro motivo qualsiasi, l'abbonato non possa fruire dell'abbonamento, non si fa luogo a restituzione, nè in tutto nè in parte, del prezzo pagato.

# Art. 19.

### REMBORSO EVENTUALE DEL PREZZO DEI BIGLIETTI.

Il viaggiatore ha diritto al solo rimborso del prezzo totale del biglietto:

- a) quando la partenza del convoglio sia ritardata di un'era;
- b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
  - o) quando non vi sia posto disponibile nel convogito.

Il viaggiatore ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto proporzionatamente alla parte del viaggio non eseguita:

- d) quando il convoglio non possa proseguire la corsa ed il viaggiatore non intenda profittare dei mezzi che l'Amministrazione fosse in grado di mettere a sua disposizione;
- e) quando per causa di ritardo manchi la coincidenza col convogiio corrispondente e il viaggiatore non intenda approfittare di altro successivo che, senza maggiore spesa, gli venisse offerte dall'Am ministrazione.

Il diritto del viaggiatore ad eventuale rimborso di preszo pagato, qualera fruisca di un ribasso sul prezzo ordinario del biglietto, è quello indicato, al Capo XIII, nella 1º delle Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali.

In altri casi non si ammettono abbuoni.

Digitized by Google

#### Art. 20.

### PERSONE NON AMMESSE NEI CONVOGLI.

Non sono ammesse nei convogli e ne vengono, ove d'uopo, allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o di disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ubbriachezza.

### Art. 21.

### AMMALATI.

Le persone ammalate e quelle travagliate da affezioni, che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, si trasportano in compartimenti separati alle condizioni di cui all'articolo 14, ovvero sarà loro concesso un vagene per essere trasportate nel proprio letto, verse pagamento di lire 0,565 per vagone-chilometro, col minimo di lire 11.30. Nel vagone possono prendere posto gratuitamente due persone di compagnia; le persone in più pagano ciascuna il biglietto di terza classe.

I dementi si trasportano soltanto in, compartimenti separati, nelle classi ed ai prezzi stabiliti dall'art. 14 e devono essere sempre accompagnati. Tanto i dementi, quanto gli ammalati di cui è cenno nel primo capoverso del presente articolo, debbono essere preventivamente denunciati alla stazione di partenza, da parte di chi ordina o richiede il trasporto.

### Art. 22.

### CAMBIO DI CLASSE.

Per il cambio dalla 3º classe alla superiore, i viaggiatori devono dare preventivo avviso agli agenti ferreviari, pagando contemporaneamente la differenza di prezzo dal punto dove succede il cambiamento fino alla destinazione indicata dal biglietto.

Per i biglietti a prezzo ridotto, la differenza si calcola sottraendo il prezzo ordinario della classe, che occupa ii viaggia-

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 tore, dal prezzo ordinario della classe superiore che vuole occupare.

#### Art. 23.

#### DIRITTO FISSO PER LE ESAZIONI SUPPLETIVE.

In tutti i casi nei quali, per fatto del viaggiatore, ha luogo un'esazione suppletiva, spetta all'Amministrazione il diritto fisso di dieci centesimi.

### Art. 24.

### PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEI BIGLIETTI.

I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti ferroviari, all'entrare nella stazione, nelle carrozze ed ogni qualvolta ne siano richiesti, anche duranțe il viaggio e riconsegnarlo al personale incaricato del ritiro.

La riconsegna delle sezioni di biglietti di andata-ritorno e dei biglietti di abbonamento, si deve fare al termine della loro validità e secondo le norme speciali stabilite.

#### Art. 25.

#### BIGLIETTO MANCANTE.

ŗ

Il viaggiatore che, durante la corsa od all'arrivo, è trovato sprovvisto di biglietto, e non giustifica che, all'atto di prendere posto in convoglio, ne abbia dato avviso al personale di servizio, dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo del viaggio, deve corrispondere l'importo di un biglietto valutato dalla stazione in cui ha principio la corsa del convoglio, eccetto che egli comprovi di essere partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà di prima classe ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto in compartimento di classe inferiore.

#### Art. 26.

#### BIGLIETTO IRREGOLARE.

Chi viaggia con biglietto di data scaduta o di classe inferiore a quella occupata, ovvero oltrepassa la destinazione indicata nel suo biglietto, senza averne dato preventivo avviso al

Digitized by Google

personale di servizio: chi vien trovato munito di bigliette con riduzione speciale senza il documento che comprovi il diritto a tale riduzione, va soggetto, oltre al pagamento del prezzo dovuto, ad una sopratassa uguale al prezzo medesimo.

Chi faccia viaggiare alle condizioni dell'articolo 16 un ragazzo d'età superiore ai tre od ai sette anni pagherà il prezzo del relativo biglietto, più una sopratassa uguale a detto prezzo e non eccedente lire 5.65. Insorgendo divergenze sull'età del ragazzo, decide il capo della stazione di partenza, intermedia, oppure di arrivo, presso la quale sia insorta la controversia e nel caso di decisione a lui contraria, il vaggiatore, fermo intanto il pagamento di cui sopra, potrà reclamare la restituzione, giustificando con la fede di nascita l'età del ragazzo.

Chi viaggia o tenta di viaggiare con biglietti falsificati od in qualsiasi altro modo alterati deve pagare, oltre il prezzo normale, una sopratassa uguale a tre volte il prezzo stesso, senza pregiupizio delle pene fissate dalle leggi e dai decreti in vigore.

### Art. 27.

### DIVIETO DI FUMARE.

È proibito di fumare nelle sale d'aspetto come anche nelle carrozze, eccetto nei compartimenti a ciò destinati.

L'Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore di quello assegnato nel convoglio: anzi può estendere ai medesimi il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti negli altri compartimenti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco. Negli altri compartimenti non si può fumare a meno di unanime consenso dei viaggiatori e in quelli a letto è sempre proibito di fumare durante la notte.

# Art. 28.

# OSSERVANZA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO.

Oltre alle precedenti prescrizioni, i viaggiatori devono ancora osservare le disposizioni regolamentari approvate dai Governo, che a cura dell' Amministrazione saranno pubblicate nelle stazioni.

Si faranno uscire dalle stazioni e dalle carrozze le persone che malgrado le ricevute ammonizioni, contravvengono a tali disposizioni:

### Art. 294

# Donne che viaggiano sole (\*).

Le donne, che viaggiano sole o con ragazzi di età non maggiore di dodici anni, saranno possibilmente collocate, ove lo richiedano, in un compartimento a parte della classe córrispondente al loro biglietto, quando questo sia di prima o di seconda classe.

#### Art. 30.

### RIOCCUPAZIONE DEL POSTO LASCIATO PRECARIAMENTE.

Il viaggiatore, che abbia abbandonato precariamente il suo posto nella carrozza, avrà diritto di rioccuparlo quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque. In caso di simulata occupazione di posti, l'Amministrazione è in diritto di far pagare al viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire 5.65.

### Art. 31.

### FERMATE DEI CONVOGLI SULLA VIA.

Allorchè un convoglio si ferma fuori di stazione, non e permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie e poi risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.

### Art. 32.

## RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL VIAGGIATORE.

Il viaggiatore deve curare che, sopratutto nelle stazioni di diramazione non gli accada di rimanere o di prendere posto in un convoglio per il quale il suo biglietto non sia valido.

(\*) Non in vigore fino a nuova disposizione. 110 — Vol. II - 1905.



Nel caso che il viaggiatore per fatto proprio persona una via diversa da quella per la quale è valide il suo bigliette, deve pagare, per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo ordinario di tariffa. Resta però sempre al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo convogio successivo e per il percorso non effettuato.

È pure obbligo del viaggiatore di usare le precauzioni necessarie e di vegliare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia.

## Art. 33.

## SALE D'ASPETTO E CAFFÈ.

Le sale d'aspette sono, di regola, aperte seltante al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori, per entrarvi, devono essere muniti di biglietto regolare.

Nei caffè delle stazioni dovrà essere esposta una tabelle indicante i prezzi dei vari generi.

I reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè, potranno essere rivolti al eapo stazione od alla Direzione dell'esercizio o scritti nel libro di oui all'articolo 5.

# CAPO'III.

Del trasporto dei bagagli e dei cani.

### Art. 34.

### DEFINIZIONE DEL BAGAGLIO.

Sono considerati ed ammessi come bagagh quei seli effetti che, per uso proprio del viaggiatore e della sua famiglia, ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacche da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili, nonchè i campioni. Quando per questi ultimi non sia fatta la dichiarazione del valore (40), la spedizione deve considerarsi come eseguita a tariffa apeciale

e la responsabilità dell'Amministrazione, per i casi di ritardo nella resa a destinazione, è quella indicata al Capo XIII, nella 9º delle Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali e, per le perdite od avarie, è limitata in ogni caso al solo valore intrinseco e venale dei campioni calcolato in hase agli articoli 132 e 136.

Cogli stessi limiti di responsabilità stabiliti per i ca mpioni e subordinatamente alle esigenze del servizio, il capo stazione potrà permettere, in via eccezionale, che un viaggiatore spedisca come bagaglio, per la stessa destinazione del suo biglietto, qualche collo di merce che venisse presentato in tempo utile per la spedizione, purche di peso non eccedente i [70 chilogrammi.

# Art. 35.

BASE DELLA TARIFFA GENERALE PER IL TRASPORTO DEI BAGAGLI E PER IL TRASPORTO COME TALI DEI RICCOLI ANIMALI E DEI VELOCIPEDI, VELOCIMANI, BICICLI E TRICCCLI A MOTORE,

La base della tariffa generale per il trasporto dei bagagli è di lire 0.452 per tonne lata e per chilometro. In egual modo vengono tassati i bicicli ed i tricicli a motore, ma questi non possono essere accettati per il trasporto che privi della materia adoperata per il funzionamento del motore.

Alle stesso prezzo, ma coll'aumento del cinquanta per cento, si accettano le scimmie, i gatti. gli uccelli, purche rinchiusi in gabbie, e le carrozzine da bambino.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0.45.

In base ai seguenti prezzi si accettano pure, per il trasporto nel carro a bagagli, i velocipedi, i velocimani e le altre macchine congeneri in appresso specificate, sempre che spedite da viaggiatori partenti collo stesso convoglio:

- L. 0,01356 per macchina e per chilometro, per bicicli aventi un solo posto e velocimani sciolti od anche semplicemente imballati;
- 0,02034 per macchina e per chilometro, per bicicli aventi un solo posto e velocimani incassati o in gabbie

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

e per bicicli aventi più di un posto (tandems, triplettes, ecc.) e tricicli e quadricicli sciolti o in qualunque modo imbaliati o incassati.

Il prezzo minimo per ogni spedizione e per ogni macchina è di lire 0.45.

#### Art. 36.

# BAGAGLIO AMMESSO NELLE CARROZZE (\*).

È permesso ai viaggiatori di portare seco in carrozza, senza pagamento di tassa, ma sotto la propria cura e responsabilità, un bagaglio che non pesi più di venti chilogrammi e non ecceda il volume di  $0_m, 50 \times 0_m$ ,  $25 \times 0_m$ , 30, sicchè possa collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili e sulle reti delle carrozze e non contenga oggetti che tramandino odori da recare disgusto agli altri viaggiatori.

In via eccezionale sono ammessi gratuitamente nelle carrozze i piccoli uccelli, purche in gabbie di dimensioni non maggiori di  $0.20 \times 0.20 \times 0.25$  a condizione che non riescano di molestia ai viaggiatori.

(\*) Tariffa in via di esperimento. — Saranno trasportati gratuitamente col primo treno che arriva nella giornata, ter una distanza non superiore lai 50 chilometri e per tutti i capoluoghi di mandamento, i legumi e le frutta fresche, il latte, il burro e le uova, che i coltivatori viaggianti in 3° classe portano con loro nei treni per offrirli direttamente in vendita nei luoghi sopraindicati, o che essi inviano ai detti luoghi per mezzo di persone di casa.

Gli stessi coltivatori potranno, con qualunque treno della giornata, riportare gratuitamente con loro nel ritorno gli imballaggi, i recipienti, le bottiglie ed i panieri vuoti che hanno servito come sopra, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Saranno pure trasportati grtuitamente e per qualunque destinazione gli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti avessero con loro por la lavorazione dei campi.

Il peso massimo della merce e degli attrezzi che possono portare non deve superare, compreso l'eventuale bazaglio, i 30 chilogrammi calcolato l'imballaggio: ne essere ripartiti in più di 5 colli.

I colli suindicati saranno ammessi, in quanto possono collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sui porta-bagagli delle carrozze, oppure saranno accolonnati ad un lato della vettura,

În via pure eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, vi sono ammessi i gatti in ceste o gabbie, verso pagamento per gatto o per chilometro, della tassa stabilita dall'articolo 46, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia ed i viaggiatori lo permettano.

#### Art. 37.

### BAGAGLIO SOGGETTO A TASSA.

Salvo i casi previsti nel precedente articolo, il bagaglio deve essere consegnato, almeno quindici minuti prima della partenza del convoglio, alla stazione per esservi registrato e tassato; il prezzo del trasporto dev' essere sempre pagato in partenza (4).

Il viaggiatore, in prova dell'eseguita consegna del bagaglio, riceve uno scontrino, mercè il quale ne opera il ritiro alla stazione di arrivo.

I colli non debbono portare cartellini od altri segni relativi a precedenti trasporti: l'Amministrazione non è responsabile, qualora, per l'inosservanza di tale prescrizione, fosse avvenuto un qualche disguido.

### Art. 38.

# BAGAGLIO ESCLUSO DAL TEASPORTO.

Sono esclusi dal trasporto i colli di bagaglio, la cui condizione esterna faccia temere che abbiano a guastarsi durante il trasporto od a recare danno agli altri colli, nonchè quelli che, a parere degli agenti dell'Amministrazione, abbiano un imballaggio difettose od insufficiente, ovvero non siano ben chiusi.

Le materie e le cose pericolose, infiammabili od esplodenti, quelle che possono recare danno al materiale delle ferrovie, sono escluse dal trasporto come bagaglio, nè il viaggiatore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con precisa indicazione e separatamente come è detto all'articolo 98 e nell'Allegato 3.

Sono parimente esclusi i liquidi, il numerario e gli oggetti preziosi, o come tali considerati, la spedizione dei quali è regolata dalle relative tariffe.

## Art. 39.

### ARMI DA FUOCO.

Le armi da fuoco non possono essere introdotte nelle sale d'aspetto, nelle carrozze e nei vagoni, se prima non siano state consegnate al personale della stazione per riconoscere che non sono cariche.

### Art. 40.

### · ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI.

I bagagli possono essere assicurati per il loro valore mediante il pagamento delle tasse stabilite per il numerario e gli oggetti preziosi, in aggiunta al prezzo di trasporto (35), all'imposta governativa di cui all'articolo 101 e sotto le speciali condizioni prescritte per gli oggetti medesimi. L'assicurazione del valore deve risultare dallo scontrino di che all'articolo 37.

## Art. 41.

### RICONSEGNA DEI BAGAGET.

I bagagli sono riconsegnati nella stazione di arrivo al portatore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro restituzione del medesimo. Il ritiro dei bagagli può aver luogo immediatamente ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo, trascorse le quali si applica il disposto dell'articolo 48.

Quando non vi si oppengano disposizioni deganali, di polizia o di sanità ed il tempo e le circostanze lo permettano, i bagagli possono essere ritirati anche in altra stazione che preceda quella di destinazione, ma senza diritto a rimborso del prezzo pagato, a meno che il ritiro si effettui alla stazione di partenza, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 91.

# Art. 42,

# MANCANZA DELLO SCONTRINO DI SPEDIZIONE RAGAGII.

Chi si presenta a reclamare bagagli, senza lo scontrino di spedizione, può tuttavia ottenerne la consegna quando giustifichi di esserne il proprietario e ne rilasti ricevuta.

### Art. 43.

### DIRITTO DI DEPOSITO.

Per bagagli depositati in attesa della partenza dei convogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'articolo 41, è dovuto un diritto in ragione di fire 0.05 per collo e per ogni ventiquattre ere, col minimo di lire 0.16 per ogni deposito.

Le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute.

### Art. 44.

### BAGAGLIO NON RITIRATO.

I bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della spedizione o del deposito di cui al precedente articolo, si considerano o vengono trattati come oggetti abbandonati a norma dell'articolo 103, previo accertamento del loro contenuto, da farsi con verbale.

L'apertura e la vendita dei colli trasportati come bagaglio può aver luogo prima di sei mesi quando si tratti di oggetti deperibili.

# Art. 45.

# BAGAGLIO MANCANTE ALL'ARRIVO.

Se all'arrivo del convoglio manca parte del bagaglio, il portatore dello acontrino deve ritirare la parte arrivata ed in cambio dello acontrino riceve una dichiarazione comprovante il peso della parte mancante, salvo sempre il disposto del penultimo comma dell'articolo 132.

Per la perdita totale del bagaglio, veggansi le altre disposizioni del suddetto articolo.

# Art. 46.

#### CANI.

La base della tariffa generale per il trasporto dei cani è di line 2,0226 per cane e per dhilemetre, cel presse minimo di lire 0.45 per ogni spedizione. I cani si trasportano nel vagone a bagagli e si ammettono nei compartimenti noleggiati per intero (14). In via eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia e i viaggiatori lo permettano.

In tempo di caccia può essere permesso ai cacciatori di tenere seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purchè non rechino disturbo ai viaggiatori.

In ogni caso è dovuto all'Amministrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.

I cani devono essere muniti di museruola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione il proprietario ha l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirarneli all'arrivo.

Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalità ed alle condizioni stabilite per i trasporti a grande velocità, i cani non accompagnati dal viaggiatore, purchè siano riposti in gabbie o ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati dal presente articolo.

In caso di ritardo al ritiro, i cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.

## Art. 47.

# OGGETTI TROVATI,

Tutti gli oggetti rinvenuti nelle stazioni, nelle carrozze, sulle linee dell'Amministrazione od in a tri siti ad essa appartenenti, sono dai capi stazione inviati alla Direzione dell'esercizio dopo sei giorni di giacenza, quando non siano nel frattempo reclamati dal propretario, nel qual caso gli sono restituiti verso pagamento delle tasse in base alla tariffa applicabile per lui più conveniente. La Direzione, trascorso il termine di sei mesi e previo avviso al pubblico, ha facoltà di venderli a privata licitazione, sotto l'osservanza delle norme vigenti presso l'Amministrazione.

Questa vendita ha luogo anche prima per gli oggetti nocivi o di facile deperimento.

Il ricavato dalla vendita, depurato dalle spese, viene trattenuto per due anni a disposizione di chi potesse avervi diritto, dopo di che andrà a vantaggio delle Istituzioni di soccorso e previdenza per gli agenti dell'Amministrazione.

Allorchè gli oggetti si trovano sotto imballaggio, si procederà, dopo tre giorni di giacenza, al loro accertamento mediante verbale.

Nel caso che gli oggetti od il ricavato dalla vendita dovessero essere riconsegnati o spediti al proprietario, questi ha l'obbligo di rifondere all'Amministrazione gli sborsi fatti, i prezzi di trasporto ed il diritto di deposito di cui all'articolo 43, ridotto della metà.

### CAPO IV.

Del trasporto a grande velocità.

Art. 48.

### BASI DELLE TARIFFE GENERALI.

Le basi delle tariffe generali per il trasporto a grande velocità delle merci, numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e le condizioni relative, sono le seguenti:

# Messaggèrie e merci, oggetti d'arte (\*), d'antichità e di collezione, merletti e pizzi a mano.

L. 0,452 per tonnellata e per chilometro.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.50.

Condizioni. — a) I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente: ogni pacco deve essere inoltre collocato fra due assi-

(\*) Si considerano oggetti d'arte le pitture, le sculture in generale, i mosaici, le statue, i bronzi artistici e simili. Per i mosaici montati in oro ed in argento si applica la tarissa del numerario e degli oggetti preziosi, celle della stessa sua dimensione, legate con una corda più grossa le cui estremità devono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle. Per le casse è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse e, alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca;

- b) per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni di trasporto delle merci indicate nell'Allegato 3;
- c) gli oggetti d'arte, d'antichità e di collezione, debbono essere collocati in casse o gabbie, in modo da impedire ogni scuo timento interno. Per le spedizioni che devono essere imbarcate in un porto dell'Isola, sono inoltre da osservarsi le disposizioni speciali del Governo;
- d) i merletti ed i pizzi a mano si ammettono al trasporto soltanto in casse od involti in tella greggia o cerata; ogni collo deve essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle connessioni alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro;
- e) la corda o lo spago, che serve ad avvolgere le balle, i pacchi o le casse, deve essere di un sol pezze, ossia senza aggiuntature e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle menete.

# Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

L. 0,0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

li prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 9.56.

Se il peso del numerario, carte-vaiori ed oggetti preziosi eccede tre chilo grammi per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarate, oltre ai prezzi sud detu e dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

Avverienze. — a) Sono soggetti a questa tariffa l'oro e l'argento in verghe, coman ou aurimenti invorati - 11 plucouto d'oro e d'argento - 11 platino, 1 gioielli, le perte e le pietre preziose - 1 co alli lacorati, la taca, 1 maraici e gli
orblogi da tacca montati in oro od'argento - i bighetti di banca, i titoli pubblici,
la cunta bolluta, le tarioline postati, le marcho da bello, 1 francobelli est aure
simin carte-outori.

b) il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere

conseguati con la denominazione di merci.

c) Le carte-vatque amuttate, i bigliciti di banca annallati, le cambiali ed i titoli nominativi sono da considerarsi come merci comuni e si tassano

sul pese in base alle tardife relative, con l'aggiunta del premio e dell'imposta di cui au'articolo 101 in caso che sia richiesta l'assicurazione del valore.

Per le spedizioni di titoti nominativi senza assicurazione di valore la responsabilità dell'Amministrazione in caso di perdita o di avaria equivalente a perdita, è limitata al solo rimbonso delle spese occorse per la rimiovazione del titolo, oltre a quello della spesa di trasporto eventualmente pagata.

Condizioni. — a) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riporti e chinsi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieglii, casse o barili;

- b) i sacchi e de tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire nè sdruciti, nè ratteppati. La bocca dei sacchi e delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un sole pezzo senza aggiun ature, il modo addoppiato della quale sia coperto da un suggello a caralacca e le estremità siano sovrapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguste. Le due estremità de la corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi;
- c) le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cerchiate solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata;
- d) le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dicci centimotri l'uno dell'altre o con piombi in numero sufficiente da garantirne la inviolabilità;
- e) ai barili covrà essere applicata una cordicella in croce assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacea o di piembi;
- f) i pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un sol pesso, chiasi con almeno cinque suggelli. Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli a teralacca un'adesione tare da rendere impossibile il rimueverli senza lasciar traccie visibili;
- g) gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stes o del piego o del collo, ovveno sulla parete della cassa e, mái cueiti, ne inchiodati, ne incollati; pessono esservi anche

- h) l'impronta dei suggelli o dei piombi deve essere chiara ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;
- i) sulle note di spedizione, da presentarsi in doppio originale, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, deve essere ripetute lo stesso suggello od unite un piombo identico a quello apposto alla spedizione;
- I) le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi, devono pure essere ripetute in iscritto sulle note di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna « Marche e numeri ». Se l'impronta dei suggelli o piombi non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate quando ciò fosse riconosciuto necessario.

# Art. 49.

## PREZZO MINIMO PER VAGONE.

Quando il trasporto di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione richieda l'impiego di un vagone, ovvero si tratti di merce alla rinfusa o che per sua natura non ammetta comunanza di carico con altre, per cui si renda necessario l'impiego di un vagone, si applica il prezzo minimo di lire 0.45 per chilometro e per ogni vagone della portata fino a sei tonnellate. Quando sia richiesto o fosse necessario, per il trasporto, un vagone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sara aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Il prezzo minimo è applicabile nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della tariffa, dia, per vagono-chilometro, un prodotto inferiore al detto prezzo minimo: per conseguenza, se il prezzo in ragione del peso riuscisse superiore, sarà dovuto quest'ultimo invece di quello minimo.

Qualora per il trasporto di una merce che ammetta comunanza di carico con altre, lo speditore richiedesse, per iscritto

sulla nota di spedizione, un vagone per suo esclussivo uso, il prezzo dovuto secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del dieci per-cento.

### Art. 50.

#### Modo di Trasporto.

Il trasporto delle merci a grande velocità avrà luogo coi convogli omnibus o misti; però le spedizioni non eccedenti ciascuna il peso di 50 chilogrammi saranno anche effettuate coi convogli diretti, per quanto lo consentano le esigenze del servizio.

# Art. 51.

#### TERMINE PER LA RESA A DESTINAZIONE.

Salvo il disposto del precedente articolo, le merci a grande velocità saranno spedite col primo convoglio successivo alla consegna, purchè questa sia stata ultimata almeno un'ora prima della partenza del convoglio.

Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di 150 chilogrammi, le spedizioni eccedenti in complesso i 300 chilogrammi e gli oggetti voluminosi avranno corso col secondo convoglio successivo alla consegna.

#### Art. 52.

#### INDIRIZZO.

Tutti i colli di mercanzie da spedirsi a grande velocità devono portare un indirizzo chiaro e preciso delle persone cui sono destinati.

# Art. 53.

# CONSEGNA DELLE MERCI IN ARRIVO.

Eccettuati i casi di forza maggiore, le merci a grande velocità dichiarate ferme in stazione saranno messe a disposizione dei destinatari un'ora dopo l'arrivo del convoglio,

# Art. 54.

# CARICO E SCARICO.

Di regola l'Amministrazione provvede al carico ed allo scarico delle merci a grande velocità. Essa potrà lasciare la cura di eseguire le dette operazioni si mittent? o destinatari, allorchè trattasi di trasporti a tariffa speciale.

In ambi i casi valgono, in quanto sono applicabili, le norme stabilite dall'articolo 62.

# Art. 55.

## MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO.

Sono escluse dal trasporto a grande velocità:

- a) le merci pericolose e nocive, salvo le eccezioni previste dal relativo Regolamento (Allegato 3);
- b) le merci che richiedono l'uso di vagoni congiunti e quelle altre che, per ragioni di forma, dimensione o peso, non possono, a giudizio del capo-stazione, ammettersi nei convogli viaggiatori;
- c) le merci alla rinfusa, a meno che trattisi di partite a vagone completo o paganti per tali;
- d) le merci di cui fossero vietate l'importazione, l'esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.

## CAPO V.

# Del trasporto a piccola velocità.

# Art. 56.

## CLASSIFICAZIONE DELLE MERCL

Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in otto classi, secondo la classificazione stabilita dall'annessa Nomenclatura (pag. 101 e seg.).

Se una merce non si trova specificata nella Nomenclatura e classificazione, viene assimilata a quella colla quale presenta

maggiore analogia. Ove l'assimilazione non sia possibile, si applicano i prezzi stabiliti per le merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate.

Art. 57.

### BASI DELLE TARIFFE GEMERARI.

Le basi delle tariffe generali per il trasporto delle merci a piccola velocità sono le seguenti:

#### Mercanzie.

	- Distinzione in Classi							
PR#ZZI	1• classe	2 classe	classe	4a ciasse	5ª classe	6a classe	7• classe	& classe
Per tonnellata e per chilometro	°. 0,1632	0,1428	0,1224	0,1020	0, <b>0</b> 816	0,0714	0,0612	0,9510
Diritto fisso per ton- neffata	2,04 <sup>°</sup>	2,04	2,04	2,04	2;04	1,221	1,224	1,224

li prezzo minimo per ogni spedizione è di liru 0,40.

Avvertanze. — Il diritto fieso comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione. Le parti dovranno eseguire il carico e lo scarico delle merci di 6º. 7º e 8º classe, quante volte si tratti di partite di peso eguale o superiore a 4 tonnellate, ovvero si paghi per tale peso. In questi casi il diritto fisso viene ridotto a lire 0,204 per tonnellata (62).

Il carico e lo scarico delle merci presentate con richiesta di applicazione di tariffa speciale, con vincolò di peso, veggasi l'art. 62.

Quando una spedizione di merce fosse appoggiata ad una stazione per

la rispedizione, nel ricarteggio si applichera nuovamente l'intera tassa di diritto fisso quand'anche non fossero eseguite al momento le operazioni di trasbordo.

### Art. 58.

## SCALI MÁRITTIMI.

Per i servizi negli scali marittimi sono applicabili le tariffe e condizioni contenute nell'allegato 2.

### Art. 59.

COLLI CONTENENTI MERCI DI CLASSI DIVERSE.

Per i colli dichiarati contenere merci appartenenti a classi diverse, il prezzo di trasporto si applica secondo la tariffa più elevata delle merci stesse. Sono pure tassate in questo modo le spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi diverse, dei quali non ria stato indicato partitamente il peso.

### Art. 60.

### PESO MINIMO TASSABILE.

Il peso minimo tassabile a piccola velocità è fissato in cinquanta chilogrammi per ogni spedizione.

Le spedizioni di peso inferiore a cinquanta chilogrammi e composte di merci diverse appartenenti a più classi, sono tassate per ciascuna classe in base al peso effettivo, arrotondato di dieci in dieci chilogrammi, aggiungendo al peso della merce che appartiene alla classe più elevata, la differenza di peso mancante per ottenere il minimo prescritto dei cinquanta chilogrammi.

Trattandosi di merci voluminose, il prezzo si applica sul peso effettivo aumentato della metà, salvo ad applicarlo sul peso minimo di cinquanta chilogrammi, quando il peso effettivo, aumentato della metà, risultasse inferiore.

### Art. 61.

# PREZZO MINIMO PER VAGONE.

Salvo l'eccezione in appresso stabilita, qualora il straporto di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione, richieda l'impiego di un vagone, ovvero si tratti di merce che per sua natura non ammetta comunanza di carico con altre, per cui si renda necessario l'impiego di un vagone, si applica, oltre al diritto fisso sul peso reale, il prezzo minimo di lire 0,2550 per chilometro e per ogni vagone della portata fino a sei tonnellate; quando sia richiesto o fosse necessario per il trasporto un vagone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Sono pure soggette ai detti prezzi minimi: le spedizioni di merci che si trasportano ordinariamente alla rinfusa o che possono mescolarsi con altre (90) che siano da tassarsi a tariffa senza condizione di peso; quelle in piccole partite di merci caricate alla rinfusa, per le quali dalla Nomenclatura è ammesso un tale modo di trasporto soltanto a vagone completo; quelle di merci voluminose, ogni qual volta la tassa a sensi dell'articolo 100 riesca più elevata dei detti prezzi minimi.

È ammesso che le tasse applicate alle merci alla rinfusa ed a quelle in colli, caricate in un solo vagone, concorrano insieme a formare il prezzo minimo per vagone quando si tratti di una stessa merce presentata da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. La ferrovia avrà il diritto di richiedere il rilascio della dichiarazione di garanzia, qualora la comunanza del carico potesse produrre danno alla merce spedita.

Questi prezzi minini non sono applicabili alle spedizioni che si tassano in ragione di un peso minimo per vagone oppure in base a tariffe speciali e locali con prezzi fatti, per vagone, nè alle spedizioni composte di un collo indivisibile, trovantesi nelle condizioni di cui sopra, quando trattasi di un recipiente usato oppure di un recipiente nuovo che sia ascritto alla medesima classe di tariffa di quello corrispondente usato.

Quando poi per il trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più vagoni congiunti, il detto presso minimo è di lire 0,306 per chilometro e per ogni vagone della portata di sei tonnellate con l'aggiunta del diritto fisso sul peso reale.

Quando siano richiesti o fossero necessari per il trasporto vagoni di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per egni tonnellata in più di portata.

Sono pure soggette alle tariffe e condizioni stabilite per due vagoni congiunti le merci di lunghezza superiore a metri 5.60.

111 - Vol. II. - 1905.

Lo speditore potrà completare, a suo rischio e pericolo, il carico dei vagoni congiunti con altre merci proprie per la medesima destinazione, avuto sempre riguardo alla sicurezza dei convogli ed alla conservazione del materiale ferroviario.

Tutti i sopra stabiliti prezzi minimi sono applicabili nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della classe a cui le merci rispettivamente appartengono, dia un prodotto inferiore ai detti prezzi minimi per vagone chilometro; per conseguenza, se il prezzo in ragione dei peso riuscisse superiore, sarà dovuto quest' ultimo invece di quello minimo.

Qualora per il trasporto di una merce, la quale ammetta comunanza di carico con altre, lo speditore richiedesse per iscritto sulla lettera di porto un vagone per suo esclusivo uso, il prezzo dovuto, secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del dieci per cento. Sono considerate nulle le domande di uso esclusivo di vagoni per spedizioni da tassarsi con tariffe speciali e locali con prezzi fatti per vagone od in ragione di un peso minimo per vagone.

### Art. 62. ...

### CARICO'E SCARICO.

Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono eseguite a cura dell'Amministrazione per le merci spedite senza condizioni di peso, fatta eccezione per quelle di 6°, 7° e 8° classe, il carico e lo scarico delle quali dovrà essere eseguito dalle parti quante volte si tratti di partite di peso eguale o superiore a 4 tonnellate, ovvero si paghi per tal peso; in questi casi il diritto fisso viene ridotto a lire 0,204 per tonnellata (57).

Tutte le altre merci spedite a tariffa speciale, con condisione di peso od a carro completo, saranno caricate e suaricate a cura e spesa delle parti. Il diritto fisso, indicato per tali tariffe nella Nomenclatura e classificazione generale delle merci, non comprende alcuna tassa per operazioni di carico o scarico.

Il carico consiste nel prender le merci dal luogo dove il mit-

tente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del capo stazione e nel riporle entro i vagoni; lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.

Qualora l'amministrazione, per agevolare il carico e lo scarico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati, coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione, siano condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni ai vagoni hanno luogo dai carri e birocci o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privati incombono sempre al destinatario.

L'obbligo dell'Amministrazione soddisfatto allorchè i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere ed il carico e lo scarico si possano compiere.

Il carico e lo scarico delle merci a cura e spesa dei mittenti o destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

- a) in partenza, i vagoni devono essere completamente caricati nelle 24 ore dalla loro consegna;
- b) in arrivo, i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato per il ritiro delle merci (108);
- c) quando il mittente destinatario non provveda in tempo utile al completo carico e scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti: in tal caso il diritto è aumentato di lire 0.51 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (108);
- d) tanto il mittente quanto il destinatario devono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele, che saranno stabilite dal capo-stazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.

### Art. 63.

# CAPABRA PER VAGONI.

Per le spedizioni delle stazioni minori il committente deve fare richiesta dei vagoni necessari almeno 24 ore prima della

Digitized by Google

consegna della merce e pagherà, in conto dei diritti di trasporto, lire 5 per ognuno dei vagoni che la stazione deve procurarsi.

Questo diritto apparterrà all'Amministrazione se la merce non è resa alla stazione di portenza il giorno convenuto: in tal caso potrà l'Amministrazione disporre altrimenti dei vagoni.

### Art. 64.

### TERMINI PER LA RESA A DESTINAZIONE.

Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo per le merci pericolose ed inflammabili, regolate da norme speciali, si compone di 24 ore per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, più di 24 ore per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compresi il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza ed è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti da fatto dell'Amministrazione.

I termini di resa sono aumentati:

- a) di diciotto ore per ogni:traversata di montagna ove si incontrano pendenze superiori al 20 per mille (\*);
  - (\*) I tratti acclivi con pendenze superiori al 20 per mille sono i seguenti: Linea Cagliari-Tortoli e diramazione Gairo-Ierzu:

Da Cagliari a Villanovatulo

Da Villanovatulo a Gairo o Ierzu

Da Gairo o di Ierzu a Tortoli.

Linea Cagliari-Sorgono:

Da Cagliari ad Isili

Da Isili a Meana

Da Moana a Sorgono.

Linea Bosa-Macomer-Nuoro:

Da Bosa a Tirso

Da Tirso a Nuoro in senso ascendente.

Linea Tirso-Chilivani:

Da Tirso a Chilivani.

Linea Monti-Tempio:

Da Monti a Tempio.

- b) di dodici ore per ogni transito fra linee 'd'amministrazioni diverse;
- c) di sei ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Per le merci da consegnare a domicilio, ai termini di resa sopra indicati si aggiungerà il tempo occorrente per tale consegna.

#### Art. 65.

### MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO.

Sono esclusi dal trasporto a piccola velocità:

- a) il numerario, gli oggetti preziosi o come tali considerati ed i bozzoli vivi;
  - b) le merci soggette a rapido deperimento;
- c) la nitroglicerina, i picrati esplodenti all'urto, i fulminati d'oro, d'argento, ecc., e le altre sostanze che si accondono spontaneamente o per semplice sfregamento;
- d) gli oggetti che non si possono circoscrivere nella sagoma stabilita;
- e) le merci di cui fossero vietati l'importazione, l'esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.

# CAPO VI.

Del trasporto dei veicoli, dei feretri e delle ceneri mortuarie,

#### Art. 66.

### BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa generale per i trasporti dei veicoli, dei feretri e delle ceneri mortuarie, sono le seguenti:

Digitized by Google

	Grande	velocità	Piccola velocità			
Qualttà dei trasporti	Prezzo propor- zionale unitario per chilometro	Diritto fisso per unità di trasporto	Prezzo propor- zionale unitario per chilometro	Diritto fieso per unita di trasporto		
Omnibus, diligenze e furgoni L.	0,678	3, <b>3</b> 9	0,408	3,06		
Carrozze a quattro ruote	0,5085	3 <b>,3</b> 9	0,357	2,04		
Carrozze a due od a tre ruote con uno o due sedili	0,452	3,39	0,306	2,04		
Carri e carretti a due e quattro ruote >	0,396	1,13	0,255	1,02		
Feretri anche contenenti cadaveri esumati od ossa e parti di cadaveri su carri particolari o non	0,678	3,39	0,408	<b>3</b> ,06		
Per ogni successivo feretro, qualora fos- sero più d'uno, caricati in uno stesso carro	0,339	2,26	0,204	2,04		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri racchiusi in anfore od urne incassate, per ogni cassa	0,113	1,13	0,082	0,82		
Vagoni e carrozze per uso di ferrovie(*)	0,339	-	0,204	-		
Loco motiva spenta col suo tender (*)	2,260	_	1,530	_		
> senza tender (*)	1,582	_	1,122	_		
Tender separato (*)	0,678	-	0,408	_		
(*) L'untura delle ruote è a carico dell'Amministrazione.						

La tassa minima per ogni veicolo è di lire 11,30 se la spedizione ha luogo a grande velocità, ovvero di lire 5.10 se il trasporto ha luogo a piccola velocità. Tale tassa minima è di L. 20 per ogni locomotiva.

### Art. 67.

### VETTURE SMONTATE.

Le vetture smontate ed incassate sono tassate a peso e se spedite a piccola velocità vengono considerate quali merci di 1º classe, salvo le disposizioni relative alle merci ingombranti.

Le vetture smontate, non incassate, saranno invece tassate coi diritti stabiliti per le vetture montate.

### Art. 68.

### CARRI D CABRETTI.

I carri ed i carretti smontati, se spediti a piccola velocità, saranno tassati come merci di 1º classe; le carrette a mano quali merci di 4º classe; salvo, in ogni caso, l'osservanza del disposto dell'art. 60.

#### Art. 69.

### CARRI PRIVATI DA VINO.

I carri privati adoperati per il trasporto del vino sono tassati coi diritti delle merci di 4º classe in ragione del peso complessivo dei carri stessi e dei recipienti, tanto pieni quanto vuoti, purchè non contengano altra merce.

### Art. 70.

### DISPOSIZIONI DIVERSE.

Le disposizioni relative al modo di trasporto, di spedizione ed ai termini di resa delle merci a grande ed a piccola velocità (50, 51, 53, 64, 134) sono estese ai veicoli, secondo che la spedizione si effettua in un modo o nell'altro.

Lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni e quant'altro è necessario per assicurare e coprire i veicoli sui vagoni.

### Art. 71.

#### FERETRI.

I feretri sono trasportati in vagoni separati ed in seguito a permesso dell'autorità politica.

Per il trasporto da uno in altro cimitero del Regno e così pure per il trasporto fuori del Regno di un cadavere ancora sopra terra o di già sepolto, di parti di cadavere o di ceneri mortuarie, è necessaria l'autorizzazione del prefetto della provincia dove seguì la morte: per i trasporti in provenienza dall'estero è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

Non si accettano siffatti trasporti quando manchino le autorizzazioni di cui sopra.

Per i trasporti dei resti umani, quando sono destinati agli istituti antirabbici o ad altri istituti scientifici (governativi, provinciali o comunali), sono anche da osservarsi le modalità e condizioni di cui agli ultimi 3 alinea dell'articolo 84.

Tali trasporti non si eseguiscono in porto assegnato (4).

## CAPO VII.

# Del trasporto del bestiame.

#### Art. 72.

#### CLASSIFICATIONE.

Il bestiame da trasportarsi a grande od a piccola velocità si distingue in cinque classi.

Ogni capo di bestiame sarà considerato:

di 1ª classe quando il suo peso supera i 400 chilogrammi;

•	74	•	•	<b>&gt;</b>	•	200	e fino	a 400	chil.;
•	34	•	•	•	•	100	•	200	•

**+4 + + + 20 + 100** :

> 5° > > sia inferiore ai 20 chilogrammi.

Il bestiame cavallino sarà invece considerato di 1º classe, quando la sua altezza, misurata dal suolo alla sommità delle LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 1769 spalle, raggiunga m. 1,45; e sarà considerato di 2º classe, quando la sua altezza sia inferiore.

Art. 73.

### BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa per il trasporto del bestiame sono le seguenti:

DIGHTANA ON DI CI A COR		Per ogni capo e per chilometro					
DISTINZIONE DI CLASSE	Grande velocità	Piccola velocità					
		,					
1* classe (*)		0,11800	0,07140				
2- id. (*)		0,07910	0,05100				
3° id		0,04520	0,02244				
<b>♣</b> id		0,01695	0,01020				
5° id		0,00678	0,00408				
(*) Salvo le eccezioni stabilite per i cavalli caricati in vagone-scuderia (75).							

La tassa minima per le spedizioni del bestiame è stabilita: per la grande velocità, in lire 0,1695, per ogni spedizione e per chilometro;

per la piccola velocità, in lire 0,1224, per ogni spedizione e per chilometro.

## Art. 74.

# SPEDIZIONI A VAGONE COMPLETO.

La spedizione a grande velocità a vagone completo o pagante per tale, è tassata in ragione di lire 0,452 per vagone e per chilometro.

Se invece il trasporto ha luogo a piccola velocità si riscuote la tassa in ragione di lire 0,306 per vagone e per chilometro.

Il mittente di una spedizione di bestiame a vagone completo ha facoltà di caricare nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può essere capace, qualunque sia la classe alla quale appartengono.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tassati come è prescritto dalla *Tariffa per capo*, senza però eccedere la tassa stabilita per il vagone completo.

### Art. 75.

# CAVALLI IN VAGONE-SCUDERIA (\*).

Quando è richiesto il trasporto in vagone-scuderia si riscuote: Per un cavallo, L. 0,2825

- \* due cavalli, \* 0,2260 per ogni capo e per chilometro
- più di due,
   0,1695

L'Amministrazione fornisce i vagoni-scuderia nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

#### Art. 76.

#### CAPARRA.

La domanda di vagoni per bestiame dev'essere fatta almeno 24 ore prima della consegna, ed il richiedente dovrà depositare nelle mani del capo-stazione, che gliene rilascorà ricevuta, lire cinque per ognuno dei vagoni domandati, in acconto dei diritti di trasporto.

Questa somma, laddove il bestiame non sia caricato nei vagoni nel tempo convenuto, apparterrà all'Amministrazione, che potrà quindi disporre altrimenti dei vagoni stessi.

#### Art. 77.

# BESTIAME MINUTO IN CESTE O GABBIE.

Le spedizioni di bestiame di 4º e 5º classe, non eccedenti ciascuna il peso di 60 chilogrammi, potranno essere effettuate e

(\*) Non in vigore fino a nuova disposizione.

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

tassate come merci non nominate a grande velocità, oppure di 1º classe se a piccola velocità, purchè il bestiame sia bene assestato in ceste o gabbie ed in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate nello stesso vagone.

### Art. 78.

TRASPORTO DI SCIMMIE, GATTI ED ALTRI PICCOLI ANIMALI.

Le piccole scimmie, i gatti e gli altri piccoli animali saranno accettati, per la spedizione a grande velocità, quando siano messi in gabbie ben chiuse e ne sia fatta la consegna alla stazione per essere riposte nei carri e bagagli.

In tal caso la tariffa da pagarsi sarà quella fissata per il trasporto dei cani (46).

### Art. 79.

CUSTODE DEL BESTIAME.
BAGAGLI, BARDATURE, ATTREZZI E FORAGGI.

Il custode di una spedizione a vagone completo ha diritto di accompagnare la spedizione, prendendo posto nel vagone stesso del bestiame, mediante pagamento della metà del prezzo di un biglietto di 3º classe.

Quando poi si tratta di una spedizione, che non comprenda un vagone completo (74), il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intera tassa di un biglietto di 3º classe.

Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'articolo 36.

Per ogni cavallo spedito, tanto in vagone-scuderia, quanto in vagone bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purchè il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non più di dicci di foraggio; e purchè possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio, deve essere riposto in sacchi o

reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la eccedenza, il preszo di trasporto in base alla tariffa delle messaggerie e merci.

Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigerà, per tali oggetti, il doppio preszo di tariffa.

### Art. 80.

### MODO DI SPEDIZIONE.

Il bestiame da trasportarsi a grande velocità sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè questa sia stata fatta, nelle stazioni principali, due ore prima della partenza e quattr'ore prima nelle altre stazioni.

Quando invece il bestiame dev'essere trasportato a piccola velocità, l'Amministrazione ha il diritto di fare la spedizione nel termine di 24 ore.

Sui tratti acclivi, di cui l'articolo 64, l'Amministrazione i riserva la facoltà di effettuare le spedizioni di bestiame con altri convogli susseguenti, in modo tuttavia da non eccedere le dodici ore di ritardo per ciascuno dei suddetti tratti acclivi.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi convogli diretti.

### Art. 81.

CARICO, SCARICO ED ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME.

Il carico e lo scarico del bestiame si eseguiscono per cura dello speditore e del destina ario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

Gli speditori di bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze, e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni; sono pure obbligati a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi che il bestiame vi sia collocato ed assicurato.

L'alimentazione del bestiame incombe allo speditore.

### Art. 82.

### RESPONSABILITÀ.

L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non può essere tenuta responsabile delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi, in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al loro trasporto.

### Art. 83.

#### BESTIAME NON RITIRATO.

Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato nelle quattro ore dopo il suo arrivo a destinazione e quello che, giunto con l'ultimo convoglio della scra, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell'Amministrazione ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; se il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario, senz'alcuna formalità giudiziaria.

Qualora il bestiame dovesse rimanere nei vagoni, si applicherà la tassa di sosta stabilita dall'articolo 108.

#### Art. 84.

#### ANIMALI ESCLUSI DAL TRASPORTO.

Gli animali morti (o parti di), ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto.

Il bestiame può essere altresì escluso dal trasporto nei casi di epizoczia od in seguito a disposizione delle Autorità competenti.

Possono soltanto essere accettati per il trasporto a grande velocità gli animali morti (o parti di) destinati agli Istituti antirabici o ad altri Istituti scientifici (governativi, provinciali o comunali) legalmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

a) gli animali morti (o parti di), dopo essere stati condizionati in base alle prescrizioni che fossero state emanate dalle Autorità prefettizie, devono essere riposti in casse metalliche

ermeticamente chiuse ed alla loro volta protette da altre robuste casse di legno solidamente inchiodate;

- b) le spedizioni devono essere dichiarate a domicilio, quando sono dirette a località dove esiste il servizio dei trasporti a domicilio, ed in tal caso, tanto sulle note di spedizione che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo dell'Istituto scientifico cui le spedizioni stesse sono dirette;
- c) i privati non potranno fare per proprio conto cotali spedizioni, se non a messo dell'Autorità comunale, alla quale incombe l'obbligo di assicurarsi che siano state osservate le prescrizioni d'imballaggio a forma del comma a).

Art. 85.

# BESTIE PEROCI.

Le bestie feroci, rinehiuse in gabbie di ferro, saranno trasportate soltanto a piccola velocità ed in seguito a convenzioni particolari, previo permesso dell'Autorità di pubblica sicuressa.

# CAPO VIII.

Delle condizioni comuni ai trasporti di merci, veicoli, feretri e bestiame.

Art. 86.

## ORARI DI SERVIZIO.

L'orario per il ricevimento e la riconsegna delle spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità è regolate per ciascuna stazione secondo la sua importanza, la quale sarà determinata con l'approvazione del Governo.

Nai giorni festivi regolarmente riconosciuti, cioè: tutte le Domeniche, il giorno di Capo d'Anno, dell'Epifania, dell'Ascensione, del SS. Corpo di Cristo, dei Benti Apostoli Pistro e Paolo, dell'Assunzione e della Natività della B. V. M., del 20 Settembre, di Ognissanti, della Concesione, di Natale e del Celeste Patrono di ciascuna diocesi, città o terra, gli uffici e cancelli saranno chiusi in tutte le stazioni della rete a meszogiorno.

#### Art. 87.

### RICHIESTA DI SPEDIZIONE.

Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose, esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore (36) (46), è necessaria una richiesta in iscritto, ossia una nota di \*pedizione (\*) per la grande velocità, ed una lettera di porto (\*) per la piccola velocità accelerata o piccola velocità, perfettamente conforme ai modelli approvati dall'Amministrazione (Allegati 5, 6 e 7).

Per le spedizioni di numerario ed altri oggetti menzionati nella relativa tariffa generale devesi consegnare un esemplare in più per essere trattenuto dalla stazione di partenza (48).

La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome della stazione di partenza e di arrivo.

Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende di eseguire o disporre l'inoltro della spedizione (117). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a piccola velocità si dovesse inoltrare d'ufficio a stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocità;

- b) il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;
  - c) la descrizione della spedizione e cioè:

Se trattasi di merci, la qualità d'imballaggio, il genere o la natura ed il relativo peso (104); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono controdistinti, e quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi;

Se trattasi di numerario ed altri oggetti contemplati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci;

(\*) Le locuzioni nota di spedizione è lettera di porto sostituiscono quella di lettera di vettura usata nel Codice di commercio.

Se trattasi di veicoli, il numero e la qualità secondo la nomenclatura esposta all'articolo 66;

Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella del suddetto articolo;

Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe a cui appartengono (72);

- d) se il trasporto deve aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (4);
- e) la menzione: in stasione, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tale servizio (110);
- f) la domanda delle tariffe speciali (Capo XIII, condizione 2\*);
  - g) la dichiarazione del valore, nel caso di assicurazione (101);
- h) l'indicazione specifica dei documenti doganali (118), di polizia o di altro genere che dovessero scortare la spedizione;
- i) le spese anticipate, distinte come all'articolo 113, e gli assegni a carico della spedizione (114);
- l) il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma del mittente o di chi per esso;
- m) l'indicazione delle qualità (chiusi, scoperti, speciali) e portata del vagone occorrente ed anche la qualità dei vagoni quando trattisi di trasporti in vagoni congiunti.

Per le merci inflammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (98).

Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: Bollettino di consegna.

#### Art. 88.

# PRESORIZIONI PARTICOLARI ALLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE.

Le merci devono essere dichiarate esattamente, escludendo in modo assoluto le denominazioni generiche.

Lo speditore deve presentare richieste separate per ogni spedizione di bestiame, di veicoli, di feretri e ceneri mortuarie, di numerario e di oggetti preziosi, di merci inflammabili, pericolose, esplodenti od altre che non ammettono comunanza di carico, che sono di facile deperimento, ovvero soggette a formalità doganali.

Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario.

Lo speditore risponde dell'esattezza delle indicazioni contenute nella richiesta di spedizione e sopporta tutte le conseguenze che possono derivare da dichiarazioni e scritturazioni erronee, poco precise, e inintelligibili.

Le richieste di spedizione si devono consegnare alla stazione nei termini rispettivamente stabiliti per le varie categorie di trasporto, e cioè:

- a) Se il carico viene effettuato dalla ferrovia, all'atto della consegna della merce quando tale cosegna ha luogo in una sol volta, oppure all'atto della consegna della prima partita quand'essa ha luogo in più riprese;
- b) Se il carico è eseguito dal mittente, nel termine rispettivamente stabilito per il carico dall'articolo 62 e dalle singole tariffe speciali.

Alle richieste devonsi allegare, quando ne sia il caso e nel prescritto numero, le dichiarazioni di dogana e gli altri documenti di polizia, sanità, caccia, ecc., di cui alla lettera h) dell'articolo 87.

Qualunque clausola, condizione o raccomandazione, che potesse impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti fissati dalle tariffe e condizioni di trasporto, s'intende di pieno diritto nulla ed inefficace. Non sono ammesse richieste di spedizione aventi correzioni o raschiature, salvo che siano convalidate colla firma dello speditore.

È assolutamente vietato agli agenti dell'Amministrazione di compilare e sottoscrivere le richieste di spedizione per conto dei mittenti; essi devono limitarsi a coadiuvarli nella compilazione affinchè riescano redatte nel modo stabilito.

# Art. 89.

# RICEVUTA DELLE MERCI. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

Compiuta che sia la consegna della merce, la stazione di partenza rilascia allo speditore la ricevuta, staccandola dalla richiesta di spedizione e vi applica contemporaneamente il proprio bollo.

Tale ricevuta deve essere scritta per intero dall'agente che la rilascia; in caso diverso l'Amministrazione non risponde delle conseguenze.

Il contratto di trasporto s'intenderà concluso col rilascio della ricevuta.

#### Art. 90.

#### ACCETTAZIONE DELLE MERCI.

Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi trasportare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre, per le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione, debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni o di avarie.

L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, di quelle presentate senza imballaggio, allorchè gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo e così pure delle merci che presentassero traccie di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilità, rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla richiesta di spedizione.

I liquidi che spandono dai recipienti, e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno colla dichiarazione di garanzia.

Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto. calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noce, letame, sabbia, terra e tutte le merci che possono me-

scolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra, non occupanti un vagone, devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a norma dell'articolo 61.

Per le macchine o meccanismi montati sopra ruote (come locomobili, trebbiatrici, distillatori, ecc.), conforme a quanto è stabilito pei veicoli (70) lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni e quanto altro è necessario per assicurare e coprire la merce sui vagoni.

Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (98).

I colli merci da spedirsi a piccola velocità devono essere muniti di indirizzo, oppure di marche e numeri eguali a quelli inscritti nella richiesta di spedizione.

# Art. 91.

# MERCI RITIRATE PRIMA DELLA PARTENZA.

Il mittente che ritira una merce già consegnata per la spedizione, ma il cui trasporto non sia ancora cominciato, è tenuto: alla restituzione della ricevuta in partenza, al pagamento di lire 0.25 per ogni spedizione e, quando ne sia il caso, alla rifusione delle spese anticipate, delle tasse di pesatura, di gru e di diritto fisso, nonchè all'eventuale pagamento delle sopratasse stabilite all'articolo 94.

'Se poi la merce avesse sostato dedici ore o più nella stazione di partenza, lo speditore pagherà altresì la tassa di deposito stabilita per le merci in arrivo (108).

Inoltre saranno devolute all'Amministrazione le caparre eventualmente sborsate per i vagoni, ancorche all'atto in cui fu eseguita la spedizione fossero state restituite al mittente.

Per le spedizioni in porto affrancato, l'Amministrazione rimborsa allo speditore gli altri importi che, a senso del presente articolo, non le appartengono.

#### Art. 92.

#### MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.

I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocità o di quant'altro riflette una spedizione consegnata per il trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

- a) il diritto di disporre delle cose consegnate per il trasporto appartiene al solo mittente od al giratario, escluso chiunque altro;
- b) il mittente o giratario non può dare le disposizioni di cui sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:
  - 1° del ritorno della spedizione;
  - 2° del cambiamento di destinazione o di destinatario;
- 3° della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta della ordinata modificazione;

- c) in difetto della presentazione della ricevuta, per asseritone smarrimento o distruzione, il mittente o il giratario non è ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (140);
- d) il cambio di velocità può farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia fare eseguire a grande velocità;
- e) le domande di modificazione al contratto di trasporto devono essere fatte in iscritto dal mittente alla stazione di partenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsabilità di tutte le conseguenze dei cambiamenti;
- f) l'Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile l'esecuzione colla regolarità del servizio ordinario;
  - g) gli ordini di cui si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;
    - h) per ogni ordine, il mittente od il giratario deve pagare



la tassa di lira una, più l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

i) il diritto del mittente, ancorchè detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi, svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (93).

#### Art. 93.

# RILASCIO DEL BOLLETTINO DI CONSEGNA AL DESTINATARIO E RITIRO DELLE MERCI.

La riconsegna delle merci e degli oggetti si effettua soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante e contro firma di ricevuta.

All'atto dello svincolo della spedizione e verso pagamento delle tasse, spese ed assegni a carico, il destinatario riceve il bollettino di consegna, che indica le tasse paga te in partenza od in arrivo e gli dà diritto di ritirare la merce.

Se mancasse qualcuno dei colli od oggetti componenti la spedizione, il destinatario potrà escluderli dalla ricevuta, designandoveli specificatamente.

#### Art. 94.

# FALSE ED ERRONEE DICHIARAZIONI.

Qualora l'Amministrazione presuma che la merce consegnata sia diversa da quella dichiarata, può esigere che si aprano i colli ed, in caso di rifiuto dello speditore, essa ha facoltà di astenersi dal trasportarli. La stessa facoltà compete all'Amministrazione verso gli spedizionieri per impedire l'agglomerazione di articoli appartenenti a classi diverse.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione delle tasse, che sono dovute per trasporti, ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione in un'unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o diretti a persone diverse, saranno punite col pagamento di una tassa tripla.

La tripla tassa si commisura sull'importo di cui velevasi defraudare l'Amministrazione; vale a dire, si percepisce il complemento di tassa che in ogni modo sarebbe stato dovuto all'Amministrazione e vi si aggiunge il doppio di tale complemento, a titolo di multa. Così pure la tripla tassa si commisura sulla quantità di merce riconosciuta in più od in meno di quella dichiarata dal mittente.

Per false dichiarazioni nella qualità delle merci si applicano pure le precedenti disposizioni.

Le erronce dichiarazioni della qualità delle merci spedite senza imballaggio non danno luogo alla riscossione di sopratasse, ma soltanto alla correzione dei prezzi di trasporto nella misura stabilita dalle tariffe, sempre che però tali erronce dichiarazioni possano essere accertate a prima vista e senza uopo di analisi chimica o di perizia.

#### Art. 95.

#### USO DEL VAGONI.

I vagoni non possono in verun caso essere caricati eltre i limiti della sagoma nè oltre la loro portate, aumentata del 3 per cento (\*), salvo però quelli per i quali fesse prescritto, per ragioni di sicurezza, che col carico non si ecceda la pertata.

L'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della qualità e portata richieste; però, quando quegli offerti non corrispondessero ai domandati, lo speditore potrà rinunciare al trasporto, salvo il diritto alla restituzione del deposito. Nel caso in cui i vagoni offerti fossero di una portata superiore a quella richiesta, lo speditore potrà valersene, pagando solo il prezzo di trasporto come se il vagone impiegato fosse della portata richiesta, ma alla condizione che la merce sia tale per volume da poter essere contenuta nel vagone domandato.

Qualora il volume della merce richiedesse l'impiego di un vagone di portata maggiore a quella richiesta sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 e 61.

<sup>(\*)</sup> Tale tolloranza è ammessa soltanto per i vagoni con telajo in ferro.

Per le merci che sono suscettibili di aumento nel peso per cause atmosferiche, l'Amministrazione può prescrivere che il carico sia limitato in modo che, verificandosi siffatte cause esso non venga ad eccedere la portata del vagone impiegato, ovvero la portata del vagone stesso aumentata del 3 per cento, se il vagone è di quelli che ammettono tale sovraccarico.

Se il carico eseguito a cura dello speditore risultasse superiore alla portata del vagone impiegato, l'Amministrazione, salvo le tolleranze stabilite, è in diritto di scaricare il maggior peso a rischio e pericolo dello speditore e di porre a carico della spedizione la relativa spesa di trasberdo, calcolata in lire 1.13 per tonnellata per i trasporti a grande velocità, ed in lire 1.02 per quelli a piccola; alla quantità di merce trasbordata in altro vagone, sono applicabili le tariffe generali o speciali a seconda del caso e senza pregiudizio delle sopratasse di cui all'articolo 94

# Art. 96.

# DISINFEZIONE DEI VAGONI.

Per la pulitura o la disinfezione dei vagoni nei quali siasi trasportato bestiame od altri animali in genere, oppure le merci contemplate nell'alleg. 3, categoria 1º, caricate alla rinfusa, è dovuta la tassa di lire 1.00 per vagone. Ove trattisi di spedizione di un solo capo di bestiame, detta tassa si riduce a lire 0.60. Questa tassa è pure dovuta nel caso di spedizione di merci che, sebbene imballate, sia per lo stato in cui vengono presentate, sia per le alterazioni subite durante il viaggio, abbiano effettivamente insudiciato il vagone per modo da non potervisi caricare altre merci senza preventiva pulitura o disinfezione.

### Art. 97.

# TRASPORTI A RISCHIO E PERICOLO DELLO SPEDITORE.

Le merci che si spediscono sciolte, cioè senza imballaggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento, le merci fragili e tutte quelle per le quali la Nomenclatura (Capo XII) prevede il trasporto senza paranzia, come pure il bestiame e gli



1784 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 altri animali, si trasportano a rischio e pericolo dello speditore (82-123).

L'Amministrazione però risponderà del danno che fosse seguito quando sia provato che esso fu cagionato da sua colpa.

#### Art. 98.

#### MERCI PERICOLOSE.

Le merci infiammabili, esplodenti o pericolose, così pure tutte le altre, sebbene non specificate nella Nomenclatura delle merci, che facilmente ricevano o comunichino incendio, non si accettano al trasporto se lo speditore non si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nel relativo Regolamento (Alleg. 3).

Gli speditori che non avessero dichiarato gli oggetti pericolosi o nocivi, ovvero non si fossero conformati alle prescritte condizioni d'imballaggio, sono responsabili di tutti gli inconvenienti che potessero derivare dall'ignoranza involontaria della Amministrazione a tale riguardo, oltre al pagamento della corrispondente sopratassa (94).

#### Art. 99.

#### OGGETTI DI STRAORDINARIO PESO O DIMENSIONE.

Il trasporto dei colli indivisibili aventi un peso da 3000 a 6000 chilogrammi, si eseguisce soltanto a piccola velocità ed è vincolato alla condizione che il carico possa convenientemente ripartirsi sulle ruote del vagone e che lo speditore provveda le corde, le catene e quant'altro occorra per assicurare i colli sui vagoni.

I colli suddetti, per i quali non sia stata indicata nella Nomenclatura la classe o la tariffa da applicarsi, si tassano in base ai prezzi stabiliti per le merci relative, con l'aumento del venti per cento.

Verificandosi speciali esigenze, di servizio l'Ammnistrazione ha facoltà di prolungare di cinque giorni i termini di resa fissati dall'articolo 64.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto di colli in-

divisibili eccedenti il peso di 6000 chilogrammi e degli oggetti le cui dimensioni oltrepassano la lunghezza di tre vagoni o la misura della sagoma limite. Per siffatti trasporti converrà ottenere speciale autorizzazione dalla Direzione dell'esercizio.

Nelle stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per eseguire il carico o lo scarico degli oggetti indivisibili pesanti più di 1000 chilogrammi, l'Amministrazione può esigere che tali oggetti, anche se spedit a tariffa generale o a tariffa speciale senza condizione di peso, e quindi tassati col diritto fisso di lire 2.04 o di lire 1,224 per tonnellata, sieno caricati o scaricati a cura e spese delle parti. In tale caso per le spedizioni tassate come sopra l'Amministrazione dedurrà dal diritto fisso la quota di lire 0.51 per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

# Art. 100.

#### MERCI VOLUMINOSE.

Si considerano voluminose:

- a) le merci non suscettibili di compressione, quando il loro peso è minore di 150 chilogrammi al metro cubo;
- b) le merci suscettibili di compressione quando il loro peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo.

Queste merci sono tassate coll'aumento del 50 % sui prezzi delle rispettive tariffe a grande ed a piccola velocità.

Sono sempre sottoposte all'aumento del 50 % le spedizioni, sia a grande sia a piccola velocità, di merci contrassegnate nella Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità colle lettere V o W; però quando lo speditore abbia indicato sulla richiesta di spedizione il volume della merce e i dati di misurazione da cui fu desunto, il prezzo si applicherà in base al peso virtuale di chilogrammi 150 o 200 per metro cubo, quando questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore; oppure sul peso reale, se questo sarà maggiore, per ogni metro cubo, dei rispettivi pesi sopra accennati.

Il prezzo da applicarsi, a forma di questo articolo, non può essere superiore a quello minimo stabilito dagli articoli 49 e 61.

Tuttele disposizioni che precedono non sono applicabili ai reci-

pienti vuoti usati nè a quelli vuoti nuovi, che nella Nomenclatura e classificazione delle merci si trovino ascritti alla medesima classe di tariffa dei recipienti stessi usati, e neppure alle spedizioni che si tassano in ragione di un peso minimo per vagone od in base a tariffe speciali e locali con prezzi fatti per vagone.

L'Amministrazione petrà, coll'approvazione del Governo, contrassegnare nella Nomenclatura altre merci, ove ciò risultasse necessario per la retta applicazione delle tarisse.

#### Art. 101.

#### ASSICURAZIONE DELLE MERCI.

Le merci, eccetto quelle di facile deperimento o pericolose o scortate da dichiarazioni di garanzia, od infine quelle per le quali l'Amministrazione non può essere tenuta responsabile in dipendenza della stato o della natura della merce, si possono assicurare contro la perdita totale o parziale e contro l'avaria mediante il pagamento della tariffa stabilita per il numerario ed oggetti preziosi in aggiunta alla tassa sul peso, sotto le condizioni speciali contenute nella tariffa stessa e coll'aggiunta eziandio della tassa speciale governativa imposta dali'art. 1° § 3° del titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (serie 2°), modificata dall'altra 8 agosto 1895, n. 486, Allegato H (\*).

Sono escluse dal pagamento di tale imposta le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, anche quando si dovessero tassare sul peso oltre che sul valore.

# Art. 102.

#### RISPEDIZIONI.

Per rispedire le merci giunte al proprio indirizzo, il destinatario deve prima svincolarle regolarmente, pagando tutte le tasse e spesé a carico delle medesime, compresi gli assegni.

Nelle spedizioni da ferrovia a ferrovia, l'Amministrazione agisce senza l'opera d'intermediari.

(\*) Le spedizioni di bagaglio e di merci, tanto a grande che a piccola velocità, per le quali lo speditore richiede l'assicurazione del valore, pagando oltre la tassa sul peso, quella sul valore, sono colpite da una imposta di certesimi 12 per ogni lira dell'ammontare del premio pagato.

#### Art. 103.

# Spedizioni giacenti, bifiutate, abbandonate.

Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di ritirare gli oggetti, l'Amministrazione ha facoltà, quando siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di venderli immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna formalità giudiziaria; il ricavato della vendita, dedotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne darà avviso e, quando questi non lo ritiri nel termine di due anni, andrà a vantaggio delle Istituzioni di soccorso e previdenza per gli agenti dell'Amministrazione.

Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amministrazione avvisa lo speditore del rifluto o della giacenza, ritenendo come rifluto esplicito anche il fatto del destinatario che, sebbene avvisato, non si presti al ritiro della merce.

L'avviso di rifiuto è inviato al mittente entro 24 ore dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua decisione; nei casi di giacenza per altre cause, tale avviso si dà entro 10 giorni dall'arrivo.

Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come abbandonati e l'Amministrazione può disporne la vendita, regolandosi nel modo sopra stabilito.

Il termine di sei mesi può essere abbreviato quando i diritti di deposito e le altre spese a carice riescano superiori al valore delle merci.

Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto annullati.

Qualora gli oggetti od il prezzo ricavato si dovessero restituire al proprietario, questi ha l'obbligo di pagare il relativo prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (108) e di rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.

In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potrà, dopo un mese di giacenza e dandone possibilmente avviso allo speditore, farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso delle relative spese di trasporto e di custodia.

L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo speditore di tutte le somme di cui fosse rimasta in disborso, in seguito all'abbandono della merce.

# CAPO IX.

# Dei servizi speciali

#### Art. 104.

# RICOGNIZIONE DEL PESO.

Qualora per mancanza di dichiarazione del peso sulla richiesta di spedizione o su domanda del mittente o del destinatario, si proceda alla pesatura di uno o più colli di merci, si esigerà per tale operazione la tassa di lire 0.75 per ogni vagone di merce pesata complessivamente e di lire 0.05 per quintale se la pesatura si effettuerà per colli e non per vagone. La pesatura avrà per altro luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni di peso inferiore a 50 chilogrammi; ed in arrivo solo per quelle che presentassero segni esterni di deterioramento dipendenti dal trasporto.

Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni intermedie va in aumento del termine di resa.

#### Art. 105.

#### NOLO DEI COPERTONI.

Quando uno speditore, mediante domanda scritta sui documenti di trasporto, richiede dei copertoni per preservare le merci per le quali secondo le consuetudini ferroviarie viene stabilito il carico su vagoni scoperti (Alleg. 4), sarà applicata la tassa di nolo in ragione di lire 0.01 per copertone e per chilometro, più il diritto fi so di lire 1.00 per ogni copertone.

L'Amministrazione non è obbligata a fornire copertoni se non nei limiti del disponibile, e può rifiutarli quando la merce che si vuole coprire sia di tale natura che possa danneggiarlo.

#### Art. 106.

# COPERTONI, CATENE, STANTI IN FERRO E CORDE DI PROPRIETÀ DEGLI SPEDITORI.

Agli speditori, che vogliono coprire con propri copertoni le merci da trasportarsi in vagoni scoperti, l'Amministrazione ne accorda il trasporto gratuito anche per il ritorno, quando però i copertoni medesimi siano restituiti al proprietario nel termine di tre mesi dal ritiro della spedizione. Eguale agevolezza concede per le catene, per le corde e per gli stanti, che avessero servito ad assicurare legnami od altro sui vagoni, nonchè per i cavalletti, per gli scaffali o per l'impalcature impiegate nel carico della frutta entro i vagoni.

I copertoni, le catene, i stanti, ecc., di proprietà privata, devono portare un numero e la marca dello speditore.

Il ritorno di questi oggetti ha luogo a grande velocità, ma senza responsabilità per il ritardo, quando non sia superato il termine di resa fissato per i trasportí a piccola velocità (64).

Il mittente che adoperi copertoni, catene, corde, stanti, ecc., di sua proprietà, deve esporre sul documento di trasporto l'annotazione:

◆ Copertoni, catene, stanti, marca. . . appartenenti al mittente ◆ N. . . . con metri . . corda, del 'e da ritornarsi al me-◆ peso di Kg. . . . . . . . . . . . . . . . desimo ».

L'obbligo di ritirare alla stazione di arrivo i detti attrezzi e di ritornarli al mittente, spetta al destinatario e, nel caso che il medesimo non vi ottemperi, l'Amministrazione non può essere tenuta a rispondere delle conseguenze.

Per il detto ritorno il destinatario deve presentare una nota di spedizione a grande velocità coll'annotazione:

l'annotazione indicante che è stato effettuato il ritorno degli attrezzi.

# Ant. 107.

#### BICEVUTA DI RITORNO.

Lo speditore può aver la prova della riconsegna della merce al destinatario, facendone domanda sulla richiesta di spedizione e pagando la tassa di fire 0.25. In tal caso la stazione di arrivo nel consegnare la merce al destinatario, ne ritira la firma di ricevuta, non solo nei registri di stazione od eventualmente sulla lettena di avviso, ma anche sull'apposito modello, da inviarsi allo speditore col mezzo della stazione di partenza.

#### Art. 108.

# DIRITTO DI DRPOSITO O DI SOSTA PER LE MERCI ED IL BESTIAME.

L'arrivo delle merci spedite a piccola velocità verrà notificato ai destinatari mediante lettera d'avviso loro consegnata direttamente o per mezzo postale.

Tale pratica non avrà luogo per le merci a grande velocità. La consegna delle lettere d'avviso ai destinatari è convalidata dalla firma di questi ultimi sul libretto del porta-avvisi, quando la stazione si vale di agenti propri per la consegna stessa.

Quando gli avvisi sono trasmessi per mezzo postale, ne fa fede il bollo ad umido della posta sulla lettera di avviso; ed in caso che l'emissione di questo documento venga ad essere contestata, fanno fede i libri della stazione.

Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla posta, l'amministrazione avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario delle spese occorse.

Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio, devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari entro le 24 ore dall'ora dell'arrivo alla stazione destinataria se a grande velocità e del recapito della lettera d'avviso se a piccola velocità. Se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, il ritiro deve effettuarsi nelle 36 ore successive all'impostazione; ove però la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato, tanto nel caso di recapito, quanto in quello di impostazione della lettera d'avviso, il ritiro può farsi nel giorno dopo.

In conseguenza:

- 1º Quando trattasi di avviso recapitato a domicilio, le merci e gli oggetti devono essere ritirati:
- a) se l'avviso viene recapitato prima delle ore 12, avanti e ore 12 della giornata successiva, feriale o festiva, salvo che il recapito abbia luogo in giorno festivo riconosciuto, nel qual caso lo si ritiene avvenuto dopo le ore 12 e si applica il seguente comma b.
- b) se l'avviso viene recapitato dopo le ore 12 di un giorno qualriasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può avere anche luogo prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo.
- 2° Quando poi trattasi di avviso rimesso alla posta le merci e gli oggetti devono essere ritirati:
- a) se l'avviso viene impostato prima delle ore 12 di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo;
- b) se l'avviso viene impostato dopo le ore 12, il ritiro deve aver luogo prima delle ore 12 del secondo giorno successivo, salvo che quello immediato all'impostazione sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche durante tutto il secondo giorno: che se poi il secondo giorno predetto fosse pure esso festivo, il ritiro potrà avvenice anche prima delle ore 12 del (erzo giorno.

In easo di straordinario ingombro questo termine può essere ridotto di non più d'un terzo.

Quando il ritiro delle merci e degli oggetti non avesse luogo nel termine sepra stabilito, dovrà essere pagato un diritto di deposito o di sosta d'applicarsi nella misura e colle norme che seguono:

(a per le merci a grande velocità e per quelle a piccola

- b) per le merci a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità appartenenti come sopra alle classi 6°. 7° ed 8°.
- me sopra alle classi  $6^{\circ}$ ,  $7^{\circ}$  ed  $8^{\circ}$ . > 0.05 per quintale
- c) per il numerario, carte valori ed oggetti preziosi . . > 0.05 per ogni 500 lire
- d) per i veicoli a due od a tre ruote. . . . . . . . . . . . 100 per veicolo
- e) per i veicoli a quattro
  ruote . . . . . . . . . . . . . . 1.50 per veicolo
- f) per i feretri e per le ceneri mortuarie. . . . . . 3.00 per ogni spedizione
- g) per il bestiame sostante sui vagoni . . . . . > 0.30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.

Per il bestiame che fosse stato ricoverato (83) sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, pel mantenimento e pel ricovero:

- h) le frazioni di quintale e di cinquecento lire si computano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come compiute;
- i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli la cui totale consegna non abbia avuto luogo entro i termini prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle stasioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario o per qualsiasi altra causa indipendente dall'Amministrazione;
- l) se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il diritto di sosta non può essere minore di lire 6.00 per vagone e per giorno e l'Amministrazione può inoltre fare scaricare i vagoni, trascorso che sia il termine utile per lo scarico, contro

rimborso della tassa di lire 0.51 per tonnellata, stabilita dall'articolo 62;

m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà dovuto diritto di sosta, purchè l'esportazione si continui senza interruzioni e con mezzi sufficienti.

# Art. 109.

#### USO DELLA GRU.

Il carico e lo scarico delle masse indivisibili, quali: blocchi di marmo o di petra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili, che, per la loro forma, dimensione o peso, non possono essere caricati a braccia senza pericolo di sinistri o di avarie delle merci o di guasti nei veicoli, saranno possibilmente effettuati col mezzo della gru, per l'uso della quale si dovrà pagare il dicitto speciale di lire 0.20 per ogni tonnellata. Qualora la gru non esista nella stazione, tale meccanismo vi sarà spedito da altra stazione, contro pagamento del diritto di trasporto di lire 0,153 per chilometro, col massimo di lire 10.20.

Le tasse prescritte per l'uso e per il trasporto della gru saranno fatte pagare soltanto nel caso in cui le operazioni di carico e scarico siano eseguito dal mittente o dal destinatario.

Per i colli pesanti oltra una tonnellata veggasi l'articolo 99.

#### Art. 110.

# TRASPORTI A DOMICILIO.

L'Amministrazione potrà stabilire servizi per la presa e la consegna delle merci a domicilio. Essa indicherà al pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali sono stabiliti questi servizi, i prezzi e le condizioni da cui sono regolati.

I colli, che non portano la menzione fermi in stazione ovvero in stazione, saranno trasportati d'ufficio a domicilio nelle località ov'è attivato questo servizio.

113 - Vor. II. - 1905.

#### Art. 111.

#### DIRITTI DAZIARI.

I diritti di entrata nelle città, per le merci da consegnarsi a domicilio, sarannq pagati dall'Amministrazione contro rimborso dei medesimi per parte dei destinatari con l'aggiunta di centesimi 10 per ogni spedizione, in compenso delle operazioni di sdaziamento.

#### Art. 112.

#### MAGAZZINI DI DEPOSITO.

Nelle stazioni ove esistono magazzini di deposito, questi potranno essere affittati contro pagamento dei diritti mensili od annuali da convenirsi in ragione di spazio superficiale o cubico. L'accesso ai detti magazzini avrà luogo nelle ore fissate dall'Amministrazione; ogni manovra per il carico e lo scarico delle merci nei magazzini sarà effettuata per cura ed a spese del locatario.

# Art. 113.

# SPESE ANTICIPATE.

L'Amministrazione paga ai mittenti le spese anticipate di cui possono essere gravate le merci al momento della consegna, salvo rimborso per parte dei destinatari.

Il pagamento delle spese anticipate è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1° che la merce si trovi in buona condizione, che non sla fragile o soggetta al facile deperimento;
- 2° che l'importo delle spese anticipate, compreso il prezzo di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore presuntivo della merce;
- 3° che le spese riflettano unicamente il trasporto anteriore e siano giustificate e specificate dal mittente sulla richiesta di spedizione da esso compilata, nonchè sul bollettino di consegna e ne sia inoltre firmata la quietanza a tergo della richiesta medesima.

Le spese anticipate sono soggette alla provvigione del mezzo per cento calcolata di dieci in dieci lire indivisibili e col minimo di centesimi 10, andandone esenti soltanto quelli che rappresentano il porto sulle linee di altre Amministrazioni, nei casi di rispedizione d'ufficio.

# Art. 114.

#### ASSEGNI.

Lo speditore può caricare le merci di una somma a titolo di assegno, che gli verrà pagata quando la stazione di arrivo avrà dato avviso dell'effettuatone incasso dal destinatario.

Il pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di partenza ed allo speditore ovvero al suo legittimo rappresentante e contro quietanza sul mandato di rimborso che l'Amministrazione rilascia all'atto della spedizione.

Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso, lo speditore può tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno, rilasciando, colla quietanza, una dichiarazione dell'avvenuta perdita del documento.

Qualora la merce fosse stata consegnata al destinatario senza il contemporaneo incasso dell'assegno, l'Amministrazione è responsabile del danno occasionato fino al valore della merce, ma non mai oltre l'importo dell'assegno.

In caso di perdita della merce, gli effetti dell'assegno cessano e l'Amministrazione liquida l'indennizzo a norma dell'articolo 134.

Lo speditore deve pagare, all'atto in cui riscuote l'importo dell'assegno, una provvigione di lire 0.25 per cento, arrotondata di cinque in cinque centesimi, col minimo di venticinque centesimi per ogni assegno. La provvigione minima di lire 0.25 sarà pure pagata dal mittente nel caso in cui l'assegno fosse annullato (115).

Per gli assegni caricati sopra spedizioni da eseguirsi da ferrovia a ferrovia, vale a dire appoggiate alle stazioni di transito per la rispedizione, la provvigione suddetta è dovuta per ciascuna delle Amministrazioni interessate al trasporto.

# Art. 115.

# RIFIUTO DI PAGAMENTO DI SPESE ANTICIPATE O D'ASSEGNI.

Quando il destinatario rifiuti il pagamento della spesa anticipata, la stazione di arrivo deve informarne lo spedito e per le sue disposizioni, ed ove questi autorizzi la consegna della spedizione franca di tutta o parte della spesa, dovrà rimborsare nello stesso tempo il corrispondente importo all'Amministrazione.

Se lo speditore ordina la riduzione dell'assegno devesi esibire il mandato di rimborso per la relativa annotazione e, quando ne volesse l'annullamento, dovrà restituire il detto mandato con analoga dichiarazione, pagando nell'atto istesso la provvigione minima di 25 centesimi.

Le disposizioni dello speditore per riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni devono sempre ess re date per iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.

# Art. 116.

# RIMBORSO DI SPESE EVENTUALI.

Oltre alle tasse di porto, dazio e dogana, di cui possono essere gravate le sp dizioni, l'Amministrazione ha diritto di caricarle delle spese che fossero indispensabili per assicurarne l'inoltro a destinazione; tali spese saranno giustificate con documenti da rimettere a chi ritira le merci.

#### Art. 117.

# TRASPORTI PER OLTRE LE STRADE PERRATE.

Le spedizioni di merci oltre le strade ferrate, sono fatte proseguire con quel mezzo che fosse indicato dallo speditore sulla richiesta di spedizione, sempre che l'assuntore dell'ulteriore trasporto paghi tutte le somme che si trovano a carico della spedizione che gli viene consegnata.

In difetto di ind cazione del mezzo di inoltro o nel caso di rifiuto dell'assuntore di pagare le somme anzidette ovvero di ritirare la merce, l'Amministrazione ne dà avviso al mittente, e, quando questi non provveda, procederà con le norme stabilite dall'articolo 103.

Lo speditore deve esporre sulla richiesta di spedizione la precisa indicazione della località cui è diretta la merce, coll'aggiunta della provincia o del circondario, cui la località stessa appartiene.

Art. 118.

#### FORMALITÀ DOGANALI.

I mittenti ed i destinatari devono soddisfare a tutte le disposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da essi spedite o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.

L'Amministrazione s' incarica di compiere alle stazioni di confine le formalità doganali per il transito e per lo sdoganamento delle merci, salvo il rimborso delle relative spese per parte dei destinatari. Essa potrà egualmente incaricarsi di tali operazioni in altre stazioni ove esista dogana di deposito.

Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle dichiarazioni dei mittenti, epperciò ogni contravvenzione per erronea dichiarazione sarà a carico della merce.

Per l'eseguimento delle formalità doganali, l'Amministrazione ha il diritto di applicare una tassa di commissione, di essere rimborsata delle spese di facchinaggio, ecc. Essa indicherà al pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali s'incarica di questo servizio, come pure i prezzi e le condizioni da cui il medesimo è regolato.

### CAPO X.

Delle interruzioni temporanes dei trasporti.

Art. 119.

#### AVVISO DELLE INTERBUZIONI.

Qualora la circolazione dei convogli venisse interrotta, l'Amministrazione ne darà al più presto avviso al pubblico con apposito manifesto, il quale contenga tutte le possibili indicazioni,



sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione o sospensione del servizio, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

I trasbordi sono dall'Amministrazione eseguiti gratuitamente. Nei soli casi in cui tali trasbordi dovessero essere eseguiti con servizio ippico, l'Amministrazione avrà diritto di applicare una sopratassa in compenso delle maggiori spese che a tale scopo deve incontrare.

#### Art. 120.

# VIAGGIATORI E BAGAGLI IN CORSO DI TRASPORTO.

Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione saranno restituite gratuitamente, insieme al loro bagaglio, al punto in cui furono prese o ad un punto intermedio a scelta di esse, rimborsando loro il prezzo corrispondente al tratto non percorso (19).

# Art. 121.

SPEDIZIONI DI MERCI, VEICOLI, BESTIAME, ECC. SEMPLICEMENTE ACCETTATE OD IN CORSO DI TRASPORTO.

Per le merci, pei veicoli, per i bestiami ed altre cose accettate od in corso di trasporto, a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità, e che, in causa dell'interruzione, non possono inoltrarsi o proseguire a destinazione, si domanderanno istruzioni allo speditore, il quale potrà rescindere il contratto di trasporto, pagando tutte le spese fatte in partenza, quelle di scarico ed il prezzo proporzionale alla distanza già percorsa, a meno che la ferrovia sia in colpa.

Quando lo speditore nel termine di ventiquattro ore dall'avviso ricevuto, non abbia dato le istruzioni richiestegli, l'Amministrazione, ove non vi sia modo di dar corso al trasporto, provvederà al ricovero delle merci, mettendo a carico della spedizione le sole effettive maggiori spese.

Per la percorrenza di ritorno sono applicabili le tariffe speciali seguenti:

a) per le spedizioni di numerario, carte-valori, Toggetti pre-

ziosi, voicoli, feretri, bestiame ed altri animali: prezzi delle rispettive tariffe, ridotti del cinquanta per cento;

- b) per le merci e derrate a grande velocità: lire 0,0565 per tonnellata e per chilometro;
- c) per le merci a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità: lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.

Il prezzo minimo per questi trasporti non può essere inferiore a lire 0,15 per ogni spedizione, sì a grande che a piccola velocità.

Le derrate e le merci soggette a facile deperimento possono essere vendute secondo le norme dell'articolo 103.

Qualora lo speditore non sia in possesso della ricevuta di spedizione, le istruzioni che egli darà nei casi previsti da quest'articolo non possono implicare il ritorno della merce, nè cambiare la persona del destinatario, nè il luogo di destinazione.

Se, prima che giungano le istruzioni dello speditore, si riattivasse in qualunque modo il servizio sulla via interrotta, le merci saranno fatte proseguire a destinazione senza attendere le disposizioni del medesimo.

#### CAPO XI.

Della responsabilità dell'Amministrazione nei trasporti di bagagli, merci, veicoli e bestiame

SEZIONE I. - Responsabilità per avarie, perdite o ritardi.

#### Art. 122.

# LIMITI E DURATA DELLA RESPONSABILITÀ.

L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna dei colli, del loro numero quando risulta dalla richiesta di spedizione e del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini di resa. La responsabilità dell'Amministrazione per avarie, perdite o ritardi, incomincia dal momento del rilascio della ricevuta delle cose da trasportarsi e cessa:

a) per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono riti-



- b) per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipende da colpa della ferrovia;
- c) per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate, dal momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente sulla richiesta di spedizione, salvo che l'Amministrazione s'incarichi dell'inoltro sulle vie ordinarie, notificandone al pubblico i prezzi e 1. condizioni (117).

# Art. 123.

# CASI D'IRRESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non può essere tenuta responsabile:

a) delle avarie o del deperimento delle merci che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di quelle che in altro modo subiscano la influenza della atmosfera; della ruggine ai metalli,

in quanto il danno derivato sia la conseguenza della natura delle merci o del loro modo di spedizione;

b) della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in genera'e di altre merci,

in quanto la diminuzione è conseguenza inevitabile della loro natura e del trasporto;

c) delle merci inflammabili, esplodenti, fulminanti od altrimenti pericolose,

in quanto il danno possa essere considerato come la conseguenza delle proprietà pericolose delle merci stesse o del loro modo d'imballaggio;

d) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtà delle tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo speditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni appartenenti al medesimo,

in quanto l'avaria provenga da un tal modo di trasporto;

e) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtù delle tariffe e condizioni suddette o di accordi passati collo speditore fossero da questi caricate a sua cura e spesa, ovvero scaricate dal destinatario,

in quanto l'avaria sia dipendente dal cattivo carico o scarico, ovvero da imballaggio difettoso;

f) delle merci spedite con falsa dichiarazione o senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte.

in quanto i danni cagionati siano la conseguenza della trasgressione commessa;

- g) delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi, in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto degli animali;
- h) delle avarie o danni alle merci od agli animali per il cui trasporto è ammessa la scorta od è obbligatorio l'accompagnamento,

in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della persona di accompagnamento o colla vigilanza della scorta;

i) delle avarie o dei danni risultanti da colpa o negligenza dell'avente diritto sulla spedizione, da un ordine del medesimo non motivato da colpa dell'Amministrazione; dalla natura o da un vizio proprio della merce, o da relativo imballaggio, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

# Art. 124.

#### CALCOLO DEI TERMINI DI RESA.

I termini di resa delle spedizioni si calcolano nel loro complesso e sono inscindibili, senza che si debba render conto dell'impiego di quelli parziali che li compongono. I termini prescritti per richieste di vagoni, preavviso di spedizione, o per effettuare il carico da parte dello speditore ed altri simili termini suppletivi, sono computati, ove d'uopo, in aumento di quelli normali di resa.

#### Art. 125.

## RESPONSABILITÀ

PER QUANTO RIFLETTE IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 123, l'Amministrazione è responsabile del personale che essa impiega nell'esecuzione dei trasporti.

#### Art. 126.

#### RECLAMI PER AVARIE E PERDITE.

Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Ogni reclamo per avarie o mancanza di oggetti deve essere fatto al capo stazione di arrivo, prima che la merce sia esportata dalla stazione, affinchè l'avaria o la mancanza possa essere debitamente accertata dalla stazione medesima, salvo il caso constemplato nel secondo comma dell'art. 128.

# Sezione II. - Domande di risarcimento.

#### Art. 127.

#### PERSONE AVENTI DIRITTO A RECLAMARE.

Il diritto di presentare reclami o di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre della cosa spedita.

Se lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo fra lo speditore e il destinatario.

I reclami devono essere fatti per iscritto.

#### Art. 128.

# LIMITI AL DIRITTO DI RECLAMO.

Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione. Tuttavia l'azione contro l'Amministrazione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo il pagamento del porto od il ricevimento delle cose trasportate se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo fra la consegna all'Amministrazione e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non possono essere riproposti, nè sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto quella di eccezione.

# Art. 129.

#### ACCERTAMENTO DEI DANNI.

In tutti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'Amministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti indagini, constatandone i risultati in iscritto per comunicarli agli interessati a loro richiesta.

Qualora si scopra o si supponga una perdita parziale od una avaria, ovvero se l'avente diritto ne allega l'esistenza dopo fatto lo svincolo, ma prima dell'esportazione della merce, si deve tosto procedere all'accertamento de' fatto, mediante verbale, dal quale risulti, a seconda dei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni e, possibilmente, la causa della perdita parziale o totale, ovvero dell'avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.

La verificazione deve essere eseguita, per quanto è possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti, se occorre.

Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'esistenza dei danni o perdite, il destinatario, prima dell'esportazione, deve farvi risultare se accetta la spedizione, salvo l'azione per l'indennizzo, o se la rifiuta; in quest'ultimo caso dovrà restituire, contro-rimborso delle somme da lui pagate, il bollettino di consegna e cesserà il suo diritto di disporre della spedizione e di esercitare le azioni alla medesima relativa.

#### Art. 130.

#### RECLAMI PER ECCEDENZA DI TASSE.

O'ni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva dev'essere fatto all'Amministrazione, la quale provvederà in base al presente Regolamento.

Tali reclami, corredati da documenti che provino l'eseguito pagamento delle somme a carico delle merci, potranno essere presentati anche al capo stazione del luogo di arrivo o di partenza, che dovrà rilasciarne ricevuta. Il ritiro della spedizione non estingue il diritto di reclamare per erronee applicazioni di tariffe, purchè sia fatto valere prima del termine di prescrizione (140).

Per le deficienze riconosciute nelle tasse applicate dalle stazioni, l'Amministrazione ne ripeterà l'ammontare dagli speditori o dai destinatari, secondo i casi.

## Art. 131.

# RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Ferma stante la competenza dei tribunali a norma di legge, il Direttore dell'Amministrazione la rappresenta rispetto ai terzi, in giudizio e fuori, per tutto ciò che riguarda l'esorcizio delle strade ferrate.

Trattandosi di fatti non personali al Direttore, questi potrà designare quali suoi rappresentanti, per determinati incombenti giudiziali come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto e ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.

Però, quanto alle azioni nascenti dal contratto di trasporto, l'Amministrazione s'intenderà rappresentata anche dal capo stazione di partenza o da quello di arrivo, secondo i casi.

I mandati rilasciati dal Direttore per la sua rappresentanza in giudizio valgono altresì per rappresentare i capi stazione.

# SEZIONE III. - Degli indennizzi.

#### Art. 132.

# INDENNIZZO NEI CASI DI RITARDO O DI PERDITA DEI BAGAGLI E CANL

Nei casi di ritardo all'arrivo a destinazione dei bagagli, salvo che per i campioni, l'Amministrazione corrisponde l'indennità stabilita nella prima parte del seguente articolo (183).

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere a destinazione, questi sono considerati come perduti.

Per la perdita dei bagagli non assicurati sarà corrisposto al viaggiatore il presunto valore del bagaglio, da determinarsi secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e gli altri oggetti non ammessi al trasporto come bagaglio.

Per la perdita totale dei bagagli assicurati (40) sarà corrisposta al viaggiatore la intera somma dichiarata, ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

In ogni caso, se la perdita parziale dei bagagli supera i tre quarti del loro quantitativo, il viaggiatore può considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa l'Intero compenso.

In quanto ai cani, l'indennizzo si regola secondo de circostanze particolari del fatto.

# Art. 133.

# Indennizzo per i ritardi alla riconsegna delle cose trasportate a grande e piccola velocità.

Trascorso il termine di resa (51) (64), senza che questa abbia avuto luogo, l'avente diritto può reclamare una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre il risarcimento del maggior danno che porvasse essergli derivato.

L'Amministrazione non è responsabile del ritardo derivato da caso fortuito o da forza maggiore o da fatto del mittente o del destinatario.

#### Art. 134.

INDENNIZZO PER LA PERDITA TOTALE O PARZIALE [DELLE COSE TRASPORTATE A GRANDE OD A PICCOLA VELOCITÀ.

Trascorse due settimane dal giorno fissato per la resa delle merci a grande velocità (51) e quattro settimane per quelle a piccola velocità (64), senza che essa abbia avuto luogo, le cose trasportate si considerano come 'perdute e l'Amministrazione, sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore, calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità nel luogo e tempo della riconsegna.

Il prezzo corrente si desume dai listini di Borsa o dalle mercuriali del luogo della riconsegna ed, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del codice civile.

L'Amministrazione non risponde degli oggetti preziosi, del denaro e dei titoli di credito che non le sono stati dichiarati, ed in caso di perdita, l'Amministrazione non è tenuta a risarcire più del valore denunciato.

Se la merce è stata assicurata (101) l'Amministrazione corrisponde, per la perdita totale, la intera somma assicurata ed una parte proporzionale di essa per la perdita parsiale.

Nel fissare l'indennità, nel caso di perdita parziale, si terrà conto del calo naturale delle merci e del peso dei recipienti e dell'imballaggio. È riservata all'interessate la prova che il calo non è naturale.

Qualora la perdita sia definitivamente accertata anche prima delle due o delle quattro settimane, di cui al principio del presente articolo, si fa luogo senz'altro alla liquidazione dell' indennità.

#### Art. 135.

#### RINVENIMENTO DELLE COSE PERDUTE.

Se le cose considerate come perdute sono ritrovate nei quattro mesi dopo spirato il termine di resa, l'Amministrazione deve avvisarne immediatamente l'interessato, il quale, entro quindici giorni dal ricevuto avviso (108), ha diritto di ritirare la merce franca di porto alla stazione di partenza o di destinazione, ovvero in altra intermedia a sua scelta, verso restituzione della indennità corrispostagli.

Se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero riscontrate di quantità o qualità diverse da quelle indicate per ottenere la liquidazione dell'indennità, colui che l'ha ricevuta è tenuto a risarcire l'Amministrazione pagandole il doppio della somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle penalità stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore ove ne sia il caso.

#### Art. 136.

# INDENNIZZO PER AVARIE AI BAGAGLI, MERCI ED OGGETTI.

Per le avarie ai bagagli alle merci ed altri oggetti, accertate secondo le norme dell'articolo 129, l'indennizzo consiste nel pagamento della somma corrispondente al deprezzamento constatato.

Trattandosi di bagagli, di merci e di oggetti assicurati per il valore (40) (101), la indennità per avaria sarà regolata proporzionalmente al valore dichiarato.

Il disposto del quarto alinea dell'articolo 134 è pure applicabile al caso di avarie.

#### Art. 137.

# INDENNIZZO NEI CASI DI SPEDIZIONI FALSAMENTE DICHIABATE.

Verificandosi false dichiarazioni nelle spedizioni, le indennità in caso di perdite, avarie o ritardi, rispettivamente stabilite in questa sezione non saranno regolate che sulla base della dichia-



1808 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 razione fatta dallo speditore, fermo sempre il disposto dell'articolo 94.

# Art. 138.

# INDENNIZZO PER I TRASPORTI A TARIFFA SPECIALE.

Le basi d'indennità per i trasporti effettuati a tariffa speciale sono quelle risultanti come condizione esplicita dell'applicazione delle tariffe stesse.

#### Art. 139.

#### FORZA MAGGIORE.

Nessuna indennità è dovuta per qualsiasi causa o titolo per i danni derivati da caso fortuito o da forza maggiore.

SEZIONE IV. - Della prescrizione.

# Art. 140.

# TERMINE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.

Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:

- 1º di sei mesi se la spedizione fu fatta in Europa;
- 2º di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale, decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, di avar a o di ritardo, dal gio no della riconsegna.

Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale, al capo stazione del luogo di partenza o di arrivo della merce. Il capo stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato, in prova dell'esibizione della domanda.

Si prescrivono del pari nel termine di un anno, decorribile dal giorno dell'effettiva consegna, le azioni del vettore contro lo speditore.

## CAPO XII.

Nomenciatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

Avvertenze. — 1º L'indicazione abbreviata esol., posta invece del numero della classe nella colonna della classificazione delle merci, significa che la merce è esclusa dal trasporto a piccola velocità.

2º I prezzi delle classi assegnate per le spedizioni sensa vincolo di peso, di liquidi riposti in bottiglie, in fiaschi ed in damigiane, sono applicabili soltanto quando i detti recipienti vengono consegnati per la spedizione in casse chiuse; quando invece i liquidi riposti in bottiglie, in fiaschi ed in damigiane vengono consegnati per la spedizione con un imballaggio diverso, la loro tassazione dovrà farsi in base al prezzo della classe immediatamente superiore a quella rispettivamente assegnata e, se trattasi di liquidi ascritti alla prima classe, in base al prezzo di detta classe aumentato di lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.

Il passaggio di classe e l'aumento ora accennati non hanno altrimenti luogo quando i liquidi siano consegnati per la spedizione riposti in damigiane provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comunanza con altre merci.

I liquidi riposti in damigiane rivestite completamente di metallo con coperchio pure di metallo, si considerano e si tassano come se fossero consegnati per la spedizione riposti in botti e barili.

3º La lettera V posta accanto al numero della classe, indica che la merce è voluminosa e non suscettibile di compressione (eccezione fatta per i foraggi, il fieno, la paglia, le stramaglie, che sono compressibili) e la lettera W indica che la merce è voluminosa e suscettibile di compressione. Queste merci sono da tassarsi a forma dell'articolo 100 delle tariffe generali.

114 - Vol. II. - 1905.



- 4º Le merci inflammabili od esplodenti, alle quali nella Nomenclatura non è assegnata alcuna classe, devonsi tassare in base alle relative tariffe e condizioni di trasporto (Alleg. 3).
- 5ª Per le tariffe speciali, con condizioni di peso od a carro completo, valgono le Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali (Capo XIII).

# Distinzione per categoria delle merci a piccola velocità

- 1. Cereali, legumi secchi e farine.
- 2. Derrate alimentari.
- 3. Frutta, ortaglie e verdure.
- 4. Acque, bevande, spiriti e vini.
- 5. Coloniali e drogherie.
- 6. Olii vegetali e materie grasse.
- 7. Materie tessili greggie, filate o tessute.
- 8. Semenze, radici, piante, foraggi ed altri prodotti vegetali.
- 9. Prodotti chimici, industriali e generi medicinali.
- 10. Generi per tinta e per concia,
- 11. Mercerie, chincaglierie, profumerie ed oggetti diversi.
- 12. Stampati, carta ed oggetti di cancelleria.
- 13. Prodotti dell'arte ceramica e vetraria.
- 14. Prodotti animali.
- 15. Minerali metalliferi e metalli greggi.
- 16. Prodotti dell'industria metallurgica.
- 17. Macchine e meccanismi.
- 18. Legnami greggi e lavorati.
- 19. Materie bituminose, resinose ed olii minerali.
- 20. Terre ed altri minerali non metalliferi.
- 21. Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione,
- 22. Combustibili.
- 23. Cascami, avanzi e concimi.
- 24. Sale.



# NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI A PICCOLA VELOCITÀ

RASI CHILOMETRICHE E PREZZI PER ZONE DEI TRASPORTI CON CONDIZIONE DI PESO

I preszi fatti, stampati sotto le basi di tariffa delle singole zone, sono complessivi per tonnellata e per l'intera percorrenza di ciascuna zona, compresi i prezzi delle sone precedenti.

Le tariffe, che in qualcuna delle prime zone di percorrenza non hanno la indicazione dei prezzi chilometrici, sono applicabili soltanto alle spedizioni aventi percorrenza delle zone successive, quando, bene inteso, i prezzi complessivi risultino più favorevoli per il pubblico.

Le basi ed i prezzi delle tariffe speciali per otte tannellate non avranno applicazione fino a che non vi saranno i vagoni della portata corrispondente.

		The transfer of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th	
Numero d'ordine	Cutegoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tari general e della tari special n. 75
_	11	Merci non nominate, nè strettamente assimilabili alle merci nominate (e non escluse dal trasporto secondo l'art. 65 a pag. 53)	I
1 2 3	11 29	Abiti e vestimenta in genere	ž st
4	15	— in barre, in lamiera ed in lastre greggie	5
5	16	in tili ed in lavori non nominati	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso	Diritto								
min <b>imo</b>	I	П	III.	IV.	v	fiss	30		
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Dar 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire		
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>,</b> ;;	,	,				
_	0.0612	0.0612	0. 0510	0.0408	0.0408	0. 204			
5	8.06	6. 12	11.22	15. 80	_		,		
8	<b>\</b> -	0.0408	0.0408	0.04 <b>0</b> 8	0. <b>03</b> 57	0.51	, ;		
:	8.57	5. 61	9. 69	18.77	_				
5	0.0612	0.0612	0. <b>0</b> 510	0.0408 :	0. 0408	0. 204	٠,		
	8.06	6.12	11. 22	15.80	-		,		

Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA delle merci	Classe della tarifi generale della tarifi speciale n. 75
Num	Cate		
6	16	Acciaio in grossi lavori greggi	4
7	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	7
8	-	Acetate di rame — cedi Vitrio o azzurro (668).	
9	4	Acete comune in botti o barili	. 5
10	4	— comune in bottiglie od in flaschi	3
11	9	Acetene — vedi allegato 3º categoria 9º	3
12	9	Acido arsenico — vedi allegato 3º categoria 2º	1
13	9	— arsenioso — vedi allegato 3º categoria 2º	3 1
14	9	— carbonico (gas), compresso od allo stato liquido — vedi allegato 3º categoria 7º	3
15	9	— cloridrico (acido muriatice o spirito di sale marino) ed acido so!forico (olio di vitriolo) — vedi alleg. 3º categ. 2º .	4 

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso ed a carico completo 🛝

Peso		Zone	É ottirid				
minimo por	1	11	ш	IA	v	fiss	0
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0. 0612 6. 12	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. 80	0.0408	0, 204	
6	0. 0561 2. 805	0. 0357 4. <b>59</b>	0. 0357 8. 16	0. 0306 11. 22	0. 0 <b>3</b> 06 —	Q. <b>2</b> 04	
5	0. 0612 8. 06	0. 0612 6. 12	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. <b>5</b> 0	0. 0408 — —	0.204	!
5	0. 0969 4. 845	0. 0867 9. 18	0. <b>0663</b> <b>15</b> . 81	0. 0561 <b>21. 42</b>	0. <i>0</i> 510 —	0, 51	

101	<u></u>	DEGG! W DECKET! DID BIOGRAP INTIMES 1995	
Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tari genera  della tari special n. 75
16	19	Acido fenico o carbolico del commercio — ocdi allegato 3º ça- tegoria 5º	4
17	9	— i drocloro azotico (acqua ragia), nitrico o azotico (acqua forte) — vedi allegato 3º categoria 2º	. 3
18	9	— picrico rettificato — vedi allegato 3º categoria 13.	
19	-	— picrico non rettificato, esplodente all'urto — vedi allegato 3º articolo 1º	escl.
20	9	— solforoso, (gas) compresso od allo stato liquido — qedi allegato 3º categoria 7º	3
21	9	Acqua concentrata, sugo proveniente dalla lavorazione dei ta-	á
22	4	— dolce, di mare e da bagni, in botti o barili	8
23	23	— impura e proveniente dalla lavorazione dei tabacchi, in botti o barili	6
24	19	— ragia od olio essenziale di trementina — vedi allegato 3° categoria 9°	
25	4	Acquavite semplice in bottiglie - ccdi alley. 3° categorie 8° e 9°.	3

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	I	II	ш	IV	v	fiss	0
çarro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5 .	0.1122	0.1122	0.0765	0.0663	0.0612	0. 51	
,	5.61	11. 22	18.87	25.50	<b>–</b> .		
					٠ ،	,	
						,	
				, ,	.1		
6	0.0459	<b>0</b> . 0459	0.0357	0. 0306	0.0306	0. 204	
	2.295	4. 59	8. 16	11.22	-		
	{	•		3 tonn. e k	ım.		1.02
	(	), <b>255</b>	> da.8	\$ <b>»</b> 1	<b>»</b>	)	
		•					

Numero d'ordi.	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classo della tarif generale e della tarif speciale n. 75
26	4	Acquavite semplice, in botti o barili — vedi allegato 3° categorie 8° e 9°	4
27	4	Acque gazose, di seltz e minerali, naturali od artificiali	4
28	11	Aghi da cucire e spilli	1
29	9	Agre o sugo di limone, di arancio e simili	3
30	3	Agrami, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili, anche in acqua di mare o salata	4
31	21	Alabastro greggio, in pezzi	6
32	11	— (lavori di)	1
33	4	Alcoel etilico, amilico (a) e metilico (spirito di vino, di patate, di legno) ed alcool di cereali e simili, in bottiglie — vedi allegato 3° categoria 9°	1
34	4	— etilico, amilico (a) e metilico, come sopra, in botti o ba- rili — cedi allegato 3º categoria 9	4
į		(a) L'alcool amilico o fiemma è un liquido oleoso, di odore sgradito, di sapore acre e bruciante, pochissimo solubile nell'acqua.	

- -4

Peso		Diritto					
minimo	1	11	m	IV	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonneliste	1.jre	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0918	0.0612	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
· ·	4. 59	7.65	18. <del>26</del>	17.85	_		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0. 204	
ъ	8.06	6. 12	11.22	15. 80	_		
5 .	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0. 204	
<b>3</b> .	8.06	6. 12	11.22	15.80	_		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0. 0357	0.204	
0	8.815	6. 12	10.20	14.28			
<b>!</b>							
6	0.0918	0.0612	0.0561	0.0459	0. 0459	0. 51	
0	4.59	7.65	18. 26	17.85	-		
					·		

10-	<u>''</u>	LEGGI E DECREII DEL REGGO D'ITALIA - 1000	
Numero d'órdine	- Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tar genera e della tar: specia:
<b>3</b> 5	8	Alghe marine o fuco, per concimi — cedi allegato 3º categoria 4º	5 =
<b>3</b> 6	8	Alloro (foglie di)	4 %
37	20	Allume di recca o di Roma	;
38	11	Amianto od asbesto filato o tessuto ed in altri favori	9
39	9	Amide ed amidone	3
40	5	Anice stellato, frutto con semi in forma di stella	1
41	8	verde	S
42	15	Antimonio crudo o solfuro d'antimonio, metallico o regolo d'antimonio	î
		•	

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	1	11	111	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Con <del>polia</del> te -	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	L. 0.	255 per ca	rro da 6	o 8 tonn.	e k <b>m</b> e		1. 02
4	0.0969	0. 0765	0.0(12		0. 0459	0.51	
	4.845	S. <b>67</b>	14. 79	<b>19</b> . <b>89</b>	-		
5	0. 0 <b>96</b> 9	0.0867	0.0663	0.0561	0 <b>. 0</b> 510	: 0.51	
"	4. 845	9. 18	15. 81	21.42 .· :	<del>-</del> .		
8	0.0867	0.06(3	0 0510	û. <b>045</b> 9	0. 0459	0.51	
8 )	4. 385	7 65	12. 75	17.84	<del></del>	٠.	
	0. 1122	0.1122	0. 0765	0,0663	0.0612	0.51	
5	5. 61	11.22	18. 87	25. 50	. —		
ļ							
4	0. 1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
• )	5. 61	10 20	17. 84	28. 46	-		
	0.0816	0, 0408	0. 0408	0. 0408	0.0408	0.51	
"	4 08	6 12	10.20	14.28	_		
1	ı	ı	l	j	1	l	

Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generale e della tarifi speciale n. 75
_	Antracite — vedi Carbone fossile (118).	
-	Aratri a macchina — vedi Macchine agrarie (825).	
_	— ordin <b>ari</b> esclusi quelli a macchina — vedi Attrezzi ru- rali (58).	
-	Aratrici a vapore — ocdi Macchine agrarie (825).	
-	Ardeste — vedi Lavagne (297 e seg.).	
20	Argille non nominate e creta in natura	8
11	Armi da fuoco e da taglio	3
9	Arsenico metallico ed arsenico nero o nativo — vedi allegato 3º categoria 2º	2
19	Asfalto, minerale bituminoso, in pani, in polvere od in roccia Per quello in pani, redi allegato 3º entegoria 5º	;
	- Categoria	NOMENCLATURA  delle merci  Antractte — vedi Carbone fossile (118).  Aratri a macchina — vedi Macchine agrarie (325).  — ordinari esclusi quelli a macchina — vedi Attressi rurali (53).  Aratrici a vapore — vedi Macchine agrarie (325).  Aratrici a vapore — vedi Macchine agrarie (325).  Ardesie — vedi Lavagne (297 e seg.).  Argille non nominate e creta in natura

Pe	80		Zone	Diritto				
	imo	I	п	ш	1V	V	fisa	10
_	e <b>r</b> rro	Da 1 a 50 km,	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tons	ollate	Lire	Lire	Lire	Lire `	Lire	Lire	Lire
-	6	0.0459 2.295	0.0459 4.59	0.0357 8.16	0.0306 11.22	0. 0306 —	0. 204	
	5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0. 0510 11. <b>22</b>	0. 0408 15. 80	0.0408 —	0.201	
I	8 }	0. 0510 <b>2. 5</b> 5	0.0510 <b>5.10</b>	0, 0408 9, 18	0. 0 <b>35</b> 7 <b>12. 75</b>	0. 0306 	0.204	

			Classe
			della tar "
		NOMENCLATURA	genera:
<u>ب</u> ::		đellë merci	į e
ordi		della marci	della ten
p c	aria		specia.
Numero d'ordive	Categoria	•	n. 75
<u>Z</u>	10		
52	10	And di Come quelle prejette e di phine and mote e non	
52	16	Assi di ferro anche acciaiato o di ghisa, con ruote o non	·
53	16	Attrezzi rurali formati in tutto od in parte di acciaio, di ferro	
		o di ghisa anche con parti di legno come: aratri ordinari esclusi quelli a macchina, badili, erpici od estirpatoi esclusi	
		quelli a macchina, falci, falcetti o falciuoli, mazze da aratro, rastrelii, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi e simili.	:
54	11	Avorio (lavori di)	1
55	14	— in natura	2
		B	
56	10	Bacche o coccole di alloro, cipresso, ginepro, mirto e simili.	,
57	11	Baloochi o giuocattoli	1
			1 '
<b>5</b> 8	11	Bambu	1 7

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Diritto					
ninimo	1	п	ın .	IV	v	fisso	
pe <b>r</b> carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
onneliate	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
_	0.0612	0 <b>.06</b> 12	0.0510	0.0408	0.0408	0.994	
5	8.06	6. 12	11.22	15.80	_		
8	. –	_	0.0408	0. 0408	0.0408	0.51	
0	-	6. 12	10. <b>20</b>	14.28	-		
į.	0.0510	0.0510	0.0445	0.0380	0.0380	0.204	
6	2.55	5. 10	9. 55	18. 85		1 - 12	
6	0.0663	0. <b>0</b> 5€1	0.0408	0. 0408	0. 0408	0, 204	
	8. 815	6.12	10.20	14. 28	-		

15 - Vol. II. - 1905.

102	<u> </u>	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1908	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classi della tarii generale e della tarii speciale n. 75
59	18	Barohe	1 v
60	19	Bensina — vedi allegato 3º categoria 9	4
61	11	Berretterie	1
62	9	Biacea o bianco o carbonato di piombo	4
63	10	Biadette o ceneri azzurre	9
64	11	Biancherie confezionate	1
65	9	Blance di zinco	. 3
66	9	Bicremate di ferro, di potassa ed altri non nominati — oedi allegato 3º categoria 5	<u> </u>
67	17	Bilance non nominate	1
68	17	- a ponte, di peso fino a 5 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelle non incassate o non imballate	ä
69	11	Biliardi	1



Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
ominimo	I	п	ш	IV	V	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	·						
5	0.0969 4.845	0. 0867 9. 18	0. 066 <b>3</b> 1 <b>5. 81</b>	0, 0561 21, 42	0. 0510 —	0.51	
ı	0.0969	<b>0.</b> 0867	0.0663	0. 0561	0. 0510	0.51	
5	4.845	9. 18	15.81	21.42	-		
5	0, 0969 4. 845	0. 0663 8. 16	0. 0663 14. 79	0. 0561 <b>20</b> . 40	<b>0</b> . 0510	0.51	
		3,10		20, 10			

102	_		
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA  rede merci	Classo della tard generale 6 della tarifi speciale n. 75
70	4	Birra in bottiglie	3
71	4	— in botti o barili	5
		I turaccioli delle botti e dei barili devono essere taglisti a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.	
72	-	Hiscotte ordinario — vedi Pane comune (494).	
73	9	Hismuto	2
74	19	Bitumi liquidi e solidi non nominati — vedi allegato 3º categoria 5°	6
75	19	Boghead solido per gas — vedi allegato 3º categoria 5º	6
		Schisto bitar invso che serve specialmente alla fabbrica- zione del gas, è di color grigio volgente al nero, di grana fina ed uniforme.	

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	11	ш	IV	<b>v</b> .	fis	30
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. <b>8</b> 0	0 <b>.0408</b>	0.204	•
2		,	, ,				
5	6. 0612 8. 06	0. 0612 6. 12	0. 0510 11. <b>22</b>	0. 04 <b>0</b> 8 · <b>15. 80</b>	<b>0.04</b> 08 —	0. 204	
8	_	6. 12	0.0408 • <b>10.20</b>	0.0408 14.98	0.0408	0.'51	
6	0.0561 2.805	0. <b>0</b> 561 <b>5.6</b> 1	0, 0498 9. <b>69</b>	0. 0408 18. 77	0. <b>025</b> 7 —	.0.204 j	t <sub>.</sub>
:				·		f i	••

Ī			
Numero d'ordine	Oategoria	NOMBNCLATUR∆ delle merci	Classe della tari general e della tari special n. 75
76	,-	Bele d'Armenia o terra sigillata (ocra) — vedi Terre coloranti (628).	
77	9	Berace (borato di soda) naturale ed artificiale	:
78	9	Bossoli da cartuccie innescati, ossia muniti di capsula — vedi allegato 3º categoria 11º	1,
79	2	Bottarga (uova di muggine, di tonno o simili)	!
80	17	Bettiglie da seltz montate, ossia munite dell'apparecchio metallico (sifone)	
81	7	Boszeli morti	3 .
82	16	Brande di ferro, ripiegate	:
83	9	Brome, veleno — vedi allegato 3º categoria 2º	
84	16	Bronzine per ruote, ossia striscie di metallo che rivestono la parte interna del mozzo delle ruote.	
85	16	Bronzo in campane	
86	16	- in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Diritte					
minimo	1	п	ш	ΙV	V	fieso	
por	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tennellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0. 0765 8. 895	0.0663	0.0510 12.24	0.0408	0.0408 —	0. 51	
				·		م	

Numero d'ordine	Ċategoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarà genera: e della tarà special: n. 75
87	15	Bronze in lastre, limatura, pani, piastre, ritagli, rosette, rottami tornitura e verghe a fasci	5
88	16	— in moneta ed in minuti, lavori non nomisati	1
89	14	Budella e vesciche fresche, salate - vedi allegato 3º cate- goria 1º	<del>,</del> .
90	14	— e vesciche secche	3 v
91	2	Burre fresco e burro salato	3
92	18	Buscele di giunchi o di altri vegetali per torchiatura del- l'olio o per la pressione del sego	4
93	16	Bussole to boccole di ferro o di ghisa per mozzi da ruote di carri ordinari	5
		C	
94	-	Cacciagiene	esci.
95	5	Caffè	ž .
96	5	— artificiali o surrogati del caffè	3 :

	,		•				
Peso	Zone di percorrenza					Diritto	
minimo	I	11	ш	IV	v	fis	80
· per	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
							•
			, ·	:			
		,					
			٠,			•	
-							
		,		,			
·						1	
6 ·	0.1428	0. 1 <b>32</b> 6	0. 1020	0.0816	0.0816	-0.·51·	•
	7.14	18.77	28.97	82.18	_		

100	-		
Numero d'ordi.	Oategoria.	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generale e della tarifi speciale n. 75
97	2	Caglie solido e liquido	3
98	21	Calce viva o spenta, anche alla rinfusa se a vagone completo — redi tariffa locale n. 202, pag. 308	7
99	17	Caldale (e parti di) non nominate di acciaio, di ferro, di rame per macchine ed altri usi industriali, di peso fino a 5 tonnellate per collo	3
100	16	Caldais e simili recipienti in acciaio od in ferro per uso do- mestico	3
101	16	— e simili recipienti in rame per uso domestico	2
102	-	Campeggie in tronchi od in ischeggie e macinato — vedi Ma- terie coloranti vegetali comuni (848).	
103	7	Canapa greggia o pettinata (gargiolo) in balle — vedi allegato 3º categoria 4º	5 u

Peso minimo per

CALLO

Tonnellate

60	Basi e n condizio	prezzi del ni di peso	le tariffe s od a cari	pec <b>iali</b> co comple	to	٦-	
	Zone	Diri	tto				
ı	П	m	m ıv v		fisso		
Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per ta carro	
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
					!		
0. 0561	0.0459	<b>0.</b> 0408	0.0306	0.0306	0. 204		
2.805	5. 10	9. 18	12.24	-	!		
0.0969	0.0663	0.0083	0.0561	0.0510	0.51		

0.0 6 2. 8 0.0969 0.0663 0.0063 0. 0561 0.0510 0. 51 õ 4.845 8. 16 14.79 **20**. 40 0.0612 0.0612 0.0408 0.0510 0.0408 0.2045 8.06 6. 12 11 22 15 80 0.0612 0.0612 0.0510 0.0408 0.0408 0.204 5 H. 06 6. 12 15.80 11.22 0.0714 0.0714 0.0510 0.0510 0.0510 0.51 5 7.14 12.24 17.84 per carro da 6 o 8 tonn. 1.02 0.4080 0.4080 0.3570 0.3060 0.3060 107.10

			==
Numero d'ordine	Oategorfa	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
104	14	Candele di cera	1
105	6	— di ceresina, di parafina, di sego, di spermaceto, e stea-	3
106	11	Canno d'India lavorate o non	2
107	8	— ordinarie e palustri — vedi allegato 3º categoria 4º	7 9
108	9	Cannelli a frizione e cannelli elettrici — vedi allegato 3º categoria 11º	1
109	17	Cannoni contro la grandine	4
110	9	'Cantaridi — vedi allegato 3º categoria 2º	1
111	20	Caeline, feldspato argilloso	7
112	11	Cappelleria, esclusa quella di pagha	1 5
113	11	'Cappelli di paglia, di truciolo e di scorza	1

Peso		Zone	Diri	Diritto			
minimo per	I	11	Ш	IV	v	fiss	10
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	D   a.300	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0663 8.815 0.0612 8.06	0.0561 6 12 0.0612 6.12 0.0561 5.61	0. 0459 10. 71 0. 0408 10. 20 5. 0408 9. 69	0.0408 14.79 0.0408 14.28 0.0408 18.77	0. 0408  0. 0408  0. 0357 	0. 204	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tari genera e della tari specia n. 75
114	9	Capsule detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio — vedi allegato 3º categoria 14°.	
115	9	— per fucili, per spolette, per cartuccie e simili — cedi al- legato 3º categoria 11º	1
116	16	Caratteri da stampa e lastra per stereotipia	3
117	15	— guasti fuori uso, atti so!tanto alla rifondita	5
118	22	Carbone fossile (antracite e litantrace) coke, lignite e matto- nelle (di) — cedi allegato 3º categoria 3º, antracite — cedi tariffa locale n. 201, pag. 306	7
119	22	— vegetale e formello o mattonelle (di) — vedi allegato 3- categoria 3	6
120	22	— polvere grossolana, tritumi e mondiglia (di) e carbonella di legna o brace — vedi allegato 3º categoria 6º	ħ
121	9	Carburo di calcio, per la fabbricazione del gas acetilene — vedi allegato 3º categoria 7º	;

Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	п	ш	IV	v	fiseo	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0510 2.55	0.0510 <b>5.10</b>	0.0306 8.16	0. 0306 11. 22	0.0306	0.204	
5	0.0612 <b>8.06</b>	0. 0612 6. 12	0.0510 11.22	0.0408 <b>15.80</b>	0.0408 —	0. <b>204</b>	
6	0. 0612 8. 06	0. 0408 <b>5</b> . 10	0. 0408 <b>9. 18</b>	0. 0408 18. 26	0.0357 —	0, 204	
6	0. 0510 2. <b>5</b> 5	0. 0408 <b>4. 59</b>	0.0306 7.65	0. 0306 10. 71	0. <b>03</b> 06	0. 204	
5	0. 1122 <b>5. 61</b>	0. 1122 11. 22	0. 0765 18. 87	0.0863 <b>25.50</b>	0.0612 —	0.51	٠

101	v 	LEGGI E DECENII DEL REGINO D'ILADIA - 1900	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarà generale e della tariff speciale n. 75
122	8	Cardi o cardoni vegetali per iscardassare. imballati	3 v
123	16	— o scardassi in ferro, per pettinare la canapa, il lino e la lana	3
124	2	Carni affumicate, salate o secche e carni conservate in scatole	. 3
125	23	Carajecie, ossia brandelli di carne, freschi od incalcinati, an- che alla rinfusa se a vagone completo — vedi allegato 3° categoria 1°	6 w
126	11	Carrivole a mano da sterro	•
127	12	Carta da disegno in rotoli, porcellanata o coperta di biacca e simili materie, oliata, preparata per riprodurre disegni, traforata per ricami, uso pergamena per fotografie, colorata, dorata, argentata e simili; cartoni e cartoncini fini; da lettera e buste: filigranata con intestazioni, stemmi, cifre o disegni di qualunque specie anche impressi oppure semplicemente condizionata in scatole	1

Pese	Da 1 a 50	11 Da 51	a 51 Da 101 Da 201		V	Diritto fisso per per	
onnellate	km.	a 100 km.	km.	km.	300 km.	tonnellata Lire	Carro
5	0. ()612 8. 06	<b>0.0510 5.61</b>	9.69	0.0408 18.77	. 0. 0357 —	0. 204	•

116 - Vol. II. - 1905.

		1000	
Numero d'ordine	Oategoria	NOMBNCLATURA  delle merci	Class della se della se specia
128	12	Carta bianca non nominata, tinta in pasta non nominata, comune da lettera e buste, da filiro, da musica, in quaderni per scuole, in striscie per telegrafi, stampata in fogli sciolti anche in moduli d'ufficio, sciugante ed altre carte non nominate	
129	12	— grossolana da involgere, compresi i libri stampati o scritti fuori d'uso per involgere. — Per quella oliata o resinata, vedi allegato 3º categoria 6°	
130	9	— esplosiva — vedi allegato 3º categoria 14.	
131	12	Cartene e cartoncini ordinari e cioè: cartoni in massa, di pa- glia. di amianto, gessati per pareti od altri lavori da co- struzione, da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di pol- vere di ardesia o di sabbia o di simili materie, impermeabili per vagoni, in celle quadrangolari od altrimenti formate per la bachicoltura	
132	9	Cartuccie cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivol- telle, spingarde e mitragliere — redi allegato 3º cate- goria 11º	
133	9	- cariche a bossolo metallico per caunoni - vedi allegato 3° categoria 13°.	

Peso		Zone	Diritto				
minimo	Ī	п	ш	IA	V	fice	10
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonneliste	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408 	0. <b>204</b>	
5	0. 0612 8. <b>06</b>	, 0.0612 , 6.19	0. 0510 11. <b>22</b>	0.0408 15.80	0.0408 —	<b>0, 204</b>	
5	0.0612 8.06	0.0612 6.13	0. <b>051</b> 0 <b>11. <del>22</del></b>	0.0408 15.80	0.0408	0 <b>, 2</b> 04	

	_		
Numero d'ordine	Ontegoria.	Nombnelatura 1eile merci	Classe della tarifa generale  0 della tarifa speciale n. 75
134	9	Cartrocle cariche a bossolo di cartone o di carta, per fucili, pistole, ecc. — cedi allegato 3º categoria 13º.	,
135	3	Carube	h
136	7	Cascami di canapa, di cotone, di fitati o di tessuti di cotone, di lana e di iuta, in ballo — vedi allegato 3º categoria 4º.  — Por quelli intrisi di olio, di grasso e di aftre sostanze untuose, vedi allegato 3º categoria 6º	5 w
187	7	— di seta o di filati di seta	3 7
138	16	Casse-ferti o forzieri per denaro	3
139	9	Cassia naturale, in canna od in baccelli	2
140	3	Castagne	,

Bası e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Pens		Zone	Diritto				
minimo	1	И	ш	IA	v	fiss	0
cerro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonneliata	per carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0612	0. 0612	0. 0510	0.0408	0. 0408	0. 204	
	8, 96	6, 12	11. <b>22</b>	15. <b>30</b>	-		
8	-	0.0459	0.0408	0. <b>0408</b>	0.0357	0.204	٠,
- 1	8. 815	5. 61	9. 69	18.77	_		
5	0.0714 8.57	0.0714 7.14	0. 0510 12.24	0.0510 17.84	0.0 <b>5</b> 10 —	0.51	:
5	0.0612 8.06	0. 0612 <b>6. 12</b>	0. 0510 11. <b>22</b>	0. <b>0498</b> <b>15. 80</b>	<b>4.</b> .0408 —	0.204	
8	. — 8.816	0. 0459 <b>5. 61</b>	0.0408 9.69	0. 0408 18. 77	0.0357	0, 204	

101		ABOUT E DECESTI DEL REURO D'ITALIA - 1900	
Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA delle merci	Ciasse della tarb generale della tarb apocia e
141	9	Castagnele per segnalamento — vedi allegato 3º categoria 13º	
142	10	Catech o cattu naturale, terra giapponese	3
143	19	Catrame o coal-tar liquido o solido — vedi allegato 3º cate- goria 5º	6
144	21	Comento in sacchi o botti	7
145	23	Ceneral comuni e cenerone	8
146	14	Cora comune vergine o greggia, in pani e rottami e residui di candele e di torcie di cera — vedi allegato 3º categoria 5º.	:

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	I	IJ	Ш	IV	v	fis <b>eo</b> -	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
						ď	
5	0.0612	0.0612	0 0510	0.0408	0. 0408	0. 204	
9	8.06	6. 12	11.22	15.80	_	. 1	•
8	\ -		0.0408	0.0408	0. 0408	0. 51	
	) _	6.12	10. 90	14.98	. –		
_	0. <b>0</b> 61 <b>2</b>	0.0612	0.0510	0. 0408	0.0408	0. 204	
5	8.06	6. 12	11.22	15.80	_		
•	 <b>( 0.05</b> 61	0.0459	0.0408	0 <b>.03</b> 06	0.0306	0. 204	
8	2.805	<b>5.</b> 10	9. 18	12,24	-		
ı	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0. 0294	0. 204	
5	2.85	4.70	8. 22	11.74	_		
1	 ( 0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0. 0255	0.204	
8	2.04	4.08	7.14	10. 20	_		
							,

Numero d'ordine	Catagoria	NOMENCLATURA delle merci	delia ta gener delia ta specia
147	8	Cera vegetale — vedi allegato 3º categoria 5°	
148	16	Cerchi di ferro per carri	
149	16	Cerchieni per ferrovie	
150	1	Careali come: avens, framento, granturco, melica o saggina, miglio, orzo (speriato o non), panico, riso, risone, scagliola, segala, spelta e simili	
<b>1</b> 51	16	Chiedi e viti di acciaio, di ottone e di rame	
152	16	— e viti in ferro, in ghisa, in zinco, punte dette di Parigi, chiavelle dette biette o copiglie	
153	9	Clauri di mercurio, di potassio ed altri non nominati — vedi allegato 3º categoria 2º	
154	-	Cinabrese o sinopia — vedi Terre coloranti (628).	

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	11	ш	IV	v	fiss	0
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonmeliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
		,				ļ	
5	0.0612	0. 0613	0. <b>95</b> 10	0.0408	0.0408	0.204	•
	8.06	4.12	11.92	15.40	·	1	
6	0. 1020	0.0510	0. <b>0510</b>	<b>0.</b> 0459	0. 0408	0.51	
· ·	5.10	7.6 <b>5</b>	12.75	17. <b>84</b>	-		•
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.9408	u. <b>204</b>	
	8.06	6. 12	11.22	15. 80	_	]	
·							
5	0.0612	0.0612	<b>0.05</b> 10	0.0408	0.0408	0,204	•
	/ <b>8.0</b> 6	6. 12	11.22	15. <b>8</b> 0	_		•
8	, –	_	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	} -	6. 12	10.20	14.28	-		
					·		
	•			•	-		

Numero d'ordi. •	Categoria	NOMBNCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
Ž.	0		
155	-	Cinabre o vermiglio — vedi Materie coloranti fine (847).	
156	5	Ciscolata, cacao e mondiglia di cacao.	1
157	9	Clerate di potassio ed altri non nominati — vedi allegato 3° categoria 5°	1
158	9	Clerare di alluminio ferruginoso; di bario; di calce od ipoclorito di calce; di magnesio	5
159	9	Codette per spolette — vedi allegato 3º categoria 11º	1
160	4	Cognac in bottiglie — vedi allegato 3º categorie 8º e 9°	1
161	4	— in botti o barili — vedi allegato 3º categorie 8º e 9º	2
162	9	Cella forte o di pelle (caravella), anche liquida, e cella d'ossa	4
163	9	— di pesce	3
164	9	— vegetale gelatinosa	5
165	9	Collodio — vedi allegato 3º categoria 9°	1
166	-	Colofenia — vedi Pece greca (482).	

۳...

Peso		Diritte					
ninimo	`1	11	ш	IA	v	G.s.s	10
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
'onnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
!	•						
					,		
		]					!
		,					
		l		1	1		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Ciam della ta gener a della ta speci n. 7
167	5	Coloniali non nominati.	
168	9	Colori non pominati	
169	11	Coltellerie ,	
170	14	Conchigile greggie	
171	23	Concimi chimici od artificiali non nominati, in panelli od in polvere — vedi tariffu locale n. 207, pag. 316	
172	23	— naturali organici ed inorganici, non nominati — vedi al- legato 3º calegoria 1º	
173	2	Confetturorie e pasticcerie	
174	2	Conserve alimentari non nominate — vedi tariffa locale n. 201, pag. 313	
175	2	— alimentari sotto aceto, come: capperi, citriuoli, peperoni e simili	
176	7	Coperte di cotone	
177	7	— di lana, di seta ed imbottite di ogni genere; di tessuto	
178	7	Ceperteni di tela, anche incerati od incatramati	l

Pe <b>s</b> o		Zone	di percorr	enza.		Diri	tto
minimo	I	II	III	IV	V	fisa	a
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Toppellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	L. 0. 255 L. 0. 204	per carro  per carro	8 da 6 tonn	<b>»</b>		1.02	

100	·	med a profess per seque plinar - 1900	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tari generati e della tari apecia. n. 75
179	14	Corami	3
180	7	Cerdami e funami di canapa, di lino, di stoppa e di altri ve- getali filamentosi	4
181	14	Corna greggie in genere — oedi allegato 3º categoria 1º	4
182	-	Corteccie di albero non nominate per ardere, in fasci stretta- mente legati — vedi Legna da ardere (301) e allegato 3º categoria 4º.	
183	10	— di albero per tinta, non nominate e macinate	3
184	10	- di albero per tinta, non nominate e non macinate.	5
185	10	— di betulla, di caatagno, di faggio, di gelso, d'olmo, di quercia (rovere, cerro od elce), di salice, di sughero, macinato o non, per concerie, in fasci strettamente legati od in sacchi — vedi allegato 8º categoria 4'	1,
186	7	Cotone in filetto — vedi allegato 3º categoria 4	5 0
187	7	greggio in balle vedi ullegato 3º categoria 🐔	45
188	19	Creesete (olio di catrame) — vcdi allegato 3º categoria 4º	,

Peso		Zone	di percor	renza		Diri	tto
minimo	I	11	ш	IA	▼	fice	10
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 . km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Tooneliste	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
			i	:			
				1	•		
					1		•
,					i ' '		
				' '			;
,	   L. 0.204	  per  carro	l da 6 tonr	l vekm.			
	L. 0.225		8	,			1.02
		Per cai	. ro da 6 o	.   8 tong.	1		
	0, 4080.	0. 4080	0.3570	0.3060	0. 3060	``	1.02
(	20.40	40.80	76. 50	107. 10	_	}	
						)	

-			
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generale e della tarifi speciale n. 75
189	14	Grine animale greggio, in balle	3 w
190	8	— vegetale greggio in balle — vedi allegato 3º cutegoria 4º, vedi tariffa locale n. 206, pag. 315	5 <b>%</b>
191	13	Cristallami non nominati e cristallo in lastre, in casse	2
192	11	Crivelli o vagli a mano	<b>4</b> v
<b>19</b> 3	9	Cromati — ocdi alleyato 3º categoria 5º	1
194	1	Crasca o cruscherello, detto anche tritello	f
		D.	
195	3	Patteri ,	2
196	11	Decerazioni da teatro	1
197	9	Dinamite e materie analoghe alla dinamite, come sebastina, paleina, litofrattore, ecc. — vedi allegato 3º categoria 13º.	
198	10	Dividivi (baccelli conciati)	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali con cond.z oni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	I	11	III	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3 0 km.	per tonnellata	per carro
onneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lira	Lire	Lire
						ì	
5	8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 15. 30	0.0408 · 	0:204	
				,			

117 - Vol. II. - 1905.

185	58 	leggi e decreti del regno d'italia - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	della u genera e della ta speca
199	-	Deghe nuove od usate da tini, botti o barili, in fasci — vedi Legname non nominato, greggio (300).	
200	5	Dreghe non nominate	:
		Œ	
201	11	Rffetti, d'uso	!
202	11	— teatrali, escluse le decorazioni	î
203	8	Erba palustre, spartes, sala, pitta o spada ed altre erbe fila- mentose — vedi allegato 3° categoria 4°	1
204	9	Erbe medicinali non nominate	;
205	9	Esca preparata — oedi allegato 3º categoria 10º	•
206	9	Esplesivi non nominati, senza clorati — vedi allegato 3º ca- tegoria 13º.	
207	9	— non nominati, contenenti clorati — vedi allegato 3º cate- goria 14º.	
	1	<b>.</b>	

i	Zone	di percorrenza		l v	Diritto fisso	
Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
0. 0765 8. 825	0.0765 7.65	0.0510 12.75	0. 0459 17. 84	0.0408	0.51	
	Da 1 a 50 km.  1.ire	I Da 1 a 50 km. Lire Lire  0.0765 0.0765	I Da 1 a 50 km. Lire Da 51 a 200 km.  Lire Lire Lire Lire C. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Da 1 a 50 km. Da 51 a 200 km. Lire Lire Lire C 0.0765 0.0765 0.0510 0.0459	1	Da 1 a 50 km.   Da 51 a 200 km.   Lire   Lire   Lire   Lire   Lire

100	<u> </u>	LEGGI E DECREII DEL REGNO DITAMA - 1500	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci -	Classe della tarii genera.  della tarii specia : n. 75
208	-	Essenza di petrolio — vedi Benzina (60).	
209	-	- di trementina - vedi Acqua ragia (24).	
210	9	Essenze ed olii essenziali non nominati — oedi allegato 3º categoria 9º	1
211	10	Estratti tintoriali e concianti non nominati	2
212	9	Etere — vedi allegato 3º categoria 9º	1
		<b>F</b>	
213	23	Fanghi in botti o mastelli	8
214	1	Farina di castagne, cereali e legumi	6
215	8	— di semi oleosi	4

		Zone	B:				
Peso ninimo . per	l	)II	111	IV	v	Diritto fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre	per tonnellata	per carro
onnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0408 2.04	0. 0408 4. <b>08</b>	0.0306 7.14	0.0306 10.20	0, 0255	0. 204	•
5	.0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 15. 80	0.0408	0. 204	
			:				

100		LEGGI E DEÇRETI DEL REGNO DITALIA - 1300	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarifa generale 6 della tarifa speciale n. 75
<b>2</b> 16	22	Fascine di minuta legna — vedi allegato 3º categoria 4º e tarrifa locale n. 201, pag. 306	6
218	6	(616).  Feccie o morchie d'olio d'oliva e di altri olii vegetali — cedi allegato 3º categoria 5º	6
<b>2</b> 19	1	Feceia di patate	5
<b>22</b> 0	2	Peccle alimentari non nominate	3 ,
221	7	Feltri incatramati od asfaliati	4
222	7	non nominati	2
223	16	Forre (mobilia in) senza garanzia per le avarie di quella non imballata, o non incassata	70

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

	ī						<del></del>
Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	11	111	IV	v	fiss	iO
pe <b>r</b> carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>or</b> carro
Tonnellate	l ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0, 0357	0. 204	
	8.06	5.10	9 18	18.26	I —		
	0. 4080	Per c   0.4080	arro da 8		0.3060	<b>,</b>	1.02
	20.40	40.80	0. 3570 76. 50	0.3060	0.3060	}	1.02
	0.0612	0.0612	0.0400	0.0400	0.000	0.904	
6	<b>`</b>		0.0408	0.0408	0. 0408	0. 204	
	8.06	6. 12	10. 20	14.28		·	
5	0.1122	0.0918	0.0714	0.0561	0. 0561	0.51	
<b>5</b> .	5.61	10. 20	17.84	22. 95	_		
	J	1	l			1	

New ord distribute	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tar genera:: 6 della tarilla speciale n. 75
<b>2</b> 24	16	Ferro a punte per siepi; in badili per uso di miniere; in ferri da stirare; in fili, anche piombato, ramato, stagnato o zincato; in lavori d'ornato, balaustri, ringhiere, cancellate, per- golati e simili; in lavori non'nominati; in stoviglie e posate;	
225	16	in utensili da fabbro ferraio	3
		in lamiera stagnata o piombata (esclusa la latta)	4
226	16	— in arpioni, caviglie e minuti materiali d'armamento; in balconate; in leve e palanchini	5
227	16	— a T ed a doppio T per pavimenti od impalcature, per travicelli da ponti o palchi e simili ferri semplicemente sagomati e laminati; da chiodi o da trafilare, rozzamente cilindrato, quadro, bisquadro, ottangolare, mezzo tondo, non zincato, del diametro non inferiore a quattro millimetri, in rotoli o fasci; in bolloni e stecche;	

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto					
ominimo	I	11	III	IV	v	fisso		
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 370 km.	per tonnellata	per carro	
Tonn-llate	1 ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
				,				
				,		. 0.004		
5	( 0.0612 ) 8.06	0. 0612 ' <b>6</b> . 12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0.204		
5	0.0612 8.06	0.0812 <b>6.12</b>	0. 0510 11. 22	0.0408 15.80	0.0408	0.204		
		,				٠		
5	0. 0612 8. 06	0. 0612 6. 12	0.0510 11.22	0. 0408 1 <b>5. 80</b>	0.0408 —	0.204		
8	_	- 6.12	0. 0408 10. <b>20</b>	0.0408 14.28	0. 0408	0. 51		
		0.12	_0			·		
						•		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifit generale e della tarifit speciale n. 75
		Beque Ferre: in fili per telegrafo e telefoni; in lamiera ordinaria anche ondulata, spalmata di minio o zincata; in rothie per vie ferrate, tramvie e ferrovie portatili, anche riunite con traverse in ferro; in tubi; in verghe o barre platte o tonde; lavorato in grossi pezzi come alberi, ancore, armature per tetti o tettole, corde, catene, gomene ed incudini.	6
228	15	- greggio abbozzato e pudellato	7
229	15	in limatura, ritagli, rottami, scaglie, tornitura e mate- riale vecchio da fondere	8
230	9	Flammiferi di cera, di legno e simili — vedi allegato 3º categoria 10°	9

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Diritte					
minimo	I	11	m :	IA	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km	Oltre 300 km.	per tonnellata	gett.o
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
						3.1	
5	0.0612	0.0612	0. 0510	0.0408	0.0408	0.204	
J	8.06	6. 12	11 22	<b>[15. 80</b>	-		
8	0.0612	0. 0408	0.0408	0 <b>. 0306</b>	0. 0306	0. 204	
J	8.06	5. 10	9. 18	12. <b>24</b>	_		
5	0,0612	0.0510	.0.0510	0.0408	0.0357	0.204	
	8.06	5. 61	10. 71	14. 79	_		
8	0. 0561	0. 0357	0. <b>03</b> 57	0.0306	0. <b>030</b> 6	9. 204	
	2.805	4. 59	8. 16	11. 22	_		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0. 0408	0. 204	
J	8. 06	6. 12	11.22	15.80	_	·	
8	0.0459	0. 0 <b>3</b> 57	·0.0 <b>055</b>	0. <b>0255</b>	- 0.0255	0, 204	•
8	2. 295	4.08	7.65	10.20	_		

Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi general: della tarifi speciale n. 75
7	Fibre vegetali tessili o da intreccio, non specialmente nominate — vedi allegato 3º categoria 4º	5 w
3	Pichi secchi.	4
7	Pilati di canapa, cotone, lino ed altri vegetali  Per il filo di cotone ritorto preparato per licci da telai, sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nell'alleguto 3º categoria 6º.  Il filo è facilmente riconoscibile perche irrigidito mediante sostanze resinose.	3
7	— di lana	2
7	— di seta o di cascami di seta	1
_	Filo di acciaio — vedi Acciaio in fili (5).	
	— di ferro — vedi Ferro in fili (224 e 227).	
16	— di metalli non nominati	1
	7 7 7 7 -	Pibre vegetali tessili o da intreccio, non specialmente nominate — vedi allegato 3º categoria 4º

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	11	III	IV	v	fiss	<b>30</b>
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0714 8. 57	0.0714 7.14	0.0510 12.24	0.0510 17.84	0.0510	0. 51	
5	0.0612 8.06	0. 0612 6. 12	0.0510 11.22	0. 0408 15. 80	0.0408 —	0.204	
5	0.112 <b>2</b> 5.61	0. 1122 11. 22	0.0816 <b>19.88</b>	0. 0714 <b>26. 52</b>	0.0663 —	0.51	
•				ţ			
	·					,	•
(							
		•		•	-,		
			•	. ,			,

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Class:  della taria  genera  della taria  special:  n. 75
Ī			
<b>23</b> 9	16	File di ottone o di rame	3
		- <u>-</u>	
240	16	— di ottone o di rame o di altri metalli non nominati, ri- coperti di guttaperca od altro	1
		3 6 3	
241	8	Foglie di granturco — vedi allegato 3º cutegoria 4º	6 v
221	Ů	rogies in grantures — seat angulo 5 categoria 4	, i
		<u>,</u>	
242	8	Feglie di mirto, mortella, palma e tamarisco. Per quelle di palma non lavorate — vedi allegato 3º categoria 4º	4
243	10	— non nominate, anche per concia	2
244		— per tinta — vedi materie coloranti begetali comuni ( <b>248).</b>	
			1
245	8	— secche di castagno, di faggio, di rovere e simili — redi allegato 3º casegoria 4	
		-,	
246	8	Foraggi, fieno, paglis e stramaglie — vedi allegato: 3º catego- ria 4º e 6º e tariffa locale n. 207, pag. 316	7 6

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritte:				
minimo	1	11	Ш	IA	v	fisa	•
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro.
Tonnellate	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0. 0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0. 204	
5	8.06	0. 0510 5. <b>6</b> 1	0.0408 9.69	0. 0357 18. 28	0. <b>0357</b> —	0, 204.	•
	0.4080	per car 0.4080	70 da 6 o	8 tonn.   0.3060	0.3060	}	1. 02
	20.40	40.80	76. 50	107.10			<del></del>
· 6	0. 0561 2. 805	0. 0561 <b>5. 61</b>	0.0408 9.69	0.0408 18.77	0. 0357 	0 <b>,204</b>	
		L. 0. 255	per carro d	la608 tor	n. ekm.		1.02

107	Z	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
247	2	Formaggi facili à liquefarsi	3
248	2	— sodi.,	4
249	9	Fosfero comune (bianco) e fosfero amorfo (rosso) — vedi al- legato 3º categoria 10ª	5
<b>25</b> 0	3	Frutta fresche non nominate — cedi la Tariffa speciale n. 50 a pag. 295 e le locali n. 51 e n. 205 a pag. 296 e 314.	4
251	_	— fresche soggette a rapido deperimento, come fichi, fra- gole e simili	esci.
252	2	— secche non nominate	3
253	23	Faligine anche alla rinfusa se a vagone completo — vedi al- legato 3º categoria 6º	8

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Pe <b>so</b>		Zone	Diritto				
minimo	I	11	ш	IV	v	fisso	
per carro	Da † à 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Connellate	l_ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0918 4.59	0. 0714 8. 16	0.0663 14.79	0. 0561 <b>20. 40</b>	0,0510 —	0,51	
5	0. 0969 4. 845	0. 0867 9. 18	0.0612 <b>15.80</b>	0, 0510 - <b>20</b> . <b>40</b>	0. 0459 —	0.51	
5	0. 0612 8. 06	0. 0612 <b>6. 12</b>	0.0510 11.22	0. 0408 <b>15. 80</b>	0.0408 —	0. 204	
5	0. 0470 2. <b>85</b>	0. 0470 4. 70	0. 0352 8. 22	0. 0352 11. 74	0 0294	0. 204	
8	0.0408	0.0408 4.08	0,0306 7.14	0. 0306 10. 20	0, 0255 	. 0,,204	1
8 — Vo	l r II 190	) )5	l	ĺ	ľ		

<sup>8 -</sup> Vol. II. - 1905.

			1
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	dolla un generic e della tari specisio n. 75
254	9	Fulmicotone stabilizzato, cicè polpato col processo Abel, contenente almeno il 18 % di acqua — vedi allegato 3º categoria 12º.	
255	9	— secco o contenente meno del 18 % di acqua — vedi al- legato 3º categoria 13%	
256	9	- (derivati o composti di) come tonite, polvere Schultze, balistite, acapnia, erc vedi allegato 3º categoria 13.	•
257	-	Fulminati d'oro, d'argento, di mercurio, ecc. — vedi allegato 3° articolo 1°	esc.
258	9	Frochi d'artificio, da salone e per uso di guerra con o senza innesco fulminante — vedi allegato 3º categoria 13º gruppi 2 v 4.	
		G	
259	10	Galle o gallozze per tinta e per concia, non nominate	3
260	9	Gas illuminante ed altri gas non nominati, compressi od allo stato liquido — vedi allegato 3º categoria 7º	1
261	9	Genstana macinata	3
262	8	— (radice di)	4

Peso		Diritto					
minimo	I	1 <b>I</b>	111	ıv	v	fiss	
carea	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3 0 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
:							
•							
			•				
		,					
						٠.	
							t
•							
·							, ·
	ı	I	l	ı	i	i i	l

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
niuimo per	I	11	III	iv	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 lein.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
			,	•			
5	0.0612	0. 0612 6. 12	0. 0510 11. 22	0. 0408 •1 <b>5. 80</b>	0.0408	0 <b>. 20</b> 4	
8	0.0561	0. 0459 <b>5. 10</b>	0. 0408 9. 18	0. 0306 12. 24	0.0306	0. <b>2</b> 04	
		0.10	<b>0.2</b> 0				
5	0. 0612 8. 06	0 .0612 <b>6</b> . 1 <b>2</b>	0.0510 11.22	0. 0408 [1 <b>5. 80</b>	0.0408 —	0. 204	
8	0.0561 2.805	0. 0561 <b>5</b> . <b>61</b>	0.0408 9.69	0 0408 18.77	0.0357	0. 204	l
5	0. 0612 <sub>,</sub> <b>8. 06</b>	0. 0612 6. 12	0. 0510 11. 22	0. 0408 1 <b>5. 8</b> 0	0.0408 —	0.204	
8	-	- 6. 12	0. 0408 10. <b>20</b>	0. <b>0408</b>	0.0408	0.51	

TOI	0	MRGOT E DECRETT DEL REGIO D'ITALIA - 1960	
Numero d'ordine	C. wgoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe  della tarifa generale  della tarifa speciale n. 75
270	16	Chisa in grossi lavori dell'arte industriale, come figure di uo- nini, d'animali, vasi e simili, verniciati, galvanizzati o bronzați, in casse	3
271	16	— in minuti lavori non nominati,	3
272	15	— in limatera, pani, ritagli, rottami, scaglie e tornitura	8
273	16	— in tubi	6
274	8	Giunchi greggi, in fasci	4
275	5	Cincesie solido e liquido e melasso	3
276	20	Grafite ovvere piombaggine	7

Peso		Zone	Diritto				
minimo pe <b>r</b>	1	11	m	IV	v	fisa	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>or</b> carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1122 5. 61	0. 0918 10. 20	0. 0663 <b>,16</b> . <b>88</b>	0. 0510 <b>21. 93</b>	0.0459 —	0. 51	
5	0. 0612 <b>8. 06</b>	0.0612 6.12	0. 0510 11. 22	0, 0408 <b>15 80</b>	0.0408 	0. 204	
8	0.0459 2.295	0, 0357 4, 08	0. 0357 <b>7. 65</b>	0. 0255 10. <b>20</b>	0. 0255 —	0. 204	
5	0.0612 8.06	0.0612 6 12	5. 0510 11. 22	0. 0408 <b>15 80</b>	0.0408 	0. 204	
8	0.0 <del>0</del> 12 8.06]	0. 0408 5. 10	0 0408 9.18	0. 0357 12:75	0.0306 —	0. 204	
4	0. 0969 4. 845	0. 0765 8. <b>67</b>	0.0612 14.79	0, 0510 19, 89	0.0459 —	0.51	
		,			. ,		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
277	6	Grasso naturale di bue, di maiale e simili, dégras, sego e grassi minerali per macchine. Per il dégras, per il sego e per i grassi minerali, vedi allegato 3° categoria 5°	4
278	23	Guane naturale od artificiale	7
		Ţ	
<b>27</b> 9	9	1dregene — vedi allegato 3º categoria 7º	- 3
280	9	Inchiostro	3
281	9	Inneschi detonanti contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio — vedi allegato 3º categoria 14.	
<b>2</b> 82	9	— di fulmicotone — vedi allegato 3º categoria 13º.	
283	9	— per spolette — vedi allegato 3º categoria 11º	1
284	11	Involucri di carta o di paglia per bottiglie	3 1
285	13	Isolatori per linee telegrafiche e telefoniche	6

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	I	11	111	ΙΫ	v	fiss	30
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 à 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	I.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0. <b>0</b> 612 <b>6</b> . <b>12</b>	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. 80	<b>0.0408</b>	0.204	
	L. 0. 204 L. 0. 255	per carro	da 6 tonr 8	i. e km	· · · · · ·		1.02
	Ì					ĺ	
				•			
			:				
	l i	1			i		

=			
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generali e della tarifi speciale n. 75
286	16	Lame da seghe	3
287	11	Lampade, fanali e lanterne, anche per gas e per luce elet-	2 v
<b>28</b> 8	7	Lama lavata, in balle	3 ▼
289	7	— sucida, in balle e lana meccanica, ricavata dagli stracci in balle — vedi allegato 3º categoria 4	4 v
290	2	Lardo e lardoni	4
291	15	Latta bianca in fogli	4

Peso		Zone	Diritte				
mini <b>mo</b>	1	11	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km	Oltre 300 km.	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	a 50 a 100				per tonnellata	per
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
			·				
				,			
		·					
	0. 1122	0. 11 <b>2</b> 2	0.0816	0.0714	0.0663	, 0,51.	
4	5. 61	11. 22	19.88	26. 52	_		
5	} -	-	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
3	) -	8.67	14.79	19.89	-		•
	<i>}</i>	per car	ro da 6 o	8 tonn.	•	)	
	0. 4080	0.4080	0 <b>. 3</b> 570	0. 3060	0.3060	}	1.02
	20.40	40-80	76. 50	107.10	-	<b>)</b>	
6	0.0918	0.0714	0.0663	0. 0561	0.0510	0.51	
O	4.59	8. 16	14.79	20.40	_		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale della tarifa apeciale n. 75
Nun	Cate		
292	16	Latta in lavori non nominati	1
<b>29</b> 3	16	— in stoviglie per uso domestico	3
294	2	Latte condensato o concentrato	2
295	2	— fresco	1
<b>29</b> 6	2	— sterilizzato	3
297	21	Lavagne od ardesie in lastre greggie	7
298	21	— od ardesie levigate	5
<b>29</b> 9	12	— per scrivere	3
<b>30</b> 0	11	Lavori di cartone comune	<b>3</b> v
301	11	— di cartone fino o di carta pesta	1 v
302	13	— in getto (figure ed ornati) di terra cotta o di cemento.	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
ıninimo per	1	11	111	IV	v	fiss	<b>10</b>
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3:0 km.	per tonnell <b>at</b> a	per carro
Tonnellate	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0. 0561 2. 805 0. 0612 8. 06	0.0459 5.10 0.0612 6.12	0.0408 _9.18 0.0510	0.0306 12.24 0.0408 15.80	0.0306 — 0.0408 —	0. 204	
6	0.0918 4.59	0.0714 8.16	0. 0561 18. 77	0. 0459 18. <b>86</b>	0.0459 —	0, 51	

	:===		
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classidella tar.i generali della tarif apaciale n. 75
303	21	Laveri semplici in cemento non nominati	6
304	22	Legna da ardere, non comprese le fascine — vedi allegato 3° catrgoria 3° e tariffa locale n. 201, pag. 306	7
<b>30</b> 5	18	Legname di acero, di ebano, di mogano, di noce d'India e si- mili legni di ebanisteria	3
306	18	— ia forma di serramenta o di altri grossi lavori da fale- gname e da carradore, comprese le scale a mano	4
307	18	in lavori non nominati	2
308	18	— non nominato, grossamente preparato o sagomato, com- prese le doghe finite nuove usate	5
309	18	non nominato, greggio in tronchi d'albero od auche sem- plicemente segato o squadrato, come: assami, doghe non finite, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli di ogni specie, pertiche auche spaccate e ri- flesse per cerchi da botti e pali non nominati, non ec- cedenti la lunghezza di un vagone.	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	11	Ш	,IA	v	fiss	<b>30</b>
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	I.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0663 8.815	0, 0561 <b>6. 12</b>	0.0108 10.20	0. 0408 14. 28	0. 0357 —	0. 204	
6	0.0510 2.55	0. 0408 4. <b>59</b>	0. 0306 <b>7. 65</b>	0.0306 10.71	0.0306 —	0. 204	
5	0.0918 4.59	0. 0714 8. 16	0. <b>0561</b>	0. 0459 18. <b>86</b>	0. 0459 —	0.51	
6	0,0765 8.825	0. 0765 7. <b>65</b>	0.0561 _18.26	0. 0459 17. 85	0, <b>0459</b> —	0. 51	
1	(	per c	arro da 6	tonn.		<u> </u>	
	0. <b>30</b> 6 <b>15. 80</b>	0.306 <b>80</b> .60	0. 26775 57 . 40	0. 2295 80. 85	0, 2295	· •	1, 02
		per c	arro da 8	tonn.			1,00
	0. 4080 <b>20. 40</b>	0. 4080 40. 80	0. 3570 <b>76. 50</b>	0. 3060 107. 10	0.3060		,

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
<b>3</b> 10	10	Legni da concia e da tinta non nominati in pezzi od in ischeg-	
		gie	3
311	3	Legumi freschi, come : ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed altri non nominati	4
312	1	secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lu- pini, piselli, vecce ed altri non nominati	6
313	-	Letame — vedi Concimi naturali (172).	
314	12	Libri stampati	2
315	-	Lignite - vedi Carbone fossile (118).	
316	16	Lime o raspe	3
317	7	Line greggio o pettinato in balle — vedi allegato 3º catego-	4 w
318	4	Liquori in bottiglie	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diri	tto			
minimo per	I	11	III	IV	v	fiss	80
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
'onneilate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
				1			
5	0.0969	0. 086 <b>7</b> 9. 18	0. 0612 <b>15. 80</b>	0.0510 <b>20.40</b>	0.0459	0. 51	
8	0.0918	0. 0510 7. 14	0. 0510 12. 24	0. 0459 16. 88	0.0408	0.51	
5	0. 0612 8. 06	0.0 <b>6</b> 12 <b>6.12</b>	0.0510	0. 0408 15.80	0.0408	0. 204	
		<b>V. 2</b>	11.22	10.00			
						,	
							1
					·		
			·			٠.	
	}	1	1	l	1	1	

■ Vol. II. - 1905.

189	<del>" -</del>	LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	della tari general della tari speciali a. 75
319	4	Liquori in botti o barili — vedi allegato 3º categorie 8º e 9º.	3
		I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto live'lo del fusto e coperti con una lastra di lutta debitamente inchiodata.	
<b>32</b> 0	9	Lisciva d'ogni specie liquida e solida. — Per quella caustica vedi allegato 3º calegoria 2º	5
321	10	Litargirio	<b>4</b> I
322	12	Litografie	<b>i</b>
323	9	Lucido e vernici da scarpe, di ogni specie	3
324	2	Lumache o chiocciole	2
325	17	Macchine agrarie, come: locomobili, trebbiatrici, aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trincintrici e simili — cedi tarifa locale n. 207, pag. 316	Į.
		n. ave, pag. U.O	

Peso		Zone	Diri	tto			
minimo	1	11	111	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Toppellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
					)		
5	0.0612	0.0612 6.12	0.0408 10 20	0. 0408 14. 28	0.0408	0.51	
	}	l per (	! carro da 8	l 3 tonn.	1	1	
	0.4080	0.4080		0.3060	0.3060	<b>\</b>	1. 02
	20.40	40.80	76.50	107.10	_	)	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Cias della ta gener  della ta specia n. 75
<b>32</b> 6	17	Macchine da cuciro (pedali, crociere, volanti, bielle di, e simili), spediti separatamente	3
327	17	— da cucire e simili, senza garanzia per le avarie di quelle non imballate o non incassate	3
328	17	dinamo-elettriche, di peso sino a 100 kg. ciascuna e parti relative, elettrostatiche, magneto-elettriche, fotografiche, atereoscopiche e simili, incassate.	1
<b>32</b> 9	17	- o meccanismi (o parti di) non nominati, di peso superiore alle 5 e fino alle 10 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati.	1
330	17	— o meccanismi (o parti di): non nominati, di peso fino a 5 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati	ē
331	7	Maglierie di cotone o di lino	2
332	7	— di lana o di seta	1
333	8	Maglieli o tralci di vite	3
334	13	Maioliche artistiche e di collezione	1

· Peso		Diritto					
ninimo	I	11	111	įv	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3 0 km.	per tonnellata	per carro
l'onnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
						:	1
	0.1326	0. 1122	0. 1020	0.0816	0. 0765	0.51	
5	6.68	12. <b>24</b>	22. 44	<b>80</b> . <b>60</b>	_		
						ì	•
4	0.1122	0.0918	0.0714	0. 6612	0.0510	0. 51	
4	5. 61	10. 20	17. <b>84</b>	28. 46	-	:	•

188	£ 	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1906	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarrif generale della tarrif apeciale n. 75
<b>33</b> 5	13	Maieliche comuni, anche alla rinfusa, se a vagone completo.	4
336	3	Manderle secche col guscio	4
337	3	— secche sgusciate	3
338	15	Manganese.	4
339	18	Manichi per vanghe, scope e simili	4
340	21	Marmette o ambrogette da pavimento	6

Peso		Zone	Diritto				
minimo pe <b>r</b>	1	п	ш	IV	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
		per o	arro da 6	tonn.			
	0.306	0.306	0.26775	0. 2295	0. 2295		
+	15.80	<b>8</b> 0. 60	<b>57. 40</b>	80. <b>8</b> 5			
	<u> </u>	per o	arro da 8	tonn.	1		1,02
	0.4080	0.4080	0. 3570		0.3060		
(	20.40	40. 80	70. 50	107. 10	-		
5	0.0612	0. <b>0612</b>	0.0510	0.0401	0.0408	0.204	
Э	8 06	6. 12	11 <del>2</del> 2	15. <b>80</b>	-		
5	0. 1122	0.0918	0 0714	0.0612	0.0510	0.51	
<b>5</b>	5. 61	10. 20	17. 84	<b>23</b> . <b>46</b>			
_ (	0.0612	0.0612	0.0510	0 0408	0.0408	0. 204	
5	8.06	6. 12	11. 22	15.80	_		
	:						
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0. 204	
)	8. 06	. 6. 12	11. <b>22</b>	15 80	-	ļ	
8	· - ·		0.0408	0.0408	0 0857	0. 204	
°		6 12	10.20	14.29	_		

	_		
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tari generale della tari apeciale n. 75
341	21	Marmo in lastro o lastroni semplicemente segati, in blocchi od in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati o ridotti a sagoma — cedi tariffa locale N. 202, pag. 308.	6
342	21	— in lavori di architettura con ornati, esclusi gli oggetti	2
343	21	— in lavori semplici, come : balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori.	4
344	21	— in pezzi semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma per essere poi lavorati in balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori.	5
<b>3</b> 45	23	Marna o marga per ammendare i terreni	8
346	11	Masserizie ed arredi di casa usati, come: biancherie, materassi, mobili, stoviglie ed altri utensili, in partite complesse dichiarate sgomberi in conseguenza di cambiamento di dimora	2
		Per le masserie ed arredi di casa usati, l'Amministra- sione si riserva il diritto di riconoscere se siano usati e di chiedere esiandio la prova del cambiamento di dimora che occasiona il trasporto.	

Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	II	III	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> curro
Conneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0. 0663 8. 815	0. 0561 6. 12	0.0408 10.20	0.0408 14.28	0. 0357	· 0. 204	
5	0.0612 8.06	0.061 <b>2</b> 6.12	0. 0510 11. 22	0.0408 15.80	0.0408	0.204	
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 15. 80	0.0408	0. 204	
3	₹	0.204 per 0.255 0.1224 22.24	carro da 6  > 8  0.1020 22.44		o 0765	0. 51	1,02

160	D —	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarifi generak e della tarifi apeciale n. 75
347	10	Materie coloranti fine, come: anilina, arancione (color d'arancio vivo per ministura) — azzurro di montagna (carbenato, idrato di rame naturale), di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino — camninio, cinabro o vermiglia, conciniglia, encotanina — estratti tintoriali in genere — gialli: di Aladino, reale, minerali, di cromo o cromato di piombo, di cadmio, di arsenico (orpimento), di Napoli, di Cassel, di Colonia;  vegetali: di Pernambuco, di curcuma e simili — indaco (pasta tintoriale vegetale) — lacca carminata — licheni da tinta;  rosso d'arsenico (realgar o risigallo) — verdi: di Alemagna, inglese, eterno, di mentagna, di vescica, di cromo, di malachite, di Sassonia — e simili materie coloranti fine non nominate.	1
348	10	Per il Giallo e per il Verde d'arsenico e per i Cromati vedi allegato 3º categorie 2º e 5º — Per il Rosso d'arsenico vedi allegato 3º categoria 2º  — coloranti vegetali comuni, come: campeggio in tronchi od in ischeggie e macinato, corteccie per tinta nou nominate e macinate, foglie per tinta, galle e gallozze non nominate, legni per tinta, oriana, oricello, radici non nominate macinate o non, quercitrone, tornasole e simili materie coloranti vegetali comuni	3
349	10	— coloranti minerali comuni, non nominate, escluse le terre.	4

Peso		Zone		Diritte				
minimo	1	n	ш	IA	٧	fisso		
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro	
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
					·			
5	0. 0969 4. 845	0. 0765 <sub>1</sub> 8. <b>67</b>	0.0612 14.79	0. <b>0510</b> 19. 89	0. <b>0459</b>	0.51		
5	0.0969	0. 0765 8. <b>67</b>	0.0612	0.0510 19.89	0. 0459 —	0. 51		

===			
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale della tarifa apeciale n. 75
350	-	Materie fecali o dei pozzi neri (escrementi) anche disinfettate con torba — vedi Concimi naturali (172).	
351	-	— non nominate che esplodono o si accendono spontanea- mente o per lieve attrito — <i>edi allegato 3º articolo 1º</i> .	escl.
352	21	Mattenelle o piastrelle di maiolica, di terra cotta, non nominate e di cemento semplice	6
353	21	Matteni e mattonelle comuni od ordinari di terra cotta anche per pavimenti	8
354	-	Merci non nominate, ne strettamente assimilabili a quelle nominate — vedi pag. 100.	
355	15	Metalli greggi non nominati, esclusi i preziosi	3
356	16	— lavorati non nominati, esclusi i preziosi	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

			di percori				
Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	П	111	IV	v	fiss	10
carro "	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
		-					
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 15. 80	0.0408	0.204	
8	_	- 6. 12	0.0408 .10.20	0.0408 14.28	0. 0357	0. 204	
5	0.0612 8.06	0. 1612 <b>6. 12</b>	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. <b>80</b>	0.0408	0. 204	
8	0.0459 2.295	0. 0357 4. 08	0.0306 7.14	0.0806 10.20	0.0255	0, 204	

	-	DEL REGIO DITALIA - 1000	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tari generali della tari apeciali n. 75
357	15	Metalli non nominati, esclusi i preziosi, in limatura, ritagli, rottami e tornitura	5
358	9	Miccie di agni sorta, comprese quelle Bichford dette di sicu- rezza — cedi allegato 3º categorie 11º e 13º	1
359	14	Miele puro od anche centrifugato	2
360	14	— impuro	3
		Per miele impuro si considera soltanto quello di tolore oscuro contenente traccie di materie eterogenee od un miele tiquido privo di materie eterogenee chiamato comunemente melasso di miele, il quale à di colore oscuro più del miele impuro e si ottene mediante torchiatura dei favi e colla lavatura di mastelli che hanno contenuto il miele.	
361	15	Min erali metalliferi, non nominati	6
362	9	Minie di piembo (ossido di piombo)	,
363	9	di ferro (ossido di ferro naturale macinato)	4
1	i		1

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Pe <b>so</b>		Zone	Diritte				
minimo	I	11	ш	IV	٧	fias	10
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b>
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0765 8. 825	0. 0765 7. 65	0. 9510 12. 75	0. 0459	0.0408	0,51	
8	0.0714	0. 0408 5. 61	0. 0408 9. <b>69</b>	0. 0408 °	0.0357	0. 51	
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408 —	0. 204	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tari general della tari speciale n. 75
364	17	Misuratori, contatori o registri del gas, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati	2
<b>36</b> 5	16	Misure di capacità, in ferro od in legno	2
366	11	Mobilia di legno curvato, di canne d'India, di bambu e simili.	1 v
367	11	— non nominata, imballata od incassata	2
<b>3</b> 68	11	- non nominata, ne imballata, ne incassata, senza garanzia per le avarie	1
<b>36</b> 9	11	Molinelli o macinini da caffè, da formaggio, da pepe, in legno od in metallo	2
370	16	Molle da carrozze e da carri per vie ordinarie	2
371	16	— spirali per mobili	2
372	16	Moneta erosa di bronzo, di nichelio o di rame	1
373	16	Morse da fabbro-ferraio	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minim <b>o</b>	I	11	ш	IV	v	fise	10
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	0. 1224	0. 1224	0.1020	0. 0816	0. 0765	0.51	
3	6. 12	12.24	22.44	80.60	_	1 .	
3	0. 1530 7. <b>65</b>	0. 1530 3 15. 80	0. 12 <b>2</b> 4 <b>27. 54</b>	0. 0918 86. 72	0.0816	0.51	
				, .		ŗ	

20 — Vol. II. - 1905.

		BEGGI E BECKET BEL REGIO BITALIA - 1900	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarifa generale della tarifa speciale n. 75
374	4	Mesto in botti o barili — cedi allegato 3° categoria 7°	5
		Le bot i ed i bariti non dooranno essere tappati al coc- chiume, ma dooranno avere un cannello che si elevi per un certo tratto, affinche abbiano sfogo i gas generati dalla fermentazione.	
375	9	Munisieni da guerra, ossia proiettili carichi, cartuccieri, cariche e cartocci per catnoni e simili, non muniti di innesco fulminante — vedi nella Nomenclatura il nome della materia esplosipa di cui sono carichi e l'ailegato 3°.	
		N	
376	9	Natrone, soda d'Egitto o carbonato naturale, di soda	. 5
377	9	Neolina — vedi allegato 3º categoria 9º	4
<b>3</b> 78	9	Nero animale o di ossa e nero fumo vegetale — Per quest'ultimo vedi allegato 3º categoria 6º	6
<b>37</b> 9	20	- minerale — vedi allegato 3º categoria 3º	7

	Basi e j	prezzi	delle	tariffe	spec	iali '
COD	condizion	i di p	<b>680</b> 00	i a ca	rico	completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo	1	п	ш	ΙΔ	v	fier	• (
pėr curo	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
onnellate .	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Liro
5	0.0612	0.0612	9.0516	0.0488	0.0408	0.264	
J	). 8.06	. 6.18	, 11 <b>k 22</b> .	15190	. –	; .	
					ļ	1, 1	
				,	.:	ا چې ښه تا	
						1 1	•
							}· ·
							. :
				}		• • •	; 
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0. 51	
U	8. 925	7.14	12. 24	ie <b>82</b>	-		
						, ,	, (-
	·	,					

10	<del></del>	INSTITUTE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA delle merci	Classe della tari generale della tari speciale n. 75
380	14	Nervi e tendini di bue, greggi — vedi allegato de categoria de.	4
381	9	Nitrati non nominati — vedi allegate 3º categoria 5º	1
<b>3</b> 82	9	Nitrobenzina — vedi allegato 3º categoria 5º	· 1
383	-	Nitroglicerina — vedi allegato 3- articolo 1	escl
<b>3</b> 84	23	Neccieli ed altre ossa di frutta non nominati, non infranti .	5
<b>3</b> 85	3	Meccinele	4
386	3	Med	5
		0	
90~	19	Ornett di concellerie non remirati	•
<b>3</b> 87	12	Oggetti di cancelleria non nominati	1
<b>38</b> 8	6	Oleina od acido oleico — vedi allegato 3º categoria 5º	4
389	12	Oleegrafie.	1

Peso		Zone	Diritte					
lin <b>im</b> o per	1	11	ш .	IA	V	fisso		
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 800 km.	per tonnellata	per carro	
omeliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
			1					
5	0.0612	0. 0612 6. 12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0. 204		
0	0.0612 <b>3 06</b>	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 1 <b>5 80</b>	0.0408	0. 204		

317	<u> </u>		
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA  delle merci	Classe dolla tarif generale della tarif speciale n. 75
390	9	Olio di mandorle, di lauro od alloro	2
391	6	— di oliva e di altri vegetali non nominati, in bottiglie — vedi allegato 3º categoria 5º	2
<b>39</b> 2	6	- di oliva e di altri vegetali non nominati, in botti, barili, o vasi di metallo cerchiati in ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse od anche sciolti se a vagone completo, ina senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersiorii — vedi allegato 3° categoria 5°.	4
393	6	— di oliva in pelli, ma solo a vagone complete e senza garanzia per le eventuali dispersioni — cedi allegato 3 categoria 5	4
394	6	— di pesce, in barili — vedi alleguto 3º categoria 5º	4
<b>3</b> 95	9	— di ricino medicivale — vedi allegato 3º categoria 5	2
396	2	Olive in conserva	3
337	3	— in natura	4
<b>39</b> 8	-	Oltremare (tzzurro minerale) — vedi Materie coloranti fine (247).	

Peso		Zone	Diritte				
minimo	1	П	ш	IA	V	fise	0
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 800 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0. 0612 6. 12	0. <b>0</b> 510	0. 0408 15. 86	0.0408	0. 204	
5	0.6969 4.845	0. 0765 8. <b>6</b> 7	0. 0612 14. 79	6. 0510	0. 0459 —	0.51	
5	0. 0612 <b>8. 0</b> 6	0.0612 <b>6.12</b>	0. 0510 11 22	0.0408 15.80	0. 0408 	0. 204	

181	. Z	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generale della tarifi speciale n. 75
399	_	Oriana — vedi Materie coloranti vegetali comuni (848).	
400	-	Oricello (pasta tintoriale) — vedi Materie coloranti vegetali comuni (848).	
401	_	Orine — vedi Concimi naturali (172).	
402	11	Orologerie, escluse quelle da tasca montate in oro od argento	1
403	3	Ortaglie e verdure fresche, come: aglio, angurie, capperi, carciofi, carote, cavoli, cipolle, citrioli, cocomeri, finocchi, meloni, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili — cedi la tariffa speciale n. 50 pag. 295 e le locali n. 51 e n. 205, pag. 296 e 314	4
404	23	Ossa greggie e raschiatura di ossa ed ossa sgrassate — vedi allegato 3° categoria 1°	7
<b>40</b> 5	9	Ossido di metile (gas), compresso od allo stato liquido — vedi allegato 3º categoria 7º	1
406	9	Ossigeno — vedi allegato 3º categoria 7º	3

Peso		Zone	di <b>percor</b> i	renza		Diri.	410
minimo	1	11	Ш	IV	V	fise	•
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	. Lire
		·	·				
6	0.0918 4.59	0.0510 7.14	0. 0510 12 24	. 0.0459 16.88	0.0408 —	0. 51	
5	0.0646 8.28	0. 0528 <b>5. 87</b>	0. 0470 10. 57	0.0411 14.68	0.0294 —	. 0. 204	
8	0. 0561 2. 805	0.0459 <b>5.10</b>	0.0408 9.18	0. 0357 12. 75	0.0306 —	0. 204	
ļ							•

	_	ESCUTE PECKETI HEL REGRO DITALIA - 1200	<del></del>
Numero d'ordine	Categoría	NOMENCLATURA  delle merci	Class della tri genera  della tri specia: n. 75
407	-	Ottone in fili — vedi Filo d'ottone (289 e 240).	
408	15	— in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe a fasci .	1
409	16	— in laveri non nominati	1
410	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	5
411	16	— in tubi	2
412	7	Ovafta di cotone	2 v
		<b>1</b> P	
413	11	Paglia da cappelli preparata in mazzetti per troccie	2
414	-	— comune in balle — vedi Foraggi (246).	

Peso		Zone	Diritto					
ninime per	1	Ω	Ш	IA	V	Gase		
CATTO	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	p <b>er</b> tonnellata	per	
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Line	
					-		ı	
5	0.0612	0.0612	0. <b>051</b> 0	0. 0408	0.0408	0. 204	•	
J	8.06	6. 12	11. 22	15.80	-			
5	0.0612	0.0612	0. 0510	0. 0408	0.0108	0. 204		
Ū	8. 06	6. 12	11.22	15. 30	-			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0. <b>204</b>		
	8 06	6. 12	11.22	15.80			l	
5	0.0612	0.0612	· 0. 0510	· 0, 0408	0.0408	0. 204		
	8.06	6. 12	11.92	15. 80				
		,	<b>'</b>	ŀ				

101	<u> </u>	DEGGI E DECKETI DED KEGNO DITALIA - 1004	
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA delle merci	Classi della tari genera: della tari apecia: n. 75
415	_	Pagliericci in ferro, a rete metallica, a molle ovali o spirali ovvero a liste a reticolato con molle; senza garanzia per le avarie di quelli non imballati o non incassati — cedi Ferro (mobilia in) (228).	
416	11	— elastici a molle spirali, non imballati ne incassati, senza garanzia per le avarie	1 ₹
417	11	— elastici, a molle spirali, imballati od incassati	2 🔻
418	15	Pakfong in lastre od in pisstre	3
419	16	— in lavori non nominati	1
<b>42</b> 0	18	Pale, palotti, forche ed altri simili utensili di legno	4
421	18	Pali per linee telegrafiche e telefoniche	6
422	-	Pallini da caccia — vedi Piombo in migliarola (470).	
423	16	Panche di ferro o di ghisa, con legno, per giardini	3
<b>4</b> 24	2	Pane comune, compresi i grissini ed il biscotto ordinario di mare	4

Peso		Zone	Diritto				
minimo .	1	и ш гу у		v	fisso		
per carro.	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	ber
Tommeliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
				·			
			4	i		٠.	
•		•	, ,	<b>.</b>	٠	a tanan a	
		34.0	i- •	:	:: .	1 1 : • * } .	
	, - 		, (	) ( · ·	1	. , ;	•
6	0.0612 8.06	0. 0612 <b>6. 12</b>	0. 0510 11. 22	0. 0408 15. 80	0. 0357 —	. · , 0. 204	4
			•				. ,
6	0. 0918 4. <b>59</b>	0. 0714 8. 16	0. 0663 14. 79	0. 0561 20. 40	0. 0510	0,51	

_			
Numero d'ordi.	Ontegrania	NOMBNCLATURA  della merci	Classe della tarifa generala - 0 della tarifa speciala a. 75
425	23	Fanelle per alimentazione del bostiame	7
426	11	Fanieri nuovi, d'ogni specie, non nominati	1 ▼
427	18	— e corbej nuovi, di canna e di vimini, vuoti	3 ▼
428	-	— ed altri recipienti di canna e di vimini vuoti usati — vedi Recipienti vuoti usati (508).	
429	6	Paralina in pani — vedi allegato 3º categoria 5º	4
430	2	Paste da vermicellaio	4
431	3	Patate	6
432	19	Pece greca e colofonia, pece miaerale e pecè navale o pece nera — vedi allegato 3º categoria 5º	. 5

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza.					Diritte	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	fisso	
						per tonnellata	per
logneliate	i.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	₹	). 204 per (		tonn. • i	<b>Cite.</b>  <b>&gt;</b>	Ì	1. •2
							ı
						,	
			•		'		
5	0.0612 8.06	0. 0612 0. 12	0.0510 11.92	0.0408 15:80	0.0408	0. 204	,
5	0.0612	0.0612 6.12	0, 0510 11. 22	9. 0408 15. 80	0.0408	0. 204	
8	8.815	0.0459 <b>5</b> . <b>61</b>	0. 0408 9. <b>69</b>	0. 0408 18. 77	0.0357	0. 204	
6	0.0612	0.0612 6.12	0. 0408 10. 20	0.0408 14.28	0.0408	0.51	

Basi e prezidelle tariffe speciali con condizioni de la o od a carico completo

Peso		Zone	Diritto					
ninimo	I	π	m	IV	v	fisso		
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro	
ocnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.1122	0.1122	0.0816	0.0714	0.0714	0.51		
,	<b>5.6</b> 1	11. 22	19.88	26. 52	_			
5	0.1122	0.1122	0. <b>08</b> 16	0. 0714	0.0714	0 51		
o (	5 61	11, 22	19. 38	26. 52	-			
	ļ	per c	arro da 6	tonn.	'			
}	0.306	0.306	0. 26775	0. 2295	0. 2295			
(	15.30	<b>8</b> 0. <b>6</b> 0	57.40	<b>80.85</b>	_		1.02	
		per c	arro da 8	tonn.			1.0	
	0.4080	0.4080	0. 3570	0.3060	<b>0.3</b> 060			
	20. 40	40.80	76.50	107. 10	- /			
			·					
						İ		

21 - Vol. II. - 1905.

-==	-		
Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA  delle merci	Character delta ta spen-
440	11	Pelliccerie	
411	23	Penne di pollame, d'oca e simili (escluso il piumino d'oca e le penne d'oca da scrivere), scelte per la fabbri azzione di guanciali, trapunte e simili	
412	11	Pennelli d'ogni specie	
443	5	Pepe	:
414	12	Pergamena	:
445	11	Persiane composte di fuscellini o di assiccelle di legno o di giunchi, unite con spago o filo metallico	
446	-	Pesce guasto od avanzi di pesce, per concime — vedi Concimi naturali (172).	
447	2	Pesci afiumicati o secchi	
448	2	— all'olio od in conserva, non nominati	ļ
449	-	— freschi	682
450	2	marinati o carpionati, nel sale od insalamoiati	
451	9	Petardi redi allegato 3º categoria 13º.	

Peso		Zone	Diritto				
minimo	1	11	III	ΙV	v	fiss	0
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	I ire	Lire	Lire
			<b> </b>				
			,				
					:		
							İ
T.						•	
İ							

		•
Catigoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarii generale e della tarii speciale n. 75
19	Petrolio, altri olii minerali ed olio di catrame — vedi allegato 3º categorie 5º, 8º e 9º	;
11	Pianoforti, harmonium, fisarmoniche, melodium, melopiani, in casse	1
8	Piante e piantine viventi, con o senza vaso, in ceste o casse coperte di tela o di paglia, e piantoni fruttiferi od ornamentali non imballati, il tutto senza garanzia per le avarie	3
8	- e piantoni fruttiferi od ornamentali, imballati od anche semplicemente fasciati con paglia, senza garanzia per avarle	4
9	Picrati non esplodenti all'urto, come polvere Brugère, di Abel, ecc. — vedi allegato 3º categoria 13º.	
	- di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto - cedi all'egato 3º articolo 1º	esrl
20	Pietra pomice in pezzi od in polvere,	
21	Pletrame in genere — pietre da calce e da gesso, ciottoli, ghiain e pietrisco	
	111 8 8 -	Petrolio, altri olii minerali ed olio di catrame — vedi allegato 3º categorie 5º, 8º e 9º  11 Pianoforti, harmonium, fisarmoniche, melodium, melopiani, in casse  8 Piante e piantine viventi, con o senza vaso, in ceste o casse coperte di tela o di paglia, e piantoni fruttiferi od ornamentali non imballati, il tutto senza garanzia per le avarie  9 Pierati non esplodenti all'urto, come polvere Brugère, di Abel, ecc. — vedi allegato 3º categoria 13º.  120 Pietra pomice in pezzi od in polvere.  21 Pietrame in genere — pietre da calce e da gesso, ciottoli,

Peso		Zone	Diritto				
minimo	1	11	III	1V	v	fiss	0
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 310 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0. 201	
4	0. 1122 <b>5. 61</b>	0. 0918 10. 20	0.0714 17.84	0.0612 28.46	0.0510	0.51	
4	0.0969 4.845	0. 0765 8. 67	0.0612 14.79	0.0510 19.89	0.0459	0.51	
5	0.0612	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0. 204	
8	0.0459	0. 0357 4. 08	0. 0306 7.14	0. 0306	0. 0 <b>25</b> 5	0.204	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA' delle merci	Classi della tari generale e della tari speciale n. 75
460	20	Pictre cou per affilare e molari da arrotare	4
461	21	greggie o grossolanamente lavorate, di peso fino a 5 tonnellate per pezze, compresi i graniti e la lava per lastricati (basoli) — ocdi turiffa locale n. 202, pag. 308.	7
462	21	lavorate a scalpello piano od alla martellina, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo	e:
463	21	levigate od arrotate in lavori semplici e di ornato, escluse le opere d'arte, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo.	1
464	20	lifografiche e simiä,	

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	1	iī	111	IV	v	fiss	0
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300- km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
		·		_			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
(	8.06	6. 12	11, 22	15. 30			
8	0. <b>0</b> 561	0.0459	0.0408	0. 0306	0.0306	0.204	
ļ	2 805	წ. 10	9.18	12. 24	-		
5	0.0612	0.0612	0. 0510	0.0408	0.0408	0. 204	
	<b>8.06</b>	6. 12	11.22	15.80	-		
8	<b>,</b> –	_	0.0408	0.0408	0.0357	0. 204	
	) 	6. 12	10. 20	14.28			
	( 0.09 <b>6</b> 9	0, 0969	0.0714	0.0612	0.0612	0.51	
5	4.845	9. 69	16. 83	22.95	_		
	0.0867	0.0663	0.0561	0. 0459	0.0459	. 0.51	
8	4. 885	· 7. 65	18. 26	17.85	_		

- ==			
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Class.  della tur genera.  e della turi specius n 75
<b>4</b> 65	21	Pietre da molino o macina, di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	45
466	3	Pine, frutti del pino, anche alla rinfusa se a vagone completo	6
467	3	Pineli col guscio	;
468	3	sgusciati	
469	15	Plombo in fogli, lamine, pani, piastre e verghe a fasci	tj
470	16	— in migliarola (pallini da caccia) e piombi per la chiusura di vagoni, di colli od altro; in tubi anche stagnati internamente	

Basi e prezzi delle tarifie speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	11	III	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
_	0.0612	0.0612	0 <b>051</b> 0	0.0408	0.0408	0. 204	
5	8.05	6. 12	11. 22	15. 30			
8	<u> </u>	_	0.0408	0.0408	<b>0</b> . 0 <b>3</b> 57 .	0.201	
0	<u> </u>	6. 12	10. 20	14.28	_		
6	0.0663	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
v	8,815	5. 61	9. 69	13,77	_		
						1	
				·		;	
_	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0. 204	
5	8.06	6. 12	11. 22	15. 90	-		
8	0.0612	0.0408	0.0408	O. C306	0.0306	0. 204	
0	<b>8.06</b>	5. 10	9. 18	12. 2 <b>4</b>	_		
	0.0612	0.0612	0 0510	0.0408	0.0408	0, 204	
5	8.06	6. 12	11.22	15. 80	-		,

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  deite merci	Class della tari general e della tarifi: speciale n. 75
Nan	Cate		
471	15	Piombo in limatura, ritagli, rottami e tornitura	-
472	11	Pipe di gesso, di legno, di schiuma e di terra	2
473	11	— grossolane in terra cotta e cannuccie per pipa	7
474	3	Pistacchi (frutta di) con o senza guscio	3
475	11	Plume ed acconciature di piume	1 v
<b>4</b> 76	-	Pollame vivo o morto	esci.
477	9	Polvere da fuoco ed esplosivi affini — redi allegato 3º cate-	
478	21	. — di marmo, di ardesia e di porcellana	Š

Basi e prezzi dello tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	1	11	ш	IV	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 30 km.	per tonnellata	per carro
onzeliste	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	I.ire
5	0.0612	0. 0510 <b>5. 61</b>	0, 0510 10, 71	0.0408 14.79	0.0357	0.204	
8	0.0561	0. 0357 4. <b>59</b>	0. 035 <b>7</b> 8. <b>16</b>	0. 0306 11. 22	0.0306	0, 204	
	·		•				
5	0.0612	0. 0612 <b>6. 12</b>	0. 0510 11. <b>22</b>	0.0408 <b>15</b> . <b>30</b>	0.0408	0.204	
8	0.0459 2.295	0.0357 4 08	0.0306 7.14	0.0306 10.20	0. <b>025</b> 5 —	0.204	

•			۱.'
			·le·c
		NOMBNELATURA	Ϋ́е
Afre		deds merci	deli
d.p	_		
င့	zori		`
Numero d'ordine	C. tegorin		
Z			
479	9	Polvere Horsley, Pehl e simili esplosivi contenenti clorati — cedi allegato 3º categoria 12.	
480	_	Pemidere — cedi Ortaglie (408).	
481	2	- (conserva o salsa di)	
		. !	
482	17	Pompe a mano d'ogni genere, comprese le irrotratrici per le viti.	
483	13	Percellane artistiche, con rilievi e da collezione	
484	13	- comuni, anche dipinte, dorate e con fregi	
485	9	Petassa (bicarbonato di)	
486	9	- (carbonato puro di) e (solfato di)	
487	9	- del commercio (carbonato greggio di) od allume di feccia	
		e caustica per arti	
488	9	Potassio (metallo) — vedi allegato 3º categoria 10	
			1
		·	
489	21	Pezzolana	
		•	
Į.			l

Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	11	III	IV	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	1 ire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 3326 6. <b>63</b>	0. 1122 12. 24	0. 1020 22. 44	0. 0816 <b>80. 60</b>	0. 0765 —	, 0, 51	
6	0. 0765 <b>8. 825</b>	0. <b>06</b> 63 <b>7. 14</b>	0.0510 12.24	0.0408 16.82	0.0408	0.51	·
5	0.0512 8.06	0. 0612 6. 12	0. <b>051</b> 0	0, 0408 15, <b>30</b>	0.0408 —	0. 204	
8	0. <b>0</b> 459 <b>2. 295</b>	0. <b>0</b> 357 <b>4. 08</b>	0. 0306 7. 14	0. <b>0</b> 306 <b>10. 20</b>	0. 0255 —	0, 204	

		200	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle morci	Classidella tar l genera l e della tar l speciali n. 75
-190	9	Preparati anticrittogamici, peronosfughi e simili insettifughi per l'agricoltura, non nominati, solidi e liquidi — Quando allo stato solido od in polvere contengano zolfo in prevalenza, redi allegato 3º categoria 5º e tariffa locale numero 207, pag. 316	:
<b>4</b> 91 <b>4</b> 92	9	<ul> <li>o miscugli pirotecnici — vedi allegato 3º categorie 13º e 14º.</li> <li>Prodotti chimici non nominati — Per quelli pericolosi e nocivi, vedi allegato 3º</li></ul>	
		<b>Q</b>	
403	11	Quelli destinati all'imbarco devono essere scortati da certificato rilasciato dal R. Museo nazionale di Cagliari.	<b>i</b> 3
491	-	non incassati	psei.
195	20	Quarzo in pezzi od in polyere	}

Peso		Zone	Diritto					
minimo	1	iI.	ш	IV	v	fisso		
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da. 201 a. 300 km.	Oltre 3(0 km.	per tonnellata	per carro	
Tonnellate	I.jre	Lire	1.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	
	0, 0765 8. 825	0, 0663 <b>7.14</b>	0.0510 12.24	0. 0.108 16. 82	0, 0408	0,51	·	
6	0, 0459 2, 295	0, 0459 <b>4, 59</b>	o 0357 8. <b>16</b>	0, 030 <u>6</u> 11, 22	<b>0</b> , 0306 —	0, 024		

Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA  delle merci	della : genera e della tar sper n To
		${f R}$	
<b>49</b> 6	8	Radici di palude e da spazzole	1
497	8	— di regolizia	1
498	8	— per foraggi, come gramigna e simili	6 7
499	_	Rame in fili — cedi Filo di rame (289 e 240).	
500	<b>1</b> 5	— in fogli, lamine, massi, pani, piastre, rosette e verghe a fasci	1
501	16	— in lavori non nominati ed in moneta	i
<b>50</b> 2	16	— in lavori non ultimati, come fondi di bacini, di caldaie, di casseruole e simili	\$
503	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	İ	11	Ш	IV	v	fisso	
pe <b>r</b> carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
							1
	L. 0.255	per carro	da 6 o 8	  tonus e ki 	 ma 		1.02
	( 0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
5	8.06	6, 12	11. 22	<b>15</b> . <b>8</b> 0			
	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0. 0408	0. 204	
5	8.06	6. 12	11. 22	15.80	-	0.204	
8	\ -	0.0408	0.0408	0, 0408	0.0357	0. 51	
J	) 8. <b>57</b>	5. 61	9. 69	18.77	_		
199 17.	II 10	MK	•	•	-	=	

122 - Vol. II. - 1905.

Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA delle merci	della ti geni della ti speci n. 75
		•	
504	16	Rame in tubi	
505	10	Parintenti di ferre musti muoni (e) non il treaporte del gue	
505	16	Recipienti di ferro vuoti nuovi (a) per il trasporto del gas .	
<b>50</b> 6	7	— nuovi di telà impermeabile per il trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc.	Ÿ
507	18	<ul> <li>vuoti nuovi (a) non nominati o non classificati in altre parti di questa Nomenclatura, di vimini, di legno, di ferro, di zinco, di latta e simili.</li> </ul>	) ភូមិ
508	11	— vueti usati (a) non nominati o non classificati in altre parti di questa Nomenelatura, che hanno servito per il trasporto delle merci	÷
		(a) I barili, le bigoncie, i bigonciuoli, le botti, i caratelli, i mastelli, le navasse, i tini, le tinosse e le zangole non saranno accettati per il trasporto se non sono contrassegnati da apposite marche fatte con colore a vernice sui fondi o su altre parti, in modo visibile; tali marche dovranno con istere di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressico. Detti recipienti vuoti usati non cerchiati in ferro, si spediscono soltanto in porto affrancato. I canestri, le casse, i cassoni, le ceste, i cestoni, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panieri, le sporte, gli sportoni e gli stagnoni, usati, si spediscono egualmente soltanto in porto affrancato.  Per i recipienti vuoti usati in vetro, legno e ferro, che hanno servito per il trasporto di alconte liquidi alcoolici (acquavite, cognac, rhum e simili), di lucilina, petrolio, solfuro di carbonio, ecc. — vedi allegato 3º articolo 5º.	

Peso		Zone	Diritto				
minimo per carro	I	II	III	ΙV	v	fisso	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
'onneliate	Lire	Lire	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
_	0.0612	0.0612	0. 0510	0. 0 108	0.0408	0. 204	
5	8.96	6. 12	11. 22	15. 80	_		
	-					1	

	··	WANTED BY BROOK DILLER - 1000	
Numero d'ordine	Ostegoria	NOMENCLATURA delle merci	Cia della gen della spe
509	11	Recipienti vuoti, nuovi (a), generalmente in uso soltanto per il trasporto delle merci, e cioè: barili di legno, botti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri, canestri ordinari, caratelli di legno, casse e cassette di legno greggio, cassoni da seta, ceste ordinarie, cestoni (sgorboni) da bozzoli, corbe e corbelli ordinari, fusti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri per il trasporto di liquidi in genere, gabbie di legno greggio per imballaggi e per il trasporto del pollame e della cacciagione, imballaggi di stuoia o di paglia per il trasporto di ghiaccio e neve, mastelli di legno, sportoni ordinari, tinozze di legno e zangole di legno	
<b>5</b> 10	_	Residui animali o vegetali di ogni genere, non nominati, per concimi — vedi Concimi naturali (172) e tariffa locale n. 207, pag. 316.	
511	23	— di membrane e di grascie risultanti dal sego, come: grattoni, grasselli e ciccioli — cedi allegato 3º categoria P.	
512	2:3	— o cascami d'unghie ed unghioni d'animali non atti ad altro uso che per concime, anche alla rinfusa se a vagone completo — vedi allegato 3º categoria 1º	

Basi e prezzi dello tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diri	Diritto			
ninimo per carro	I	П	Ш	IV	v	fisso	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3:0 km.	per tonnellata	per
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
			•				
	0.0612	0. 0510	0.0408	0.0408	0. 0357	0, 204	
6	8.06	5. 61	9. 69	18.77	_		
		l 0 <b>20</b> 4 per	carro da (	i Stoup a	lem		
	,	). <b>22</b> 5		8 »	<b>*</b>		1, 0

	-		<u></u>
			Cia se
			della ta
		NOMENCLATURA	generas
e.			6
Numero d'ordine		deile merci	∂ella.tur.
d'o	rja		specius
nero	Categoria		n. 75
Z	ပြီ		
51 <b>3</b>	19	Resine, cioè: coppau, gallipet, trementina e simili non neminate, esclusa la colofonia — cedi allegato 3º categoria 5º.	:
514	16	Rosso d'India, di Napoli, di Portogallo (rosa vegetale), di Turchia e di Venezia	ï
515	16	Rulletti o cilindri da stampateri	<u>ه</u> -
516	16	Buote di ferro o di ghisa	:
		S	
517	21	Sabbia comune anche ver la fabbricazione del vetro — reditariffu locale n. 202, pag. 308	3
518	12	Sabble colorate ed altre non nominate	4
519	7	Sacchi di tela vuoti nuovi	;
520	7	di tela vuoti usati	€
521	8	Saggina (steli di) per scope — redi allegato 3º categoria 4.	

			_					
Peso		Zone	Diritto					
min <b>imo</b>	I	11	ш	IV	v	fisso		
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3 0 km.	per tonnellata	per carro	
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
6	0.0459 2.295	0. 0357 4 08	0. 0306 7. 14	0. 0306 10. 20	0,0255	0.201		
5	0.0969 4.845	0. 0765 8. <b>67</b>	0. 0612 14. 79	0. <b>0</b> 510 <b>19. 89</b>	0, <b>045</b> 9 —	0.51		
4	0.0765 8.825	0, 0765 <b>7, 65</b>	0. 0510 12. 75	0. 0459 17. 84	0.0408	0,51		

-			
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA delle merci	della teri genera a lella teri specia- n. 75
<b>52</b> ?	2	Salami, lingue, mortadelle, prosciutti e simili prodotti da piz- zicagnolo, anche in scatole	à
523	9	Sale ammoniaco o cloruro di ammonio e sale di Saturno	ï
524	20	— marino o cloruro di sodio	6
5 <b>2</b> 5	9	— di stagno (cloruro di stagno)	3
<b>52</b> 6	9	Saintre — vedi allegato 3º categoria 5º	4
527	14	Sangue di bue o di altre bestie, essiccato, in iscaglie sottili, destinato ad altri usi che per concime	3
<b>528</b>	23	di bue o di altre bestie, liquido, in grumi oppure essic- cato, in polvere o triturato, per concime, e (siero di) — vedi allegato 3º categoria 7º	×
529	22	Sansa carbonizzata — vedi allegato 3º categoria 6º	1
530	22	Sansa esausta d'olio	8

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
min <b>imo</b>	I	11	III	IV	v	fisso	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0, 204	
	8.06	6. 12	11 22	15. 80	_		
_	0.0969	0.0867	0.0663	0. 0561	0. 0510	0.51	
5	) 4. 845	9. 18	15. 81	21.42			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6. 12	11.22	15.80	-		
	L. 0.20	ı 4 per carı	ro da 6 to	ı onn.ekm	l	1	1.02
	L. 0.25	5 <b>&gt;</b>	da 8	>		Š	1.02
6	0.0510	0.0408	0.0306	0.0306	0.0306	0. 204	
•	2.55	4. 59	7.65	10.71	-		
6	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0. 204	
U	2. 295	4.08	7.14	10.20	-	1	l

194	.0	LEGUL B DECETTI DED REGIO DITALITY - 1000	
Numero d'ordine	Outegoria	NOMBNCLATURA delle merci	Case de a in gener  cui or spec
531	<b>2</b> 3	Sansa vergine cresidro di clive da cui non sia stato totalmente estrato l'olior in sacchi, oppure melle alla rinfusa od a carico misto, cioè parte alla rinfusa e parte in sacchi, soltanto a vagone comp eto	
532	9	Sapenaria farmaceutica (fiori, foglie e radici di)	
533	10	(radice di) per concia e per tinta	
534	6	Sapone comune non profumato, in pani ed in pasta	
535	11	protumato in pani od in polvere	
536	20	Saponite o saponaria minerale	
537	17	Scale e ponti meccanici su ruote, anche smontati, caricabili in vagoni chiusi	
538	11	Scarpe e stivali di pelle o di stoffa	
539	18	o zoceoli di legn <b>o</b>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
ominic	I	П	III	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
onnelinte	Lire	Lire	Lire	Lire	Lira	Lire	Lire
5	0.0470 2.85	0, 0470 <b>4, 70</b>	0, 0352 8, <b>22</b>	0,0352	0,0294	0, 204	
8	0.0408	0. 0408 <b>4. 08</b>	0.0306 <b>7.14</b>	0, 0306 10, 20	0.0255	0. 204	
_	0.0612	0.0612	0. 0510	0.0408	0, 0408	0.204	
5	9.06	6. 12	11. 22	15.80	_		
6	0.0561	0. 0561 <b>5</b> . <b>61</b>	0, <b>040</b> 8 <b>9. 69</b>	0.0408 18.77	0.0357	0. 204	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA desle merci	della uri generar della ur specia n. Ta
540	7	Schiavine, ossia coperte grossolane di pelo bovino	
541	9	Scireppi non nominati	
542	8	Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno — cedi allegato 3º categoria 4º	
543	8	— di palma e di erbe palustri — vedi allegaro 3º cate- goria 4	
544	23	Scerze di frutta non nominate	:
545	18	Secchie e mastelli di legno vuoti	ن .
		Per i mastelli destinăti al trasporto di merci — vedi Recipienti vuoti ( <b>508 e 509</b> ).	
546	16	Sedie in ferro,	
547	11	- o seggiole, d'ogni genere in legno, anche curvato, non imballate né incassate	1
548	11	— o seggiole, d'ogni genere in legno, anche curvato, imbaliate od incassate	2.

Peso		Zone	Diri	Diri <b>tto</b>			
ninimo	I	II	Ш	IV	v	fis <b>so</b>	
carro per	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Conneliate	l.ire	Lire	I.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
		•			·		
4	0.0969	0, 0765	0 0612	0 0510	0, 0459	0. 51	
	4. 845	8.67	14. 79	19.89			
5	0.0612	0.0612	0. / 510	0.0408	0.0408	0. 204	
.,	8 06	6. 12	11.22	15. 80	_		
				ŀ			
			_		•		

===	_		
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classo della tarifi generale e della tarifa speciale n. 75
549	23	Segatura di legname comune d'opera e da costruzione — cedi allegato 3º categaria 4º	6
550	11	Sellerie ed altri lavori da sellaio non nominati	3
551	8	Semi da ortaglia, da prate, da vivaio, di barbabietola, d'erba medica, di loglio, di melone, di trifoglio, di zucca, e simili — semi oleosi: di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattile, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di sempa, di sesamo e simili	4
552	14	. Seppia (ossa di)	3
553	16	Serrature e chiavi	7
554	7	Seta greggia e manifatturata	•
555	11	Setacol o stacci	4.5

Peso		Zone	Diritto				
minimo	I	11	ш	IV	v	fiss	<b>10</b>
per	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre <b>3</b> 00 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	l.ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0612 <b>8.</b> 06 0. 0612 <b>3.</b> 06	0. 0612 <b>6. 12</b> 0. 0510 <b>5. 61</b>	0.0510 11 22 0.0408 9.69	0.0408 15.30 0.0408 18.77	0. 0408 — 0. 0357	0. <b>204</b> 0. 201	
5	0, 0612 <b>8.06</b>	0.0612 <b>6.12</b>	0.0510 11.22	0. 0408 15. 30	0.0498	0, 204	

	<del></del>		
Numero d'ordine	Oategoriu	NOMENCLATURA  dello merci	Ciase della tarifa general e della tarifa speciale n. 75
556	14	Sctole	a
557	-	Sgorboni vuoti, nuovi ed usati — vedi Recipienti vuoti (508 e 509).	
558	13	Smalti, materie vetrificate	2
5 <b>5</b> 9	20	Smeriglio in polvere e carta smerigliata	
560	9	Seda (bicarbonato di)	9
561	9	(carbonato greggio e soda calcinata), soda fattizia greg- gia e soda cristallizzata del commercio	5
562	9	— (carbonato puro di)	•
563	9	— caustica per arti — vedi allegato 3º categoria 2	5
561	9	— (nitrato di) o nitro cubico — vedi allegato 3º categoria 5º	5
565	9	(silicato di) o vetro solubile allo stato solido o gelatinoso	,
<b>5</b> 66	9	— (solfati di)	·
567	. 9	Sedie (metallo) — vedi allegato 3º categoria 10º	.
'			•

Peso minimo per carro	Da 1 a 50 km.	Zone II Da 51 a 100 km.	lli Da 101 a 200 km.	IV Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	Diri fiss per tonnellata	
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408	0.204	

:3 —Vol. II. - 1905.

===	<u> </u>		
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Class della tari genco e della tan speci n. 75
568	9	Solfati medicinali non nominati	i
569	9	— in genere, non nominati	1
570	-	Solfato di rame — vedi Vitriolo azzurro (668).	
571	9	Solfaro di carbonio — cedi allegato 3º categoria 9	2
572	10	Sommacce in foglia	5 "
573	10	— macinato	ţ
574	7	Spage comune	,
575	11	Spazzole non nominate	:
576	11	- di andropogo (trebbia), di saggina e di crine vegetale.	
577	13	Specchi in casse	
578		- mon incassati	,1%

Peso		Zone	Diritto				
ninimo	I	II	III	IV	v	fiss	0
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
onneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1122 5. 61	0.1122 11.22	0. 0765 18. 87	0.0663 <b>25.50</b>	0.0612	0.51	
5	0 0612 8.06	0.0612 6.12	0.05(b) 11.22	0. 0408 15. 80	0.0108	0. 204	
5	0. 0969 4. 845	0. 0765 8. <b>67</b>	0. 0612 14. 79	0. 0510 19. 89	0. <b>0459</b> —	0.51	
				,		,	
			,				

100	·	DECOT E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1300	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tari genera: e della tari speciale n. 75
579	6	Spermacete greggio o bianco di balena — ecdi allegato 3º categoria 5º	3
<b>58</b> 0	9	Spelette a tempo ed a doppio effetto, cariche ma non munite d'innesco — vedi allegato 3º categoria 11º	1
581	9	— a percussione, munite di innesco — vedi allegato 3º ca- tegoria 11º	ı
582	9	<ul> <li>detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio — vedi allegalo 3º categoria 14º</li> </ul>	
58 <b>3</b>	14	Spugne	11
584	15	Stagne in fogli, lamine, pani, piastre e verghe a fasci	
585	16	— in lavori non nominati	3
<b>58</b> 6	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	
587	16	Stagnela verniciata, damascata e dorata	
588	-	Stampati, quali: giornali illustrati o non, dispense di romanzi o di opere scientifiche pure illustrate o non, ed altre simili pubblicazioni periodiche — redi Carta stampata in fogli sciolti (128).	

Peso		Diritto							
mi <b>nimo</b>	I	1 <b>I</b>	III	IV	v	fiss	fisso		
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per		
onneilate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire		
5	0. 0612 8. 96	0.0612 6.12	0.0510 11.92	0. 0408 15. 80	0.0408	0. 204			

1.70			
Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA delle merci	cla deila i gene della i spec
5 <b>8</b> 9	12	Stampe di ogni genere	
590	11	Statue in marmo ed altri lavori di scultura	
<b>5</b> 91	11	— di ogni specie non nominate	
592 593	6	Stearina od acido stearico e ceresina — vedi allegato 3º ca- tegoria 5º	
594	11	Stoppa di canapa, di lino o di juta, in balle — vedi allegate 3- categoria 4	6
595	9	Steppini d'innesco — vedi allegato 3º categoria 11	
596	16	Sterte in ferro, in ghisa ed in terra cotta, compresi i crogiuoli	

Peso		Zone	Diritto				
ominic	I	II	m	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
onneliate	Lire •	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0663 8.815 0.4080 20.40	0. 0663 6. 63 per ca 0. 4080 40. 80	0.0510 11.78 arro da 6 o 0.3570 76.50	0.0459 16.82 8 tonn. 0.3060 107.10	0.0408	0. 204	1.02

Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarili general e della tariff special n. 75
597	23	Stracci non nominati, in balle — vedi allegato 3° categorie	ti u
598	11	Strigile	3
<b>59</b> 9	11	Strumenti di chirurgia, di fisica, di musica, d'ottica, di precisione e simili	ī
<b>60</b> 0	16	Stufe (o parti di) in ferro o ghisa	4
601	13	- (o parti di) in terra cotta	5
602	11	Stucie d'alfa, d'alga, di canna, di giunchi e simili	4 v
603	11	e stuoini non nominati per pavimenti e simili	+
604	9	Sublimate corrosivo (preparato di mercurio) — vedi allegato 3 categoria 2	:

Pe <b>so</b>		Zone	Diritto				
minimo	1	11	III	ĮV	v	fiss	10
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0612	<b>0</b> . 0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.05   	5. 61	9. 69	18.77	I —		
		•	ro da 6 o				
	0.4080 <b>20.40</b>	0. 4080 <b>40. 80</b>	0. <b>3</b> 579 <b>76. 50</b>	0. 3060 107. 10	0. 3060	(	1. 02
				200.20			
4	0. 0918 4. <b>59</b> 0. 0918	0. 0918 9. 18 0. 0918	0. 0663 15. 81 0. 0663	0. 0561 21. 42 0. 0561	0. 0510 — 0. 0510	0.51 0.51	( )
4	4. 59	9. 18	15.81	21.42	<u>-</u>	<b>0. 01</b>	

,	1		¢
	1	}	ć- 11
		NOMENCLATURA	200
•	!	•	e
E P	!	deste merci	čela i
đ.	=		Spe
Numero d'ordine	Ontoprorin		:. 1
ž	ő	<u> </u>	
ઇઇ	18	Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o	
606	18	— in turaccioli ed in altri lavori non nominati	
<b>607</b>	9	Sughi liquidi o concreti, non nominati	
		<b>.</b>	
608	8	Tabacchi in costole	
<b>60</b> 9	8	— in foglie	
610	8	— lavor <b>ati</b> e ritagli (spuntature)	
611	20	Taleq o steatite, in pezzi od in polvere	
612	7	Tappeti di aloé, di canaga, di cotone, di crine vegetale, bi- tormio, di tino o di juta	
613	7	- di crine animale, di lana, di seta e di cascami di seta .	
614	12	Tappezzerle fine di carta	
		Si considerano tappezzerie fine quelle con disegni in ri- lievo oppure quelle ad uso stoffe di sela, di raso, di vel- luto e simili.	

Peso		Zone	Diritto						
minimo per	1	11	III	IV	v	fisso			
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire		
	L. 0.	255 per ca	rro da 6	o 8 tonn.	e km.		1.02		
					•				

==			
Numero d'ordine	Categoria	NOMBNCLATURA  delle merci	della tar generar e della tarc. speciar n, 75
615	12	Tappezzerie ordinarie di carta	3
616	23	Tartare greggio, ossia gruma di botti o feccia di vino	1
617	21	Tegele o coppi verniciati o tinti	6.
618	21	— o coppi ed embrici comuni	4
619	7	Tela cerata, verniciata, stampata e da vele	9
620	7	— da sacchi e da imballaggio ed altre consimili tele greg- gie grossolane, crude, di canapa o di juta, in colli intera- mente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta	4
621	7	incatramata	ž
622	16	- metallica in ferro	2
623	7	Telerie non nominate	1

		Zona	di percor	PO7170	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Peso		1	Diritto				
minimo	1	П	III	IV	v	fiss	0
per carro	Da 1 a.50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Liro	Lire	Lire
	0. 1122	0. 0918	0. 0714	0.0612	0.0510	0, 51	
5	) 5. <b>61</b>	19. 20	17.84	<b>28</b> . <b>4</b> 6			
0	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0. 51	
6	4.845	9. 18	15. 81	21.42	_		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0. 204	
U	8. 815	<b>6</b> . 12	<b>10</b> . <b>2</b> 0	14.28	_		
6	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0. 0255	0. 204	
Ū	2. 205 1	4.08	7.14	10.20	-		
	( <b>0.</b> 9 <b>969</b>	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0. 51	
5	4.845	8. 67	14.79	19.89	_		
•		٠.					

180	0	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1900	
Numero d'ordine	Ortegoria	NOMENCLATURA delle merci	Classification della tarification speciale n. 76
624	7	Telerie e tovaglierie di canapa, di cotone, di lino, di juta, crude, bianche, tinte e stampate	2
625	20	Terra od argilla da fenderia, da pipe, refrattaria, vegetale o terriccio dei boschi — cedi tariffa locale a. 206, pag. 312.	5
626		- d'ombra, di Nocera, di Siena (gialla o rossa), di Tripeli (rossa e verde), di Verona, ed altre terre coloranti non nominate - vedi Terre coloranti (628)	
627	_	Terraglie, stoviglie e vasellame - obdi Maiolieke comuni (1985).	
<b>62</b> 8	20	Terre coloranti, come: bolo di Armenia o terra sigillata, ci- nabrese o sinopia, terra di ombra, di Nocera, di Siena, di Tripoli, di Verona e simili	٨
629	13	— cotte in forma di utensili per cucina, anche alla rinfusa se a vagone completo	5

Peso		Zone	Diritto				
minimo	1	11	111	IV	v	fis:	80
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 109 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire'
5	0. 1326 <b>6. 63</b>	0. 1122 12. 24	0. 1020 22. 44	0. 0816 <b>30</b> . <b>60</b>	0. 0765 —	0.51	
6	0. 0459 2. <b>295</b>	0. 0459 <b>4</b> . <b>59</b>	0, 0357 <b>8. 16</b>	0, 0306 11, 22	0.0306 —	0. 204	
							·
6	0. 0663 <b>8. 815</b>	0, 0549 <b>5</b> . <b>61</b>	0.0408 9.69	0.0408 18.77	0.0 <b>357</b> —	0. 20 1	
5	0.0714 8.57	4. <b>0</b> 510 <b>6. 12</b>	0. 0408 10. <b>20</b>	0. 0408 14. 28	0. 0408 	0. 51	
<b>5</b>	0. 4080 <b>20. 40</b>	per c 0, 4080 <b>40, 80</b>	arro da <b>8</b> 0, 3570 <b>76. 50</b>	tonn.  0. 3060  107. 10	0, 3060		1. 02

Numero d'ordine	Oategoria	NOMBNCLATURA delle merci	Classe  della tarif  generale  e  della tarif  speciale  n. 75
630	13	Terre cotte in grossi lavori, come: anfore, giarre, olle, orci, vasi da fiori e simili, non nominate	6
631	21	cotte in lavori semplici o lisci, per costruzioni, come:     stipiti per finestre, cornicipni e simili	6
632	7	Tessuti di canapa, di cotone, di juta, di lino ed impermeabili in tubi ed in altri lavori	9
63 <b>3</b>	7	— di crine, di lana, di seta ed altri non nominati	1
634	5	Thò	1
6 <b>35</b>	2	Tenne sott'olio	3
636	22	Torba e formelle di torba — vedi allegato 3º categoria 3º	

Pe <b>so</b>		Zone	Diritto				
minimo	I	И	III	IV	v	fiss	0
per carrq.	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0714	0.0510 6.12	0. 040 <u>8</u>	0.0408 14.28	.0, 0408	0.51	
6	0. 4080 20. 40 0. 0663 3. 815	per c 0.4080 40.80 0.0561 6.12	0.3570 76.50 0.0408 10.20	tonn.   0. 3060   107. 10   0. 0408   14. 28	0.3060 — 0.0357 —	0.204	1.02
6	0. 0510 2. 55	0. 0408 4. <b>59</b>	0. 0306 7. <b>65</b>	0. 0306 10. 71	0.0308	0:204	

124 — Vol. II. - 1905.

Numero d'ordine	Ćategori <b>s</b>	NOMENCLATURA delle merci	Classe  della tarifi  generale  e  della tarifi  speciale  n. 75
637	23	Torba in natura non compressa od in tritumi per ammendamento di terreni o per lettiera di animali, in sacchi, e torba per uso di consime dope uver servito di lettiera, alla rinfusa — Per la Torba in natura cedi allegato 3º categoria 4º, e per quella ad uso di Concime vedi allegato 3º categoria 1º	8
638	19	Torce a vento, in fasci — cedi allegato 3º categoria 5º	. 4
639	18	Traverse di legno per vie ferrate e per tramvie	6
640	18	Trucielo di legno comune — vedi allegato 3º categoria 4	6 7
641	23	Tutteli di meliga o di grano turco anche macinati — Per quelli non macinati vedi allegato 3º categoria 4º	6

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	I	11	ш	ıv	v	fisso .	
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	p <b>er</b> carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	L. 0. 204	per carro	da 6 <b>t</b> onr 8	n. e km			1. 02
1	l						
:(		•	rro da 6				
í	0. 306	ſ	0. 26775	·	0. 2295	. ]	
ì	15. 80	80. 60	<b>5</b> 7. <b>40</b>	80. 85	_ \		1.02
,		•	arre da 8	tonn.	ĺ	••	
}	0.4080	0.4080	0. 3570	<b>0.30</b> 60	0.3060		
	20, 40	40.80	78 50	107.10			
6	0.6613	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
· '	8.06	5. 61	9. 69	18.77	_	ĺ	
(	•	per ca	arro da 8	tonu.	7		
Ì	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0. 3060		1.02
'(	90.40	40. 80	<b>76. 50</b>	107.10	_ )	l	

197	3	LEGGI E DECRETI DEL REGNO DITALIA - 1905	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Class della taria genera- e della taria special- n. 75
642	14	Unghie ed unghioni d'animali — vedi allegato 3º calegoria P.	7
64 <b>3</b>	6	• Unto da ruote — vedi allegato 3º categoria 5•	f
644	2	Ueva in casse od in ceste col coperchio	2
<b>64</b> 5	11	Utensili non nominati per arti e mestieri, escluse le macchine utensili	3
6 <b>46</b> ,	3	Uva fresca in ceste o casse o pigiata con mosto, in botti o tini — vedi allegato 3º categoria 7º	,
617	3	· — secca	;

Peso		Zone	Diritto				
minimo per	I	11	111	IV	v	fiss	10
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lite	Lire	Lire	Lire
	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0100	0.904	
5	) 0.0012 ) 8.06	6. 12	11.22	15.80	0.0408	0. 204 ,	
8	0.0561 2.805	0. 0459 <b>5</b> . 10	0.0408 9.18	0. 0357 12. 75	0.0255 	0.204	
6	6. 12	0.0816 10.20	0. 0765 17. 85	0 0714 24.90	0.0663	0.51	
5	0.0612 8.06	0. 0612 <b>6. 12</b>	0. <b>0</b> 510 <b>11. 22</b>	0.0408 15.80	0.0408	0, 204	
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0. 0408 <b>15. 80</b>	0.0408	0. <b>204</b>	

100	-	BROWN B BROWN B AND A STABLE SOUTH	
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifa generale e della tarifa speciale n. 75
		<b>V</b>	
648	17	Vagonetti anche usati (sfatti e non siatti) per uso agricolo o per cantiere, per opere di sterramento e simili	2
649	10	Vallonea	ថ
650	-	Verde d'Alemagua e verde inglese, eterno, di cromo, di ma- lachite, di montagna, di vescica e simili — cedi Materie coloranti fine (847).	
651	10	Verderame — vedi allegato 3º categoria 2º	2
652	10	Verdette e verde minerale	:
653	4	Vermenth, anche con china, in bottiglie	
654	4	- anche con china, in botti o barili	5

Pe <b>s</b> o		Zone	Diritto				
minimo	1	11	111	IV	v	fiss	o
carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3.0 km.	per tonnellata	per
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1326 6. 68 0. 0663 8. 815	0. 1122 12. 24 0. 0561 6. 12	0.1020 22.44 0.0408 10.20	0. 0816 <b>80. 60</b> 0. 0408 14. 28	0.0765 — 0.0408 —	0.51 0.204	
	[	per c					
	0.4080	0. 4080	0. 3570	<b>0.3060</b> '	0. 3060		1,02
(	<b>20</b> . <b>4</b> 0	40.80	76.50	107.10	<b>–</b> .	\	

			<u> </u>
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Class- della tari genera:  e della tari specia: n. 75
655	10	Vernici in fiasconi metallici od in casse — vedi allegato 3° categorie 5° e 9°	2
656	13	Vetro (barili, bottiglioni, damigiane e fiaschi di) e vetrerie non nominate, esclusi i cristalli	1 v
65 <b>7</b>	13	— (bottiglie e bicchieri di)	1
658	13	— (campane di) per vasi, per pendoli e per quadranti; filato, soffiato; modellato in lavori fini di ornamento, di decorazione od imitazione di oggetti antichi; in lastre stagnate o luci da specchi, in lenti per occhiali, in oggetti intagliati, molati, puliti alla ruota od altrimenti smerigliati ed in lavori non nominati	1
659	13	- (lastre di` arrotate, smerigliate od altrimenti lavorate.	2
660	13	— (lastre di) per finestre, per pavimenti, piane o ricurve per tettoie e simili	

Peso		Zone	Diritto				
min <b>imo</b>	I	11	III	IV -	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Connellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0. 4080 20. 40	per ca. 0, 4080 40, 80 0, 0510	rro da 6 o	8 tonn.   0, 3060   107. 10   0, 0380	0. 3060 — 0. 0380	0, 204	1. 02
0	2.55	5.10	<b>9.5</b> 5	18.85	_		
6	0, 0510	0. 0510 5. 10	0. 0445 9. 55	0, 0380 18, 85	0.0380 —	0. 204	

===			
Numero d'ordine	Oategoria	NOMENCLATURA  delle merci	Classe della tarifi generale e della tarifi apeciale n. 75
661	23	Vetre (rottami di) e di cristallo	8
662	18	Vimini in fasci strettamente legati	6
663	23	♥inaccia	8
6 <b>64</b>	4	Vini comuni, in bottiglie (a)	3

Peso		Zone	Diritto				
inimo	I	11	III	IV	v	fise	<b>30</b>
per arro	*Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per earro
oneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0470	0. 0470 · 4. 70	0. 0352 8. <b>22</b>	0. 0352 11. 74	0. <b>0294</b> —	0. 204	
8	0.0408	0, 0408 4. <b>0</b> 8	0. 0306 7. 14	0. 0306 10. <del>20</del>	0, 0255 ,.	0, 204	
6	0.0663	0. 0561 6, 12	0, 0510 11. 22	0, 0408 <b>15, 80</b>	0, 0347	0. 204	
5	0.´0470 2. <b>3</b> 5	0. 0470 4. 70	0. 0352 8. 22	0. 0352 11. 74	0, 0294	0. 204	
8	0.0408 2.04	0. 0408 4. 08	0. 0306 7. 14	0. 0306 10. 20	0.0255	0. <b>204</b> —	
6	0. 1020 5. 10	0, 0714 8, <b>67</b>	0. 0612 14. 79	0, 0510 19, 89	0. <b>045</b> 9 —	. 0. 51 —	-
						,	

=	===		
Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA  delle merci	deila uri geneti e della uri specia n. 75
665	4	Vini comuni in botti o barili (a)	;
		I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodala.	
666	4	— comuni, in damigiane od in fiaschi (a)	1
		(a) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasis), Asti, il Lacryma Christi, il Vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia e simili vini scelti nostruni sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato von i prezzi del vino comune il vino di Samos.	
667	4	— di lusso	:
		Sono da considerarsi come vini di lusso i cini esteri di Bordeaux, Borgogna, Champagne, Frontignan, Sauternes, Cipro, Xeres, Madera, Malaga, Johannisberg, Lunel, Steimberg, Tokai ed altri simili.	
668	9	Vitriole azzurro (solfato di rame) — vedi tariffa locale, n. 207, pag. 316	;
l	- 1		J

Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carico completo

Peso		Zone	Diritto				
minimo	. 1	II	HI	IV	v	fisso	
per carro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre	per tonnellata	per carro
Tonneliate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0. 0612 6. <b>12</b>	0,0510 11.22	0. 0408 15. <b>80</b>	0.0408	0.204	
	0.0000	0. 0581	0. 0561	:	0.0459	0.51	,
5	0.0969 4.845	0. 0561 7. <b>6</b> 5	13.26	0. 0459 17. 85	<b>0.045</b> 9	0.51	
			٠., .				
	٠.		,				
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0 0408	0.51	
v	8.825	7.14	12.94	16.82	-		

Numero d'ordine	Ontegoria	NOMBNCLATURA  delle merci	Classe della tarif generale e della tarif speciale n. 75
669	9	Vitriele bianco (solfato di zinco)	1
670	9	— verde (solfato di ferro)	5
		Z	
671	5		•
672	10	Zafferance o zaffrone, fiore dello zafferano bastardo, di color rosso croceo	3
673	15	Zince in fogli, pani, piastre e verghe a fasci	4

Pe <b>s</b> o		Zone	Diritto				
inimo per	I	11	III	IV	v	fisso	
arro	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
nnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0 <b>. 09</b> 69	0. 0%67	0. <del>0</del> 66 <b>3</b>	0, 0 <b>36</b> 1	0.9610	<del>0</del> %I	
i	4. 845	9. 18	15. 81	21.42	_		
6	<b>0.076</b> 5	0.0663	0. <b>05</b> 10	·0.0408	0.0408	0. 51	
v	8.825	7.14	12. 24	16. 82	_		٠
		·					
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0 204	
	<b>8.06</b>	6. 12	11.22	<b>15. 8</b> 0	_		
8	0.0812	0.0408	0 <b>.040</b> 8	10:0306	0. 0306	0 204	
	( 8. 06 1	5. 10	9. 18	12.24	_		
	•	•	1	ı	í	'	

===			
			Classe
			della tarib
		NOMENCLATURA	genera e
			•
din		delle merci	della tarifa
d'o	고		speciale
Numero d'ordine	Categoria		n. 75
674	16	Zince in lavori non nominati	9
	ļ	** 1	
<b>67</b> 5	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	7
676	16	- in tubi	
677	9	Zelfe in fiore od in cannoli — vedi allegato 3° cetegoria 5.	:
678	20	- macinato, in pani od in pezzi, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo - vedi allegato 3º categoria 5º e tariffa locale n. 207, pag. 316	1
679	9	— ramato — vedi allegato 3º categoria 5º e tariffa locale n. 207, pag. 316	5
		Lo zolfo ramato si può facilmente distinguere dallo zolfo ponendo la polvere nell'acqua ed agitandola, inquantoche il solfato di rame sciogliendosi riduoe il liquido di color glauco (celeste verdognolo).	

Basi e prezzi delle tariffe apeciali con condizioni di peso od a carico completo

lesa.		Zone	Diritto				
aiino	I	II	III	IV	Oltre 3 0 km	fisso	
per arro	Da 1 a 50 km	Da 54 a 100 km	Da 101 a 260 ko .	Da 201 a 300 km.		per tonnellata	pe <b>r</b> carro
. 1 1 1	lire	Lire	ı.ire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0. 0510 <b>5</b> . 61	0. 0510 10. 71	0. 0408 14. 79	0.0357	0. 204	
8	0.0561 2.805	0. 0357 4. 59	0. 0357 8. 16	0.0306 11.22	0.0306	0 204	
5	0.0612	0.0612	0. 0510	0.0408	0.0408.	0 204	
J	8.06	6. 12	11. 22	15.80			
6	0. 0765 8. 825	0.0663 7.14	0.0510 12.24	0. 0408 <b>16. 82</b>	0.0408	0.51	
	or II 1905						

<sup>-</sup> Vol. II. 1905..

		DECELL DEL REGNO DITALIA - 1505	
Numero d'ordine	Cutegoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tarifa generale della tarif. apeciale n. 75
80	5	Zucchero greggio	3
681	5	— raffinato in pani od in polvere	22

I Da 1	11	Ш	IV	v	fiss	0
	D- 81			1	fisso	
a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 . km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
0. 1122 5. <b>6</b> 1	0. 0918 10. <b>20</b>	0. 0714 17. 84	0. 0612 28. 46	0. 0510 —	0.51	
0. 1020 <b>5</b> 10	0. 0816 9. 18	0. 0612 · 15. 80	0. 0510 <b>20. 40</b>	0. <b>0459</b> —	0.51	
0. 1326 6. 68	0.0816 10.71	0. 0765 18. 86	0 0510 28.46	0.0510 —	0,51	
•	1.ire 0. 1122 5. 61 0. 1020 5. 10 0. 1326	Lire         Lire           0.1122         0.0918           5.61         10.20           0.1020         0.0816           5.10         9.18           0.1326         0.0816	Lire         Lire         Lire           0.1122         0.0918         0.0714           5.61         10.20         17.34           0.1020         0.0816         0.0612           5.10         9.18         15.80           0.1326         0.0816         0.0765	Lire         Lire         Lire         Lire           0.1122         0.0918         0.0714         0.0612           5.61         10.20         17.34         28.46           0.1020         0.0816         0.0612         0.0510           5.10         9.18         15.30         20.40           0.1326         0.0816         0.0765         0.0510	Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire           0. 1122         0. 0918         0. 0714         0. 0612         0. 0510           5. 61         10.20         17. 34         28. 46         —           0. 1020         0. 0816         0. 0612         0. 0510         0. 0459           5 10         9. 18         15. 30         20. 40         —           0. 1326         0. 0816         0. 0765         0 0510         0. 0510           6. 68         10. 71         18. 36         28. 46         —	Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire         Lire <th< td=""></th<>

#### OAPO XIII.

#### Tariffe speciali e relative condizioni di applicazione

#### Condizioni generali per l'applicatione delle tariffe speciali.

1º I viaggiatori che fruiscono d'un ribasso sul prezzo ordinario del biglietto hanno diritto soltanto alla restituzione del prezzo del viaggio per il percorso non usufruito, quante volte, in forza d'un caso che non sia provato essere imputabile all'Amministrazione, il convoglio sul quale viaggiano ritardi e nempossa compiere la corsa incominciata.

'2º Le tariffe special si applicano, soltanto in seguito a domanda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione: in difetto di tale domanda, il trasporto viene di diritto eseguito ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe generali.

È considerata esplicita domanda di tariffa speciale qualunque delle seguenti indicazioni: si domanda la tariffa speciale, tariffa ridotta, la più ridotta, speciale e simili ammesse nell'uso commerciale, scritta o stampata per esteso od abbreviatamente nello spazio delle richieste di spedizione riservato alla domanda di applicazione di tariffa speciale.

Per i trasporti di merci e bestiame a piccola velocità ac celerata, la semplice presentazione della lettera di porto, nel modulo prescritto per la piccola velocità accelerata (Alleg. 6), equivale alla domanda d'applicazione delle tariffe relative.

- 3º Le tariffe speciali variabili a seconda delle distanze, s'applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale, che le e assegnata.
- 4º Qualdra vi siano più tariffe speciali applicabilizal medesimo trasperto e nella domanda diffariffa speciale non ne fosse

stata specificata alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di considerare la domanda come richiesta generica di tariffa speciale e di applicare quella che, in ragione del prezzo, torna più vantaggiosa allo speditore.

La domanda di una determinata tariffa speciale non ha effetto quando la tariffa stessa non competa alla relativa spedizione o quando la sua applicazione importerebbe una tassa eguale o maggiore a quella della tariffa generale. Per altro, in tali casi, se esiste altra tariffa speciale applicabile al trasporto e questa offra diminuzione di prezzo, in confronto alla tariffa generale, si considera l'avvenuta domanda come richiesta generica di tariffa speciale.

I trasporti per i quali fosse atata domandata una tariffa apeciale a piccola velocità accelerata importante, per ragioni di peso minimo o di carico completo del vagone una tassa eguale o superiore a quella della tariffa generale a grande velocità, calcolata sul peso reale, sono considerati, ai soli effetti della tassazione quali trasporti a grande velocità, coll'applicazione della tariffa speciale a grande velocità più vantaggiosa cui la merce fosse ammessa come se i mittenti avessero fatta domanda generica di tariffa speciale.

Per le spedizioni con vincolo di peso si computano, ove ne risulti maggior utile alla parte, i prezzi per il peso minimo stabilito dalla tariffa speciale, quando quello effettivo della spedizione fosse inferiore.

- 5° Il diritto fisso stabilito nelle singole tariffe speciali a P. V. (fatta eccezione per la tariffa n. 75) non comprende il carico e lo scarico e si applica in ragione del peso tassabile.
- 6º Dopo il ricevimento senza rise va da parte del destinatario non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.
- 7º Per le perdite o per le avarie delle cose trasportate senza assicurazione di valore, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata, in ogni caso, al solo valore delle medesime, calcolato

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità, al luogo e nel tempo dell'accettazione del trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato per il trasporto stesso, dedotte però sempre le spese che l'Amministrazione avesse anticipate.

- 8º Il calo naturale delle merci a taziffa speciale, quando non sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto dell'accertamento delle avarie e delle perdite. In caso di contestazione si provvede mediante perizia.
- 9º Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soltanto a rimborsare od abbonare una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine anzidetto.
- 10º Per ciascuna voce il peso minimo per carro, od il primo dei pesi minimi quando ne sono indicati più di uno, si riferiscono ai carri della portata di sei tonnellate. Il peso minimo di otto tonnellate sarà applicabile ai carri che verranno resi atti ai trasporti di tal peso.
- 11º Le spedizioni di merci per le quali nelle tariffe speciali siano stabiliti due o più pesi minimi ed aventi un peso intermedio fra due dei detti minimi, stabiliti per i carri da 6 o 8 tonnellate, o ragguagliati in base alla condizione 10º precedente, a quelli del carro di maggior portata richiesto, saranno tassate, o sul peso reale coi prezzi indicati per il peso minimo minore o sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione riesca più vantaggioso per la parte.
- 12 A formare il peso minimo per carro, stabilito dalle tariffe speciali, è ammesso, a tutto rischio e pericolo del mittente, il carico misto di diverse merci alle quali si applicano identici prezzi, purchè di ciascuna siano distintamente dichiarati la qua-

1992 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 lità ed il relativo peso, siano consegnate dallo stesso mittente e dirette ad un solo destinatario.

13° Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali, comprese quelle stabilite nella Nomenclatura e classificazione delle merci in quanto non sieno modificate dalle presenti condizioni o da quelle inserite nelle singole tariffe speciali, sono pure osservate come condizioni particolari per i trasporti a tariffa speciale.

Le condizioni 6º, 7º e 9º sono applicabili sempre che vi sia diminuzione di prezzo in confronto della tariffa generale.

#### TARIFFA SPECIALE N. 1 — G. V.

#### Spedizioni di piccolo peso.

Fino a 2	Da oltre 2 fino a 5	Da oltre 5 fino a 10 chilogrammi				
Prezzi per ogni spedizione e per qualsiasi percorso						
Lire 0. 25	Lire .0. <b>50</b>	Lire <b>9.85</b>				
Avvertenze. — α) Questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di orgetti d'arte e di collezione, di merletti e pizzi a mano b) Non sono estese a queste condizioni le disposizioni dell'art. 190.						

#### Carte di trasporto.

Per le spedizioni in servizio interno dei piccoli colli di cui la sopraindicata tariffa è lasciata facoltà al pubblico di servirsi di carte di trasporto. Con tale sistema vengono abolite la lettera di porto ed il rilascio della ricevuta.

Le carte di trasporto sono in vendita presso tutte le stazioni, al prezzo della tariffa qui di seguito segnata (bollo governativo escluso), e consistono in cartellini da applicare, uno per collo.

Le carte di trasporto sono di tre specie, cioè:

Serie A per colli fino a 2 kg. . . . . . L. 0,25

- → B → da oltre 2 e fino a 5 kg. → 0,50
- C + da oltre 5 e fino a 10 kg. > 0,85

Per servirsi di questo mezzo di trasporto, il mittente deve solo:

- a) Munirsi della carta-trasporto corrispondente al peso del collo da spedire;
  - b) Applicare solidamente la carta di trasporto al collo;
- c) Scrivere chiaramente, nello spazio a ciò destinato, il cognome e recapito proprio e de<u>l</u> destinatario, la qualità ed il peso effettivo della merce;
- d) Farne consegna alla stazione di partenza per riscontro delle regolarità della carta-trasporto applicata e delle indicazioni appostevi.

## Avvertenze relative alle carte-trasporto.

- 1° Oltre alle merci indicate nella nota a) della tariffa speciale N. 1 sopra esposta, sono esclusi anche dal trasporto i bozzoli, le carrozzine da bambino, gli oggetti inflammabili, esplodenti od in qualsiasi modo pericolosi o nocivi.
- 2º Ogni inconveniente causato da falsa dichiarazione della merce sarà a carico del mittente.
- 3° I colli ai quali fossero state applicate carte-trasporto di valore inferiore a quello corrispondente al loro peso, saranno sottoposti alle disposizioni seguenti:
- a) Se l'eccedenza di peso viene riscontrata alla stazione di partenza, questa non terrà conto alcuno delle carte di trasporto state applicate, le quali in questo caso serviranno come semplici indirizzi, ed eseguirà senz'altro una regolare spedizione in porto assegnato a fariffa ordinaria, quando si tratti di merce il cui valore sia tale da garantire le spese di trasporto; in caso contrario i colli non saranno trasportati e rimarranno fermi alla stazione di partenza, a disposizione del mittente il quale ne sarà avvertito, e se di facile deperimento, saranno venduti. Trascorso il periodo di un mese, dalla data dell'avviso al mittente, la merce o l'importo ricavato dalla sua vendita si riterrà come ceduto alla Società;
- b) Se l'eccedenza viene invece riscontrata alla stazione di arrivo, questa ne darà tosto avviso alla stazione di partenza, indicandole il peso riconosciuto, e regolarizzerà la spedizione



tassandola a tariffa ordinaria, come se fosse fatta in porto assegnato:

- c) In ogni caso, gl'inconvenienti derivanti dall'eccedenza di peso sono a carico del mittente quando il destinatario si rifiuti al pagamento della tassa di trasporto indicato ai precedenti punti a) e b).
- 4° Qualora il destinatario sia irreperibile o si rifiuti di ritirare gli oggetti, ed il mittente non possa esserne avvertito o non intenda rifondere ogni diritto alla Società, si seguiranno le norme di cui all'articolo 103, ritenendo gli oggetti come abbandonati quando sia trascorso il termine di un mese.
- 5° Per questo speciale servizio, istituito senza pregiudizio degli altri vigenti pel trasporto delle merci, la Società non assume responsabilità per la consegna a destinazione in un dato termine, nè per avvenute avarie o smarrimenti; non tralascerà però di curare a che il medesimo proceda con regolarità.
- 6° Le carte-trasporto possono essere acquistate in un dato numero assieme ed esser usate poi di mano in mano che occorre, essendo esse valide per sei mesi a datare dal giorno in cui sono vendute; trascorso però tale termine esse non dànno più diritto ad alcun trasporto nè a rimborso del loro importo.
- 7º Le carte di trasporto sono valevoli solo per spedizioni dalla stazione che le ha emesse.

# TARIFFA SPECIALE N. 2 — G. V.

## Messaggerie e merci.

	Zone di percorrenza						
Prezzi	I	ΙΙ	III	IV	v		
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100- km.	Da 491 a <b>20</b> 0 km.	Da. 201-a-200 km.	Oltre 300 km		
Serie A. — Spedizioni di peso da elére 10 e fine a 200 chilogrammi.							
Per tonnellata e per chi- lometro L.	0.4520	<b>9.4520</b>	0.9955	0.2885	0: <b>282</b> 5		
Fatti per tonnellata e per la per correnza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	22.60	45.20	84.75	413, <b>&gt;</b> :	-		
Serie B. — Spedizioni di pese superiore a 200 fine a 1000 chilogrammi.							
lometro	0.4068	0.4068	0.2938	0.2034	0.2304		
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le preedentiL.	20.34	40.68	70.06	90.40	-		

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO B'ITALIA - 1905 Segue TARIFFA SPECIALE N. 2 — G. V.

	Zene di percurensa				
Prezzi	I	II	III	IV	v
	Ð <del>a</del> 1 a 5 <b>∲</b> km.	<del>Da</del> 51. a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 309 km.

## Serie C. — Speditioni di peso superibre a 1000 chilogrammi.

Per tonnellata e per chilometro L.	0.3616	0.3616	0.2825	0.1921	0.1921
Fatti per tannalista e- per la percorrenza in- tera in ciascuna zona, comprese le prece-	r			:	
denti L.	18.08	36.06	64,41	83 <sup>.</sup> 61	

Avvertenze. — a) Per lo spedizioni di peso superiore a 10 e fino a 200 kg. si applicano i prezzi della presente tariffa serie A, ovvero quelli della serie B per il peso minimo di 210 chilogrammi quando tornino più vantaggiosi allo speditore. Per quelle di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi si applicano i prezzi della serie B, ovvero i prezzi della serie C per il peso minimo di 1010 chilogrammi, quando parimente tornino più vantaggiosi allo speditore.

b) il prazzo d'ogni spadizione al disopra di 10 kg. non può essere inferiore a L. 0.85.

c) ai, trasporti di seta pon sono applicabili che i prezzi della serie A ferme per altro le disposizioni della avvertenza b). Però i filati di cascami di seta ed i tessuti misti con seta devono essere considerati come merci e messaggerie e non già come seta greggia o manifatturata.

d) questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di oggetti d'arte e di collezione, di merletti e pizzi a mano.

# TARIFFA SPECIALE N. 3 — G. V.

## Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura.

	Zone di percorrenza					
Prezzi	I	II	III	ΙV	v	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	
Serie $A$ . — Spedizioni di pese da eltre 10 fine a 500 chilegrammi.						
Per tonnellata e per chi- lometro L.	0,2486	0.2486	0,2266	0.1808	9.1808	
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, com- prese le precedenti.	12. 43,	24.86	47. 46	65, 54	-	
			•	ı	·	
Shrik $B.$ — Specialeni di pese auperiori a 500 chilogrammi.						
Per tonnellata e per chilometro L.  Fatti per tonnellata e per	0.2260	0.2260	0.1808	0.1695	0.1695	
la percorrenza intera di ciascuna zona, com- prese le precedenti.	11.30	22, 60	40. 68	<b>57. 63</b>	-	

## Segme TARIFFA SPECIALE N. 3 - G. V.

Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso oltre 10 e fino a 500 chilogrammi, si applicano i prezzi della presente tariffa scrie A, ovvero quelli della scrie B per il peso minimo di 510 chilogrammi, quando tornino più vantaggiosi allo speditore.

- $\dot{b}$ ) il prezzo d'ogni spedizione al disopra di 10 kg. non può essere inferiore a L. 0.85.
- c) Non possono fruire dei prezzi di questa tariffa i liquidi in damigiane (1), in bottiglioni, ovvero in fiaschi, se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno, ammenochè si tratti di spedizioni a vagone completo; perciò le spedizioni che non soddisfino a tali condizioni ed abbiano un peso superiore a chilogrammi 10 si tassano in base alla tariffa N.2-G. V., salvo il disposto dell'avvertenza b) della tariffa stessa.
- d) Le spedizioni eseguito in base alla presente tariffa speciale non sono soggette alle disposizioni dell'art. 100 delle tariffe.

<sup>(1)</sup> Agli effetti dell'applicazione di questa tariffa zi considerano e si tassano come liquidi in recipienti di vetro riposti in casse, quelli consegnati per la spedizione in damigiane provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comunanza con altre merci.

2000 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

Le merci che fruiscono di questa tariffa sono le segmenti:

Acete comune.

Acqua dolce gazosa e minerale.

Aglio.

Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, limoni, bergametti, e simili.

Barbabietole in natura.

Bestlame minuto vivo, in ceste od in gabbie, come agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).

 minuto (agnelli, capretti, porcellini, vitellini) macellato, con o senza pelle.

Birra in botti, fusti e bottiglie.

Biscotte di mare.

Bottarga.

Bulbi o radiche di fiori,

Burro fresco.

- salato.

Cacciagione o selvaggina.

Caglio liquido o solido.

Carmi affumicate, insaccate (salami, eccetera), salate od altrimenti preparate.

- fresche macellate.

Castagne.

Caviale.

Cereali, compreso l'orzo comune e perlato.

Cipelle.

Conigli vivi.

- morti.

Conserva di ginepro.

Conserve alimentari di legumi, d'ortaglie, di verdura e di frutt', escluse le frutta candite.

Crusca.

Estratti di carne.

Farina di castagne.

- di legumi non torrefatti.

Farine di cereali ed ogni altro prodotto derivante dalla macinazione dei medesimi.

Fecola di patate, di riso, di lenticchie

Flori freschi sciolti od in mazzi, in casse, scatole o ceste e fiori in acqua salata.

Formaggi freschi.

- sodi.

Frutta fresche.

- secche.

Funghi freschi.

- secchi od in conserva.

Gamberi e granchi.

Grascie naturali fresche, di bue, di vitello, di porco e simili.

Grasso d'oca.

Lardo e lardoni.

Latte fresco e sterilizzato.

- condensato.

Latticini.

Legumi freschi e secchi.

Lievito e glutine.

<sup>(1)</sup> Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi por ogni capo di porcellini, nè il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di vitellini. In cascontrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa apeciale.

Lumache in recipienti ben chiusi.

## Margarina.

- burrificata (burro artificiale).

#### Miele.

Mortadella conservata in scatole.

Mostarda (Conserva di frutte senapata).

## Mosto.

Neci di cocco intere.

Olff mangerecci, compresi quelli di lino, di sesamo e di noci.

Olive in natura ed in conserva.

Ortaglie e verdure fresche.

- e verdure semplicemente essicate.

Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.

Pane comune, compresi i grissini.

Paste da vermicellaio.

#### Patate.

Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi.

- sec hi ed in qualunque modo preparati.

Piante (rami e foglie fresche di) per ornamento.

 vive fruttifere od ornamentali con o senza terra. Piantine da aria aperta, da tepidario e da serra, con o senza vaso, in ceste o casse coperte con tela o paglia.

- come sopra in cassette di legno impagliate od imballate.

Pine o pigne.

Pellame vivo o morto, compresi i piccioni, le tortore e simili animali domestici.

Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.

- (conserva o salsa di).

Rane.

Rise o risone.

Senapa in composta.

Siero di latte o di sangue.

Strutto o grasso cotto di porco.

Sugna fresca.

Tartarughe.

Tartes.

Tenne sott'olio.

Ueva e chiaro d'uova.

- vive di pesce.

Uva pigiata con mosto.

Vermouth anche con china.

Vini comuni (1).

<sup>(1)</sup> Per la destinazione della qualità dei vini da tassarsi in base alla presente tariffa speciale, vedasi quanto è stabilito pei vini che vengono spediti a piccola velocità, nella relativa Nomenclatura e classificazione delle merci.

I vini che non sono da considerarsi comuni, si tassano in base alla tariffa speciale z. 2 — G. V.

- Condizioni. 1ª Le derrate debbono essere imballate convenientemente ed in modo tale da poter essere caricate, trasportate e scaricate senta pericolo di danno, tanto per le merci stesse, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto.
- 2º Per i prodotti di orticoltura è obbligatorio l'imballaggio specificato nella Nomenclatura delle merci che precede.
- 3º I liquidi, le conserve, ecc., in bottiglie, in vasi od in iscatole debbono essere racchiusi in ceste o casse od in robuste gabbie a liste di legno; queffi in damigiane, in bottiglioni od in flaschi si accettano esclusivamente in casse od in robuste gabbie a liste di legno. Le spedizioni di paste da vermicellaio, frutta fresche, di fiori freschi ed ortaglie in casse o corbelli devono essere condizionate in modo che il contenuto non sorpassi l'orlo dei recipienti e che la copertura di questi sia tale da permettere senza danno della merce, la sovrapposizione ed il contatto di altri colli. Le spedizioni cendizionate diversamente si tassano colla tariffa spedizio N. 2 G. V.
- 4ª Le casse, ceste o gabbie di pollame, conigli e simili animali vivi o morti devono essere interamente avviluppate da una rete solida, non rattoppata e con maglie di larghezza non occedente i due contimetri; la rete deve essere inoltre assicurata con piombi o suggelli dello stesso mittente. In caso diverso, il trasporto ha luogo senza responsabilità per le deficienze.
- 5º Le gabbie e le ceste nelle quali si trasportano il pollame ed altri volatili vivi debbono essere ariaggiate, a fondo chiuso e provviste di abbeveratoio e il numero dei capi deve essere proporzionale all'ampiezza dei recipienti, di guisa che i volatili vi si possano muovere liberamente.
- 6º Il bestiame minuto sgozzato, sotto pede e dissanguato, nonchè i formaggi sodi si accettano anche non imballati, ma senza responsabilità pel deterioramento.
  - 7º Il trasporto delle uova si eseguisce a rischio e pericolo del mittente.

## TARIFFA SPECIALE N. 4 — G. V.

#### Recipienti vuoti generalmente in uso per il trasporto di merci sulla ferrovia.

		Zone di percorrenza					
<b>D</b>	I	iI	<b>i</b> II	IV	v		
Prezzi	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		

## Serre A. — Sacchi, balle e tele da imballaggio in colli scoperti.

Per tonnellata e per chilometro L.	0.2034	0.2034	0.1130	0.0791	0.0791
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, com- prese le precedenti L.	10.17	- 20.34	31.64	39.55	-

Serie B. — Bigoncie - Botti, fusti e barili - Bottiglie vuote d'ogni specie, condizionate in cassette comprese quelle da acque gazose e da soltz - Canestri - Cassoni da seta - Casse di ferro - Casse di legno, anche se scomposte in assicelle - Ceste - Cestoni da bozzoli - Corbe e corbelli - Damigiane di ogni specie in ceste, gabbie o casse - Damigiane usate in qualunque modo rivestite e damigiane nuove interamente rivestite fino alla bocca, spedite sciolte, cioè: non in ceste, gabbie o casse - Fiaschi impagliati in ceste o casse - Fiaschi usati alla rinfusa a vagone completo - Gabbie da pollame e da cacciagione ed altre in legno per imballaggio - Mastelli - Panieri - Recipienti di tela impermeabile pel trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc. - Recipienti vuoti in ferro pel trasporto di gaz - Stagnoni da latte e da olio, esclusi quelli da petrolio - Sporte e sportoni - Vasi di latta in cassa o non, per burro ed altro, esclusi però quelli da petrolio od altre materie affini - Zangole.

Seeme TARIFFA SPECIALE N. 4 - G. V.

	Zone di percorrenza					
Prezzi	I	II	III	IV	v	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 . km.	Րa 101 a 2ປ0 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	
Per tonnellata e per chi- lometro L. Fatti per tonnellata e per	0.3164	0.3164	0.2034	0.1582	0.1356	
la percorrenza intera di ciascuna zona, com- prese le precedenti L.	15.82	31.64	<b>51.98</b>	67.80	_	

Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso fino a 100 chilogrammi si applica la tariffa speciale n. 1 - G. V.

b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa senza che il prezzo possa essero inseriore a quello stabilito dalla tariffa speciale n. 1 predetta, per i colli da oltre 5 e sino a 10 chilogrammi.

c) Non sono estese a questi trasporti le disposizioni degli articoli 49

e 100.

Condizioni. — 1º Ciascun collo di sacchi vuoti o di tele deve essere munito di una tavoletta sulla quale siano scritti nome e cognome del destinatario e il nome della stazione cui è diretto.

2º Lo speditore deve indicare sulla nota di spedizione la qualità ed il peso dei colli e non mai il numero dei sacchi per il quale l'Amministrazione non assume

responsabilità.

3º Le botti, i fusti, i barili ed i mastelli devono essere contrassegnati da apposite marche fatte in colore a vernice sui fondi o su altra parte visibile: le marche devono constare di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo.

4º I recipienti vuoti non cerchiati in ferro, usati, si accettano soltanto in

porto affrancato.

5ª Le operazioni di carico e scarico dei fiaschi vuoti, alla rinfusa ed a vagone completo, saranno eseguite a cura e spesa del mittente e del destinantario. Gli speditori dovranno rilasciare sui documenti di trasporto la dichiarazione di garanzia, colla quale assumono a loro rischio tutte le conseguenze dei danni, che per la speciale condizionatura del carico potessero derivare alla merce.

## LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 TARIFFA SPECIALE N. 5 — G V.

#### Ghiaccio e neve.

			Zone di percorrenza				
	Prezzi	I	11	III	IV	v	
	. I Call	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da. 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da oltre 300 km.	
	Serie A	- Spedizio	ni senza v	incolo di	peso.		
Per t	onnellata e per chinetro L.	0.2034	0,2034	0.1808	0.1582	0.1582	
la di d	per tonnellata e per percorrenza intera ciascuna zona, com- se le precedenti. »	10. 17	20. 34	38. 42	54. 24	-	
	Serie B.	— Spedisi	loni a vag	one compl	eto.		
ortata nn.	Per vagone e per chilometro L.	0.2712	0.2712	0,2204	0.1865	0.1695	
Vagoni della portata fino a 6 tonn.	Fatti per vagone e per la percor- renza intera di ciascuna zona, comprese le pre- cedenti »	13. 66	27. 12	49. 16	67.81	_	
ortata	Per vagone e per chilometro >	0.3616	0.3616	0. <b>29</b> 38	0.2486	0.226	
Vagoni della portata di 8 tonn.	Fatti per vagone e per la percorren- za intera di cia- scuna zona, com- prese le prece- denti >	18. 08	36. 16	65. 54	90. 40	_	

Avvertenze. —[a], Perele spedizioni di peso fino a 10 chilogrammi si applica esclusivamente la tariffa speciale n. 1 — G. V. :

b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa senza che il prezzo possa essere inferiore a quello stabilito dalla tariffa speciale n. 1 predetta per i colli da eltre 5 fino a 10 chilogrammi.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni di ghiaccio e neve si accettano soltanto in porto affrancato.

- 2ª Le spedizioni non eseguite a vagone completo devono essere consegnate in botti, mastelli od in altri recipienti tali da non danneggiare le altre merci; a quest'ultima condizione si accettano pure imballate in stuoje.
- 3ª Il carico delle spedizioni a vagone completo si eseguisce a cura e spese dello speditore e deve essere compiuto almeno un'ora prima della partenza del convoglio e lo scarico dev'essere eseguito a cura e spesa del destinatario entro quattro ore dall'arrivo.

Pei vagoni arrivati a destinazione dopo il tramonto, le quattro ore decorrono dalle sei del giorno successivo.

Trascorso questo termine la spedizione è sottoposta al diritto di sosta stabilito dalla tariffa generale.

- 4ª Il piano dei vagoni, deve essere coperto a cura e spese dello speditore, da uno strato di paglia dell'altezza di cinquanta centimetri almeno o da uno strato di segatura di legno dell'altezza di almeno 10 centimetri.
- 5ª I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico o della merce, purche la consegna della medesima avvenga almeno un'ora prima della partenza.

#### TARIFFA SPECIALE N. 50 - P. V. ACCELERATA

La presente tariffa è mantenuta in vigore in via d'esperimento, con facoltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

#### Ortaglie e frutta fresche a vagone completo.

Condizioni di carico	Zone di percorrenza				
prezzi	Fino a 190 km,	Da 101 a 200 km.	Öltre i 200 km.		
Spedizioni di peso fino a 4 ton- nellate per vagone e per chito- metro L.	0,408	0,357	0,306		
Fatti per vagone e per la percor. renza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti >	40.80	 76. 50	-		
Per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone e per chilo- metro	, 0,0408	0,0357	0,0306		
Fatti per tonnellata e per la per- correnza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti»	4.68	7.65	<b>–</b>		

Condizioni. — 1º il carico e lo scarico sono eseguiti rispettivamente a cura del mutente e del destinatario.

Il carico, per il quale in via normale è concessa mezz'ora per ogni vagone, deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la martenza.

Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore

è dovrà essere compiuto entro quatt'ore dall'arrivo.

2º I termini di resa a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, con l'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64.

I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avra luogo dopo la consegna del vagone, caricato come alla condizione 1°.

## TARIFFA SPECIALE LOCALE N. 51 - P. V. ACCELERATA

#### Ortaglie e frutta fresche.

Spedizioni a vagone completo o paganti per tale:

- a) In partenza dalle stazioni di Sassari, Olmedo e Fermata San Giorgio per Alghero;
- b) In partenza dalle stazioni di Sicci, Donori, Lanusei, Elini Ilbono e Tortoli per Cagliari;
- c) In partenza dalla stazione di Bosa per Macomer e Nuoro, e dalla stazione di Ozieri per Chilivani e Nuoro.

#### Basi di tariffa.

L. 0,306, per vagone e chilometro L. 1.02, per vagone, di diritto fisso.

Avvertenza. — Valgono le condizioni della tariffa speciale n. 50, P. V. accelerata.

#### TARIFFA SPECIALE N. 52 - P. V. ACCELERATA

La presente tariffa è mantenuta in vigore in via d'esperimente, con faceltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi ai Governo ed ai pubblico.

Bestiame cavallino, bovino, ovino e suino, a vagone completo.

	Zone	Zone di percorrenza				
Prezzi	Da 1 a 100 km.	Da 101 a 200 'km.	Oltre 200 km.	fisso per vagone		
Vagoni della portata di 6 o 8 tonnellate.						
Per vagone e per chilometro L	0,3570	0,3468	0,3060	)		
Fatti per vagone e per la per- correnza intera di ciascuna zona, compresa la prece- dente	35.70	70.38	_	1,02		

Condizioni. — 1º Il carico e lo scarico del bestiame sono eseguiti rispettivamente a cura del mittente e del destinatario.

Il carico del bestiame, pel quale in via normale è concessa mezz'ora per ogni vagone, dev'essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza.

Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore e dovrà essere compiuto entro quattr'ore dall'arrivo.

Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornire le corde, le catene, le cavezze e quant'altro fosse necessario per assicurare il bestiame nei vagoni : sono pure obbligati a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi che il bestiame sia ben collocato ed assicurato.

All'alimentazione del bestiame provvede lo speditore.

2ª È fatta facoltà al'mittente di collocare nel vagone, a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che esso può contenere; però alla condizione che senza responsabilità per la ferrovia e solo nei riguardi dell'igiene, il bestiame non abbia a soffrire durante il viaggio.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri capi di bestiame da caricare, di questi dovrà farsi una spedizione separata (74).

3º Per ogni vagone completo si ammette un custode mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 75 per cento, purché prenda posto nel vagone a bestiame.

Se in carso di viaggio il custode vorrà prendere posto nelle carrozze del convoglio devrà pagare per il tratto fino a destinazione il supplemento del preszo ordinario di trasporto.

Se l'Amministrazione per motivi di cautela lo ritiene necessario, può prescrivere che il hestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

4º I termini di resa del bestiame a destinazione, sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, coll'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64.

I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avra luogo dopo la consegna del vagone, caricato come alla condizione 1.

5º Il bestiame che non sia stato scaricato e ritirato entro quattr'ore dall'arrivo a destinazione, può essere ricoverato per cura dell'Amministrazione a spese, rischio e pericolo del proprietario; qualora il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario.

Le spedizioni di bestiame che non potessero essere ritirate entro quattr'ore dall'arrivo, ne ricoverate, per effetto di disposizioni daziarie o sanitarie ovvero per altri motivi e che devessero perciò rimanere nei vagoni vanno soggette ad un diritto di sosta nella misura di lire 0.30 per ogni vagone e per ogni ora di sosta in più delle prime quattro.

Per il bestiame che fosse stato ricoverato sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, accompagnamento, mantenimento e ricovero (83).

6º Il vagone che ha servito al trasporto bestiame deve essere disinfettato a senso delle prescrizioni saniturie governative. Per tale disinfezione è dovuta la tassa di una lira per vagone (96).

Quando il bestiame caricato in un carro appartione a classi diverse, per il computo del numero dei capi si considera:

	լ 1 կո	di II.
The same did also some	3	di III.
Un capo di I classe come	∫ 4 ²լ₃	di II. di III. di IV.
••	( 9	di V.
ا ا	2	di V.
Un capo di Il classe come	ረ 3	di IV.
	6	di V.
Un capo di III classe come	6 1 tp	di IV.
On capo di mi ciasse come	(3	di V.
Un capo di IV classe come	2	di V.

#### TARIFFA SPECIALE N. 53 — P. V. ACCELERATA

La presente tariffa viene stabilita in via di esperimento, con facoltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

#### Latte fresco e latte sterilizzato.

#### PREZZO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO

Spedizioni di peso eguale o superiore ai 100 chilogrammi e percorrenti almeno 50 chilometri L. 0.17.

Condizioni. — 1º Le spedizioni dovranno essere consegnate in recipienti tali da non danneggiare le altre merci. Il latte fresco sarà accettato, per la spedizione, soltanto in porto affrancato.

2º I termini di resa a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, don l'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64:

I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna della merce, purche avvenga almeno un'ora prima della partenza.

## TARIFFA SPECIALE N. 75 - P. V.

#### Mercanzie.

Avvertenza. — Le cifre stampate sotto ai prezzi per tonnellata e per chilometro delle singole zone, rappresentano i prezzi fatti complessivi per tonnellata e per l'intera percorrenza di ciascuna zona, compresi quelli delle zone precedenti.

	Prezzi		Zone di percorrenza					Q.	
3			I	11	Ш	IA	V	Diritto fisso tonnellata	
Prez		6221			Da 51 a 100 km.	Da 191 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	
		*		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1*	Per tonnellata	e <b>per c</b> hilomet	ro.	0, 1632 8, 1 <b>6</b>	0. 1632 <b>16</b> . <b>82</b>	0, 1 <b>53</b> 0 <b>81, 62</b>	0. 1428 <b>45. 90</b>	0. 1418 —	2.04
2*	ld.	id.		0.1428 7.14	0. 1428 14. <b>28</b>	0. 1 <b>32</b> 6 <b>27. 54</b>		0. 1 <b>224</b> —	2.04
3*	Id.	id.	• •	6. 12	19. 24	0. 1122 <b>28. 46</b>	<b>88</b> . 66	_	Z. 04
4*	Id.	id.	. :	0. 1 <b>0</b> 20 <b>5</b> . 1 <b>0</b>	0. 1020 <b>10. 20</b>	0. <b>0</b> 918 <b>19</b> . <b>88</b>	0.08 <b>67</b> <b>28</b> .0 <b>5</b>	0. 0816 —	2.04
5ª	Id.	id.	• •	0. 0816 <b>4. 08</b>		0. 0714 1 <b>5. 80</b>		0. 0714 —	2.04
6ª	. Id.	id.	_	0 0714 <b>8 57</b>	7.14	18 26	<b>19.8</b> 8	-	1. 204
7=	ļd.	id.		0.0612 <b>8.06</b>	0. 0612 <b>6. 12</b>	0. <b>0</b> 561 [ <b>11</b> . <b>78</b>	0. 0561 17. <b>84</b>	0. <b>0</b> 510 —	1. 224
8*	Id.	id.		0. 0510 2. <b>55</b>	0. <b>051</b> 0 <b>.5. 10</b>	0. 0459 <b>9. 69</b>	0, 0459 1 <b>4</b> , <b>8</b> 8	0. 0459 —	1. 224
<b></b> '	Il prazzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.40.								

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.40.

<sup>(\*)</sup> Il diritto fisso comprende il carico e lo scarico.

#### CAPO XIV.

Tariffe locali e relative condizioni di applicazione

# TARIFFA LOCALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

lstituzione In via di esperimento di biglietti di andata e ritorno settimanali e festivi in 8º classe per gli operai e braccianti e per percorsi non superiori a 20 chilometri.

#### PREZZI.

Da Alghero a Ponte Serra km. 6 - L. 0.75

 $\bullet$  a Olmedo  $12 - \bullet 1.50$ 

Da Tortoli a Sella Elecci > 15 - > 1.90

Ai prezzi suddetti è da aggiungere la tassa di bollo di centesimi cinque per ciascun biglietto. I biglietti sono di due specie:

1º Biglietto settimanale di andata-ritorno per gli operai e braccianti.

#### Condisioni:

- a) I biglietti settimanali per operai e braccianti servono per 6 viaggi di andata e 6 di ritorno da eseguirsi nei 6 giorni della settimana dal lunedì al sabato.
- b) I viaggi di andata debbono effettuarsi sempre col primo treno della giornata; quelli di ritorno con l'ultimo treno della giornata.
- c) I biglietti settimanali sono messi in vendita soltanto la domenica, dalle stazioni di Alghero e Tortoli. Però in via eccezionale, e salvo revoca, in ogni tempo è ammesso che la vendita dei biglietti settimanali si faccia anche il lunedì, purchè il richiedente si presenti alla biglietteria almeno 20 minuti prima della partenza del treno.

## 2º Biglietto festivo per gli operai braccianti.

#### Condizioni:

- a) I biglietti festivi per operai e braccianti servono per 6 viaggi settimanali consecutivi di andata e 6 di ritorno da farsi, quelli d'andata il sabato, e quelli di ritorno il lunedì successivo.
- b) I viaggi di andata debbono effettuarsi sempre coll'ultimo treno utile del sabato; quelli di ritorno col primo treno del lunedì.
  - e) I biglietti festivi sono messi in vendita soltanto il sabato.

## Condizioni comuni alle due categorie di biglietti:

- 1º Il possessore del biglietto non potrà fermarsi, sia nell'andata che nel ritorno, in altra stazione o fermata che non sia quella estrema di andata e ritorno indicata nel biglietto.
- 2º Nessun rimborso è dovuto a chi per una ragione qualsiasi non usufruisca d'uno o più viaggi pei quali è valido il biglietto.
- 3º Il viaggio di ritorno è ammesso solo quando abbia avuto luogo un precedente viaggio di andata.
- 4° Il biglietto è improrogabile tanto pei treni della giornata, quanto pel periodo settimanale, se trattasi del biglietto giornaliero, o delle 6 settimane consecutive, se trattasi del biglietto festivo.
- 5° Esso non è cedibile e perciò non è valido se non porta l'indicazione del nome e cognome del titolare, nonchè la qualifica di operaio o bracciante. Ai contravventori sono da applicarsi le disposizioni dell'articolo 17 delle tariffe e condizioni dei trasporti.
- 6º I biglietti pei viaggi giornalieri saranno validi solo quando si sia effettuato un precedente viaggio di andata in qualsiasi giorno della settimana; e quelli festivi saranno validi anche quando siano state sospese per una o più settimane le due corse di andata e ritorno.

Avvertenza. — L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località.

# Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali

1° Le Tariffe locali si applicano soltanto in seguito a domanda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione; possono però essere applicate anche in seguito a domanda generica di tariffa speciale, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalle tariffe locali medesime.

È considerata esplicita domanda di tariffa speciale qualunque delle seguenti indicazioni: Si domanda la tariffa speciale — Tariffa ridotta — La più ridotta — Speciale o simile ammessa nell'uso commerciale, seritte o stampate per esteso od abbreviatamente nello spazio della richiesta di spedizione riservato alla domanda di applicazione di tariffe speciali.

In difetto dell'una o dell'altra domanda il trasporto v ene di diritto eseguito ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe generali.

2º Pei trasporti di merci, escluso il bestiame, a piccola velocità accelerata, la semplice presentazione della lettera di porto del modulo prescritto per la piccola velocità accelerata equivale alla domanda di applicazione della relativa tariffa.

Si applicherà però la tariffa locale, se più favorevole al pubblico della tariffa speciale a piccola velocità accelerata, salvo che sia prescritta la tassativa domanda della tariffa locale.

3° Le tariffe locali, variabili a seconda delle distanze, si applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale che le è assegnata.

4º Qualora vi siano più tariffe locali applicabili al medesimo trasporto, e nella domanda di tariffa locale non ne fosse stata specificata alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di considerare la domanda come richiesta generica di tariffa locale e di applicare quella che, in ragione del prezzo, torni più vantaggiosa allo speditore.

La domanda di una determinata tariffa locale non ha effetto quando la tariffa stessa non compete alla relativa spedizione, o quando la sua applicazione importerebbe una tassa uguale o superiore a quella della tariffa generale. Per altro in tali casi, se esiste altra tariffa locale o speciale applicabile al trasporto, la quale offra diminuzione di prezzo in confronto alla tariffa generale, si considera l'avvenuta domanda, come richiesta generica di tariffa locale e speciale.

I trasporti, pei quali fosse stata domandata una tariffa locale a piccola velocità accelerata, importante, per ragione di peso minimo o di carico completo del vagone, una tassa uguale o superiore a quella della tariffa generale a grande velocità calcolata sul peso reale, sono considerati., ai soli effetti della tassazione, quali trasporti a grande velocità, con l'applicazione della tariffa speciale a grande velocità più vantaggiosa cui la merce fosse ammessa, come se i mittenti avessero fatto domanda generica di tariffa speciale.

5° Le condizioni di provenienza, di itinerario o di destinazione, stabilite per fruire delle tariffe locali, sono invariabili. Quindi le tariffe medesime non possono mai applicarsi alle spedizioni e neppure alle rispedizioni di merci provenienti o destinate a località che non si trovano specificate nelle tariffe stesse.

6° Il diritto fisso stabilito nelle tariffe locali (fatta eccezione per le tariffe nn. 205, 206 e 207) non comprende il carico e lo scarico, che deve essere eseguito a cura delle parti.

7° Dopo il ricevimento da parte del destinatario, non sono ammessi reclami per ava ie o perdite parziali delle cose trasportate.

8° Per la perdita o l'avaria delle cose trasportate senza assicurazione del valore, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata, in ogni caso, al solo valore delle medesime, calcolato sulla base del prezzo corrente delle merci della stessa natura e qualità, al luogo e nel tempo dell'accettazione, del trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato pel trasporto stesso, dedotte però sempre le spese che dall'Amministrazione fossero state anticipate.

9° Il calo naturale delle merci a tariffa locale, quando non

sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto dello accertamento dell'avaria o della perdita. In caso di contestazione si provvede mediante perisia.

10° Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soltanto a rimborsare od ottenere una parte del prezzo di trasporto proporzionato alla durata del ritardo, oppure l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine suddetto.

11° I prezzi fatti per vagone quali sono indicati nelle tariffe locali si riferiscono ai vagoni della portata di sei tonnellate; quindi se in seguito a domanda dello speditore vengono impiegati pel trasporto vagoni della portata di otto tonnellate i detti prezzi si devono intendere aumentati di un terzo.

12° Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali, comprese quelle stabilite nella nomenclatura e classificazione delle merci, sono pure estese alle tariffe locali in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e da quelle altre particolari inserite nelle tariffe locali medesime.

Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili semprechè vi sia diminuzione di prezzo in confronto della tariffa generale.

# TABIFFA LOCALE N. 201, - P. V.

#### Combustibili,

## Strig A. — Aptraction alle, sinfuse in supplie.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, dalla stazione di Seni alla Stazione di Cagliari.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Zone di p	re na spari , Disploye siese	
Prezzi	Da 1 a 100 chilometri	Oltre 100	- per carro
Per carro e per chilometroL.	0.2601	0.15606	1
Fatti per carro e per la percor- renza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti »	26.01	-	L. 1,224

## Serie B. — Legna da ardere, comprese le fascine.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale:

- a) In partenza dalle stazioni delle linee Cagliari-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, in destinazione a Cagliari;
- b) In partenza dalla stazione di Monti e fermate di Piras e Rifornitore ed in destinazione a Tempio;
- c) In partenza dalle stazioni di Orotelli e Tirso ed in destinazione a Macomer.

	Zone	Diritto fisso		
Prezzi	da 1 a 50 km-	da <b>5</b> 1 a 100 km.	oltre 100 km.	per carro
Per carro e per chilometro L.	0,2801	0,20808	0,15 <b>60</b> 8	,
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	13,00 5	23,409	-	L. 1,224

Avverteure. — a) L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva sipprovazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle quali si effettuassero trasporti di anaracite e legna da ardere e fascine.

b) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura e spese delle parti.

#### TARIFFA LOCALE N. 202 - P. V.

Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione.

SERIE A. — Marmi in lastre o lastroni (1) semplicemente segati, in blocchi ed in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati e ridetti in sagema, di pese non superiore alle 6 tonnellate.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Mandas in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Cagliari, ed in partenza dalla stazione di Silanus in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Macomer.

<b>3</b>	Zene-di p	Diritto fisso	
Prézzi	Da 1 a 50 km.	Oltre 50 km.	per carro
Per carro e per chilometro L.	0,29835	0,25245	
Fatti per carro e per la per- correnza intera di ciascu- na zona, comprese le pre- cedenti	14,9175	-	L. 1,224

<sup>(1)</sup> Per norma delle stazioni e degli speditori si avverte che qualora l'operazione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo deve ritenersi pesante kg. 2700 e la pietra kg. 2500 per metro cubo.

## Serie B. — Pietra calcarea greggia (1) o gressolanamente lavorata.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Tortoli e in destinazione a Cagliari

	Zone	Diritto fisso		
Prezzi	Da 1	Da 101 a 200 km.	Oltre 200 km.	per carro
Per carre e per chilometro L.	0 <b>,2</b> 5704	0,2142	0,17136	
Fatti per carro e per la per- correnza intera di ciascu- na zona, comprese le pre- cedenti L.	25.704	47.124	  -	L. 1,294

<sup>(1)</sup> Per norma delle stazioni e degli speditori si avverte che qualora l'operazione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo deve ritenersi pesante kg. 2700 e la pietra kg. 2500 per metre cubo.

#### Santz C. - Sabbia somune.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Barrali ed in destinazione a tutte le atasioni delle linee affluenti a Cagliari, ed in partenza dalle stazioni di Bosa, Tirso ed Onniferi in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Macomer.

	Zone	Diritto fisso		
Prezzi	Da 1 a 50 km.,	Da 51 a 100 km.	Oltre 100 km.	per carro
Per carro e per chilometro L.	0,23409	0,18207	<b>9,1560</b> 6	
Fatti per carro e per la per- correnza intera di ciascu- na zona, comprese le pre- cedenti	11,7045	20,998		L. 1.224

## Serie D. - Calco viva o spenta in sacchi o botti o alla rinfusa.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza da tutte le stazioni delle linee affluenti a Cagliari ed in destinazione alle stazioni di Monserrato e Cagliari.

Prezzi	Da 1	di percori l Da 51 a 100 km.	Oltre	Diritto'fféso' per carro
Per carro e per chilometro L.	0,26928	0, <b>22</b> 032	0,19584	·
Fatti per carro e per la per- cerrenza intera di ciascu- na zona, comprese le pre- cedenti	18, <u>461</u> 0	24,48	_	L. 1,224

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle quali si effettuino i trasporti suindicati.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

## TABIFFA LOCALE N. 203 — P. V.

#### Argille refrattarie,

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalle stazioni di Orroli e di Nurri e dalla fermata di Cignoni, con destinazione per Cagliari.

	Zρne	Diritto fisso			
Prezzi .	Da 1 a 50 km	Da 51 a 100 km.	Oltre 100 km.	per carro	
Per carro e per chilometro. L.	0,23409	0,23409	0,18207	7 1991	
Fatti per carro e per la percor- renza intera di ciascuna zona, comarese le preedenti . , L.	11.7045	23.409	. <del>-</del>	L. 1,224	

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località, dalle quali si effettuassero trasporti di argille refrattarie.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

## TABIFFA LOCALE N. 204 - P. V.

#### Conserve alimentari non nominate.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, dalla stazione di Alghero per Sassari.

## BASI DI TARIFFA.

L. 0,408 per carro e chilometro.

L. 1.02 diritto fisso per carro.

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tarifia ad altre località, dalle quali si effettuassero trasposti di conserve alimentari.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

## TARIFFA LOCALE N. 205 - P. V.

## Ortaglie e frutta fresche.

Spedizioni senza condizione di peso, in partenza dalle stazioni di Sassari, Olmedo, fermata S. Giorgio, Bosa, Ozieri, Sicci, Donori, Lanusei, Elini Ilbono e Tortoli.

#### BASI DI TARIFFA.

L. 0,0816 per tonnellata e chilometro.

L. 2.04 di diritto fisso per tonnellata.

# TARIFFA LOCALE N. 206 - P. V.

#### Orine vegetale.

Spedizioni senza condizioni di peso, dalle stazioni di Alghero e Olmedo per Sassari.

## BASI DI TARIFFA.

L. 0,0714" per tonnellata e chilometro.

L. 1,224 di diritto fisso per tonnellata.

## TARIFFA LOCALE N. 207 — P. V.

# Spedizioni senza condizione di peso da e per tutte le stazioni della rete.

Nomenclatura delle merci	Prezzo per tonnellata e chilometro	Diritto fisso per tonnellata
Concimi chimici od artificiali e residui di concerie	0,0408	1.224
Feraggi (fieno, pagliz e stramaglie in balle)	0.0612V	1.224
Macchine agrarie, come locomobili, trebbiatrici, battitrici, dicanopulatrici, erpici, ed estirpatoi, falciatrici, miet trici, rastrelli automatici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili.	0.0510	1.224
Preparati anticrittogamici o peronosfughi e simili insettifughi per l'agricoltura, non nominati, solidi o liquidi	0.0510	1,224
Vitricie azzurro (solfato rame)	0.0612	1.224
Zeife macinato	0.0612	1.224
Zeife ramato	0.0612	1.224

# ALLEGATI.

#### ALLEGATO N. 1.

# Distinta delle valute metalliche e cantacee da accettarsi dalle stazioni e norme relative

Nelle riscossioni si devono accettare unicamente le valute che sono qui appresso indicate:

## VALUTA METALLICA.

#### Org.

- a) I pezzi d'oro da lire 100, 50, 20, 10 e 5 conjati in Italia e negli Stati (Francia, Belgio, Svizzera e Grecia) che sottoscrissero la convenzione monetaria internazionale in data 23 dicembre 1865, approvata colla legge n. 3087 del 21 luglio 1866 e modificata coll'altra convenzione firmata a Parigi il 6 novembre 1885 approvata colla legge n. 3590 (serie 3°) del 30 dicembre 1885;
- b) I, pezzi d'oro da lire 100 e 20 coniati dal Principato di Monago, portanti il millesimo 1878 o quello degli anni segnenti;
- o), La lira e mezza lira sterlina (coll'offige della Regina Vittoria), al rispettivo prezzo di lire 25 e 12.50;
- d). Le monsta d'oro austriache da 4 e da 8 fierini corrispondenti, rispettivamente, a lire 10 e 20, coniate sul sistema italiano e portanti il millesimo 1871 o quello degli anni seguenti;
- e) Le monete d'oro del Principato e del Regno di Serbia da 20 e 10 dinara, corrispondenti, rispettivamente, al valore di lire 20 e 10, portanti il millesimo 1879 o quello degli anni seguenti;
- f) Le monete d'oro dell'Impero di Russia da 5 rubli, ossia mezze imperiali, pari a 20 lire;
- g) Le moneté d'oro della Reggenza di Tunisi da 10 e 20 franchi, pari a lira 10 e 20;
- A) Le, monete d'ona del Geverno Rumeno da 10:e 20 lei, pari lire 10. a, 20.

#### Argento.

- i) I pezzi da lire 5 d'argento coniati in Italia, nel Belgio, in Francia, nella Svizzera ed in Grecia dal 1800 in poi e per conto della Repubblica di S. Marino.
- j) Le monete divisionarie d'argento, vale a dire i pezzi da lire 2, 1 e da lire 0.50 coniati in Italia, nel Belgio, in Francia, in Grecia, nella Svizzera e per conto della Repubblica di S. Marino, purchè il millesimo impresso sulle monete stesse non sia anteriore:

al 1863 per le monete italiane;

•	1866	•	•	belghe;
•	TOOL	•	•	Dugae

1864
 francesi, da 50 centesimi;

→ 1866 → → svizzere;

→ 1898 → → , della Repubblica di S. Marino.

#### Nichelio.

k) Le monete in lega di nichelio e rame da 20 centesimi del Regno d'Italia, di cui è stata autorizzata la fabbricazione ed emissione con regio decreto n. 49 del 21 febbraio 1894 e coniate nell'anno stesso e nel 1895, nonchè quelle pure di nichelio di 25 centesimi di cui è stata autorizzata la fabbricazione ed emissione con regio decreto n. 54 del 13 febbraio 1902.

#### Bronzo.

l) Le monete di bronzo di centesimi 10, 5, 2 e 1 del Regno d'Italia dal 1861 in poi.

# VALUTE METALLICHE DA RIFIUTARSI.

a) Le monete d'oro calanti il mezzo per cento e quelle d'argento calanti l'uno per cento oltre la tolleranza legale, tutte indistintamente le monete tosate, bucate, sfigurate o logore, per

modo che l'impronta non sia più riconoscibile da entrambi i lati od anche da uno solo;

- b) Le monete d'oro francesi da lire 5 e 10 di diametro inferiore a quelle delle monete italiane dello stesso valore;
- o) Tutte le monete d'oro da lire 40 e 80; quelle d'argento da lire 0.20 e le monete di nichelio e di bronzo di conio estero.

PESO DI CIASCUNA MONETA
e tolleranza in più od in meno per ogni pezzo.

				P	80	legs	le		in p	tù od	Z\ LE in n i pez	neno
Metallo	Specie	V'A LORE	Grammi	Decigrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi
			:									
	Pezzi da L.	100	32	2	5	8	0	6	3	2	2	G
Oro	»	50. —	18	ſ	2	9	0	3	1	6	1	3
a	» »	20 —	8	4	5	•	6	,	1	2	9	o
900 millesimi	» »	10. —	3	2	2	5	8	0	,	6	4	5
	» »	5. —	1	6	t	2	9	0	•	4	8	4
Argento a 900 millesimi	Rezzi da L.	5. —	25	ď	0	0	0	0	7	5	0	0

128 - Vol. II. - 1905..

				P	eso	lega	le		in p	LERU iù od r og	ILLE in a	GALE neno zzo
Metallo	Specie	VALORE	Grammi	Deergrammi	Centigratumi	Milligrammi	Decimiliterammi	Centimilligrammi	Centigrammi	Milliegranimi	Decimilligrammi	Centimilliyeammi
Argento	Pezzi da L.	2. —	10	0	0	0	0	0	5	o	o	0
<b>a</b> .	<b>&gt;</b>	1. —	5	9	0	•	0	•	2	5	0	o
835 millesimi	<b>.</b>	0. 50	2	5	0	0	8	0	1	1	5	O
Nichelio	Pezzi da I	0. 20	4	•	0	0	0	a		,		,
	Pezzi da L.	0. 10	10	0	0	0	0	0	,	1	o	o
		0.05	5	0	0	0	0	0	,	,	5	o
Bronso	» »	¹ 0. <b>0</b> 2	2	0	0	0	0	0	,	,	3	0
	* *	9.01	1	0	.0	•	0	0			1	5

#### VALUTA CARTACEA.

a) I biglietti a debito dello Stato, e cioè;

1° I biglietti di Stato da lire 25 emessi in esecuzione della legge n. 339 del 22 luglio 1894;

2° I biglietti di Stato da lire 10 e 5 emessi in esecuzione della legge 7 aprile 1881;

3° I buoni di cassa da lire 2, di cui al regio decreto n. 49 del 21 febbraio 1894 e quelli da lire una di cui al regio decreto n. 452 del 4 agosto 1893, limitatamente al 31 dicembre 1901, nel qual giorno cesseranno di avere corso legale.

b) I biglietti propri degli istituti di emissione del taglio di lire 50, 100, 200 e 1005.

I biglietti della già Banca Nazionale nel Regno, della Banca d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito hanno corso legale.

Sono sempre da riflutarsi i biglietti eccessivamente usati o sudici, quelli nei quali non sia facile il riconoscere la relativa impronta e quelli foderati.

# LIMITE ALL'ACCETTAZIONE DI MONETE DIVISIONABIE D'AR GENTO, DI NICHELIO E DI BRONZO.

1° Le monete divisionarie d'argento, a senso della Convenzione monetaria internazionale citata al comma a) della parte del presente allegato relativa alla valuta metallica, si devono accettare soltanto per somme non maggiori a lire 50.

È fatta soltanto eccezione pei pagamenti dei dazi d'importazione, nei quali potranno accettarsi monete divisionali d'argento di conio estero sino a lire 100 per ogni pagamento e di conio italiano per le sole frazioni di lire 5.

2° Le monete di nichelio devono essere accettate per un importo inferiore a lire 5 per ogni pagamento; ma pei dazi doganali non potranno riceversi che per frazioni di lira, computandole assieme alle monete di bronzo (regi decreti nn. 112 e 161 delli 28 marzo e 26 aprile 1894).

3° Le monete di bronzo sono da accettarsi soltanto per somme non eccedenti l'importo di lire 1, come dalla legge n. 788 del 24 agosto 1862.

ALLEGATO N. 2.

Trasporto ai porti di Cagliari e Besa.

#### ALLEGATO N. S.

Regolamento per il trasporte delle merci pericolose e nocive.

#### AVVERTENZE GENERALI.

#### Art. 1.

Chi consegna per la spedizione merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei convogli, oppure da recare danne al personale incaricato di manipolarle, od alle altre merci, od al materiale della ferrovia, è tenuto a dichiararle come tali, ed a condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione al riguardo, oltre al pagamento delle sopratasse di cui al seguente articolo 3.

Per le merci che si prasentano imballate, le speditore deve inoltre indicare sulla nichiesta di spedizione, nello spezio niservato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a cui essa trovasi aspritta; ciò a fine di richiamane l'attenzione degli agenti delle ferrove sulle cautele da prendersi nelle manipalazioni e durante il trasporto. Questa indicazione equivale alla dichiarazione del mittente che l'imballaggio da esse adottato è tale da escludere la possibilità che si verifichine gl'inconvenienti e i danni contro i quali tendono a provvedere le condizioni del presente Regolamento e che sono stati osservati i limiti di quantità massime ammesse al trasporto eventualmente stabiliti per e merci delle singole categorie. In mancanza della suddetta chiara e precisa indicazione la spedizione nen sarà accettata.

Le merci pericolose e nocive non specificate mella classificazione del presente Regolamento, si considerano come appartenenti alla categoria con la quale hanno maggiere affinità; se poi per le sue proprietà una merce può appartenere a categorie diverse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che prescrive cautele maggiori. Sono però assolutamente escluse dal trasporto per strada ferrata tutte le sostanze che esplodono o si

accendono spontaneamente od al più lieve attrito, come ad esempio: la Nitroglicerina, i Picrati di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto, i Fulminati d'argento, d'oro, di mercurio (1), ecc.

#### Art. 2.

L'imballaggio delle merci pericolose e nocive prescritto nelle diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però in facoltà dello speditore, come quegli che deve conoscere la proprietà delle merci che consegna, di provvedere sia riguardo alla qualità, alla forma ed alla robustezza dei recipienti, sia riguardo alla condizionatura interna dei colli, a quelle maggiori cautele che giudica opportune per la buona conservazione della merce e per evitare i pericoli inerenti al trasporto.

# Art. 3.

In caso di falsa dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza alle norme e modalità stabilite per gl'imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applica la sovratassa stabilita dall'articolo 94 delle Tariffe e condizioni pei trasporti.

Inoltre, se la falsa dichiarazione per il genere si riferisce alle merci esplodenti, queste verranno tenute in sequestro a disposizione dell'Autorità locale, che ne sarà tosto informata pei successivi provvedimenti di legge. L'Autorità suddetta non rilascerà la merce al destinatario se questi non avrà provato, mediante regolare ricevuta, di aver pagato all'Amministrazione delle strade ferrate quanto le è dovuto.

# Art. 4.

È permesso di riunire nello stesso collo le merci nominate nelle diverse categorie, alla condizione che ciascuna di esse non

(1) Salvo l'eccezione per il fulminato di mercurio condizionato in capsule, spolette ed inneschi per i Ceci di fulminato d'argento di cui alia categoria 14. nelle qualità massime ivi previste, e per il, fulminato di mercurio in massa trasportato per conto dell'Autorità militare, nella quantità non eccedente un chilogramma, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra l'Autorità stessa e la ferrovia.

ecceda il peso di 10 chilogrammi e sia contenuta in recipienti di vetro o di metallo ben turati, riposti in casse robuste, con paglia, segatura od altro negli interstizi.

È fatta eccezione per quelle materie che sono esplosibili da sole, ovvero che si incendiano o scoppiano quando siano unite o vengano a contatto con altre contenute nello stesso collo.

Il mittente di una spedizione di materie diverse, riunite come è detto sopra, dovrà dichiararlo esplicitamente specificandole per qualità e peso sulla richiesta di spedizione ed assumere la responsabilità delle false dichiarazioni e degli inconvenienti che possono derivare.

I colli di cui trattasi saranno accettati a piccola velocità fino al peso di 50 chilogrammi per spedizione o anche a grande velocità limitatamente a 20 chilogrammi per spedizione, purchè nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo ultimo modo di trasporto.

#### Art. 5.

I recipienti vuoti, imbrattati od imbibiti delle materie pericolose o nocive che hanno contenuto (materie di odore disgradevole, sostanze corrosive, materie grasse e merci infiammabili), devono essere bene tappati e si trasportano esclussivamente in carri aperti.

Qualora si tratti di recipienti o barili di ferro che abbiano servito al trasporto di liquidi inflammabili (alcool, benzina, etere, ecc.), questi devono, a cura dello speditore, essere risciacquati con diligenza ed ermeticamente tappati I relativi tappi, devono inoltre essere piombati come se si trattasse di trasporti a pieno.

#### Art. 6.

Tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero caricare subito dopo la consegna in stazione o per le quali, in arrivo, i destinatari non si prestassero all'immediato ritiro nel termine stabilito, non saranno deposte nei magazzini insieme alle altre, bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo stazione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia prescritto di farle viaggiare coperte.

#### Art. 7.

Le disposizioni che precedono e quelle speciali dell'articolo seguente, sono, in quanto concerne il trasporto di merci esplodenti per conto dei privati, informate alle prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza n. 6144 del 30 giugno 1889 e n. 314 del 19 luglio 1894, nonchè dei relativi Regolamenti n. 6517 (Serie 3°) in data 8 novembre 1889 e n. 389 del 23 agosto 1894.

In quanto il presente Regolamento non stabilisca tassative e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del Regolamento stesso sono applicabili anche si trasporti di merci pericolose e nocive che si effettuano per conto delle Amministrazioni dello Stato.

## CLASSIFICAZIONI E CONDIZIONI SPECIALI.

#### Art. 8.

Le merci che per la loro natura sono soggette a condizioni speciali, si distinguono, nei riguardi del trasporto sulle strade ferrate, in merci Infettanti, Corrosive e velenose, Combustibili, Fermentescibili, decomponibili e tensive, Inflammabili ed Esplodenti e si suddividono nelle seguenti 14 categorie:

#### Infettanti.

# Categoria 1":

GRUPPO 1° — Lotame, orine, e materie fecali o dei possi neri. GRUPPO 2° — Materie animali e residui di materie animali: Carniccio non incalcinato; Grassumi; Nervi e tendini; Ossa; Corna ed unghioni non perfettamente scarnati; Pelli fresche e pelli salate od insalamoiate; Residui di macellerie; Pesci guasti ed avanzi di pesce; Vesciche e budella fresche e simili materie d'odore disaggradevole o soggette a putrefazione.

Nota. — Le materie che fossero rese inodore ad imputrescibili con l'aygiunta di qualche disinfettante o con altro messo qualsiasi e quelle allo stato naturale che fossero presentate in recipienti chiusi ben condizionati, non si considerano altrimenti come infettanti e quindi le loro spedizioni non sono soggette alle condizioni che seguono:

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità.

- b) Le medesime devono essere imballate in modo da evitare le scolo delle parti liquide. Le spedizioni a carro completo si accettane anche scielte od alla rinfusa, ma, se sono allo stato umido, il piano del carro dovrà essere cosparso, a cura e spese dello speditore, di qualche materia come torba, segatura di legno, cenere, ecc., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle parte liquide.
- o) Le operazioni di carico e di scarico delle partite scielte od alla rinfusa sono obbligatorie per le parti, le quali devono pure provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le eventuali apeze di disinfezione dei carri di cui all'articolo 96 delle Tariffe e condizioni pei trasporti.
- d) Il trasperto ha luego, di regola, in carri aperti e, se trattasi di merci sciolte od alla rinfusa, in carri aperti con copertone o telene fornito dallo speditore; in mancanza di carri aperti, in carri chiusi da bestiame.
- e) All'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il mo mento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro delle merci, nonchè il tremo con cui le medesime devono essere traspertate.
- f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### Corrosivi e veleni.

# Categoria 2":

GRUPPO 1º — Acidi minerali, come: acido solforico, acido cloridrico, acido nitrico od azotico, acido idrocloro azotico, ecc.; Bromo; Ligeira caustica e simili sostanze corrosive.

GRUPPO 2º — Cantaridi; Aconito ed altre piante o parti di piante velenose, secche; Cianuri; Preparati d'arsenico, di mercurio e di rame, come: acido arsenioso, acido arsenico, orpimento, real-

gar, verde di Schweinfurt, arsenico nero o nativo, sublimato corro sivo, rerderame e simili sostanze molto relenose.

Condizioni. — a) 1. merci di questa categoria allo stato liquido si accettano in generale per la sola spedizione a piccola veloci à ed, eccezionalmente, anche a grande velocità se a carro completo; quelle allo stato solido, si accettano per la spedizione a piccola velocità senza limitazione di peso, ed a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 50 per collo.

b) Le prime devono essere presentate in recipienti inattaccabili da esse, perfettamente chiusi, rivestiti di vimini oppure in recipienti non rivestiti ma riposti in ceste od in casse con paglia od altro negli interstizi. Quest'ultimo modo d'imballaggio è ammesso per l'acido nitrico (comune o fumante) nel solo caso che l'imbottitura prescritta non sia costituita di paglia o di simili materie organiche molto suddivise, ma consista invece di materia inorganica, come scovie laniformi, terra d'infusori, sabbia od altro. I colli devono essere provvisti di maniglie.

Se invece trattasi di materie allo stato solido, queste devono essere presentate in robusti recipienti, condizionati in modo che il movimento, le scosse, ecc., inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con una etichetta portante l'indicazione Corrosivi e veleni ed il disegno in nero di un teschio.

- c) Non è permesso il carico degli acidi insieme ad altri prodotti chimici od a merci pericolose delle altre categorie.
- d) Il trasporto a piccola velocità delle suddette merci allo stato liquido si fa in carri aperti senza copertone, a meno che il mittente non provveda alla copertura con copertone di sua proprietà.

Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferrovia sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero, senza sun colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

e) Per le merei di questa categoria allo stato liquido, spe-

dite a piccola velocità e se non a carro completo, i termini di resa sono raddoppiati.

f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, esclusa però quella dell'avvertenza 2º che precede la Nomenclatura e la classificazione delle merci a piccola velocità.

Combustibili e materie di facile combustione.

#### Categoria 8ª:

Carboni minerali: antracite, litantrace e lignite; Coke; Formelle e mattonelle di carboni minerali; Legno da ardere; Torba compatta; Formelle di torba e di carbone di legno; Carbone di legno; Carbone vegetale o carbone di legno, ecc.

Nota. — La Torba sciolta e le Fascine di minuta legna appartengono alla categoria 4°; il Boghead appartiene alla categoria 5°; il Carbone di legno, in polocre ed in granelli e la Carbonella o brace alla categoria 6°.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 50 per collo. Inoltre i carboni minerali e relative mattonelle si accettano per la spedizione a grande velocità senza limitazione di peso.

- b) All'imballaggio di queste merci provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni pei trasporti. Per le partite a carro completo non si richiede verun imballaggio.
- c) Il trasporto a piccola velocità si fa in carri aperti senza copertone. Qualora il mittente desiderasse riparare la merce contro la bagnatura, egli potrà ottenere i necessari copertoni alle condizioni prevista dall'articolo 105, delle Tariffe. Non si accorda la copertura del carbone di legno, quando non esista la certezza che il medesimo non è di recente fabbricazione, a fine di escludere ogni probabilità d'incendio di qualche pezzo non del tutto spento.
- d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### ('ategoria 4":

Fibre vegetali tessili da intreccio, greggie e loro cusoumi, come: canapa, cotone, lino, etoppa, sparto, diodo, ecc.; Paglia, eteli, fieno. canne per graticci, daggina per ecope, foglie decene e dimili; Truciolo di legno, ramoscelli, fascine di minuta legna, scorze d'albero secche, ecc.; Torba sciolta od in tritumi; Ritagli di carta e simili materie a rapida combustione, la cui acconsione può essere delerminata dalle faville della locomotiva.

**Nota.** — Le suddette merci presentate allo stato umido, oppure intrise di olio, di grasso, di petrolio, eec., appartengono alla categoria 6<sup>a</sup>.

Condizioni. — s) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piocola velocità ed, eccesiona!-mente, anche a grande velocità purchè in colli coperti (imballati), quando però il peso delle merci non ecceda i chilogrammi 100 per spedizione.

- b) Per l'imballaggio delle medesime provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni per i trasporti.
- c) Il trasporto delle merci alla rinfusa od in balle scoperte si fa esclusivamente in carri aperti con copertone; il trasporto di quelle in balle coperte si fa pure in carri aperti con copertone od, in manganza, in carri chiusi.
- d) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.
- c) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

## Cotogoria 51:

GRUPPO 1º — Bostanze grasse: cere, mearina, ecc., greggie; Resine e materie resinose; Bitumi e materie bituminose; Asfalto. parafine, cotrame, boghead, ecc.; Olii grassi vegetali ed animali; Olii minerali bollenti a 200º o più del termometro centigrado: Vernici grasse; Zolfo; Nitrobenzina; Fenolo od acido fenice, e simili sostanze accensibili alla temperatura non inferiore a 200°; Materic combustibili intrise di zolfo; (canapuli detti zolfanelli), di resina o d'altro (pasta per accensione, torcie a vento, ecc.).

GRUPPO 2° — Clorati, nitrati, cromati e composti a funsione ossidante, cioè favorenti la combustione.

Condizioni. — a) Le merci di cui sopra si accettano per la spedizione tanto a piccola quanto a grande velocità senza limitazione di peso.

- b) Per l'imballaggio di queste merci provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni pei trasporti. È fatta eccezione per i composti del 2° gruppo, i quali devono essere condizionati in modo che il contenuto non possa in nessun caso disperdersi dalle connessure dell'imballaggio. Il nitrato di soda è ammesso anche in sacchi, mai però alla rinfusa.
- c) Non è ammesso il carico dei composti del 2° gruppo con le merci del 1° gruppo o con i combustibili delle altre categorie.
- d) Il trasporto delle merci della presente categoria si fa in carri chiusi od, in mancanza, in carri aperti con copertone.
- o) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### Categoria 6\*:

GBUPPO 1° — Materie combustibili della categoria 4°, allo stato umido, soggette a combustione spontanea per il riscaldamento interno della massa.

GEUPPO 2º — Materie di varia natura (fibre tessili, lana, stracci, stoppa, ecc.) intrise di grasso o di altre sostanze untuose; Filati, tele, carte, oliati od intrisi di resina; Seta nera torta, in matasse; Carbone di legno in polvere od in granelli, carbonella o brace; Sansa carbonizzata; Nero fumo; Fuligine ed altre materie organiche carbonizzate, soggette a combustione spontanea per assorbimento di ossigeno.

Gondizioni. — a) Le merci di questa eategoria si accettano, in generale, per la sola spedizione a piccela velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità quando il loro peso non ecceda i kg. 100 per spedizione. Tale limitazione non è però applicabile alla seta, ai filati, tele e carte menzionati nel gruppo 2° di questa categoria, i quali si accettano per la spedizione a grande velocità senza limitazione di peso.

b) Le merci del gruppo 1° devono essere presentate in condizioni tali da permettere che l'aria circoli liberamente entro i colli; quelle del gruppo 2° devono essere presentate con imballaggio impermeabile all'aria.

Le suddette merci si accettano anche compresse in balle comuni o condizionate altrimenti; ma in tale caso l'Amministrazione ferroviaria si riserva di stabilire il momento in cui deva effettuarsi la consegna delle spedizioni.

- o) Il trasporto a piccola velocità delle merci, non condizionate secondo il comma b) alinea primo, si fa esclusivamente in carri aperti con copertone.
- d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

# Fermentescibili, decomponibili e tensivi.

#### Categoria 74

GRUPPO 1º — Sangue fresco, siero di sangue, mosto e simili materie fermentescibili.

Nota. — A questa categoria non appartengono i liquidi resi infermentescibili con l'aggiunta di acido solforico o di altro antinsettico qualunque.

GRUPPO 2º Carburo di calcio; Perossido di sodio ed altri preparati chimici che a contatto dell'acqua si decompongono dando luogo ad immediato sviluppo di gas.

GRUPPO 3º — Ossigeno, acido solforozo, acido carbonico, ossido di metile. acetilene, gas ammoniaco, idrogeno solforato, gas illuminante, protossido d'asoto e simili gaz compressi oppure ridotti allo stato liquido.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 60 per spedizione.

b) Le merci che fermentando o decompouendosi svolgono gaz la cui pressione può determinare lo scoppio dei recipienti che le contengono, devono essere presentate, quelle del gruppo 1°,

in doppio recipiente od anche in recipienti semplici, in questo caso però non interamente riempiti e non ermeticamente chiusi; quelle del gruppo 2°, in recipienti perfettamente chiusi ed impermeabili all'acqua.

I gaz compressi od allo stato liquido devono essere presentati in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei vapori, quand'anche la temperatura si elevi a 50° del termometro centigrado; in caso diverso i recipienti devono essere muniti di una valvola di sicurezza difesa contro i guasti ed inaccessibile dall'esterno.

- o) Il trasporto a carro completo delle merci ascritte al gruppo 1° si fa esclusivamente in carri aperti senza copertone e quello delle merci dei gruppi 2° e 3°, in carri chiusi.
- d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### Inflammabili.

#### Categoria 8:

Alcoolici contenenti in volume non oltre il 60 per cento di alcool anidro; Petrolio così detto di testo, avente a 17°,5 del termometro centigrado il peso specifico di almeno 0,780 o che alla pressione atmosfera di 760 mm. non svolge vapori infiammabili al disotto del 21° centigradi; Olii minerali bollenti a meno di 200° del termometro centigrado o che non svolgono vapori infiammabili al disotto di 21° centigradi, e simili sostanze di un grado di infiammabilità non maggiore a quello del petrolio normale o di testo.

Condizioni. — a) Le merci di ques'a categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità. L'acquavite, il coguac, il rhum, lo spirito e simili, si accettano anche per il trasporto a grande velocità se il loro peso non eccede i chilogrammi 30 per spedizione, e s. mpre che in bottiglie dentro casse od in barili si trovino nelle migliori condizioni.

b) Le suddette merci devono essere condizionate: in recipienti di vetro rivestiti, di vimini o in recipienti non rivestiti ma riposti in ceste o casse provviste di maniglie e rincalsati con paglia od altro; oppure in recipienti metallici saldati o racchiusi in casse di legno; ovvero in robusti barili.

I recipienti deveno essere perfettamente condizionati e non aver segni apparenti di colature.

c) Il trasporto a piccola velocità ha luogo in carri aperti con copertone od in carri chiusi.

Le merci di cui trattasi viaggiane a rischio e pericolo del mittente, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture e spandimenti che potessero. senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

- d) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.
- e) Per il rimanente si applicano le dispesizioni in vigore per le merci ordinarie, esclusa però quella dell'avvertenza 2 che precede la nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

#### Categoria 9ª:

Alcool ed alcoalici contenenti in volume più del 60 per cento di alcool anidro; Petrolio ed olii derivati dal petrolio (bensina, ligroino, ecc.) e dal catrame, aventi a 17°,5 del termometro centigrado un peso specifico inferiore a 0,780 o che svolgono vapori infiammabili al disotto di 21º centigradi; Essense ed olii essensiali, compresa l'essenza di trementina od acqua ragia; Vernici alcooliche ed all'essenza di trementina; Etere solforico e liquidi che ne contengono in grandi proporzioni (collodio, spirito o goccie dette di Hoffmann, ecc.); Acetone; Solfuro di carbonio e simili liquidi molto infiammabili.

Condizioni. - a) Le suddette merci si accettane per la spedizione soltanto a piccola velocità.

b) Le merci di questa categoria devone essere condizionate: in recipienti di vetre impaglisti, riposti ciaseuno in casse e ceste provviste di coperchio e di maniglie, del peso di non offre chilogrammi 50 per colle ; oppure in rédipienti metallici saldati, racchiusi in apposita cassa di legno del peso lordo di non oltre

chilogrammi 75 per collo; ovvero in robusti barili. Quest'ultimo modo d'imballaggio non è ammesso per l'etere, per il solfuro di carbonio, per l'acetone, per gli olii leggeri del petrolio, aventi un peso specifico inferiore a 0.680 (gazolina, neolina, ecc.) nè per quelli derivati dal catrame che bollono a meno di 50° centigradi (amilene, ecc.) i quali, anzichè in barilì di legno, devono essere presentati in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita. del peso massimo di chilogrammi 650 per collo.

I recipienti devono essere perfettamente condizionati e turati in modo da impedire la volatilizzazione. La paglia od altra simile materia che riveste i recipienti di vetro, deve essere imbevuta di una soluzione satura di cloruro di calcio o d'altro, in modo da non accendersi nemmeno al contatto diretto di una fiamma.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con juna etichetta portante la indicazione: «Infiammabili».

c) Il trasporto si fa esclusivamente in carri aperti con copertone.

Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo del mittente ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per rotture e spandimenti che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

- d) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono raddoppiati.
- e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

## Categoria 10<sup>a</sup>.

GRUPPO 1. — Fiammiferi di legno, di cera, di esca, di carta, bengala, ecc.; Fosforo rosso, e simili merci accensibili per sfregamento.

GRUPPO 2. — Fosforo bianco, Fosforo di calcio, Sodio, Potassio e simili sostanze che si conservano in liquidi diversi e la cui accensione pud essere determinata dal contatto coll'acqua o dalla... Aispersione del liquido preservativo.

129 - Vol. II. - 1905.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità; i fiammiferi di legno e di cera si accettano per la spedizione anche a grande velocità nel limite di peso fino a 10 chilogrammi.

b) Le sostanze del gruppo 1° devono essere riposte in recipienti di legno ben connessi) dello spessore di almeno un centimetro, oppure in recipienti metallici racchiusi in casse. Le medesime devono essere imballate internamente con carta od altro, in modo da formare una massa compatta.

Quelle del gruppo 2° devono essere presentate in recipienti metallici racchiusi in casse cerchiate, provviste di maniglie, del peso complessivo di non oltre 90 chilogrammi per collo.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con una etichetta portante la indicazione: «Infiammabili».

- c) Il carico di queste merci si fa separatamente, oppure anche insieme ad altre merci, purchè di natura tale da non provocare incendio.
- d) Il trasporto a piccola velocità ha luogo esclusivamente in carri chiusi con convogli merci o, in mancanza, con convogli misti.
- e) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.
- f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### Esplosivi.

# Catogoria 11::

Capsule ordinarie per fucili, per spolette e simili; Bossoli da cartuccie innescati ossia muniti di capsula; Miccie ordinarie a combustione lenta, dette di sicurezza; Spolette a tempo ed a doppio effetto, senza innesco; Spolette a percussione munite d'innesco; Inneschi e codette per spolette; Cartucce cariche a bassolo metallico,

Nota. — Le altre Capsule appartengono alla categoria 14. Le Cartucce a bossolo di cartone o di carta, per fucile, ecc., le cartucce u bossolo metallico per cannoni e gli Inneschi di fulmicotone appartengono alla categoria 13. Le miccie a combustione rapida appartengono alla categoria 13, gruppo 4.

Condizioni. - a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità. Per le medesime lo speditore dovrà presentare la licenza di trasporto.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni militari, delle Società del Tiro a segno e dei Corpi Guardio di finanza, non occorre la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

b) Le merci suddette devono essere presentate in recipienti di legno ben condizionati di un centimetro almeno di spessore, nei quali la merce si trovi imballata in scatole od altrimenti ed immobilizzata con segatura, di legno, ritagli di. carta, ecc.

I colli di queste merci dovranno essere presentati con una etichetta portante la indicazione: « Esplosivi categoria 11 ».

- c) Il carico di queste merci si fa separatamente od anche insieme ad altre merci parchè inerti; non mai con gli esplosivi delle categorie seguenti.
- d) Il trasporto ha luogo esclusivamente in carri chiusi con convogli merci o, in mancanza, con convogli misti.
- e) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono raddoppiati.
- f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

## Categoria 12:

Fulmicotone stabilizzato, cioè polpato col processo Abel, contenente almeno il 18 % d'acqua; Granate e cartuccieri per armi subacquee, carichi del detto fulmicotone.

Neta. Il fulmicotone contenente meno del 18 00 d'acqua appartiene alla categoria 13 gruppo 3.

#### Categoria 181:

GRUPPO 1° — Acido picrico purificato; Picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugère, di Abel, ecc.; Polvere nera comune; Esplosivi affini alla polvere comune, come: sassifragina, pudrolite, ecc.; Miscugli pirotecnici di composizione analoga alla polvere comune senza clorati, e simili materie esplodenti al calore ma difficilmente all'urto.

GRUPPO 2° — Cartocci per artiglierie; Fuochi d'artificio, da salone e per uso di guerra; Projettili e simili munizioni cariche ma non munite d'innesco fulminante.

GRUPPO 3° — Fulmicotone secco o contenente meno del 18 per cento d'acqua ed Inneschi di fulmicotone; Derivati dal fulmicotone: tonite, polvere di Schuttze, acapnia, balistite, ecc.; Dinamite; Materie analoghe alla dinamite, come: gelatina esplosiva, sebastina, paleina, litofrattore, ecc., e simili derivati o composti di fulmicotone o di nitroglicerina a base inerte od attiva, anche pronti per l'applicazione, però in nessun caso muniti d'innesco fulminante.

Nota. — Il Fulmicotone contenente il 18 per cento o più d'acqua appartiene alla categoria 12.

GRUPPO 4° — Cartuccie a bossolo di cartone o di carta, per fucili e pistole; Petardi e castagnole da segnalamento; Cartuccie a bossolo metallico per cannoni; Miccie a combustione rapida; Fuochi di artificio, da salone e per uso di guerra, e simili esplosivi lavorati, muniti d'innesco fulminante.

Nota. — Le Miccie dette di sicurezza, costituite di un sottile tubo di caoutchouc o di tela incatramata ripieno di poleere nera comune, appartengono alla categoria 11<sup>a</sup>.

# Categoria 14ª:

GRUPPO 1° — Esplosivi di qualunque genere contenenti dorati (polvere Horsley, Pehl, Carta esplosiva, ecc.); Miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere, oltre che all'urto, anche per decomposisione spontanea.

GRUPPO 2º — Capsule detonanti, spolette ed inneschi deto-

nanti, contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio; Ceci fulminanti.

Nota. — Le capsule, spolette, ecc., contenenti ciascuna meno di due decigrammi di materia fulminante, appartengono alla categoria 11°. Le capsule, le spolette, ecc. che contengono ciascuna più di grammi due e rrezzo di materia detonante, e le spedizioni relative che contengono complessivamente più di venti chilogrammi di materia detonante, come pure quelle di ceci fulminanti che contengono complessivamente più di mezzo gramma di fulminato d'argento, si considerano come fulminati in massa e sono perciò escluse dal trasporto (Art. 1).

#### Condizioni comuni alle categorie 124, 134 e 144.

a) Le merci delle categorie 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità ed alla condizione che con la lettera di porto lo speditore presenti la licenza di trasporto rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza (1), come pure una dichiarazione redatta nei termini di cui al richiamo (2).

Se poi trattasi di acido picrico o dei detonanti di cui alla ca-

(1) La licenza di trasporto, dovrà essere presentata per le spedizioni di esplosivi in genere, fatta soltanto eccezione per le polveri piriche che non superino a netto il peso di kg. 3, tanto in massa (categoria 13<sup>a</sup>, gruppo 1<sup>o</sup>), quanto lavorate in cartuccie, miccie, ecc. (categoria 11<sup>a</sup>).

È pure fatta eccezione per i bossoli da cartuccie innescati e per le capsule ordinarie (categoria 11<sup>a</sup>), quando il peso complessivo della materia fulminante ivi contenuta non superi grammi 200.

Il detto limite di kg. 3 corrisponde presso a poco a n. 500 cartuccie cariche od a kg. 24 di miccia ordinaria; il limite di grammi 200 di materia fulminante corrisponde a circa 40,000 capsule ordinarie.

(2) La dichiarazione deve essere redatta nei termini seguenti:

tegoria 14°, occorre inoltre la presentazione di un certificato di un chimico, noto all'Amministrazione ferroviaria di partenza, attestante, quando trattasi di acido picrico, che esso è purificato ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spontanea, e quando trattasi dei detonanti di cui alla predetta categoria 14°, gruppo 2°, che per essi vennero osservate le prescrizioni del presente Regolamento circa le quantità massime di materia detonante.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni militari, delle Società del Tiro a segno e dei Corpi delle Guardie di finanza, non sono necessari la licenza, la dichiarazione ed il certificato di cui sopra.

- b) Le merci di cui trattasi devono essere condizionate come segue, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata o non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata:
- 1°. Per il fulmicotone sciolto, tanto umido che secco, l'imballaggio interno deve essere costituito di una cassetta metallica accuratamente chiusa, posta a sua volta in robusta cassa di legno con paglia compressa od altro negli interstizi. Se invece trattasi di fulmicotone riposto in granate od in cartuccieri, oppure di inneschi di fulmicotone, l'imballaggio si potrà limitare alla cassa esterna di cui sopra, nella quale la merce sia stabilmente trattenuta e circondata di segatura o d'altro;
- 2°. Per l'acido picrico è ammesso l'imballaggio in casse o barili robusti a perfetta tenuta, foderati di carta o di stoffa e con assoluta esclusione di qualsiasi parte di piombo o di composti di piombo;
- 3°. Le altre merci della categoria 13° devono essere presentate in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno di spessore, foderate di carta o di stoffa nelle quali le merci stesse si trovino imballate in scatole od altrimenti con segatura di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzate in modo da formare una massa compatta;
- 4°. Per le merci della categoria 14° devesi aver cura: che la materia esclusiva, sia essa sciolta oppure preparata per l'applicazione, si trovi perfettamente isolata ed immobilizzata in un

mezzo soffice tale da impedire qualsiasi sfregamento dei pezzi fra di loro o contro le parti dure degli imballaggi immediati; che i pacchetti costituenti questi imballaggi siano riposti, e a loro volta immobilizzati con carta, segatura ed altro, in apposita cassetta accuratamente chiusa; che infine, le cassette così confezionate siano rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandola di paglia, di stoppa o di altra materia soffice non polverulenta, in quantità sufficiente da attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente. Detta cassa dovrà essere munita di robuste maniglie laterali e legata in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso e fissato ai capi con piombini.

Per i detonanti del gruppo 2°, gli imballaggi immediati di cui sopra dovranno essere molto resistenti ed inoltre la merce ripartitavi in modo che nessuno di essi abbia a contenere più di 100 grammi di materia detonante.

I colli delle merci delle categorie 12° 13° e 14° non dovranno mai eccedere il peso lordo di chilogrammi 50 ciascuno e dovranno essere presentati con una ctichetta portante l'indicazione: « Esplosivi » o « Fulminanti », secondo il caso, ed il disegno in rosso di una granata con fiamma. Se poi trattasi di detonanti del gruppo 2°, i colli dovranno inoltre portare l'indicazione in grandi caratteri: « Detonanti », « Non capovolgere ».

Le spedizioni per conto delle Amininistrazioni della guerra e della marina si accettano nelle condizioni di peso e d'imballaggio in cui vengono presentate, corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime, eccetto il caso di tassativa esclusione dal trasporto. È però sempre obbligatoria l'applicazione dell'etichetta sovra indicata.

c) Il carico e lo scarico delle merci di cui trattasi, in partite di oltre 50 chilogrammi, devonsi eseguire rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione, in località lontane dai binari ove manovrano locomotive.

Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, di volta in volta saranno da prendersi con la ferrovia gli opportuni accordi.



Il carico di ciascun vagone non dovrà in nessun caso oltrepassare i due terzi della sua portata.

Nel carro i colli devono esser messi in modo da evitare che si spostino o che si sfreghino fra loro, ed a tal fine se ne colmeranno gli interstizi con fascetti di paglia, ramoscelli sciolti, cunei di legno, stuoie, ecc., da fornirsi a spese del mittente. La totalità dei colli sarà poscia interamente avviluppata con tela impermeabile fornita dal mittente o, in mancanza, con copertoni dell'Amministrazione, alle condizioni previste dall'articolo 105 delle Tariffe.

Le spedizioni di non oltre 50 chilogrammi si caricano unitamente ad altre merci, però discoste da esse ed osservando le cautele di cui sovra; quelle del peso superiore, in carri separati. In nessun caso è ammesso di caricare le merci esplodenti con le capsule od altri materiali contenenti inneschi fulminanti (categorie 11° e 14°), con gli acidi minerali e, in generale, le materie esplodenti delle diverse categorie o dei diversi gruppi fra loro o con merci di natura tale da provocare incendio.

d) Gli esplosivi delle categorie 12°, 13° e 14° si trasportano esclusivamente in carri chiusi, servendosi dei convogli merci. Se le linee non sono percorse da tali convogli, i trasporti dovranno effettuarsi con convogli speciali alle condizioni dell'articolo 15 delle Tariffe. Le spedizioni degli esplosivi delle categorie 12° e 13° e di quelli del gruppo 1° categoria 14° non eccedenti i 50 chilogramma; si pussono inoltrare con un convoglio misto, quando non vi siano convogli merci, ma in tale caso è sempre obbligatorio il doppio imballaggig prescritto per le merci della categoria 14°, oltre alle cautele nel carico, di cui alla lettera c). Di tali spedizioni non se ne ammette più di una per ogni convoglio misto.

È fatta eccezione per gli esplosivi delle Amministrazioni militari, presentati in casse regolamentari od in cofani d'artiglieria, i quali si possono inoltrare con convogli misti anche se la cassa od il cofano eccedano i 50 chilogrammi, purche ogni spedizione non sia costituita da più d'un collo. Inoltre sono ammessi al trasporto, anche in quantità maggiore, gli esplosivi costituenti la dotazione di truppe viaggianti in convogli esclusivamente militari.

Le spedizioni di detonanti della categoria 14° gruppo 2°, si ammettono nei treni misti nel solo caso che la materia detonante non superi complessivamente i 200 grammi.

e) Alle merci delle categorie 12°, 13° e 14° si applicano per il trasporto i seguenti prezzi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 15 delle Tariffe e condizioni pei trasporti, allorquando si tratti di convogli speciali:

	Catego	Categoria 12°	Categorie 13° e 14º	13• e 1♠	Categorie 12°, 13° e 14°
Spedizioni del peso	Prezzo proporzionale per tonnellata e chilometro	Prezzo minimo per spedizione e chilometro (*)	Prezzo proporzionale per tonnellata e chilometro	Prezzo minimo per spedizione e chilometro (*)	Diritto fisso per tonnellata
fino a 50 chilogrammi	L. 0,0102 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per	0102 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per og	102 per ogni 10 kg. L. 0,01224 per ogni 10 kg. per chilometro Prezzo minimo per ogni spedizione, L. 1.05	r ogni 10 kg.   iilometro L. 1.05	l
di oltre 50 kg. fino a 2 tonnellate.	0.2448	0.1224	0.3060	0.1580	
di oltre 2 tonnellate	0. 2244	0. 4896	0.2754	0.6120	
di oltre 3 tonnellate	0. 2040	0.6732	0.2448	0.8262	2.04 (**)
di oltre 4 tonnellate	0.1836	0.8160	0. 2244	0.9792	
di oltre 5 tonnellate	0.1632	0.9180	0.2040	1, 1220	
(*) Il peso minimo tassabile per spedizione è di 10 kg., al di 1a del quale i prezzi si applicano per frazioni indivisibili di 10 kg. Le disposizioni dell'articolo di delle Tariffe e condizioni per i trasporti non sono applicabili alle merci esplosive. (**) Il diritto fisco comprende la fassa di sorregilianza speciale lungo il viaggio, ma non le tasse di carico e di scarico essendo queste operazioni obbligatorie per le parti ogni qual volta si tratti di spedizioni di oltre 50 kg. (lettera c).	zione è di 10 kg o 61 delle Tariffe e sorveglianza spe per le parti ogni	al di la del que condizioni per i ciale lungo il vin qual volta si tra	lale i pressi si si rasporti non sond ggio, nu non le tti di spedizioni d	pplicano per frazi o applicabili alle n tasse di carico e 11 oltre 50 kg. (le	oni indivisibili nerci esplosive. di scarico es- ttera c).

Ai trasporti per conto dell'Autorità militare si applicano le tariffe convenute con la stessa.

Oltre ai prezzi suddetti ed a quelli accessori stabiliti per le merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso, le seguenti tasse:

1º il diritto di sosta, secondo le norme stabilite dall'articolo 108 delle Tariffe e condizioni per i trasporti, nella misura
di lire 0.10 per quintale e per ogni 24 ore col minimo di lire 0.25
per ogni ora ed ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla
consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore
quanto alle Amministrazioni militari e, se l'avviso fosse rimesso
alla posta, nelle 14 ore e rispettivamente 16 ore, successive all'impostazione;

2º le spese della notificazione della sosta alle Autorità locali di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione (1);

3ª la tassa per la guardia speciale per misure precauzionali alle spedizioni per le quali occorre la licenza di cui alla lettera a). Questa tassa dovuta all'Amministrazione di pubblica sicurezza è calcolata in lire 1.50 per ogni 24 ore indivisibili e per ciascun posto di guardia quando dall'Autorità venisse ordinata la sorveglianza da parte degli agenti di pubblica sicurezza (guardie di città) nella località d'arrivo o di transito.

Qualora l'Autorità di pubblica sicurezza ritenesse conveniente di sottoporre a sorveglianza speciale anche i trasporti di materie esplodenti eseguite per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina che avessero a sostare più di due ore nelle stazioni, tale servizio sarà affatto gratuito, nessuna competenza spettando in questo caso agli agenti di pubblica sicurezza incaricati.

4º le spese doganali per la visita del contenuto dei colli, che, per ordine dell'Autorità doganale, si dovesse eventualmente

(1) L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare alle Autorità di pubblica sicurezza la giacenza in stazione di tutte le materie esplodenti per le quali sia necessaria la licenza di trasporto (vedi lettera a e relativa nota), quando queste debbano sostare nelle stazioni intermedie per più di due ore oppure, in arrivo, non siano ritirate nel termine stabilito.

dogana.

Il pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti deve essere sempre fatto alla partenza; le spese di cui sopra e quelle che possono occorrere lungo il viaggio saranno gravate sulle spedizioni e riscosse in arrivo.

f) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> devono essere annunziate anticipatamente. All'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonchè i convogli con cui dette merci devono essere trasportate. La ricevuta della merce si rilascia soltanto dopo che il carico sia stato compiuto.

Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina dovranno prendersi preventivamente gli opportuni accordi fra gli uffici militari mittenti e le strade ferrate. Il giorno e l'ora d'arrivo di ogni convoglio contenente materie esplodeuti saranno telegraficamente notificati all'Autorità militare del luogo d'arrivo dal capo dell'ultima stazione capo-linea che precede quella d'arrivo.

I trasporti militari devono essere accompagnati da una scorta militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla atazione di arrivo fino al luogo di destinazione. Però per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a 50 kg., e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatoria la scorta, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'Autorità militare.

- g) Stante le cautele a prendersi per il trasperto degli esplosivi, l'Amministrazione non garantisce il termine di resa.
- A) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

#### ALLEGATO N. 4.

# Elenco delle merci che l'Amministrazione ha faccità di trasportare in vagoni scoperti senza copertoni.

(Art. 105 delle Tariffe e Condizioni per i trasporti)

- 1° Aoqua comune, di mare, da bagni, ed acque di lavatura e di rifluto.
  - 2° Attrezzi rurali usati.
- 3° Bronzo, ottone e rame in grossi lavori come; campane, caldaie, candelabri, cannoni, colonne e simili.
- 4° Ferro, acciaio e ghisa in grossi lavori, come: pezzi per macchine (alberi, caldaie, cilindri, ruote dentate, volanti, ecc.), pezzi preparati per ponti e fabbriche, materiali da ferrovia e da tramvia (assi, cerchioni, ruote, rotaie, piattaforme, vagonetti da sterro, ecc.) ed altri grossi lavori diversi (ancore, catene, candelabri, bombe, cannoni, corazze, armature, balaustri, colonne, tubi. ecc.)
- 5°— Ferro, acciaio e ghisa in lavori di prima fabbricazione come: barre d'ogni sorta anche sagomate, piastre e simili, nonchè filo, moglietta e lamiere dello spessore di oltre 2 millimetri.
- 6° Ferro, acciaio e ghisa greggi ed in rottami, come pure in oggetti o lavori di qualsiasi genere destinati alla rifusione.
- 7° Legname da costruzione e d'opera greggio o semplicemente squadrato, segato o rifesso.
- 8° Legname in grossi lavori da falegname, da bottajo, da carradore e da carpentiere.
  - 9° Locomobili e locomotive agrarie.
- 10° Materiali greggi e da costruzione e lavori semplici di terra cotta, di cemento e di calcestruzzo, quali: pietre spaccate e terra (eccettuate quelle coloranti), arenarie, ardesie, breccia, ciottoli, ghiaia, sabbia, lava, terra comune e refrattaria, argille, calce carbonatica per l'agricoltura (calce del gaz), creta, marna, tufo, ecc., mattoni e tegole d'ogni sorta, tubi per fognatura, qua-

drelli o mattonelle di ogni genere da pavimenti, da pareti, ecc. e simili.

- 11° Metalli d'ogni genere (eccettuati quelli preziosi) greggi od in rottami.
- 12° Minerali d'ogni genere, anche metalliferi, allo stato naturale, come: alumite, amianto in roccia, baritina, blenda, calamina, celestina, dolomite, ematite, feldspato, fostoriti, galena, gesso, giobertite, grafite, mica, piriti, pirolusite, quarzo, spato calcare, spato fluorico, talco, witherite, ecc.
- 13° Pietre d'ogni genere (compresi i marmi ed i graniti) in lastre od in pezzi squadrati o sagomati, come pure pietre in lavori comuni, senza modanatura, lavorati alla subbia, allo scalpello piano od alla martellina.
- 14° Recipienti vuoti come: barili, bigoncie, bigonciuoli, botti, mastelli, tini, gabbie, stagnoni, damigiane e simili.
  - 15° Residui e cascami di materie animali per concime.
- 16° Residui e cascami di materie vegetali, provenienti dalla spremitura, dalla fermentazione e dalla distillazione di frutta di semi, ecc., eccettuato il panello.
  - 17º Rottami di terraglie, di porcellane e di vetrerie.
  - 18° Scorie non macinate e ceneri metallifere.
  - 19° Spazzature di città.

Avvertenza. — Pel trasporto delle merci completate nell'Allegato 3 valgono le disposizioni speciali risultanti dall'Allegato stesso.

# N. 205.



# N. 205.

REGIO DECRETO che modifica la divisa degli ufficiali forestali e degli alunni del regio istituto forestale di Vallombrosa.

11 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gaszetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 128)

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIÁ DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 28 novembre 1901, n. 496, che stabilisce la divisa degli ufficiali forestali;

Udito il consiglio forestale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

# Articolo unico.

La tabella descrittiva della divisa degli ufficiali forestali allegata al regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, è completata con le aggiunte e modificazioni, riguardanti anche l'uniforme degli alunni del regio istituto forestale di Vallombrosa, giusta l'altra tabella qui annessa, vista d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 11 maggio 1905.

# VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 4 luggio 1905. Reg. 23. Atti del Geverno a 1. 98. F. Mazzetti. Luggo del Sigillo, V. Il Quardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

RAVA.

#### TABELLA DESCRITTIVA

## delle modificazioni per la divisa del personale forestale

#### Ufficiali forestali.

## 1. — Divisa per il servizio di campagna.

La giubba e i pantaloni avranno la stessa forma di quelli dell'uniforme di panno, stabilita con il regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, ma saranno confezionati con la tela bigia truppa, in uso presso il regio esercito.

La giubba, al di sotto delle due striscie verticali all'alpina, avrà due grandi tasche con aperture verticali. I bottoni di metallo ossidato, come quelli della piccola tenuta di panno, saranno nascosti dalla stoffa sul davanti. I paramani a punta, come quelli della giubba di panno, saranno della stessa tela bigia suddetta.

Le controspalline di tela bigia saranno unite all'alto della manica e abbottonate con un bottoncino di metallo ossidato in prossimità del colletto, come nella tenuta di panno.

Le tasche saranno pure abbottonate con un bottoneino uguale al precedente. Alla cucitura inferiore del paramano vi saranno tre bottoneini di metallo ossidato.

Tanto la giubba che i pantaloni non porteranno nè distintivi, nè filettatura di sorta.

Con la divisa di campagna potrà portarsi una copertura bianca sul berretto, in modo però che i distintivi del grado rimangano scoperti. L'uso di qualsiasi altro genere di copricapo che non sia il berretto di ordinanza resta espressamente vietato.

Con la divisa di campagna, rimane facoltativo di portare la sciabola, ma dovrà invece portarsi obbligatoriamente la pistola a rotazione.

## 2. — Uso del loden impermeabile e dello spencer.

Sarà permesso agli ufficiali forestali di portare il loden impermeabile come usano gli ufficiali del regio esercito. Lo stesso dicasi per lo spencer. ALUNNI DEL REGIO ISTITUTO FORESTALE DI VALLOMBROSA.

Gli alunni vestiranno la medesima divisa degli ufficiali forestali, con la giubba a colletto diritto munito delle fiamme a due code di panno verde e i paramani pure di panno verde, senza alcun distintivo ne alle maniche ne al berretto (che avrà però lo stemma) ne al cappello di alta tenuta; quest'ultimo avrà però sul davanti il medesimo stemma degli ufficiali forestali. Nello stesso cappello il fregio, con il vertice in su, sarà di galloncino di lana verde largo mm. 5, anche la nappina sarà di lana verde. La penna sarà come quella degli ufficiali.

Nella divisa di alta tenuta per gli alunni saranno soppresse le controspalline con intreccio di cordoncini dorati, e resterà la semplice controspallina di panno della piccola tenuta.

Al pari degli ufficiali, gli alunni in piccola tenuta e nella tenuta di fatica, di cui si dirà in seguito, potranno tenere la parte inferiore dei pantaloni avvolta in scarpe alte all'alpina. È però agli alunni inibito l'uso degli stivali e degli speroni.

Gli alumi non avranno la facoltà come ghi ufficiali di usare il cappotto di panno turchino scuro: essi potranno soltanto indossare il mantello di panno turchino scuro di cui al comma 6 della tabella descrittiva, annessa al regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, succitato

La divisa di fatica sarà la medesima usata dagli ufficiali per il servizio di campagna. Lo spadino o coltello da caccia verrà abolito e sarà sostituito con la sciabola-bajonetta del fucile Wetterly.

Gli alunni potranno essere comandati di vestire la divisa di fatica, anche per le esercitazioni militari e per le escursioni; in tali casi è per essi però obbligatorio di portare la sciabola-bajonetta di cui sopra.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercie

RAVA. . a riposo,

130 - Vol. II. - 1905.

# N. 206.

Kntrata



N. 206.

LEGGE che approva le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905.

25 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gassetta Ufficiale del Regno il 29 maggio 1905, n. 126)

# VITTORIO EMANUELE III

# PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

# Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1904-905 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

# Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1904-905 rettificato in conformità al precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

#### Entrate e spese effettive.

T.

	TATE OF CALCOR	•	•	•	•	•	•	ш.	1,102,201,000.01
	Spesa .	•	•		•			<b>»</b>	1,722,992,111.69
	Avar	ızo	•		•	•		L.	+ 69,275,527.25
		Co	str	uzi	one	di	S	trade	e ferrate.
	Entrata .							L.	<b>»</b>
	Spesa .	•	•	•	•		•	<b>X</b>	12,728,666.66
Lo	stesso dica	si n	ZO	•	•			L.	<u> </u>

1 799 967 638 94

#### Movimento di capitali.

Entrata	•			•		•		L.	31,584,228. 34
Spesa	•	•	•	•	•	•	•	» 	48,505,378. 35
Def	ici	e <b>n</b>	za	d'e	ntr	ata	•	L	16,921,150.01
				F	Par	tite	di	giro.	
Entrata.				•				L.	69,769,536.50
Spesa		•	•		•	•	•	<b>»</b>	<b>69,769,536</b> . <b>5</b> 0

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata.		•			•		L.	1,893,621,403.78
Spesa .	•	•	•	•	•	•	))	1,853,995,693. 20
Avan	zo	•		•	•	•	L.	+ 39,625,710.58

#### Art. 3.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli artícoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3<sup>a</sup>).

#### Art. 4.

All'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 è portata la variazione indicata nella tabella E unita alla presente legge.

#### Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 320,000 cen l'articolo 5 della legge d'approvazione delle stato di previsione della spesa del Ministero del tesore, è elevato alla somma di lire 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

	. 0			
Ministero	del tesoro		L.	18,000
Iđ.	delle finanze		»	19,000
Id.	di grazia e giustizia .		))	14,000
Id.	degli affari esteri		*	10,000
Id.	dell'istruzione pubblica		<b>)</b> )	12,000
Id.	dell'interno		<b>)</b>	48,000
Id.	<del>dei lavori</del> pubblici		<b>»</b>	15,000
Id.	delle poste e telegrafi .		<b>X</b> 0	18,000
Ιđ.	della guerra		35	240,000
Iđ.	della marina		n	20,000
Id.	di agricoltura, industria	в		
•	commercio	•	n	6,000
			L.	420,000

Al conto consuntivo 1904-905 sarà unite l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni saddette.

#### Apt. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904–905 dell'amministrazione del fendo per il culto, descritte nella tabella F; annessa alla presente legge.

# Art. 7.

Sono approvate le variazioni per l'assentamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 dell'amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte mella tabella E, annessa alla presente legge.

#### Art. 8.

È convalidato il decreto reale, indicato nella unita tabella H, col quale, durante l'esercizio 1904-905, venne autorizzato un prelevamento dal fondo per le spese ferrovizzio, di

di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228.

#### Art. 9.

Gli stati di previsione e i rendiconti consuntivi dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti faranno parte integrante, a cominciare dall'esercizio 1906-907, del bilancio generale dello Stato, in allegato a quelli del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservaria e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 25 maggio 1905.

#### VITTORIO EMANUELE

Leago del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

#### **ASSESTAMENTO**

DEL

# BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

dal 1º luglio 1904 al 30 giugno 1905

#### TABELLA A.

# Variazioni per l'assestamente del bilancie di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905.

#### ENTRATA.

NEBero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni		
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.			
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoso	+. 6,990 »		
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediter- ranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e: 19 dei rispettivi contratti d'esercizio).	+ 3,470,000. »		
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Meditervanea, Adristica e Sicula escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	+ 775, <b>00</b> 0. »		
15	Somme dovute dalla Secietà Veneta in erdine al- l'esercizio skelle lines Vicenza-Sohie, Treviso- Bassano	+ 3,056.07		
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano	+ 10,000. >		
	Da riportar <b>s</b> i	+ 4,264,056.07		

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	AMMONTARE delle variazioni		
	Riporto	+ 4,264,056.0		
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza.	+ 90,000.		
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio di navigazione nello stretto di Messina	+ 30,000.		
20	Imposta sui fondi rustici	+ 1,299,000.		
21	Imposta sui fabbricati	+ 550,000.		
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 1,042,000.		
23	Tasse di successione	+ 2,000,000.		
25	Tasse di registro	+ 2,000,000.		
26	Tasse di bollo	_ 2,000,000.		
27	Tasse in surrogazione del registro e del bolle .	+ 1,000,000.		
28	Tasse ipotecarie.	+ 300,000.		
29	Tasse sulle concessioni governative	+ 700,000.		
30	Tassa sul prodotto del movimento a grande e pic- cola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	+ 1,400,500.		
32	Tasse di fabbricazione	+ 9,000,000		
	Da riportarsi	+ 21,675,556.		

Numero	CAPITOLI	Ammontare		
Nun	DENOMINAZIONE	delle variazioni		
	Riporto	+ 21,675,556.07		
33	Dogane e diritti marittimi	+ 550,000. »		
36	Tabacchi	+ 9,000,000. »		
37	Sali	+ 1,250,000. »		
38	Prodetto di vendita del chinino e proventi accessori	_ · 108,000. »		
40	Poste	+ 3,000,000. »		
41	Corrispondenza telegrafica e telefonica	100,000. »		
42 bis	Prodotto della rete telefonica urbana di Venezia .	per memoria		
43	Tasse di pubblico insegnamento	+ 900,000. »		
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	_ 45,000. »		
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.	+ 3,250. *		
. <b>55</b>	Annualità a carico di società e stabilimenti di cre- dito e di emissione per la spesa di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	+ 2,000. »		
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordi- narie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.	+ 27,981. »		
	Da riportarsi	+ 36,155,787.07		

0 4	CAPITOLI	A	Ammontare delle variazioni		
· X	denomina <b>zione</b>				
	Riporto	+	36,155,787. 07		
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordi- narie inscritte nel bilancie del Ministero del- l'istruzione pubblica	_	11, <b>786.</b> 80		
<del>9</del> 0	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno.	+	372,835. 28		
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordi- narie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+	<b>5,848.</b> 56		
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese cedinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	.+	· 150,990. >		
64	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ardinasie inscritte nel bilancio del Ministero della ma- rina	+	1 <b>4,867</b> . <b>7</b> 3		
65	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordi- narie inscritte nel bilancio del Ministano di agricoltura, industria e commercio.		1,000.		
83	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali stracrdinarie	_	<b>306,640</b> . <b>2</b> 0		
84	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinamie si sporti marittimi inscritto mel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in		٠.		
	virtà dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016.	+	22,500. »		
:	Da riportarsi	+	36,402,411.64		

n mero	CAPITOLI	Ammontarm delle variazioni		
Z	DENOMINAZIONE			
•	Riporto	+ 36,402,411.64		
85	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lasuali approvate con la legge 14 luglio 1889, p. 6280	323,370. »		
<b>8</b> 6	Concorso degli enti interessati nelle opere marit- time in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	— 14,000. »		
86 bis	Concorso degli anti interemati nelle opere marit- time in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	+ 130,300. <b>&gt;</b>		
89	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	+ 56,500. »		
96	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	— 1,200. »		
96 bis	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli diffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, numoro 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	per memoria		
	Da riportarsi	+ 36,250,641.64		

Numero	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE	Ammontabe delle variazioni		
	Riporto	+ 36,250,641.64		
97	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bo- nificamento dell'Agro Romano (articolo 5 del regolamento apprevato col regio decreto 7 mag- gio 1891, n. 255).	_ 3.		
101	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dai terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere. di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	30,000. »		
	Totali delle variazioni alla categoria I (Entrate effettive)	+ 36,220,638.64		
,	CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.			
105	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, numero 3048).	1,680. >		

Numero	CAPITOLI	Ammontarn delle			
	DENOMINAZIONE	71	viasioni		
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.				
108	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia).	+	140,000. »		
114	Prodotto della vendita di 30 milioni di monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	_	600,000. »		
118 ter	Somme da versarsi dalla cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica ai termini del- l'art. 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547.	+	170,000 »		
121	Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, num. 497	+	1 <b>72,42</b> 7. 70		
121 bis	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini dell'articolo 73 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata.	+	75,000. »		
123	Riscossione di anticipazioni varie	_	70,180. 18		
132	Somministrazione della cassa dei depositi e pre- stiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, compresi nella tabella A annessa all'allegato M approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.	_	<b>69,290. 5</b> 0		
	Totale delle variazioni alla categoria III (Movimento di capitali)	-	182,042 98		

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni			
	CATEGORIA IV - PARTITE DI GIBO.				
140	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo	+	i,956. »		
142	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vin- colati e di quelli liberi da ogni vincolo.	+	489. >		
145	Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle	_	<b>279,</b> 000. >		
146	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli ia am- ministrazione, diretta dello Stato	_	81,458.33		
147	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+	1,725,000. >		
148	Prodotto lordo del dazio consumo di Roma in am- ministrazione diretta dello Stato	+	1,175,076.33		
149	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa		175,076, 33		
151	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegna- zioni destinate alle opere straordinarie di bo- nificamento (articoli 67 e 68 del testo unico		2.092.09		
	della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+	<b>2,</b> 559 ©		
	Da riportarsi	+	<b>2,369,54</b> 6.32		

• 4 •	CAPITOLI	A MMONTARE delle	
Numere	DENOMINAZIONE	variazioni	
- 1	Riporto	+ 2,369,546.32	
152	Aumento delle tasse erariali sui prodotti a grande e piocola velocità delle reti Mediterranea, Adria- tica e Sicula per colmare disavanzi casse pen- sioni e soccorsi istituite per il personale	+ 452,900. »	
	Totale delle variazioni alla categoria IV — Partite di giro	+ 2,822,446.32	
,			
•			
	,		
13	1 — Vol. II. – 1995.	l	

#### SPESE.

Numero	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE	Annontare delle variazioni:	
	ministero del tesoro -	, , ,	
	CATEGORIA I. — Spess effettive.		
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	- 142,324.75	
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	126. >	
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	+ 12,076. >	
4 bis	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	+ 1,485,740.86	
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	470,565.77	
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	+ 579.84	
11	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi (Idem)	8,858.26	
12	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro – Interessi e premi (Idem).	- 300. »	
	Da riportarsi	+ 876,221.92	

mero	CAPITOLI	Ammontare delle variazioni	
Nun	DENOMINAZIONE:		
	Riporto	+ 876,221.92	
13	Obbligazioni pel lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	<u>+</u> 50. <b>→</b>	
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costra- zioni ferroviarie e per conto delle casse degli anmenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (idem)	— 822,420. »	
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risa- namento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem).	50. »	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse).	,— 100. »	
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di nego- ziazione (Spesa obbligatoria).	400,000. »	
23	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Idem)	+ 870,000. >	
24	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra antici- pazioni statutazie degl'istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 lu- glio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art 3 dell'allegato D)		
	(Idem)		
	Da riportarsi	+ 423,701.92	

umero	CAPITOLI	Ammontare delle variazioni	
Nun	DENOMINAZIONE		
	Riporto	+ 423,701.92	
25	Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	115,800. •	
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina – Legge 6 agosto 1903, n. 491 (Idem)	+ 28 000. >	
31 ·	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del con- tratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica ((dem)).	+ 600,000. >	
32	Corrispettivi dovuti alla Società delle reti Medi- terranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secon- darie (art. 73 dei capitolati per le reti Medi- terranea e Adriatica, e 69 per quello della rete Sicula (Idem)	+ 285,580. »	
33	Corrisponsione alle casse delle pensioni e dei soc- corsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Me- diterranea ed Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	+ 406,870. >	
	Da ripertarsi	+ 1,628,351.92	

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE		MONTARE delle ariazioni
	Riporto	+	 1,628,3 <b>5</b> 1.92
34	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (ar- ticolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbliga-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	toria)	+	3,304.80
45	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navi- gazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Idem)	+	1,500. >
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	+	39,700. >
63	Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugl'istituti di emissione. sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre istituti di emissione.	+	4 2,000. »
64	Personale di ruolo (Idem)	+	66,000. >
65	Personale di ruolo-Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	2,350. »
66	Personale straordinario		67,560. »
67	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	_	2,350. »
70	Personale di ruolo di ragioneris, ufficiali di scrit- tura e magazzinieri economi delle intendenze		61 E40
	(Idem)	+	61,540. >
1	Da riportarsi	+	1,734,836.72

Nu Bero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Anmonyans della variazioni
	Riporto	+ 1,734,8 6.72
<b>7</b> 1	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di acrit- tura e magazzinieri economi delle intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	+ 250. >
72	Personale straordinario	_ 71,100. <b>&gt;</b>
73	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	250. <b>&gt;</b>
76	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, e de magazziniere dell'officina carte-valori	4,600. >
78	Personale delle delegazioni del tesoro presso la re- gia tesoreria provinciale gestita dalla banca di Italia (Idem)	+ 103,200. >
79	Personale delle delegazioni del tesoro presse la regia tesoreria provinciale gestita della banca d'Italia – Indennità di residenza in Roma (idem).	<b>+</b> 1,750. →
80	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Idem)	— 9d040. <b>&gt;</b>
· 81	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro - Indennità di residenza in Roma (Idem)	— 1,750. <b>&gt;</b>
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spese d'ordine)	+ 112,925. •
	. De riportarei	+ 1,779,221.72

0 4	CAPITOLI	REATRONMA
Numero	DEMOMINAZIONE	variacioni
•	Riporto	+ 1,779,221.72
101	Spese di stampa	+ 1,218.78
110 bis	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	+ 42,984.60
115	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'or- dine (art. 38 del testo unico della legge di con- tabilità, approvato col regio decreto 17 feb- braio 1884, n. 2016)	758,052.25
116	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, aprovato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	; . 246,111.08
117 5	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui con- tratti dalle provincie danneggiate dalle inon- dazioni a termine dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 lu- glio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	— 20,000. »
123	Sovvenzione accordata alla compagnia delle feero- vie del Giuza-Sempione	96,000 <b>.</b> . <b>»</b>
124	Maggiori assegnamenti sotto qualciasi denomina- zione a favore del personale (Spese fisse)	+ 3,960. »
·	Da riportarst	+ 707,221.79

Namero	CAPITOLI	Annontare	
	DENOMINAZIONE	variazioni	
	Riporto	+ 707,221.79	
130 bis	Compensi agli impiegati della corte dei conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti per incarico della giunta generale del bilancio		
	DHARCIO	+ 3,000. >	
130 ter	Spesa per la commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione nominata con decreto ministeriale 18 dicembre 1903	+ 25,000. »	
131	Compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	— 1,000. <b>&gt;</b>	
134	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	+ 24,049.12	
140	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà delle società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)		
140 bis	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal laboratorio di economia politica S. Cognetti e De Martiis in Torino per la ricerca e per la pubblicazione dei documenti finanziari degli		
	Stati della monarchia piemontese	+ 15,000. >	
	Da riportarsi	+ 293,270.91	

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE		MMONTARR delle variasioni
	Riporto	+	293,270. 91
140 ter	Somma corrispondente alle quote di imposta era- riale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a fa-		
	vore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).	+	480,000. »
141 ter	Indennità per una sol volta ai superstiti garibal- dini della campagna dell'Agro Romano del 1867 (Legge 8 luglio 1904, n. 340)	+	150,000. »
141 quater	Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato	+	125,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I	+	1,048,270.91
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.		
143	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	+	17,187.50
152 bis	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo di quella parte delle economie verificatezi nell'esercizio 1902-1903 sul capitolo n. 126 per effetto della conversione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4.50 e che venne		
	passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo	+	82,137.38
	Da riportarsi	+	99,324.88

Numere	CAPITOLI	ANNONTARE	
Nan	denominazi <del>one</del>	variazioni	
	Riporto	+ 92,324.88	
152 ter	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 124, articolo 11 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuativo dell'esercizio medesimo.	+ 19,000. >	
152 quate;	Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 aul capitolo n. 123, articolo 4 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Vittorio Emanuele in rendita consolidata 5 e 4.50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo	+ .547,500.	
152 quinq.	Assegnazione al fondo di ammortamento intituito con la legge 12 gingno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrario di quella parte delle economie verificatesi nell'esercizio 1908-1 1904 sul capitolo n. 144 per effetto della conversione delle obbligazioni forroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4. 50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col	<i>,</i>	
	rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo.	+ 103,417.23	
	Da riportarsi	+ 769,242.11	

Numero	CAPITOLI	Ammontabb delle variatieni	
	Denominaz <b>ione</b>		
	Riporto	+	769,242.11
152 sexies	Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 142, articolo 11 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo.	+	15,500. <b>»</b>
152 septięs	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 141, art. 4, per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Vittorio Emanuele in rendita consolidata 5 e 4.50 per cento, e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo.	+	614,000. »
155	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine).		69,290.50
	Totale delle variazioni alla categoria III	+	1,329,451.61

u mero	CAPITOLI	Annontabe delle variazioni	
Nan	<b>DENOMINAZIONE</b>		
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
159	Rendita di proprietà dello Stato libera da qual- siasi vincolo	+ 2,445. >	
161	Somma da versarsi alla cassa dei depositi e pre- stiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da de- stinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale forroviario, di cui al comma 4º degli articoli		
	35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	+ 452,900. »	
	Totale delle variazioni alla categoria IV-	+ 455,345. >	
	MINISTERO DELLE FINANZE		
	CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1 .	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) .	+ 107,900. >	
15	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	10,000. >	
;	Da riportarsi	+ 97,900. >	

Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	de	NTARE ille
le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)		Riporto	+	97,900.
testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati da creditori (Spesa obbligatoria). + 277.:  26 Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in at- tività di funzioni, dell'amministrazione cen- trale e provinciale e gratificazioni al personale delle intendenze di finanza	23	le forniture occorrenti per i vari servizi finan- ziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa	+	1,500. >
uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale e gratificazioni al personale delle intendenze di finanza	25	testo unico di legge sulla contabilità generale	+	277.31
trale	26	uscieri ed al personale di basso servizio in at- tività di funzioni, dell'amministrazione cen- trale e provinciale e gratificazioni al personale	_	12,400. >
nistrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	28		_	500. »
del nuovo catasto – Leggi 1º marzo 1886, nu- mero 3682, e 7 luglio 1901, n. 321 (Spesa ob- bligatoria)	32	nistrazione del catasto e dei servizi tecnici	+	333,000. >
dinari e sussidi al personale dell'amministra- zione centrale e provinciale del catasto e de-	35	del nuovo catasto - Leggi 1º marzo 1886, nu- mero 3682, e 7 luglio 1901, n. 321 (Spesa ob-	_	333,000. »
gu unici tecnici di inansa	39	dinari e sussidi al personale dell'amministra- zione centrale e provinciale del catasto e de-		5 <i>8</i> 00 •
Da riportarsi + 81,177.			-	81,177.31

E B e 7 o	CAPITOLI	Ammontare-
Z.	Denominations	variacioni
	Riporto	-+ 81,177 31
52	Spese di coazioni e di liti; risascimenti ed altri- accessori (Spesa obbligatoria)	+ 140,000. <b>&gt;</b>
61	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisce el obbligatorie)	_ 50,000. <b>&gt;</b>
62	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la .  tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria)	+ 30,000. »
63	Gratificazioni e compensi al persenale di ruolo e straordinario pel servizio relativo alla tassa- sui velocipedi	4,000. »
81	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	+· 1,040,000. >
82	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzio, delle imposte dirette e del catasto - Inden- nità di residenza in Roma (Idem)	<del> </del> 7,950. >
85	Retribuzioni al personale avventizio assunto in ser- vizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	: 430,000. >
86	Amanuensi delle agenzie delle imposte dirette – Indennità di residenza in Roma	3,400. >
	Da riportarsi.	+ 811,757.31

Numere.	CAPITOLI	A MMONTABE c	
Z	denominazio <b>ne</b> .	variazioni	
	Riporto	+ 811,727.31	
87	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette esegniti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della direzione generale	1,500. »	
90	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spesa ppa la notificazione di avvizi riguardanti il servizi zio delle imposte dirette n del catasto. (Spesa obbligatoria).	,— 74,460. »	
91	Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità divresidensa in Roma.	— 2,050. »	
970	Restitusioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,080. »	
104	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha già appartenuto all'amministrazione medesima.		
105 (	Premi e spese per la sceperta e repressione del contrabbando e concerso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigi- lanza.	5,000. »	
109	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio.  dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.	: 	
	Da riportarsi	+ 500,137.31	

Numero	CAPITOLI	Anı	delle
Nuz	DENOMINAZIONE	- delle variazioni	
	Riporto	+	<b>500,</b> 137.3
110	Provvista e manutenzione di biciclette e relativi accessori per il servizio delle brigate volanti delle guardie di finanza	_	<b>5,000</b> . 1
115 bis	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388.	+	50,000. >
120	Indennità di viaggio e di soggiorne, competenze ai membri delle commissioni (Spesa obbliga- toria).	_	20,000. >
122	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro, per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	+	25,000. >
123	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restitu- zione della tassa sull'acido acetico adoperato	•	000 000 -
	nelle industrie (Spesa obbligatoria)	+	200,000. >
	Da riportarsi	+	750,137.31

	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	AMMONTARE delle variazioni	
	Riporto	+	750,137. 31
<b>ম</b>	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione.	_	1,500. »
.28	Personale di ruolo (Spese fisse)	+	371,500 >
131	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servi- zio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.	+	40,000. »
132	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3°), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione – Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziarii di provincia e da quelli dell'amministrazione cen-		1 000
	trale		1,000. >
	Da riportarsi	+	1,159,137.31

0 k	CAPITOLI	Aı	EMONTER	
Numero	DENOMINAZIONE		delle Variazioni	
	Riporto	+	1,159,137.31	
140	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, resti- tuzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e paga- mento al comune di Genova delle somme ri- scosse a titolo di tassa supplementare d'anco- raggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	+	<b>65,000.</b> :	
143	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'in- teresse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli		<b>5,490</b> . :	
144	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrisponderd ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli – Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gen- naio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	_	1,535,000.	
146	Contributo dello Stato nella gestione del dezio con- sumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Idem)	+	1,725,000	
147	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Idem)	_	175,473	
	Da ripertarsi	+	1,233,6 4.4	

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontarn delle variazioni	
	Riporto	+ 1,233,660, 98	
150	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle privative e sussidi ai loro superstiti.	— 7;090. <b>&gt;</b>	
153	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul pro- dotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'e- rario (Spesa obbligatoria)	— 10,000. »	
154	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 40,550. »	
159	Compensi ad impiegati dell'amministrazione cen- trale e provinciale e ad altri per lavori straor- dinari, per studi e prestazione d'opera in ser- vizio dell'azienda del lotto	_ 3,000. »	
167	rersonale di ruolo delle manifatture e dei magaz- zini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	+ 820. >	
168	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennit\ di residenza in Roma (Idem)	_ 350 <b>&gt;</b>	
170	Paghe agli operai delle manifatturo e dei magazzini dei tabatchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa etbligatoria)	3 300,000. »	
	Da riportarsi.	+ 954,680.98	

Namero	CAPITOLI		MONTARE delle
Z	DENOMINATIONE	'	rariazioni
	Riporto	+	954,680.98
170 bis	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magaszini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse ed obbligatorie)	+	1,100,000. >
172	Compensi ad impiegati dell'amministrazione cen- trale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le fun- zioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi .	_	<b>4,00</b> 0. <b>»</b>
175	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	+	500 000. »
177	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Idem)	+	25,000. >
192	Compensi al personale dell'amministrazione cen- trale e provinciale e ad altri per lavori straor- dinari, per studi e prestazione d'opera in ser- vizio dell'azienda dei sali	_	2,000. >
195	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine).	+	30,000. >
	Da riportarsi	+	2 <b>,603,68</b> 0. 98

Numero	CAPITOLI	A	MMONTARE delle
N	DENOMINAZIONE	,	variazioni
	Riporto	+	2,603,680. 98
199	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di ven- dita dei sali e tabacchi e compenso ai reg- genti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	_	58,000. ×
201	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli im- piegati dell'amministrazione centrale e pro- vinciale per lavori straordinari eseguiti nell'in- teresse del servizio di deposito e vefidita dei sali e tabacchi	-	2,100. »
203	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spac- ciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a itolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei te- legrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei fun- zionari stessi (Spesa d'ordine)	+	58,000. »
<b>207</b>	Spesa per la compra dei sali di chinino e per la loro preparazione e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 1900, n, 505. art. 4, lettera A (Spesa obbligatoria)	_	<b>72,</b> 000. »
208	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio di stampati e di- verse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili (Idem).	+	18,000. »
	Da riportarsi	+	<b>2,547,580.98</b> Digitized by

0	CAPITOLI	Ammontare
Numero	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	Riporto	+ 2,547,580 98
209	Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle priva- tive e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	· + 38,000. »
210	Assegnazione corrispondente al beneficio netto pre- sunto della vendita del chinino – Articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	92,000. »
,210 Lis	Sussidi per diminuire le cause della malaria – Articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Idem).	per memoria
211	Stipendio agl'impiegati fuori ruolo (Spese fizze)	+ 3,190. >
212	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 350. >
214	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denomina- zione a favore del personale (Idem)	20,00 · >
215	Indennità ai volontari delle intendenze di finanze o delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512.	.— 110,00). »
. ·	Da riportarsi.	+ 2,367,120.08

Numero	CAPITOLI	Ammontare delle
	DENOMINAZIONE	variazioni
	Riporto	+ 2,367,12 980
218 bis	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 49 del re- golamento 16 Iuglio 1904, n. 458).	per memoria
223	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternito romane, di cui all'ar- ticolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.	
224	Personale straordinario pel servizio dei beni delle confraternite romane - Indennità di residenza in Roma	250 <b>»</b>
225	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n, 6980 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	, 500. <b>&gt;</b>
226	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la ge- stione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal de- manio alla congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, nu- mero 343 (Idem).	– 200. »
230	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata at- tuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, medificate dal- l'articolo I della legge 21 gennaio 1897, n. 23, (Spesa obbligatoria)	+ 2,193,000. <b>&gt;</b>
	Do riportarsi,	+ 4,558,920.98

CAPITOLI	Ammortabe delle
DENOMINAZIONE	<b>variazioni</b>
Riporto	+ 4,558,920.98
Opere addisionali per la costruzione di uno stra- dello d'accesso alla caserma di Torre Guaceto (Lecce)	— 10.000. »
Totale delle variazioni alla categoria I .	+ 4,548,920.98
CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Versamenti in conto corrente alla cassa dei depo- siti e prestiti per la costituzione del fondo di compensazione prescritto all'art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino	— 279,000. <b>&gt;</b>
Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 293, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.	+ 1,643,541.67
Canone dovuto al comune di Roma per effetto de- gli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890,	
8 luglio 1904, n. 320	+ 1,000,000. >
Totale delle variazioni alla categoria IV .	+ 2,364,541.67
	DENOMINAZIONE  Riporto.  Opere addisionali per la costruzione di uno stradello d'accesso alla caserma di Torre Guaceto (Lecce)  Totale delle variazioni alla categoria I.  CATEGORIA IV. — Partite di giro.  Versamenti in conto corrente alla cassa dei depositi e prestiti per la costituzione del fondo di compensazione prescritto all'art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino  Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 293, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351  Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3°) e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320

0 4	CAPITOLI	AMMONTARE
Numer	DENOMINAZIONE	variazioni
33 bis	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  E DEI CULTI  CATEGORIA I. — Spese effettive.  Spese straordinarie per il ripristino dei locali del- l'istituto di belle arti in Napoli, provvisoria- mente adibiti a sede degli uffici giudiziari du- rante i restauri dell'edificio di Castelcapuano.  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  CATEGORIA I. — Spese effettive.	+ 20,000. >
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).	+ 20,400. »
16	Spese casuali	+ 4,000. »
20	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse) .	+ 5,000. »
23	Assegni al personale dei consolati (Idem)	+ 8,000. »
26	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplo- matici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione	+ 3,000. »
	Da riportarsi	+ 40,400. >

Numero	CAPITOĻĮ	A MMONTARE
	DENOMINAZIONE.	variazioni
	: Riporto	+ 40,400. >
28	Missioni politiche e commerciali, incarichi spe- ciali, congressi e conferenze internazionali .	+ 51,156.87
42 bis	Spesa per la costruzione di un edificio ad uso sede della regia legazione italiana a Cettigne	+ 16,668 67
42 ter	Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della regia agenzia diplomatica in Sofia (Bulgaria)	+ 35,333.33
ı	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 143,558.87
	ministero	
	DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 63,700. >
. 19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale	+ 5.0. >
00	e reclamati dai creditori ,	+- 40,900.
26	Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) .	
	Da riportarsi	+ 105,100. >

Numero	CAPITOLI	Амионтава Mello	
	DENOMINAZIONE	variazieni :	
	Riporto	+ 105,100	
27	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunera- zioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	<del>.</del> 5,250.	
30	Indennità per le spese d'ispezione delle schole pri- marie.	<b>4,26</b> 0.	,
31	Missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria – Compensi per eventuali prestazioni		
•	a favore dell'istrucione primaria - Compensi ai componenti le commissioni per i concorsi ai posti di ispettore scolastico, per l'abilita- zione all'ufficio di direttore didattico, per il conferimento degli assegni di benemerenza a direttori didattici e direttrici didattiche, a maestri o maestre elementari, ed ai segretari delle commissioni stesse	1.70	
34	Regi istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze	+, 30,00	
41	Regie università ed altri istituti universitari – Materiale – Dotazioni e spese per gli stabili- menti scientifici delle università e per gli altri istituti universitari – Assegno fisso all'uni-	,	
59	versită libera di Urbino ,	+ 15,000.	
	Da riportarsi.	+ 216,910	

Digitized by Google

N u m o r o	CAPITOLI	AMMONTARE delle
Z	DENOMINAZIONE	variasioni
	Riporto	- 213,910. »
102	Assegni a diversi comuni per l'insegnamento di belle arti ed assegno al museo industriale ed artistico di Napoli	+ 6,000. >
104	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (ar- ticolo 5 della legge 27 maggio 1875, p. 2554) (Spesa obbligatoria)	+ 425,303.80
105	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (articolo 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185).	+ 119,172.29
117	Regi ginnasi e licei — Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze; com- pensi per maggiore orario ai professori di let- tere latine e greche nei licei	+ 13,300. >
139	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degli insegnanti – Personale (Spese fisse) – Stipendi, rimunerazioni e supplenze	+ 23,100. >
137	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861, e convitto « Principe di Napoli » in Assisi – Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento.	+ 30,000. >
	Da riportarti.	+ 830,786.00

Numero	CAPITOLI	Ammontare
	DENOMINAZIONE	variazioni
	Riporto	+ 830,786.09
145	Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli sgenti ferroviari di Napoli e di Roma	+ 17,000. »
149	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze	+ 13,100. »
160	Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) Stipendi e rimunerazioni per supplenze.	+ 6,100. »
176	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali Sussidi ai comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140.	— 10 <b>,400</b> . »
1 <b>7</b> 8	Sussidi a biblioteche popolari	— 750. »
179 bis	Sussidi a favore dell'istituto di arti e mestieri Casanova e della scuola di lavoro A. Tarsia in Napoli.	+ 5,000. »
186	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407 (a)	<b>&gt;</b> .
	Da riportarsi,	+ 860,836.09

(a) Medificata la denominazione del capitolo.

S E E C	CAPITOLI	Ammontare delle
N E	DRNOMINAZIONE	<b>variazi</b> oni
	Riporto	+ 860,836.09
187	Assegni di benemorenza ai maestri ed alle maestro delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899 n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici dilattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79)	+ 1600. »
188	Sussidi a vedove ed orfani minoreani bisognozi dei maestri elementari. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra — Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri (a) .	>
189	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni so- stengono per gli stipendi dei maestri elemen- tari (leggi 11 aprile 1886, n. 3793, ed 8 lu- glio 1904, n. 407) - Compensi per la compila- zione e la revisione dei prospetti statistici re- lativi ai ruoli del concorso dello Stato (a).	<b>+</b> 1 <b>,527,86</b> 5 16
190	Spese e compensi pei lavori preparatori della sta- tistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero	<b>4,04</b> 0. >
194	Educatori fe:nminîli Personale (Spese fisse) Stipendi e rimunerazioni per supplenze.	— 10,45° >
197	Assegni ai conservatori della Toscana e ad a'tri collegi ed educatori femminili	+ 3,00.
•	Da riportarsi	+ 2,378,811.2

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

0	CAPITOLI	AMMONTARE
N a m • r o	DENOMINAZIONE	variazioni
٠	Riporto	+ 2,378,811,25
209	Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in servizio degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordo-muti – Compensi ai membri ed ai segretari delle commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale in-	
	segnante regli istituti predetti - Compensi ai funzionari che prestano opera struordinaria per le commissioni stesse	4,050 »
213	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secon- darie classiche e tecniche, negl'istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Per- sonale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze	+ 1,000. »
220	Propine al componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizioni nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine).	- <b></b> 80,000. <b>»</b>
249 bis	Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chi- rurgica della regia università degli studi di Parma (legge 8 luglio 1904, n. 361)	+ 107,500. »
257 . is	Università di Roma - Lavori atraordinari per ur- genti riparazioni all'edificio in cui ha sede l'i- atituto chimico	+ 10,000. »
-	Da' riportarsi	+ 2,573,261. <b>2</b> 5

N B or o	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Aı	EKOSTA B.B dello verissioni
•	Riporte, , ,	+	2,573,261.25
263 bis	Speso per provvedere alla trasfermazione dei locali ed ai nuovi corsi eccurrenti per la nuova scuola superiore pelitecnica in Napoli	+	50,0 <b>0</b> 0. »
267	Policimico Umberto I in Roma	+	<b>50,000</b> >
273 bis	Lavori e spese per riparare ai denni cagionati dal- l'incendio alla hiblioteca di Terino (legge 8 luglio 1904, n. 363)	+	100,000. >
283 bis	Lavori di riparazione e restauro dei monumenti di Venezia, escluso il palazzo ducale (legge 27 marzo 1904, n. 142)	+	100,000. >
284 bis	Impianto di un'officina meccanica, di un laboratorio di elettrotecnica e per l'ampliamento dei ga- binetti di macchine e di tecnologia della se- zione industriale dell'istituto tecnico di Napoli.	+	18,000. >
284 ter	Fondo per l'impianto di una scuola pratica com- merciale, con banco modello, premo la sezione ragioneria dell'istituto tecnico di Napoli .	+	2,000. >
284 quater	Fondo per l'impianto di un'officina nell'istituto nautico di Napoli.	+	10,000. >
284 quinq	Componsi ad insegnanti non facenti parte del per- sonale di ruolo, per l'opera prestata nei licei, ginnasi, istituti tecnici e nautici, scuole tecniche e scuole normali, durante l'anno scolastico		
	1903-904	+	159,043.86
	Da <del>rip</del> ortarsi	+	3,062,305.11

Numero	CAPITOLI	Ammontare delle	
-	D <b>ENOMINAZIONE</b>	ł	
~	Riporto	+	3,062,305. 11
292 bis	Concorso nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca (legge 11 lu- glio 1904, n. 365)	+	30,000. »
292 ter	Spesa per una edizione critica degli scritti del Petrarca (legge 11 luglio 1904, n. 365)	+	8,000. »
292 quater	Assegno vitalizio a Giosuè Carducci	+	6,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I	+	3,106,305.11
	MINISTERO DELL'INTERNO		
	CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	20,749.97
24	Residui passivi eliminati a senzo dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+	515. <b>»</b>
48	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi diversi ed alle istituzioni pei ciechi.	+	500,000 »
	Da riportarsi	+	521,264 97

133 - Vol. II. - 1905.

Numere	CAPITOLI	Annontare delle	
*	DENOMINATIONE		variazioni
	. Riporto	+	521,264.97
51 bis	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica – Spese di cancelloria, di cogietura, di lavori atraordinari e varie per il funzionamente delle singele commissioni e del consiglio superiore.	+	25 <b>,00</b> 0. »
51 ter	Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spesse varie per il loro funzionamento	+	23,000. >
76 bis	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella prepa- razione e nel commercio dei vini	+	50,000. >
78	Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	+	180,870. >
81 .	Guardie di città - Personale (Idem)	+	968,025. >
105	Carceri - Personale di direzione, di amministra- zione e tecnico (Idem)	+	46,000. >
106 bis	Personale di sorveglianza e di disciplina nei riformatori governativi (Idem)	+	38,625. >
107	Personale di cuatodia, sanitario, religioso e d'istru- zione delle carceri	+	382,400. >
	Da riportarsi	+	2,235,184.97

Numere	CAPITOLI	AMMONTARE
Nun	<b>DENOMINAZIONE</b>	variazioni
	Riporto,	+ 2,235,184.97
141 bis	Lavori per evitare gli incondi negli archivi di State (Spesa ripartita – Legge 8 luglio 1904, n. 863).	+ 50,000. »
l 49 <i>bis</i>	Provvista di biciclette pel servizio dell'arma dei carabinieri reali	+ 63,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 2,348,184.97
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
	CATEGORIA I - Spese expertive.	
3	Ministero - Spese per trasferte e per indennità di- verse al personale dell'amministrazione cen- trale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni	+ 5,000. »
8	Spese d'ufficio	+ 15,000. »
9	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	+ 12,000. »
11	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche	
	ed amministrative	+ 15,000. >
	Da riportarsi	+ 47,000. »

Numero	CAPITOLI	Аннонтала delle		
N	DENOMINAZIONE	72	risdoni	
	Riporto	+	47,000.	
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+	1,585. •	
22	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874).	+	5,000.	
23	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	+	5,000.	
28	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di tran- sito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Trasferte e compe- tenze diverse al personale di sorveglianza - Spese per il servizio delle RR. Trazzere	+	45,000.	
35	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carice (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	_	300,000. >	
33	Opere idrauliche di la categoria - Assegni ai cu- stodi guardiani e manovratori (Spese fisse) .	+	14,000 ×	
42	Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai cu- stodi guardiani e manovratori (Idem)	+	30,000 >	

Da riportarsi.

152,415. >

Numero	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE	,	MMONTARE delle variazioni
	. Riporto	_ _	152,415. >
<b>4</b> 5	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di l° e 2º categoria di altre categorie per la parte con quelle attinente	+	85,000. »
46	Spese per competenze al personale idraulico subal- terno dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi	4	40,000. »
48	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	_	15,000 »
49	Personale di custodia delle bonifiche – Stipendi ed indennità al personale ordinario (Spese fisse).		8, <b>00</b> 0. »
50	Personale di custodia delle bonifiche – Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	400 »
52	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Idem)	÷	8, <b>75</b> 0. »
54	Manutenzione e riparazione dei porti	-	30,000. »
55	Escavazione dei porti	-	14,000. >
	Da riportarsi	-	83,265. »

Namoro	CAPITOLI	AMMONTARE	
Nan	DENOMINAZIONE	yariasieni	
	Riporto	— 85,265. »	
64	Sussidi per opere ai porti di 4º classe e per con- servazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F, ed art. 30 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	30,000.	
65	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4º classe della 2º categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decrete del 2 aprile 1885, n. 8095)	— 60,000 <b>&gt;</b>	
67	Contributo annuo dello Stato a favore del consor- zio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Geneva	+ 20,000. »	
75	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'ordi- namento e l'esercizio delle strade ferrate	+ 8,000. »	
77	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi sti- pendi (Spese fiase)	+ 900. >	
78 bis	Spese occorrenti per il X congresso internazionale di navigazione da tenerai in Milano nel 19.5.	+ 100,000.	
79	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto alle diverse opere pubbliche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al detto personale ed a quello aggiunto del Ministero e del genio civile	+ 73,420. >	
	Da riportarsi.	+ 27,055.	

Numero	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE		MONTARE delle Pariasioni
	Riporto	+	<b>27</b> ,055.
80	Personale straordinario addetto all'amministrasione centrale ed alle opere in Roma - Indennità di residenza in Roma (Spece fiese)	_	850. :
80 ur	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	<b>200</b> . :
80 quater	Genio civile - Personale aggiunto (Idem)	+	87,000.
80 quinq.	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	1,000.
80 sexies	Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lett. a, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	+	160,000.
80 septies	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Monte- citorio (art. 1, lett. b, della legge 30 giu- gno 1904, n. 293).	+	1,000,000.
81	Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n 6936, modificata dalle leggi 14 gennaie 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56).		<b>4,382,375.</b> :
85	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56).	_	1,450,000.
	Da riportarsi	-	4,557,970.

Numere	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE	ľ	MONTAR delle ariasioni
_	Riporto :		4,557,970. >
87	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Ron.a (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	+	19 <b>7,000.</b> »
89	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'università di Napoli e degli istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339) (Nona annualità).	_	2,000. >
92	Sussidi ai comuni e alle provincie per l'istituzione del servizi pubblici a mezzo di automobili fra località non congiunto da ferrovie o da tramvie.	_	30,000. >
93	Sussidi ai comuni e alle provincie per l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie.	_	30,000. >
94	Sussidi a concessionari per l'istituzione e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie e da tramvie.	_	30,000. >
96	Aggiunzione di una seconda luce al ponte n. 60, opere per la sicurezza del transito e sistemazione di scoli d'acqua lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	-	1 <b>4,000</b> . s
	Da riportarsi	_	4,466,970.

Numero	CAPITOLI	Annontare delle
Nan	Denominazione	variazioni
-		<u> </u>
	Riporto	4,466,970. »
118	Indennità fiase mensili, trasferte e competenze di- verse al personale del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali non eccedenti le lire	
	30,000.	1,000 >
124	Sistemazione del piano viabile della galleria del colle di Tenda lungo la strada nazionale n. 30	
	(Cuneo)	42,500. »
131	Ricostruzione del ponte sul flume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	210,000. »
134 bis	Restauro alla platea del ponte sul Calore, lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	+ 25,000. »
134 <i>ter</i>	Costruzione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Co-	
	senza)	+- 35,000. »
134 quater	Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle loca- lità Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il se- condo tronce della strada nazionale n. 42 (Fi-	
	renze)	+ 50,000. »
	Da riportarsi	— 4,610,470. »

Numero	CAPITOLI	A	MMONTARE
N a	DENOMINAZIONE	delle variazioni	
	Biporto	_	4,610,470. >
134 quinq.	Riparazione e conselidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia, lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	+	15,000. >
134 sexies	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Campia al valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca) .	+	10,000. >
134 septies	Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali numeri 71 e 72 (Messina) .	+	10,000. >
134 octies	Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro)	+	15,000. >
134 novies	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria).	+	15,000. >
134 decies	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno).	+	15,000. >
134 decies A	Corresione del tratto della strada nazionale n. 46 da Loreto alla stazione ferroviaria omonima (Ancona)	+	80,000. >
	Da riportarsi	-	4,450,470. >
•	,	•	

THE PARTY SEE THE PARTY NAMED

u mero	CAPITOLI		EMONTARE delle
Z	DENOMINAZIONE	·	ariasioni
	Riporto	_	4,450,470. »
134 decies B	Rettificazione dei tratti del ponto Zeza alla pro- gressiva 15,770 ed al pento sul fiumo Caloro alla progressiva 26,623 del tronco da Avellino		٠
	a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	+	55,000. »
134 desise C	Correzione altimetrica della strada nazionale n. 56 nella contrada Pescariello (Bari)	+	55,000. »
134 decise D	Consolidamento del tratte francto presso il pente Lenda lungo la nazionale n. 53 (Benevento) .	+	40,000. »
134 decies E	Costruzione di cisterne per le case cantoniere Val- leoscura e Dirupello, restauri e aistemazione della casa cantoniera S. Giovannello ed opere diverse di consolidamento e di difesa lungo la		
-	strada nazionale n. 73 (Caltanissetta)	+	23,000. a
134 decies P	Variante al tratto della strada nazionale n. 53 fra la provinciale di Gildone ed il Km. 72 (Cam- pobasso)	4	28,000. »
134 decies G	Sistemazione e miglioramento del piano stradale e delle opere d'arte nel tronco dal Bivio per Cesarò a Randaszo della nasionale n. 70 (Ca- tania).	. +	- 17,000 x
	Da <b>rige</b> rtarel	-	<b>4,232,47</b> 0. ×

# B • T 0	CAPITOLI	Aı	MONTARE delle
Z	DENOMINAZIONE	,	rariazioni
	Riporto	_	4,232,470.
134 decies H	Costruzione di un ponte di m. 3 in sostituzione della gaveta Tiglio nell'altipiano di Campo Tenese fra i Km. 24 e 25 della strada nazio-		0.000
134 decies	nale n. 57 (Cosenza)	+	<b>9,</b> 000. x
I	sponda sinistra del Rio Secco (Cuneo)	+	26,000.
134 decies K	Rettifica del tratto compreso fra San Damiano e la progressiva 80,500 della aszionale n. 29 Cuneo-Prasso (Cuneo)	+-	<b>120,00</b> 0. ×
134 decies L	Consolidamento e rettificazione di un tratto di lo- calità Casacce fra i Km. 9 e 10 presso l'abi- tato di Rufina lungo il primo tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	+	21,000. >
134 decies M	Consolidamento della frana in regione Malpasso a monte della strada nazionale n. 35 (Genova) .	+	10,000.
134 decies N	Ricostrusione di muri di sostegno e impianto di barriere nel tratto da Torriglio al confine Pa- vese della strada nazionale n. 36 (Genova) .	+	24,000.
134 decies O	Ricostruzione di chiavica, di muro di sostegno e di ponticelli nel tronco dal ponte di Campia al valico delle Radici, della strada nazionale nu-		10.000
	mero 39 (Lucca)	+	19,000 1
	Da riportarsi	-	<b>4,003,47</b> 0.

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE		MONTARE delle ariazioni
	Riporto	_	4,003,470. ×
134 decies P	Correzione della salita delle Grazie e delle Fornaci presso Tolentino lungo la strada nazionale nu- mero 46 (Macerata)	+	49,000. jx
134 decies Q	Rettificazione del tratto della strada nazionale n. 38 compreso tra il ponte sul Rosaro e il ponte Posara (Massa)	+	80,000. x
134 decies R	Consolidamento della frana a valle del ponticello n. 62 nel burrone Lavanca lungo il 3º tronco della strada nazionale n. 71 (Messina)	+	10,000.
134 decies S	Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette lungo il tronco da Fiumetorto a Caltavuturo, della nazionale n. 70 (Palermo)	+	15,000 x
134 decies T	Riparazione e consolidamento dei tratti fra i pon- ticelli 71-72 e 80-82 della strada nazionale nu- mero 69 (Palermo)	+	15,000.
134 decies U	Correzione di livellette presso il ponte Grosso lungo il tratto tra Cagli e Cantiano della strada na- zionale n. 44 (Pesaro)	+	14,000.
134 decies V	Costruzione di parapetti sulle opere d'arte di ri- levante altezza lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza)	+	10,000.
	Da riportarsi	-	3,810,470.

Numere	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontars delle variazioni
	Riporto	- 3,810,470. »
134 dec es X	Sistemazione dei corsì d'acqua fra i km. 54.350 e 56.700 lungo il 1º tronco della strada nazionale n. 55 (Potenza)	+ 10,000. >
134 decies Y	Sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 62 (Reggio Calabria).	+ 7,500. >
134 decies Z	Costruzione di muri a sostegno con parapetti fra i km. 2 e 10 della strada nazionale n. 83 (Sassari)	+ 8,000 »
134 decie : A a	Costruzione di muri di controriva fra i km. 28 e 31 presso l'abitato di Nulvi lungo la strada nazionale n. 85 (Sassari)	+ 12,000. »
134 decies Ba	Protesione messanica delle case cantoniere lunge le strade nazionali scorrecti in sone malariche contro la penetrazione degli insetti aerei	+ 27,000 »
134 decies C a	Imprevisti e maggieri spese per le spese indicate nei capitoli dal n. 134 decies-A al n. 134 de- cies-A a	+ 50,000. »
134 decies Da	Indennità di trasferte e competenze diverse al per- sonale del genio civile per direzione e sorve- glianza	+ 15,500. >
	Da riportarsi,	- 3,680,470. »

2127

Namero	CAPITOLI		MONTARE delle	-
	DENOMINAZIONE			
	Riporto	-	3,680,470.	- *
134 decies Ea	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di siste- mazione e di miglioramento di strade e ponti .nazionali	-	50,000.	>
134 decies F a	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle franc	+	50,000	*
139	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro) legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6)	_	30,000.	>
168	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada pro- vinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1821, n. 333, Elenco III, nu- mero 112)	_	50,000.	*
169	Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, nu- mero 117)	_	20,000.	*
175	Prolungamento della strada provinciale Miglionice- Pomarico fino allo incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 lu- glio 1881, n. 333, Elenco III, n. 211)	_	20,000.	*
177	Strada di Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (Legge 23 Iu- glio 1881, n. 333, Elenco III, n. 213)	_	20,000.	<b>*</b>
	Da riportarsi	-	3,720,470.	- *

	LEGGI E DECAELI DEL REGNO D'ILAMA	1000		_
Namere	CAPITOLI	A	MMOHTARE delle	
Nun	DENOMINAZIONE		variazioni	
dan.	R'porto	-	3,720,470	•
181	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 233)	_	<b>40,000</b> .	>
183	Concorso dello Stato per le strade provinciali di la e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente.	+	170,000.	
184	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stra- dali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	_	<b>540,000</b> .	. >
185	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze di- verse al personale del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	_	8,000	•
186	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stra- dali dipendenti dalle vario leggi emanate dal			

10,000. >

100,000.

4,048,470.

1862 al 1883

gno 1904, n. 293)

Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pub-

blico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie, fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lett. i, e art. 5 della legge 30 giu-

Da riportarsi.

186

quater

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	variacioni
	Riporto	- 4,048,470. <b>»</b>
186 quinq.	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	÷ 50,000. »
187	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e legge 8 luglio 1903, n. 312)	− 982,500 <b>»</b>
187 bis	Stipendi al personale aggiunto addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Coscaza (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse e indennità all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904,	00 700
189	n. 367)	+ 32,500. »  - 30,000. »
90	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ri- partita) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231)	- 550,000. <b>&gt;</b>
	Do riportarsi	- 5,528,470. »

Namere	CAPITOLI		(Montars delle
_	Denominazione	<u> </u>	
_	Riporto	-	5,528,470. >
191 bis	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere ilrauliche di la categoria (art. 1, lettera d, della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	+	750 <b>,000.</b> »
192 bis	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2º categoria (art. 1, lettera k, della legge 30 giugno 1904, n. 293 (Spesa ripartita).	+	1,000,000. >
192 <i>ter</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. l, lettera e, della legge 29 dicembre 1904, n. 674).	+	1,460,000. >
193	Opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al Passo Canne, in provincia di Bolo- gna, nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 ago- sto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).	-	120,000. >
194	Somma a calcolo per le spese impreviste per la ese- cuzione delle opere complementari di sistema- zione del Reno e suoi affluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchiglione e dell'Aterno e Sagittario (legge 6 agosto 1893, n. 455)	_	300,000. >
194 bis	Sussidi per opere ai porti e agli scali sui laghi e flumi, non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F)	+	15,000. >
	Da riportarsi	-	2,723,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	denominazio <del>re</del>	variazioni
	Riporto	- 2,723,470. »
196	Opere idrauliche di 3º categoria - Concorso dello Stato od escensione diretta delle opere a ter- mini degli articoli 2 e 15 della legge 7 lu- glio 1902 n 304.	50,000 »
197	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173.	- 17,000. »
198	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi, giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, nu- mero 173, e 19 della legge 7 luglio 1902, nu- mero 304.	− 110,000. <b>&gt;</b>
199	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3°, 4° e 5° categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per aussidi a minori opere di difesa .	- 10,000. <b>&gt;</b>
200	Sussidi a provincie, comuni e consorzi pel ripri- stino dello opere pubbliche straiali ediidrau- liche danneggiate dalle alluvioni e frane del- l'anno 1900 e l' semestre 1901 in base all'ar- ticolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341, e 4 della legge 8 luglio 1903, n. 311.	— 375,000. »
200 bis	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino dello stesse opere distrutte o dan- neggiate dalle alluvioni o dalle plene (legge 30 giugno 1904, n. 293, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	+ 25,000. <b>&gt;</b>
	Da riportarsi	- 3,260,470. »

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni
	· Riporto	- 3,260,470. »
200 ter	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali con- tro le franc e la corrosione dei fiumi e tor- renti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	+ 100,000. <b>&gt;</b>
200 quater	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle franc, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674).	÷ 50,000. >
201	Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e frane del- l'anno 1900 e 1º semestre 1901 in base all'ar- ticolo 4 della legge 7 luglio 1801, n. 341 .	- 75,000. »
202	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripri- stino delle opere pubbliche stradali ed idrau- liche danneggiate dalle alluvioni e piene del 2º semestre 1901 (art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 298)	– 185,000. <b>»</b>
203	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del 2º semestre 1902, (art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 311).	- 250,000 <b>&gt;</b>
	Da riportarsi	- 3,620,470.

Numero	CAPITOLI	Ammontare delle
N W	<b>DENOMINAZIONE</b>	variasioni
-	Riporto	- 3,320,470 »
204	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per il ri- pristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e franc nel 2º semestre 1902 (art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ri- partita)	- 200,000. »
204 quater	Maggiore spesa per la aistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in pro- vincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 lu- glio 1903, n. 311, e art. 4 della legge 8 lu- glio 1904, n. 313) (Idem)	+ 50,000. >
204 quinq.	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a fa- vore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2º semestro del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Idem)	+ 40,000. <b>»</b>
221	Consorzio Gorzon Medio (Padova).	- 10,000. »
223	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	- 90,000. »
227	Consorzio per la bonifica Reggiano-Mantovana (Reggio Rmilia e Mantova).	- 300,000. »
237	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e Ravenna)	+ 600,000. >
	Da riportarsi :	- 3,530,470. »

Z B B o r o	CAPITOLI	Ammonýar <b>s</b> delle
	DENOMINAZIONE	variazioni
	Riporto	- 3,530,470. »
260	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a, b, c, d, e dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa.	- 200,0 <b>0</b> 0. »
600	33	+ 30,000. >
282 bis	Spese per il commissariato civile della Basilicata.	30,000.
287	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione delle banchine	45,000. <b>&gt;</b>
288	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	- 22,000. <b>&gt;</b>
289	Porto di Taranto - Ampliamento del porto com- merciale	52,000. »
290	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	— 90,000. <b>&gt;</b>
291	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria.	- 60,000. >
<b>292</b>	Porto di Civitavecchia - Amrliamento e sistema- zione generale del porto	90,000. »
294	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	- 90,000 »
	Do riportarsi	- 4,149,470. »

nero	CAPITOLI
Nan	DENOMINAZIONE
	- Riporto
297	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e ba cini di carenaggio
300	Porto di Pozzuoli – Opere di difesa e sistemazione
302	Costruzione di nuovi fari e fanali
303	Imprevisti a termini della precitata legge 14 lu glio 1889, n. 6280
308	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere forance e pro- priamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capan- noni per il deposito delle merci
317	Opere diverse in altri porti del Regno
318	Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamento del molo, ed opere portuali ac- cessorie, nonche opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats ed altre accessorie.
318 bis	Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie .
318 tcr	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria .
318 quater	Porto di Santo Stefano - Costruzione di una sco- gliera
	Da riportarsi

Kumero	CAPITOLI	Ammontare delle
M	DENOMÍNAZIONE	variazioni
-	Riporto	- 6,2 <b>20,32</b> 0. »
318 quinq.	Porto di Venezia - Sistemezione e segnalamento del porto del Lido - Ampliamento ed arreda- mento delle banchine - Impianti ferroviari .	÷ 102,500. >
318 quinq. A	Porto di Brindiai - Escavazione straordinaria - Co- struzione di scogliera e di banchine con rela- tivo arredamento	+ 50,000. >
318 sewies	Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente - Costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti	+ 30,000 >
318 septies	Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Si- stemazione del nuovo porto e rafforsamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranca - Arredamento di banchine	+ 74,000. >
318 octies	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Becavazione straordinaria - Acquisto dal co- mune di Livorno di magazzini di deposito esi- stenti sulla diga rettilinea	per memoris
318 novies	Porto di Messina - Costruzione di banchine e ri- costruzione di un tratto delle esistenti - For- mazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi .	+ 34,000.
	, Da riportarsi	- 5,929,820.
	Digitized by	Google

Numero	CAPITOLI	<b>A</b>	MMONTARE delle	
	denominazione		variazioni	
	· Riporto	-	5,929,820. x	•
318 decies	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di grù - Im- pianto di due scali da costruzioni navali - Al- largamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da care-			
	naggio	+	101,500. »	•
318 mdec.	Porto di Fiumicino - Prolungamente dei moli .	+	35,000. »	•
318 luod.	Porto di Marsala - Prolungamento del molo oc- cidentale	+	; 30,000. »	•
318 erdec.	Porto di Molfetta Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato pel tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzati di deposito	·ŀ	30,000. »	
318 ual <b>e</b> r.	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno.	+	30,000. »	•
318 ui <b>nd.</b>	Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina		per memoria	ı
318 exd.	Maggiori spese impreviste per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1, lettera d), 20 giugno 1901,			
	n. 292, e 19 giugno 1902, n. 275.	+	130,000. >	•
l	Da riportarsi	_	<b>5,573,320</b>	

Numero	CAPITOLI	Annontare delle
Z	DENOMINAZIONE	<del>tariazioni</del>
	R:porto	- 5,573,320. >
318 septem	Opere diverse in altri porti del Regno	+ 40,000. >
325 bis	Porto Corsini - Costrusione di un tratto di muro di sponda	+ 29,000. >
325 <i>ter</i>	Porto di Pesaro - Costrusione di un tratte di sponda murata in sostituzione di logore pala- fitte	+ 23,000. >
328 bis	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per con- servazione di spiaggie (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e arti- colo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 a- prile 1885, n. 3065)	+ 30,000. >
328 ter	Concorso dello Stato per opere straordinario nei porti di 4º classe della 2º categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decrete del 2 aprile 1965, n. 3095)	+ 60,000. *
329	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze di- verse al personale del genio civile in servizio delle nuove opere maritime.	2,000. »
331 bis	Personale aggiunto all'ispettorato (Spese fisse) .	+ 40,000. >
331 <i>ter</i>	Personale aggiunto all'ispettorato - Indomnità di residenza in Roma (Idem)	+ 2,100. »
	Da riportarsi.	- 5,351,220. »

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Annontanh delle varianishi
	Riporto	- 5,351,220. »
334	Indennità di trasferte al personale dell'ispetterato per la sorveglianza di lavori di ferrovie ed al personale ordinario, di ruolo aggiunto ed av- ventizio in aiuto al personale di ruolo del- l'ispettorato medesimo.	+ 50,000. »
335 bis	Indennità ad impiegati dell'ispettorato provenienti dal regio corpo del genio civile (art. 14 della legge 3 marzo 1904, n. 66)	+ 8,000. >
337	Opere in costo capitale sulle ferrovie dello Stato, esercitate dalla Società veneta d'imprese e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, numero 299, art. 21, contratto 29 agosto 1896).	+ 24,00g. »
339	Spese per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1835, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio.	+ 50,000 »
339 bis	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per semme non eccedenti lire 30,000, e con leggi speciali per somme superiori	+ 274,700. »
	Da ripertarsi	- 4,949,520. »

u m e r o	CAPITOLI	Ammontare
N	DENOMINAZIONE	<b>va</b> riazioni
	Riporto	- <b>4,94</b> 9,5 <del>2</del> 0. >
377	Costruzione del Policlinico Umberto I in Roma (art. 1º della legge 20 luglio 1890, n. 6980, art. 1º della legge 6 agosto 1893, n. 458, e	
	legge 25 febbraio 1900, n, 56) (Spesa ripar- tita)	+ 500,000. >
	Totale delle variazioni alla categoria I (Spese effettive).	- 4,449,520 >
	CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.	
367	Costruzione in stazione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle amministrazioni svizzere, e impianto del servizio di trazione nella stazione d'Iselle (Legge 8 luglio 1903, n. 310).	200,000. >
-	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
369	Auticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spera dei lavori per la siste- mazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, nu- mero 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio	
	1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripartita)	- 625,625.

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontarm delle variazioni
371	CATEGORIA IV. — Partite di Giro.  Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).	+ 2,559 65
	MINISTERO  DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI	
1	CATEGORIA I. — Spese effettive.  Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 1,243,555 »
2	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale Indennità di residenza in Roma. (Idem).	+ 50,000. »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Idem)	+ 2,078,400 »
4	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale – Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 30,000 » + 3,401,955. »

Numere	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	variazioti
~	. Riporto	+ 3,401,955. >
5	Compensi per lavori straordinari ed a cottimo .	+ 1,200,000. >
6	Retribuzioni agli assistenti ed agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse	- 1, <b>0</b> 97,555. »
8	Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispe- zione ed altre indennità diverse	+ 200,000. >
9	Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	+ 60,000. >
17	Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del Bol- lettino ufficiale, ecc.	+ 136,640. >
19	Spese d'ufficio – Amministrazione centrale	+ 50,000.
20	Spese postali (Spesa d'erdine)	- 10,000. <b>&gt;</b>
21	Bollo straordinario di cambiali (Idem)	- 3,000. >
24	Retribuziosi ordinarie e straordinarie agif agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle dire- zioni postali e negli uffizi di le classe.	- 348,400.
28	Retribuzioni ordinarie e atraordinarie al procaeti ed alle società di ferrovie e tramvie pal aer- vizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi – Trasporto di agenti postali subalterai sui tramways-omnibus – Trasporto sui trans-	
	ways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse).	+ 180,000. >
	Da riportarsi	+ 3,769,640. >

Numere	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni	
	Riporto		3,76 <b>9</b> ,640. >
31	Tasse da pagarsi alle suministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie, e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa d'ordine).	+	<b>3</b> 05,000. »
32	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Idem)	+	80,000. >
33	Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	+	35,000.
34	Spese di costruzione e di mantenimento delle vet- ture postali, dei forgoneini ed altri vaiceli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi .	+	<b>50,</b> 000
35	Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli ufizi di 2 <sup>a</sup> e di 3 <sup>a</sup> classe, alle collettorie, ed ai rivendi- tori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine)	+	30,000. >
37	Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico del- l'amministrazione nel servizio dei pacchi (Idem).	+	200,000. >
	Da riportarsi	+	4,469,640. »

umero	CAPITOLI	ANHOHTARE delle
Nan	<b>DEN</b> OMINAZ <b>IONE</b>	variazioni
•	Riporto	+ 4,469,640. >
39	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)	- 190,000. <b>&gt;</b>
<b>4</b> 0	Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 20,000. <b>&gt;</b>
41	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici	+ 50,000. •
47	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2º e di 3º classe	+ 250,000. >
48	Spese di pigione (Spese fisse)	+ 14.600. >
49	Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Idem).	+ 40,000 >
51	Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale)	+ 100,000. >
53	Crediti di amministrazioni estere – Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa d'ordine).	+ 400,000.
54	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ri- composti e per il cambio di francobolli, bi- glietti e cartoline postali inservibili; restitu- zione di tasse telegrafiche, di spese di espresso	,
	e simili (Idem)	+ 260,000.
58	Servizio postale e commerciale marittimo	+ 70,000.
	Da rivortarsi	+ 5,444,240 >

0 F 0	CAPITOLI		
Numer	DENOMINAZIONE		
	Riporto.		
63 bis	Impianto di una nuova comunicazione telefonic fra Roma-Torino e Roma-Napoli per migliorar le comunicazioni esistenti fra Roma e il Co nisio e fra Roma e Bologna (Spesa ripartita)		
64 bis	Costruzione di edifici per il servizio postale e te legrafico (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (Idem		
	Totale delle variazioni alla categoria l		
	MINISTERO DELLA GUERRA		
	CATEGORIA I — Spess effettive.		
15	Stati maggiori ed ispettorati		
16	Corpi di fanteria		
17	Corpi di cavalleria		
18	Armi e servizi di artiglieria e genio .		
19	Carabinieri reali - Assegni fissi .		
	Da riportarsi.		

135 - Vol. II. - 1905.

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	A MMONTAR: delle variazioni
-	Riporto	+ 3,318, 23.4
19 ter	Carabinieri reali – Assegni agli ufficiali in aspet- tativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (Spese fisse).	+ 5,005.
20	Corpo invalidi e veterani	+ 1,800.
21	Corpo e servizio sanitario	+ 76,000.
22	Corpo di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi.	+ 44,000. >
23	Scuole militari	+ 93,932.59
25	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	+ 26,500.
26	Spese per l'istituto geografico militare.	+ 6,100 •
27	Personale della giustizia militare.	+ 3,000.
28	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibi- lità, in posizione ausiliaria ed in congedo prov- visorio (Spese fisse)	+ 178,000.
30	Vectiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini cen- trali - Rinnovazioni e manutenzione di ban- diere	- <b>2,849,96</b> 1,05
- • * {	De riportursi,	+ 902,400. >

Numero	CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Ammontare delle variationi
	Riporto	+ 902,400. >
31	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	- 100,000. <b>»</b>
35	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.	- 300,000. •
<b>3</b> 6	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	_ 200,000. <b>&gt;</b>
37	Materiale e lavori del genio militare	- 302,400. >
45 bis	Assegno fisso a favore della « Casa Umberto I » in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	+ 50,000. >
56	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi.	- 6,936 <b>.</b> 72
58 <i>bis</i>	Contributo dell'uno per cento sulla metà del pre- stito concesso dalla cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari in detta città.	+ 6,936.72
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 50,000 >

0 1 0	CAPITOLI	AMMONTARE delle	
N a m	<b>DENOMINATIONE</b>	verlanjeni	
	MINISTERO DELLA MARINA.		
	CATEGORIA I — Spese effettive.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 15,000.	
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 3,170.	
11	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità ge- nerale e reclamati dai creditori (Spesa obbli- gatoria)	+ 1,670.10	
12	Spese di liti (Idem)	+ 2,000.	
24 bis	Indennizzo alle finanze delle casse per gli invalidi della marina mercantile, in dipendenza della legge 2 giugno 1904, n. 284 (Idem)	+ 53,861.32	
27	Navi in armamento, in armamento ridotto, in ri- serva, in disponibilità ed in allestimento.	- 50,000. »	
28	Stato maggiore generale per la regia marina .	+ 10,000. >	
29	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assi- stenti, ed ufficiali macchinisti) .	+ .50,000. >	
	Da riportarsi	+ 65,701.42	

Numero	C A P I T O L I  DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni		
	Riporto	+ 65,701.42		
30	Corpo di commissariato militare marittimo	+ 15,000. >		
31	Corpo sanitario militare marittimo	+ 44,700. >		
32	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie .	– 25,000. <b>»</b>		
33	Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gra- tificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria)	- 40,000. »		
35	Personale civile tecnico (Spese fisse)	- 517 <b>5</b> ,00. >		
36	Personale civile tecnico - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 3,920. »		
<b>36</b> bis	Disegnatori della regia marina (Idem).	+ 545,000. >		
36 ter	Disegnatori della regia marina - Indennità di re- sidenza in Roma (Idem)	+ 3,920. >		
37	Personale dei contabili e dei guardiani di magaz- zino (Idem).	- 13,000. »		
38	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino - Indennità di residenza in Roma (Idem) (a).	<b>&gt;</b> _		
42	Difese locali delle piazze marittime Personale (Idem).	10,000. »		
	Da riportarsi.	+ 64,901.40		

<sup>(</sup>a) Cambiata la denominazione del capitolo

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni		
	Riporto	+ 64,901 42		
52	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia 'navale e della scuola macchinisti da versarsi all'erario (Spesa d'or- dine)	+ 9,867 73		
60	Mano d'opera per la manutenzione degli scafi e loro apparati motori,	- 80,000. »		
63	Artiglieria ed armamenti – Mano d'opera	- 43,500. »		
64	Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	36,500. >		
66	Combustibili ed altri generi di consumo, macchine, attressi e relativi impianti per gli stabilimenti militari marittimi - Materiale e mano d'opera.	- 86,000. <b>&gt;</b>		
<b>6</b> 8	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse)	- 6,160. >		
69	Personale degli ufficiali d'ordine in eccedenza ai ruoli organici Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 1,570. <b>&gt;</b>		
69 bis	Personale transitorio ed in via di eliminazione (Idem)	+ 381,420. >		
70	Riproduzione del naviglio (legge 13 giugno 1901, n. 258) – Stanziamento da ripartirsi esclusiva- mente fra le navi enumerate al cap. 65.	- 146,927.73		
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+ 55,531.42		

u mero	CAPITOLI	A mmontarn delle		
<b>z</b>	DENOMINAZIONE	variazioni		
	MINISTERO  D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO			
	CATEGORIA I — Spese effettive.			
34	Istruzione agraria Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3° Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti.	+ 2,500. >		
45 bis	Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi di- retti a combattere la diffusione della Diaspis pentagona (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della Mosca olearia (Spesa obbligatoria).	per memoria		
51 <i>bis</i>	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per com- battere le frodi nella preparazione e nel com- mercio dei vini autorizzate colla legge 11 lu-	± 50,000 m		
62	glio 1904, n. 388.  Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed inden-	+ 50,000. >		
02	nità al personale (Spese fisse)	+ 40,000. >		
63	Razze equine - Foraggi	+ 35,000. >		
64	Razze equine - Spese generali, rimonta, medicinali, ferratura, selleria ed altre spese inerenti, espo- sizioni concorsi e trasporti	+ 425,000. »		
	Da riportarsi.	+ 552,500. >		

0 0 1 0	CAPITOLI	Ammontare		
Nan	DENOMINAZIONE	delle variazio <u>ni</u>		
	Riporto	+ 552,500. >		
84	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse)	+ 6,740. >		
88	Meteorologia - Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, e sus- sidi al personale in servizio o cessato dall'uf- ficio medesimo, alle vedove e famiglie .	- 1,340.		
92	Personale di vigilanza degli istituti di oredito e di previdenza – Stipendi (Spese fisse).	+ 18,000. >		
94	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà e per la revisione e pub- blicazione delle situazioni semestrali dei ren- diconti annuali e degli atti costitutivi o mo- dificativi dei detti istituti	18,000. >		
99	Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	. 60,000. >		
106	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali di disegno e d'arti applicate all'industria	+ 54,000. >		
113	Spese ed indennità per l'afficio del lavoro, per il consiglio superiore'e per il comitato permanente del lavoro - Ricerche, studi, congressi, richieste e pubblicazioni	+ 20.000. >		
	Da riportarsi	+ 691,900, >		

Numero	CAPITOLI	Ammontare delle		
Nun	DENOMINAZIONE	variazioni .		
	Riporto	+ 691,900. »		
115 bis	Incoraggiamenti e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320. e 11 luglio 1904, n. 376	+ 130,000. >		
135	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1904, numero 397 (Spesa obbligatoria) (a)	- 1,400. <b>&gt;</b>		
136	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provin- cie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie. Retribuzioni, com- pensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari (Idem) (a)	*		
140	Spece per impedire la diffusione della phillowera vastatria (Idem) .	+ 400,000. >		
143	Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n 3732, serie 3ª) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	- 4,000 »		
146	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per com- battere la malaria	− 1,500. <b>*</b>		
149 bis	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita).	+ 301,000. >		
	Da riportarsi	+ 1,516,000. >		
(	l α) Cambiata la denominazione del capitolo.	ı		

# CAPITOLI

#### DENOMINAZIONE

RIEPILOGO DELLA TABELLA 🚣					
CATE	goria i. — <i>b</i>	strate	e spes	e eff	etuve.
Ent	irata: — Totale	delle	variaz	ioni	· ,
Spe	sa:				
Minister	o del tesoro .	•	•	. •	
Id.	delle finanze	•	•	•	
Id.	di grazia e giu	sti zia	•		
Id.	degli affari est	eri	•		•
Id.	dell'istruzione p	p <b>ubbl</b> i	ca		
Id.	dell' interno.				•
ld.	dei lavori pubb	lici			
Id.	delle poste e de	ei tele	egrafi		
Id.	della guerra			•	
. Id.	della marina		•	•	
Id.	di agricoltura,	indus	tria e	comr	nercio
7	Cotale delle varis	zioni	della	spesa	

Differenza attiva .

Numero			AMMONTARE delle variazioni			
***************************************	DELLE	TOTALE  VARIAZIONI MELLE ENTRATE E SPESI	E REAL	1		
	l	rata: — Totale delle variazioni	•	•	+	<b>36,</b> 036,915. <b>66</b>
. 1	Spe	•		,		
	Minister	o del tesoro	•	•	+	2,377,722. 52
	Id,	delle finanze	•	•,	+	<b>4,548,92</b> 0. <b>98</b>
,	Id.	di grazia e giustizia .		•	+	20,000. *
į	³ Id.	degli affari esteri		٠,٠	+	143,556.87
	Id.	dell'istruzione pubblica .			+	3,106,305.11
-	Īd.	dell'interno	•		+	2,348,184.97
	Id.	dei lavori pubblici	•		_	5,275,145. »
	Id.	delle poste e dei telegrafi .	•		+	6,119,240. »
	Id.	della guerra	•		+	50,000. »
	īd.	della marina	•		+	55,531.42
	Id.	di agricoltura, industria e com	mer <b>c</b> io		+	1,776,000. »
	T	otale delle variazioni della spesa	•		+	15,270,316. 87
		Differensa attive			+	20,766,598. 79
,						

100	LEGGI & DECKETI DEL REGNO DITALIA -	1000	
# B + 7 +	CAPITOLI	A MM ONT ARB delle variazioni	
N a m	BROGEAPIIMOPRED		
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
	Entrata: — Totale delle variazioni	+ 2,822,446.32	
	Spesa:		
	Ministero del tesoro	+ 455,345. >	
	Id. delle finanse	+ 2,364,541.67	
	Id. dei lavori pubblici	+ 2,559.65	
	Tetale delle variazioni della spesa	+ . 2,822,446.32	
	Differenza .	*	

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

# TABELLE B, C, D, E, F, G, H

TABRLLA B.

## Rispilogo del bilancio di previsione retta

		PARTE ORDINARIA			PARTE S		
	l	Entrate e Space effettive	Partite di giro	PLATON	Entrate  e spose ediattive	Contra C Strade R	
Entr	ala	1,781,629,294.00	69,769,536.50	1,851, <b>908,830</b> .59	10,688,844.85	,	
Spec							
	o del tenoro	715,506,250.15	9,011,860.81	724,518,110.96	5,707, <b>206</b> .50	•	
Id.	delle finanse	223,621,447.25	32,678,267.33	<b>256,299,</b> 714.58	8,177,084.06	•	
Id.	di gras., giust. e culti	42,298,305.78	161,913.43	42,460,219.21	37,849.63	•	
Id.	degli affari esteri .	16,818,968.43	168,05	16,487,020-43	72,500	•	
Id.	dell'istras. pubbl	54,364,966.86	1,396,961.75	55,761,918.11	3 <b>,62</b> 8, <b>67</b> 8.59		
Id.	dell'in <b>tern</b> o	78,566,449.01	1,643,150.41	75,209,599.42	3,867,703.07	3	
ld.	dei lavori pubblici .	29,287,145. >	14,107,253.29	43,394,398.29	45,478,7 <b>02</b> .14	12,728,60	
Id.	delle poste e telegrafi	87,102,019.34	764,271.32	87,866,290.66	₹ <b>⊾753,182.26</b>		
Id.	della guerra	250,050,000. >	6,948,277.08	265,998,277.08	16,000,000 -		
Id.	della marina	116,150,187.10	2,691,083.16	118,841,220.26	4,905,394.32		
Id.	di <b>agr., ind. e</b> comm.	12,958,902.10	198,455.97	13,151,758.07	4,159,810 -	•	
		1,680,218,990.52	69,769,586.50	1,609,988,527.02	92,773,121.17	12,728,664	
	AVANGO	151,410,803.57	3	151,410,303.57	•	,	
	DIMAVANZO	•		•	82,134,776.33	12,728,666	

r l'esercizio finanziario 1904-905.

RDINARIA		INSIEME					
Movimen;o		Entrate	Costruzione	Movimento	Partite		
фi	TOTALE		di	di	· di	TOTALE	
capitali		spese effettive	strade ferrate	c≉pitali	giro		
31,584,228.31	42 <b>22</b> 2,537.19	1,792,267,638.94	<b>,</b>	31,584,223.31	69, <b>769,53</b> 6.50	1,893,621,403.78	
39 <b>,441,003.35</b>	45,148,209.85	721,213,456.65		39,441,008.35	9,011,860.81	769 <b>,666,320.8</b> 1	
5,502,500	13,679,534.66	231,798,481.91	•	5, <b>502,500</b> »	3:,678 <b>,267.3</b> 3	269,979,249.24	
	37,849.63	42,336,155.41	>		161,913.43	42,498,068.81	
•	72,500	16,391,468.43	•		168,652 •	16,559,520.43	
•	× 628,678.59	57,993,614. <b>95</b>			1,396,951.75	59,390,596.70	
•	3,857,703.07	77,424,152.08	•		1,643,150.41	19,067,302.49	
61,875	58,261,303.80	74,760,907.14	12,723,636.66	61,875 -	14,107,253.29	101,658,702.09	
	753,182. <b>2</b> 6	67,855,901.60	•	2	761,271.32	88,61 <b>9,472.</b> 9 <b>2</b>	
•	16,000 000. >	275,050,000.	•		6,943,277.03	291.998,277.03	
3,500,000	8,405,394. <b>32</b>	191,055,531.42	•	3,500,000	2,691,083.18	127,246,614.58	
>	4,159,810	17,113,112.10	•	•	193,452.97	17,311,568.07	
8,5 <b>05,37</b> 8.35	154,007,166.18	1,722,992,111.69	12,728,666.65	4-,505,378.35	69,769,536.5)	1,×53,995,693.20	
•	•	ชย. <b>275,</b> 52 <b>7.25</b>	•	,	•	39,625.710.58	
<b>921,150.</b> 01,	111,784,592.99		12,728,666.56	14,921,150.01	•		

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

136 - Vol. II. - 1905.



#### TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Decreto ministeriale di approvazione		ai qu	Capitoli del bilancio 1904-905 ali vennero inscritte le somme prelevate	Somma	
Data Num.		Num.	Num.	Denom inazione	prelevata
				Ministero del tesoro.	
14 luglio	1904	2894	8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia – Interessi	579. 84
23 ottobre	1904	4622	95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	112,925. >
					113,504. 84
				Ministero delle finanze.	
20 luglio 15 novembre	1904 1904	3000 ( 5015 (	25	Residui passivi eliminati a senso dell'ar- ticolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	277. 31
3 ottobre	1904	4241	52	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori	140,000. »
31 ottobre	1904	4814	62	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	20,000. »
	i				160,277. 31

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 Segue Tabella C.

Num.	Num.	Denominazione .	prelevata	
40971			prelevata	
4071	19	Ministero dell'istruzione pubblica.  Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	500. »	
3793	320	Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.	80,000.	
		Ministero dell'interno.	80,500.	
3314	24	Residui passivi eliminati a senso del- l'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	<b>515</b> .	
		Ministero dei lavori pubblici.		
3826 3958	13	Residui passivi eliminati a senso del- l'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,585.	
	3314	3314 24	Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.  Ministere dell'interno.  Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'II : Segue TABELLA C.

Capitoli del bilancio ali vennero inscritte le	ai qu	Decreto ministeriale di approvazione							
Denomina	Num.	Num.		Data					
Ministero del e Residui passivi elimi e l'art. 32 del testo un contabilità generale creditori	11	5016	1904	5 novembre	15				
Ministero di agrico e comme Spese per impedire la philloxera vastatrix	140	3598 4037 4621	1904 1904 1904	l agosto 6 settembre 3 ottobre					

### RIASSUNTO

Ministero	del tesoro	 		•
Id.	delle finanze			
Id.	dell'istruzione pubblica .			
	dell'interno			
	dei lavori pubblici			
	della marina			

Visto, d'é



### TABELLA D

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Decret di appr	o reale ovazi		si qua	Somma prelevata						
Data	Data Num.			Data Num.			Num. Denominazione			
				Ministero del tesoro.						
l <sup>0</sup> agosto	1904	435	101	Spesa di stampa	1,218. 78					
22 agosto	1904	483	130bis	Compensi agli impiegati della corte dei conti, per indagini sui rendiconti con- suntivi dello Stato, essguite per inca- rico della giunta generale del bilancio.	3,000. >					
22 settembre	1904	534	130 ter	Spese per la commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione nominata con decreto mi- nisteriale 18 dicembre 1903	25,000. >					
10 ottobre	1904	555	140bis	Concorso dello Stato nelle spese da so- stenersi dal laboratorio di economia politica S. Cognetti De Martiis in To- rino per la ricerca e la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati						
				della Monarchia piemontese	15,000. >					
					44,218.78					

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'IT Segue Tabella D

Decret di appr	o reale		si qu	Capitoli del bilancio ali vennero inscritte le s
Data		Num.	Num.	Denomina
3 ottobre	1904	554	33 bis	Ministero di grazi Spese straordinarie per locali dell'istituto di poli; provvisoriameni degli uffici giudiziari dell'edificio di Castel
				Ministero degli a
3 ottobre	1904	553	16	Spese casuali
1° agosto 22 agosto 3 ottobre 20 novembre	1904 1904 1904 1904	434 505 553 (22	. 28	Missioni politiche e con richi speciali, congre internazionali
				Ministero dell'istruz
24 novembre	1904	14	257 his	Regia università di Ron ordinari per urgenti 1 dificio in cui ha sede 1
25 agosto	1904	506	267	Policlinico Umberto I i
20 novembre	1904	621	284 quinquies	Compensi ad insegnanti r del personale di ruolo stata nei licei-ginnasi, e nautici, scuole tecn durante l'anno scolast

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 Segue Tabella D

				Digue Tabador 2						
	reto reale pprovazio	-	ai qu	Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero inscritte le somme prelevate						
Da	ta	Num.	Num.	Denominazione	prelevata					
•				Ministero delle poste e dei telegrafi.						
20 ottobre	1904	595	5	Compensi per lavori straordinari ed a cottimo	<b>350,</b> 000. >					
				Ministero di agricoltura, industria e commercio.						
20 novemb	re 1904	620	113	Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il consiglio superiore e per il comitato permanente del lavoro – Ricerche, studi, congressi, inchieste e pubblicazioni	<b>20,000</b> . a					
20 ottobre	1904	587	159 bis	Sovvenzione alla camera di commercio di Roma per spese relative ad ono- ranze e convegni	10,000. 1					
				-	30,000.					
		i	i K	IASSUNTO						
				A						

			-	-								
Ministero	del tesoro								•			44,213.78
Id.	di grazia e giustizia .	. •										20,000. >
Id.	degli affari esteri											<b>55,156.</b> 87
Id.	dell'istruzione pubblica .											<b>96,73</b> 5.41
Id.	delle poste e dei telegrafi		٠			ŧ						<b>350,</b> 0(Y). >
ld.	di agricoltura, industria e	: CO1	mme	rcio	•		•	•	•	•	•	<b>30,0</b> 00. >
												<b>596,111</b> .05

Visto, d'ordine di S. M.:
11 ministro del tesoro
CARCANO.

#### TABELLA E

Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.

## Capitoli modificati nella denominazione.

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 210. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino. Art. 4, lett. d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - \* 253. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dall'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
  - » 262. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3°) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.

#### - MINISTRRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

- Capitolo n. 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.
  - » 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.



#### Segue Tabella E

### Capitoli da aggiungersi.

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 170 bis. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
  - > 210 bis. Sussidi per diminuire le cause della malaria Articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

#### MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 45 bis. — Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della Diaspis pentagona e della Mosca oleania.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

## TABELLA F

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'amministrasione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-905.

	CAPITOLI	A	mmontare	
<b>tume</b> ro	Denominazione	delle variazioni		
	ENTRATA			
	. —			
	CATEGORIA I — Entrale effettive.			
4	Consolidato 3.50 per cento	+	60,000. >	
11	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+	60,000. >	
,	Totale delle variazioni della categoria I.	+	120,000. »	
	SPESA			
	CATEGORIA I — Spese effettive.			
1	Personale (Spese fisae)	+	59,500	
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	3,000. »	
5	Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, li trasferte e ad psrsonam a complemento di stipendio del personale dipendente dall'amministrazione – Indennità			
	pel consiglio di amministrazione e per incarichi speciali.		29,000. x	
	Da riportarsi	+	<b>33,500</b> . <b>»</b>	
- (		l		

# Seque TABELLA F

	CAPITOLI								
Numero	Denominazione	dell variaz							
	Riporto	+	33,500 »						
7	Spese per servizio esterno	-	75,000 >						
10	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffizi finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	+	<b>75,0</b> 00.>						
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai credi- tori (Idem)	+	10,000. >						
19	Tassa di manomorta (Idem)	-	10,000.>						
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Idem)	-	10,000. >						
26	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	+	30,000. >						
28	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Idem).	+	5,000. »						
36	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a divinis (Idem)		10.000						
	ceraou sospesi a atomis (idem)	+	10,000 >						
40	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Idem)	+	100,000 >						
	Da riportarsi	+	168,500. >						

# LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

# Segue Tabella F.

	Ammontare delle	
(GEROTO)	Denominazione	variazioni
	Riporto	+ 168,500. »
42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	_ 10,000. >
46	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, applicati, ecc. (Spese fisse)	_ 8,400. »
47	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	_ 8,000. <b>»</b>
48	Compensi per lavori straordinari	_ 22,100. »
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente con- seguite (esclusi i capitali) od altre spese straordinarie di- verse (Spesa d'ordine)	_ 60,00 <b>0.</b> »
50	Versamente all'erario dell'imposta di ricchezza mobile rite- nuta ai creditori del fondo per il culto (Idem)	+ 60,000. »
	Totale delle variazioni della categoria L	+ 120,000. >
	•	

Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro del tesoro CARCANO.

# TABELLA G

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'amministrasione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1904-905.

	Ammontare delle			
Numero	Denominazione	variazieni		
	ENTRATA			
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.			
1	Rendita sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero.	+ 10,900.>		
2 bis	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.	e roe		
	issituatoni di bononcenza.	_ 6,587. >		
. 3	Rendita 3.50 per cento al netto	+ 3,657.>		
	Totale delle variazioni della categoria I.	+ 7,970.»		

# Segue TABELLA .G

	Ammontare			
Numero	Denomi <b>nazi</b> one .	delle Variazioni		
	SPESA			
	CATEGORIA I. — Spess effettive.			
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	_ 1, <b>00</b> 0. <b>»</b>		
10	Tassa di manomorta (Idem)	_ 1,500. »		
14	Riparazioni ai fabbricati (Idem)	+ 100,000. >		
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	_ 1,000. »		
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Idem)	500. <i>»</i>		
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine e obbligatorie).	1,500. »		
	Totale delle variazioni della categoria I	+ 94,500.>		

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

#### TABRILLA H

Prelevamenti eseguiti nell'esercisio 1904-905 in conto residui dal fondo di serva per le spese ferroviarie dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318. e 30 gi gno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 (Cap. 364, Es. 1904-905

Decreto reale di prelevazione		Capitoli del bilancio 1904-905 si queli vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata in con	
Data	Num.	Nom.	Denominazione	compe- tenza	res (
ll luglio 19	004 415	640	Spesa per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in erercizio (Art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2°, modificato con le leggi 23 luglio 1881, n. 336, e 5 luglio 1882, n. 875).	, ·	200,0

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

\$,4% ). 6/18/07.

